Westpfahl Spilker Wastl Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Abuso sessuale di minori e persone vulnerabili ad opera di chierici nel territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone dal 1964 fino al 2023

- Responsabilità, cause sistemiche e raccomandazioni -

Avvocato dott. Ulrich Wastl, Monaco
Avvocato dott. Martin Pusch, LL.M., Monaco
Avvocato Nata Gladstein, Monaco
Avvocato Philipp Schenke, Monaco

con il sostegno dello Studio legale associato Kofler Baumgartner & Partner, Brunico

20 gennaio 2025

Traduzione dal tedesco: Studio Gorter, Salorno (BZ) – Dunia Cusin

Fa fede la versione tedesca.

Sommario

A.	INTR	ODUZI	ONE 1	
	l.	Incarico e finalità 1		
	II.	Sintesi dei risultati fondamentali		
	III.	Precisazioni terminologiche23		
		1.	Abuso sessuale / violenza a sfondo sessuale 23	
		2.	Persone interessate / Vittime 24	
		3.	Sospettati / Indagati / Autori del reato	
		4.	Presunzione di innocenza	
	IV.	Svolg	gimento dell'indagine28	
		1.	Scelta e visione della documentazione pertinente 28	
		2.	Interviste investigative ai testimoni dell'epoca 31	
		3.	Possibilità di prendere posizione riconosciuta ai funzionari responsabili	
		4.	Cooperazione con colleghi altoatesini	
B.	CRITI	ERI DI '	VALUTAZIONE 38	
	I.	consa	ne osservazioni introduttive sull'evoluzione della apevolezza del problema degli abusi sessuali di ri nel contesto sociale ed ecclesiale del XX secolo 38	

	1.	Considerazioni preliminari sul contesto sociale	
		della seconda metà del XX secolo, sul rapporto	
		con la sessualità in generale e sulla sua evoluzione	
		in Alto Adige3	9
	2.	Consapevolezza del problema dell'abuso sessuale	
		di minori e sua evoluzione nel contesto sociale ed	
		ecclesiale dell'Alto Adige nel corso della seconda	
		metà del XX secolo4	6
	3.	La percezione dell'abuso sessuale di minori nel	
		contesto ecclesiale5	1
	4.	Risultato intermedio 5	9
II.	Conte	esto penale e sviluppi6	2
	1.	Tratti salienti dell'evoluzione del diritto penale in	
		materia sessuale 6	2
	2.	Punibilità dell'autore dell'abuso 6	6
	3.	Perseguibilità del reato di violenza sessuale 7	5
	4.	Obbligo di segnalazione e denuncia 7	6
	5.	Rischi di responsabilità penale dei dirigenti	
		ecclesiastici	7
III.	Resp	onsabilità civile dell'autore, delle parrocchie e della	
	dioce	esi8	1
	1.	Fondamenti giuridici del risarcimento danni	
		patrimoniali e non patrimoniali 8	2

	2.	Richieste di risarcimento danni patrimoniali e non
		patrimoniali nei confronti dell'autore e
		responsabilità del preponente83
	3.	Prescrizione delle pretese risarcitorie 93
IV.		entazione del quadro e degli sviluppi di diritto ale) canonico95
	1.	Alcuni tratti salienti dell'evoluzione storica del diritto canonico in materia di abuso sessuale di minori fino al CIC/1917
	2.	Il CIC/1917, l'Istruzione "Crimen sollicitationis" e regolamenti integrativi
	3.	Il CIC/1983, il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" e altre norme integrative 123
	4.	Norme universali integrative 144
	5.	Le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
V.	ldent	ità ecclesiale e abusi sessuali153
	1.	Documenti del Concilio Vaticano II
	2.	Documenti papali158
	3.	Risultato intermedio
VI.	Esiti	di indagine e rapporti sinora disponibili163
	1.	Irlanda

		2.	Germania
		3.	Australia 183
		4.	Francia 187
		5.	Portogallo
		6.	Spagna
		7.	Risultato intermedio
C.	ESITI	GENE	RALI DELL'INDAGINE
	l.	Fatti	accertati 203
		1.	Sviluppi intervenuti nella Curia vescovile dall'istituzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone nel 1964
		2.	Organi e uffici della Diocesi di Bolzano- Bressanone che si occupano dei casi di abuso sessuale
		3.	Valutazione e analisi dei casi esaminati 222
	II.		re di prevenzione dei casi di abuso promosse nella esi di Bolzano-Bressanone
		1.	Attività di prevenzione interna alla Diocesi di Bolzano-Bressanone
		2.	Progetto "Il coraggio di guardare"244

III.		uso247
	1.	Considerazioni generali sulla gestione dei casi (presunti) di abuso
	2.	Atteggiamento nei confronti dei chierici sospettati di abusi sessuali
	3.	Reazioni dei responsabili ecclesiastici nei confronti delle persone offese
	4.	Reazioni dei responsabili diocesani nei confronti delle parrocchie interessate
	5.	Risultato intermedio
IV.		one di fascicoli e archivi nella Diocesi di Bolzano- sanone274
	1.	Tenuta e gestione dei fascicoli (personali) nella Diocesi di Bolzano-Bressanone
	2.	Tenuta e gestione degli atti nel Centro diocesano di ascolto
	3.	Gestione degli archivi277
V.	Caus	e sistemiche delle carenze riscontrate 279
	1.	Cause sistemiche causanti o quantomeno favorenti le molestie sessuali ad opera dei chierici 282
	2.	Cause sistemiche della copertura da parte dei responsabili diocesani

		3.	Cause sistemiche della copertura a livello locale	316
D.			FICI DELL'INDAGINE RELATIVI ALL'OPERATO E	
	ALLE	RESP(ONSABILITÀ DELLA DIREZIONE DIOCESANA	321
	I.	Orien	tamenti generali dei relatori	321
		1.	Criteri di selezione dei casi da presentare nel rapporto d'indagine	323
		2.	Esposizione dei fatti e citazione per nome dei responsabili ecclesiastici e dei sacerdoti accusati di abusi sessuali	326
		3. Val	utazione delle azioni delle autorità diocesane	328
		4.	Nessuna quantificazione delle azioni erronee e/o inappropriate	330
	II.	Casi c	con modalità di condotta erronea accertate	331
		Caso	1	332
		Caso	2	334
		Caso	3	338
		Caso	4	340
		Caso	5	341
		Caso	6	364
		Caso	7	365
		Caso	8	369

Caso 9	373
Caso 10	376
Caso 11	377
Caso 12	379
Caso 13	381
Caso 14	390
Caso15	392
Caso 16	403
Caso 17	414
Caso 18	423
Caso 19	428
Caso 20	429
Caso 21	432
Caso 22	436
Caso 23	439
Caso 24	440
Giudizio complessivo dei relatori	444
Valutazione dell'operato della direzione diocesana	454

III.

		1.	l'attribuzione di responsabilità454
		2.	Vescovo Joseph Gargitter (1964 - 1986) 456
		3.	Vescovo Wilhelm Egger (1986 - 2008) 470
		4.	Vescovo Karl Golser (2008 - 2011)
		5.	Vescovo Ivo Muser (2011 – oggi) 488
		6.	Vicario generale Johannes Untergasser (1964 - 1971)
		7.	Vicario generale Josef Michaeler (1971 - 1996) 525
		8.	Vicario generale Josef Matzneller (1996 - 2016) 548
		9.	Vicario generale Eugen Runggaldier (2016 - oggi) 565
		10.	Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone 585
E.	RAC	COMAI	NDAZIONI 586
	I.	Raffo	rzamento della posizione delle persone offese 588
		1.	Creazione di un consiglio/comitato dei diretti interessati
		2.	Indennizzi di riconoscimento 590
		3.	Continuità di contatto 592
		4.	Facilità di accesso a una rappresentanza di interessi

	5.	Cultura della memoria 594
	6.	Diritto alla consultazione dei fascicoli 595
II.	Aspet	ti amministrativi 596
	1.	Responsabile indipendente preposto/a all'intervento
	2.	Definizione di un regolamento procedurale diocesano per i casi di abuso
	3.	Tenuta dei fascicoli 602
	4.	Valutazione periodica e peer review 603
	5.	Stabilimento di un sistema chiaro e univoco di sanzionamento
III.	Appro	occio nei confronti degli autori di abusi 605
IV.		aspetti, segnatamente concernenti la Chiesa nel suo lesso
	1.	Accompagnamento delle parrocchie e delle altre istituzioni ecclesiastiche interessate 608
	2.	Formazione del personale ecclesiale e precipuamente dei responsabili ecclesiastici, operanti a titolo principale od onorario
	3.	Stabilimento di una cultura permanente dell'errore

4.	Rafforzamento del ruolo delle donne nelle funzioni
	dirigenziali 611
5.	Limitazione della durata dei mandati 612
6.	Revisione critica dell'identità sacerdotale e della
	formazione dei sacerdoti 613
7.	Rafforzamento della personalità nei minori 614
8.	Posizione delle parti lese nel processo penale
	(canonico)
9.	Ordinamento giudiziario, in particolare
	professionalizzazione dei giudici 616
10.	Pubblicazione della giurisprudenza

Α.

Introduzione

"Non ci sarebbero state 'Dio sa quali molestie'!? Per amor del cielo, signor Vicario generale, cosa sono per Lei 'Dio sa quali molestie'? Dove, per favore, intende tracciare il limite? [...] Egregio signor Vicario generale, sono davvero senza parole!! Sì, ritiene davvero che 20 o 40 anni fa non fosse biasimabile che un uomo adulto – un sacerdote per giunta! – abusasse di qualche bambina?! I miei genitori, gente assai semplice, non avevano difficoltà a capirlo già allora. E per ogni persona con un minimo di decenza e sensibilità, questo è sempre stato chiaro, non serve nessuna particolare conoscenza psicologica! Solo che il Vescovo pensava che tutto questo non lo riguardasse. [...]"

Commento di una delle persone offese a un'intervista in cui il Vicario generale Josef Matzneller si chiedeva "Dio sa quali molestie" ci fossero state.

I.

Incarico e finalità

Su questa base, tanto chiara quanto inequivocabile, è opportuno spendere innanzitutto qualche parola introduttiva sull'incarico affidato e sulle finalità perseguite con il presente rapporto di indagine.

Contesto/Objettivi

Il presente rapporto costituisce la prima indagine interamente indipendente realizzata nell'ambito del progetto della Diocesi di Bolzano-Bressanone intitolato "Il coraggio di guardare". Dopo il fallimento di due precedenti progetti previsti in questo ambito, è grazie a svariate personalità di spicco della Diocesi di Bolzano-Bressanone se si giunge ora a compiere questo primo passo, consistente nel presentare i risultati di un esame totalmente indipendente dei casi di abuso sessuale di minori e persone vulnerabili commessi da sacerdoti operanti all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Un passo che richiedeva "il coraggio di guardare" e, quindi, di agire. Risulta infatti che, nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana, si tratti dell'unico progetto sinora avviato per ricostruire ed esaminare in modo del tutto indipendente gli episodi di abuso sessuale. Così facendo, la Diocesi di Bolzano-Bressanone attualmente guidata dal suo Vescovo Ivo Muser e dal Vicario generale Eugen Runggaldier ha quindi finalmente imboccato la strada, già segnata nel 2010, per spingere a far chiarezza sugli abusi sessuali e sottoporre a una revisione critica quanto accaduto nel loro contesto ("Il coraggio di agire").

La prima parte di questo progetto, ovvero l'indagine indipendente volta a far luce sugli abusi sessuali di minori e persone vulnerabili commessi da sacerdoti operanti all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, raggiunge con la presentazione del presente rapporto l'obiettivo prefissato per questa fase iniziale. Seguiranno quindi le successive fasi di elaborazione e analisi critica e di ottimizzazione dei sistemi di prevenzione già esistenti, da portarsi avanti sulla scorta dei risultati (di chiarimento) qui documentati.

Quali erano le finalità perseguite in questa prima fase di indagine e chiarimento?

L'inchiesta mirava innanzitutto a soddisfare l'interesse, più che legittimo e troppo a lungo trascurato, delle persone offese, desiderose di conoscere in qualche modo la verità ("Il coraggio della verità").

In alcuni suoi aspetti, il presente rapporto rappresenta inoltre già un avvio del processo di elaborazione e revisione critica, documentando risultati, interrogativi e raccomandazioni inerenti alla gestione passata, ma soprattutto futura, dei casi di abuso sessuale. In ultima analisi va a costituire uno dei fondamenti essenziali della disciplina per eccellenza, ovvero l'ottimizzazione del sistema di prevenzione già esistente e che, con riguardo all'Italia e a giudizio dei relatori, è da considerarsi in ancora nuce ("Il coraggio di capire").

Da ultimo, ma non meno importante, ci si augura che il rapporto possa fungere da base per un'ammissione di colpa, un pentimento e una penitenza ("Il coraggio di riconoscere le colpe").

Incarico

Nell'ottica del perseguimento degli obiettivi appena descritti, veniva affidato ai relatori l'incarico di indagare in modo indipendente sugli abusi sessuali commessi ai danni di minori e persone vulnerabili da sacerdoti rientranti nell'ambito della Diocesi di Bolzano-Bressanone. In termini temporali, l'incarico copre gli anni che vanno dal 1964 fino al 2023. Il 1964 veniva scelto perché coincide con l'istituzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone, nata in seguito alla riorganizzazione di varie diocesi. La fissazione della chiusura del periodo di indagine nel 2023 si deve al fatto che il mandato veniva concretamente affidato nel novembre di quell'anno e, pur ambendo a fornire dati il più possibile aggiornati, la limitazione del periodo di inchiesta al 2023

appariva giustificabile e attuabile, alla luce delle complesse attività di inchiesta da realizzare.

Per il resto, le condizioni quadro salienti del mandato di indagine si configurano come di seguito descritto.

Considerazioni metodologiche generali

In linea con l'auspicio dei relatori, anche la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha riconosciuto l'importanza di avere indagini condotte nel modo più indipendente possibile. Gli opportuni accordi stipulati in tal senso tra la Diocesi di Bolzano-Bressanone e i relatori prevedevano, in particolare, quanto segue:

- la pubblicazione del presente rapporto d'indagine sarà di esclusiva competenza dei relatori e, anteriormente alla pubblicazione dello stesso, nessuna informazione giungerà a chicchessia della Diocesi in merito ai suoi contenuti; tale restrizione vige, nello specifico, con riferimento ai possibili esponenti di spicco e responsabili della Diocesi, in particolare al Vescovo e al Vicario generale;
- i relatori potranno richiedere in qualsiasi momento e a chiunque all'interno della Diocesi nonché ricevere, nei limiti del possibile, informazioni aggiuntive, ottenendo altresì l'accesso ai fascicoli e/o il contatto con testimoni dell'epoca;
- al fine di garantire che i relatori possano farsi un'idea quanto più completa e indipendente possibile dell'oggetto dell'indagine, sarà lanciato un pubblico appello destinato a testimoni dell'epoca e, in particolare,

alle persone direttamente coinvolte, affinché possano rivolgersi direttamente ai relatori in quanto autori indipendenti dell'indagine;

- l'intera comunicazione interna relativa a questo progetto di investigazione si svolgerà esclusivamente tramite il Gruppo direttivo istituito
 dalla Diocesi; solo le questioni amministrative, come ad esempio la regolazione delle spese, sono escluse da tale disciplina;
- Il criterio da applicarsi nell'ambito dell'esame delle responsabilità (cfr. immediatamente di seguito) non si limiterà a priori a una mera valutazione giuridica, esaminando e valutando piuttosto anche la questione dell'adeguatezza delle decisioni assunte dai responsabili in relazione alla gestione dei casi di abuso sessuale; a fungere da metro di misura e criterio di valutazione in questo contesto sarà la concezione che la Chiesa ha di se stessa con riguardo alla difesa dei deboli all'interno della società, e in particolare dei minori.

Aspetti da chiarire

Da un punto di vista tematico, l'incarico affidato ai relatori prevedeva che si occupassero delle seguenti tre tematiche o questioni.

Carenze sistemiche

Tenendo conto delle numerose inchieste sugli abusi sessuali nella Chiesa cattolica già condotte dai relatori, direttamente o in affiancamento ad altri, ma partendo in particolare anche dall'analisi della molteplicità di rapporti, studi e perizie finora realizzati a livello mondiale, è emerso che gli abusi sessuali nella Chiesa cattolica sono/furono, se non resi possibili, quantomeno favoriti

da un gran numero di carenze sistemiche. L'incarico affidato ai relatori aveva dunque anzitutto come oggetto l'individuazione di siffatti deficit sistemici all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone per poi formulare, su questa base, apposite raccomandazioni per evitare tali carenze.

Responsabilità

Per quanto ancora possibile sulla scorta delle fonti di informazione disponibili, i relatori erano chiamati a chiarire se, e in quale misura, gli alti responsabili della Diocesi di Bolzano-Bressanone abbiano commesso errori nel trattare i casi di abuso sessuale verificatisi nel periodo oggetto di indagine, o li abbiano addirittura coperti. L'obiettivo dei relatori non era e non è, a priori, quello di contribuire al sensazionalismo e allo scandalo sugli eventuali casi di abusi sessuali o di mettere alla gogna i responsabili. Sulla base dei fatti accertati si mira invece esclusivamente a indicare con chiarezza le responsabilità al fine di trarre le conclusioni necessarie ad ottimizzare in futuro l'operato nella gestione di questi aspetti. L'individuazione delle responsabilità serve inoltre all'interesse delle persone offese, desiderose di sapere se, e in quale misura, nell'ambito di competenza della Diocesi di Bolzano-Bressanone, vi siano state persone costrette a subire sofferenze e ingiustizie.

Nomi dei responsabili

Tuttavia, per una varietà di ragioni più dettagliatamente descritte nell'ambito del presente rapporto, solo i singoli ordinari del luogo, ossia il rispettivo Vescovo e Vicario generale, vengono menzionati personalmente come responsabili. Laddove inferiormente a tale livello gerarchico debbano formularsi contestazioni specifiche, le stesse saranno comunicate al Vescovo Ivo Muser e al Vicario generale Eugen Runggaldier nel quadro di una cosiddetta

"Management Letter", al fine di metterli nella posizione di adottare all'occorrenza idonei provvedimenti. Tale procedura, tuttavia, appare necessaria solo in relazione a due funzionari.

Raccomandazioni

Era infine incarico dei relatori formulare, sulla base dei dati acquisiti, una serie di raccomandazioni su come affrontare in futuro i casi di abuso sessuale. Va da sé che gran parte di queste raccomandazioni coincidono specularmente con le carenze sistemiche già sopra menzionate.

II.

Sintesi dei risultati fondamentali

Onde permettere una migliore lettura del presente rapporto, e soprattutto una lettura da subito focalizzata sulle problematiche, già in questo capitolo introduttivo si riepilogheranno in modo compatto gli esiti salienti emersi dall'indagine. Ciò non toglie che, ovviamente, solo una lettura coerente dell'intero rapporto consentirà a chi legga di farsi infine un'idea e un giudizio definitivo in merito alle effettive affermazioni e valutazioni dei relatori.

Ciò premesso, e facendo riferimento alla tripartizione precedentemente descritta delle tematiche/questioni da esaminare, è doveroso fare le seguenti osservazioni riepilogative:

Carenze sistemiche

- Da quanto si osserva, tutte le analisi sinora disponibili sul trattamento dei casi di abuso sessuale all'interno della Chiesa cattolica hanno prodotto un risultato chiaro. Vero è che i vari atti di abuso furono ovviamente commessi da singoli sacerdoti: stando alle prime dichiarazioni costitutive provenienti dalla Chiesa, si tratterebbe di deplorevoli casi isolati. La mera quantità degli atti di questo tipo impone tuttavia di chiedersi quali carenze sistemiche siano e furono la causa di tutti questi casi di abuso sessuale. I numerosi pareri di esperti, le perizie, gli studi e rapporti già disponibili evidenziano la chiara esistenza di lacune sistemiche nettamente riconosciute e ampiamente descritte. Non è quindi possibile affermare di trovarsi di fronte a casi isolati disgiunti dal sistema.
- Il presente rapporto fornisce pertanto innanzitutto una panoramica di un gran numero di altri studi già disponibili e, specificamente, delle lacune sistemiche ivi riscontrate pressoché all'unisono, le quali quantomeno favorirono, se non resero addirittura possibili gli abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica (p. 163).
- A tale riguardo, e anche guardando alla specifica realtà della Diocesi di Bolzano-Bressanone, i relatori non individuano sostanzialmente elementi totalmente nuovi. Anche qui le carenze sistemiche sono prevalentemente le stesse riscontrate in Europa, o addirittura in tutto il mondo, all'interno della Chiesa cattolica. Per citare solo alcune parole chiave:

- immaturità sessuale e mancanza di strategie nell'affrontare la propria sessualità (p. 283)
- sopraffazione derivante dagli obblighi di servizio e conseguente isolamento dei sacerdoti (p. 285)
- tabuizzazione e connotazione negativa della sessualità in sé nell'etica della Chiesa e conseguente impotenza verbale e operativa dei responsabili chiamati sostanzialmente a eliminare tali malcostumi (p. 288)
- clericalismo e sistemi di alleanze maschili (p. 294)
- timore dello scandalo e di macchiare la Chiesa, nonché correlato rifiuto di riconoscere le conseguenze indicibilmente tristi vissute dalle persone abusate (p. 300)
- carente cultura dell'errore (p. 312)
- clericalismo laicale (p. 317)
- prospettiva localmente ristretta dei fedeli (p. 319)
- Già nel contesto di questa sintesi dei risultati è opportuno considerarne, più in dettaglio, due aspetti in particolare:
 - Un problema generale interno alle organizzazioni è spesso dato dalla totale mancanza di una cultura dell'errore, o da una cultura almeno carente in questo senso. Nello specifico della Diocesi di

Bolzano-Bressanone, i relatori hanno potuto accertare che questa è una delle cause principali della gestione totalmente inadeguata, almeno fino al 2010, dei casi di abuso sessuale. Per spiegare meglio: nell'esperienza dei relatori, per esempio, chi per interi decenni non tratti e sanzioni in modo adeguato l'abuso sessuale commesso da un sacerdote diventa prima o poi complice dell'autore. Se, in un momento successivo, riconosce di avere commesso un errore, l'azione coerente richiesta al più tardi in quel momento comporterebbe infatti, dal suo punto di vista, anche la pubblica ammissione dell'errore commesso in passato. Quando tuttavia, come avvenuto nella Diocesi di Bolzano-Bressanone almeno fino all'anno 2010, esista una cultura dell'errore che esclude la fallacia personale, soprattutto per gli alti responsabili della dirigenza, l'intollerabile circostanza del proseguimento dell'azione di un sacerdote fattosi notare per atti di abuso sessuale è provocata e promossa in modo immanente al sistema. A maggior ragione va riconosciuto che uno degli aspetti positivi emersi con il presente rapporto, come si mostrerà più dettagliatamente in seguito, risiede nel fatto che gli attuali responsabili diocesani, nell'ambito dei colloqui con i relatori, non solo hanno ammesso apertamente gli errori commessi ma hanno concretamente manifestato di volerne tenere conto nel proprio operato futuro, impegnandosi a migliorarlo.

Una carenza sistemica evidentemente non ancora sufficientemente riconosciuta consiste inoltre nell'emarginazione a cui, in
molti casi, sono andati incontro a livello locale, ossia della parrocchia di appartenenza, le persone interessate dagli abusi – talvolta
anche pur sapendo che gli atti di abuso si erano verificati – così

come coloro che non volevano accettare questo stato di cose. I relatori hanno avuto modo di constatare che, in questo contesto, a livello parrocchiale esistono ancora oggi in larga misura cosiddetti "sistemi confusi". In una prima fase, questo può essere affrontato solo facendo la chiarezza dovuta da tempo e rivedendo tutte le circostanze di fondo. Le conoscenze e gli elementi così acquisiti devono però anche portare a sviluppare forme di sostegno che mettano le comunità parrocchiali, i "sistemi confusi", nelle condizioni di superare i profondi divari esistenti. Sulla base delle proprie esperienze, i relatori ritengono che la direzione diocesana chiamata a intervenire in tal senso necessiti del supporto esterno di specialisti, sia sul piano teorico che pratico.

Osservazioni preliminari sul complesso tematico delle "responsabilità": alcuni dati "statistici"

Dopo aver esaminato i fascicoli e intervistato i testimoni più vari dell'epoca e le persone offese, i relatori sono in grado di fornire, dal punto di vista "statistico" i dati presentati di seguito.

Innanzitutto va rilevato che tutti gli elementi numerici che seguono, e riguardanti ad esempio il numero di persone offese, di soggetti accusati, di autori di abusi ecc., hanno una valenza solo limitata. Ciò si deve al fatto che i relatori sono giunti a concludere, non solo sulla base delle esperienze direttamente maturate nel contesto di diverse indagini sugli abusi, ma anche in particolare dopo aver esaminato numerosi altri rapporti, che tutte le cifre comunicate possono descrivere solo in minima parte la terribile portata di quegli eventi. In altre parole, si riesce a descrivere solo il cosiddetto "campo chiaro", riguardante quei casi e fatti

emersi da fascicoli e altre fonti di informazione. L'esperienza in questo settore insegna che esiste però anche un cosiddetto "campo oscuro", fatto di numerosi casi non venuti alla luce con queste modalità. Ciò significa che cifre anche solo approssimativamente realistiche sarebbero ottenibili esclusivamente nell'ambito di studi molto complessi sul campo oscuro e che comunque non sarebbero in grado di produrre risultati conclusivi. Con riguardo alla Germania e al processo di analisi in corso si può solo affermare, in questa sede, che ad oggi non è ancora disponibile uno studio di questo tipo sul sommerso. Ciononostante è possibile prevedere, con un grado di probabilità che rasenta la certezza, che una tale indagine potrebbe portare alla luce un numero ampiamente maggiore, forse addirittura esorbitante, di effettivi casi di abuso sessuale e relative responsabilità. D'altra parte, come già accaduto ad esempio in Francia, appare poco sensato fare stime o proiezioni eccessivamente astratte; questo perché si offrirebbe il fianco alle critiche di coloro che notoriamente tendono a smontare le indagini condotte nell'ambito degli abusi sessuali allo scopo di screditare, in generale, gli sforzi compiuti per fare luce e chiarezza in questo settore. L'unica opzione sensata consisterebbe nella realizzazione di un valido studio, altamente complesso e ambizioso, e quindi altrettanto dispendioso, sui dati sommersi. Resta però la domanda: non è forse ogni caso di abuso sessuale uno di troppo?

- Nel contesto del presente rapporto vengono presentati 24 casi di abuso sessuale da parte di sacerdoti rispetto ai quali, secondo i relatori, i responsabili hanno agito, talvolta per diversi anni e a fronte di molteplici episodi, in modo errato o, quantomeno, inappropriato.

Nel complesso, i relatori presumono che nel periodo oggetto d'esame siano 59 le persone interessate da abusi in prevalenza probabili o dimostrati. Vi si aggiungono, per quanto riguarda le persone offese, 16 casi che, basandosi almeno sulla documentazione visionata e sulle dichiarazioni di testimoni dell'epoca e di persone direttamente coinvolte, risultano ancora non chiariti.

- Dai documenti esaminati sono emersi complessivamente 67 quadri di possibili aggressioni sessuali. Il numero dei fatti in questione, almeno per quanto riguarda l'epoca del (presunto) reato, diminuiva comunque drasticamente a partire dall'inizio degli anni Novanta. Va rilevato, tuttavia, che questi fatti erano noti ai vertici diocesani, per la gran parte (43%), già prima del 2010 e che la teoria degli "autori isolati" o "delle pecore nere" frequentemente sostenuta, soprattutto prima del 2010, ma in parte ancora oggi, non ha mai avuto sostanza.
- Il risultato ritenuto dai relatori più sorprendente, nel confronto con le indagini dagli stessi condotte primariamente in Germania, è consistito nella maggioranza, superiore al 51%, di persone di sesso femminile tra le parti offese, laddove invece "solo" il 24% delle persone interessate era chiaramente assegnabile al genere maschile. Questo aspetto è di particolare interesse sia per la Germania, dove a predominare nettamente era il numero di interessati di sesso maschile, che per l'Alto Adige e, come è presumibile, anche per l'Italia. I relatori, tuttavia, possono solo limitarsi a riferire questo effettivo risultato statistico; la valutazione scientifica di questa differenza eclatante deve essere riservata agli esperti chiamati ad occuparsene.

Per quanto riguarda i chierici accusati, i relatori ne presumono 29 per i
quali le accuse mosse sono dimostrabilmente vere o altamente probabili. Rispetto ad altri 12 chierici, le accuse formulate non hanno potuto
essere invece giudicate con il necessario grado di certezza.

Responsabilità e, in particolare, menzione dei nominativi dei soggetti personalmente responsabili

Gli accertamenti effettuati dai relatori sono da valutarsi sia in un'ottica temporale che personale. Le dichiarazioni ancora piuttosto comuni tra i pochi soggetti che si oppongono ai tentativi di fare chiarezza e che mirano a far credere che le condotte assunte in passato siano da valutarsi alla luce dello spirito dei tempi risultano poco convincenti per i relatori. L'abuso sessuale di minori e persone vulnerabili fu da sempre, è e sarà sempre un delitto o un crimine che infrange ogni concezione umana e morale. Basti ricordare la citazione, presentata in esordio, di una delle persone offese.

Nello specifico:

Ad ogni ulteriore considerazione di sintesi sulla condotta erronea dei dirigenti responsabili va anteposto il dato, acquisito dai relatori anche nell'ambito di ulteriori indagini condotte dagli stessi in Germania, che almeno a partire dal 2010 si è verificata tra i responsabili ecclesiastici un'inversione di tendenza, almeno per quanto riguarda l'approccio verso le persone offese. Da questo momento in poi, cioè, i relatori avvertono che, per un qualche motivo, almeno nell'ambito di tutta la Chiesa cattolica di lingua tedesca, sia possibile constatare un cambio di prospettiva nella valutazione della gestione degli abusi sessuali di minori e persone vulnerabili. A partire da questo momento si osserva

cioè, a livello dei responsabili della dirigenza, una prima, o quantomeno maggiore disponibilità ad ammettere i propri errori, seppure questo processo, per dirlo con un eufemismo, non abbia interessato davvero tutti. Tutto questo vale anche per la Diocesi di Bolzano-Bressanone. Al più tardi a partire dal 2010, si possono infatti riconoscere i primi sforzi sinceri volti a far luce su quello che, in modo chiaro e netto, è possibile definire come "scandalo degli abusi" e, soprattutto, la volontà ad offrire aiuto alle persone coinvolte. Lo si osserva, da questo momento in poi, anche per il Vescovo Ivo Muser e per il Vicario generale Eugen Runggaldier, in carica dal 2018. Per entrambe queste persone si osserva, dal momento dell'assunzione delle rispettive funzioni, uno sforzo sincero volto a migliorare e possibilmente ottimizzare l'approccio nei confronti delle persone offese. Anche le azioni svolte nei confronti dei sacerdoti accusati e/o condannati sono state caratterizzate, a giudizio dei relatori, da uno sforzo sincero e un impegno ad assumere una condotta possibilmente adeguata in questa difficile situazione. Stanti i severi requisiti posti in questo contesto dai relatori nel valutarne le rispettive condotte (erronee), non sono mancati tuttavia ulteriori errori. Eppure, considerando quanto finora accertato come conseguenza di tali errori nella gestione dei casi di abuso, non sono da lamentarsi altri casi di persone offese. A ciò si aggiunga la valutazione espressa dai relatori su entrambi, il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Eugen Runggaldier, prodigatisi sinceramente e sin dall'inizio del proprio mandato a rendere giustizia agli interessi e bisogni delle persone offese, a proteggere altre possibili persone coinvolte e a fare chiarezza, nel migliore dei modi, su quanto accaduto. Ciò è dimostrato in particolare anche dal fatto che il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Eugen Runggaldier, nell'ambito dei confronti con i relatori e nella misura descritta più avanti, hanno ammesso senza se e senza ma i

propri errori. È proprio questa la cultura dell'errore che ci si dovrebbe auspicare anche per il futuro, essendo l'unico modo per ottimizzare progressivamente il sistema di prevenzione e quindi evitare futuri abusi e coinvolgimenti di persone.

Come già ripetutamente illustrato, alla luce delle indagini finora direttamente svolte nonché della valutazione di numerosi studi e perizie, i relatori ipotizzano che nell'intera area di lingua tedesca, fino al 2010, i responsabili delle singole direzioni diocesane non abbiano in prevalenza colto il dolore sofferto dalle persone coinvolte negli atti di abuso sessuale, per non parlare della dovuta vicinanza ed empatia nei confronti di queste persone. È una constatazione, questa, a cui i relatori arrivano dopo un'attività ultradecennale svolta in qualità di consulenti tecnici/relatori riguardo alla gestione dei casi di abuso sessuale e che ritengono valere per tutto il mondo. Per forza di cose, tuttavia, i responsabili irlandesi e statunitensi furono costretti già prima, a causa della massiccia pressione dell'opinione pubblica, a riconoscere che la prassi fino a quel momento seguita di ignorare i bisogni delle persone offese, difendendo invece incondizionatamente la Chiesa, non era più sostenibile e che era quindi doveroso modificare il proprio comportamento. Questo dato mostra con tutta evidenza che nel passato, per tutte le aree di lingua tedesca fino al 2010, la gestione dei casi di abuso sessuale fu un fallimento generale e altamente sistemico. La ricerca di singoli individui giusti si preannuncia alquanto ardua. Ciò non toglie che vi siano stati esempi fulgidi. Solo che costituivano l'eccezione.

Sarebbe purtuttavia troppo miope concludere che il fallimento generale dei responsabili ecclesiastici, protrattosi fino al 2010 nel complesso delle aree di lingua tedesca, sia dovuto al fatto che gli stessi

fossero, in un certo senso, vittime del sistema. Può darsi che nel contesto di questo sistema non siano riusciti a individuare, per se stessi, un'opportunità di fare, e soprattutto continuare a promuovere, l'unica cosa ovvia e giusta, ossia affrontare con intransigenza i casi di abuso sessuale e guardare alle sorti delle persone offese. Ma accampando queste scuse è impossibile che trovino ascolto. Si appellano a due testi che da loro avrebbero preteso invece esattamente il contrario. Eppure proprio qui risiede la colpa, non relativizzabile, avuta dai responsabili fino al 2010. Come dimostrano i pochi esempi positivi di responsabili giusti, essi hanno invece senz'altro avuto la possibilità di agire correttamente, ponendo quantomeno i giusti interrogativi e assumendo una posizione critica, pur rimanendo all'interno del sistema. Solo che non l'hanno fatto.

Ciò che resta è la constatazione di un fallimento che non è solo, ma soprattutto, sistemico ma, ancor di più, personale.

Oltre al Vescovo Ivo Muser e al Vicario generale Eugen Runggaldier si è distinto in positivo anche il Vescovo Karl Golser che, stando alle conclusioni a cui giungono i relatori, si è opposto in modo chiaro e inequivocabile agli abusi sessuali istituendo, in particolare, il Centro diocesano di ascolto, una novità assoluta in Italia. Solo in due casi ci sarebbero stati spunti per pensare a un errore commesso dal vescovo Karl Golser. Un'attribuzione di responsabilità per questi fatti, comunque di poco conto, era tuttavia da escludersi a priori, a parere dei relatori, in considerazione del fatto che, da quanto risulta, il Vescovo Karl Golser era all'epoca già gravemente ammalato.

- Diversamente è invece da valutarsi la condotta messa in atto dai vicari generali e vescovi operanti prima del 2010. Secondo il parere dei relatori sono da menzionarsi in particolare, in questo contesto, il Vescovo Wilhelm Egger e i Vicari generali Josef Michaeler e Josef Matzneller. Per quanto riguarda i dettagli è doveroso rimandare, a causa della molteplicità di fatti specifici da considerare, alle singole trattazioni dettagliate delle rispettive responsabilità personali del Vescovo Wilhelm Egger (p. 470) e dei Vicari generali Josef Michaeler (p. 525) e Josef Matzneller (p. 548). In questa sede ci si limiterà a rilevare ancora solo il fatto che il Vicario generale Josef Matzneller, negli anni che ne hanno preceduto la morte (2022), e stando a quanto ricostruibile dall'esame dei fascicoli, ha gradualmente riconosciuto gli errori commessi, interrogandosi criticamente sulle condotte assunte. È stato così che, alla fine, si è mostrato disposto a incontrarsi con una persona offesa, trattata in precedenza in modo neanche minimamente adeguato, pronto a confrontarsi sugli errori commessi con la sua condotta. Probabilmente con dispiacere di entrambi, ma soprattutto per la persona offesa, questo incontro personale non ha però avuto luogo, essendo sopraggiunta, solo pochi giorni prima, la morte del Vicario generale Josef Matzneller.
- Proprio quest'ultimo processo menzionato, ma anche i colloqui avuti con i responsabili ancora oggi in vita, danno motivo di ritenere, a giudizio dei relatori, che un approccio franco, trasparente e sempre pronto al colloquio nel trattare i casi di abuso sessuale non potrà certo alleviare ogni sofferenza, ma consente almeno di aprire, da entrambe le parti, la possibilità di rendere tollerabile una propria colpa, a livello dei responsabili, e di mitigare la sofferenza delle persone offese, qualora lo desiderino.

Infine, nell'ambito di questa presentazione introduttiva e di riepilogo, si farà esplicito riferimento anche a un fatto che, a parere dei relatori, descrive in modo pressoché fenotipico la gestione, a tutti gli effetti malriuscita, dei casi di abuso sessuale ad opera dei responsabili della Diocesi di Bolzano-Bressanone fino all'anno 2010. Si tratta del caso 5 (p. 341).

Il sacerdote, fattosi notare la prima volta negli anni Sessanta per i suoi comportamenti, veniva rimosso dall'incarico, su decisione del Vescovo Karl Golser, solo nel 2010. I quasi 50 anni di azioni nefaste, protrattesi più o meno indisturbate, nonché l'impotenza di fatto mostrata nei confronti di questo sacerdote sospettato di abusi rivelano, a giudizio dei relatori, tutte le sfaccettature del fallimento generale sistemico della Chiesa. Questo, ovviamente, in primo luogo con riferimento ai responsabili allora operanti che, per decenni e malgrado le molestie accertate, non fecero altro che trasferire ripetutamente il sacerdote. Anche l'atteggiamento comprensivo talvolta mostrato dai parrocchiani delle singole comunità nei confronti di questo sacerdote riconosciuto come autore di abusi a sfondo sessuale non solo solleva numerosi interrogativi ma conferma anche, in modo impressionante, i risultati dell'indagine documentata nel presente rapporto.

Per citare solo un ultimo punto di vista conclusivo si ricorderà che, dal nucleo della comunità parrocchiale, erano emersi assai presto indizi di tratti, considerabili assolutamente patologici, della condotta del sacerdote nei confronti delle bambine

"solo che il Vescovo pensava che tutto questo non lo riguardasse",

come affermò testualmente in un messaggio una delle persone offese, rispetto al quale i relatori ritengono che non vi sia davvero nulla da aggiungere.

Raccomandazioni

A conclusione del presente rapporto vengono descritte in dettaglio 20 raccomandazioni formulate dai relatori (p. 586), articolate nelle seguenti sezioni:

- Rafforzamento della posizione delle persone offese (p. 588)
- Aspetti amministrativi (p. 596)
- Approccio nei confronti dei sospettati e degli autori di abusi (p. 605)
- Altri aspetti, segnatamente concernenti la Chiesa nel suo complesso (p. 608)

Le raccomandazioni ivi formulate riflettono per molti aspetti le risposte da dare alle carenze sistemiche accertate. Entrare nel merito specifico di queste 20 raccomandazioni sarebbe ora fuori luogo, alla luce del carattere sintetico e introduttivo delle considerazioni qui presentate. Dal punto di vista tematico, le raccomandazioni spaziano dalla creazione di un consiglio/comitato dei diretti interessati, alla facilità di accesso a una rappresentanza di interessi delle persone offese, fino alla richiesta di istituire un responsabile indipendente preposto all'intervento e di rafforzare il ruolo delle donne nelle funzioni dirigenziali ecclesiastiche, spingendosi però anche oltre.

In questo specifico contesto, i relatori desiderano tuttavia entrare più dettagliatamente nel merito di tre delle raccomandazioni principali, rendendo in questo modo giustizia alla loro rilevanza.

Rafforzamento del ruolo delle donne

Ci si riallaccerà innanzitutto al fatto che uno dei risultati maggiormente sorprendenti a giudizio dei relatori, sinora primariamente occupatisi delle (arci)diocesi tedesche, consiste nella forte prevalenza del sesso femminile tra le persone offese nel contesto della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Questa potrebbe anche essere una delle ragioni del fatto che – e questo è un altro risultato sorprendente – a rivolgersi al Centro indipendente di ascolto per testimoni e persone offese sono state in gran prevalenza donne. Questo dato è tanto più notevole se si considera che non si trattava assolutamente "solo" di persone direttamente coinvolte bensì semplicemente di soggetti che non intendono tollerare il fenomeno degli abusi sessuali e, in particolare, non vogliono accettare che questi aspetti vengano sottaciuti o trattati in modo inadeguato. A parere dei relatori, si è di fronte a un elemento senz'altro interessante, anche e soprattutto per l'Alto Adige.

È un dato che non solo depone a favore di un maggiore coinvolgimento delle donne, interessate alla tematica degli abusi sessuali e alla loro eliminazione, nelle attività di indagine, elaborazione e prevenzione in questo settore. Legare questo aspetto, come hanno fatto i relatori, alla richiesta di "rafforzamento del ruolo delle donne nelle funzioni dirigenziali ecclesiastiche" è in realtà solo una mezza verità. Secondo l'esperienza maturata dai relatori, sono infatti proprio le donne, direttamente coinvolte o meno, a comprendere evidentemente la questione degli abusi sessuali molto meglio di quanto spesso evidenziato dai loro omologhi maschi.

Approfittare di questa comprensione profonda, cercando in particolare di sviluppare anche un atteggiamento di necessaria empatia nei confronti delle persone offese e del loro destino, appare più doveroso che mai ("Il coraggio di ascoltare"). Sulla base delle esperienze acquisite, inoltre, i relatori sono del parere che ciò favorisca anche l'apertura e la comprensione della specifica situazione delle persone offese ("Il coraggio di capire"). E proprio un confronto con le donne su questo argomento, aperto ai risultati, rappresenta una delle chiavi di volta fondamentali per una riuscita, stando ai risultati acquisiti dai relatori, e questo non solo in termini di prevenzione ad ampio raggio bensì anche di contrasto il più possibile ampio agli abusi sessuali commessi su minori e persone vulnerabili.

Tutto ciò non toglie tuttavia nulla al fatto che anche nell'ottica della chiesa potrebbe essere sensato, oltre che assolutamente imperativo nell'ottica dei relatori, riconoscere finalmente alle donne lo status che meritano nel contesto ecclesiale e loro spettante non solo in virtù delle particolari capacità personali ed empatiche.

Rafforzamento delle persone offese attraverso una rappresentanza di interessi indipendente

Nell'ottica delle persone direttamente interessate dagli abusi, le due raccomandazioni che seguono appaiono di particolare importanza al fine di rafforzarne il ruolo nel contesto delle indagini e della revisione critica.

Da un lato si tratta di creare un consiglio/comitato delle persone offese e dall'altro una rappresentanza dei loro interessi che sia di facile accesso. Ciò coincide né più né meno con una partecipazione, alla pari, delle persone interessate, coinvolte nelle indagini e nell'elaborazione del proprio destino.

In tal senso non si dovrà però arrivare a una pseudo-partecipazione delle persone offese e quindi a una soluzione paragonabile alla foglia di fico. L'intero processo dovrà attuarsi su un piano di parità tra le persone offese e la Chiesa.

Creazione di un organismo d'intervento indipendente

Al livello della Diocesi di Bolzano-Bressanone occorre altresì avere una netta separazione tra lo sportello di contatto, ovvero il Centro di ascolto già esistente, il Servizio specialistico per la prevenzione e un'unità organizzativa di nuova creazione destinata ad occuparsi esclusivamente dell'intervento. Gli abusi sessuali di minori e persone vulnerabili richiedono infatti l'esistenza di un organismo indipendente per l'attività di indagine e revisione critica. I relatori parlano di un soggetto "preposto all'intervento", intendendo una figura totalmente indipendente e munita delle necessarie conoscenze specialistiche, anche teologiche, e incaricata di intervenire nei casi di abuso sessuale. La massima indipendenza possibile di questo soggetto preposto all'intervento costituisce uno degli elementi chiave per una protezione completa delle persone offese e presunte tali e per un rafforzamento della loro posizione.

III.

Precisazioni terminologiche

1. Abuso sessuale / violenza a sfondo sessuale

Nella relazione che segue, il termine "abuso sessuale" è inteso e utilizzato dai relatori ai sensi delle norme di diritto penale e di diritto canonico rilevanti per il periodo oggetto di indagine. Sono altresì qualificati come "abuso

sessuale" anche gli atti al di sotto della soglia di punibilità che, compiuti nell'esercizio dell'attività pastorale o educativa, dell'assistenza e cura a minori e adulti affidati in custodia, costituiscano una violazione dei limiti o un'altra forma di sopraffazione sessuale. Il concetto include pertanto tutti i comportamenti e atteggiamenti a sfondo sessuale assunti nei confronti di minori e adulti affidati in custodia che vengano compiuti presumendo il consenso, in assenza di consenso o contro l'esplicita volontà del soggetto. Nel concetto rientrano anche tutti gli atti preliminari, di esecuzione e di mantenimento del riserbo sulla violenza a sfondo sessuale.

Al fine di garantire una certa uniformità terminologica, nella presente relazione si eviterà di ricorrere ai termini di "violenza a sfondo sessuale" o "violenza sessuale". Questi definiscono essenzialmente l'esercizio del potere e della forza attraverso il compimento di atti sessuali, i quali già rientrano nel più ampio concetto di "abuso sessuale" sopra illustrato.

2. Persone interessate / Vittime

Per indicare i soggetti a danno dei quali sia stato dimostrato il compimento di atti di abuso sessuale come sopra definito, o rispetto ai quali gli autori della presente relazione ne sospettino l'accadimento, si è deciso di utilizzare il termine "interessato/a" [nonché, limitatamente alla versione italiana, la locuzione "soggetti coinvolti negli abusi" e le espressioni "persona offesa" o "persona lesa" N.d.T.]. I relatori rinunciano in tal senso, nei casi sospetti, a relativizzare con il ricorso all'aggettivo "presunto/a", essendo questi casi già inclusi nel precedente concetto di "interessamento" e risultando chiaro dallo specifico contesto quando si stia parlando di sospetti di abuso.

Si rinuncia inoltre intenzionalmente a servirsi del termine "vittima", talvolta in uso, ritenendo che il concetto esprima un rapporto di subordinazione non solo rispetto al soggetto abusante ma anche, in particolare, nel rapporto con le istituzioni ecclesiastiche, circostanza respinta personalmente da molti degli interessati. I relatori ritengono, al contrario, che il termine "persona interessata" ["persona offesa", "persona lesa" N.d.T.] sia neutro in termini valoriali, in quanto atto a esprimere una lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale senza enfatizzare l'associazione con stati di passività ed eteronomia. In questo contesto è doveroso tenere conto del fatto che, nel corso della rielaborazione dei casi di abuso emersi negli ambienti ecclesiastici cattolici, la posizione dei soggetti interessati è andata cambiando nel senso che gli stessi non vengono più visti, né intendono esserlo, come coloro che hanno dovuto tollerare una violazione della propria autodeterminazione sessuale, bensì come persone che assumono un ruolo attivo nel contesto delle indagini volte a fare luce sui casi di abuso sessuale interni alla Chiesa cattolica. Con questa intervenuta ridefinizione dei ruoli ben poco si concilia, a parere dei relatori, il concetto di "vittima" che si vede consegnata alla mercé del responsabile del reato e dell'istituzione che lo rappresenta. Laddove trovi impiego nel contesto della presente relazione, il termine "vittima" è utilizzato solo ai sensi del diritto penale dello Stato e del diritto canonico che, in diversi punti, si riallacciano a tale concetto. Il termine "vittima" viene altresì riportato quando sia espressamente utilizzato da terzi e i relatori rimandino alle dichiarazioni di questi soggetti o le riproducano testualmente o in forma indiretta.

3. Sospettati / Indagati / Autori del reato

Le persone che, nell'ottica dei relatori, siano sospettate di avere commesso un atto penalmente rilevante ai sensi dell'ordinamento statale o del diritto

canonico sono indicate sinonimicamente come "sospettate" o "indagate". Si noti che l'uso del termine "indagato" non implica che nei confronti della persona indicata sia stato avviato un procedimento di indagine delle autorità statali.

Il termine "autore del reato" si applica solo alle persone per le quali, con decreto dell'autorità statale o canonica, sia stata accertata la commissione del reato o nel caso in cui la persona sospettata abbia ammesso l'abuso sessuale. Il termine "autore del reato" trova inoltre impiego nel contesto delle norme penali che si riallacciano a questo concetto, nonché nelle citazioni dirette o indirette in cui venga utilizzato.

4. Presunzione di innocenza

Il concetto di "presunzione di innocenza" è di molteplice rilevanza ai fini della presente indagine. Ai relatori si è contestato in passato e contesta tuttora, in virtù di motivazioni e interessi vari, che il concetto di "presunzione di innocenza" si contrapporrebbe a priori agli accertamenti e alle valutazioni dagli stessi condotti, sia per quanto riguarda i singoli chierici almeno sospettati di abusi sessuali che per quanto attiene ai responsabili diocesani. Inoltre, secondo l'obiezione, le constatazioni e valutazioni dei relatori sarebbero asserzioni non dimostrate, la cui documentazione, e finanche la pubblicazione, non sarebbero consentite alla luce della presunzione di innocenza. Inoltre, con riferimento alle misure preventive che secondo i relatori sarebbero state omesse, come ad esempio l'allontanamento (temporaneo) di un sacerdote dall'assistenza spirituale, è stata sollevata l'obiezione che le stesse, proprio in virtù della presunzione di innocenza, non potevano essere adottate fino a quando non fosse provato il reato. Al fine di evitare malintesi a tal riguardo,

nelle righe che seguono si illustrerà il corretto significato giuridico del termine "presunzione di innocenza".

La presunzione di innocenza prevede, né più né meno, che ogni persona accusata di avere commesso un reato sia presunta innocente fino a quando non ne sia legalmente dimostrata la colpevolezza (cfr. art. 6, par. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo [CEDU]). Come già si evince dal tenore della norma, l'ambito primario di applicazione della presunzione di innocenza è quello del processo penale nell'ordinamento statale, poiché solo in questo contesto si può parlare di una persona accusata di un reato. Dalla formulazione deriva altresì che la presunzione di innocenza si applica solo con riferimento ai reati. La presunzione di innocenza non può quindi essere invocata a priori contro l'accertamento da parte dei relatori dell'avvenuta violazione, ad opera di una persona, di un obbligo sì incombente sulla stessa ma non rilevante sotto il profilo penale, o nel caso di una sua condotta giudicata moralmente sbagliata. Se i relatori giungono dunque a concludere che una persona abbia commesso un reato o abbia quantomeno tenuto un comportamento almeno parzialmente rilevante dal punto di vista penale, tutto questo, collocandosi esternamente all'ambito processuale penale della giurisdizione statuale, andrà valutato esclusivamente tenendo conto di un'eventuale violazione dei generali diritti della personalità del soggetto menzionato, i quali sono oggetto di tutela giuridica separata. La presunzione di innocenza è parimenti priva di valenza anche rispetto all'accertamento, ad opera dei relatori, dell'omissione di misure preventive necessarie. Dalla definizione di cui sopra risulta infatti che la presunzione di innocenza si applica esclusivamente in un procedimento volto a provare la colpevolezza di un soggetto agente. Le misure preventive, invece, sono il risultato della previsione di un pericolo, le quali possono o devono essere richieste, a seconda della gravità del sospetto,

indipendentemente dalla dimostrazione di un reato o da una qualsiasi altra convinzione circa la sua commissione.

Va quindi puntualizzato che la presunzione di innocenza non impedisce ai relatori di qualificare, sulla base delle conoscenze acquisite, singole azioni dei responsabili diocesani come contrarie al dovere o inappropriate, e incidentalmente (laddove necessario) singole condotte dei sacerdoti della Diocesi come penalmente rilevanti o inappropriate.

IV.

Svolgimento dell'indagine

1. Scelta e visione della documentazione pertinente

a) Fascicoli personali

Basandosi sull'incarico investigativo descritto in esordio, l'indagine si è concentrata sulla raccolta di fascicoli personali tenuta dalla Curia vescovile di Bolzano e su quella della sezione storica dell'Archivio diocesano ospitato nell'antico Palazzo Vescovile (Hofburg) di Bressanone. Per entrambe le raccolte veniva visionata la totalità di fascicoli personali dei chierici prestanti attività nella Diocesi di Bolzano-Bressanone nel periodo oggetto di indagine, indipendentemente dalla loro appartenenza alla Diocesi o a un altro organismo di incardinazione. La mole documentale complessivamente esaminata si attesta su circa 1.000 fascicoli.

b) Fascicoli del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso all'interno della Chiesa

Il Vicario generale Eugen Runggaldier metteva a disposizione dei relatori i fascicoli tenuti dal primo referente del Centro diocesano di ascolto, dallo stesso consegnatigli a conclusione del suo mandato nel 2018. È invece digitalizzata la fascicolazione curata dall'attuale referente dello Sportello diocesano, la quale forniva su un disco rigido esterno la documentazione destinata agli autori del presente rapporto. A questi ultimi venivano altresì inoltrate anche le eventuali nuove segnalazioni in entrata.

c) Fascicoli del Vicariato generale

Oltre ai fascicoli consegnati dal primo referente del Centro diocesano di ascolto, sono conservati presso l'ufficio del Vicario generale anche atti relativi a vari procedimenti giudiziari a carico di sacerdoti della Diocesi di Bolzano-Bressanone nonché una raccolta denominata "MISSBRAUCH ALLG." [letteralmente: "Abuso gen." N.d.T.] e contenente notizie di stampa e corrispondenza in materia di "abusi sessuali". Anche tutti questi documenti venivano visionati dai relatori.

d) Atti giudiziari dell'Officialato vescovile

Su specifica richiesta, venivano altresì messi a disposizione dei relatori sette fascicoli giudiziari riguardanti processi penali e conservati presso l'ufficio del Vicario giudiziale. Tutti i fascicoli visionati riguardavano casi di abusi, di cui uno relativo a un processo penale canonico svoltosi davanti al tribunale diocesano di un'altra diocesi italiana.

L'Officiale metteva altresì a disposizione dei relatori i fascicoli dallo stesso tenuti sulle procedure di laicizzazione.

e) Archivio segreto della Curia diocesana

Stando alle informazioni disponibili ai relatori, nell'Archivio segreto della Curia diocesana, da costituirsi ai sensi del Can. 498 § 1 CIC/1983, non sarebbero presenti documenti di rilievo ai fini dell'oggetto dell'indagine.

f) Altre fonti documentali

Ai fini dell'individuazione di eventuali indizi di casi (presunti) di abuso e dell'esame della gestione attuata dai responsabili diocesani, venivano altresì messe a disposizione dei relatori le seguenti raccolte di atti e documenti che, qualora rilevanti, fungevano da base per la successiva stesura del rapporto di indagine:

- fascicoli del Seminario Maggiore,
- fascicoli dell'ex seminario vescovile "Johanneum",
- fascicoli dell'istituto vescovile "Vinzentinum",
- verbali delle riunioni del personale della Diocesi di Bolzano-Bressanone,
- fascicoli generali tenuti dai Vescovi e dai Vicari Generali, nonché dal Cancelliere.

Non sarebbero invece rinvenibili, stando alle informazioni a disposizione dei relatori, gli archivi del "Kassianeum" di Bressanone, istituito nel 1756 per ospitare gli allievi della Scuola del Duomo e dal 1835 al 1983 adibito a convitto, oltre a quelli della Casa San Giuseppe (Josefsheim) di Brunico.

g) Dichiarazioni di completezza

I soggetti responsabili della tenuta dei fascicoli, ovvero il Vicariato generale, l'Archivio diocesano, l'Officialato vescovile, il Cancelliere e il Vicecancelliere, il Seminario Maggiore, il Vinzentinum e il Centro diocesano di ascolto, venivano invitati dai relatori a rilasciare una dichiarazione in cui si attestasse di avere consegnato, ovvero di avere reso accessibili tutti gli atti loro noti, ovvero richiesti dai relatori, inerenti ai casi di abusi sessuali e di non avervi apportato alcuna modifica. Con un'unica eccezione, tutti i soggetti sopra indicati fornivano attestazioni in tal senso. Stando alle informazioni in mano ai relatori la non-consegna era dovuta a motivi di salute. Il Vescovo rilasciava inoltre una dichiarazione relativa all'Archivio segreto della Curia.

I relatori non hanno motivo di ritenere che sia stato loro deliberatamente negato l'accesso ad atti e documenti riguardanti l'oggetto e il periodo dell'indagine.

2. Interviste investigative ai testimoni dell'epoca

Su iniziativa o su richiesta dei relatori, un totale di 25 persone veniva invitato a mettersi a disposizione per essere interpellato in qualità di testimone dell'epoca presa in esame. Questa cerchia di persone da intervistare comprendeva:

il Vescovo diocesano, il Vicario generale, gli ex Vicari generali del gruppo di lingua italiana, il Vicario episcopale per il clero, il Vicario giudiziale (Officiale), l'Economo diocesano ovvero responsabile dell'ufficio amministrativo, i Segretari privati del Vescovo, i Rettori del Seminario Maggiore, i Cancellieri, i Responsabili del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, i Referenti del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso all'interno della Chiesa ovvero i soggetti di riferimento per le persone direttamente o indirettamente coinvolte in casi di violazioni dei confini personali, aggressioni, molestie e abuso nel contesto ecclesiastico, gli Assistenti del Vicario generale nelle questioni riguardanti il clero,

altri (ex) dipendenti e collaboratori della Curia vescovile,

е

il personale dirigente del Vinzentinum.

Qualora i predecessori dei suddetti funzionari non fossero già deceduti, si chiedeva anche ad essi di rendersi disponibili per essere sentiti in qualità di testimoni dell'epoca.

Prima di interpellare tutte queste persone si segnalava loro che la partecipazione all'intervista era a tutti gli effetti volontaria, che dalla mancata partecipazione non avrebbe dovuto attendersi alcun pregiudizio e che erano libere di avvalersi dell'assistenza di un legale o di un'altra persona di loro fiducia. Delle persone invitate a concorrere in questo modo alla stesura del rapporto d'indagine, cinque non erano disposte oppure, per malattia o irreperibilità, non si trovavano nelle condizioni di partecipare a un colloquio in qualità di testimoni storici. Complessivamente, nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e giugno 2024, i relatori intervistavano individualmente 20 persone.

Le interviste si basavano su un catalogo di quesiti sostanzialmente utilizzato in modo uniforme. Servendosi degli appunti presi durante le singole interviste, venivano quindi redatti verbali riepilogativi dei contenuti salienti dei colloqui. A tutte le persone intervistate veniva data la possibilità di farsi inviare in visione il verbale così redatto. Ove lo desiderassero e formulassero osservazioni sul verbale, si procedeva a un'integrazione dei relativi atti e a tenere conto delle nuove informazioni in sede di stesura del rapporto di indagine.

Nell'interesse del più ampio chiarimento possibile dei fatti, i relatori hanno altresì avuto la preziosa opportunità di confrontarsi con persone direttamente coinvolte nei fatti e con testimoni, fattisi avanti in risposta a un appello

pubblico diramato nel febbraio del 2024 o di cui erano stati loro forniti i contatti. Hanno inoltre avuto colloqui con due professori di teologia morale e psichiatria, grazie al contatto reso possibile da testimoni dell'epoca.

I relatori hanno inoltre illustrato l'indagine intervenendo davanti al Consiglio presbiterale, alla Conferenza dei Decani, al Comitato interdisciplinare (équipe) di esperti e al Gruppo direttivo rispondendo alle domande poste dai membri di questi organismi.

3. Possibilità di prendere posizione riconosciuta ai funzionari responsabili

A un totale di quattro persone ancora in vita, rispetto alle quali si era inizialmente pensato, nel quadro del rapporto di indagine, di menzionarne il nome in quanto dirigenti ecclesiastici, veniva data l'opportunità di prendere posizione, rispetto ai fatti che li riguardavano, nel contesto di cosiddetti "confronti" organizzati prima di ultimare la stesura del rapporto. A questi soggetti veniva quindi trasmessa, nei mesi di agosto e settembre 2024, una descrizione dei casi in questione, così come gli stessi si presentavano ai relatori sulla base degli elementi provvisoriamente emersi dalla visione degli atti e dalle interviste con i testimoni dell'epoca, compresa una valutazione parimenti provvisoria dell'operato del singolo responsabile ecclesiastico. Le descrizioni dei fatti coincidevano sostanzialmente con quella riportata ai punti D. II. del presente rapporto d'indagine, integrate però di indicazioni specifiche riguardanti i soggetti agenti, oltre che di dettagli spazio-temporali sugli episodi in questione. In seguito al confronto, i dati concernenti l'effettivo svolgimento degli eventi, forniti dalle autorità ecclesiastiche nella loro presa di posizione, confluivano a completare la narrazione dei fatti. Queste integrazioni

a posteriori sono opportunamente evidenziate nel testo. I fatti oggetto di confronto, integrati da quesiti specifici riguardanti i singoli eventi, hanno permesso di rilevare anche il livello di conoscenza dei fatti dei singoli soggetti interpellati. La finalità perseguita ponendo queste domande era quella di verificare nuovamente nello specifico i singoli accertamenti e le valutazioni formulate dai relatori. A tutti i responsabili ecclesiastici interpellati nell'ambito di questi confronti era data la possibilità di prendere visione, in qualsiasi momento, degli atti su cui si basavano le valutazioni dei relatori.

In aggiunta al confronto per iscritto, i relatori proponevano ai responsabili ecclesiastici direttamente interpellati anche un "colloquio individuale di confronto", destinato ad approfondire quanto dichiarato per iscritto e a chiarire ulteriori questioni. Il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Eugen Runggaldier accettavano questa proposta, rendendosi disponibili per un incontro diretto. Lo scopo di questi colloqui individuali di confronto non era quello di ribadire contestazioni già note e sottolineare eventuali condotte erronee. L'interesse si focalizzava, piuttosto, sulla futura gestione dei casi presunti di abuso. Congiuntamente alle dirigenze in carica venivano quindi discussi approcci e interventi concreti finalizzati a garantire stabilmente per l'avvenire una gestione adeguata e trasparente dei casi (presunti) di abuso e a gettare una base per un miglioramento continuo dell'attività in questo settore.

Dei quattro responsabili ecclesiastici invitati a un confronto, tre rilasciavano una dichiarazione in merito ai singoli fatti contestati. Le prese di posizione di due dirigenti ecclesiastici, menzionati per nome e dichiaratisi d'accordo con la pubblicazione, sono disponibili al punto D. III. in cui i relatori, oltre a riportarne una sintesi, ne forniscono anche una valutazione oggettiva dei contenuti, con il fine di consentire a terzi di farsi una propria idea delle vicende descritte. Uno dei responsabili ecclesiastici interpellati nel contesto del

confronto formulava, nella propria presa di posizione, una serie di osservazioni generiche, rispondendo altresì ad alcuni quesiti di carattere generale, ma senza entrare specificatamente nel merito delle singole narrative trasmessegli. In questo caso, una menzione del nome della persona interpellata era comunque da escludersi, a giudizio dei relatori. La persona e la sua condotta saranno comunque oggetto di una Management-Letter da trasmettersi al Vescovo e al Vicario generale in seguito alla presente indagine.

4. Cooperazione con colleghi altoatesini

Nell'esecuzione dell'incarico di indagine, i relatori venivano supportati in Alto Adige dallo studio legale associato Kofler, Baumgartner & Partner. Pur avendo già maturato in passato esperienze nel campo dell'indagine e della valutazione dei casi di abusi sessuali commessi all'estero, segnatamente in Spagna e Portogallo, i relatori hanno infatti ritenuto indispensabile avvalersi della collaborazione e del confronto con colleghi operanti in loco, attingendo alla competenza e professionalità acquisite nello specifico contesto culturale, linguistico e giuridico dell'Alto Adige. I colleghi altoatesini hanno apportato le specifiche conoscenze vantate nel campo del diritto italiano, oltre a fornire sostegno nelle interviste ai testimoni di lingua italiana. Da essi sono venuti inoltre interessanti dettagli e approfondimenti sulle peculiarità locali e culturali che caratterizzano la Provincia di Bolzano-Alto Adige e la Diocesi di Bolzano-Bressanone. Tra queste figurano, in particolare, le differenze linguisticoculturali originatesi dall'interazione fra i tre gruppi autoctoni (tedesco, italiano e ladino), nonché le caratteristiche sociologiche specifiche di questa realtà locale. Dopo un'ampia e dettagliata fase di preparazione e inserimento, la maggior parte del materiale documentale veniva visionata dai colleghi altoatesini. In stretto coordinamento con gli stessi, i relatori ne eseguivano

invece esami a campione. I colleghi altoatesini erano inoltre competenti e responsabili della valutazione e descrizione del diritto italiano.

В.

Criteri di valutazione

I.

Alcune osservazioni introduttive sull'evoluzione della consapevolezza del problema degli abusi sessuali di minori nel contesto sociale ed ecclesiale del XX secolo

Nel contesto della valutazione delle responsabilità individuabili interne all'autorità diocesana nella gestione dei casi di abuso sessuale, la quale costituisce oggetto dell'incarico affidato ai relatori, e ai fini di un adeguato apprezzamento dell'operato dei dirigenti ecclesiastici, è opportuno prendere in considerazione sia (1.) il contesto sociale esistente durante il periodo oggetto di indagine sia (2.) l'evolversi della consapevolezza del problema dell'abuso sessuale di minori. Nell'approcciarsi a quest'analisi, gli autori del presente rapporto si sono scontrati con l'attuale inesistenza di trattazioni riepilogative e argomentate su questa tematica, soprattutto per quanto riguarda la specifica realtà altoatesina, nonché, da quanto consta, con l'assenza di approfondimenti scientifici sull'argomento. Le considerazioni che seguono si basano quindi sulle descrizioni fornite ai relatori dai testimoni intervistati, oltre che su osservazioni ed esperienze personali dei legali altoatesini operanti a supporto degli autori del presente rapporto (cfr. A. IV. 4).

Considerazioni preliminari sul contesto sociale della seconda metà del XX secolo, sul rapporto con la sessualità in generale e sulla sua evoluzione in Alto Adige

Il modo di affrontare la sessualità in Alto Adige, nella seconda metà del XX secolo, era (a.) fortemente condizionato da norme sociali tradizionali e conservatrici risultanti da uno stile di vita rurale-cattolico. Entrambi gli aspetti hanno avuto un considerevole impatto sulla (b.) struttura familiare e sui ruoli di genere e, di conseguenza, sull'approccio sociale agli aspetti della sessualità, spesso caratterizzato da silenzio, tabù e forte reticenza. A partire dagli anni Settanta andarono delineandosi, dapprima timidamente, (c.) tendenze di rottura delle strutture sociali consolidate. Questo processo si (d.) intensificò nei due decenni successivi, portando infine, alla metà degli anni Novanta, a una (e.) riforma del diritto penale.

a) Impronta cattolica e visione conservatrice della morale

La Chiesa cattolica e l'etica sessuale dalla stessa propagata, incentrata esclusivamente sulla procreazione, hanno fortemente intriso e plasmato il tessuto sociale altoatesino nella seconda metà del XX secolo. Nel 1964, con il riordinamento dei distretti diocesani operato dalla Santa Sede, la Diocesi di Trento precedentemente estesa dal confine con il Veneto, a sud, fino a Chiusa, a nord, fu reinserita nel territorio della Provincia di Trento, con la contestuale istituzione dell'odierna Diocesi di Bolzano-Bressanone. La neonata Diocesi di Bolzano-Bressanone veniva dunque a coincidere con il territorio della Provincia di Bolzano. L'Alto Adige, in questo senso, acquisì anche un'autonomia ecclesiastica. Forte dell'autonomia così ottenuta, la Chiesa altoatesina si rivelò essere una guida forte, identitaria e incontrastata, nella realtà politica di grande tensione esistente negli anni Sessanta, riuscendo a promuovere anche soluzioni politiche. Gli storici attestano che negli anni Sessanta il Vescovo

era probabilmente la seconda autorità più importante del territorio, dopo il Presidente della Provincia, e che fino a pochissimi anni fa la Chiesa in generale godeva in Alto Adige di una posizione di fortissimo rilievo. A fungere da indizio è il fatto che, ancora nei primi anni Duemila, ma anche più avanti, "l'alto clero" era spesso il primo a ricevere il saluto negli eventi di paese. Testimoni dell'epoca confermano che gli esponenti della Chiesa erano considerati rappresentanti di Cristo sulla Terra, visti talvolta ancor oggi come massime autorità, che nessuno avrebbe mai osato contraddire.

In virtù di questa sua elevata posizione sociale, la Chiesa condizionava pertanto la vita privata della popolazione altoatesina sotto quasi tutti gli aspetti, svolgendo inoltre un ruolo decisivo nel plasmarne la morale sessuale.

La Chiesa tracciava netti confini morali e insegnava che la sessualità avrebbe dovuto essere riservata esclusivamente alla procreazione nel matrimonio (validamente concluso). La Chiesa esercitava una grande influenza sugli atteggiamenti delle persone nei confronti della sessualità, con la conseguenza che molti argomenti, come l'educazione sessuale, il sesso prematrimoniale, la contraccezione o l'omosessualità non venivano discussi apertamente.

Testimoni di quei periodi riferiscono che la gente era molto fedele alla Chiesa e che nella generazione del dopoguerra, che aveva vissuto tante esperienze negative e traumatiche, non c'era spazio per le emozioni. Erano considerate qualcosa di brutto e qualcosa da evitare o, comunque, da non mostrare. La sessualità era un grandissimo tabù e veniva vista, nella migliore delle ipotesi, come qualcosa di naturale, finalizzato solo alla procreazione.

Rispetto alla sessualità vi era anche una certa incapacità linguistica e carenza terminologica, aspetti in parte ancor oggi riscontrabili. Mancando la capacità

di parola con riguardo ai rapporti interpersonali e alla sessualità, nell'educazione sessuale di bambini e adolescenti si ricorreva spesso, ad esempio, ai confronti con la sessualità degli animali.

b) Struttura familiare e ruoli di genere

A plasmare fortemente in Alto Adige il rapporto con la sessualità e gli atti sessuali erano anche le strutture familiari e i ruoli di genere. Nel dopoguerra, e fino a ben oltre gli anni Settanta, erano fortemente radicate nella realtà altoatesina strutture familiari tradizionali e patriarcali e una netta divisione dei ruoli. L'uomo era visto come il responsabile del sostentamento della famiglia e la donna come casalinga e madre.

Gli storici attestano che la crescita sociale ed economica dell'Alto Adige fu fondamentalmente resa possibile e favorita con il sostegno delle donne e che il contributo femminile, in casa e in campagna, oltre al supporto emotivo, superava di gran lunga quello maschile. Ciononostante, le donne non avevano quasi alcun diritto ed erano economicamente dipendenti dagli uomini. Ne conseguivano, spesso, violenze fisiche e sessuali degli uomini sulle donne, comportamenti che però ricevevano poca attenzione pubblica e non venivano combattuti.

La dipendenza economica e la mancanza di diritti delle donne altoatesine erano dovute principalmente a tre fattori.

Fino alla riforma del diritto di famiglia, intervenuta nel 1975, l'ordinamento statale italiano era innanzitutto di tipo patriarcale, con il riconoscimento di diritti limitati alle donne e di un'autorità superiore al marito, la quale si estendeva fino al diritto di infliggere punizioni corporali.

In secondo luogo, il sistema giuridico del maso chiuso, nella maggioranza dei casi, escludeva le donne dalla possibilità di rilevare proprietà terriere e attività agricole.

Questa posizione giuridicamente inferiore delle donne veniva ulteriormente aggravata dalla morale pubblicamente tollerata che le obbligava, da giovani ed adulte, all'obbedienza, alla rinuncia e alla subordinazione. Né veniva loro concesso di avere una propria identità sessuale. Conformemente all'ideale femminile di impronta ecclesiale, incentrato sul ruolo di madre, le donne sposate avevano l'obbligo morale, imposto dalla Chiesa, di essere molto prolifiche, dovere su cui i rappresentanti locali della Chiesa facevano forti pressioni. Capitava addirittura, stando a testimoni dell'epoca, che nelle zone rurali il parroco si presentasse a casa a redarguire la donna e rammentarle il proprio dovere, quando per un intero anno non avesse dato alla luce figli.

Al parto faceva seguito, fino agli anni Settanta, la "pubblica benedizione" nella parrocchia di origine. Stando agli storici, le donne – essendo impure – dovevano attendere in genuflessione davanti alla porta della chiesa per poi avanzare, sempre in ginocchio, fino all'altare maggiore e pregare. Superato il post-parto, il parroco esortava le donne ad avere il figlio successivo. Pare non fosse raro che gli uomini costringessero le donne ad avere rapporti sessuali anche nella fase di puerperio.

La costrizione per le donne sposate a dare alla luce il maggior numero possibile di figli nell'ambito del matrimonio era dunque riconducibile a un precetto morale cattolico, socialmente accettato e seguito.

Nel contesto specifico dell'Alto Adige vi si aggiungeva poi il dovere, politicamente indotto, della progenie di lingua e cultura tedesca e ladina allo scopo di preservare la minoranza sudtirolese all'interno dello Stato italiano.

Nel caso di figli illegittimi, nati fuori dal vincolo matrimoniale, sia la donna che il bambino subivano l'esclusione sociale, venendo trattati come esseri inferiori. Accadeva così che le femmine nate fuori dal matrimonio, spesso costrette a vivere in condizioni economiche precarie, oltre che essere socialmente escluse e quindi in gran parte indifese, fossero frequentemente vittime di violenze a sfondo sessuale che queste non osavano però denunciare a causa della loro inferiorità sociale. La parità di diritti delle donne e la loro partecipazione alla vita extrafamiliare furono accettate solo molto lentamente, andando a influenzare anche il modo in cui venivano percepite la sessualità in generale e quella femminile in particolare.

c) Cambiamenti sociali e riforme giuridiche a partire dagli anni Settanta

Dalla fine degli anni Sessanta si produsse un lento ma significativo cambiamento in molte zone d'Europa. In quel periodo, e nei primi anni Settanta, nacquero in tutta Europa, Italia compresa, movimenti femministi che resero possibile l'affermarsi di una nuova immagine e quindi di un nuovo ruolo della donna. Questa rivoluzione sociale raggiunse l'Alto Adige, anche in ragione delle particolari condizioni geografiche e della struttura demografica prevalentemente rurale, solo tardivamente e parzialmente, ma ebbe comunque un impatto da non sottovalutare.

Come risultato di questi movimenti di portata ampiamente estesa ben oltre i confini nazionali e delle pretese di libertà, autonomia e pari diritti per le donne, si innescò un cambio di paradigma e di mentalità sociale.

Ne derivarono negli anni Settanta, anche in Italia, svariate riforme legali sulle "questioni femminili". Nel 1970, dopo vivaci dibattiti e contro l'accanita resistenza del Vaticano, fu approvata la legge istitutiva del divorzio, confermata con referendum nel 1974. L'istituto del divorzio sottraeva al matrimonio il carattere di indissolubilità. Le donne, soprattutto, riuscirono così a liberarsi da relazioni disastrate e violente, emancipandosi dalle varie forme di dipendenza.

Nel 1975 fu riformato per la prima volta il diritto di famiglia che, fino ad allora, era stato di stampo patriarcale, basato cioè sul principio di autorità prevalente del marito. Con questa riforma fu introdotto per la prima volta il principio della parità di diritti tra uomini e donne all'interno del matrimonio. Al fine di garantire il coniuge economicamente più debole, fu introdotta la comunione dei beni in sostituzione del regime patrimoniale, fino allora vigente, della separazione dei beni, facendo sì che le donne diventassero proprietarie della metà dei beni acquisiti durante il matrimonio. Dopo le nozze, le donne potevano inoltre mantenere il proprio cognome da nubile e quello del marito veniva semplicemente aggiunto.

Con la legge n. 194 del maggio 1978 fu infine introdotta in Italia anche la possibilità dell'interruzione volontaria di gravidanza. In Alto Adige, ancora fortemente plasmato e influenzato dalla Chiesa cattolica, la legge scatenò la protesta della Chiesa e della stampa conservatrice. Sotto questa influenza cattolica, il tasso di aborti non arrivava in Alto Adige nemmeno alla metà della media italiana. Questo anche perché erano solo pochi i medici disposti a praticare l'interruzione di gravidanza.

Sebbene i progressi raggiunti negli anni Settanta in materia di divorzio, diritti dei coniugi e aborto siano stati essenziali nel promuovere un cambio di

mentalità a livello sociale, questi passi portarono sì in Alto Adige a un ammorbidimento dei rigidi concetti di famiglia, ruolo dei generi e sessualità ma, stante l'influsso ancora molto forte della Chiesa cattolica, un loro concreto superamento risultava all'epoca ancora molto lontano.

d) Progressiva liberalizzazione negli anni Ottanta e Novanta

Testimoni vissuti in quel periodo riferiscono che l'atteggiamento della popolazione e la posizione della Chiesa cominciarono a cambiare solo nel corso degli anni Ottanta e Novanta, soprattutto in virtù di un crescente sentimento di ingiustizia nei confronti del potere e primato che i chierici continuavano a detenere. In questo periodo iniziò anche l'uscita dai parroci dall'insegnamento della religione nelle scuole, processo certamente associato a una perdita di autorità della Chiesa. Si ridusse dunque l'influsso della Chiesa sulla popolazione e gli effetti delle riforme legali introdotte negli anni Settanta si fecero notare anche in Alto Adige; negli anni Ottanta e Novanta poté dunque avanzare il processo di liberalizzazione, particolarmente favorito dall'allentamento delle tensioni politiche in zona e dall'avvio di una nuova era politica, oltre che dalla fondazione dell'università e, più in generale, da una crescente mobilità delle nuove generazioni che portavano sul territorio le esperienze maturate in altri Paesi.

L'accettazione e l'apertura verso i vari aspetti della sessualità (ad esempio l'omosessualità, stili di vita alternativi) continuarono tuttavia ad essere fortemente limitate, soprattutto nelle aree rurali e più fortemente soggette all'influenza ecclesiastica che costituivano, e tuttora costituiscono, la parte preponderante del territorio altoatesino. L'autorità italiana, a quel tempo, non aveva alcun ruolo in Alto Adige, come ha segnalato uno dei testimoni intervistati.

e) Ridefinizione delle norme penali in materia di violenza sessuale

La modifica dell'atteggiamento sociale verso la sessualità e i casi di abuso sessuale, prodottasi lentamente nella seconda metà del XX secolo, si tradusse anche in una riforma delle norme di diritto penale in materia di violenza sessuale.

Con la legge n. 66 del 15 febbraio 1996 fu così introdotto il principio dell'autodeterminazione della libertà sessuale. Il bene tutelato dalle disposizioni penali non era quindi più, come in precedenza, la morale sessuale bensì la libertà della persona e, in particolare, la libertà di ogni individuo di autodeterminarsi sul piano sessuale. La violenza sessuale configurava quindi un reato contro la persona, e non già più contro la morale, mettendo dunque in primo piano la tutela della vittima di abusi. I gravi effetti negativi arrecati alle vittime di abuso acquisivano così rilevanza giuridica.

Consapevolezza del problema dell'abuso sessuale di minori e sua evoluzione nel contesto sociale ed ecclesiale dell'Alto Adige nel corso della seconda metà del XX secolo

Il processo evolutivo in questione si produsse in diverse fasi, variamente condizionate da avvenimenti globali e peculiarità locali.

a) Anni Cinquanta: silenzio e tabuizzazione

Intorno alla metà del secolo scorso, al pari della sessualità in generale, l'abuso sessuale dei minori costituiva un grande tabù sia nella società che, in particolare, nelle istituzioni religiose, come quelle della Chiesa cattolica.

I casi di abuso che si verificavano all'interno delle famiglie, delle scuole o delle strutture ecclesiastiche erano solitamente taciuti. Questi casi di abuso non venivano visti come violenze inammissibili commesse ai danni dei bambini bensì, semmai, come forme individuali di cattiva condotta e violazione della morale (sessuale) pubblica. Non esisteva praticamente una coscienza pubblica dei molteplici effetti negativi generati dalla violenza sessuale sui soggetti coinvolti negli abusi. La Chiesa cattolica, particolarmente influente in Alto Adige, considerava i casi di abusi sessuali, spesso, come mere questioni interne, da trattarsi in segreto, lontano dall'opinione pubblica. Per molti, l'idea che vi fossero chierici autori di abusi sessuali era assolutamente inconcepibile, stante l'intoccabilità della Chiesa e dei suoi rappresentanti nel contesto sociale altoatesino, e non si dava quindi spesso alcun credito alle accuse mosse in tal senso.

b) Anni Sessanta e Settanta: persistenza del silenzio

Con la rivoluzione sociale avviata negli anni Sessanta e Settanta – come già accennato – in seguito alla nascita dei movimenti femministi, nei Paesi dell'Europa occidentale emerse una nuova visione della sessualità umana, più libera da pregiudizi e promossa anche dalla crescente abbondanza di ricerche scientifiche e contributi etici.

La repressione e regolamentazione della sessualità fino ad allora considerate il presupposto della salute del corpo e dell'anima, venivano ora viste come nocive. I dibattiti apertisi in questo contesto toccavano, fra l'altro, l'aspetto della sessualità nei bambini e adolescenti chiedendosi, in particolare, se gli atti sessuali compiuti dagli adulti sui bambini costituissero in ogni caso un'ingiustizia da sanzionare.

All'epoca, tuttavia, l'Alto Adige non conosceva discorsi di questo tenore e questo era dovuto principalmente a due motivi:

la Chiesa, con i suoi valori tradizionali e le sue concezioni morali, che non ammetteva questo genere di pensieri e che continuava ad esercitare una fortissima influenza sulla popolazione altoatesina;

la situazione politica, molto tesa, esistente allora in Alto Adige e gli interessi e sforzi della popolazione di lingua tedesca rivolti principalmente a difendere dagli Italiani tutto ciò che era "germanico", tanto che con riguardo ai casi di abuso la società, come asserito da testimoni dell'epoca, si diede al tabù per poter concentrarsi sul presente.

c) Anni Ottanta e Novanta: avvio esitante di un confronto sociale sugli "abusi sessuali"

Gli anni Ottanta e Novanta segnarono un punto di svolta in molte aree dell'Europa occidentale e videro avviarsi dibattiti pubblici sulla questione degli abusi sessuali.

Il problema dell'abuso sessuale dei minori fu tematizzato anche dai media segnalando che, stando ai risultati delle ricerche, gli autori di abusi sono raramente soggetti estranei e dominati da pulsioni sessuali patologiche e, più spesso, persone vicine e in un rapporto di fiducia con i minori. In molti Paesi emersero pubblicamente i primi casi di abusi nei contesti sistemici della Chiesa e di altre istituzioni.

Gli storici riferiscono che i casi di abuso nella Chiesa cattolica, scoperti negli anni Novanta nelle vicine Austria e Germania, furono seguiti con grande attenzione in Alto Adige e certamente anche qui arrecarono danno alla Chiesa

ufficiale. Con riferimento alle molestie e aggressioni sessuali avvenute nelle colonie e parrocchie altoatesine, i testimoni dell'epoca riferiscono che furono intenzionalmente ignorate, parlandone semmai solo a mezza voce e che di quegli episodi si sapeva, senza però volerli menzionare.

In questo periodo capitò che singoli casi di abuso verificatisi internamente alla Chiesa cattolica divennero oggetto di più ampi dibattiti pubblici. Le istituzioni, sia ecclesiastiche che statali, continuarono a mantenere un atteggiamento tendente a coprire o sminuire i fatti.

Alcuni testimoni riferiscono che, fino alla fine del secolo scorso, la consapevolezza del problema era piuttosto modesta tra la gente e che predominava invece una tendenza a minimizzare, sporgendo denuncia o chiedendo consiglio e sostegno alle autorità competenti solo nei casi più gravi. Con riferimento all'Alto Adige, i testimoni di quel periodo confermano altresì che gli abusi sessuali furono per molto tempo un argomento tabù, tanto da scoraggiare molte vittime dallo sporgere denuncia e dall'esporsi allo "smacco" che sarebbe derivato dalla notizia dell'ingiustizia subita e al rischio di essere considerati complici o addirittura principali responsabili del reato subito. Allo stesso modo, nei casi di abusi sessuali su minori, i genitori stessi erano riluttanti a denunciare, soprattutto quando l'accusa coinvolgeva personaggi pubblici (insegnanti, sacerdoti, medici, ecc.).

Quando l'autore dell'abuso era invece un familiare, non era raro che i genitori non ascoltassero la vittima minorenne degli abusi o, peggio ancora, non le credessero e/o non considerassero illecito quell'atto.

d) Anni 2000: revisione critica e cambiamenti istituzionali

Il nuovo millennio portò con sé un netto cambiamento nel modo di porsi nei confronti degli abusi sessuali.

Le rivelazioni di abusi emerse in tutto il mondo nei contesti sistemici della Chiesa cattolica promossero anche in Alto Adige una maggiore consapevolezza e una crescente necessità di far chiarezza e interrogarsi sulle vicende. Pur con esitazioni, iniziarono i primi processi di revisione critica.

Un crescente numero di studi e rapporti critici contribuì a limitare le possibilità di insabbiamento e copertura. In Alto Adige, le vittime degli abusi iniziarono a sporgere denuncia e parlarne pubblicamente, innescando per la prima
volta un confronto che coinvolgeva l'intera società, e facendo del tema degli
abusi un argomento discusso su ampia scala. La Chiesa stessa, in particolare
la Diocesi di Bolzano-Bressanone, si trovò così costretta a reagire alle crescenti pressioni esercitate dalle persone direttamente coinvolte, dalle famiglie e dall'opinione pubblica. La Chiesa si vide in dovere di prendere posizione, pubblicamente, sulla questione e di adottare misure istituzionali di prevenzione degli abusi e di gestione dei casi emersi.

È così che testimoni dell'epoca riferiscono di statistiche sulle denunce di reati sessuali segnalanti una tendenza all'aumento negli ultimi decenni, una circostanza non riconducibile, almeno non solo, all'incremento di questo genere di reati, quanto piuttosto a una crescente propensione delle vittime di abusi sessuali a rivolgersi alle autorità. Si osserva, inoltre, un costante aumento delle denunce di aggressioni sessuali ai danni di minori e, questo, anche grazie alla maggiore attenzione mostrata da educatori, tutori e insegnanti nel cogliere comportamenti e segnali che rimandano a possibili abusi sessuali. Anche il dibattito pubblico sulle varie forme di violenza a sfondo sessuale

contribuisce in modo significativo alla scoperta di casi di abusi sessuali sui minori.

e) Oggi: sensibilizzazione e prevenzione

Negli ultimi anni si è ulteriormente evoluta in Alto Adige la consapevolezza del problema. Esiste ormai un ampio consenso sociale circa il fatto che l'abuso sessuale di minori non sia solo un problema individuale, bensì anche sistemico, che richieda misure efficaci di prevenzione e analisi critica.

Nella Chiesa cattolica sono state introdotte ampie misure di prevenzione, tra cui corsi di formazione per sacerdoti e dipendenti ecclesiastici; sono state istituite anche commissioni indipendenti per indagare sui casi di abuso. La sensibilizzazione pubblica sull'argomento è cresciuta anche grazie al lavoro di organizzazioni di rappresentanza e difesa delle persone offese e ad una più ampia copertura mediatica sulle vicende.

La Diocesi di Bolzano-Bressanone ha frattanto mosso i primi passi verso una rielaborazione delle vicende e un'attività di prevenzione degli abusi. Con il presente progetto "Il coraggio di guardare", avviato nel 2023, la Diocesi di Bolzano-Bressanone è la prima in Italia ad adottare una visione lungimirante di rielaborazione critica e di prevenzione, volte a garantire protezione e sicurezza per tutti.

3. La percezione dell'abuso sessuale di minori nel contesto ecclesiale

La consapevolezza che l'abuso sessuale di minori non sia affatto un problema riguardante esclusivamente il mondo laico era diffusa anche internamente

alla Chiesa. Sebbene risulti impossibile, nel contesto della presente relazione, e non da ultimo a causa della complessa combinazione di fattori coinvolti, esaminare in modo approfondito i processi sui delitti contro la moralità pubblica che negli anni 1936/1937 videro coinvolti religiosi e sacerdoti cattolici,

Cfr. in dettaglio Hockerts, Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/1937 (1971),

è quantomeno lecito segnalare che, in parallelo con la propaganda nazista, vi furono circa 220 condanne di sacerdoti e appartenenti ad ordini religiosi pronunciate per reati sessuali commessi ai sensi degli articoli 174 e 175 del Codice penale del Reich (§§ 174, 175 RStGB), ovvero per atti di abuso sessuale di soggetti vulnerabili e/o atti omosessuali. A giudizio di Hockerts, tali condanne sarebbero da ritenersi assolutamente giustificate, sul piano giuridico,

ibidem, p. 58

e comunque almeno da non considerarsi errori giudiziari commessi per ragioni propagandistiche. Questi processi sui delitti contro la morale richiamarono grande interesse anche all'interno della Chiesa cattolica. Come si illustrerà di seguito sulla scorta di alcuni casi di particolare spicco riguardanti la Chiesa cattolica, verso la metà degli anni Ottanta, al più tardi all'inizio degli anni Novanta, si moltiplicarono le pubblicazioni di rapporti sui casi di abusi sessuali, uscite dapprima solo negli Stati Uniti ma poi anche, e soprattutto, in Belgio ("De laatste dictatuur [1992]") e nei Paesi Bassi ("Kruispunt" [1992], "Hulp en Recht" [1995]) e, non da ultimo, in Irlanda ("Suffer the Little Children" [1994]).

Cfr. a proposito della notorietà internazionale dei casi di abuso interni alla Chiesa cattolica anche Damberg, Missbrauch – Die Geschichte eines internationalen Skandals, in: Aschmann (Ed.), Katholische Dunkelräume – Die Kirche und der sexuelle Missbrauch, 2022, Brill Schöningh, Paderborn, pp. 3-22.

a) II caso Gauthe

Gilbert Gauthe era un sacerdote della diocesi statunitense di Lafayette che, a metà degli anni Ottanta, fu condannato, anche a seguito della sua confessione, per avere abusato sessualmente, in centinaia di casi, di circa 40 bambini dall'inizio degli anni Settanta. Il caso venne ripreso e reso pubblico dalla stampa statunitense, fra l'altro dal *New York Times*, a partire dalla metà del 1985 e trattato anche in un film trasmesso all'inizio degli anni Novanta.

Cfr. Reisinger / Röhl, Nur die Wahrheit rettet (2021), p. 28.; Rossetti, A tragic grace: The Catholic Church and child sexual (1996), p. 5.

Questo caso e i suoi sviluppi evidenziano chiari parallelismi con alcuni degli episodi esaminati dai relatori. Le prime accuse concrete mosse a Gauthe risalgono all'inizio degli anni Settanta. All'ulteriore diffondersi di voci in tal senso, nonostante una prima terapia psichiatrica, seguì a breve un primo trasferimento di sede del sacerdote. Successivamente vi fu anche un colloquio con il Vescovo diocesano, di fronte al quale il sacerdote ammetteva di avere commesso una sola molestia, minimizzandola tuttavia come incidente. Un anno dopo questo incontro, lo stesso Vescovo lo nominò cappellano del gruppo scout diocesano. A metà degli anni Settanta, il sacerdote si sottopose a un'ulteriore terapia psichiatrica, continuando però a svolgere senza alcun impedimento i servizi sacerdotali. Gli fu solo proibito di ospitare bambini per

la notte. In seguito, dopo aver ricevuto conferma dell'assenza di nuovi episodi, gli venne data in affidamento una parrocchia. All'inizio degli anni Ottanta, alcuni parrocchiani preoccupati si rivolsero al Vescovo sollevando accuse nei confronti del sacerdote, ma i responsabili si limitarono a condurre solo indagini superficiali. Solo nel 1983, di fronte a nuove accuse presentate con il sostegno di avvocati e supportate da richieste di risarcimento danni, i responsabili diocesani si videro costretti ad agire. L'accordo extragiudiziale cercato dalla diocesi non fu raggiunto. I genitori di un minore interessato dagli abusi intentarono invece una causa, imprimendo un'accelerata agli sviluppi già in corso.

Cfr. Reisinger / Röhl, Nur die Wahrheit rettet (2021), p. 28 e segg.

Ne derivò per molti anni un susseguirsi di processi giudiziari avviati contro un numero via via crescente di sacerdoti e accompagnati da un'ampia copertura mediatica.

Fu così, ad esempio, che all'inizio degli anni Novanta la società della gioventù cattolica tedesca (BDKJ) si rivolse alla Conferenza Episcopale Tedesca chiedendo che quello della violenza sessuale fosse un tema trattato nei programmi didattici e formativi. Durante questo periodo ci furono anche in Germania, segnatamente nelle diocesi di Augusta e di Aquisgrana, condanne di sacerdoti per atti di questo tipo.

Cfr. Reisinger / Röhl, ibidem, p. 34 e segg.

Analogo è l'andamento del caso che, sempre negli Stati Uniti, vide coinvolto il sacerdote Lawrence Murphy venendo alla luce a metà degli anni Novanta.

b) II caso Groër

Particolarmente allarmanti, per quanto riguarda la Chiesa cattolica dell'area di lingua tedesca, furono tuttavia le vicende che ruotarono intorno al Cardinale Groër, Arcivescovo di Vienna, e alle sue dimissioni, intervenute nel 1995, le quali sono quantomeno indirettamente collegate a uno dei casi oggetto della presente indagine e più avanti descritto.

Il Card. Groër fu a capo dell'arcidiocesi viennese dal 1986 al 1996. Nel marzo del 1995, un suo ex allievo svelò a una rivista austriaca esperienze personali risalenti a oltre 20 anni prima. In seguito alla pubblicazione della notizia si fecero avanti altri ex allievi del Cardinale denunciando di essere stati molestati o abusati sessualmente da Groër all'epoca in cui era stato docente di religione in un seminario. Il Cardinale non intervenne in merito a quelle accuse, mantenendo invece il silenzio fino alla sua morte, avvenuta nel 2003. Il 6 aprile 1996, Groër si dimise a sorpresa dalla presidenza della Conferenza Episcopale, dopo essere stato rieletto a maggioranza semplice, al secondo turno di votazione, appena due giorni prima. Il 13 aprile 1996, Papa Giovanni Paolo II nominò il suo ausiliario Schönborn coadiutore dell'Arcivescovo con diritto di successione. Il 14 agosto 1996 il Papa accettò la richiesta di dimissioni poco prima rassegnate da Groër, il quale si ritirò in seguito a Maria Roggendorf, dove antecedentemente alla sua nomina ad Arcivescovo di Vienna aveva già lavorato, fino al 1986, in qualità di direttore del pellegrinaggio. Nonostante il suo ritiro, la quiete tardò ad arrivare. All'inizio del 1998, dal convento di origine di Groër, frate benedettino a Gottweig, si levarono nuove accuse nei confronti dell'ex confratello. Seguì una visita apostolica. Il risultato di quell'indagine interna alla Chiesa arrivò al Papa e non fu mai reso pubblico. Si noti che, ancor prima della conclusione di quella visita, quattro vescovi austriaci avevano rilasciato una dichiarazione congiunta in cui

affermavano di essere giunti alla "certezza morale" che gli addebiti mossi contro Groër fossero "sostanzialmente" veritieri.

Cfr. "Missbrauch: Causa Groer läutete neue Ära ein", disponibile online alla pagina https://religion.orf.at/v3/stories/2576509/, ultima consultazione: 08.01.2025.

c) II caso Maciel Degollado

Quasi contemporaneamente al caso Groër, divenne di ampio dominio pubblico un altro caso, questa volta proveniente dal Messico. A metà degli anni Novanta si levarono accuse di abusi nei confronti del fondatore della Congregazione dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel Degollado, il quale godeva di un'alta reputazione in Vaticano. Nove ex seminaristi dichiararono di essere stati abusati sessualmente da P. Maciel negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta. Alcuni di loro affermarono di avere avuto con Maciel Degollado una relazione sessuale durata molto a lungo. Uno dei seminaristi coinvolti dichiarava di essere stato "molto piccolo e molto giovane" all'epoca in cui erano iniziati gli abusi. Un altro raccontava di avere avuto dodici anni, la prima volta in cui si erano verificati quegli atti di abuso protrattisi poi per anni. Stando a testimoni dell'epoca, pare che Maciel Degollado abbia abusato, fino ai primi anni Sessanta, di diverse dozzine di ragazzi.

Un'indagine canonica avviata dalla Sede Apostolica sul finire degli anni Novanta, si concluse tre anni dopo senza esito. In seguito ad essa, Maciel respinse per iscritto ogni addebito mosso contro di lui. Dopo la notizia di nuove accuse nei confronti di Maciel, a metà degli anni 2000 vi fu una nuova indagine avviata dall'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e affidata al Promotore di Giustizia della stessa. Questi sentì in Messico circa una ventina di persone, tra cui alcuni (presuntamente) abusati da

Maciel. A causa delle cagionevoli condizioni di salute di Maciel, la Congregazione per la Dottrina della Fede rinunziò a un lungo processo penale canonico, invitando invece Maciel a ritirarsi a una vita di penitenza e preghiera. All'inizio degli anni 2010, cinque vescovi comunicarono a Roma gli esiti della Visita Apostolica dagli stessi effettuata alla Congregazione dei Legionari di Cristo. In un comunicato pontificio, pubblicato dalla Santa Sede, si legge:

"[...]

I gravissimi e obiettivamente immorali comportamenti di P. Maciel, confermati da testimonianze incontrovertibili, si configurano, talora, in veri delitti e manifestano una vita priva di scrupoli e di autentico sentimento religioso. [...]" (Comunicato della Santa Sede sulla Visita Apostolica alla Congregazione dei Legionari di Cristo – 1° maggio 2010, disponibile in italiano all'indirizzo https://www.vatican.va/resources/resources_comunicato-legionari-cristo-2010_ge.html, ultima consultazione: 08.01.2025).

In seguito, anche i Legionari di Cristo ammisero pubblicamente che Maciel aveva abusato sessualmente di seminaristi minorenni presso le scuole apostoliche dell'ordine. Pare inoltre che, nell'ambito della confessione, questi abbia dato l'assoluzione per atti sessuali congiuntamente commessi, un atto che è punibile con la scomunica ai sensi del Codex luris Canonici.

Cfr. Utler, "Legionäre Christi unter Missbrauchsverdacht", disponibile online all'indirizzo https://www.spiegel.de/panorama/legionaere-christi-raeumen-verdachtsfaelle-von-sexuellem-missbrauch-ein-a-832679.html, ultima consultazione: 08.01.2025; Deckers, "Der falsche Prophet", disponibile online

all'indirizzo https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/marcial-maciel-degollado-der-falsche-prophet-11696063.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

Alla fine degli anni 2010, il Prefetto della Congregazione in questione dichiarò che i primi documenti relativi agli abusi sessuali di P. Maciel erano a disposizione del Vaticano già nel 1943.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/marcial-maciel-de-gollado-der-falsche-prophet-11696063.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

d) II caso John Geoghan

In precedenza, una squadra di giornalisti investigativi del quotidiano *The Boston Globe* aveva rivelato all'inizio degli anni Duemila che John Geoghan, sacerdote dell'Arcidiocesi di Boston, aveva abusato sessualmente di oltre 100 minori, godendo a lungo della copertura dell'Arcivescovo Bernard Francis Law, che aveva trovato rifugio a Roma dall'accusa di favoreggiamento degli abusi sessuali, nonché di altri funzionari dell'arcidiocesi. I ripetuti trasferimenti interni alla stessa resero possibile la commissione di ulteriori abusi. All'inizio degli anni 2000, il *Boston Globe* pubblicò oltre 20 articoli sugli abusi sessuali commessi all'interno della Chiesa cattolica, innescando uno scandalo destinato a scuotere fino alle fondamenta quella statunitense e andando a costituire la base per il copione dell'acclamato film "Spotlight" del 2015.

4. Risultato intermedio

Potrebbe definirsi, con buone ragioni, un'ovvietà il fatto che il livello delle conoscenze scientifiche sulle cause e le conseguenze degli atti di abuso, soprattutto di quelli commessi sui minori, sia notevolmente cresciuto nel corso dei diversi decenni oggetto della presente indagine. Nello stesso settore della prevenzione si sono potuti osservare, negli ultimi anni (vi torneremo più avanti), notevoli progressi.

Eppure, alla luce di quanto sopra, non sembra plausibile ai relatori l'impressione rivendicata dai dirigenti ecclesiastici, per ragioni senz'altro comprensibili ma non condivisibili, nell'affermare che prima dell'inizio degli anni 2000 – o addirittura degli anni 2010 – non ci fosse una conoscenza sufficiente della frequenza dei casi di abuso sessuale di bambini e adolescenti e delle conseguenze associate. La descritta ragione della penalizzazione così come le motivazioni di giudizio, citate per brani e a titolo esemplificativo, inducono secondo i relatori a mettere in dubbio la validità generale di questa tesi, almeno nella generalità presunta.

In particolare, il rimando a uno spirito del tempo (in campo educativo) presumibilmente legittimante la violenza nei confronti dei bambini e gli abusi sessuali, di regola avanzato al solo scopo di quietare a posteriori la coscienza, anche dei dirigenti (ecclesiastici), non è adatto a spiegare l'atteggiamento della Chiesa nei confronti dei chierici abusanti, come dimostrato in modo convincente, non da ultimo, dallo studio svolto su incarico della Diocesi di Hildesheim. A parte il fatto che le dubbie idee educative erano sì ampiamente diffuse, ma non incontestate, e che esisteva senz'altro la possibilità di decidere diversamente, ovvero in favore di una rinuncia alla violenza sui bambini, è comunque cruciale che il modello educativo propagante il potere di

disporre sui bambini sia stato quantomeno fortemente condizionato dalla Chiesa stessa.

Cfr. Hackenschmied et al., ibidem, p. 121 e segg.

Lo studio realizzato su incarico della Diocesi di Hildesheim giunge a tal proposito alla seguente valutazione:

"Ciò che in seguito fu avanzato come alibi e continua tuttora ad essere usato come tale è, dopo tutto, il prodotto di pratiche educative essenzialmente plasmate e propagate dalle Chiese cristiane. Lo Zeitgeist era uno spirito del tempo eminentemente cristiano che, con tutte le sue concezioni e pratiche, legittimava il potere esercitabile sui bambini. Come mostrato sopra, questo potere di disporne includeva senza ulteriori indugi anche la possibilità di commettere abuso sessuale. Il rimando allo spirito del tempo non scagiona quindi le Chiese cristiane, rappresentando al contrario un'accusa poiché le stesse, in quanto forze socialmente plasmanti, ebbero parte significativa al mancato riconoscimento di diritti ai bambini, in particolare del diritto alla tutela da ogni forma di violenza." (Hackenschmied et al., *ibidem*, p. 122)

(Evidenziatura da opera dei relatori)

Stando a quanto manifestato dai responsabili delle direzioni ecclesiastiche è pertanto da constatarsi, da parte della Chiesa, la mancata attenzione, nella dovuta intensità, agli sviluppi della scienza secolare che, a partire dagli anni Sessanta, hanno reso sempre più obsoleto questo modello educativo. Le

ragioni di una tale perseveranza sono probabilmente molteplici. L'ipotesi di uno scetticismo scientifico non ancora completamente superato in tutti gli ambiti della Chiesa ha comunque una certa plausibilità, a giudizio dei relatori. Ciò si basa, non da ultimo, sul fatto che la Chiesa, secondo l'impressione dei relatori, si crede in larga misura esentata dagli sviluppi secolari, ovvero li considerava, e in parte li considera fino ad oggi, principalmente come una minaccia (esistenziale). Il fatto che questo interesse della Chiesa per il progresso della conoscenza, a giudizio dei relatori insufficientemente marcato, si ripercuota a svantaggio di bambini e adolescenti, acconsentendo che in tal modo venga loro inflitto un grave pregiudizio al corpo e all'anima, è contestabile alla Chiesa nel suo insieme come gravoso e (oltre la concezione giuridica del termine) colpevole fallimento.

È comunque lecito nutrire dubbi riguardo ai tentativi di discolpa messi in atto dai responsabili ecclesiastici anche alla luce del fatto che un testimone dell'epoca intervistato dai relatori ha dichiarato, ad esempio, di aver seguito attentamente le notizie di casi di abuso emerse in altri Paesi all'inizio degli anni Novanta e di aver ritenuto, personalmente, che almeno con le rivelazioni sul caso Groër a metà degli anni Novanta, fossero già visibili i primi segnali dell'esistenza di correlazioni sistemiche. La reazione dei dirigenti ecclesiastici che ne avrebbero avuto parimenti contezza si sarebbe però limitata a sentire sollievo per non essere coinvolti in prima persona in casi del genere. Il testimone rivela di ritenere fastidioso e difficilmente comprensibile e accettabile che la Chiesa cattolica si sia sempre ritirata in se stessa, salvo poi mostrarsi più saggia col senno di poi. Dal suo punto di vista, ci sarebbero stati fin troppi "col senno di poi" e già molto prima si sarebbe potuto sapere di più, e agire di conseguenza.

II.

Contesto penale e sviluppi

Con riferimento al diritto penale dello Stato, oltre ai (1) tratti salienti del diritto penale sessuale delineati nelle righe sottostanti, è doveroso illustrare in particolare il concetto di (2) punibilità dell'autore dell'abuso nonché la (3) perseguibilità degli atti di abuso, (4) gli aspetti giuridici legati all'obbligo di denuncia degli atti di abuso e (5) i rischi di responsabilità penale in cui incorrono le autorità dirigenti.

1. Tratti salienti dell'evoluzione del diritto penale in materia sessuale

Per quanto attiene al diritto penale nel campo dei reati sessuali, nell'arco di tempo preso in esame il diritto statuale ha già disegnato una "curva di apprendimento" a) antecedentemente al 1960 ma, in modo particolare, b) negli anni successivi. Analogamente a quanto occorso nell'ambito del diritto penale canonico in vigore fino al 2021, anche nel contesto statale l'attenzione era inizialmente focalizzata sulla tutela di un bene giuridico pubblico, consistente nella morale e nella decenza. Solo successivamente si produceva un cambiamento, segnato dapprima dal riconoscimento dell'autodeterminazione sessuale e, solo più tardi, dalla considerazione dei gravi effetti prodotti dal reato sulle persone offese.

a) L'evoluzione del diritto penale fino al 1960

In generale si può affermare che la disciplina penale dei reati sessuali risiedeva, fino all'Alto Medioevo, principalmente nelle mani della Chiesa. Solo più tardi andò gradualmente sviluppandosi un suo pendant in ambito

secolare. Norme specifiche attinenti alla tutela dei minori apparirono solo relativamente tardi. Guardando al Medioevo, e alla forte influenza del cristianesimo, emerge che il rapporto sessuale era permesso solo se destinato alla procreazione, perché altrimenti considerato illecita espressione della libertà personale. Il termine stuprum definiva in questo contesto ogni atto sessuale extraconiugale consumato con una donna per bene. Al fine di evitare la pena prescritta, il responsabile dell'atto doveva accordarsi con la famiglia della fanciulla su un matrimonio riparatore oppure sul pagamento di un indennizzo. Questa pratica del "matrimonio riparatore o dote" si tramandò nel tempo fino a cristallizzarsi negli ordinamenti giuridici di molti stati italiani prima della loro unificazione nel Regno d'Italia.

È del 1889 l'emanazione nel neonato Stato italiano unitario di un primo codice penale, il cosiddetto "Codice Zanardelli", il quale rappresentò un cambiamento di paradigma nel contesto della disciplina penale in campo sessuale. I reati sessuali venivano distinti fra i delitti contro il buon costume e i delitti contro l'ordine delle famiglie, prevedendo due fattispecie, ossia la "violenza carnale" (art. 331) e gli "atti di libidine violenti" (art. 333) a seconda che il rapporto sessuale fosse pienamente consumato o meno. Rispetto al passato, il "Codice Zanardelli" introdusse così, per la prima volta, una graduazione della pena in funzione della gravità del delitto.

Con riguardo a tale aspetto, il codice penale successivamente introdotto, il cosiddetto "Codice Rocco" (entrato in vigore il 1º luglio 1930, in pieno regime fascista, e tuttora in vigore) rappresentò un'innovazione rispetto al passato. La rubrica dedicata al reato di violenza sessuale recava il titolo "Dei delitti contro la libertà sessuale", dove per la prima volta veniva introdotto il concetto di "libertà", e quindi della sua difesa come bene giuridico personale. La tutela della libertà sessuale della donna, tuttavia, continuava ad essere

collocata nel contesto della sua funzione sociale e del ruolo svolto all'interno della famiglia e della società, con l'interesse giuridico rivolto ancora a considerare non solo l'offesa personale, ma anche le conseguenze pubbliche del reato.

b) L'evoluzione del diritto penale dal 1960 in poi

Da sole o congiuntamente, le donne italiane intrapresero in seguito lotte decisive per la trasformazione culturale del Paese. Significativo fu il caso della diciottenne siciliana Franca Viola, la quale dopo essere stata rapita si sottrasse nel 1965 alle nozze riparatrici, arrivando a denunciare il suo sequestratore, Filippo Melodia, membro della mafia locale. Nonostante i tentativi di screditare la giovane, Melodia fu infine condannato a undici anni di carcere. Si dovette tuttavia aspettare il 1981 per la cancellazione della pratica del matrimonio riparatore dal codice penale. A partire dal 1968 si era diffuso in varie zone del mondo un movimento globale che indusse le donne, i giovani e le minoranze a invocare nuovi diritti e libertà. Anche in Italia le donne cominciarono a organizzarsi nel movimento femminista e a esigere di essere riconosciute dalla società. Ne conseguirono riforme legali di ampia portata introdotte negli anni Settanta, a cominciare dalla legge sul divorzio, approvata nel 1970, fino all'abolizione della violenza coniugale, decretata nel 1975, al riconoscimento della parità della donna all'interno della famiglia e, nel 1978, al riconoscimento alle donne del diritto all'aborto.

A fare da spartiacque nell'evoluzione dell'ordinamento penale italiano fu in particolare il cosiddetto "massacro del Circeo", in cui nel 1975 tre giovani di agiate famiglie romane picchiarono brutalmente e violentarono due ragazze. Mentre una morì, l'altra riuscì a sfuggire a questo destino e denunciò gli aguzzini. Il procedimento penale, celebrato l'anno successivo, riscosse un'ampia eco mediatica: seguito dalla RAI, l'emittente televisiva di Stato, fu portato

all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale trasformandolo però non in un processo contro gli imputati, bensì contro la vittima dello stupro. Dopo le successive proteste scoppiate in tutto il Paese, iniziò un lento processo di riforma a favore dei diritti delle donne. Fu in questo contesto che, nel 1981, si abrogarono l'attenuante del "delitto d'onore" (la quale mitigava significativamente la pena per chi cagionasse la morte "del coniuge, della figlia o della sorella" in risposta alla scoperta di una illegittima relazione carnale o in stati determinati "dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia") e l'istituto del matrimonio riparatore. Tuttavia, fu solo con la Legge 66 del 15 febbraio 1996, nella quale si sancì definitivamente la libera autodeterminazione di ciascun individuo nella sfera sessuale, che viene tipizzato il reato di violenza sessuale come delitto contro la persona. Le due fattispecie della "violenza carnale" e degli "atti di libidine violenti", individuate nel "Codice Zanardelli" e nel "Codice Rocco", furono riassunte in un'unica fattispecie di violenza sessuale che consentiva di evitare di entrare nel merito dei dettagli discriminanti quanto all'uso della violenza. Sempre nella novella del 1996 fu inoltre introdotta per la prima volta, all'art. 609 *quater*, una fattispecie autonoma a tutela dei minori. Questa norma è rimasta invariata, nella sostanza, fino alla fine del periodo oggetto della presente inchiesta. In precedenza, i minori non godevano di tutela specifica: gli atti sessuali con un minore erano infatti punibili solo ai sensi delle norme generali contemplate dall'ordinamento penale per i reati della sfera sessuale.

Un'altra modifica di rilievo intervenne nel 2013 con la ratifica della "Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica", seppure approvata solo due anni dopo l'adozione da parte del Consiglio d'Europa. La Convenzione, che classifica la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani, è il primo strumento

internazionale giuridicamente vincolante a creare un quadro giuridico completo contro qualsiasi forma di violenza di genere.

Gli obblighi imposti dalla Convenzione venivano recepiti nel cosiddetto "Decreto anti-femminicidio" (Decreto-legge n. 93 del 14 agosto, convertito dalla Legge 119 del 2013) con il quale, nello stesso anno, vennero introdotte una serie di misure di natura sia preventiva che repressiva. Nel 2015 veniva quindi approvato il primo "Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere", seguito nel 2017 dal "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne". Nuove leggi – sul risarcimento economico, sull'esonero dal lavoro, sulla tutela degli orfani di femminicidi – ampliarono infine gli strumenti predisposti a favore delle vittime di abusi.

2. Punibilità dell'autore dell'abuso

Con riferimento alla punibilità di chi commetta abusi si illustreranno di seguito (a) le fattispecie di rilievo individuate nel Codice penale nonché (b) i termini di prescrizione dei singoli reati.

a) Fattispecie rilevanti individuate nel Codice penale

delitti contro la persona") del Codice penale riuniscono sotto le voci "delitti contro la personalità individuale" e "delitti contro la libertà personale" una molteplicità di norme con diversi orientamenti di tutela connessi ad atti specifici. Con riferimento alla violenza sessuale, l'art. 609 bis c.p. distingue così, dal punto di vista strutturale, due diverse fattispecie di reato: il primo comma prevede una pena detentiva da sei

a dodici anni per chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa qualcuno a compiere o subire atti sessuali; la stessa pena è prevista per una seconda fattispecie che si configura quando si induca taluno a compiere o subire atti sessuali. Ai sensi della versione del Codice penale in vigore al termine del periodo oggetto della presente inchiesta, la violenza sessuale è qualificata dunque come "delitto contro la persona", commesso da chiunque

costringa taluno a compiere o subire atti sessuali con la violenza o la minaccia, ovvero abusando della propria autorità (art. 609 *bis*, comma primo c.p.)

ovvero

induca taluno a compiere o subire atti sessuali abusando, al momento del fatto, delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (art. 609 *bis*, comma secondo, n. 1 c.p.) o traendo in inganno la persona offesa nel sostituirsi a un'altra persona (art. 609 *bis*, comma secondo, n. 2 c.p.).

bb) Per quanto attiene, in particolare, agli atti sessuali con minori, introdotti per la prima volta nel 1996 (art. 609 *quater* c.p.), anche questo reato è qualificato come "delitto contro la persona", commesso da chiunque compia atti sessuali con una persona che, al momento del fatto,

non abbia ancora compiuto gli anni quattordici (art. 609 *quater*, comma primo, n. 1 c.p.)

0

non abbia ancora compiuto gli anni sedici, quando l'autore del reato sia un ascendente, genitore, anche adottivo, o convivente del genitore, un tutore ovvero altra persona a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che abbia con il minore una relazione di convivenza (art. 609 *quater*, comma primo, n. 2 c.p.).

La pena è sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 609 *bis* c.p., con l'individuazione di circostanze aggravanti (quali, ad esempio, il compimento di atti sessuali dietro promessa di controprestazioni o ad opera di più persone) che determinano un aumento della pena. A tal riguardo si rimanda alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 37068/2009, secondo la quale la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 9 c.p. (concretamente l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto) può configurarsi anche qualora il reato non sia stato commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, essendo sufficiente, da un lato, che a facilitarlo siano serviti l'autorità e il prestigio connessi alla qualità di sacerdote e, dall'altro, che vi sia stata violazione dei doveri, anche generici, nascenti da tale qualità.

Un rafforzamento delle misure di tutela a favore dei minori avvenne con la Legge n. 207/2003 che escludeva in linea di principio l'applicabilità della sospensione condizionata della pena per i reati di cui all'art. 609 *quater* c.p.. Ulteriori integrazioni e inasprimenti della pena venivano infine apportati con le leggi n. 38/2006, n. 69/2019 e n. 238/2021.

A tale riguardo è possibile sostanzialmente affermare che la tutela dei bambini e degli adolescenti, e conseguentemente anche la misura della pena, si correla all'ipotesi che l'atto sessuale sia reso possibile da una data situazione, ovvero si compia all'interno di una relazione sociale asimmetrica, ad esempio nel contesto di un rapporto di lavoro, di parentela, di educazione o di vigilanza.

cc) Il dispositivo sulla prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.), introdotto nel 1998 e successivamente più volte modificato al fine di allineare la normativa italiana agli obblighi assunti all'interno di organismi internazionali a garanzia dell'integrità fisica e psichica del minore, prevede la punibilità per diverse condotte.

Al n. 1 del primo comma è innanzitutto punita l'induzione alla prostituzione. In considerazione della maggiore arrendevolezza del soggetto passivo, non è richiesta alcuna particolare condotta fraudolenta o ingannatoria, essendo per contro sufficiente anche una mera promessa implicita di un beneficio, per quanto dotato di scarsa persuasività agli occhi di un soggetto adulto. La mera promessa di denaro integra invece la meno grave fattispecie di cui al n. 2 (v. Cass. pen., sentenze n. 27598/2020 e n. 19539/2015, anche sul concorso delle condotte).

Il secondo comma dell'art. 600 *bis* c.p. prevede invece che sia penalmente perseguibile chiunque compia atti sessuali con un minore di età superiore ai 14 anni in cambio di un corrispettivo in denaro o altre utilità, anche solo promessi. In tal senso è punita anche la mera condotta del "cliente", aspirando a eliminare ogni forma di prostituzione minorile.

Non è richiesto un rapporto sessuale completo, ma è sufficiente ogni atto attinente alla sfera sessuale implicante un contatto. La pena varia da sei a dodici anni di reclusione e multe da euro 15.000,00 a euro 150.000,00 (comma 1), o da uno a sei anni di reclusione e multe da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 (comma 2).

dd) I delitti in materia di pornografia (art. 600 ter e 600 quater c.p.) puniscono principalmente la diffusione, l'acquisto e la detenzione di contenuti di questo tipo, pur mirando in ultima analisi a prevenire atti di abuso nei confronti di minori, sottraendo al mercato la domanda di contenuti, la cui produzione inevitabilmente implica la commissione di atti di abuso. Per l'inquadramento di base del reato si rimanderà alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 9696/2024 che descrive nel dettaglio le circostanze rilevanti ai fini della configurazione di questi reati. Il dispositivo dell'art. 600 ter c.p. sulla pornografia infantile tutela i minori e la loro libertà psicofisica. Per materiale pornografico è da intendersi qualsiasi rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. Il primo comma sanziona penalmente lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata nei confronti del minore per prendervi parte, reclutare e ricavarne profitto, laddove il secondo comma ha invece per oggetto il commercio del materiale pornografico. Al terzo comma si disciplina infine la diffusione di materiale pedopornografico e la diffusione di notizie atte all'adescamento di minori. Per quanto riguarda la pena, si va dai sei ai dodici anni di reclusione e sanzioni pecuniarie da euro 24.000,00 a euro

240.000,00 (commi 1 e 2), oppure da uno a cinque anni di reclusione e multe da euro 2.582,00 a euro 51.645,00 (comma 3).

Anche la norma di cui all'articolo 600 *quater* c.p. sulla detenzione e l'accesso a materiale pornografico tutela i minori e la loro libertà psicofisica. Anche in questo caso, per materiale pornografico si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica con la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in sé e per sé, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. La disposizione punisce già la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale. Ciò vale anche nel caso in cui il materiale in questione sia stato realizzato dallo stesso minore.

Cfr. Cass. pen., sentenza n. 36198/2021.

Al secondo comma è prevista l'applicazione di un circostanza aggravante specifica, qualora il materiale detenuto sia di ingente quantità. A tal riguardo, la sentenza n. 39543/2017 della Cassazione penale fornisce le indicazioni necessarie precisando che la detenzione di "almeno un centinaio di immagini" è sufficiente a configurare l'aggravante. Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00 (comma 1), ovvero con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00 in caso di accesso intenzionale a materiale pornografico via Internet o attraverso altri canali di comunicazione (comma 3).

b) Prescrizione dei singoli atti di abuso

Per quanto attiene alla prescrizione, in termini generali va osservato che questa è probabilmente la causa più frequente di estinzione di un reato, la quale fa cessare la pretesa punitiva dello Stato, per il decorso dei termini prescritti dalla legge, senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna. La ratio dell'istituto della prescrizione va generalmente rinvenuta nell'affievolimento dell'interesse dello Stato a punire i reati per i quali sia trascorso un certo, non trascurabile, lasso di tempo dalla loro commissione. Unitamente a ciò si considera che, decorso un certo periodo di tempo, il reo abbia avuto modo di risocializzare, comprendendo gli effetti pregiudizievoli della condotta posta in essere, e non rendendo così più necessaria la pena che, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana, è volta a perseguire una funzione rieducativa e di reinserimento sociale. Da un punto di vista più pratico, la prescrizione è anche uno strumento di garanzia per il privato: dopo essere entrato nel meccanismo del procedimento penale, questi può stare certo di non dovervi comunque rimanere in eterno, senza ottenere una conclusione della vertenza che lo riguarda. L'imputato, tuttavia, ha sempre facoltà di rinunciare personalmente alla prescrizione, avendo un eventuale interesse a ottenere un'assoluzione.

Si veda a tal proposito, anche riguardo all'epoca della dichiarazione di rinuncia e alla necessità della rivendicazione personale, Cass. pen., sentenze n. 17598/2020, n. 54374/2018 e n. 48272/2017.

Le norme relative alla decorrenza e alla durata, nonché alla sospensione e all'interruzione dei termini di prescrizione si individuano, sul finire del periodo preso in esame per l'inchiesta, come di seguito sintetizzato.

aa) Nel calcolare il tempo necessario a prescrivere un determinato reato si deve guardare al massimo della pena stabilita per tale reato, tenendo comunque conto del fatto che i delitti non si prescrivono prima di sei anni e le contravvenzioni prima di quattro anni (art. 157 c.p.). Quando vi siano circostanze attenuanti o circostanze aggravanti del reato (art. 59 c.p.), di esse non si tiene conto ai fini del calcolo di cui sopra, tranne nel caso in cui vengano riconosciute circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale (art. 63 c.p.), nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Sul metodo di calcolo base, si veda Cass. pen., sentenza n. 101/2015

Inoltre, al quarto comma, l'articolo 157 c.p. stabilisce che quando per il reato la legge preveda congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, si deve avere riguardo solamente alla pena detentiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. Per quanto riguarda l'ergastolo, i reati che lo prevedono come pena non sono suscettibili di prescrizione, anche nel caso in cui il giudice lo disponga per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Oltre all'ergastolo, vi sono determinati gravi delitti per i quali il legislatore ha previsto una maggiore estensione temporale della pretesa punitiva statale, raddoppiando il tempo necessario a prescrivere. Vi rientrano i reati aventi rilevanza per l'oggetto della presente indagine, di cui agli articoli 609 *bis* e 609 *quater* del codice penale. Stando alle regole generali ex art. 158 c.p., il termine della prescrizione decorre dalla cessazione dell'atto. Come di regola accade per i delitti consistenti in attività, quali i reati contro l'autodeterminazione sessuale rilevanti ai

fini della presente indagine, questo momento è da equipararsi alla completa cessazione dell'atto configurante la fattispecie. Nella sfera dei reati sessuali con minori è di particolare rilievo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25619/2022, stando alla quale il tempo di prescrizione è da calcolarsi dalla realizzazione delle singole condotte contestate, quand'anche unificate dal vincolo della continuazione.

bb) Di particolare importanza ai fini della presente indagine sono le previsioni speciali sulla sospensione e l'interruzione dei termini di prescrizione (artt. 159 e 160 c.p.), seppure nel corso dei decenni la concreta gestione della prescrizione sia stata costantemente oggetto di modifiche. In tempi più recenti furono particolarmente significative la riforma Orlando del 2017 e la riforma Bonafede del 2019. Per quanto riguarda i fatti esaminati nell'indagine, il reato di violenza sessuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 609 bis c.p. si prescrive decorso un lasso di tempo di 24 anni, più un'ulteriore proroga di un quarto nel caso di atti interruttivi della prescrizione. Se il reato è stato commesso su un minore, il termine di prescrizione decorrere dal giorno in cui il minore compia 18 anni. Alla luce di quanto precede e fatti salvi eventuali casi particolari, segnatamente l'aumento di un quarto del tempo nel caso di atti interruttivi della prescrizione, nonché da un punto di vista puramente penale e logico, tutti i reati di violenza sessuale commessi prima del 1976 devono considerarsi sostanzialmente caduti in prescrizione. Senza un prolungamento del termine di prescrizione in ragione delle circostanze sopra esposte, sono da considerarsi parimenti prescritti anche tutti i reati di violenza sessuale commessi prima del 1982.

3. Perseguibilità del reato di violenza sessuale

La procedibilità del reato di violenza sessuale è subordinata alla proposizione della querela da parte della persona offesa, sebbene in caso di ipotesi aggravata (ad esempio quando il reato sia commesso nei confronti di una persona che all'epoca dei fatti non abbia ancora compiuto diciotto anni) sia prevista la procedibilità d'ufficio (cfr. art. 609 septies c.p.). La querela costituisce quindi una condizione di procedibilità e contiene, contestualmente, l'informazione sul fatto-reato. La precipua finalità perseguita con tale norma, che impone all'interessato di informare personalmente l'autorità, mira a tutelare la persona offesa dal pericolo di vittimizzazione secondaria, con ciò intendendosi le conseguenze psicologiche negative derivanti dal contatto tra la parte lesa e il sistema delle istituzioni (in particolare con il sistema della giustizia penale).

Al fine di tutelare le persone che subiscono abusi sessuali, l'art. 609 septies c.p., così come modificato dalla Legge n. 69/2019 (c.d. "Codice Rosso"), estende a dodici mesi il termine per la proposizione della querela per il reato di violenza sessuale, da calcolarsi a decorrere dalla data dei singoli atti penalmente rilevanti.

Cfr. mutatis mutandis Cass. pen., sentenza n. 18838/2017.

Sino all'introduzione di questa novella, il termine concesso per sporgere querela era di sei mesi, dunque già raddoppiato rispetto al termine generalmente valido di tre mesi (stabilito dalla Legge n. 66/1996). Il limite temporale di dodici mesi per proporre la querela si giustifica alla luce di una duplice esigenza: da un lato, quella di reprimere un'offesa che permanga come attuale e, dall'altro, di acquisire prove. Tale reato, infatti, sovente impone di svolgere accertamenti tecnici irripetibili come perizie mediche nonché l'acquisizione

di prove testimoniali, contraddistinte da una maggiore vividezza e affidabilità qualora siano rese ad una esigua distanza temporale dalla commissione del reato. La querela per violenza sessuale è inoltre irrevocabile: una volta avviato il procedimento penale, essa non può più essere ritirata. Tale meccanismo è volto a proteggere i soggetti querelanti da intimidazioni e minacce che potrebbero portare al ritiro della querela, sebbene la prospettiva di un percorso obbligatorio e senza possibilità di ripensamenti costituisca talvolta un deterrente.

4. Obbligo di segnalazione e denuncia

Nell'ordinamento giuridico italiano non è previsto per i soggetti privati un obbligo generale di segnalazione o denuncia di motivi di sospetto di reato.

Un obbligo di denuncia in tal senso discende esclusivamente da specifiche previsioni di legge, come la disposizione di cui all'art. 331 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 361 e 362 c.p., i quali disciplinano l'obbligo di denuncia di reato da parte di pubblici ufficiali, o incaricati di un pubblico servizio, e le conseguenze derivanti in caso di omissione.

Sono pubblici ufficiali tutti coloro (ad es. insegnanti, medici, notai, segretari comunali) che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 c.p.); sono invece qualificati come incaricati di un pubblico servizio (ad es. dipendenti di un ente pubblico) tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio (art. 358 c.p.). Per pubblico servizio deve intendersi, in tale contesto, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di

ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Per quanto rileva ai fini della presente indagine, la Suprema Corte si è già occupata, in diversi pronunciamenti, dell'eventuale qualifica dei sacerdoti come pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio arrivando, con poche eccezioni (ad esempio quando rediga l'atto del matrimonio, o nel caso dei cappellani per le carceri), a escludere questa ipotesi.

Cfr. Cass. sentenza del 10.5.1967, ovvero Cass. sentenza del 2.1.2009.

In questo senso, dal punto di vista del diritto penale dello Stato, non sussiste per i sacerdoti, né per i loro superiori, un obbligo generale di denuncia dei reati sessuali di cui abbiano notizia.

5. Rischi di responsabilità penale dei dirigenti ecclesiastici

Talvolta, soprattutto negli ambienti delle direzioni diocesane, si ha l'impressione che la rilevanza penale degli abusi sessuali non le tanga. Tuttavia, non è così. Di fatto è lecito variamente ipotizzare, anche in termini di correità, un rischio di responsabilità penale personale per coloro che non abbiano direttamente partecipato ad abusi sessuali. Oltre al concorso nel reato (art. 110 c.p.) di violenza sessuale attraverso (a) la commissione o (b) l'omissione di azioni, sono sostanzialmente da considerarsi anche le ipotesi di (c) favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 del codice penale.

a) Concorso commissivo

Pur mancando, o essendo solo estremamente rare le decisioni pronunciate dalle autorità giudiziarie italiane con riguardo ai fatti concretamente esaminati nella presente inchiesta (ossia il concorso dei dirigenti ecclesiastici nei singoli reati), anche per le autorità diocesane è ammissibile ipotizzarne una partecipazione. Ciò non si limita necessariamente al solo vescovo diocesano, a cui è affidata la piena potestà giurisdizionale sulla diocesi, e al vicario generale in quanto titolare della potestà esecutiva. In singoli casi è possibile includere tutti coloro che, nell'ambito di un iter regolato e organizzato, concorrano all'adozione di una decisione che porti alla realizzazione di un reato, quantunque nella valutazione del singolo caso abbiano da tenersi debitamente in considerazione le modalità decisionali praticate all'interno della specifica diocesi.

Per quanto concerne il concorso in reato ai sensi dell'art. 110 c.p., è da applicarsi il principio base, in virtù del quale ciascuno dei compartecipi soggiace alla pena stabilita per il reato. La dottrina corrente attribuisce al concorso la connotazione plurisoggettiva di un reato astrattamente monosoggettivo, come tale realizzabile anche da una sola persona. Ai fini del concorso in reato rileva la combinazione tra la clausola generale di cui all'art. 110 c.p. e le singole norme di parte speciale, a loro volta corroborate dall'analisi dell'elemento soggettivo presente in ciascun soggetto (artt. 42 e 43 c.p.), onde attribuire loro una partecipazione alla commissione del fatto di reato. Sintetizzando, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato sono necessari i seguenti elementi:

- la pluralità di agenti;
- la commissione di un reato;

- il contributo causale di ciascun soggetto;
- il dolo alla partecipazione.

In particolare, per quanto riguarda il contributo causale, esso può manifestarsi sia come concorso materiale, ovvero da parte di chi pone in essere l'azione esecutiva, o parte dell'azione esecutiva, sia come concorso morale, ovvero sotto forma di impulso psicologico a un atto materialmente commesso da altri, istigando o inducendo altri a commettere un reato.

La Corte Suprema di Cassazione ha altresì stabilito in molteplici pronunce che è assolutamente ipotizzabile anche un concorso morale di una molteplicità di persone al reato di violenza sessuale ex art. 609 *bis* c.p., a condizione che i concorrenti non siano presenti sul luogo del delitto.

Cfr. Cass. pen., sentenze n. 49723/2019 e n. 26369/2011.

Considerato che il concorso morale si integra anche quando la condotta dell'agente assume la forma di un impulso psicologico a un atto commesso materialmente da altri (distinguendo tra il cosiddetto determinatore, ossia colui che fa sorgere un proposito criminoso, e l'istigatore, ossia colui che rafforza un proposito criminoso già insito nell'autore), è probabile che nel valutare i fatti oggetto della presente indagine si producano considerazioni aventi carattere meramente teorico.

b) Concorso omissivo

È infine ipotizzabile, ai sensi dell'art. 40 comma secondo c.p. e dell'articolo 110 c.p. in combinato disposto con l'art. 609 *quater* c.p., anche la partecipazione per omissione al reato di violenza sessuale su minori. Il dispositivo

dell'art. 40 comma secondo c.p. stabilisce a tal riguardo che il mancato impedimento di un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Si sancisce pertanto un'equivalenza causale tra azione e omissione, stante la quale spetta in ultima analisi al singolo giudice valutare se, nel caso concreto, il compimento dell'azione doverosa avrebbe impedito la verificazione dell'evento.

Ne forniscono uno spunto diverse massime pronunciate dalla Corte Suprema di Cassazione in materia di diritto di famiglia.

Cfr. Cass. pen., sentenze n. 42210/2006, n. 15109/2014 e n. 40663/2015.

Nella sfera dei reati commessi contro la libertà di autodeterminazione sessuale, almeno per quanto attiene all'ambito familiare, sono perseguibili penalmente anche coloro che, essendo a conoscenza dell'abuso sessuale, lo abbiano tollerato e comunque non lo abbiano impedito:

"Massima della sentenza n. 40663/2015: In tema di reati contro la libertà sessuale, la posizione di garanzia verso i propri figli, costituita dall'art. 147 c.c., in capo al genitore, comporta l'obbligo per costui di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni; ne consegue che risponde del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi, il genitore che, consapevole del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi consenta il protrarsi degli abusi."

c) Favoreggiamento personale

Per quanto attiene, in particolare, alla fattispecie penale del favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., si rimanda alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 16391 del 21.3.2013 in cui si ritiene sufficiente, ai fini dell'integrazione del delitto, la pressione esercitata su un terzo per indurlo a non presentare una denuncia di reato alle competenti autorità. Nel caso specifico, un sacerdote aveva cercato di dissuadere uno dei suoi parrocchiani dallo sporgere denuncia per un abuso sessuale perpetrato ai danni della figlia minorenne. Nell'opinione degli autori della presente relazione non sussistono i presupposti sostanziali per applicare il criterio, *mutatis mutandis*, anche ai responsabili della direzione diocesana.

III.

Responsabilità civile dell'autore, delle parrocchie e della diocesi

Per quanto concerne la responsabilità civile dell'autore di atti di abuso sessuale, se ne illustreranno dapprima (1.) i fondamenti, passando quindi a valutare una (2.) eventuale responsabilità delle istituzioni ecclesiastiche per le quali egli operi. In questo contesto esamineremo infine anche (3.) i termini di prescrizione delle eventuali pretese.

Fondamenti giuridici del risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali

Il fondamento principale delle pretese risarcitorie per danni, anche morali, in relazione a fattispecie penalmente rilevanti, e pertanto anche in relazione all'abuso sessuale, è dato dalle norme del Titolo VII del Codice penale italiano ("Delle sanzioni civili" di un reato) e in particolare dal disposto dell'art. 185:

"Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili (1168, 1169 c.c.). Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale (2059 c.c.) obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui (2043-2054 c.c.)."

Il Codice penale italiano richiama quindi espressamente le disposizioni generali del Codice civile in materia di risarcimento danni, senza pertanto discostarsene.

La corrispondente clausola generale dell'art. 2043 c.c. obbliga a risarcire il danno colui che, con fatto doloso o colposo, cagioni ad altri un danno ingiusto. Da questa clausola generale si fanno discendere tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per colpa, vale a dire il fatto, la causalità e l'illiceità. Sul piano civilistico l'attenzione si focalizza quindi sul fatto illecito che, in combinazione con i restanti presupposti della pretesa risarcitoria, determina la responsabilità civile. Se è stato dunque commesso un reato ai sensi della presente indagine si configura, necessariamente, anche il fatto illecito ai sensi del diritto civile.

Anche gli effetti processuali civili della condanna pronunciata in sede penale sono soggetti a continua evoluzione e saranno concretizzati, in questa sede,

nella sola misura rilevante per l'oggetto dell'indagine. Nel rapporto tra il processo penale e il giudizio civile risarcitorio, l'efficacia probatoria del giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651, comma primo, del Codice di procedura penale si estende sostanzialmente ai limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, in particolare alla sussistenza del fatto e alla sua commissione ad opera di un agente, pur non limitandosi solo a questi. Invero, il giudice civile può considerare nel giudizio le prove assunte nel processo penale al fine di accertare, in modo autonomo, gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito sui quali egli è chiamato a indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e agli elementi soggettivi civilistici (da ultimo Cass., Il Sezione Civile, 10.05.2024, n. 12901). La domanda risarcitoria è pertanto fondata nel merito, in quanto tale, già per tramite dell'accertamento dell'illecito nel processo penale, ma l'entità della pretesa dipende in larga misura dalle circostanze specifiche del fatto e dalle sue conseguenze.

Il rapporto tra la costituzione di parte civile nel processo penale e l'azione risarcitoria in sede civile è invece disciplinato dall'articolo 75 del Codice di procedura penale. Senza voler entrare nel merito delle specificità processuali dell'ordinamento processuale civile italiano, si segnalerà solamente che la pretesa risarcitoria civile può essere fatta valere anche direttamente nel processo penale, ma rimane comunque facoltativa, rendendo quindi possibile anche l'esercizio di un'azione civile per la rivendicazione delle pretese.

2. Richieste di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell'autore e responsabilità del preponente

Oltre alla clausola generale di diritto civile (art. 2043), rilevante per l'autore stesso, il Codice civile italiano contempla una serie di fattispecie particolari

(artt. 2048 - 2054) che prevedono anche una responsabilità civile di terzi non agenti direttamente. Nella parte che segue si illustreranno (a) gli elementi salienti della norma, rilevante ai fini dell'indagine, che disciplina la responsabilità del padrone e del committente e (b) i rischi di responsabilità che ne derivano per gli enti ecclesiastici quali diocesi e parrocchie.

a) Elementi salienti della responsabilità del padrone e del committente

Di particolare rilevanza ai fini dell'oggetto della presente indagine è la norma dell'articolo 2049 c.c. che così dispone:

"I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti."

Un committente risponde pertanto in solido per i danni, accanto a colui che li abbia cagionati direttamente, quando gli stessi siano stati arrecati da un suo commesso o dipendente nell'esercizio delle mansioni allo stesso affidate. La responsabilità del committente è storicamente definita come un classico caso di responsabilità indiretta per condotta altrui.

A norma dell'art. 2049 c.c., non importa che vi sia un diretto concorso di colpa diretto del padrone o committente. La dottrina tradizionale presume in parte che sussista finanche una responsabilità indipendente da colpa, o responsabilità oggettiva. Secondo il principio espresso nel brocardo cuius commoda eius et incommoda, la rigorosa responsabilità oggettiva del preponente, praticamente indipendente dalla colpa, sarebbe giustificata dal fatto che questi trae vantaggi dall'assistenza fornita dai suoi preposti e debba pertanto rispondere anche degli svantaggi che ne derivano.

Il committente, tuttavia, non risponde illimitatamente per tutti i danni arrecati dai propri commessi. Oltre al requisito di un rapporto di servizio o di conferimento di un incarico, esistente a titolo oneroso o gratuito fra il preponente e il preposto, devono essere infatti soddisfatte altre due condizioni:

Il danno arrecato al terzo deve essere intrinseco allo svolgimento delle mansioni assegnate

е

il commesso deve essere subordinato, non potendo cioè agire in modo autonomo.

Quanto al requisito del nesso funzionale, in tempi recenti la giurisprudenza ha coniato il seguente principio:

"Ai fini della configurabilità della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso (ex art. 2049 c.c.), pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti, è necessario accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe." (Cass., III Sezione Civile, 30.07.2024, n. 21385).

Il committente è quindi sempre responsabile quando il preposto si muova nel raggio più ampio dell'incarico e non ponga in essere condotte totalmente estranee al rapporto di lavoro o imprevedibili. Un ulteriore presupposto ai

fini della configurabilità della responsabilità del committente consiste nella subordinazione del preposto alle istruzioni dallo stesso impartite. Se il preponente non è autorizzato a impartire istruzioni, l'art. 2049 non trova applicazione. Il committente è quindi responsabile anche per i reati che il subordinato commetta per colpa, o finanche dolo, nel contesto più ampio dell'esercizio delle proprie mansioni.

b) Rischi di responsabilità derivanti per gli enti ecclesiastici a norma dell'art. 2049 c.c.

Al fine di stabilire se la diocesi o le parrocchie, in quanto committenti ai sensi dell'articolo 2049 c.c., debbano adoperarsi affinché i sacerdoti operanti nella propria diocesi non commettano atti di abuso, occorre pertanto esaminare se siano soddisfatti i requisiti di cui sopra. La ratio della norma di cui all'art. 2049 c.c. definisce il rapporto di servizio in modo più ampio rispetto, ad esempio, al classico rapporto di lavoro dipendente, andando a includere già tutti i casi in cui una parte, nell'esercizio di attività rientranti nel proprio ambito di responsabilità, trasferisca in capo a un'altra parte determinate funzioni, come ripetutamente rilevato anche dalla Corte di Cassazione.

Cfr. p.es. la sentenza n. 3095 dell'11.02.2010 e la sentenza n. 17393 del 24.07.2009.

Esistono, inoltre, già precedenti pronunce con riguardo alla responsabilità civile del committente nei rapporti con altri enti (Ministero della Pubblica Istruzione, intendenze scolastiche o enti di diritto privato, come le cooperative Onlus) in analoghi casi di abusi sessuali commessi da insegnanti a danno di allievi o da educatori di scuole della prima infanzia o asili nido a danno di bambini frequentanti l'istituto.

Cfr. su questi casi Cass., III Sez. Pen., n. 33562 dell'11.6.2003; Cass., III Sez. Pen., n. 36503 del 2.7.2003; Cass., VI Sez. Pen., n. 17049 del 14.4.2011.

Deve necessariamente sussistere il requisito di un rapporto di servizio o di conferimento di incarico [cd. "rapporto institorio" o "rapporto di preposizione" N.d.T.] tra committente (la parrocchia e la diocesi) e commesso (il sacerdote). Per quanto attiene al rapporto sussistente tra il vescovo diocesano e il sacerdote, già dal concetto ex Can. 273 CIC/1983 di obbedienza, a cui il sacerdote è tenuto nei confronti del vescovo, discende un pronunciato rapporto di sovraordinazione e di subordinazione che va oltre il mero obbligo di attenersi alle istruzioni vigente in un rapporto di conferimento di un incarico. Ai sensi del Can. 274 § 2 CIC/1983, i chierici sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario. Oltre a ciò, i Vescovi diocesani sono autorizzati a impartire istruzioni anche entrando nel merito della vita privata dei chierici. Pur non avendo alcun obbligo di residenza nell'adempimento dei compiti loro affidati, i sacerdoti non possono allontanarsi dalla diocesi di appartenenza senza il permesso, almeno presunto, del proprio Ordinario (Can. 283 § 1 CIC/1984). I sacerdoti affidatari di una parrocchia svolgono l'attività pastorale sotto l'autorità del Vescovo diocesano (Can. 515 § 1 CIC/1983) e possono essere dallo stesso rimossi o trasferiti dall'ufficio a norma del Can. 538 § 1 CIC/1983. Il Vescovo diocesano può visitare personalmente anche le opere religiose o caritative affidate ai religiosi, secondo quanto previsto dal Can. 683 § 1 CIC/1983. Qualora scopra situazioni sconvenienti [letteralmente, nella versione italiana, si parla di "abusi" N.d.T.] può prendere direttamente provvedimenti, ai sensi del Can. 683 § 2 CIC/1983, dopo avere infruttuosamente richiamato il superiore religioso. Inoltre, solo al Vescovo diocesano è consentito affidare gli uffici ecclesiastici della sua diocesi a membri di ordini religiosi (Can. 682 § 1 CIC/1983).

Senza necessità di ottenere il consenso del superiore dell'ordine e a sua discrezione, può altresì decidere a norma del Can. 682 § 2 CIC/1983 di rimuovere i religiosi dall'ufficio loro conferito. L'intervento diretto in questioni di servizio e lavorative è precluso al Vescovo diocesano solo limitatamente agli appartenenti degli ordini religiosi di diritto pontificio. Ma anche ad essi può proibire, in piena autonomia, di risiedere nella sua diocesi in caso di condotta sconveniente. Nei confronti del sacerdote operante nella sua diocesi e su suo incarico, il Vescovo diocesano si trova quindi indubbiamente nella posizione del preponente, essendo conferiti al sacerdote poteri e compiti dell'autorità ecclesiastica che, nella diocesi, è rappresentata al massimo livello proprio dal vescovo.

Cfr. sulla soggettività giuridica della diocesi la conferma della sentenza Cass., Il Sez. Civ., n. 10607 del 5.11.1990.

Nettamente più controversa è la questione della rientranza del danno arrecato a terzi, ossia alla vittima degli abusi, nell'ambito dell'adempimento degli incarichi affidatigli in qualità di sacerdote. Come è noto, i funzionari ecclesiastici sono soggetti a un obbligo di responsabilità in solido ai sensi dell'art. 2049 c.c. solo se il danno subito dalla vittima è arrecato nel contesto dell'esercizio delle funzioni assegnate al sacerdote e autore del fatto.

Gli illeciti penali devono quindi originarsi da un compito specifico intrinseco all'attività sacerdotale e devono essere stati commessi sfruttando le possibilità di azione e i poteri. Deve trattarsi pertanto di illeciti resi possibili, o quantomeno facilitati al sacerdote proprio in virtù della sua posizione di chierico e nel contesto degli incarichi affidati all'interno della diocesi.

Entrambi gli aspetti venivano concretamente approfonditi anche in relazione a un caso di abuso interno alla Diocesi di Bolzano-Bressanone (cfr. Caso 16). A conclusione dell'esame, l'autorità giudiziaria territorialmente competente statuiva l'esistenza di un rapporto di preposizione ex art. 2049 c.c. tra diocesi, parrocchia e sacerdote. La corte così argomentava:

"E' incontestato in causa che [...] sia stato incaricato vicario parrocchiale [...], svolgendo ivi le proprie funzioni dal [...] al [...]. Altresì incontestata è la circostanza che il parroco della Parrocchia [...] gli avesse affidato in particolare le mansioni di incaricato all'educazione pastorale dei bambini e dei giovani della Parrocchia, di talché egli coordinava le catechiste "su come organizzare e rendere più interessanti per i piccoli i corsi" [...]. Per stessa affermazione della Parrocchia egli "ha sempre operato in mezzo ai giovani per i quali era divenuto un importante punto di riferimento" [...]

Ciò premesso, quanto al titolo di responsabilità cui possono essere chiamati a rispondere i convenuti enti ecclesiastici, deve preliminarmente escludersi la responsabilità diretta ex art. 2043 c.c. invocata dagli attori in ragione del dedotto rapporto di immedesimazione organica intercorrente fra vicario parrocchiale e Parrocchia o Diocesi. Difetta infatti in capo al sacerdote cooperatore del parroco la qualifica di "organo" idonea a fondare detta responsabilità, dovendosi intendere come organo la persona che ha il potere di compiere atti giuridici vincolanti per l'ente [...]

Si ritiene invece sussistente la responsabilità degli enti ecclesiastici convenuti ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Notoriamente la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto si configura allaricorrenza di tre requisiti: a) il fatto illecito commesso dal preposto o commesso; b) il rapporto di "preposizione"; c) il nesso di occasionalità necessaria fra fatto illecito e incombenze svolte su incarico del preponente. La responsabilità del preponente è di tipo oggettivo, in quanto prescinde da profili di colpa, dovendosi in definitiva affermare ogni qual volta vi sia un rapportodi preposizione fra autore dell'illecito e preponente e l'illecito sia stato commesso nell'ambitodell'incarico affidato al preposto. L'onere probatorio in ordine a tutti i detti requisiti ricade sugliattori danneggiati.

Tutti i citati presupposti sono riscontrabili nella specie.

Quanto al fatto illecito essa va ritenuto come definitivamente accertato secondo quanto esposto [...] .

Quanto al rapporto di preposizione, esso deve affermarsi come sussistente fra vicario parrocchiale e la Parrocchia nonché fra lo stesso e la Diocesi.

Per consolidata giurisprudenza il rapporto tra autore del fatto e responsabile indiretto idoneo a fondare la responsabilità ex art. 2049 c.c. non è solo quello di lavoro subordinato né più in generale un rapporto giuridico tipico, bensì è il rapporto definito di "preposizione", la cui sussistenza, da valutarsi dal giudice caso per caso, deve riconoscersi ogni qual volta le caratteristiche del rapporto siano tali da configurare l'attività del preposto come strumentale rispetto all'utilizzazione che ne fa il preponente. A

tale proposito non rileva né la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo sufficiente l'esplicazione da parte di un soggetto di un'attività per conto dell'altro, il quale conservi poteri di direzione o di sorveglianza, né la continuità o l'onerosità del rapporto stesso [...].

A capo degli enti ecclesiastici convenuti vi sono il parroco e il Vescovo, ai quali il diritto canonico attribuisce determinati poteri-doveri di direzione, vigilanza e controllo sull'ente cui sono a capo e sui chierici che svolgono la loro opera all'intero di esso [...]

Emerge dalla lettura critica delle succitate norme di diritto canonico che siffatto rapporto di "preposizione" fra vicario parrocchiale e Parrocchia, nonché fra il vicario e la Diocesi, è nella specie senz'altro sussistente: Don C. veniva incaricato vicario parrocchiale dal Vescovo, e, in esecuzione di tale incarico, agiva in conformità alle disposizioni per lui specificamente determinate dal parroco, che gli attribuiva il compito di attendere all'educazione pastorale dei giovani. Tali funzioni venivano in ogni caso svolte sotto la vigilanza e l'autorità esercitate sia del parroco che del Vescovo in ragione dei poteri-doveri ad essi attribuiti dal diritto canonico. [...]

Deve ritenersi che le mansioni svolte da don C. presso la Parrocchia, nell'esecuzione dell'incarico di vicario parrocchiale conferitogli dal Vescovo e nello svolgimento delle specifiche funzioni di istruzione religiosa dei giovani attribuitegli dal parroco don P., abbiano senz'altro agevolato il comportamento illecito, nella

specie il fatto reato, del convenuto. L'incontro col allora minore [...] e l'adescamento della stessa non può che ritenersi essere stato agevolato, se non addirittura reso possibile, dalle mansioni che egli svolgeva presso la Parrocchia. Laminare infatti frequentava la Parrocchia in occasione dei corsi di catechismo, quindi in un contesto di formazione ed educazione religiosa promosso da Diocesi e Parrocchia.

Poiché preposto al coordinamento e all'organizzazione dei corsi di catechismo era lo stesso convenuto don C., risulta allora evidente il nesso di occasionante necessaria fra le incombenze da egli stesso esercitate (istruzione religiosa dei minori, cura dei corsi) ed il fatto-reato, nel senso che le prime hanno quanto meno agevolato, "occasionato", la commissione del secondo.

Non solo. Il canonico, trovandosi in pressoché costante contatto coi minori, è venuto aconoscenza della vittima proprio in ragione dell'attività da egli prestata. La relativa assiduità concui la stessa frequentava la Parrocchia per attendere ai corsi ha altresì agevolatol'instaurazione di un rapporto sempre più intimo e confidenziale con la minore, agevolando quelcrescendo di violenza, con cui i turpi abusi sessuali a danno della giovane, come accertati nellasentenza penale della Corte d'Appello, sono stati posti in essere [...]

Ritenuta per le ragioni sopra esposte sussistente la responsabilità solidale dei convenuti enti ecclesiastici ai sensi dell'art. 2049 ce, essi devono essere condannati a corrispondere agli attori, in solido con l'autore materiale del fatto illecito, quanto questi è

stato condannato a risarcire ad essi attori-danneggiati con la sentenza [della Corte D'appello], come confermata per le statuizioni civili dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione [...]."

In questo contesto è da considerarsi anche una recente sentenza di condanna di un sacerdote per violenza sessuale su minori. Nella motivazione depositata a fine luglio 2024, il tribunale ha chiaramente delineato, con riguardo alla questione della responsabilità civile, la posizione del vescovo competente, statuendo che questi aveva colpevolmente omesso di prendere precauzioni idonee a evitare la violenza sessuale. La corte così precisa:

"La condotta coscientemente colposa da parte del Vescovo [...] rende legittima la condanna al risarcimento del danno della Curia per i pregiudizi cagionati da [...]». "Il vescovo aveva evidentemente autorizzato [...] come figura di riferimento dell'associazione [...] da lui fondata a operare all'interno della chiesa madre, consentendogli in tal modo con la piena compiacenza della diocesi di creare occasioni di incontro e frequentazioni con i giovani adolescenti. [...] agiva consapevole di poter contare sull'appoggio dei vertici religiosi, che contribuivano a rafforzare all'esterno la sua immagine quale esponente di spicco del clero locale."

3. Prescrizione delle pretese risarcitorie

Per concludere esamineremo ancora eventuali termini di prescrizione e, in particolare, la loro scadenza (dies a quo).

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive sostanzialmente nel termine ridotto di cinque anni dal giorno in cui il danno si è prodotto o può essere richiesto (art. 2947 co. 1 c.c.). Tuttavia, se il diritto di risarcimento si fonda su un illecito penale, il termine di prescrizione è più lungo e coincide con i termini di prescrizione del reato. Per quanto attiene alla scadenza dei termini e alle singole durate, si rimanda alla trattazione penalistica dei termini di prescrizione.

A conclusione è tuttavia saliente esaminare ancora in quale modo i termini di prescrizione intervengano nei confronti del proponente, invero non necessariamente parte civile nel processo penale, verso il quale è possibile avanzare pretese di risarcimento in solido in ragione dell'avvenuta commissione di fatti costituenti reato.

Innanzitutto va osservato, in termini generali, che la responsabilità civile del preponente si prescrive in cinque anni, non essendo autore del reato e quindi non incorrendo nell'applicazione dei termini di prescrizione più lunghi.

Tuttavia, la norma di cui all'art. 1310 c.c. prevede quanto segue:

"Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori in solido o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri.

Tuttavia, il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione."

La costituzione di parte civile nel processo penale costituisce pertanto un atto che interrompe durevolmente il termine di prescrizione civile ex art. 2943 comma primo e art. 2945, comma secondo, nel senso che i termini di prescrizione iniziano a decorrere nel momento in cui passi in giudicato la sentenza che decide la causa. Ai sensi dell'art. 1310 primo comma c.c., tali effetti si producono anche nei confronti di coloro che siano ritenuti responsabili in solido con l'autore del fatto-reato, anche quando non fossero parte in giudizio.

Proprio per questo motivo, anche nel summenzionato precedente venivano disattese le obiezioni sollevate da diocesi e parrocchia che eccepivano l'avvenuta prescrizione delle pretese risarcitorie (altresì contestate) avanzate nei confronti delle due istituzioni ecclesiastiche.

IV.

Presentazione del quadro e degli sviluppi di diritto (penale) canonico

Nel quadro delle analisi che seguono si illustreranno gli elementi chiave di maggior rilievo ai fini di una valutazione della condotta dei responsabili diocesani. Le considerazioni si articoleranno sulla base di una serie di osservazioni di fondo inerenti agli sviluppi storici del diritto canonico in relazione all'abuso sessuale di minori (1.). Esse forniranno senz'altro spunti significativi per una valutazione dei delitti di questo tipo commessi all'interno della Chiesa, permettendo altresì di individuare le circostanze concomitanti che, quantomeno, favorirono le derive frattanto riconosciute come tali. A seguire si illustrerà la disciplina giuridica della Chiesa universale avente rilievo per il periodo oggetto di indagine, sia sulla base del Codice di Diritto Canonico del

1917 (CIC/1917) (2.) che del Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC/1983) (3.) e relative norme accompagnatorie. Per concludere si entrerà nel merito delle pertinenti Linee Guida emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana per la trattazione dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori nonché delle norme emanate a loro integrazione dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone (4.), addivenendo così a un primo risultato intermedio (5.).

Alcuni tratti salienti dell'evoluzione storica del diritto canonico in materia di abuso sessuale di minori fino al CIC/1917

Già l'apostolo Paolo non lascia dubbi sul fatto che l'abuso sessuale di minori, assolutamente in contrasto con le visioni e i costumi vigenti all'epoca in cui visse, sia altamente riprovevole e assolutamente incompatibile con la novella, dallo stesso annunciata, di Gesù Cristo del regno di Dio, come si legge nella Prima lettera ai Corinzi:

"Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi; né immorali, né idolatri, né adúlteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio". (1 Cor 6: 9-10) [Versione CEI2008, N.d.T.]

Su questa base e su quella degli scritti dei Padri della Chiesa, anche il Concilio di Elvira (306 d.C.) condannò ad esempio aspramente, in una serie di canoni, gli abusi sessuali sui minori, in particolare quando commessi da chierici, prevedendo l'inflizione di dure sanzioni. Con riguardo a vescovi, presbiteri e diaconi, il Can. 18 del Concilio stabiliva che, a causa dello scandalo e della grave offesa generata, i soggetti giudicati colpevoli di immoralità sessuale non

potessero più ricevere la Comunione, fino alla loro morte. Analoghe conseguenze erano previste dal Can. 71 per tutti i cristiani che violentassero i ragazzi.

Cfr. Scicluna, Ein Überblick über die Entwicklung des kanonischen Rechts im Bereich des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, in: Hallermann u. a. (a cura di), Der Strafanspruch der Kirche in Fällen von sexuellem Missbrauch, 2012, pp. 325-335, 328; un resoconto degli sviluppi storici del diritto canonico in epoca paleocristiana è fornito anche da Tapsell, Canon Law – A systematic factor in child abuse in the Catholic Church Submission to the Royal Commission into institutional Responses to child sexual abuse, 2015, num. 186-196, pp. 54-58, disponibile all'indirizzo https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/SUBM.2398.001.0001.pdf, ultima consultazione: 08.01.2025.

Già lo stesso *Pier Damiani* (1006/07 - 1072), dottore della Chiesa, lamentava il diffuso sfruttamento sessuale di giovani e adolescenti da parte dei chierici, oltre al mancato o insufficiente intervento dei vescovi, i quali si limitavano semmai a sanzionare, con la destituzione dall'ufficio, solo in caso di rapporto anale. Questi sollecitò presso Papa *Leone IX* un'azione più severa contro i vescovi che non ottemperavano ai propri doveri di disciplina.

Cfr. Lüdecke, Lüdecke, Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester aus kirchenrechtlicher Sicht, MThZ 62 (2011), pp. 33-60, p. 47 (Nota a piè di pagina 83).

Anche una serie di decreti papali e leggi apostoliche risalenti al periodo dell'Alto Medioevo e all'inizio dell'Età moderna condannavano severamente

la pederastia e sodomia prevedendo pene che, nel caso di chierici, andavano dalla dimissione dallo stato clericale all'allontanamento in un monastero e, nel caso di laici, arrivavano alla scomunica.

Cfr. Scicluna, *ibidem*, p. 329 seg.; Tapsell, Canon Law, Numm. 202-214, pp. 60-65.

Alla luce del rapporto della Chiesa con l'autorità penale secolare, all'apparenza già allora assolutamente virulento nei casi di quel genere, merita una particolare menzione un decreto di *Leone X* (1513 - 1521) con il quale, nel Quinto Concilio Lateranense, si stabilì che ai chierici ritenuti colpevoli di crimini contro natura, fra i quali rientrano gli atti di abuso, dovessero essere inflitte le pene imposte dai sacri canoni oppure dal diritto civile.

Cfr. Scicluna, ibidem, p. 330; Tapsell, Canon Law, n. 210, p. 64.

Dopo che *Enrico VIII*, qualche tempo più tardi, ebbe rivendicato la competenza esclusiva dei tribunali secolari per la "sodomia", e quindi anche per gli atti di abuso, il Concilio di Trento riconobbe nel 1551 che alcuni delitti, tra cui gli abusi sessuali, sarebbero di tale gravità da dover escluderne i responsabili dai sacramenti e consegnarli all'autorità penale secolare.

Cfr. Tapsell, *ibidem*, n. 212, p. 64.

Seguendo queste indicazioni, e riferendosi fra l'altro all'abuso sessuale di minori, *Pio V* (1566 - 1572) decretò nella Costituzione Apostolica *"Cum primum apostolatus officium"* (1566) che

"Se una persona commette il terribile crimine contro natura, a motivo del quale l'ira di Dio piomba sui figli della disobbedienza, essa andrà consegnata alle autorità secolari per il perseguimento del reato e l'esecuzione della pena e, se è un chierico, sarà dimesso da tutto e sottoposto alla stessa punizione." (trad. lib. della citazione in Scicluna, *ibidem*, p. 330)

Due anni dopo, nella bolla "Horrendum Illud Scelus", il medesimo pontefice ribadì, a proposito dei chierici che avessero peccato "contro natura", che questi devono essere privati di ogni privilegio clericale, di ogni carica, dignità e beneficio ecclesiastico e, dopo essere stati degradati da un giudice ecclesiastico, dovranno essere immediatamente consegnati all'autorità secolare onde essere sottoposti al supplizio, come prescritto dalla legge per i laici che abbiano commesso un tale atto.

Cfr. Tapsell, Canon Law, n. 214, p. 65.

A metà del XIX secolo ci si allontanò tuttavia da questa rigorosa posizione rispetto agli atti di abuso, sia per quanto riguarda la consegna alle autorità civili dei chierici che avessero commesso atti sessuali nel contesto della Confessione, che per quanto concerne l'inflizione, in siffatti casi, di pene ecclesiastiche, quali la dimissione o degradazione.

Cfr. Tapsell, Canon Law, Numm. 221-225, p. 68 segg.

Da parte del Sant'Uffizio, la rigida segretezza allora richiesta in merito allo svolgimento dei processi, a quanto pare tutt'altro che rari, riguardanti la commissione di atti sessuali nel contesto del sacramento della Penitenza, era

principalmente giustificata dal fatto che la pubblica divulgazione di tali atti avrebbe arrecato danno e generato scandalo tra i fedeli.

Cfr. Tapsell, Canon Law, n. 223 seg., p. 68 segg.

In quel periodo storico, e in quel contesto, andò inoltre via via affermandosi una concezione del ministero sacerdotale visto come *repraesentatio Christi*, tendente cioè a rimarcare la differenza sostanziale fra presbiteri e laici; il sacerdote era visto, in via esclusiva, come *alter Christus*, agente *in persona Christi capitis*.

Cfr. Conway, Theologien des Priesteramtes und ihr möglicher Einfluss auf sexuellen Kindesmissbrauch, Concilium 40 (2004), pp. 308-322, 312 seg.; Documentazione del progetto "Betroffene hören – Missbrauch verhindern", Subprogetto 5, Allegato "Die Historizität des Priesterbildes und die Entstehung des Klerikalismus als spezifische Form von Macht in der katholischen Kirche", III., p. 315 seg.

In questa visione, il sacerdote risulta essere ontologicamente trasformato dalla consacrazione concessagli e, rispetto ai (presunti) "semplici credenti", è considerato soggetto di grado superiore. Caratteristiche della predominanza di questa immagine del sacerdote nel periodo in questione sono le parole di san Giovanni Maria Vianney, curato d'Ars (*1786, +1859, beatificato nel 1905, canonizzato nel 1925):

"... Dopo Dio, il sacerdote è tutto! ..." (Benedetto XVI, nella Lettera del Santo Padre per l'indizione dell'Anno Sacerdotale in occasione del 150° anniversario del "dies natalis" di Giovanni

Maria Vianney, disponibile [in italiano N.d.T.] all'indirizzo http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/letters/2009/do-cuments/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

Cfr. Tapsell, *ibidem*, n. 238, p. 73; Documentazione del progetto "Betroffene hören – Missbrauch verhindern", Subprogetto 5, Allegato "Die Historizität des Priesterbildes und die Entstehung des Klerikalismus als spezifische Form von Macht in der katholischen Kirche", III., p. 317 seg.

Questa immagine del sacerdote, ancora oggi attuale e potente, plasma il rapporto tra chierici e laici, quando si parla del fatto che i sacerdoti, attraverso l'ordinazione, sono così incomparabilmente equiparati a Cristo,

Cfr. Benedetto XVI, Discorso del 14.04.2010 in occasione dell'Udienza Generale, in: L'Osservatore Romano 40 (2010), n. 16 del 23.04.2010,

da essere gli unici a poter istruire, fornire assistenza al culto e guidare il popolo di Dio in quanto mediatori tra Dio e gli uomini.

Cfr. Card. Joachim Meisner, Prefazione in: Marcial Maciel LC, Priester für das Dritte Jahrtausend und ihre ganzheitliche Ausbildung, 2005, pp. 3-7, 3; Cfr. sul caso Maciel Marcial Degollado: B. I. 3. c).

In linea con l'immagine del sacerdote sopra tratteggiata, a partire dalla metà del XIX secolo, e fino agli anni Settanta del secolo scorso, la Sede Apostolica

si adoperò con successo, specialmente in America Centrale, ma anche in Lituania e in Austria, per far riservare ai chierici un trattamento privilegiato davanti ai tribunali penali dello Stato.

Cfr. Austin, Report prepared for submission to the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, 2016, nn. 158-170, p. 29 seg., disponibile all'indirizzo https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/CTJH.304.9 0001.0020.pdf, ultima consultazione 08.01.2025; Tapsell, Canon Law, Numm. 239-245, pp. 74-77.

Sul piano del diritto canonico, questa finalità si è ripercossa ad esempio, nella formulazione del Can. 120 §1 CIC/1917.

2. Il CIC/1917, l'Istruzione "Crimen sollicitationis" e regolamenti integrativi

Il diritto canonico, e in particolare anche il diritto penale canonico, venivano integralmente codificati, per la prima volta nel 1917, nel Codice di Diritto Canonico (*Codex Iuris Canonici*, abbr. CIC/1917), seguito a una raccomandazione emanata dal Concilio Vaticano I. Tale Codice, che anche per una parte del periodo oggetto di indagine costituisce una base giuridica e di giudizio fondamentale per la valutazione dell'azione della Chiesa, merita di essere descritto più in dettaglio nelle righe che seguono. Le norme del Codice di Diritto Canonico relative ai casi di abuso sessuale di minori sono integrate dall'Istruzione "Crimen sollicitationis", emessa in una prima edizione nel 1922 e leggermente rivista nel 1962, e in particolare dal suo Titolo V, intitolato "De crimine pessimo". Con riferimento a questo documento, se ne esaminerà

dapprima l'idoneità a fungere da base di giudizio per l'operato dei responsabili ecclesiastici (a); seguiranno quindi l'esplicazione delle singole fattispecie penali al centro del dibattito (b), delle norme procedurali vigenti (c) e dei singoli obblighi di segretezza (d).

a) Osservazione preliminare

Con riguardo all'Istruzione "Crimen sollicitationis", si fa spesso notare, quasi a titolo di excusatio, che la stessa non era ampiamente diffusa bensì nota, semmai, solo a una cerchia assai ristretta di addetti ai lavori. Si argomenta, talvolta, che l'Istruzione costituisse una "norma riservata" non regolarmente promulgata, mancante in ogni caso della necessaria forza vincolante, qualora non possa esserne provata una conoscenza da parte dei singoli Ordinari. I relatori non ritengono, tuttavia, che questa obiezione sia, in ultima analisi, convincente.

Già le informazioni sull'effettivo grado di diffusione e notorietà dell'Istruzione, almeno fino all'entrata in vigore del CIC/1983, sono disomogenee,

Cfr. Beal, *ibidem*, 227 segg.; Tapsell, Canon Law., n. 263 segg. (p. 83 segg.); Doyle, *ibidem*, n. 19 (p. 6), n. 27 b (p. 9),

non consentendo pertanto di trarre conclusioni certe circa l'effettiva sussistenza dell'asserita ignoranza o, piuttosto, sulla sua mera rivendicazione, ovviamente solo presunta, a discolpa degli interessati. Di fatto, in ogni caso, non fu solo la Congregazione per la Dottrina della Fede, negli anni Novanta, a presumere infine la (perdurante) vigenza dell'Istruzione "Crimen sollicitationis"

Cfr. B. IV. 3. a)

bensì anche lo stesso Papa Giovanni Paolo II nel Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" ("[...] In mentem retinendum est quod huiusmodi Instructio vim legis habeat. [...]").

Cfr. Platen, "Überlegungen zur kirchenrechtlichen Ahndung des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Geistliche", in: Kießling (a cura di), "Sexueller Missbrauch; Fakten – Folgen – Fragen", 2011, pp. 85-106, 91.

Anche qualora si volesse presumere, a beneficio di precedenti responsabili ecclesiastici, una loro mancata conoscenza della norma, ciò non ne tangerebbe comunque la natura vincolante in conformità ai principi generali. In particolare, oltretutto sulla base di una mera presunta ignoranza dell'Istruzione da parte dei responsabili ecclesiastici, non può giustificarsi la rinunzia a ricorrervi, almeno da un punto di vista oggettivo, come criterio per l'esame del loro operato.

I relatori non ravvisano dunque elementi idonei a giustificare un mancato richiamo all'Istruzione "Crimen sollicitationis" come criterio (oggettivo) di valutazione della condotta dei responsabili ecclesiastici. Quand'anche si fosse voluto vederla diversamente, il perseguimento e la punizione degli atti di abuso avrebbero comunque potuto essere agevolmente attuati, e anzi avrebbero dovuto avere luogo, già in virtù delle pertinenti norme contemplate dal CIC/1917.

La posizione è condivisa da Austin, Report prepared for submission to the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, 2016, n. 194 (p. 54).

Non solo: se i responsabili ecclesiastici non fossero stati effettivamente a conoscenza dell'Istruzione, questo varrebbe, non da ultimo, anche per il vincolo fondamentale della segretezza in essa sancito, così che essi non avrebbero dovuto in ogni caso ravvisare alcun ostacolo alla consegna dei rei alle autorità statali, se il segreto confessionale non era in discussione.

b) Fattispecie penali rilevanti del CIC/1917

Per i casi di abuso sessuale di minori rilevano le fattispecie di reato penale di cui al Can. 2359 § 2 CIC/1917 (aa) e al § 3 (bb) nonché al Can. 2368 in combinato disposto con il Can. 904 CIC/1917 (cc).

- aa) Al Can. 2359 § 2, il Codice di Diritto Canonico del 1917 punisce espressamente l'abuso sessuale di minori.
- (1) Esso recita come seque:

Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur.

Se peccarono contro il sesto con minori sotto i 16 anni, o con adulterio, stupro, bestialità, sodomia, lenocinio, incesto con consanguinei o affini in primo grado, saranno sospesi, dichiarati infami, privati di qualunque ufficio, beneficio, dignità o incarico e, nei casi più gravi, deposti. [Versione italiana citata da Card. Vincenzo LA PUMA, Sommario del Codice di Diritto Canonico 1917, Can. 2359 § 2, disponibile online alla pagina www.ecclesiadei.it N.d.T.]

Con riguardo alla circonlocuzione che parafrasa la condotta costituente delitto con l'espressione "delictum [...] contra sextum decalogi praeceptum", ossia violazione del sesto comandamento del Decalogo, va

osservato che, stando a quanto risulta, nella dottrina canonica della Chiesa vige unanimità nel considerarvi incluse tutte le attività sessuali con eccezione dei rapporti sessuali vaginali tra coniugi.

Cfr. Jone, Gesetzbuch für die lateinische Kirche/ 3, 2. Aufl. (1953), il quale rende questa espressione con "Sittlichkeitsdelikte" (Can. 2357 § 1 CIC/1917) [letteralmente traducibile in italiano con "delitti contro la moralità" N.d.T.] ovvero "schwer versündigt" (Can. 2359 § 2 CIC/1917) [ital.: "gravemente peccato" N.d.T.]; per l'identica lettera del Can. 1395 § 2 CIC vedasi Lüdicke, MünstKommCIC, 57. Erg. Lfg. (Marzo 2019), Can. 1395 nota 4 con osservazioni critiche; per la parimenti identica lettera dell'art. 6 § 1, 1° Normae2010: Althaus, in: ders. / Lüdicke, Beiheft zum MünstKommCIC Nr. 61, Der kirchliche Strafprozess nach dem Codex luris Canonici und seinen Nebengesetzen, 2. Aufl. (2015), Art. 6 Ndgd Nota 1; Schmitz, Der Kongregation für die Glaubenslehre vorbehaltene Straftaten, AfkKR 170 (2001), pp. 441-462, 457.

L'Istruzione "Crimen sollicitationis" tratta nel Titolo V "De crimine pessimo" i casi di abuso sessuale di minori perpetrati esternamente all'amministrazione del sacramento della Penitenza. In esso è visto come "pessimo crimine" ogni atto immorale di un chierico, commesso o anche solo tentato, con una persona dello stesso sesso, ossia qualsiasi pratica omosessuale (Num. 71: "Nomine criminis pessimi heic intelligtur quodcumque obscoenum factum ex-ternum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum persona proprii sexus"). Quanto stabilito per il crimine della sollecitazione in

relazione al procedimento e alla pena da infliggere si applica *mutatis mutandis* anche a questi delitti, con eccezione dell'obbligo di denuncia (Num. 72). È inoltre equiparato al *crimen pessimum* ogni atto sessuale esterno di un chierico, compiuto o tentato, commesso con un fanciullo in età prepuberale (Num. 73: "*Crimini pessimo, pro effectibus poenalibus, aequiparatur quodvis obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomo-documque a clerico patratum vel attentatum impuberibus cuiusque sexus [...]").*

Con riguardo al cosiddetto *crimen pessimum*, nel commento di *Jone* al Can. 2359 § 2 CIC/1917 si legge, a quanto pare già tenendo conto dell'Istruzione "Crimen sollicitationis", aspetto questo segnalato non da ultimo anche da rimandi alla risultante competenza del Sant'Uffizio, nonché alla punibilità del tentativo di reato ("delictum attentatum"), che

"[...]

La Chiesa procede con particolare severità contro il cosiddetto 'crimen pessimum', riservato secondo la prassi corrente al Sant'Uffizio e trattato giudizialmente al pari della
sollecitazione, salvo non prevedere alcuna scomunica per
l'omissione della denuncia (quando non consti anche la sollecitazione). [...] Va altresì osservato che, nell'interesse del
bene comune, il Sant'Uffizio interpreta in modo più restrittivo che mite i fatti denunciati. Se, quindi, si tratta di un fatto
esterno che, per una giusta intenzione, potrebbe accadere
anche senza commettere peccato, ad esempio un abbraccio
o un bacio, ma questo atto esterno venga compiuto senza

giusto motivo, allora si presume nel soggetto che agisce l'esistenza di un'intenzione impura. Come risulta già dalla definizione, non si esige che sussista un 'delictum consummatum', essendo invece sufficiente un 'delictum attentatum', cosicché la fattispecie rileva anche quando l'altra persona non abbia peccato." (Jone, *ibidem*, Can. 2359 § 2) [trad. lib. N.d.T.]

Quanto definito al Can. 2359 § 2 CIC/1917 e nel *Crimen pessimum* non sono pertanto perfettamente coincidenti. Mentre il Can. 2359 § 2 CIC/1917 fissa a 16 anni di età il limite della tutela ("[...] minoribus infra aetatem sexdecim annorum [...]"), il Crimen pessimum a danno dei minori e l'applicabilità dell'Istruzione "Crimen sollicitationis" dipenderebbero dal raggiungimento della maturità sessuale ("[...] quodvis factum externum [...] impuberibus cuiusque sexus [...]"). Questo viene stabilito, al Can. 88 § 2 CIC/1917, all'età di 14 anni per i maschi, ma già a 12 anni per le femmine, e quindi discostandosi dall'età minima di cui al Can. 2359 § 2 CIC/1917. Nel caso di atti sessuali tra persone dello stesso sesso, non è comunque tuttavia decisiva, ai sensi del n. 71, l'età da tutelare.

(2) Il Can. 2359 § 2 CIC/1917 prevede l'inflizione di pene severe in caso di abuso sessuale di minori. Esse lasciano solo un margine di discrezione molto ristretto nella commisurazione della pena, ovvero circoscritto all'eventuale sussistenza di un caso grave che giustifichi la deposizione. La deposizione è una pena che, pur comprendendo la sospensione dall'ufficio e la perdita di tutte le cariche, le dignità, i benefici, nonché di ogni pensione e impiego ecclesiastico, precludendone

altresì la loro futura acquisizione, non pregiudica lo status di chierico (cfr. Can. 2303 § 1 CIC/1917).

Nel quadro dell'equiparazione del Crimen pessimum, ai sensi dell'Istruzione "Crimen sollicitationis", le pene da applicarsi sarebbero, in particolare, quelle specificate al Num. 61 e seguenti della stessa. Vero è che, ai sensi del Can. 2359 § 2 CIC/1917, un'inflizione della pena secondo la gravità della colpa era prevista solo in casi molto limitati e una degradazione (riduzione allo stato laicale) niente affatto contemplata. Tuttavia, essendo l'Istruzione "Crimen sollicitationis" entrata in vigore con approvazione papale, si può presumere a tal riguardo che, in ragione dell'equiparazione ivi espressamente prevista del crimen pessimum con il crimen sollicitationis, con riferimento alla pena sia intervenuta una modifica delle conseguenze penali del Can. 2359 § 2 CIC/1917 prevedendo quindi, almeno in parte, un inasprimento. Al Num. 62 e segg. vengono descritti gli elementi salienti per una determinazione della pena. Vengono formulati, in particolare, i criteri per l'inflizione della degradazione, ossia della riduzione allo stato laicale come pena della massima gravità. Stando a questa previsione, una degradazione entrerebbe in considerazione solo qualora, in ragione della gravità del reato commesso e delle sue conseguenze, non vi sia alcuna speranza di miglioramento ("Ad poenam maximam degradationis, ..., tunc tantum deveniatur ... Eo temeritatis et consuetudinis devenisse ut, humane loquendo, vel fere nulla de eius emendatione spes amplius afflugeat."). Il Num. 64 prevede inoltre ulteriori possibilità di sanzione, irrogabili però solo in via addizionale: questo allo scopo di garantire il conseguimento della finalità della pena originaria. Pertanto, quanto previsto in particolare al Num. 64 d) non deve essere frainteso nel

senso che la pratica di un trasferimento "in segreto", senza un procedimento giudiziario, trovi in esso un fondamento giuridico.

(3) Per quanto concerne la prescrizione dell'azione criminale, il Can. 1703
 § 3, 2° CIC/1917 prevedeva, tra l'altro per i casi di cui al Can. 2359 § 2
 CIC/1917, un termine di prescrizione quinquennale.

Cfr. Jone, *ibidem*, Can. 1703; di altro parere, Tapsell, Potiphar's Wife – The Vatican's Secret and Child Sexual Abuse, 2014, p. 106, il quale richiamandosi al Can. 1362 § 1 del Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC1983) ritiene che i delitti riservati al Sant'Uffizio ovvero alla Congregazione per Dottrina della Fede non siano soggetti a prescrizione; vero è che anche il *crimen pessimum* rientra fra i delitti riservati, a norma del Can. 247 CIC/1917, al Sant'Uffizio o alla Congregazione per la Dottrina della Fede, e quindi non soggetti a prescrizione ai sensi del Can. 1703 § 1 in combinato disposto con il Can. 1555 § 1 CIC/1917 ovvero con il Can. 1362 § 1 CIC/1983 ma, dal punto di vista sistematico, è più consono vedere nel Can. 1703 § 3, 2° CIC/1917 una norma più specifica e, quindi, prevalente.

- Ove, tuttavia, le vittime di un abuso fossero persone di età superiore ai 16 anni, la punibilità si determinava ai sensi del Can. 2359 § 3 CIC/1917, salvo quando si realizzasse un'altra fattispecie alternativa del Can. 2359 § 2 CIC, in particolare un caso di stupro.
- (1) Il Can. 2359 § 3 CIC/1917 rappresenta, per così dire, una sorta di fattispecie residuale per ogni ulteriore condotta errata messa in atto da un

chierico in ambito sessuale, ossia non costituente un concubinato (§ 1) e nemmeno una delle circostanze qualificanti menzionate nel § 2 con riferimento al partner sessuale. Anche lo stupro di una diciassettenne era pertanto sussunto dal Can. 2359 § 2 CIC/1917.

- (2) In un siffatto caso, si esigeva solo una pena commisurata alla gravità della colpa e la punibilità dell'abuso sessuale di un/a giovane o adulta/o non era valutata diversamente da, ad esempio, la partecipazione a eventi (per l'epoca) immorali.
- (3) In assenza di una specifica qualificazione della violazione del sesto comandamento, resta valida in questo caso, dal punto di vista prescrittivo, la norma fondamentale del Can. 1703 § 22 CIC/1917, il quale prevede un termine di prescrizione triennale.
- cc) II Can. 2368 CIC/1917 punisce la cosiddetta sollecitazione.
- (1) Sia il CIC/1917 che l'Istruzione "Crimen sollicitationis" presumono come nota la definizione di questa fattispecie, astenendosi pertanto dal fornire una descrizione più dettagliata. Essa si realizzava quando il sacerdote, nel contesto della Confessione, tentasse di indurre una/un penitente a commettere un peccato contro il sesto comandamento del Decalogo. La fattispecie di reato si realizzava però anche quando l'azione non portasse allo scopo o venisse compiuta nell'interesse di terzi.

Cfr. Rees, Strafgewalt der Kirche (1993), p. 268.

Correlata al Can. 2368 CIC/1917 è anche la fattispecie penale dell'*Absolutio complicis* (Can. 2367 CIC/1917), la quale non necessita qui tuttavia di ulteriori approfondimenti giacché richiede, in ultima analisi, che sussista come "antefatto" almeno uno dei casi di cui al Can. 2368 CIC/1917

(2) La pena prevista dal Can. 2368 § 1 CIC/1917 consisteva nella sospensione obbligatoria dalla celebrazione dell'Eucaristia e dall'amministrazione del sacramento della Penitenza. A seconda della gravità della colpa, inoltre, si poteva incorrere nella dichiarazione di inabilità ad amministrare il sacramento della Penitenza e nella perdita di tutti i benefici e dignità, oltre che del diritto di voto attivo e passivo e, all'occorrenza, nella dimissione dallo stato clericale.

Cfr. Rees, Strafgewalt der Kirche (1993), p. 268.

(3) Essendo uno dei reati riservati al Sant'Uffizio ai sensi dei Cann. 247, 501 § 2 CIC/1917, la sollecitazione era soggetta alle regole di prescrizione vigenti ai sensi del Can. 1703 § 1 CIC/1917 per l'autorità giudiziale dello stesso (Tribunale del Sant'Uffizio). Ne conseguì che questi delitti non cadevano mai in prescrizione.

Cfr. Jone, ibidem, Can. 1703 § 1 con ulteriori citazioni.

Trovandosi il Can. 2368 CIC/1917 nella sezione intitolata "Delitti nell'amministrare o ricevere gli Ordini e altri sacramenti", non è nemmeno logico considerarlo, al pari del Can. 2359 § 2 CIC/1917, un delitto qualificato contro il sesto comandamento, al quale è da applicarsi il Can. 1703 § 3, 2° CIC/1917.

c) Norme procedurali

In riferimento agli aspetti procedurali, nella parte che segue si esaminerà in

particolare l'aspetto della (aa) competenza giurisdizionale e della (bb) neces-

sità di condurre un'indagine ecclesiastica, oltre ad analizzare le (cc) possibi-

lità di decisione a conclusione della stessa.

A norma delle previsioni del CIC/1917, la competenza giurisdizionale aa)

nel perseguimento di eventuali delitti spettava primariamente all'Ordi-

nario del luogo, e quindi in particolare al Vescovo (diocesano) o al Vi-

cario generale, ma non all'Officiale, nel cui territorio l'indagato avesse

dimora (cfr. Can. 198 §§ 1, 2 CIC/1917).

Ai sensi della Costituzione Apostolica "Immensa aeterni Dei" e dei

Cann. 247, 1555 CIC/1917, la trattazione di gravi crimini contro la dot-

trina e la morale era riservata al Sant'Uffizio, il quale dal 1965 è deno-

minato Congregazione per la Dottrina della Fede. In questo contesto, il

termine "riserva" (delle censure) riportato nel CIC/1917 si riferiva prin-

cipalmente alla restrizione della delega successoria (Can. 2253

CIC/1917).

Cfr. Lüdicke, in: MünstKommClC, 57. Lfg. (marzo 2019) an-

tecedente al 1341 Nota 1.

Alla stessa erano correlati anche una potestà e un mandato giurisdizio-

nale (Can. 247 § 2 CIC/1917). Restavano tuttavia salve le funzioni e com-

petenze delle istanze inferiori, come ad esempio del Vescovo dioce-

sano, nel perseguire e punire gli atti riservati al Sant'Uffizio.

- 113 -

Cfr. Beal, The 1962 instruction Crimen sollicitationis: Caught red-handed or handed a red herring, in: studio canonica 41 (2007), pp. 199-236, 202.

Su tale sfondo e alla luce delle difficoltà esistenti nel determinare agevolmente la cerchia dei gravi crimini contro la morale e la dottrina riservati al Sant'Uffizio,

Cfr. Beal, ibidem, p. 203,

l'Istruzione "Crimen sollicitationis" chiariva espressamente al Num. 2 che la competenza dell'Ordinario del luogo non era esclusa nei casi contemplati dall'Istruzione, ossia finanche nei casi di abuso sessuale di minori ("De infando hoc crimine cognoscere in prima instantia spectat ad locorum Ordinarios in quorum territorio Reus residentiam habet [...]"). La competenza dell'Ordinario del luogo, almeno nei casi oggetto dell'Istruzione (come sottolineato al Num. 2 della stessa) era sia propria che delegata ("[...] Idque nedum iure proprio sed etiam ex speciali Sedis Apostolicae delegatione [...]").

Con riferimento alla cerchia di persone rientranti nel concetto di "Ordinario del luogo", l'Istruzione "Crimen sollicitationis" specifica tuttavia al Num. 3 che il Vicario generale vi rientra solo se e nella misura in cui è munito di apposita delega speciale ("Nomine locorum Ordinariorum hic intelliguntur, pro suo quisque territorio, Episcopus residentialis, [...]; non tamen Vicarius Generalis, nisi ex speciali delegatione"). Tuttavia, anche nel caso di una delega non concessa, non si potrà semplicemente dedurne una totale assenza di competenza del Vicario generale nel caso in cui questi venga a conoscenza di notizie di un (sospetto)

caso di abuso. In questo caso, stando all'Istruzione "Crimen sollicitationis", questi avrebbe infatti dovuto, in conformità ai propri obblighi generali d'ufficio, darne almeno informazione all'Ordinario del luogo competente per lo svolgimento del giudizio. Nel caso dell'ignoranza ripetutamente asserita di queste norme, tuttavia, lo stesso Vicario generale, come descritto in seguito, sarebbe incorso nell'obbligo di attivarsi ai sensi di quanto previsto dal CIC/1917.

bb) Il Can. 1939 CIC/1917 esige che un eventuale processo penale canonico sia preceduto dall'esecuzione di una speciale inchiesta (giudiziaria, richiedente l'intervento di un notaio) in caso di sospetto di un delitto. Nell'ipotesi di inflizione di una pena preventiva ("rimedio penale" Can. 2306 CIC/1917) con modalità disciplinari o non pubbliche (Can. 2309 CIC/1917), era sufficiente un'indagine extragiudiziale. Una siffatta investigazione era ritenuta consigliabile anche prima di ordinare un'inchiesta giudiziaria.

Cfr. Jone, *ibidem*, Can. 1942 § 1.

La formulazione del Can. 1942 § 1 CIC/1917 ("Prudenti Ordinarii iudicio committitur ...") depone piuttosto a favore dell'interpretazione che all'Ordinario del luogo non sia concessa alcuna discrezione, nel senso di un principio di opportunità, in merito alla decisione di avviare una tale inchiesta giudiziaria.

All'Ordinario (del luogo) spetterebbe dunque di valutare se gli elementi disponibili siano sufficienti per l'avvio di un'inchiesta (giudiziaria). Si ritiene raccomandabile che, prima di ordinare un'inchiesta giudiziaria,

l'Ordinario proceda all'occorrenza a condurre in via extragiudiziale le opportune indagini.

Cfr. Jone, ibidem, Can. 1942 § 1.

Se tuttavia, secondo il "prudente giudizio" dell'Ordinario, gli elementi non sono sufficienti per l'avvio di un'inchiesta giudiziaria, non gli viene concesso alcun ulteriore margine di decisione. Nel presente contesto, in ultima analisi, la questione non chiede però di essere decisa in via definitiva alla luce delle relative indicazioni date nell'ambito dell'Istruzione "Crimen sollicitationis" (Numm. 29 e segg., 66 e segg.). Secondo la stessa, l'Ordinario del luogo era tenuto, con riferimento a sospetti di Crimen di cui fosse venuto a conoscenza e che non risultassero manifestamente infondati,

- a comunicarlo al *Promotor iustitiae* (Num. 27: "... tenetur sub gravi ..."), affinché questi ne verificasse l'esistenza, e
- a denunciarlo al Sant'Uffizio ovvero alla Congregazione per la Dottrina della Fede (Num. 66: "Quivis Ordinarius statim ac aliquam de sollicitationis crimine denuntiationem acceperit, id. p. Officio significare nunquam omittat. ...").

Ove l'Ordinario del luogo non concordasse con la valutazione data dal *Promotor iustitiae*, andava coinvolto il Sant'Uffizio,

Cfr. Beal, ibidem, p. 213.

Diversamente, era imperativo avviare l'inchiesta canonica (Num. 29: "... inquisitio specialis peragenda est ...") senza che, in merito a ciò, sussistesse alcun margine di decisione o di discrezionalità.

Cfr. Beal, ibidem, p. 214.

Non è neppure vero, come talvolta si presume, che fosse escluso dal rimando del Num. 72, e che pertanto non sussistesse, un obbligo di riferire al Sant'Uffizio, ovvero alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nei casi di un Crimen pessimum non correlato al sacramento della confessione. Con l'espressione "excepta obligatione denunciationis" ivi contenuta non può che intendersi, giustamente, l'obbligo di denuncia della parte lesa citato ai numeri 15 – 28, in particolare al Num. 16. Già le formulazioni "[...] Debet poenitens sacerdotem reum deliciti sollicitationis in confessione intra mensem denunciare [...]" (Num. 16 CrimSoll) ovvero "[...] excepta obligatione denunctiationis" (Num. 72) suggeriscono questa ipotesi alla luce del'identità del termine utilizzato. Il termine "denunciare" o "denunciatio" non viene invece utilizzato in relazione all'informazione del Sant'Uffizio ovvero della Congregazione per la Dottrina della Fede (Num. 66: "[...] denuntiationem acceperit, id. p. Officio significare nunquam omittat"). Inoltre, in caso contrario, ossia nel caso di una sospensione dell'obbligo di comunicazione al Sant'Uffizio, ovvero alla Congregazione per la Dottrina della Fede, di un Crimen pessimum, la loro competenza, vigente anche in questo caso a norma del Num. 72, si svuoterebbe di significato.

Giunge allo stesso risultato Beal, *ibidem*, p. 222 ("The purpose of the inclusion of the *crimen pessimum* so understood in the instruction was to bring the investigation and

prosecution of these delicts under the same procedural norms as the crime of sollicitation, except that victims of the *crimen pessimum* were not bound by positive ecclesiastical law to denounce the priest within thirty days or incur *latae sententiae* the penalty of excommunication.")

I relatori ritengono che l'ulteriore formulazione usata al Num. 72 "si quis forte cericus penes loci Ordinarium de eo (quod Deus avertat) accusari contingat" non debba essere intesa in senso restrittivo asserendo che le norme debbano vigere solo in caso di una almeno imminente promozione di un'accusa. In questo caso sarebbero di fatto inconsistenti alcune parti essenziali dell'Istruzione relative alla fase di indagine e, quindi, anche il rimando generale. Da quanto si evince, una siffatta visione restrittiva non è assunta nemmeno in letteratura.

Cann. 1946 e segg. CIC/1917 e, nel caso di un *Crimen pessimum*, ai sensi di quanto previsto al Num. 42 dell'Istruzione "Crimen sollicitationis", decideva su come procedere. L'Istruzione, in questo contesto, teneva conto anche dei casi in cui, dopo lo svolgimento di un'inchiesta preliminare, sussistessero indizi sì concreti di un atto di abuso, ma non sufficienti per l'avvio di un procedimento penale, come ad esempio nel caso di "sua parola contro la mia". Il sospettato doveva quindi essere ammonito ai sensi del Can. 2307 CIC/1917 e posto sotto sorveglianza per un tempo ragionevole. L'ammonizione poteva anche essere legata all'esplicita minaccia di istruzione di un procedimento penale, qualora emergessero nuovi motivi di sospetto (cfr. Num. 42 c)). Tuttavia, se le argomentazioni raccolte erano quantomeno probabili per la promozione di un atto d'accusa ("d) si denique certa vel saltem probabilia ad

accusationem instituendam argumenta praesto sint, [...]"), si procedeva.

Dall'Istruzione "Crimen sollicitationis" non si evince chiaramente se (forti motivi contrastano questa ipotesi), nei casi dalla stessa contemplata, fosse ammissibile anche la possibilità, riconosciuta dai Cann. 2186 e segg. CIC/1917 all'Ordinario, di sospendere un subordinato da un ufficio senza ricorrere a un procedimento (giudiziario) ("ex informata conscientia"). Il presupposto era che l'Ordinario, in coscienza, fosse giunto alla convinzione soggettiva che il delitto fosse stato effettivamente commesso e che si trattasse di un reato tanto grave da meritare di essere punito con la sospensione (Can. 2190 CIC). In questo caso, non era necessario instaurare un procedimento giudiziario, e nemmeno accertare sommariamente la realizzazione della fattispecie (Can. 2187 CIC/1917). L'Ordinario doveva tuttavia avere in mano elementi tali da potersi giustificare, in caso di ricorso, davanti alla Sede Apostolica e da provare il delitto. Una procedura di questo tipo era presa tuttavia in considerazione solo quando un giudizio per via ordinaria fosse associato a grandi difficoltà (cfr. Can. 2186 § 2 CIC/1917). Da un punto di vista formale essa richiedeva, sostanzialmente, un esplicito decreto dell'Ordinario, contenente un'espressa menzione dell'inflizione della pena "ex informata conscientia" o "per cause note all'Ordinario" e l'indicazione della durata della pena inflitta (Can. 2188 CIC/1917). È altresì più che opinabile che un procedimento avviato su tale base potesse giustificarne, altrove, un uso analogo nella pastorale.

dd) Sulla base di un'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1971, i vescovi potevano chiedere a questa, per via

amministrativa, che un sacerdote venisse dimesso per decreto dallo stato clericale in ragione dei suoi "costumi dissoluti".

d) Obblighi di segretezza

Un elemento caratteristico essenziale per l'esecuzione di queste procedure era dato dal severo obbligo di riservatezza a cui erano soggette. L'Istruzione "Crimen sollicitationis" vi prevedeva norme dettagliate e di ampia portata (aa.). Esse furono ulteriormente inasprite, ancora durante il periodo di vigenza del CIC/1917, con l'Istruzione "Secreta continere" (bb).

I processi penali svolti a norma dell'Istruzione venivano interamente aa) sottoposti, dalle previsioni del Num. 11, al cosiddetto "segreto del Sant'Uffizio", la forma più stretta di segretezza, la cui violazione comportava la pena della scomunica latae sententiae, con possibilità di revoca riservata al Papa in persona ("[...] omnes et singuli ad tribunal quomodocumque pertinentes vel propter eorum officium ad rerum notitiam admissi arctissimum secrectum, quod secretum Sancti Officii communiter audit, in omnibus et cum omnibus, sub poena excommunicatione latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae atque uni personae Summi Pontificis, ad exclusionem etiam Sacrae Poenitentiae, reservatae, inviolabiter servare tenentus."), e il quale vigeva, oltre i generali vincoli di segretezza previsti nell'ambito del procedimento penale canonico, già per l'indagine preliminare, ma non per il periodo che la precedeva. A questo obbligo di segretezza erano soggetti, in primis, lo stesso Ordinario del luogo, il Promotor iustitiae e il notaio, oltre a ogni altro addetto del Tribunale coinvolto nella questione.

Cfr. Beal, *ibidem*, pp. 211, 231; Tapsell, Canon Law, Num. 320 segg. (p. 100 seg.); Doyle, The 1962 Vatican instruction "Crimen sollicitationis" promulgated on March 16, 1962, 2008, Num. 15 seg., disponibile all'indirizzo http://archives.weirdload.com/docs/doyle-crimen-4-10-8.pdf, consultata da ultimo il 08.01.2025, il quale in questo contesto parla di "un'insistenza pressoché paranoide" sulla segretezza.

Seppure questo rigido segreto fosse giustificato nei casi della sollecitazione in rispondenza al segreto confessionale, vi sono molti elementi a suggerire che, almeno in questi casi, fossero principalmente la preoccupazione per uno scandalo pubblico e la conseguente perdita di reputazione e autorità ad essere determinanti e a prevalere.

Cfr. Tapsell, Canon Law, Num. 323 (p. 101).

bb) Una significativa estensione degli obblighi di riservatezza veniva introdotta dall'Istruzione "Secreta continere" del 1974, rimasta vigente anche dopo l'entrata in vigore del CIC/1983 e, infine, espressamente decretata nell'ambito della Normae de gravioribus delictis del 2001 e 2010.

Cfr. Tapsell, Canon Law, Num. 273 (p. 87).

Questa Istruzione sostituiva il "Segreto del Sant'Uffizio" con il "Segreto Pontificio" (frattanto, per i casi in discussione, aspetto comunque irrilevante, alla luce degli sviluppi attuali e di quelli che saranno descritti di seguito). Così facendo, l'Istruzione non solo eliminava la possibilità di far dipendere il grado di segretezza dall'importanza della questione,

ma sottolineava anche espressamente nella premessa che la decisione riguardo al segreto non poteva essere lasciata alla coscienza del singolo, bensì presa solo dall'autorità a cui è legittimamente affidata la cura della comunità. Con riguardo ai casi di abuso sessuale di minori è significativo che l'Istruzione, all'articolo I, n. 4, riguardasse allora anche le denunce extra-giudiziarie di delitti contro la fede e la morale, nonché delitti perpetrati contro il sacramento della Penitenza ("Denuntiationes extra iudicium acceptae circa delicta contra fidem et contra mores, et circa delicta contra Paenitentiae sacramentorum patrata, ..."), sottoponendoli all'obbligo del segreto. L'ambito materiale di applicazione del "Segreto Pontificio" si spinge dunque ben oltre quello del "Segreto del Sant'Uffizio", come configurato nell'Istruzione "Crimen sollicitationis" per i delitti sessuali ivi trattati. L'Istruzione non prevedeva un'eccezione per l'informazione delle autorità statali incaricate di esercitare l'azione penale.

Ad essere vincolati al "Segreto Pontificio" erano tra gli altri, fino alla fine del 2019, i vescovi, i prelati superiori, gli officiali maggiori e minori, i consultori, gli esperti e il personale di rango inferiore, cui compete la trattazione di questioni coperte dal "Segreto Pontificio" (Art. Il n. 1), così come tutti coloro che, in modo colpevole, abbiano avuto conoscenza di documenti e affari coperti dal "Segreto Pontificio" o che, pur avendo avuto tale informazione senza loro colpa, sappiano con certezza che essi sono ancora coperti dal "Segreto Pontificio". (art. Il n. 4).

La validità del "Segreto Pontificio" non era limitata nel tempo, ma esisteva in modo permanente (Art. III n. 1).

Resta quindi da notare che, dall'entrata in vigore dell'Istruzione "Secreta continere", una denuncia di un caso di abuso alle autorità penali dello Stato da parte di responsabili ecclesiastici, anche prima dell'avvio di un formale procedimento canonico da parte di un responsabile ecclesiastico, in particolare del vescovo diocesano o del vicario generale, avrebbe costituito una violazione del "Segreto Pontificio", già non più associata alla scomunica latae sententiae, ma comunque sanzionabile con una pena proporzionata alla gravità del delitto e al danno arrecato (n. III.2).

3. Il CIC/1983, il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" e altre norme integrative

All'indomani del Concilio Vaticano II, anche il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina veniva profondamente rivisto. La sua nuova versione entrò in vigore il 27.11.1983. Prendendo le mosse da alcune osservazioni inerenti all'inquadramento del diritto penale canonico nel CIC/1983, nelle righe che seguono si tratteranno dunque le norme sostanziali e processuali rilevanti in merito, concludendo infine con la descrizione delle modifiche introdotte al riguardo a partire dal 2001.

a) Osservazione preliminare

Nonostante la fondamentale riforma del diritto penale canonico intervenuta nell'ambito della revisione del CIC, furono mantenute alcune significative impostazioni di fondo, arrivando finanche ad accentuarle, come ad esempio l'atteggiamento ostile nei confronti della giustizia penale e delle istituzioni cui

ne compete l'applicazione. Il Can. 1341 CIC/1983, nella tradizione del Can. 2224 § 1 CIC/1917, stabilisce infatti quanto segue:

Ordinarius proceduram iudicialem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari.

L'Ordinario provveda ad avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene solo quando abbia constatato che né con l'ammonizione fraterna, né con la riprensione né per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale è possibile ottenere sufficientemente la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo.

Si statuisce pertanto, in ultima analisi, un principio di ultima ratio per lo svolgimento di un processo penale canonico. In questo contesto, anche la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'ambito della sua "Introduzione storica" alle norme del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" (con un esito, come si avrà modo di segnalare più in dettaglio, fortemente eufemistico), afferma che nei confronti delle "condotte inappropriate", così come letteralmente definite dalla Congregazione, si è preferito un atteggiamento pastorale, mentre i processi canonici sarebbero stati ritenuti anacronistici. Ci si attendeva che il vescovo fosse in grado di guarire più che di punire.

Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, *ibidem*.

Per quanto concerne la questione della vigenza dell'Istruzione "Crimen solli-citationis", anche la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede non sembra aver presunto, fino alla metà degli anni Novanta, che l'Istruzione avesse continuato a rimanere in vigore. Indizi in tal senso emergono da uno scambio epistolare tra l'allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Cardinale Ratzinger, e il Prefetto del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il Cardinale Castillo Lara.

Cfr. Arrieta, "Il cardinale Ratzinger e la revisione del sistema penale canonico. Un ruolo determinante", che riporta stralci di questo scambio epistolare, disponibile [in italiano N.d.T.] all'indirizzo https://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_ge.html, ultima consultazione: 08.01.2025; Tapsell, Potiphar's Wife, p. 105 seg.

Dalla metà del 1996, in ogni caso, anche la Congregazione per la Dottrina della Fede è stata del parere che l'Istruzione dovesse continuare ad applicarsi.

Cfr. Tapsell, Potiphar's Wife, p. 106 segg.; Doyle, *ibidem*, Num. 5 con il rimando a un colloquio intercorso fra il Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, l'allora Arcivescovo e oggi Cardinale Bertone, e rappresentanti della Canon law society of America, nella cui Newsletter del giugno 1996 così si legge con riguardo a questo confronto: "The norms on solicitation cases issued in 1962 are currently under review by a commission within the CDF. New norms are required in light of the revision of canon law. In the interim, the 1962 norms should be followed, with obvious adaptations."

La posizione senz'altro prevalente nel diritto canonico è (oramai) che la vigenza dell'Istruzione "Crimen sollicitationis" sia rimasta invariata con l'entrata in vigore del CIC/1983 e che la stessa sia stata diritto vigente fino alla promulgazione del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" e delle Normae de gravioribus delictis nel 2001.

Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Le Norme del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" - Introduzione

storica, disponibile [in italiano N.d.T.] alla pagina https://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_ge.html, ultima consultazione: 08.01.2025; Beal, *ibidem*.

Non vi si trova, al contrario, alcun indizio del fatto che l'Istruzione fosse un documento riservato, "diritto segreto" non promulgato e, pertanto, non applicabile.

b) Fattispecie penali rilevanti del CIC/1983

Fattispecie penali di rilievo nei casi di abuso sessuale di minori si individuano, nel Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC/1983), innanzitutto (aa) al Can. 1395, § 2 CIC/1983 (vecchia versione), (bb) al Can. 1395, § 1, CIC/1983 (vecchia versione) e (cc) al Can. 1387 CIC/1983 (vecchia versione). Queste hanno subito tuttavia parziali modifiche, in seguito all'acutizzarsi degli sviluppi intervenuti, soprattutto nel mondo anglosassone, a partire dalla metà degli anni Novanta, con la pubblicazione del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" il 30.04.2001 e delle Normae de gravioribus delictis nel 2001 e 2010 e, infine, anche per effetto della fondamentale riforma del diritto penale canonico introdotta dalla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* (nuova versione), promulgata ed entrata in vigore nel 2021, che si approfondirà più in dettaglio nel contesto delle singole fattispecie di reato penale. Analogamente a quanto visto per la mancata pubblicazione dell'Istruzione "Crimen sollicitationis" e quindi, evidentemente, senz'altro ancora influenzata dalla posizione di fondo che la sottende, nella versione della Lettera Apostolica di Giovanni Paolo II pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis (di seguito: AAS) emerge tuttavia solo l'avvenuta definizione delle norme relative ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis) e la previsione di norme procedurali (*Normae procedurales*) in aggiunta a quelle sostanziali

(*Normae substantiales*). È mancata, invece, una pubblicazione ufficiale del testo delle norme. Il loro tenore si poteva solo evincere da una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 18 maggio 2001 parimenti pubblicata negli AAS. Stando ad essa, le norme concrete avrebbero dovuto essere messe a disposizione dei vescovi, come nel caso dell'Istruzione "Crimen sollicitationis", solo all'occorrenza, ossia successivamente alla segnalazione presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. A nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela", le Normae de gravioribus delictis vennero riviste e quindi pubblicate ufficialmente per la prima volta nel loro testo integrale.

Cfr. AAS 102 (2010) 419-434.

- aa) La fattispecie di reato penale primariamente rilevante per i casi di abuso sessuale di minori, descritta al Can. 1395 § 2 CIC/1983, coincideva in gran parte con le previsioni di cui al Can. 2359 § 2 del Codice di Diritto Canonico del 1917, sino ad allora in vigore, segnatamente per quanto attiene alla (1) definizione del reato, alla (2) pena e alla (3) prescrizione,
- (1) L'atto configurante reato viene così descritto, con una formulazione pressoché identica a quella del Can. 2359 § 2 CIC 1917:

Clericus qui aliter contra sextum Decalogi praeceptum deliquerit, si quidem delictum vi vel minis vel publice vel cum minore infra aetatem sedecim annorum patratum sit, iustis poenis puniatur, non exclusa, si casus ferat, dimissione e statu clericali. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei sedici anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

Modifiche significative sono intervenute, in seguito, soprattutto con riguardo all'età tutelabile delle vittime degli abusi.

Si considerarono quindi rientrare nella fattispecie dei delitti contro la morale commessi da chierici con minori, di cui al Can. 1395 § 2 CIC/1983 (vecchia versione), i rapporti sessuali, gli atti omosessuali, la violenza carnale, lo stupro, l'incesto, la molestia, i rapporti tra consanguinei, la sodomia, ma anche la produzione e l'utilizzo di prodotti pornografici nonché le violazioni del sesto comandamento commesse attraverso parole, segnali, movimenti, toccamenti, conversazioni e discussioni, ma anche atti esibizionisti.

Cfr. Schmitz, Sexueller Missbrauch durch Kleriker nach kanonischem Strafrecht, AfkKR 172 (2003), pp. 380-391, 387; Pfannkuche, Die Sünde gegen das sechste Gebot – eine Analyse der geltenden Rechtsordnung der katholischen Kirche und der jüngeren Rechtsgeschichte, in: Hallermann et al. (a cura di), *ibidem*, pp. 242-278, 248.

Stante la quasi totale identità e continuità delle fattispecie penali del CIC/1917 e del CIC/1983 esaminate, e questo non solo per quanto riguarda la lettera delle norme, ma anche per quanto concerne le visioni teologiche (morali) soggiacenti, i relatori ritengono che sia più che ovvio che questa concezione fosse, e continui ad essere rilevante anche per il Can. 2359 § 2 CIC/1917, ovvero per il Num. 71 dell'Istruzione "Crimen sollicitationis".

Nel 1994, la Santa Sede concesse un indulto ai vescovi statunitensi, e inizialmente solo a questi, che elevò a 18 anni l'età per la definizione

del delitto canonico di abuso sessuale di minori. Inoltre, il tempo per la prescrizione fu esteso a un periodo di dieci anni, calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Ai vescovi fu data anche espressa istruzione di svolgere processi canonici nelle diocesi.

Questo indulto del 1994 per gli Stati Uniti fu esteso all'Irlanda nel 1996.

Con la previsione dell'art. 4 § 1 Ndgd 2001 (*Normae de gravioribus de-lictis*), il quale alla luce del proprio contenuto normativo diretto non configura inizialmente alcuna nuova e autonoma fattispecie di delitto rispetto al Can. 1395 § 2 CIC/1983 al quale subentrerebbe, l'età per la definizione del delitto canonico veniva elevata universalmente a 18 anni.

Ulteriori e più ampie modifiche in relazione al reato di abuso sessuale di minori sono poi derivate dall'art. 6 Ndgd 2010, il quale veniva riformato sotto un duplice aspetto, e precisamente come segue:

- I minori di 18 anni vengono equiparati alle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione (Art. 6 § 1, 1°, 2 Ndgd2010).
- Il nuovo Num. 2° introduce la fattispecie autonoma della "acquisizione, o la detenzione o la divulgazione, a fini di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i 14 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento". Per completezza si precisa, a questo proposito, che a decorrere dal 01.01.2020 il limite di età per le immagini (pedo)pornografiche è stato elevato dai 14 ai 18 anni.

Sull'ipotesi che i delitti di pornografia ora espressamente menzionati al Num. 2° non fossero sino ad allora punibili nel quadro del diritto penale canonico, sussistono infine plausibili dubbi, e questo non solo alla luce della succitata concezione diffusa nella letteratura canonistica. A corroborarli è anche Mons. *Scicluna,* allora Promotor iustitiae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 2005 questi asseriva che la formulazione *"delictum cum minore"* comprendesse non solo l'abuso diretto, ma anche quello indiretto, includendo secondo il suddetto Promotor iustitiae, in particolare, l'esibizione di immagini pornografiche, ma anche il possesso e il download di riviste pedopornografiche da Internet.

Cfr. Rees, Koordiniertes Vorgehen gegen sexuellen Missbrauch – Die Normen der Kongregation für die Glaubenslehre über die delicta graviora vom 21.05.2010, in: Hallermann et al. (a cura di), *ibidem*, pp. 68-135, 104 seg. (Nota a piè di pagina 124).

Al contrario, nel Vademecum da essa diffuso per la prima volta nel giugno del 2020 e poi pubblicato in una versione riveduta nel giugno del 2022, la Congregazione per la Dottrina della Fede sostiene, al punto Num. 6 e segg., una visione nettamente più restrittiva, ma in definitiva poco convincente, nello specificare che l'acquisizione, la detenzione (anche temporanea) e la divulgazione di materiale pedopornografico sono perseguibili ai sensi del diritto canonico solo a partire dall'entrata in vigore delle Ndgd2010, ma che la produzione di pornografia con minori era già coperta dalle fattispecie penali precedentemente in vigore.

Con la Costituzione Apostolica "Pascite gregem Dei" del 23.05.2021, Papa Francesco ha promulgato la revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina. Entrato in vigore in data 08.12.2021, ha introdotto modifiche anche inerenti ai delitti esaminati nella presente trattazione. La fattispecie fino ad allora descritta dal Can. 1395 § 2 CIC/1983 (vecchia versione) è stata ridotta ai casi di compimento pubblico del reato e mantenuta ancora nella sezione dei delitti contro gli obblighi speciali dei chierici. Le restanti fattispecie alternative in precedenza previste, segnatamente anche con riguardo all'abuso sessuale di minori, sono contemplate ora al Can. 1398 CIC/1983 (nuova versione) integralmente rivisto. Rispetto alla versione precedentemente in vigore, queste norme presentano alcune variazioni.

Particolarmente evidente è la collocazione della norma del Can. 1398 CIC/1983 (nuova versione) nella sezione intitolata "Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo". Oggetto di tutela della fattispecie non sono dunque più, come diffusamente criticato, gli obblighi speciali dei chierici. Rispetto alle Normae de gravioribus delictis, il riferimento non è più a un'età specifica per la definizione del delitto, ma si parla piuttosto genericamente di minori (Can. 97 CIC/1983); questo, ora, anche nel contesto dei delitti legati alla pornografia, dove l'ambito degli atti costituenti reato viene esteso anche al reclutamento o all'induzione a partecipare a esibizioni pornografiche reali o simulate. Oltre ai minori e alle persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione, sono ora tutelati anche coloro ai quali il diritto riconosce pari tutela, senza che sia chiaro, nemmeno nei commenti, chi si intenda in concreto. Il testo resta tuttavia ancorato al controverso concetto di delictum contra sextum. In seguito alla ridefinizione dell'oggetto della

tutela, la cerchia di possibili autori di abusi perseguibili veniva estesa, al § 2, anche ai membri di un istituto di vita consacrata che non siano chierici, così come ai fedeli (laici) che godano di una dignità o compiano un ufficio o una funzione nella Chiesa. Si osservi, tuttavia, che la Congregazione per la Dottrina della Fede manca di competenza per questa cerchia di rei, la quale rimane riconosciuta ai tribunali diocesani. Dalla ridefinizione dell'oggetto della tutela non sono finora derivate, a quanto consta, modifiche, nemmeno in relazione alla posizione processuale dei soggetti lesi. Per effetto della revisione della fattispecie di abuso sessuale dovrebbe in ogni caso avere perso fondamento l'art. 6 del Ndgd2010.

(2) Per quanto attiene alla previsione della pena, il Can. 1395 § 2 CIC/1983 (nella vecchia versione) aveva comportato, rispetto al Can. 2359 § 2 CIC/1917 e all'Istruzione "Crimen sollicitationis", una non modesta mitigazione della pena. Ad essere chiesta era solo una punizione "con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti."

Inoltre, con rispetto all'inflizione della pena, il Can. 1344, 2° CIC/1983 (vecchia versione) così disponeva:

Etiamsi lex utatur verbis praeceptivis, iudex pro sua conscientia et prudentia potest:	Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può:
2° a poena irroganda abstinere vel poenam mitiorem irrogare aut paenitentiam adhibere, si	pena, o infliggere una pena più

reus emendatus sit et scandalum | se il reo si sia emendato ed abbia

reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel punitum iri praevideatur; riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile, o si preveda che sarà punito;

Detta possibilità di astenersi dall'infliggere una pena è tuttavia riservata esclusivamente al giudice e solo nell'ambito di un procedimento formale, non costituendo pertanto alcuna autorizzazione ad astenersi dallo svolgimento di un processo penale e da una punizione a sua discrezione.

Nel quadro della revisione delle norme penali contenute nel Libro VI, si introduceva al C. 1344, 2° CIC/1983 (nuova versione), nell'ipotesi dell'emendamento del reo, oltre alla riparazione dello scandalo, il requisito aggiuntivo della riparazione di un danno eventualmente procurato, limitando così sensibilmente la possibilità di rinuncia all'inflizione di una pena.

La possibilità per un vescovo diocesano di chiedere la dimissione per decreto di un sacerdote dallo stato clericale, prevista dall'Istruzione del 1971 della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu invece ristretta da Giovanni Paolo II, già poco prima di dare inizio al suo pontificato, stabilendo che una tale laicizzazione per via amministrativa potesse essere richiesta solo dal sacerdote interessato. Al vescovo diocesano che ritenesse opportuna una dimissione, rimaneva solo la possibilità del previsto ricorso ordinario nel procedimento penale.

Dall'introduzione nel 2001 delle *Normae de gravioribus delictis* non derivano inizialmente sensibili variazioni in merito alla previsione della pena. L'art. 4 § 2 Ndgd 2001 si limita a stabilire, pur con un intento

chiarificatorio, che la dimissione dallo stato clericale è una pena possibile secondo la gravità del delitto (art. 4 § 2 Ndgd 2001).

Nell'aggiornamento del 2010 delle *Normae de gravioribus delictis*, l'art. 6 § 2 integra questa disposizione prevedendo che, oltre alla dimissione dallo stato clericale, non possa essere esclusa la deposizione.

In seguito alla revisione del Can. 1395 CIC/1983 (nuova versione) e del Can. 1398 CIC/1983 (nuova versione), la privazione obbligatoria dell'ufficio è indicata come pena minima nei casi di abuso sessuale di minori, specificando che non è esclusa la dimissione dallo stato clericale.

(3) Per quanto concerne la prescrizione degli atti di abuso, il Can. 1362 § 1, 2° CIC/1983 (vecchia versione) prescriveva espressamente un termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione del delitto oppure, nel caso di delitto permanente o abituale, dalla cessazione dello stesso.

Ferma restando la competenza giurisdizionale sostanzialmente riposta nelle mani del vescovo diocesano, anche il CIC/1983 conosce parimenti il concetto di delitti riservati alla Sede Apostolica, ovvero alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Sono qualificate come tali le fattispecie normate ai Cann. 1367, 1370, 1378 § 1, 1382 e 1388 § 1 CIC/1983 (vecchia versione). Constatato che le suddette fattispecie comportano ciascuna una scomunica *latae sententiae*, conseguenza frattanto non necessaria per l'esecuzione di un processo penale finalizzato all'immediata inflizione della pena, si stenta a ipotizzare che, con l'entrata in vigore del CIC/1983, e delle norme in esso contenute sui reati riservati alla Sede Apostolica o alla Congregazione per la Dottrina della Fede,

sia stata eliminata la competenza fino ad allora riconosciuta al vescovo locale ai sensi dell'Istruzione "Crimen sollicitationis"; il dubbio persiste anche alla luce dei principi fondamentali del CIC/1983 sopra delineati e dell'accento posto sulla responsabilità del vescovo diocesano. Una concezione della riserva atta a dare fondamento alla competenza esclusiva della Sede Apostolica ovvero della Congregazione per la Dottrina della Fede nel perseguimento dei reati emerge nella letteratura canonistica, a quanto consta, solo con riferimento all'art. 52 della Costituzione Apostolica "Pastor bonus" (di seguito: PastBon), entrata in vigore nel 1988.

Cfr. Lüdicke, MünstKommCIC, 57. Erg.-Lfg. (März 2019), vor 1341 Nota 1, il quale argomenta che la potestà riservata intesa con la formula "delicta Congregationi pro Doctrina Fidei reservata" si fondi sull'art. 52 PastBon; Schmitz, *ibidem*, p. 456, il quale con riguardo al Motu Proprio "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" parla di una nuova "riserva di competenza" comprendente solo una parte delle fattispecie menzionate al Can. 1395 § 2 CIC/1983.

La norma stabilisce invero che la Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti contro la fede e i delitti gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti. A prescindere dal fatto che, sulla base della sola formulazione, non è assolutamente indubbio che la norma volesse statuire una competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede tesa a scalzare quella episcopale, non è nemmeno chiaro quali delitti dovrebbe concretamente coprire, potendosi pertanto presumere che, anche dopo l'entrata in vigore della *PastBon*, abbia continuato a sussistere la competenza dei vescovi

diocesani nel perseguire e punire i casi di abuso sessuale di minori commesso dai chierici nonché, eventualmente, un obbligo di informazione nei confronti della Congregazione per la Dottrina della Fede a norma dell'Istruzione "Crimen sollicitationis". A confermarlo, sono sia la summenzionata "Introduzione storica" della Congregazione per la Dottrina della Fede,

ibidem,

che la già citata trattazione del Vescovo Arrieta,

ibidem.

In entrambi i documenti si osserva che i processi riguardanti i delitti in questione si sarebbero svolti nelle diocesi e che solo il posteriore Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" avrebbe dato efficacia a quanto specificato nell'art. 52 della PastBon, dando fondamento alla competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede.

A scostarsi, sotto molteplici punti di vista, dal quadro giuridico precedente, con una revisione intervenuta nelle Ndgd 2001, nello specifico all'art. 5, è invece la disciplina di prescrizione dei reati; da un lato, prevedendo per i delitti ora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, almeno nella misura contemplata nel Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela", l'introduzione di un termine di prescrizione di dieci anni, laddove questi delitti non erano sino ad allora soggetti a prescrizione (cfr. Can. 1362 § 1, 1° CIC/1983) e, dall'altro, fissando l'inizio del termine di prescrizione al compimento del 18° anno di età della parte lesa.

Di grande rilievo in questo contesto è tuttavia la circostanza che, il 07.11.2002, Papa *Giovanni Paolo II* abbia conferito al Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, fra l'altro, la delega per la determinazione dei termini di prescrizione, ovvero la facoltà di derogarvi in singoli casi. La delega di questi poteri fu confermata il 06.05.2005 anche da *Benedetto XVI*.

Con riferimento ai termini di prescrizione disciplinati all'articolo 7 Ndgd2010, le nuove versioni hanno comportato modifiche sancendo

- l'estensione da dieci a venti anni del termine di prescrizione e
- la possibilità, già concessa per delega papale, di derogare alla prescrizione.

La revisione del Libro VI del Codice di Diritto Canonico ha portato a una regolamentazione differenziata con riferimento alla prescrizione degli atti di abuso. Mentre il termine di prescrizione per reati commessi dai chierici è di 20 anni, nei casi del Can. 1398 § 2 CIC/1983 (nuova versione) esso è limitato a sette anni (Can. 1362 § 1 CIC nuova versione). In virtù della riserva di cui al Can. 1362 § 1, 1° CIC/1983 (nuova versione), è lecito presumere che, nonostante l'espressa menzione del Can. 1398 CIC/1983 (nuova versione), resti salva e continui a sussistere la condizione sospensiva della decorrenza del termine di prescrizione risultante dall'art. 7 Ndgd, nonché la stessa possibilità di deroga alle previsioni dei termini di prescrizione.

bb) La *Absolutio complicis* è disciplinata dal Can. 1387 CIC/1983 (vecchia versione). Quanto osservato in merito a questa fattispecie in relazione

al CIC/1917 si applica mutatis mutandis anche in questo contesto. Questa fattispecie è ora descritta, con immutata formulazione, al Can. 1385 CIC/1983 (nuova versione).

c) Norme procedurali

Da un punto di vista procedurale, la disamina si concentrerà dapprima sullo aa) svolgimento del procedimento, per poi entrare nel merito della relativa bb) competenza. Dalla Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* non sono derivate modifiche a tal riguardo.

- La struttura del processo penale canonico e le norme di procedura definite nel CIC/1983 si basano, almeno per quanto attiene agli aspetti qui in esame, alle corrispondenti norme del CIC/1917, pur in presenza di differenze.
- (1) Prima dello svolgimento di un processo, sia esso (come specificato nell'ambito del CIC/1917) avviato in via giudiziaria o amministrativa, è richiesta sostanzialmente una cosiddetta indagine previa (Can. 1717 CIC/1983). Il presupposto per l'avvio di un'indagine previa è la notizia, almeno probabile, della commissione di un delitto ("... notitiam, saltem veri similem, habet de delicto ..."). In questo contesto, non si porranno eccessivi requisiti al concetto di "notizia almeno probabile", sostanza si mira a evitare che indagini preliminari vengano avviate già in presenza di semplici voci o tentativi di diffamazione.

Cfr. Althaus, in: ders. / Lüdicke, *ibidem*, Can. 1717 Nota 3.

È consentito pertanto omettere un'indagine previa solo quando appaia del tutto superflua

- perché i fatti oggetto dell'indagine sono già stati accertati, oppure
- quando risulta accertato che le indagini non possono fornire elementi utili.

Cfr. Althaus, in: ders. / Lüdicke, Can. 1717 Nota 8.

Ove, sulla base di questi criteri, sussista una "notizia almeno probabile", l'Ordinario competente (come già previsto dal CIC/1917) è tenuto ad avviare un'indagine previa. Al medesimo, in questo contesto, non è concesso alcun margine di discrezionalità nel senso di un principio di opportunità, non riconosciutogli in particolare dal Can. 1341 CIC/1983 (vecchia versione/nuova versione). Il fatto che un processo penale possa eventualmente apparire come non opportuno, in ragione del carattere di ultima ratio di tale procedimento (cfr. Can. 1341 CIC/1983 [vecchia versione/nuova versione]), non rende comunque superflua la previa inchiesta canonica. Gli elementi salienti per giudicare la possibilità di una rinunzia alla stessa perché, per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, ad esempio con l'ammonizione fraterna o la riprensione, è possibile riuscire ad ottenere la sufficiente riparazione di uno scandalo, il ristabilimento della giustizia e l'emendamento del reo, sono generalmente apprezzabili, in modo appropriato e valido, solo sulla base della o successivamente all'indagine previa. Ciò risulta, in definitiva, anche dal Can. 1718 CIC/1983, che subordina all'esecuzione dell'investigazione preliminare la decisione in merito allo svolgimento del processo penale, per via giudiziaria o amministrativa che sia.

L'avvio dell'indagine preliminare presuppone, da parte dell'Ordinario, l'emanazione di un decreto formale, nel quale questi individua anche il responsabile dell'indagine previa.

- (2) Espletata l'indagine previa, l'Ordinario deciderà con decreto formale come procedere, valutando in particolare:
 - se gli elementi disponibili siano sufficienti per lo svolgimento di un processo penale,
 - in caso affermativo, se ciò sia conveniente, avuto riguardo per il
 Can. 1341 CIC/1983 (vecchia versione/nuova versione); in caso contrario, quali provvedimenti pastorali siano indicati,
 - in caso affermativo, se il processo sia da svolgersi per via giudiziaria ordinaria o, piuttosto, amministrativa.

Problematico è, a tal riguardo, il rapporto tra la via giudiziaria ordinaria e il processo extragiudiziale o amministrativo, il quale presuppone che i fatti di rilievo ai fini dell'inflizione della sanzione siano già stati accertati con indagine preliminare, laddove questo non è invece richiesto per lo svolgimento di un processo penale giudiziale.

La decisione con cui l'Ordinario opta inizialmente per l'avvio di un processo giudiziale non è vincolante. L'Ordinario può anche modificare la propria decisione di procedere per decreto penale extragiudiziale, ed eventualmente passare a un procedimento giudiziale qualora, alla luce della dichiarazione dell'indagato, le prove non appaiano più sufficienti per una condanna.

Cfr. Lüdicke, in: MünstKommClC, Can. 1718 Nota 9; Althaus, in: id. / Lüdicke, Can. 1718 Nota 8, Can. 1720 Nota 10, che fornisce anche appositi modelli per questo generi di casi.

A causa dell'impossibilità di assumere prove nel procedimento penale extragiudiziale, la scelta iniziale del processo amministrativo non pregiudica comunque, nell'ipotesi di una successiva presa di posizione del sacerdote indagato, la sua assoluzione, né la sua impunità.

Queste considerazioni valgono però, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la decisione in merito allo svolgimento di un processo penale e la scelta del tipo di processo non competa all'Ordinario, bensì a un'altra istituzione in quanto "a capo del procedimento", ovvero la Congregazione per la Dottrina della Fede. Di conseguenza, una decisione arbitraria, presa sotto forma di una (parziale) assoluzione dal soggetto da quest'ultima incaricato dello svolgimento del processo penale amministrativo senza previamente consultarsi con la Congregazione per la Dottrina della Fede genera pertanto legittime perplessità. In un siffatto caso, è innegabilmente necessaria una previa consultazione con la Congregazione per la Dottrina della Fede in merito all'iter procedurale da seguire. Volendo interpretarla diversamente, e riconoscendo all'incaricato un proprio margine di giudizio, la situazione sfocerebbe in una elusione della potestà processuale e della riserva di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede.

bb) Modifiche più ampie rispetto a quelle che interessano la fattispecie dei delitti in questione sono derivate dal Motu Proprio "Sacramentorum

sanctitatis tutela", ovvero dalle Normae de gravioribus delictis, con riguardo alle norme procedurali di rilievo.

- (1) Originariamente, il CIC/1983 attribuiva all'Ordinario del luogo la competenza processuale per l'indagine previa, oltre che per la decisione sullo svolgimento di un eventuale processo penale.
- (2) Nel 2001, al contrario, si statuiva espressamente per la prima volta, inizialmente all'art. 4 § 1 Ngdg2001, la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi di abuso sessuale di minori, con la conseguenza che in caso di sospetto di un possibile caso di abuso, i responsabili ecclesiastici locali (come sopra descritto) continuavano ad avere sostanzialmente l'obbligo di avviare un'indagine preliminare, senza con questo pregiudicare la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede ad attivarsi direttamente. L'art. 13 della Ndgd2001 stabilisce in tal senso l'obbligo di informare la (allora) Congregazione per la Dottrina della Fede (oggi: Dicastero per la Dottrina della Fede) al termine dell'indagine preliminare. In quella sede si deciderà quindi come ulteriormente procedere.

Le suddette *Normae* definiscono inoltre la composizione del tribunale competente a livello di Congregazione per la Dottrina della Fede (artt. 6 e segg. Ndgd 2001) e attribuiscono grande importanza al fatto che tutte le funzioni essenziali in questo processo siano assunte solamente da sacerdoti, tenuti altresì a dimostrare un dottorato in diritto canonico. Solo successivamente, per effetto delle già menzionate deleghe papali, fu riconosciuta la possibilità (limitata) di una dispensa dal requisito dell'ordinazione sacerdotale e del dottorato canonistico.

- (3) Nessuna modifica sostanziale con riguardo allo svolgimento dell'indagine preliminare e del processo giudiziale deriva invece dalla versione riveduta della *Normae de gravioribus delictis* del 2010 per quanto attiene agli aspetti oggetto della presente trattazione. A questo proposito, ci si limiterà a evidenziare che anche le deleghe papali già precedentemente concesse, e specificamente riguardanti
 - i limiti alla dispensa dai requisiti del sacerdozio e del dottorato in diritto canonico (art. 15 Ndgd2010) e
 - la possibilità di sanare gli atti in caso di violazione di norme meramente processuali da parte dei tribunali inferiori (art. 18 Ndgd2010),

sono state sancite per legge.

Il Segreto Pontificio è rimasto inizialmente inalterato.

d) Obblighi di segretezza

Con riguardo al trattamento dei casi di abuso sessuale è tuttavia di importanza parimenti fondamentale che l'art. 25 § 1 Ndgd2001 abbia espressamente disposto che i "casi di questa natura" siano oggetto di "Segreto Pontificio"; non sussistevano dunque dubbi circa il fatto che le segnalazioni di cui all'art. 13 Ndgd2001 fatte al vescovo in relazione a possibili casi di abuso, così come la comunicazione tra questi e la Congregazione per la Dottrina della Fede, fossero coperte dal "Segreto Pontificio", frattanto a tal riguardo abolito, e che non potessero dunque venire trasmesse alle autorità giudiziarie dello Stato. Nella misura in cui sia consentito rimandare alla "Guide to Understanding Basic CDF Procedures concerning Sexual Abus Allegations",

pubblicata nell'aprile del 2010, e a quanto consta solo in lingua inglese, sulla homepage della Sede Apostolica,

disponibile all'indirizzo https://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_en.html, ultima consultazione: 08.01.2025,

nella quale si asserisce che sono sempre da rispettarsi le norme dell'ordinamento statale per quanto attiene agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti delle istanze statali, è già più che discutibile ritenere che tali linee guida possano portare a una modifica del diritto vigente. Quand'anche lo si volesse tuttavia supporre, una comunicazione in tal senso sarebbe concepibile solo nei casi di un obbligo di legge, il quale tuttavia non sussiste, almeno per quanto riguarda il diritto tedesco (cfr. a questo proposito II. 3. d) aa) (2).

Con l'Istruzione "Sulla riservatezza delle cause" del 06.12.2019 si stabiliva che le denunce, i processi e le decisioni riguardanti, fra l'altro, i delitti di cui all'art. 6 Ndgd2010 non sono coperti dal Segreto Pontificio.

4. Norme universali integrative

Nel 2016 e nel 2019, Papa Francesco introduceva norme supplementari relative alle sanzioni da applicarsi nei casi di violazione degli obblighi d'ufficio commessa dai responsabili ecclesiastici, vigenti tra l'altro anche nelle procedure volte a far luce su e perseguire i casi di abuso sessuale di minori, e pertanto applicabili in relazioni ad essi.

a) Motu Proprio "Come una madre amorevole"

Il Motu Proprio "Come una madre amorevole", pubblicato nel 2016, riguarda principalmente le conseguenze delle violazioni dei doveri d'ufficio commesse anche da vescovi diocesani, peraltro nei casi di abuso sessuale, e prevede già per i casi di negligenza grave la rimozione dall'ufficio. Rimanendo inalterate le fattispecie sostanziali, non si procederà in questa sede a illustrare in dettaglio questo Motu Proprio.

b) Motu Proprio "Vos estis lux mundi"

A seguito dell'Incontro sulla protezione dei minori, tenutosi a Roma nel 2019, Papa Francesco ha promulgato la Lettera apostolica in forma di Motu Proprio "Vos estis lux mundi" (di seguito abbreviata VELM) introducendo una serie di norme integrative per la trattazione dei casi di abuso sessuale. I primi cinque articoli di questo Motu Proprio, contenenti principalmente disposizioni generali, riguardano l'ambito di applicazione, la ricezione e gestione delle segnalazioni dei casi di abuso e la tutela di chi presenta la segnalazione. A questo proposito va sottolineato, in particolare, l'obbligo di segnalazione risultante dall'art. 3 § 1 VELM. In conformità a questa previsione, tutti i chierici che abbiano notizia di casi di abuso sessuale sono obbligati a darne segnalazione all'Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti, o ad un altro Ordinario, salvo nei casi previsti dal Can. 1548 § 2 CIC. Non vige pertanto un obbligo di segnalazione, nello specifico, per ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio del proprio ufficio spirituale. Con riguardo alla formulazione, è quantomeno lecito chiedersi se sia sufficiente ogni forma di acquisizione della notizia che avvenga nell'esercizio del ministero o se sia piuttosto richiesto un riferimento pastorale. Per il resto, il documento contiene soprattutto norme riguardanti le procedure da seguire nei casi di commissione diretta di atti di abuso da parte di cardinali, vescovi e chierici di analogo alto

rango, nonché l'interferenza con indagini statali o ecclesiastiche sugli abusi da questi commessi (artt. 6 – 19 VELM). Entrate in vigore il 01.09.2019, le norme del Motu Proprio VELM sono state approvate ad experimentum per un triennio.

Una versione rivista del Motu Proprio veniva infine promulgata il 25.03.2023 con effetti a decorrere dal 01.04.2023. L'obbligo di segnalazione per i chierici risultante dall'art. 3 § 1 veniva precisato specificando che il rifiuto a fornire informazioni è un diritto contemplato solo quando si venga a conoscenza della notizia nell'esercizio del ministero nel cosiddetto foro interno.

5. Le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)

Nel gennaio 2014 la Conferenza Episcopale Italiana emanava per la prima volta una guida per i casi di abusi sessuali sui minori commessi dai chierici ("Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici"), successivamente radicalmente rivista nel 2019 e lievemente modificata nel 2023.

a) Prima edizione

La versione originale delle Linee guida del 2014 si articola in un totale di tre sezioni più un allegato con i documenti canonici.

La prima sezione, intitolata "Profili canonistici", contiene alcune osservazioni sul procedimento canonico, segnatamente in vista e in preparazione di un processo penale canonico. Le Linee guida sembrano in questo senso partire dal presupposto che un processo giudiziario canonico sia preceduto da una

duplice fase di indagine. In una prima fase il vescovo diocesano, venuto a conoscenza di un possibile caso di abuso, dovrà svolgere una verifica preliminare volta a stabilire la veridicità della notizia, con la possibilità di affidare tale compito a una persona dimostratamente prudente ed esperta, a quanto pare anche a soggetti diversi dai chierici. Le Linee guida definiscono questa prima investigazione con il termine "indagine previa", uniformandosi pertanto alla lettera del Can. 1717 CIC. Qualora, in seguito a questa prima indagine, l'accusa appaia manifestamente infondata e quindi un reato manifestamente improbabile, il vescovo potrà disporre la conservazione dei relativi documenti nel proprio archivio segreto. In caso contrario, egli o un investigatore esperto e prudente, con l'assistenza di un presbitero in qualità di notaio, condurrà un'indagine previa a norma del Can. 1717 CIC onde accertare quanto specificato al punto I. 2., informando in alternativa la Congregazione per la Dottrina della Fede, qualora lo svolgimento di un processo appaia del tutto superfluo. Mentre nello stadio di verifica della probabilità/plausibilità la decisione di informare il chierico è lasciata al prudente giudizio del vescovo diocesano, nel successivo esame approfondito l'informazione del chierico potrà essere omessa solo per gravi ragioni. Al termine dell'indagine è previsto l'obbligo di informare la Congregazione per la Dottrina della Fede. Infine vi si trovano alcune osservazioni sullo svolgimento dei processi penali (extra)giudiziali avviati in seguito di decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si segnala, a questo proposito che, stando a dette Linee guida, è opportuno rimanga nell'archivio segreto della curia una documentazione del caso.

La seconda sezione, intitolata "Profili penalistici e rapporti con l'autorità civile", affronta alcuni aspetti del processo penale secondo il diritto dello Stato e i suoi rapporti con il procedimento canonico. A questo proposito va sottolineata, in primis, la mancanza di effetto vincolante di una condanna statale

per il processo canonico e la necessità di svolgere un processo canonico anche in assenza di un processo penale statale. Nella parte che segue, le Linee guida sottolineano l'importanza della cooperazione con l'autorità civile, rammentando tuttavia i limiti previsti dal Concordato per quanto attiene all'esibizione di documenti e all'inviolabilità dell'archivio segreto, oltre all'assenza di un obbligo di denuncia per il vescovo, constatabile anche alla luce della Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede del 03.05.2011. Inoltre, viene sottolineata la necessità di fornire sostegno spirituale e psicologico al denunciante che decida di sporgere denuncia in sede civile.

Nella terza e ultima sezione si stabilisce che, ferma restando la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, lo svolgimento del procedimento compete, fra i suddetti Ordinari, a quello del luogo di commissione dei fatti. Si sottolinea infine la mancanza di responsabilità della Santa Sede e della Conferenza Episcopale Italiana per eventuali abusi.

Riconoscimenti e altre prestazioni a favore delle parti lese, come quelli forniti in altri Paesi, non sono qui previsti.

b) Edizione rivista

Nel 2019 seguiva una profonda revisione delle Linee guida, indotta probabilmente dalla promulgazione della VELM (cfr. più sopra il punto 4. b). Già la struttura del nuovo documento si distingue fondamentalmente da quella del precedente. La prima parte del documento illustra i nuovi principi guida. Nella seconda parte si trovano le indicazioni operative. La terza parte del documento riporta invece una più ampia selezione di documenti canonici in allegato.

- Oltre a una premessa, la prima sezione enuncia complessivamente aa) nove principi guida che si ritiene guidino la Chiesa cattolica in Italia. Questi sono da intendersi più come finalità a cui ispirare le azioni future che come istruzioni giuridicamente vincolanti nel procedere contro eventuali casi di abuso, ragione per cui non si ravvedono motivi per trattarli in dettaglio in questa sede. Ci si limiterà a segnalare che, dei nove principi guida complessivi, solo due riguardano direttamente o indirettamente le vittime di abusi. Oltre al riconoscersi, nel quadro di questi principi guida, un ruolo di vittima a fronte dei tradimenti che hanno duramente provato la comunità ecclesiale, la Chiesa cattolica pare voler circoscrivere il proprio compito alla mera creazione, attraverso misure preventive, di un ambiente sicuro per prevenire atti di abuso futuri e all'ascolto di coloro che già siano parte lesa, così da guidare e supportare le vittime in un cammino di riconciliazione, di guarigione interiore e di pace. Non si fa invece minimo richiamo a una corresponsabilità istituzionale né a misure concrete di sostegno volte a eliminare situazioni di emergenza, di natura sia materiale che psichica, conseguite agli episodi di abuso.
- bb) Le indicazioni operative definiscono in 13 punti la procedura da seguire nei casi di abuso sessuale.
- (1) Le indicazioni ambiscono ad avere generale valenza per l'intera Chiesa cattolica presente in Italia, ferme restando eventuali regole proprie degli istituti religiosi.
- (2) Nuova è l'aggiunta di un espresso diritto all'accoglienza, all'ascolto e all'accompagnamento riconosciuto ai soggetti che affermano di essere stati vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiale. L'obiettivo

dichiarato è che l'ascolto possa farsi percorso di tutela e cura attraverso cammini di giustizia. Pur facendovi seguire l'obbligo di offrire sostegno terapeutico, psicologico e spirituale alle vittime e alle loro famiglie, restano totalmente oscuri ulteriori, e necessari, dettagli in merito.

- (3) I due punti che seguono trattano della selezione e formazione degli operatori pastorali, da un lato, e del clero, dall'altro, e non necessitano quindi di ulteriori menzioni in questa sede.
- (4) Molto ampia e dettagliata è la parte seguente dedicata alla trattazione delle segnalazioni di presunti abusi sessuali. Partendo da una ripetizione delle definizioni specifiche utilizzate in diverse norme canoniche, segnatamente nelle Normae de gravioribus delictis e nel Motu Proprio Vos Estis Lux Mundis (abbrev. VELM), si statuisce per la prima volta che chiunque abbia notizia di indizi di casi di abuso sessuale è chiamato a segnalarli alla competente autorità ecclesiastica. A norma del VELM, tuttavia, l'obbligo di segnalazione sussiste unicamente a carico di chierici e religiosi. Le persone che abbiano segnalato alle autorità ecclesiastiche presunti casi di abuso sessuale andranno informate in merito al fatto che ciò non può sostituirsi a una denuncia alle autorità dello Stato. Sull'istituzione ecclesiastica non ricade tuttavia alcun obbligo di denunciare i fatti. Quando la segnalazione sia fatta ai servizi istituiti sul territorio per la tutela dei minori, dovranno esserne informati il vescovo o il superiore responsabile. L'ascolto dovrà avvenire in un ambiente protetto ed essere documentato. È richiesto inoltre che la segnalazione contenga elementi circostanziati riguardo ai fatti e altresì dettagli sulle persone offese. Al segnalante viene data anche la possibilità di chiedere che la propria identità sia tenuta nascosta

all'accusato. Di regola la competenza è dell'Ordinario del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti e al medesimo andrà inoltrata la segnalazione.

(5) Seguono quindi norme più dettagliate sullo svolgimento della procedura canonica. Come già previsto nella versione originaria, l'attività di indagine si articola in due fasi, la prima volta ad accertare la verosimiglianza dei fatti segnalati e la seconda le circostanze specifiche del reato. Le modifiche introdotte rispetto alla precedente versione delle Linee guida riguardano solamente la verifica della plausibilità della notizia di reato, ora affidabile anche espressamente a uno dei servizi regionali o interdiocesani istituiti a tutela dei minori [SRTM/SITM N.d.T.]. Viene inoltre espressamente sottolineata la possibilità di adottare, già in questa fase. provvedimenti cautelari. Le norme precedenti sono state integrate prevedendo inoltre la possibilità di rendere pubblici i provvedimenti (cautelari) assunti. Come nella versione precedente, è prevista anche la possibilità, in caso di accusa manifestamente o comprovatamente infondata, di archiviare il procedimento, senza necessità di informarne la Congregazione per la Dottrina della Fede oppure, in caso di manifesta fondatezza, di deferire la questione direttamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede. A differenza che in passato, è ora previsto che l'indagine per la ricostruzione dei fatti e delle circostanze di reato possa essere svolta solo da un presbitero, il quale come già in precedenza – sarà assistito da un (ulteriore) presbitero con funzioni di notaio. Nella nuova versione sono state inserite anche norme riguardanti eventuali fonti a cui attingere per l'acquisizione di informazioni nel corso delle indagini. La formale assunzione della testimonianza del minore, in particolare, viene subordinata alla sua rilevanza ai fini della decisione, nonché al consenso dei tutori legali. Per

la raccolta della testimonianza andranno osservati rigorosi criteri a tutela del prioritario benessere del minore. Le disposizioni successive si focalizzano poi sulla competenza, sullo svolgimento del processo penale (extra)giudiziale, nonché sulle pene da infliggere, ovvero dei provvedimenti per la tutela dei minori da adottare in caso di prescrizione.

- (6) Un'altra sezione riguarda inoltre l'accompagnamento degli abusatori: seppur resisi colpevoli degli abusi, essi non dovranno infatti essere lasciati soli. Oltre a specificare che la responsabilità è personale, si sottolinea che la condanna costituisce una giusta pena e riparazione del danno cagionato. Nell'immaginario dell'istituzione ecclesiastica non sembra dunque esserci spazio per una corresponsabilità dell'istituzione e una più ampia compensazione del danno.
- (7) Rispetto ai rapporti con le autorità (giudiziarie) dello Stato, le Linee guida sottolineano invero l'esortazione a un'ampia cooperazione specificando però, al tempo stesso, che non sussiste un obbligo giuridico di denuncia bensì, al massimo, un obbligo morale per quanto riguarda i casi di abuso, e segnalando che quanto appreso potrà essere trasmesso alle autorità dello Stato, salvo in caso di espressa opposizione della parte lesa o, eventualmente, dei tutori legali. Le attività preliminari di indagine canonica potranno anche essere successivamente sospese, in vista di una procedura di indagine dello Stato. Per quanto attiene alla cooperazione obbligatoriamente necessaria in caso di apertura di una procedura civile, si richiede d'altra parte anche il rigoroso rispetto della normativa concordataria.
- (8) Altre disposizioni delle Linee guida riguardano la trattazione delle false accuse, l'informazione e la comunicazione, il rimando a regolamenti

propri dei servizi speciali istituiti a tutela dei minori, l'approntamento di un sistema di valutazione e l'esecuzione, l'aggiornamento e la revisione delle Linee guida. In assenza di un riferimento diretto alla trattazione di possibili casi di abuso, si rinuncerà in questa sede ad approfondire ulteriormente questi aspetti.

cc) Le Linee guida sono state oggetto di molteplici revisioni nel 2023. Anche in questo caso appare evidente un nesso con la revisione del Motu Proprio VELM e con l'entrata in vigore delle norme di diritto penale canonico di cui al Libro VI del CIC. Le modifiche apportate sono pertanto di natura principalmente redazionale. Particolarmente degne di nota, in questo contesto, sono le modifiche introdotte in merito ai requisiti posti ai soggetti a cui affidare l'esecuzione delle procedure canoniche. L'investigatore incaricato delle indagini preliminari, in particolare, può anche non essere un presbitero; parimenti dicasi, ma previa autorizzazione, per il difensore dell'indagato, purché comunque almeno in possesso di una licenza in diritto canonico.

V.

Identità ecclesiale e abusi sessuali

A servire da misura di giudizio, oltre agli aspetti della legalità e regolarità della condotta dei responsabili ecclesiastici, è il grado di adeguatezza delle loro azioni all'immagine in cui la Chiesa si riconosce. Ritenendo di poter, nonché di dover assumere che la Chiesa, nell'adempiere alla propria missione, si rivolga con la (lieta) novella a tutti gli esseri umani con la volontà di avvicinarli al Vangelo, è possibile asserire, a ragion veduta, che i concetti chiave

delle linee guida fondamentali che ne ispirano l'azione sono formulati in modo tale da consentirne la comprensione anche in assenza di un approfondito studio della teologia. Va da sé che, nel quadro della presente analisi, non si possa già trattare l'identità della Chiesa nel suo complesso, dovendo piuttosto necessariamente limitarsi ad approfondire i soli aspetti di rilievo per l'indagine dei relatori e per i quesiti a cui dare risposta in tale contesto. Se è vero che, come precedentemente illustrato, le posizioni del diritto canonico rispetto ai responsabili di abusi sono chiare e univoche, è anche vero che la prospettiva della vittima non vi trova considerazione. Nelle righe che seguono esamineremo dunque come si ponga, a questo riguardo, l'identità ecclesiale.

Le riflessioni puntano a individuare i requisiti che, derivanti dalla concezione che la Chiesa ha di sé, dovrebbero ispirare l'intervento nei confronti delle parti lese dagli atti di abuso. Questo aspetto, a sua volta, è condizionato dalla valutazione da dare oggi alle conseguenze di questo genere di atti, sia alla luce dello stato attuale delle conoscenze che del modo in cui la Chiesa si concepisce. I relatori individueranno pertanto dapprima una selezione, necessariamente ristretta, di testi fondamentali della gerarchia ecclesiastica da utilizzare come base per definire il criterio di valutazione. Oltre ai passaggi abitualmente citati in relazione a casi di abuso sessuale di minori, e frattanto riconosciuti come diritti alla tutela dei minori, precisamente i versetti Mt 18,5 segg.; 19,14; Mc 10,14; Lc 17,2; 18,16, nella presente indagine si considereranno, a titolo di fonti autentiche e a titolo esemplificativo, anche due documenti del Concilio Vaticano II (1962 - 1965) e due documenti apostolici di più recente pubblicazione.

1. Documenti del Concilio Vaticano II

Elementi di rilevanza essenziale, con riguardo agli interrogativi sopra precisati, si possono evincere, in particolare, da un esame della Costituzione pastorale "Gaudium et spes" (a) nonché del Decreto sull'apostolato dei laici "Apostolicam acuositatem" (b).

a) La Costituzione Apostolica "Gaudium e spes" (1965)

Nel suo capitolo II, intitolato "La comunità degli uomini", la Costituzione Pastorale "Gaudium et spes" del Concilio Vaticano II afferma, tra l'altro, quanto segue:

"24. L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio.

Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Tutti, infatti, sono creati ad immagine di Dio «che da un solo uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra» (At 17,26), sono chiamati al medesimo fine, che è Dio stesso. Perciò, l'amor di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. La sacra Scrittura, da parte sua, insegna che l'amor di Dio non può essere disgiunto dall'amor del prossimo: «e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: amerai il prossimo tuo come te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore» (Rm 13,9-10; 1 Gv 4,20).

[...]

27. Rispetto della persona umana.

Scendendo a conseguenze pratiche di maggiore urgenza, il Concilio inculca il rispetto verso l'uomo: ciascuno consideri il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro «se stesso», tenendo conto della sua esistenza e dei mezzi necessari per viverla degnamente, per non imitare quel ricco che non ebbe nessuna cura del povero Lazzaro. Soprattutto oggi urge l'obbligo che diventiamo prossimi di ogni uomo e rendiamo servizio con i fatti a colui che ci passa accanto: vecchio abbandonato da tutti, o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o esiliato, o fanciullo nato da un'unione illegittima, che patisce immeritatamente per un peccato da lui non commesso, o affamato che richiama la nostra coscienza, rievocando la voce del Signore: «Quanto avete fatto ad uno di questi minimi miei fratelli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Inoltre, tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, le costrizioni psicologiche; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro, con le quali i lavoratori sono trattati come semplici strumento di guadagno, e non come persone libere e responsabili: tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose. Mentre guastano la civiltà umana, disonorano coloro che così si comportano più ancora che quelli che le subiscono e ledono grandemente l'onore del Creatore. [...]"

(https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati-can_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html, ultima consultazione: 08.01.2025)

(Sottolineatura aggiunta dai relatori; per il resto, testo conforme all'originale pubblicato in italiano)

b) Il decreto "Apostolicam Actuositatem" (1965)

Un altro documento del Concilio Vaticano II, il decreto "Apostolicam actuositatem" relativo all'apostolato dei laici, così recita testualmente, con riguardo alle finalità dell'apostolato, nel paragrafo intitolato "L'azione caritativa":

"8. Sebbene ogni esercizio di apostolato nasca e attinga il suo vigore dalla carità, tuttavia alcune opere per natura propria sono atte a diventare vivida espressione della stessa carità; e Cristo Signore volle che esse fossero segni della sua missione messianica (cfr. Mt 11,4-5).

Il più grande dei comandamenti della legge è amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come se stessi (cfr. Mt 22,37-40). Cristo ha fatto proprio questo precetto della carità verso il prossimo e lo ha arricchito di un nuovo significato, avendo identificato se stesso con i fratelli come oggetto della carità e dicendo: «Ogni volta che voi avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Egli infatti, assumendo la natura umana, ha legato a sé come sua famiglia tutto il genere umano in una solidarietà soprannaturale ed ha stabilito che la carità fosse il distintivo dei suoi discepoli con le

parole: «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri» (Gv 13,35).

La Santa Chiesa, come fin dalle sue prime origini, unendo insieme l'«agape» con la cena eucaristica, si manifestava tutta unita nel vincolo della carità attorno a Cristo, così, in ogni tempo, si riconosce da questo contrassegno della carità, e mentre gode delle iniziative altrui, rivendica le opere di carità come suo dovere e diritto inalienabile. Perciò la misericordia verso i poveri e gli infermi con le cosiddette opere caritative e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare ogni umano bisogno, sono da essa tenute in particolare onore.

[...]"

(https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vati-can_council/documents/vat-ii_decree_19651118_apostoli-cam-actuositatem_ge.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

(Sottolineatura aggiunta dai relatori; per il resto, testo conforme all'originale pubblicato in italiano)

2. Documenti papali

Nel contesto delle fondamentali affermazioni conciliari sopra citate, si inseriscono più recenti documenti pontifici, come (a) l'Enciclica papale "Deus

caritas est" e soprattutto, nel quadro dei casi di abuso sessuale, (b) la Lettera di Papa Francesco "Al popolo di Dio".

a) L'Enciclica "Deus caritas est" (2005)

Probabilmente anche sullo sfondo dei testi conciliari sopra citati, Papa *Benedetto* XVI, nella sua enciclica "Deus caritas est" del 2005, si è interrogato a fondo sulle questioni dell'amore verso Dio e verso il prossimo giungendo, in questa lettera, ad asserire quanto segue:

"20. L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la Chiesa in quanto comunità deve praticare l'amore. Conseguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato. La coscienza di tale compito ha avuto rilevanza costitutiva nella Chiesa fin dai suoi inizi: «Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno» (At 2,44-45).

[...]

[...]

25. Giunti a questo punto, raccogliamo dalle nostre riflessioni due dati essenziali:

a) L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (kerygma-martyria), celebrazione dei Sacramenti (leiturgia), servizio della carità (diakonia). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro. La carità non è per la Chiesa una specie di attività di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma appartiene alla sua natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza. [17]

b) La Chiesa è la famiglia di Dio nel mondo. In questa famiglia non deve esserci nessuno che soffra per mancanza del necessario. Al contempo però la caritas-agape travalica le frontiere della Chiesa; la parabola del buon Samaritano rimane come criterio di misura, impone l'universalità dell'amore che si volge verso il bisognoso incontrato «per caso» (cfr. Lc 10,31), chiunque egli sia. Ferma restando questa universalità del comandamento dell'amore, vi è però anche un'esigenza specificamente ecclesiale, quella appunto che nella Chiesa stessa, in quanto famiglia, nessun membro soffra perché nel bisogno. In questo senso vale la parola della Lettera ai Galati: «Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli nella fede» (6,10).

[...]

Il profilo specifico dell'attività caritativa della Chiesa

31. [...] Ma quali sono, ora, gli elementi costitutivi che formano l'essenza della carità cristiana ed ecclesiale?

a) Seguendo il modello offerto dalla parabola del buon Samaritano, la carità cristiana è dapprima semplicemente la risposta a ciò che, in una determinata situazione, costituisce la necessità immediata: gli affamati devono essere saziati, i nudi vestiti, i malati curati in vista della guarigione, i carcerati visitati, ecc. Le Organizzazioni caritative della Chiesa, a cominciare da quelle della Caritas (diocesana, nazionale, internazionale), devono fare il possibile affinché siano disponibili i relativi mezzi e soprattutto gli uomini e le donne che assumano tali compiti. [...]"

(https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/encycli-cals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

(Sottolineatura aggiunta dai relatori)

b) La Lettera "Al Popolo di Dio" (2018)

A fronte dei sempre più numerosi casi di abuso emersi in molti ambiti della Chiesa, Papa *Francesco* indirizza nel 2018 una Lettera "Al popolo di Dio" in cui, fra le altre cose, afferma testualmente quanto segue:

«Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell'intera comunità, siano credenti o non credenti.

[...]

[...] L'appello di San Paolo a soffrire con chi soffre è il miglior antidoto contro ogni volontà di continuare a riprodurre tra di noi le parole di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9).

[...]"

(https://www.vatican.va/content/francesco/de/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html, ultima consultazione: 08.01.2025)

3. Risultato intermedio

I passaggi dei documenti ecclesiastici ufficiali sopra riportati a titolo necessariamente esemplificativo evidenziano a parere dei relatori un aspetto ben preciso: da tempo immemore, è compito precipuo della Chiesa, e quindi costitutivo della propria identità, aiutare senza distinzione chiunque sia nel bisogno del corpo e/o dell'anima, e accogliendo con pienezza di premure. Per essere efficace, questo precetto implica tuttavia che l'esortazione a prestare aiuto non si riduca a un'attesa, più o meno passiva, in vista che i bisognosi, nella loro sofferenza, si rivolgano alla Chiesa. A essere richiesto è, piuttosto, uno sguardo attivo e un avvicinamento a chi patisca miserie, di qualsiasi genere esse siano. Questo è talvolta difficile. La miseria conosce molte facce e non sempre è facile riconoscerla. Sguardi solo superficiali nell'indagare l'esistenza di un'evidente necessità di aiuto e la fretta eccessiva di negarla non soddisfano dunque evidentemente questo comandamento e le sue esigenze.

Nel vero senso della parola, c'è piuttosto "necessità" di un secondo sguardo per appurare se la prima impressione di una presunta mancanza di bisogno di aiuto non sia in realtà ingannevole.

VI.

Esiti di indagine e rapporti sinora disponibili

Un adeguato inquadramento degli esiti dell'inchiesta, di seguito singolarmente illustrati al C., presuppone un'attenta considerazione dei risultati conseguiti da studi condotti già in precedenza su tematiche correlate all'oggetto della presente indagine. Oltre a fare riferimento agli studi svolti in Australia, nell'ambito della presente relazione si toccheranno pertanto anche aspetti emersi in alcuni Paesi europei: oltre che in Germania, in particolare, in Irlanda, Francia, Spagna e Portogallo. Sin da ora si segnalerà tuttavia il diverso approccio scelto per la presente indagine rispetto a quello adottato nella maggioranza degli studi condotti in questi Paesi sul complesso degli "abusi sessuali nella Chiesa cattolica". Come già illustrato in esordio, la presente ricerca si focalizza, non da ultimo, anche sui responsabili ecclesiastici e la loro posizione rispetto agli autori stessi dei reati.

1. Irlanda

Dopo che, nella Repubblica d'Irlanda, già negli anni Novanta era balzata agli onori delle cronache una serie di casi di abusi avvenuti all'interno della Chiesa cattolica, il governo irlandese affidava a una commissione d'inchiesta presieduta dalla giudice Yvonne Murphy l'incarico di condurre indagini

pubbliche sul trattamento riservato dai responsabili dell'Arcidiocesi di Dublino ai casi di abuso sessuale verificatisi dal 1975 fino al 2004.

Il rapporto segnala le coperture sistematiche messe in atto da quattro ex vescovi per proteggere membri della Chiesa accusati di avere compiuto abusi sessuali su minori.

Anche nell'ottica della loro rilevanza ai fini del presente mandato di indagine meritano di essere segnalate, in particolare, le seguenti conclusioni formulate nel Rapporto Murphy:

- I responsabili dell'Arcidiocesi di Dublino e degli ordini religiosi coinvolti nei casi di abuso sessuale sui minori presentavano un alto livello di istruzione, con conoscenze estese spesso al diritto canonico e civile. Alla luce di questa circostanza risulterebbe difficile credere all'asserita mancanza di competenze legali. Gli abusi sui minori, inoltre, non sarebbero iniziati nel XX secolo. È infatti da tempo immemore, osserva il rapporto, che essi costituiscono un "delitto" per il diritto canonico, un "peccato" secondo le consuete categorie religiose e un "reato" per l'ordinamento statale. La commissione d'inchiesta avrebbe difficoltà ad accettare che l'ignoranza delle norme del diritto canonico e civile possa essere addotta a plausibile difesa della condotta delle gerarchie ecclesiastiche.
- I responsabili ecclesiastici avrebbero ampiamente omesso di applicare quanto in loro diritto rispetto al perseguimento dei soggetti abusanti; questo sarebbe avvenuto nonostante il possesso, da parte di tutta una serie di funzionari ecclesiastici, di conoscenze in materia di diritto canonico e secolare. L'esperienza nell'applicazione del diritto penale

canonico sarebbe stata pertanto nulla, o quantomeno scarsa. Per molti anni, gli autori dei reati non sarebbero stati né perseguiti all'interno della Chiesa né chiamati a risponderne. In 30 anni si sarebbe arrivati a soli due processi penali canonici. Al contrario, avrebbero avuto ampia e continua applicazione le norme del diritto canonico in materia di segretezza, addotte a giustificazione della mancata denuncia alle competenti autorità investigative dello Stato. Un'analoga (non) "cultura del silenzio", promossa in difesa dell'istituzione ma a spese dei minori, sarebbe stata accertata, nel suo rapporto, anche dal procuratore generale del Massachusetts.

- L'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche nei confronti delle parti lese sarebbe stato contrassegnato da prepotenza, arroganza, mostrandosi talvolta finanche subdolo.
- In quanto organizzazione variamente attiva all'interno della società, la Chiesa dovrebbe rispondere, secondo il parere della suddetta commissione d'inchiesta, anche ad alcuni requisiti fondamentali posti in ambiente extra-ecclesiastico per la selezione dei dirigenti responsabili. I criteri di selezione, soprattutto per i vescovi, non sarebbero per loro stessa natura trasparenti. Ci sarebbe tuttavia l'impressione che sia prioritaria una lealtà incondizionata alla dottrina della Chiesa, trascurando invece le capacità manageriali. Soprattutto nella nomina dei vescovi ausiliari sarebbe mancata una chiara descrizione e assegnazione degli incarichi.
- Il rapporto conclude paventando la possibilità che il vero motivo per cui gli abusi commessi da una minoranza di membri della Chiesa

abbiano potuto rimanere impuniti consista nel ruolo di spicco svolto dalla Chiesa cattolica nella vita (quotidiana) e nel contesto dei servizi sociali.

2. Germania

In Germania, soprattutto a partire dal 2010 ma non solo, veniva redatto un gran numero di rapporti di indagine in ambito ecclesiastico, principalmente cattolico. Nel contesto del presente studio, entreremo essenzialmente nel merito delle indagini condotte a livello nazionale, vale a dire (a) il cosiddetto "Studio MHG" e (b) il rapporto di bilancio della Commissione indipendente per la revisione critica degli abusi sessuali sui minori. Seguirà (c) una panoramica necessariamente sommaria dei singoli studi riguardanti (arci)diocesi specifiche.

a) II cosiddetto Studio MHG

Su incarico della Conferenza Episcopale Tedesca, un consorzio interdisciplinare di ricerca conduceva un'indagine sui casi di "Abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti cattolici, diaconi e religiosi di sesso maschile appartenenti agli ordini rientranti nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca". I risultati della ricerca venivano presentati al pubblico in occasione dell'assemblea plenaria autunnale della Conferenza Episcopale Tedesca, nel settembre 2018, riscuotendo grande interesse. Il documento conclusivo è disponibile alla pagina

https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_down-loads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf, ultima consultazione 08.01.2025.

Da un punto di vista quantitativo/empirico, lo Studio MHG giungeva alle seguenti conclusioni.

- Le notizie di accuse di abuso sessuale su minori riguarderebbero 1.670 esponenti del clero cattolico, pari al 4,4 per cento dei religiosi operanti negli anni dal 1946 al 2014 di cui siano stati esaminati i fascicoli personali e altri documenti conservati nelle diocesi. Si tratterebbe tuttavia di un numero stimato per difetto: la cifra effettiva, stando a quanto emerso per le zone d'ombra, sarebbe infatti più alta. La percentuale sarebbe del 5,1% per i sacerdoti diocesani (1.429 accusati), del 2,1% per gli appartenenti agli ordini affidatari di un incarico diocesano (159 accusati) e dell'1,0% per i diaconi a tempo pieno (24 accusati).
- I bambini e ragazzi coinvolti negli episodi di abuso sessuale sarebbero stati 3.677. Per il 42,3% degli accusati emergevano indizi della presenza di una molteplicità di persone lese ("pluriaccusati"), con una media di 4,7 soggetti offesi. Gli abusi sessuali avrebbero riguardato per il 62,8% rappresentanti del sesso maschile e per il 34,9% appartenenti al sesso femminile. La netta prevalenza di soggetti maschili tra le persone offese differisce dalla realtà degli abusi sessuali su minori perpetrati in ambiti non ecclesiastici. Al primo abuso sessuale, il 51,6 per cento delle persone coinvolte aveva non più di tredici anni. Nel 25,8 per cento dei casi l'età era di quattordici anni e più, mentre nel 22,6 per cento restava ignota. L'età media delle persone coinvolte di età nota si collocava tra i 12,0 e i 10,6 anni.

- L'età media degli accusati all'epoca del primo fatto oscillava, a seconda dei dati di riferimento, tra i 42,6 e i 30,2 anni. I primi abusi risultavano essere stati commessi, per la maggioranza, tra i 30 e i 50 anni di età. Il lasso di tempo che intercorreva tra l'anno della consacrazione a sacerdote, o diacono, e l'anno del primo abuso segnalato era mediamente di 14,3 anni.
- Gli esiti dell'indagine non fornirebbero indizi attendibili del fatto che gli abusi sessuale sui minori ad opera di rappresentanti della Chiesa cattolica siano da considerarsi ormai un capitolo chiuso e frattanto superato.

Al di là di questi risultati quantitativo-empirici sugli atti di abuso in sé, vanno comunque evidenziate, in relazione al suddetto studio, alcune specifiche considerazioni di indubbio rilievo anche ai fini del presente mandato investigativo.

Il numero di trasferimenti interni alla diocesi di appartenenza riguardanti i soggetti accusati di abusi sessuali (91,8%) è risultato significativamente più elevato, da un punto di vista statistico, rispetto a quello dei trasferimenti interessanti sacerdoti diocesani non accusati (86,8%). I sacerdoti diocesani accusati sono stati trasferiti in media 4,4 volte, mentre i sacerdoti diocesani non accusati sono stati trasferiti mediamente 3,6 volte. Anche i trasferimenti da una diocesi all'altra erano più frequenti, in misura più che accidentale, tra i sacerdoti diocesani accusati di abusi sessuali sui minori (33,2%) rispetto ai sacerdoti diocesani non oggetto di tali accuse (29,0%). Nei trasferimenti all'estero, la percentuale dei primi era del 19 per cento. I dati raccolti hanno indicato che, nella maggior parte dei casi, questi trasferimenti o

avvicendamenti non erano stati accompagnati da un'adeguata informazione della parrocchia o diocesi di destinazione in merito alle specifiche accuse e ai possibili rischi di recidiva connessi al trasferimento.

- Emergono inoltre elementi che lasciano supporre l'avvenuta distruzione o manipolazione, in epoche anteriori, dei fascicoli personali o di altri documenti di rilievo per le indagini. Non è stato tuttavia possibile determinare il numero esatto di fascicoli distrutti o modificati. Nella documentazione delle accuse di abusi sessuali emerse nel periodo di indagine, la tenuta dei fascicoli personali risultava, per genere e qualità, alquanto eterogenea, indipendentemente dalla diocesi di appartenenza, e comunque non rispondente a criteri uniformi.
- Con riferimento alle strutture e dinamiche specifiche interne alla Chiesa cattolica, rileva il fatto che l'abuso sessuale sia prima di tutto abuso di potere. In questo contesto, il cosiddetto clericalismo, un'idea di superiorità nei confronti dei non consacrati basata sull'ordinazione e sulla funzione svolta, ne è citato come una causa importante e una caratteristica strutturale specifica. Se, in questa concezione clericale-autoritaria del ministero, un sacerdote che abbia commesso abuso sessuale è visto più come minaccia per il sistema clericale che come pericolo per altri bambini o adolescenti o altre potenziali vittime, l'insabbiamento di quanto accaduto e la protezione del sistema diventano prioritari rispetto alla cruda rivelazione dei fatti.

b) Rapporto di bilancio della Commissione indipendente per la revisione critica degli abusi sessuali sui minori (2019)

Non da ultimo anche a seguito dell'emergere di una molteplicità di casi di abuso prodottisi negli ambienti cattolici tedeschi e divenuti di dominio

pubblico, nel 2010 il Governo federale della Germania istituiva la carica, sinora unica in Europa, di Commissario/a indipendente per le questioni relative agli abusi sessuali sui minori (UBSKM), incaricato di fungere da interlocutore per i soggetti direttamente interessati dagli abusi, i loro familiari e gli esperti del mondo scientifico e pratico, oltre che per chiunque sia impegnato sul fronte della lotta alla violenza sessuale sui minori, sia interessato a questioni riguardanti la tutela, l'aiuto, lo studio ed esame critico, nonché a sensibilizzare ed educare su tematiche legate alla violenza a sfondo sessuale commessa ai danni di bambini e ragazzi, oltre che a migliorare stabilmente la prevenzione della violenza sessuale su bambini e adolescenti e promuovere le iniziative a sostegno dei minori offesi. La Commissione indipendente per la revisione critica degli abusi sessuali sui minori, istituita nel 2016 a integrazione di questa figura, presentava nel 2019 un primo bilancio. Oltre a documentare l'operato della commissione, il primo dei due volumi su cui si estende il rapporto di valutazione, fornisce anche risultati, conclusioni e raccomandazioni. Sulla base degli elementi acquisiti con l'indagine, la Commissione arriva a concludere, tra l'altro, quanto di seguito riportato.

"12.2.3 Fattori favorenti

Strutture di potere clericale e disuguaglianza di genere

Le strutture di potere interne alla Chiesa cattolica, prevalentemente fondate sull'alleanza maschile, hanno protetto gli autori dei reati, diventando un pericolo per i bambini e i ragazzi. Quand'anche emergesse la notizia dei fatti commessi, i responsabili avevano infatti ben poco da temere.

In molti casi venivano trasferiti in un'altra parrocchia senza informare quest'ultima di quanto accaduto. I responsabili ecclesiastici mettevano dunque in conto il fatto che altre/i giovani fossero esposte/i al rischio di violenza sessuale.

[...]

Da parte del clero, in modo particolare, è necessario un esame critico dell'atteggiamento tenuto nei confronti delle donne. Fintanto che le donne non godranno di un trattamento alla pari all'interno della Chiesa cattolica, le strutture patriarcali e il cameratismo non potranno considerarsi superati.

Sessualità e celibato

Il rapporto finale della Royal Commission australiana e lo Studio MHG mostrano che il celibato pone i sacerdoti e gli appartenenti agli ordini religiosi di fronte a conflitti con i quali sono lasciati soli. Gli studi evidenziano il fatto che la sessualità, la maturazione sessuale e lo sviluppo dell'identità sessuale sono aspetti non trattati a sufficienza nei seminari, circostanza che potrebbe favorire la nascita di forme di prevaricazione sessuale. A questo proposito è dunque necessaria una riflessione profonda e di ampio respiro sul trattamento della sessualità sinora messo in atto dalla Chiesa cattolica. Ciò include anche un dibattito, al passo con i tempi, sugli aspetti dell'omosessualità e un atteggiamento nei confronti delle persone omosessuali che sia altrettanto in linea con le evoluzioni in atto.

[...]"

(Commissione indipendente per la revisione critica degli abusi sessuali sui minori, Rapporto di bilancio, Volume 1 (2019), p. 165)

(Evidenziature presenti nell'originale)

c) Panoramica sommaria degli studi riguardanti singole (arci)diocesi

Sulla scia del cosiddetto Studio MHG, quasi tutte le (arci)diocesi tedesche lanciavano progetti di ricerca sul tema degli "abusi sessuali sui minori" affidando le indagini, in misura ampiamente prevalente, a istituzioni esterne e indipendenti, quali studi legali, università e istituti di ricerca privati. Sono frattanto undici i rapporti finali sinora presentati.

Cfr. Panoramica delle indagini condotte nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca: https://kirchliche-zeitgeschichte-paderborn.de/termine-service/studien-und-gutachten-zum-sexuellen-missbrauch-in-der-katholischen-kirche-in-deutschland-2_trashed, ultima consultazione 08.01.2025.

Le relazioni di esame differiscono talvolta notevolmente per quanto riguarda l'oggetto dell'indagine e la metodologia su cui si basano, rendendone pertanto alquanto difficile un confronto. A predominare sono approcci giuridici, storici o sociologici. Fra gli altri, hanno riscosso ampio interesse soprattutto i rapporti riguardanti le arcidiocesi di aa) Monaco e Frisinga, bb) Colonia e cc) la diocesi di Magonza.

Già subito dopo che, all'inizio del 2010, era emerso il carattere sisteaa)

matico e strutturale dei casi di abuso interni alla Chiesa cattolica tede-

sca, l'arcidiocesi di Monaco e Frisinga aveva promosso un'indagine in-

dipendente, condotta dagli autori del presente rapporto. Un altro rap-

porto di indagine, di più ampia portata e parimenti redatto dagli odierni

autori, veniva pubblicato nel 2022.

(1) Il rapporto steso nel 2010 era finalizzato principalmente a fare il punto

della situazione, con lo scopo di individuare un'eventuale necessità di

intervento. Una sintesi dei principali risultati della relazione è tuttora

disponibile su Internet alla pagina

https://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-

14418720.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025)

Successivamente

la Chiesa, contravvenendo alla propria missione, approfittava del

generale contesto sociale a lungo prevalente per favorire l'insab-

biamento di atti di abuso, non difendendo in particolar modo i

diritti dei bambini alla stessa affidati. Tra le altre cose, si rendeva

corresponsabile del fatto che i minori, divenuti vittime, si fossero

spesso ritrovati in condizioni di isolamento infantile in conse-

guenza della posizione assunta dalla Chiesa nei confronti dei fatti

avvenuti.

In un gran numero di casi, i soggetti accusati presentavano per-

sonalità caratterizzate da una scarsa resilienza fisica e psicologica

e, nella stragrande maggioranza, si collocavano in una fascia di

- 173 -

età avanzata, compresa fra i 45 e i 65 anni. Oltre ai deficit di maturità, in un numero notevolmente elevato si rilevava la presenza di problematiche legate alla dipendenza, ad esempio sotto forma di abuso di alcol, nelle quali la sostanza trovava in parte impiego come mezzo per commettere l'atto, nella fase di preparazione all'atto oppure anche nei tentativi di superamento dei problemi psicologici derivanti dall'averlo commesso.

- La stragrande maggioranza degli episodi pertinenti risultava essersi verificata in zone rurali.
- Le reazioni della Curia alle accuse di abusi, ossia alle massicce contestazioni scaturite in questo contesto fino all'entrata in vigore, nel 2002, delle Linee Guida della Conferenza Episcopale Tedesca, erano fortemente caratterizzate dalla mancata considerazione delle vittime, delle loro lesioni fisiche, e soprattutto psichiche, nonché degli effetti, in parte permanenti, degli abusi subiti. La causa della grave mancanza di approfondimenti e indagini riscontrabile per il passato, manifestazione di un interesse assolutamente deficitario nei confronti dei fatti, è da individuarsi nel disinteresse per la sorte delle vittime e nella riluttanza ad affrontare i conflitti a ciò correlati.
- La propensione diffusa, seppur con vari gradi di ostinatezza, a lasciare irrisolte e impunite anche le offese più gravi radica anche in una fraintesa identità clericale che, votata alla coesione fraterna, trova nella difesa a oltranza del gruppo di appartenenza la giustificazione a favorire insabbiamenti di fatto intollerabili. Non fu tuttavia solo questa visione interna ad essersi seriamente

frapposta ai tentativi di fare chiarezza sugli episodi. Alla luce degli insegnamenti della Chiesa sull'omosessualità e sul sacerdozio e del particolare potenziale di ricatto che purtroppo ne deriva, la circostanza dell'esistenza di religiosi inclini all'omosessualità, e dell'isolamento che ne consegue, appare fondamentalmente idonea a ostacolare massicciamente i tentativi di chiarimento dei casi.

(2) Il successivo rapporto, pubblicato nel gennaio 2022 all'indirizzo

https://westpfahl-spilker.de/wp-content/uploads/2023/01/WSW-Gutachten-Erzdioezese-Muenchen-und-Freising-vom-20.-Januar-2022.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025)

si focalizzava sull'esame della gestione dei casi di abuso da parte delle autorità ecclesiastiche e sulla loro responsabilità personale rispetto ai fatti frattanto accertati. Segnaliamo in particolare, a tale riguardo, i risultati di seguito sintetizzati.

A carico di 235 persone (182 chierici e 53 laici) emergevano indizi di complessivi 363 fatti di rilievo per l'indagine, con accuse ritenute accertate per 65 di essi, quantomeno plausibili per 146 e confutate in 11 casi. Il numero delle persone offese è di almeno 497, di cui 247 di sesso maschile e 182 di sesso femminile; in 68 casi non è risultato possibile procedere a una netta assegnazione. Tra le parti lese, sia di sesso maschile che femminile, la fascia di età compresa tra gli 8 e i 14 anni era significativamente

sovrarappresentata nella misura del 59 per cento, per i primi, e del 32 per cento per le seconde.

- Le reazioni nei confronti dei chierici sospettati di abusi sessuali rimanevano fino al 2010 ben al di sotto di quanto dovuto, soprattutto di quanto contemplato dal diritto canonico. Finanche i sacerdoti condannati per reati penali continuavano ad essere impiegati nell'attività pastorale, talvolta addirittura senza restrizione alcuna alla regolare attività parrocchiale.
- È mancata un'attenzione, in particolare di tipo pastorale, nei confronti delle parti lese, dei loro bisogni e interessi, malgrado il fatto che gli effetti negativi degli abusi sessuali, diversamente da quanto spesso asserito, erano già noti alla Chiesa, o in ogni caso dovevano esserlo, già molto prima del 2010. Con l'introduzione nel 2002 delle Linee Guida della Conferenza Episcopale Tedesca vi fu sì, per la prima volta, un coinvolgimento delle parti lese nel trattamento dei casi (sospetti) di abuso, ma questo rimase limitato al livello dei soggetti incaricati di occuparsene. L'attenzione anche pastorale manifestata dalle autorità ecclesiastiche a partire dal 2010 fu ed è tuttora valutata positivamente dalla maggioranza delle parti lese.
- Tuttora deficitario è invece l'atteggiamento nei confronti delle istituzioni, in particolare delle parrocchie, in cui operavano i soggetti sospettati di abusi sessuali. Non è raro che queste istituzioni siano caratterizzate da una profonda divisione che continua a persistere anche a distanza di anni/decenni. A coloro che ritengono quantomeno plausibili i sospetti emersi si contrappongono le persone

che accusano "la controparte" di manipolazione emotiva, diffamando non di rado anche pubblicamente i suoi esponenti. Interventi a contrasto di questi sviluppi, in particolare una ben fondata revisione critica, non sono finora individuabili ma, nel parere dei consulenti incaricati, a maggior ragione ancor più urgenti, essendone direttamente interessata la base, spesso molto decisiva per la riuscita dell'attività ecclesiastica.

- La cattiva gestione dei casi di abuso sessuale è stata favorita, se non addirittura resa possibile, da svariati deficit sistemici, come ad esempio il cosiddetto clericalismo e, strettamente correlate ad esso, la paura e impotenza sistemiche nell'affrontare gli scandali interessanti l'istituzione ecclesiastica, fenomeni che nell'interesse della difesa dell'istituzione, soggettivamente ritenuta suppostamente prioritaria conduce ad assumere condotte quasi paranoidi rispetto alla trasparenza in realtà dovuta. A questo si aggiungono lacune di fondo insite nel diritto penale canonico, la correlata insufficiente cultura giuridica interna alla Chiesa e la carente prassi applicativa delle norme penali del diritto canonico in generale e nei casi di abuso sessuale in particolare.
- A perpetuare i vizi e le manchevolezze nella trattazione obiettiva dei casi di sospetto abuso è risultata altresì la circostanza del mancato controllo e dell'inosservanza dell'obbligo a chiederne conto, commessi dagli alti funzionari incaricati di occuparsi dei casi di abuso sessuale e di adottare le necessarie decisioni. La mancanza di effettive possibilità di controllo e di obblighi di rendicontazione, peraltro non inusuale nel contesto della Chiesa, ha permesso ai

responsabili ecclesiastici di agire in modo più o meno arbitrario, non dovendo temere conseguenze in caso di azioni scorrette.

- Dal 2010 si osserva da parte dell'arcidiocesi un risoluto sforzo a migliorare in modo continuato e decisivo la gestione dei casi di abuso sessuale. Meritano di essere segnalate, a questo proposito, soprattutto le iniziative adottate nel campo della prevenzione. Gli sforzi compiuti in questo senso sono spesso considerati esemplari e meritano grande riconoscimento. Il modo di porsi nei confronti dei chierici accusati è però risultato anche in questo periodo subottimale e da migliorare, non da ultimo sullo sfondo dell'insufficiente definizione di iter e competenze.
- bb) Nel marzo 2021 veniva pubblicato un altro rapporto di indagine presentato, su incarico dell'arcidiocesi di Colonia, da uno studio legale associato avente sede in zona. Oggetto dell'indagine e della relazione avrebbero dovuto essere, come nella perizia redatta per la diocesi di Aquisgrana e diversamente da quella realizzata per l'arcidiocesi di Berlino, anche e soprattutto la citazione per nome dei responsabili delle mancanze accertate in relazione alla gestione dei casi di abuso sessuale sui minori, nonché l'identificazione delle cause sistemiche quantomeno ostacolanti una gestione obiettiva e conforme alle regole e la proposta di raccomandazioni per la loro eliminazione. La perizia è consultabile all'indirizzo

https://mam.erzbistum-koeln.de/m/2fce82a0f87ee070/original/Gutachten-Pflichtverletzungen-von-Diozesanverantwortlichen-im-Erzbistum-Koln-im-Umgang-mit-Fallen-

sexuellen-Missbrauchs-zwischen-1975-und-2018.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025)

e come cause sistemiche/strutturali delle violazioni accertate degli obblighi individua, in particolare, gli aspetti di seguito riepilogati.

- Con riferimento al trattamento dei casi di abuso sessuale, la struttura normativa dell'ordinamento canonico sarebbe caratterizzata da incertezze e contraddizioni. I consulenti legali riferiscono di essersi trovati di fronte a norme poco chiare e aperte a diverse interpretazioni e segnalano che le norme in materia non sarebbero state pressoché concretizzate, sinora, soprattutto perché non esisteva praticamente alcuna giurisprudenza di diritto penale canonico, quantomeno alcuna giurisprudenza accessibile, in materia di abusi sessuali sui minori e sui soggetti sotto tutela. Particolarmente problematico sarebbe il rapporto tra le disposizioni di diritto canonico e le Linee Guida della Conferenza Episcopale Tedesca.
- Vi sarebbe inoltre un'errata concezione di fondo con riguardo all'effetto vincolante delle norme di legge e alla fondamentale (in)ammissibilità di un approccio tendente a porsi al di sopra delle prescrizioni per ragioni di opportunità o per motivi diversi, soggettivamente ritenuti plausibili; questo si accompagnerebbe a una marcata ignoranza giuridica riscontrabile in tutti i soggetti coinvolti per quanto attiene alle norme pertinenti nell'ambito della gestione degli abusi sessuali sui minori e sulle persone fragili.

- Strettamente intessuto con le problematiche dell'ignoranza della legge e della scarsa conformità alle norme sarebbe il fatto che, nell'arcidiocesi di Colonia, le competenze non erano suddivise con chiarezza, né sul piano giuridico né in quello di fatto, seppure con una doverosa differenziazione temporale tra il periodo antecedente e quello successivo all'emanazione delle Normae de gravioribus delictis.
- Notevoli lacune si riscontrerebbero anche nell'ambito della tenuta dei fascicoli e della documentazione.
- Quantomeno corresponsabile della propensione all'errore osservata nell'operato delle autorità diocesane sarebbe, nel parere dei consulenti incaricati, anche un sovraccarico di incombenze venutosi a creare a fronte dell'elevato numero di casi da esaminare nonché una mancanza di preparazione che imponeva ai dipendenti un graduale processo di familiarizzazione con i nuovi argomenti.
- I consulenti incaricati della stesura del rapporto individuano inoltre nella mancanza di meccanismi di controllo interno ed esterno il possibile fattore causale delle storture, e in particolare dei deficit via via consolidatisi per lunghi periodi di tempo. Nella gestione dei casi di abuso ci sarebbero poi state, a lungo, poche occasioni di confronto con altre discipline, da cui si sarebbe invece potuto ricavare un cambio di prospettiva.
- cc) Per la diocesi di Magonza, il cui Vescovo Karl Lehmann fu per molti anni presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, veniva

pubblicato un rapporto di indagine nel marzo del 2023. Il documento è disponibile in Internet all'indirizzo

https://www.uw-recht.org/images/230327%20Bericht%20EVV_Druck.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025).

La trattazione non è solo di rilievo perché documenta la consapevolezza, pubblicamente invece negata, del presidente della Conferenza Episcopale Tedesca riguardo alla problematica degli abusi sessuali. Essa esamina inoltre approfonditamente il contesto degli abusi sessuali spingendosi oltre l'analisi dei singoli fatti e arrivando a rilevare in termini generali, tra l'altro, quanto di seguito sintetizzato.

Il numero degli accusati con alto grado di plausibilità ammonta a 181, costituito per la stragrande maggioranza (95%) da uomini e per ben oltre la metà (65%) da chierici; quello delle persone offese è 401. Nei confronti di oltre l'80% degli accusati vengono mosse accuse plurime; per più della metà dei soggetti indagati le accuse riguardano reati gravi e molto gravi a sfondo sessuale. Per il 41% degli accusati, i fatti si protraevano per periodi di tempo compresi tra uno e dieci anni. In oltre la metà (53%) degli autori, il primo abuso veniva commesso nella fascia d'età fra i 40 e i 59 anni. Le parti lese sono prevalentemente di sesso maschile (59%). La percentuale dei ragazzi di età compresa tra i 7 e i 13 anni, con un'accentuazione a partire dall'età della prima Comunione, è di circa il 45%, quella della fascia d'età successiva si attesta al 35%. Oltre la metà delle persone offese è stata vittima di abusi sessuali gravi o particolarmente gravi.

- Dall'analisi degli accusati e delle persone offese emergono le caratteristiche di rischio, tra cui la sussistenza di stretti legami con la Chiesa, di circostanze familiari difficili e di particolari condizioni personali.
- I tentativi di tipizzazione forniscono approcci esplicativi della struttura di personalità degli accusati, tra cui una tendenza narcisistica e una certa immaturità nei confronti della sessualità, laddove la pedofilia è causa dei fatti in una percentuale solo modesta degli accusati, mentre il rapporto tra persona accusata e parti lese si fonda piuttosto, nella quasi totalità dei casi, sul potere e sulla fiducia in diverse accentuazioni.
- Anche la Chiesa stessa ha favorito, a molti livelli, gli abusi sessuali. Nella formazione dei sacerdoti si sono a lungo trascurati gli aspetti della maturità psicosessuale e dell'attitudine personale. L'esaltazione del ministero sacerdotale e le sfide, dovute anche al celibato, incontrate nella pratica sacerdotale possono essere viste come fattori favorenti. La concezione del peccato, la morale sessuale, le modalità di gestione dei segreti e del potere necessitano di essere riconsiderate a livello teologico-ecclesiologico. Una governance deficitaria in termini di controllo, responsabilità, organizzazione e dirigenza ha dato inoltre un "contributo" al fenomeno. L'esigenza di evitare fastidi e scandali ha spostato sin dall'inizio l'attenzione su altre priorità, determinando soprattutto una scarsa attenzione per le sorti delle persone offese.

3. Australia

Su iniziativa dell'ex premier australiana Julia Gillard, all'inizio del 2013 la Governatrice generale Quentin Bryce istituiva la *Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse*, composta da sei membri.

Per la storia della sua istituzione cfr. Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, in: Wikipedia, The Free Encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Commission_into_Institutional_Responses_to_Child_Sexual_Abuse&oldid=943330388, ultima consultational_Responses_to_Child_Sexual_Abuse&oldid=943330388, ultima consultational_Responses_to_Child_Sexual_Abuse&oldid=9

zione: 08.01.2025

Le indagini si incentravano sulle risposte date dalle istituzioni in cui si erano verificati casi di abusi sessuali, valutandole nell'ottica dei rispettivi regolamenti interni. Al termine dei lavori, la commissione presentava un rapporto finale esteso su 17 volumi, alcuni dei quali comprendenti diversi tomi. Il tomo 16/2 del rapporto finale tratta in dettaglio gli abusi sessuali verificatisi all'interno della Chiesa cattolica. Quello precedente (16/1), che riepiloga anche per la Chiesa cattolica i risultati salienti, è disponibile all'indirizzo

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/sites/default/files/final_report_-_volume_16_religious_institutions_book_1.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025).

Si riportano di seguito gli aspetti che meritano di essere segnalati nell'ottica della presente inchiesta.

- L'indagine ha rivelato che i responsabili ecclesiastici erano al corrente di un gran numero di casi di abuso sessuale, ma hanno omesso di prendere misure ad hoc.
- La commissione arriva a concludere che, all'interno della Chiesa cattolica, ci sarebbe stato, per svariati decenni, un livello disastroso di carenze dirigenziali, soprattutto prima degli anni Novanta, e che questo
 avrebbe portato un gran numero di bambini, famiglie e comunità a dover sopportare molte sofferenze. La Chiesa guardava con disinteresse
 e ignoranza alle parti lese.
- È evidente che l'interesse a evitare il pubblico scandalo e l'esigenza di tutela della reputazione dell'istituzione, oltre alla lealtà verso i sacerdoti, condizionarono fortemente il comportamento delle autorità ecclesiastiche.
- Malgrado le sanzioni previste dal diritto canonico contro gli autori di abusi, durante il periodo oggetto di indagini e, in ogni caso, fino ai primi anni Novanta, tali provvedimenti non furono applicati. I responsabili si limitarono piuttosto a ricorrere a misure informali, come restringere ad esempio i mandati affidati agli accusati oppure, come avvenuto nella maggioranza dei casi, a trasferire permanentemente gli autori degli abusi. L'indizio più evidente dell'inappropriatezza e dell'inidoneità delle reazioni avutesi in questo periodo è dato dal fatto che, spesso, questi provvedimenti non impedirono il verificarsi di ulteriori atti di abuso, talvolta nemmeno dopo l'adozione di ripetute misure contro i loro autori.

- L'elaborazione da parte della Chiesa cattolica di criteri vincolanti per la gestione dei casi di abuso comportò, a partire dalla metà degli anni Novanta, alcuni moderati miglioramenti, sebbene le linee guida non siano state pienamente applicate che all'inizio degli anni 2000.
- Le disposizioni psichiche dell'individuo non sono sufficienti a spiegare l'abuso sessuale sui minori commesso dai chierici. La realtà è che, piuttosto, il rischio di commettere abusi aumenta al coincidere di fattori specifici, legati all'immaturità o alla disfunzionalità psicosessuale dell'individuo, e fattori situazionali o istituzionali. Questi includono, ad esempio, le incertezze riguardo alla propria identità sessuale, gli interessi e i comportamenti infantili, la mancanza di un contesto sociale stabile o un passato di abusi subiti.
- Al centro di un insieme strettamente correlato di fattori che favoriscono l'abuso si colloca il clericalismo, inteso come idealizzazione della condizione sacerdotale e, in senso più ampio, della posizione della Chiesa cattolica. Una concezione del sacerdote come soggetto ontologicamente trasformato è una componente pericolosa della cultura del clericalismo. La quale fa sì che alcuni vescovi tendano a identificarsi più con gli autori degli abusi che con chi ne sia stato offeso, finendo con il subordinare ogni cosa all'esigenza di evitare uno scandalo pubblico che possa compromettere la reputazione della figura sacerdotale e della Chiesa cattolica.
- Anche l'autonomia della singola diocesi ha concorso a rendere inadeguata la risposta agli atti di abuso.

- Con riferimento alla constatata mala gestione delle autorità ecclesiastiche, si ha l'impressione che, ai fini della selezione dei candidati per le cariche di responsabilità dirigenziale, sia più determinante la loro vicinanza a specifici aspetti della dottrina e la loro prontezza a difendere l'istituzione che un'effettiva capacità di leadership.
- Sembra quasi che la Sede Apostolica, almeno negli anni Novanta, abbia presunto che il diritto canonico impedisse ai vescovi di informare l'autorità giudiziaria statale. Nel 2010 la situazione è radicalmente cambiata. La commissione arriva a concludere che "l'approccio pastorale" a fondamento del diritto penale canonico fu di grande ostacolo all'avvio e all'esecuzione di processi penali canonici.
- Pur non essendo possibile stabilire un nesso diretto tra il celibato (forzato) e l'abuso sessuale, esso rappresenta comunque un fattore di rischio che, soprattutto al subentrare di altri fattori, può portare a un'accresciuta propensione a commettere questo genere di atti; ciò è tanto più vero quando i chierici, in determinati generi di istituzioni cattoliche, si trovino ad avere un accesso privilegiato ai minori. Per molti chierici, il celibato rappresenta un ideale irraggiungibile e che pertanto conduce all'isolamento emotivo, alla solitudine, alla depressione e alle malattie mentali. Il celibato (forzato) può inoltre portare a varie forme di disfunzione psicosessuale, inclusa l'immaturità sessuale.
- Nell'ottica della commissione è evidente che la selezione dei candidati e la loro formazione seminariale siano state inappropriate rispetto alle esigenze di una vita di celibato e alla realtà con cui si confrontano nello svolgimento dell'attività. Gli elementi salienti del percorso formativo,

segnatamente l'obbedienza e la conformità alle regole, sono diametralmente opposti allo sviluppo della maturità sessuale.

Malgrado i fattori di rischio menzionati, la vigilanza e l'accompagnamento dei chierici in servizio attivo si sono svolti, in ogni caso, in misura molto ridotta, risultando inadeguati. In parte fu anche asserito che, a ordinazione avvenuta, non fosse più necessario un ulteriore aggiornamento formativo.

4. Francia

Su iniziativa della Chiesa cattolica francese, nel febbraio 2019 veniva istituita una commissione indipendente sugli abusi sessuali commessi negli ambienti ecclesiastici (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église [CIASE]). La sua composizione veniva decisa esclusivamente dal relativo presidente. La commissione nasceva con l'obiettivo di far luce nell'ambito della violenza a sfondo sessuale e, composta da 21 membri, ha presentato il proprio rapporto finale il 02.10.2021. Si riportano di seguito i punti meritevoli di citazione.

- Sulla base di un'indagine demoscopica e di analisi integrative, la commissione ritiene che in Francia, nell'ambito della Chiesa cattolica, ci siano stati complessivamente ben 330.000 minori vittime di violenza sessuale, di cui circa 216.000 vittime di chierici e appartenenti a ordini religiosi. Il numero di vittime documentate agli atti ammonta invece a 4.832, mentre le segnalazioni arrivate alla commissione furono 2.738. La violenza sessuale nel contesto ecclesiastico ha rappresentato il 6,1% del totale delle violenze sui minori, mentre la violenza commessa da

membri del clero o di ordini religiosi è stata di poco inferiore al 4% (3,93%) nell'intero periodo oggetto di studio. Ciò significa che la prevalenza della violenza sessuale nella Chiesa è più alta che in tutti gli altri ambienti della società, fatta eccezione per la famiglia e la cerchia di amicizie. Il numero di accusati/autori è stimato tra i 2.900 e i 3.300. Rispetto all'intero clero, la loro percentuale è compresa fra il 2,5% e il 2,8% ed è quindi all'incirca allo stesso livello dei Paesi Bassi ma inferiore, ad esempio, a quella registrata in Germania, negli Stati Uniti, in Irlanda e in Australia. Il risultato può essere tuttavia dovuto anche ai diversi approcci metodologici.

- Nel periodo che va dal 1950 al 1970, fu il desiderio di proteggersi dagli scandali e di "salvare" gli aggressori a guidare la condotta della Chiesa cattolica, che manteneva quindi segreti i destini delle vittime, esortate a rimanere in silenzio. Dal 1970 al 1990, la questione della violenza sessuale passò in secondo piano, rispetto alla crisi del sacerdozio. Negli anni Novanta, l'atteggiamento cambiò gradualmente e la Chiesa iniziò a prendere atto dell'esistenza di parti lese, anche se l'approccio non può ancora essere considerato un riconoscimento. Solo a partire dal 2010 la Chiesa inizia realmente a riconoscere le parti lese. Ciò è dimostrato dal fatto che segnalò casi alle autorità civili, accettando che il trattamento da riservare ai responsabili degli atti non fosse più solo un affare interno.
- Per la maggior parte del periodo esaminato, quello della Chiesa fu un atteggiamento essenzialmente di occultamento, relativizzazione o addirittura di negazione. L'approcciò cambiò solo dal 2015. Questo nuovo modo di porsi non è tuttavia ancora praticato in modo uniforme in tutte le diocesi e gli ordini religiosi. Vero è, in generale, che non fu

l'istituzione a organizzare o accettare la violenza. La Chiesa, tuttavia, non aveva un'idea chiara di come poter prevenire tali violenze e di come affrontarle in modo adeguato e risoluto.

- L'ampiezza del fenomeno e l'inadeguatezza della risposta ecclesiastica hanno origine dalle lacune del diritto canonico. Il quale era principalmente pensato per proteggere i sacramenti e convertire il peccatore. Le parti lese non vi trovano posto. Il diritto canonico è del tutto inidoneo a combattere la violenza sessuale, nonché totalmente inadeguato a garantire un processo equo e la tutela dei diritti umani in una questione così delicata come quella degli abusi sessuali sui minori.
- La posizione magisteriale riconosciuta al sacerdote dalla sacra tradizione può essere da taluni distorta per commettere abuso di potere, abuso spirituale e, persino, abuso sessuale. Di particolare rilievo è, a questo proposito, l'articolo di padre Laurent Stalla-Bourdillon. In esso si spiega in quale modo l'immagine idealizzata del sacerdote, così come proiettata da altri, possa trasmettere agli autori di violenze sessuali un senso di onnipotenza e impunità. Secondo p. Bourdillon, la corretta concezione dell'identificazione del sacerdote con Cristo, usata in teologia per spiegare la realtà sacramentale dei riti nella verità, sarebbe stata fatalmente sostituita da una errata identificazione della personalità di alcuni sacerdoti con Cristo nella vita quotidiana, eliminando così ogni distanza critica.
- L'aspetto di maggiore importanza in relazione all'ambito di indagine della commissione riguarda comunque i requisiti etici del celibato.
 Stando ai risultati acquisiti, non sussiste solo il rischio che il celibato concorra a sopravvalutare la persona del sacerdote rafforzando la

concezione di una sua natura quasi "sovrumana" e un ideale tanto alto che un giorno, rompendosi, possa causare il crollo dell'intera personalità. Il celibato contribuisce infatti anche a reprimere o addirittura estinguere tutte le domande sull'identità sessuale e sulla vita sessuale. Giacché, nonostante la confusione a lungo perpetuatasi, essere celibi non significa essere privi di identità sessuale.

5. Portogallo

Nel novembre 2021, in modo analogo alla procedura seguita dalla Conferenza Episcopale Francese, anche quella portoghese affidava allo psichiatra infantile Pedro Strecht l'incarico di costituire, all'insegna di "Dar Voz ao Silêncio" (ital.: dare voce al silenzio), una commissione indipendente di esperti, chiamati a far luce sui casi di abuso sessuale consumati negli ambienti della Chiesa cattolica portoghese. A far parte della commissione di indagine erano, fra gli altri, un ex ministro della giustizia, una sociologa e una regista. Lo studio degli archivi ecclesiastici veniva affidato a un gruppo di quattro storici. Il 13 febbraio 2023, la commissione indipendente presentava il suo rapporto, disponibile all'indirizzo

https://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2023/02/13144203/relatorio-final-comissao-abusos-sexuais-de-menores.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025).

Nelle righe che seguono si illustrano, a titolo di esempio, alcuni dei risultati presentati nel rapporto.

- Sono 512 le testimonianze complessivamente validate delle vittime e utilizzate come base per le valutazioni. Basandosi su calcoli molto approssimativi, la commissione stima che le 512 vittime sapessero di o fossero state in contatto con circa 4.300 altre vittime.
- Il numero delle vittime maschili è nettamente superiore, pari al 57,2%, rispetto a quello delle vittime di sesso femminile (42,2%). La maggior parte di questi minori aveva subito il primo abuso fra i 10 e i 14 anni d'età, con un'età media di 11,2 anni. A tal riguardo emerge una differenza tra femmine e maschi, con una media di 11,7 anni nelle prime e 10,5 anni nei secondi.
- Il maggior numero di abusi sessuali si consumava fra l'inizio degli anni Sessanta e gli anni Novanta, arco di tempo in cui si concentra il 58,3% degli episodi, contro un 21,9% negli anni dal 1991 al 2022. Nel 57,2% delle testimonianze si afferma che gli abusi sarebbero avvenuti più di una volta. "Per oltre un anno" è la durata indicata dal 27,5% degli interpellati, che descrivono abusi persistenti e di varie tipologie.
- Le parti lese forniscono una descrizione molto dettagliata delle ripercussioni psicologiche conseguenti agli abusi e dell'intensità dei loro
 sentimenti negativi, parlando quasi sempre di danni permanenti, ossia
 danni che, con diversi gradi di intensità, sono perdurati a lungo, protraendosi fino ai giorni nostri. Molte delle vittime rivelavano inoltre di
 essere state costrette a ricorrere, in determinati momenti della loro
 vita, a speciali forme di aiuto e sostegno, sotto forma di consulti psicologici o psichiatrici, facendo ripetutamente uso di farmaci. Le risposte
 confermano in generale quanto spesso citato in letteratura riguardo
 agli effetti lasciati da questo genere di trauma sia sui minori vittime di

abuso che sugli adulti che poi diventano. Non c'è abuso sessuale privo di strascichi emotivi su un minore. Tracce di queste esperienze sono sempre presenti, anche quando la vittima le neghi attraverso l'autocontrollo. La sofferenza subita dalle vittime non solo è percepita come grave, ma viene scoperta solo raramente al momento giusto, facendo sì che la vittima se la trascini in silenzio per decenni, in molti casi anche fino ad oggi e con la prospettiva negativa che la sofferenza continuerà a farsi sentire anche in futuro.

- I profili degli autori degli abusi sono vari. Nel 96,9% si tratta di uomini; il 77% dei casi riguarda "il sacerdote" e nel 46,7% una persona conosciuta alla vittima. L'età dell'abusante, il tipo di abuso e il luogo in cui ha avuto luogo sono fattori tra loro correlati. Gli autori più giovani ricorrono più spesso alla penetrazione, in stanze isolate o nascondigli. Per gli abusanti di mezza età si tende a osservare una maggiore varietà di atti di abuso e di luoghi in cui perpetrarli. Quelli molto anziani ricorrono nel confessionale a forme di abuso che non comportano contatto fisico. Non è raro che gli autori siano giovani adulti con sintomi psicopatologici, ulteriormente accentuati da fattori di rischio quali l'alcolismo e difficoltà di controllo degli impulsi. I disturbi di personalità sono in primo piano, mentre alcuni soggetti socialmente integrati evidenziano una capacità di seduzione e manipolazione. Ammettono solo raramente di avere commesso certi atti e non mostrano coscienza critica, continuando di regola a commettere abusi. Rare sono le terapie riuscite, ma resta comunque fondamentale allontanare gli abusatori dalle loro posizioni e dalle attività che implichino contatti con i minori.
- Complessivamente venivano condotte 32 interviste (19 vescovi, 13 superiori generali). Portata, intensità e gravità dei segnali delle vittime

non trovano eco nelle dichiarazioni di queste autorità ecclesiastiche. A tal riguardo non è stato possibile chiarire se ciò sia dovuto a un atteggiamento difensivo nei confronti del rischio di possibili sospetti futuri e di accuse di occultamento del problema o, piuttosto, costituisca un esempio di clericalismo e della priorità data prevalentemente alla difesa della reputazione dell'istituzione.

Nel marzo 2023 la Conferenza Episcopale Portoghese dichiarava che la Chiesa portoghese non avrebbe risarcito economicamente le vittime di abusi, trattandosi di reati individuali di cui sarebbero chiamati a rispondere direttamente gli autori. Comunicava altresì l'intenzione di istituire un comitato a cui le vittime di abusi possano rivolgersi, incaricato di ascoltare i sopravvissuti agli abusi e sostenerli nei propri bisogni. Vi sarebbero inoltre progetti di riforma dei programmi di formazione sacerdotale nei seminari interessati in passato da numerosi casi di abuso. Nell'aprile 2024 la Conferenza Episcopale Portoghese ha però rivisto la sua posizione con riguardo al riconoscimento degli indennizzi. In merito all'entità dei risarcimenti non sono però ancora state fornite indicazioni precise.

6. Spagna

La situazione spagnola è caratterizzata tra l'altro dal fatto che, in tempi recenti, sono usciti a livello nazionale diversi rapporti di indagine sui casi di abuso sessuale consumati all'interno della Chiesa cattolica: oltre ai rapporti pubblicati e aggiornati dalla stessa Conferenza Episcopale Spagnola, intitolati "Para dar luz", anche un rapporto redatto dal cosiddetto Defensor del Pueblo su incarico del Parlamento spagnolo e pubblicato nel dicembre 2023,

nonché una perizia dello studio legale spagnolo Cremades & Calvo-Sotelo, consegnato nel dicembre 2023.

a) Rapporto della Conferenza Episcopale Spagnola "Para dar luz"

La Conferenza Episcopale Spagnola ha predisposto e pubblicato nel giugno 2023 un rapporto sui casi di abusi sessuali intitolandolo "Para dar luz" (ital.: per fare luce). Una versione rivista di questo rapporto veniva pubblicata nel marzo 2024.

La relazione affronta i seguenti aspetti:

- contesto generale degli abusi sessuali nella società da una prospettiva storica e giuridica, nonché sulla scorta di vari rapporti pubblicati sulla situazione degli abusi nella società spagnola;
- abuso sessuale di minori all'interno della Chiesa cattolica, compresa una panoramica storica e una sintesi delle ricerche condotte sull'argomento in tutto il mondo, e in Spagna in modo particolare, e delle misure adottate dalla Chiesa cattolica in Spagna per quanto riguarda gli abusi sessuali consumati nei suoi ambienti;
- dati aggiornati sui casi di abuso all'interno della Chiesa spagnola;
- riepilogo di tutta la normativa e delle linee guida in vigore emanate all'interno della Chiesa cattolica, sia dalla Santa Sede che dalla Conferenza Episcopale Spagnola;
- alcune raccomandazioni all'indirizzo della Chiesa cattolica suggerite da istituzioni occupatesi della tematica degli abusi sessuali.

Il rapporto non contiene un esplicito confronto sulle possibili cause sistemiche dei casi di abuso accertati, né un esame del ruolo svolto dalla gerarchia ecclesiastica e dai responsabili delle autorità ecclesiastiche nella gestione dei casi di abuso interni alla Chiesa cattolica in Spagna.

Nell'autunno del 2023, la Conferenza Episcopale Spagnola annunciava di voler abbandonare la posizione ostile inizialmente assunta nei confronti delle riparazioni per le vittime di abusi. Uno specifico piano di riparazione veniva infine approvato nel luglio del 2024. Le linee guida rese note in questo contesto non includono tuttavia precisazioni sulla natura e l'entità delle prestazioni da concedere.

b) Rapporto del difensore civico

Dopo il fallito tentativo dei partiti rappresentati in Parlamento di trovare un accordo sull'istituzione di una "Commissione per la verità", la camera bassa del Parlamento spagnolo, il "Congreso de los Diputados" incaricava il "Defensor del Pueblo", Angel Gabilondo Pujol, di condurre un'indagine sui casi di abuso sessuale di minori all'interno della Chiesa cattolica. Analogamente alla procedura seguita in Portogallo, al difensore civico spagnolo veniva dato altresì incarico di istituire una commissione indipendente ("Comisión Asesora") affidataria dell'esecuzione delle indagini. Della "Comisiòn Asesora" facevano parte, con il "Defensor del Pueblo", 20 persone. Veniva istituita il 5 luglio 2022 e, sulla scorta dei dati fornitile tra l'altro dalle istituzioni ecclesiastiche e dal quotidiano "El País", e delle denunce degli interessati e delle segnalazioni arrivate a un servizio telefonico appositamente costituito per l'ascolto delle vittime di abusi, redigeva infine un rapporto. Per definire innanzitutto la misura dell'abuso sessuale sui minori veniva condotto, da un lato, uno studio demografico e istituito, dall'altro, uno sportello ("Unidad de Atención a las Víctimas") per la raccolta di indizi e segnalazioni

di casi di abuso sessuale sui minori. La commissione consultiva non conduceva tuttavia ricerche autonome negli archivi ecclesiastici. Il rapporto, presentato il 27.10.2023, è disponibile all'indirizzo

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2023/10/INFORME_abusos_lglesia_catolica.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025).

La commissione d'inchiesta giungeva, fra l'altro, ad accertare quanto di seguito sintetizzato.

- L'inchiesta demoscopica ha evidenziato che, con riferimento a tutti gli ambienti sociali, l'11,7% delle persone intervistate era stata vittima di abuso sessuale durante l'infanzia e l'adolescenza, con un'incidenza più marcata tra le ragazze/donne (17%) che tra i ragazzi/uomini (6%). Il numero di minori vittime di abusi all'interno di istituti religiosi corrisponde all'1,13%, di cui lo 0,6% vittima di sacerdoti o appartenenti ad ordini religiosi. Come in altri Paesi, nel contesto ecclesiastico risultavano per contro maggiormente interessate le persone di sesso maschile. Il numero di abusi è diminuito dopo gli anni Sessanta e Settanta. Nelle vittime di violenza a sfondo sessuale commessa all'interno delle istituzioni religiose, lo status sociale e il livello di istruzione erano più alti che tra le vittime di abusi consumati in altri contesti. L'indagine demoscopica evidenzia che il numero di persone effettivamente interessate dagli abusi è superiore a quello dei casi finora noti ovvero (a chicchessia) segnalati.
- La cosiddetta Unità di attenzione alle vittime ha raccolto notizie e informazioni su 487 vittime di abusi. La stragrande maggioranza dei casi ha

interessato persone di sesso maschile (410, ossia 84,19%). In un numero assai prevalente di casi vi furono palpeggiamenti a sfondo sessuale. In 115 casi ci fu stupro. Le conseguenze descritte degli atti di abuso corrispondono in gran parte a quelle indicate anche nel contesto di altre indagini. Circa un terzo degli intervistati ha dichiarato di aver sofferto di disturbi post-traumatici. Anche i pensieri suicidari non sono rari.

- Vi sono sufficienti prove a sostegno del fatto che il clericalismo, fortemente radicato nel cuore della Chiesa cattolica, la sacralizzazione della figura dei sacerdoti, la solitudine di molti religiosi e l'atteggiamento della Chiesa nei confronti della sessualità siano fattori che abbiano potuto favorire gli abusi sessuali. A questi si aggiungono il celibato (forzato) e la pratica confessionale.
- La risposta della Chiesa a questi episodi è stata contrassegnata a lungo dalla negazione e minimizzazione delle accuse. Solo quando i casi di abuso hanno avuto maggiore risonanza pubblica e in seguito all'emanazione di linee guida della Santa Sede furono adottate misure più severe, seppure più orientate alla prevenzione che alla riparazione. In alcuni casi vi furono anche pressioni esercitate dalla Chiesa sulle vittime. Anche la risposta della Conferenza Episcopale alla richiesta di informazioni per l'indagine ha rivelato l'esistenza di un atteggiamento ancora improntato alla cautela e reticenza. Le Linee Guida della Conferenza Episcopale Spagnola pubblicate nel 2023 sono da vedersi come segnale di un progresso, in questo senso. In passato, le norme di diritto canonico in vigore furono invece ignorate.

c) Il rapporto degli avvocati Cremades & Calvo-Sotelo

Nel contesto temporale dell'assegnazione dell'incarico di inchiesta al difensore civico, anche la Conferenza Episcopale Spagnola decideva di procedere a proprie indagini, dando mandato allo studio legale associato Cremades & Calvo-Sotelo (di seguito: CCS) di Madrid. Il rapporto dei legali veniva consegnato alla Conferenza Episcopale Spagnola il 17.12.2023. I coautori del presente rapporto, i relatori Ulrich Wastl e Martin Pusch, erano membri del gruppo di lavoro internazionale e interdisciplinare operante a sostegno di questa indagine. Il lavoro si basa sulle informazioni raccolte nei rapporti "Para dar luz" della Conferenza Episcopale Spagnola, nei quattro rapporti del quotidiano "El Pais", nel rapporto del "Defensor del Pueblo", nelle pubblicazioni di altri media, nonché sui dati della procura generale, sulle indagini condotte in Navarra e sulle segnalazioni arrivate direttamente allo studio legale CCS, oltre che sugli elementi emersi dalle informazioni fornite dalle istituzioni ecclesiastiche oggetto di indagine, compresa la Congregazione per la Dottrina della Fede. La relazione, consultabile in Internet all'indirizzo

https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2023/12/Informe-de-auditoria-Cremades-Calvo-Sotelo.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025).

giunge in sintesi ai risultati riportati nelle righe che seguono.

- Partendo da 1.383 segnalazioni disponibili, il numero di parti lese risulta di almeno 2.056 persone. Molte delle segnalazioni riguarderebbero autori di reati plurimi e recidivi, con quasi 300 denunce aventi per oggetto abusi protrattisi nel corso di diversi anni. Il numero delle vittime effettive è tuttavia nettamente superiore; con riferimento agli autori di questi abusi, individuabili in tutti i gruppi presenti all'interno

della Chiesa cattolica, non è pertanto lecito asserire che si tratti meramente di poche "pecore nere".

- Uno degli aspetti di maggior rilevanza nel trattare con le persone abusate è dato dalla capacità di ascolto empatico. Cosa che la Chiesa non avrebbe ancora capito. Soprattutto dalle persone offese viene la critica che i vescovi continuino ancora oggi a vedere nella trattazione pubblica dei casi di abuso un attacco sferrato alla Chiesa cattolica. I vescovi mancherebbero inoltre di competenza emotiva. Le vittime di abusi, messe a tacere per decenni, non si sentono ascoltate e non percepiscono come sincere le richieste di perdono avanzate.
- L'abuso è esercizio di potere tossico. Cristo ha però affidato alla sua Chiesa una diversa concezione del potere, ossia quella della completa abnegazione. Eppure la Chiesa tende a farsi contagiare dal potere mondano e ad esercitarlo in modo diverso da come lo intendeva il suo fondatore. Pur riguardando solo una piccolissima percentuale di figure ecclesiastiche, il problema degli abusi mette tutto in discussione, andando a minacciare le fondamenta stesse su cui poggia la Chiesa.
- La Chiesa deve pertanto offrire piena riparazione alle persone che, nell'infanzia o in età adulta in situazioni di particolare vulnerabilità, siano state abusate. Essa comprende, tra l'altro, la prevenzione, l'assistenza, l'indennizzo e la garanzia di non recidiva. Di particolare importanza è la compensazione economica, da quantificarsi in base alle circostanze del singolo caso. In questo contesto è imperativo considerare la vulnerabilità del soggetto interessato, ma anche la grande penuria di prove dovuta non solo alla notevole quantità di tempo frattanto trascorso dagli episodi e la necessità di evitare di ritraumatizzare la

persona. Per la riparazione da parte delle istituzioni ecclesiastiche devono quindi valere regole diverse rispetto a quelle applicate nel dimostrare la responsabilità penale dell'autore degli atti. Ciò vale in particolare con riferimento alla presunzione di innocenza. Va segnalato infine che, nelle istituzioni ecclesiastiche, mancano quasi del tutto programmi di compliance basati sull'analisi del rischio e meccanismi interni di reclamo.

- Con riguardo ai soggetti appartenenti ad ordini religiosi dovrà tenersi in debita considerazione il maggior rischio di sviluppare problemi di salute mentale e l'accresciuta suscettibilità a diventare sia autori che vittime di diverse forme di violenza quando si perda il regolare contatto con la famiglia e gli amici. Isolamento e solitudine sono pertanto fenomeni da combattere consapevolmente e attivamente.
- Per quanto attiene al ruolo dei vescovi e dei responsabili di ordini religiosi, i fatti sono noti e riassumibili in un atteggiamento e comportamento improntato al silenzio, alla relativizzazione e persino alla negazione dei fatti, con il mancato riconoscimento della situazione delle vittime. Almeno fino agli anni Novanta, molti responsabili ecclesiastici vedevano nel prestigio dell'istituzione il sommo bene da proteggere. I vescovi mancavano di empatia per le vittime e di conoscenza delle risposte dovute. A partire dal 2010 furono adottate svariate misure di rilievo nell'ambito della compliance e della prevenzione, non da ultimo la riparazione globale in corso di definizione.
- È necessario un cambiamento profondo e interiore per tutti i membri della Chiesa, e in particolare dei responsabili delle autorità ecclesiastiche, al pari di quanto compiuto dallo stesso Papa Francesco. Non si

tratta solo di dare applicazione a norme giuridiche finora troppo spesso trascurate. Le vittime devono essere messe al centro dell'attenzione e dell'azione. L'incontro diretto con le vittime riveste in questo senso un ruolo importante e centrale.

7. Risultato intermedio

Lo sguardo ai risultati sopra esposti di altri rapporti di inchiesta, necessariamente solo delineati nel contesto del presente studio, consente di evidenziare quanto di seguito sintetizzato.

Lungi dal limitarsi a segnalare solo gli aspetti meramente quantitativi e qualitativi del fenomeno degli abusi sessuali consumati all'interno della Chiesa cattolica, i rapporti presentati approfondiscono spesso, per la maggioranza, anche la questione delle cause sistemiche non solo degli atti di abuso in sé, ma anche delle reticenze mostrate dai responsabili della Chiesa cattolica nell'indagare, perseguire e sanzionare gli atti commessi. Stanti le similitudini esistenti a livello mondiale nelle strutture organizzative e nei principi della dottrina, i rapporti non possono che giungere a risultati sostanzialmente comparabili. Da un punto di vista qualitativo, va notato che i casi di abuso sessuale non costituiscono deplorevoli casi isolati, essendo invece diffusi a tal punto da indurre a pensare che siano stati quantomeno favoriti, se non addirittura resi possibili, dalle stesse strutture ecclesiali. Gli autori degli abusi non agirono pertanto in modo isolato. L'abuso sessuale sui minori e la gestione di questi casi da parte dei responsabili ecclesiastici, non di rado assai carente, configurano pertanto un fenomeno di abuso di potere. Almeno nel contesto cattolico, la posizione di potere accordata ai rappresentanti della Chiesa si fonda, non da ultimo, sul cosiddetto clericalismo e sulla correlata

posizione del clero. Altrettanto caratteristica è la totale assenza di empatia mostrata dai responsabili ecclesiastici nei confronti delle vittime e dei loro bisogni. Un elemento, questo, particolarmente sconvolgente per la Chiesa cattolica e che solo molto debolmente si può spiegare con una presunta scarsa conoscenza degli effetti degli abusi sessuali commessi sui minori.

C.

Esiti generali dell'indagine

I.

Fatti accertati

Sviluppi intervenuti nella Curia vescovile dall'istituzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone nel 1964

Il 6 agosto 1964, il pontefice Paolo VI istituì la Diocesi di Bolzano-Bressanone, integrando la cosiddetta "parte tedesca dell'Arcidiocesi di Trento" nella Diocesi di Bressanone ubicata a sud del Brennero. Fino ad allora, il territorio corrispondente all'odierno Alto Adige non era mai stato riunito sotto un'unica diocesi. Ragioni storiche avevano portato le città di Bolzano e Merano a fare capo alla Diocesi di Trento, mentre la zona settentrionale dell'odierna provincia di Bolzano faceva parte della Diocesi di Bressanone, la quale continuava a includere ancora le regioni austriache del Tirolo settentrionale e orientale. L'evoluzione della Curia vescovile della neonata Diocesi di Bolzano-Bressanone è strettamente legata agli sforzi messi in atto per favorire il rispetto dell'identità culturale dei diversi gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) presenti all'interno della Diocesi e trovare allo stesso tempo modalità per una pacifica convivenza. Storicamente, gli uffici pastorali erano rigidamente suddivisi in base ai gruppi linguistici, così da soddisfare al meglio le diverse esigenze culturali. Nel 2016 intervenne una profonda riforma che revocò questa separazione fondendo tra loro le varie strutture amministrative. Questo cambiamento segnò un passo decisivo verso una comune vita ecclesiale all'interno della Diocesi.

La struttura organizzativa della Diocesi di Bolzano-Bressanone ha risentito fortemente della separazione linguistica, in virtù della quale si prevedeva la

presenza di due Vicari generali, responsabili separatamente dei servizi pastorali del gruppo di lingua tedesca-ladina, da un lato, e di quello italianofono dall'altro. Questa struttura si basava sulla convinzione che fosse diritto e dovere di ciascun gruppo etnico conservare e promuovere i propri valori culturali.

a) Primo Sinodo diocesano (1970 - 1973)

Sotto la guida del Vescovo Joseph Gargitter (1964 - 1986) si tenne il primo Sinodo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, considerabile il *pendant* ecclesiastico del processo autonomistico altoatesino. Gargitter si adoperò intensamente a favore della difesa e cura delle culture proprie dei vari gruppi linguistici. Il suo impegno fu rivolto in particolare alla creazione di strutture pastorali al servizio della popolazione di lingua italiana di Bolzano e Merano, città in cui gli Italiani, originari di altre regioni del Paese, mancavano di tradizioni ecclesiastiche locali. Con la fondazione di nuove parrocchie e la costruzione di chiese e centri parrocchiali, ai fedeli di lingua italiana fu data l'opportunità di sviluppare una propria identità ecclesiale.

Il Sinodo pose grande enfasi sulla separazione strutturale dei gruppi linguistici, vista come primo passo per promuovere il dialogo e migliorare la comprensione reciproca. Un contributo importante venne dalla promozione degli scambi all'interno del Seminario Maggiore di Bressanone, in cui studiavano teologi di tutti e tre i gruppi linguistici. Il Sinodo del Vescovo Gargitter spianò la strada a una più intensa cooperazione fra i gruppi linguistici, sintetizzata nel motto "Insieme" – Unità nella fede e corresponsabilità per la comunità – che plasmò a lungo lo spirito della Diocesi.

b) Secondo Sinodo diocesano (2013 - 2015)

Il secondo Sinodo diocesano, convocato dal Vescovo Ivo Muser e moderato dall'odierno Vicario generale Eugen Runggaldier, si riunì dal 30.11.2013 al 08.12.2015 scegliendo come motto "Sulla Tua parola... con gioia e speranza". Anche questo sinodo si focalizzò sulla coesione dei gruppi linguistici. L'ampio processo partecipativo mirava a superare la separazione organizzativa dei gruppi linguistici e a rafforzare il lavoro congiunto. Fin da subito si aprì un acceso dibattito sulla questione dell'interazione fra i gruppi linguistici, con il sollevamento di molte voci a favore dell'eliminazione delle strutture separate.

Il Sinodo constatò che la separazione aveva sì contribuito a conservare l'identità culturale, ma anche accentuato la distanza fra le culture. Si decise quindi di riunire tutti gli uffici nella Curia vescovile. A decorrere dal 2016 ci fu, per la prima volta, un unico Vicario generale per tutti i gruppi linguistici, circostanza che obbligava la Diocesi a programmare e lavorare in modo congiunto. Questo passo diede inizio a nuova fase di comunanza, in cui gli elementi di congiunzione diventavano prioritari rispetto agli aspetti disgiuntivi.

Già il Vescovo Karl Golser, predecessore di Muser, aveva lanciato segnali importanti a favore della coesione, in modo particolare con l'avvio della fusione delle strutture diocesane della Caritas, anch'esse inizialmente suddivise per gruppi linguistici. Sotto la sua guida, il processo di creazione di una Caritas comune compì ulteriori passi avanti, arrivando a promuovere concretamente la cooperazione e il dialogo tra i vari gruppi linguistici.

Nel secondo Sinodo, lo stesso Vescovo Ivo Muser intravvide un'opportunità per spingere i gruppi linguistici a intrattenere un dialogo più profondo e superare una volta per tutte le divisioni strutturali. Sotto la sua guida furono

avviate riforme di ampia portata miranti a intensificare la condivisione della vita ecclesiale. La riunione degli uffici e l'introduzione di consigli parrocchiali comuni nelle parrocchie mistilingui furono due tappe importanti di questo percorso. Nonostante le difficoltà organizzative, questo cambiamento è visto come un passo importante verso una vita ecclesiale comune in una società variegata.

Nel complesso, l'evoluzione cui è andata incontro la Curia vescovile della Diocesi di Bolzano-Bressanone l'ha vista passare da una mera coesistenza di gruppi linguistici a una convivenza attiva, basata sul rispetto, sul dialogo e sulla responsabilità condivisa.

Cfr. Kirche und Sprachgruppen in Südtirol, Reinhard Demetz, MThZ 68 (2017) 155 -169; Cfr. https://autonomiae.bz.it/de/, ultima consultazione: 08.01.2025.

Organi e uffici della Diocesi di Bolzano-Bressanone che si occupano dei casi di abuso sessuale

L'indagine e il perseguimento dei casi di abuso sessuale rientravano/rientrano nell'ambito di competenze e responsabilità di vari organi e uffici diocesani. La gestione dei casi (presunti) di abuso si accompagna naturalmente a una possibile imputazione di responsabilità per eventuali carenze commesse nel trattarli in modo adeguato. Nelle sezioni che seguono si presenteranno tutti gli organi e autorità di rilievo della Diocesi di Bolzano-Bressanone illustrandone le aree di competenza nel periodo oggetto di indagine.

Le descrizioni servono esclusivamente a fornire ai lettori e alle lettrici del rapporto d'inchiesta una panoramica delle strutture organizzative e di responsabilità della Diocesi, ovvero della Curia vescovile, e a presentare i funzionari principalmente incaricati. Da questa esposizione non è tuttavia permesso ricavare per gli individui, organi e uffici menzionati una qualche forma di responsabilità per quanto attiene a loro eventuali condotte discutibili tenute nei confronti degli abusi sessuali commessi sui minori e su adulti vulnerabili affidati in loro custodia.

a) II Vescovo di Bolzano-Bressanone

Per quanto concerne la missione del Vescovo diocesano e il ruolo spettantegli nella gestione dei casi (presunti) di abuso si rimanda a D. I. e D. III 1.

In questo contesto ci limiteremo solo ad aggiungere che, in caso di sede episcopale vacante, le funzioni del vescovo vengono assunte da un amministratore diocesano avente la potestà di un vescovo diocesano, seppure con alcune restrizioni previste dal diritto canonico.

A svolgere le funzioni di Vescovo di Bolzano-Bressanone, ovvero di Amministratore apostolico/Vescovo diocesano nel periodo oggetto di indagine furono i seguenti prelati:

Joseph Gargitter (1964 - 1986), Vescovo e Amministratore apostolico

Dopo gli studi di Teologia a Roma, Joseph Gargitter vi fu ordinato sacerdote nel 1942. Dopo il suo ritorno nella terra di origine, nel 1945 assunse l'incarico di Cooperatore nella parrocchia di Bressanone. Dal 1945 al 1950 fu inoltre Rettore del Kassianeum prima di dedicarsi, a partire dal 1950, all'attività di Professore di Dogmatica al Seminario Maggiore di Bressanone.

Contemporaneamente, assunse l'incarico di Delegato diocesano per le questioni pastorali. Nel 1952 fu consacrato Vescovo a Bressanone, dove ne svolse le funzioni fino al 1964. Durante il suo mandato, dal 1961 al 1963, assunse inoltre la responsabilità di Amministratore apostolico dell'Arcidiocesi di Trento. Nel 1964 Joseph Gargitter divenne Vescovo della neonata Diocesi di Bolzano-Bressanone. Nel corso del suo nuovo mandato, si interessò vivamente alle tensioni politiche presenti sul territorio, soprattutto nell'ambito della cosiddetta "questione sudtirolese" per l'autonomia che vedeva fronteggiarsi l'Italia con la popolazione locale di lingua tedesca. Dopo le sue dimissioni nel 1986, Gargitter continuò ad occuparsi della Diocesi di Bolzano-Bressanone in qualità di Amministratore apostolico fino all'insediamento del suo successore, il Vescovo Wilhelm Egger. Successivamente al suo mandato episcopale, fu nominato Assistente al Soglio Pontificio. Joseph Gargitter è deceduto nel 1991.

Wilhelm Egger (1986 - 2008)

Wilhelm Egger entrò nel 1956 a far parte dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Dopo gli studi di Filosofia e Teologia, nel 1965 fu ordinato sacerdote. Successivamente, dal 1965 al 1971, proseguì gli studi universitari di Teologia in Svizzera, Italia e Israele. Dopo aver conseguito il dottorato in esegesi biblica nel 1972, Wilhelm Egger fu Professore ordinario dello Studio Teologico Accademico di Bressanone fino al 1986. Presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Innsbruck, Egger conseguì nel 1981 l'abilitazione alla libera docenza. Nel ruolo di Vescovo, Wilhelm Egger si trovò di fronte alle sfide di una società in evoluzione, tra cui il calo del numero dei membri della Chiesa e il processo di secolarizzazione. È deceduto nel 2008.

- Josef Matzneller (agosto 2008 marzo 2009), Amministratore diocesano
- Karl Golser (2009 2011)

Fu ordinato sacerdote nel 1968. Prima della sua nomina a Vescovo, Karl Golser era stato Professore di Teologia morale e docente presso lo Studio Teologico Accademico di Bressanone. Si occupò in particolar modo di questioni ambientali ed etiche e fu considerato uno dei massimi esperti di bioetica. Golser si adoperò in favore di un rinnovamento della Chiesa e di un maggiore coinvolgimento dei laici. A causa di una grave malattia, nel 2011 fu costretto a dimettersi prematuramente dall'incarico, abbreviando notevolmente la durata del suo mandato. Golser è morto dopo lunga malattia nel 2016.

- Josef Matzneller (luglio ottobre 2011), Amministratore diocesano
- Ivo Muser (2011 oggi)

Fu ordinato sacerdote nel 1987. Prima della sua nomina a Vescovo, Ivo Muser era stato, fra l'altro, Segretario privato del Vescovo Wilhelm Egger, Direttore spirituale del seminario e Professore di Teologia. Il 27 luglio 2011 fu nominato Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone dal Papa Benedetto XVI e nell'ottobre dello stesso anno consacrato Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone dall'Arcivescovo Luigi Bressan. Dal novembre del 2011 presiede la Commissione per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale del Triveneto.

b) I Vicari generali del Vescovo di Bolzano-Bressanone

Come illustrato al punto C. I. 1., tra il 1964 e il 2016 erano due i Vicari generali della Diocesi di Bolzano-Bressanone: uno per il gruppo linguistico tedescoladino e uno per il gruppo di lingua italiana. La Diocesi si avvaleva dunque dell'eccezione prevista dal Can. 366 § 3 CIC/1917, ai sensi del quale è possibile nominare più di un Vicario generale quando sia richiesto dalla diversità di rito o dall'ampiezza della diocesi. I due Vicari generali erano responsabili ciascuno delle attività pastorali all'interno del gruppo linguistico di appartenenza. Stando agli elementi raccolti dai relatori dell'inchiesta, tuttavia, le funzioni e i pieni poteri di seguito descritti spettavano in pratica solo al Vicario generale tedesco-ladino, il quale fungeva altresì da principale interlocutore del Vescovo. Un'unica eccezione ci fu con l'assenza, per motivi di malattia, di uno dei Vicari generali tedesco-ladini. Durante quel periodo, fu il Vicario generale italiano ad assumerne le funzioni. Questa concentrazione di poteri e il ruolo del Vicario generale tedesco-ladino quale principale referente del Vescovo sono certamente ammessi dal diritto canonico. Si discostano tuttavia dal modello del Vicario generale e del suo ampio potere esecutivo avvicinandolo molto alla figura del Vicario episcopale. Un possibile spunto esplicativo del fatto che i Vicari generali italiani non siano stati nominati Vicari episcopali potrebbe risiedere nello sforzo di assicurare ai gruppi linguistici pari opportunità anche nell'assegnazione dei titoli. La carica di Vicario episcopale, inoltre, non esisteva ancora nel 1964, all'epoca della nomina del primo Vicario generale italiano. Questo ministero fu infatti introdotto solo nel 1965 dal Concilio Vaticano II (Decreto Christus Dominus n. 27), e le relative norme di attuazione emanate nel 1966 nel Motu Proprio Ecclesiae Sanctae (I, § 14).

Stando alle disposizioni del CIC/1917, il Vicario generale del Vescovo diocesano detiene la stessa potestà giurisdizionale spettante al Vescovo nelle questioni spirituali e temporali (Can. 368 § 1 CIC/1917). Il compito principale

consiste nel fornire assistenza al Vescovo nell'amministrazione della Diocesi.

Tale potestà non comprende tuttavia la funzione legislativa e nemmeno il

potere giudiziario, riguardando invece principalmente le questioni ammini-

strative. Nel CIC/1983, questo potere è definito come "potestà esecutiva" (po-

testas exsecutiva) (Can. 479 CIC/1983). Il Vicario generale agisce dunque

come "alter ego" del Vescovo diocesano, facendone le veci con ampia pote-

stà esecutiva estesa all'intera Diocesi, con l'eccezione degli ambiti che il Ve-

scovo riservi a se stesso o che richiedano uno speciale mandato (Can. 479 §

2 CIC/1983).

Il Vicario generale è tenuto a informare il Vescovo diocesano su tutte le atti-

vità essenziali del mandato, non potendo mai agire contro la sua volontà o il

suo intendimento (Can. 369 §§ 1 e 2 CIC/1917; Can. 480 CIC/1983). In quanto

strettissimo collaboratore del Vescovo e in virtù degli ampi poteri conferiti,

egli riveste un ruolo centrale nell'esercizio della potestas exsecutiva del Ve-

scovo. Sebbene il Vicario generale sia visto come suo "alter ego", ciò non

attiene agli effetti giuridici delle sue azioni, servendo piuttosto da visualizza-

zione mentale del suo ruolo.

Cfr. Platen, in: HdbKathKR, 3^a ristampa (2015), § 41 II (p. 643).

Come il Vescovo diocesano, il Vicario generale fa parte degli Ordinari (locali)

(Can. 198 §§ 1 seg. CIC/1917, Can. 134 §§ 1 seg. CIC/1983). In virtù di ciò, egli

è anche sostanzialmente soggetto, con riferimento allo svolgimento di un

processo penale, a tutti i doveri incombenti sul Vescovo diocesano in quanto

Ordinario (del luogo) e descritti al punto B. IV.; questo, tuttavia, con il limite

di non poter disporre, in ogni caso ai sensi del CIC/1917, l'inchiesta prelimi-

nare di cui agli artt. 1940 e segg. del CIC/1917, in quanto non detentore di

alcun potere giudiziario.

- 211 -

Cfr. Jone, ibidem, Can. 1940 (p. 304 seg.).

Questo limite decade però nell'ambito del CIC/1983, dove al Can. 1717 CIC/1983 si prevede che ogni Ordinario (del luogo) possa incaricare chiunque di condurre l'investigazione previa, senza la necessità di disporre di particolari qualifiche.

In caso di sede episcopale vacante, si estingue anche la carica di Vicario generale e le relative funzioni vengono assunte da un Rappresentante permanente, nominato dall'Amministratore diocesano.

I Vicari generali del gruppo linguistico tedesco-ladino

A ricoprire la carica di Vicario generale per il gruppo di lingua tedesca e ladina furono, nel periodo oggetto di indagine, le seguenti persone:

- Johannes Untergasser (1964 - 1971)

Dopo gli studi di Teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, fu ordinato sacerdote nell'ottobre del 1926. Successivamente al periodo di attività pastorale, tra il 1930 e il 1952 operò in qualità di notaio presso l'Officialato. Parallelamente fu docente di Dogmatica per 31 anni, ricoprendo inoltre il ruolo di esaminatore prosinodale. La sua attività si estese a varie funzioni ecclesiastiche: fu presidente della Congregazione delle Vergini a Bressanone (1938 - 1944), censore (1943 - 1953) e membro dell'Ufficio pastorale (1945 - 1953). Nel 1948 fu accolto come nuovo membro nel Capitolo della Cattedrale, prima di diventarne Decano nel 1957, carica che mantenne fino al 1967. Oltre a svolgere questi incarichi, si occupò anche di attività amministrative. Dal 1949 al 1953 fu Vicedirettore della Caritas diocesana e dal 1952 Cancelliere a

Bressanone. Nel 1953 fu nominato Vicario generale e nel 1967 Prevosto della Cattedrale. Untergasser morì nel 1974.

Josef Michaeler (1971 - 1996)

Fu ordinato sacerdote nel 1953. Dopo l'attività di Prefetto agli studi presso il Vinzentinum di Bressanone e di Cooperatore, si iscrisse alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove studiò Teologia e Diritto canonico dal 1955 fino al 1958. Dopo il suo ritorno in zona, fu Segretario privato del Vescovo Joseph Gargitter. Nel 1966 Michaeler fu chiamato a coprire la cattedra di Diritto canonico allo Studio Teologico Accademico di Bressanone, dove diresse anche l'Ufficio amministrativo diocesano fino al 1972. Dal 1971 fu per oltre 25 anni Vicario generale della Diocesi di Bolzano-Bressanone, svolgendo un ruolo chiave nel trasferimento e nella riorganizzazione degli uffici della Curia da Bressanone a Bolzano. Josef Michaeler è deceduto nel 2007.

- Josef Matzneller (1996 - 2016)

Ordinato sacerdote nel 1970, studiò in seguito a Roma, rimanendovi fino al 1975. Successivamente fu Segretario privato del Vescovo Gargitter fino al 1991 e inoltre, dal 1989 al 1996, anche Cancelliere della Curia vescovile. Dopo la morte del Vescovo Egger, avvenuta il 17 agosto 2008, Matzneller fu scelto dal Collegio dei consultori come Amministratore diocesano della Diocesi. Il nuovo Vescovo Karl Golser lo nominò suo Vicario generale. Dopo le dimissioni del Vescovo Golser nel luglio 2011, Matzneller fu nuovamente nominato Amministratore diocesano. Anche il neo Vescovo Ivo Muser lo elesse Vicario generale. Matzneller fu per diversi anni docente di Patrolologia allo Studio Teologico Accademico di Bressanone. Ricoprì inoltre la carica di Prevosto

della Cattedrale e in questa funzione fu Presidente del Capitolo della Cattedrale di Bressanone. Matzneller è morto nel 2022.

Eugen Runggaldier (2016 - oggi)

Cresciuto in Val Gardena, Eugen Runggaldier fu ordinato sacerdote nel 1993. Nel 1995 divenne Segretario privato del Vescovo Egger. Dal 1988 fu referente del servizio pastorale per l'infanzia e la gioventù, oltre che assistente spirituale della gioventù cattolica altoatesina (SKJ) e del gruppo giovani cattolici dell'Alto Adige (KJS). Dal 2013 al 2015, Runggaldier moderò il secondo Sinodo diocesano e nel 2016 fu nominato Vicario generale e Moderatore della Curia. Nel 2019 ha assunto l'incarico di Vicario episcopale per il Clero e da allora è coadiuvato da due assistenti che si occupano specificamente delle questioni del clero, dell'aggiornamento dei sacerdoti e dell'accompagnamento dei diaconi permanenti. Dal 2018, Runggaldier è Rettore del Vinzentinum. Nel 2020 è stato nominato Prevosto della Cattedrale di Bressanone.

I Vicari generali del gruppo linguistico italiano

Durante il periodo oggetto di indagine, la carica di Vicario generale per il gruppo di lingua italiana veniva ricoperta dalle seguenti persone:

- Lino Giuliani (1964 - 1989)

Ordinato sacerdote a Trento nel 1939. Dopo 25 anni di attività pastorale, Lino Giuliani fu nominato Vicario generale della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Parallelamente, dal 1984 al 1990, fu membro del Consiglio di amministrazione diocesano. Dopo il pensionamento, assunse ancora un incarico come collaboratore. È deceduto nel 2006.

- Olivo Ghizzo (1989 - 1996)

Dopo gli studi di Teologia a Trento e Bressanone, Olivo Ghizzo fu ordinato sacerdote a Bressanone nel 1968. Dopo 20 anni di attività pastorale, ricoprì svariate posizioni di rilievo all'interno della Diocesi. Nel 1988 fu nominato Pro-Vicario della Curia e diresse parallelamente anche l'Ufficio Catechesi. Dopo un periodo svolto in qualità di Vicario generale, tornò all'attività parrocchiale.

Gabriele Pedrotti (1996 - 2005)

Fu ordinato sacerdote nel 1979. Dopo una fase di attività pastorale, dal 1993 al 2005 fu a capo della sezione di lingua italiana dell'Ufficio Pastorale, svolgendo successivamente le funzioni di Vicario generale per il gruppo di lingua italiana. Dopo una tappa come responsabile della pastorale familiare, è tornato a svolgere attività pastorale ed è ora Decano di Egna.

- Giuseppe Rizzi (2005 - 2012)

Ordinato sacerdote nel 1960, intraprese in seguito gli studi di Matematica svolgendo successivamente attività di insegnamento presso il Collegio Arcivescovile di Trento. Seguì quindi un lungo periodo di attività pastorale fino alla sua nomina a Vicario generale per il gruppo di lingua italiana. Durante il suo mandato, Rizzi conobbe un totale di tre vescovi (Wilhelm Egger, Karl Golser e Ivo Muser).

- Michele Tomasi (2012 - 2016)

Fu ordinato sacerdote nel 1998. Oltre a svolgere attività pastorale, è stato docente dello Studio Teologico Accademico di Bressanone. Dopo essere diventato Rettore del Seminario Maggiore di Bolzano-Bressanone nel 2010, Tomasi è stato Vicario generale per il gruppo di lingua italiana dal 2012 al 2016. Successivamente ha ricoperto per quattro anni la carica di Vicario episcopale per il Clero. Nel luglio 2019 è stato nominato Vescovo di Treviso da Papa Francesco e poco dopo consacrato Vescovo. All'interno della Conferenza Episcopale Italiana, egli è inoltre Segretario della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

c) Vicario episcopale per il Clero

Dopo la fusione degli uffici della Curia vescovile nel 2016, Michele Tomasi fu fino al 2019 Vicario episcopale per il Clero. In questa funzione, era responsabile di tutte le questioni relative al personale, dai sacerdoti ai diaconi.

d) Vicario giudiziale

Come già in precedenza illustrato al punto 1. a), il Vescovo diocesano esercita la potestà giurisdizionale non in prima persona, almeno nell'ambito dei procedimenti giudiziari, bensì attraverso il Vicario giudiziale, o Officiale, che questi è tenuto a nominare (cfr. Can. 1573 § 1 CIC/1917 e Can. 1420 § 1 CIC/1983). Al Vicario giudiziale compete la potestà di giudicare nell'ambito dei procedimenti giudiziari, ma spetta anche l'amministrazione del Tribunale. All'Officiale o Vicario giudiziale possono essere anche assegnati aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-Officiali (cfr. Can. 1573 § 3 CIC/1917; Can. 1420 § 3 CIC/1983). La funzione più illustre dei Vicari giudiziali aggiunti consiste nell'assumere la presidenza del Tribunale collegiale.

Cfr. Platen, ibidem, § 41 V. (p. 647).

Stante la mancanza di potestà esecutiva, l'Officiale non appartiene alla cerchia degli Ordinari (del luogo).

Non figura tra i compiti del Vicario giudiziale la disposizione di un procedimento di indagine previa né la decisione di dare avvio a un processo penale (amministrativo), funzioni riservate invece all'Ordinario (del luogo). Da un Vicario giudiziale è tuttavia da attendersi che, venuto a conoscenza di un caso che richieda un'investigazione preliminare, di fronte all'inattività del Vescovo diocesano, gli segnali di procedervi, sia in virtù delle sue più ampie conoscenze in campo canonico che della posizione di spicco occupata all'interno della Curia vescovile. Mentre il Can. 1940 CIC/1917 non prevedeva per l'Officiale la possibilità di svolgere in prima persona l'indagine previa, il diritto frattanto vigente sembra in linea di principio concepirla, pur segnalando la conseguente esclusione dell'Officiale dalle funzioni di giudice.

Da una vacanza della sede (arci)vescovile non derivano conseguenze per la carica del Vicario giudiziale, seppure ne sia richiesta la riconferma da parte del Vescovo di nuova nomina.

Nel periodo esaminato nella presente indagine, le funzioni di Vicario giudiziale o Officiale venivano svolte da

Joseph Prader (1964 - 1991)

Ordinato sacerdote nel 1940, studiò Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dopo il dottorato, fu dapprima Segretario privato del Vescovo Joseph Gargitter per divenire poi Cancelliere della Diocesi

di Bressanone. Nel 1964 Joseph Prader fu nominato Officiale della neonata Diocesi di Bolzano-Bressanone e Giudice per le cause matrimoniali presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale. Nel 1973 Papa Paolo VI lo nominò membro della Pontificia Commissione per la revisione del Diritto Canonico delle Chiese Orientali Cattoliche (Congregazione per le Chiese Orientali). Fino al 2004 fu Professore presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma. Prader era un esperto di diritto canonico assai richiesto a livello internazionale.

Padre Alois Hillebrand (1991 - settembre 2024)

Padre Alois Hillebrand entrò a far parte dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini all'età di 17 anni e fu ordinato sacerdote nel 1970. Dopo gli studi di Diritto canonico e il dottorato, operò per 16 anni in qualità di Segretario provinciale dei Cappuccini dell'Alto Adige. Contemporaneamente fu nominato Difensore del vincolo nel processo canonico e nel 1991 assunse l'incarico di Giudice per le cause matrimoniali e quello di Vicario giudiziale/Officiale. Nel settembre 2024 veniva sollevato dalle funzioni e nominato Vice-Officiale.

- Fabian Tirler (settembre 2024 - oggi)

Ordinato sacerdote nel 2004, Fabian Tirler è stato Direttore spirituale e Rettore del Vinzentinum. Dopo gli studi di Diritto canonico a Roma, è tornato in Alto Adige dove ha svolto le funzioni di Giudice presso il Tribunale regionale e diocesano, oltre che di Cancelliere per la Diocesi. In aggiunta alle sue altre funzioni, nel settembre 2024 è stato nominato Officiale della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

e) La Curia vescovile di Bolzano e le sue suddivisioni

La Curia vescovile di Bolzano è l'autorità amministrativa della Diocesi di Bolzano-Bressanone. In nome e per conto del Vescovo di Bolzano-Bressanone, la Curia vescovile svolge le funzioni di amministrazione diocesana sotto la direzione e la responsabilità del Vicario generale, sostenendo il Vescovo diocesano nella direzione pastorale della Diocesi.

Nell'ambito dello studio delle strutture organizzative della Curia vescovile di Bolzano sono emerse lacune, riguardanti la sua evoluzione storica, molto probabilmente riconducibili alla mancata documentazione delle informazioni, andate irrimediabilmente perse con l'uscita di scena dei funzionari ecclesiastici. Neppure con il forte sostegno interno alla Curia si è riusciti a completare la ricostruzione delle circostanze.

L'attuale struttura della Curia vescovile è caratterizzata da una suddivisione in uffici e sezioni, oltre che in consigli, commissioni e gruppi di lavoro. Gli uffici della Curia vescovile sono istituiti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione di precisi ambiti di competenza e funzionanti sotto la guida di Direttori/Direttrici che rispondono al Vescovo e al Moderatore della Curia dei compiti e servizi loro affidati. Internamente agli uffici si individuano Divisioni, responsabili di una specifica sotto-area. I rispettivi Referenti rispondono direttamente al/la Direttore/Direttrice dell'Ufficio di appartenenza. La reciproca informazione e il coordinamento delle varie divisioni interne all'Ufficio avviene mediante riunioni di lavoro presiedute dal responsabile dell'Ufficio (Direttore/Direttrice). Per il coinvolgimento di un'ampia base di soggetti nel processo decisionale e nella trattazione di talune questioni, si istituiscono consigli, commissioni e gruppi di lavoro interni alla Curia.

f) Organismi diocesani

Per il periodo oggetto di indagine è possibile individuare, all'interno della Curia vescovile di Bolzano, una serie di organismi occupatisi della questione degli abusi sessuali. Si tratta del (aa) Consiglio di Curia, della (bb) Commissione del personale per sacerdoti e diaconi e del (cc) Consiglio Presbiterale. Tutte e tre le istanze sono direttamente subordinate al Vescovo.

- aa) Fino al 2017, il Consiglio di Curia si riuniva con cadenza trimestrale, concependosi come assemblea generale dei Direttori di ufficio in seduta congiunta con il Vescovo. La forma odierna assunta dal Consiglio di Curia nasce dalla fusione con la cosiddetta Conferenza dei Direttori di ufficio. Da allora, il Vescovo ne presiede le riunioni mensili. La moderazione è affidata al Vicario generale. Il Consiglio di Curia è composto dai responsabili di tutti gli Uffici della Curia vescovile e dal Presidente dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Il Consiglio di Curia si riunisce con funzione consultiva a sostegno del Vescovo nell'adozione delle decisioni, oltre che allo scopo di scambiare informazioni sulle attività e i progetti dei singoli Uffici. Stando alle dichiarazioni di testimoni dell'epoca, la questione degli abusi sessuali fu discussa in seno al Consiglio di Curia solo quando era ormai oggetto di dibattito pubblico. Non vennero tuttavia trattati casi specifici.
- bb) La Commissione del personale per sacerdoti e diaconi opera con funzioni consultive sulle questioni riguardanti il personale incaricato dell'attività pastorale. A presiedere la Commissione del personale è il Vescovo, mentre la moderazione delle sedute è affidata al Vicario generale. Membri di questo organismo sono, attualmente, i due Assistenti del Vicario generale per le questioni riguardanti il clero, il Direttore dell'Ufficio pastorale e altri sette sacerdoti. Testimoni storici degli

eventi oggetto di indagine hanno riferito agli autori del presente Rapporto che, con una sola eccezione, nessun caso individuale di abuso sessuale sarebbe mai stato discusso nelle riunioni della Commissione del personale, trattando comunque l'argomento in termini generali. In un caso, secondo i testimoni dell'epoca, sarebbe stata convocata una seduta straordinaria per confrontarsi sul comportamento da tenere nei confronti di un sacerdote distintosi a tal riguardo. Una ricerca mirata del verbale di questa seduta, eseguita dai relatori del presente Rapporto, non avrebbe tuttavia dato frutti. Anche altre verifiche a campione effettuate sui verbali della Commissione del personale non avrebbero portato a risultati.

cc) Il Consiglio Presbiterale della Diocesi di Bolzano-Bressanone deve essere consultato dal Vescovo in tutte le questioni di maggiore rilevanza. L'organismo sostiene il vescovo nella guida della Diocesi. Si occupa principalmente di questioni che il vescovo gli affida a scopo consultivo, riferite soprattutto alla vita e al servizio sacerdotali. Il Consiglio Presbiterale è composto da 18 sacerdoti eletti dai sacerdoti diocesani e dagli appartenenti agli ordini religiosi aventi diritto di voto, da sei sacerdoti nominati dal Vescovo e da tre sacerdoti delegati dagli ordini e dalle congregazioni. Sono membri d'ufficio di questo Consiglio anche il Vicario generale, il Rettore del Seminario Maggiore, il Direttore dell'Ufficio Pastorale e il Direttore dell'Ufficio Amministrativo. Questi ultimi due, però, solo se sacerdoti. Funzioni, composizione, organizzazione e metodi di lavoro del Consiglio Presbiterale sono definiti e disciplinati in uno Statuto. A presiedere l'organismo è il Vescovo, coadiuvato altresì da un Moderatore e una Giunta esecutiva. Secondo le dichiarazioni di testimoni dell'epoca, in seno a questo organismo si sarebbero tematizzati i "grandi casi" balzati agli onori delle cronache. Non ci

sarebbe però stata una regolare discussione dei casi di abuso. La questione degli abusi sessuali in generale sarebbe emersa in quel contesto solo dopo il 2010. A fronte dell'ampia copertura mediatica data ai presunti casi di abuso, con pubblicazione di nominativi e fotografie dei sacerdoti, il Consiglio presbiterale avrebbe affrontato il tema degli abusi sessuali nell'ottica della reputazione dei sacerdoti.

3. Valutazione e analisi dei casi esaminati

Al fine di evitare eventuali equivoci, si desidera ribadire ancora una volta in questa sede, a titolo di estrema precauzione, che le cifre di seguito riportate non ambiscono (non possono ambire) per loro stessa natura a descrivere in via definitiva la portata degli abusi sessuali commessi dai chierici all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. A frapporvisi è già la circostanza che nei fascicoli visionati affiorano indizi, talvolta vaghi, della presenza di altre possibili persone offese, non fattesi avanti con la Diocesi o non meglio individuabili. È dunque da presumere un alto numero di casi sommersi. Il genere di descrizioni riportate inoltre nei fascicoli sui casi (presunti) di abuso non consente, in un gran numero, di casi di individuare lo specifico tipo di abuso in questione né di quantificarne la frequenza relativa di accadimento con riguardo a singoli individui. I casi esaminati nel rapporto, nella misura in cui gli atti di abuso siano descritti in dettaglio nei fascicoli, coprono un'ampia gamma di gradi di intensità, che spaziano dalle allusioni sessuali e degradanti ai casi più gravi di violenza carnale.


a) Ripartizione per criteri riferiti agli accusati

Per 41 esponenti del clero sono emersi indizi di complessivi 67 fatti di rilievo per l'indagine in oggetto. Il numero corrisponde al 4,1% dei chierici esistenti nel periodo in esame e di cui i relatori abbiano visionato i fascicoli personali. Si tratta esclusivamente di sacerdoti. Con riguardo ai diaconi, i relatori non hanno individuato fatti di rilievo ai fini dell'indagine.

Per 29 dei chierici accusati i relatori considerano almeno plausibile la commissione dell'abuso. Per i restanti 12 chierici, le accuse non hanno invece potuto essere valutate con la dovuta sicurezza.

La struttura per età di questi 41 sacerdoti accusati di abusi sessuali ai sensi del presente mandato di indagine si presenta come di seguito illustrato, con riferimento al momento della commissione del primo atto di abuso:





La maggior parte dei sacerdoti accusati, e di cui fosse nota l'età al momento del primo sospetto accertabile, appartiene alla fascia di età compresa tra i 28 e i 35 anni (29%) e quindi a un gruppo di persone che, antecedentemente al primo sospetto, non era in servizio da molto tempo. Segue, in ordine di grandezza, un secondo gruppo, percentualmente solo di poco minore, costituito da sacerdoti accusati rientranti nella fascia di età compresa fra i 36 e i 45 anni, operanti nella pastorale già da qualche tempo antecedentemente al primo sospetto di abuso. In altri studi (condotti anche dai presenti relatori), il gruppo di età compresa tra i 36 e i 55 anni costituiva solitamente quello più nutrito degli autori di abusi. I relatori non hanno invece individuato sospettati tra gli ultrasessantacinquenni.

La mancanza di dati sull'età di alcuni accusati all'epoca della commissione del primo abuso (22% dei sacerdoti accusati) si deve in parte al fatto che si trattava di religiosi appartenenti a un ordine, sui quali non risultavano agli

atti indicazioni precise al riguardo. Alcuni degli esaminati fascicoli personali dei sacerdoti accusati di abusi sessuali, inoltre, non riportavano effettivamente alcuna informazione sulle loro date di nascita. In questi casi non è risultato dunque possibile procedere a un inquadramento cronologico. Laddove i relatori non riuscissero a verificare, al di là di ogni dubbio, sulla scorta di altri elementi biografici o attingendo a fonti di altro tipo (ad esempio denunce di morte e direttorio liturgico della Diocesi di Bolzano-Bressanone), i dati sull'età venivano considerati come mancanti.

Sul totale dei sacerdoti accusati

 34 erano appartenenti alla Diocesi di Bolzano-Bressanone quale organismo di incardinazione

е

7 erano appartenenti a un ordine religioso.

Quanto ai sacerdoti di altre diocesi, operanti però all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, non sono emersi indizi di rilievo ai fini dell'oggetto della presente indagine. Questo risultato differisce da quanto riscontrato in altri studi e rapporti, nei quali il gruppo in questione aveva di norma una maggiore incidenza sugli atti oggetto di indagine.

Sul totale dei 41 sacerdoti accusati ovvero sospettati di avere commesso tali atti, il numero di persone offese determinabile sulla scorta dei documenti esaminati nel corso dell'indagine ammonta


per 24 sacerdoti accusati a un'unica persona offesa,

- per 16 sacerdoti accusati a due-cinque persone offese,
- per un sacerdote accusato a più di dieci persone offese,

senza con ciò nulla dire circa la frequenza di esposizione dei soggetti alle molestie. Informazioni precise circa la frequenza di commissione degli abusi su una persona offesa si rinvengono solo in casi estremamente rari negli atti visionati.

b) Ripartizione per criteri riferiti alle persone offese

Complessivamente, i relatori hanno individuato 75 persone offese. Stando a quanto accertato dai relatori, per 59 delle persone direttamente interessate si può presumere un atto di abuso quantomeno plausibile. Per 16 degli interessati mancava invece una base di giudizio sufficiente a dimostrare l'abuso. Le 75 persone offese si suddividono, in base al sesso, come di seguito illustrato:




La determinazione del sesso delle persone offese non è stata sempre possibile senza grossi sforzi, nel contesto dell'incarico di indagine: l'operazione è risultata complessa, ad esempio, quando erano disponibili solo elementi anonimi riguardo a un dato episodio di abuso, o quando i fatti risalivano a molto tempo prima e quando le condotte di abuso coinvolgevano sia persone di sesso femminile che maschile. Nel determinare il numero delle persone offese non si è tenuto conto dei casi di detenzione di materiale pedopornografico. Anche in questi casi, non vi è di certo il minimo dubbio che i bambini presenti nelle immagini siano vittime di abusi sessuali. Eppure non è stato possibile quantificarne il numero per il semplice motivo che la natura e l'entità del materiale di rilievo detenuto dai soggetti accusati non erano note nel dettaglio. Di norma, tuttavia, si trattava di un gran numero di immagini incriminate.

Discostandosi dai risultati conseguiti in altri studi, la percentuale di parti lese di sesso femminile è qui nettamente predominante. I relatori segnalano che le ragioni di ciò esulano dal proprio ambito di indagine, rientrando invece nell'ambito di competenza di altre discipline. Inoltre, non è possibile stabilire se questa circostanza sia dovuta al fatto che in realtà ci fu, tra le persone offese, un numero minore di rappresentanti del sesso maschile o se, invece, tra i casi che interessavano persone di sesso maschile fu minore il numero di quelli denunciati. Tra le parti lese, sia di sesso maschile che femminile, di cui si sia potuta accertare l'età, la fascia significativamente sovrarappresentata è quella di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, con un'incidenza rispettivamente del 28% e 51%, facendo sempre riferimento all'epoca del primo abuso.

Con riguardo alle persone offese di sesso maschile, i relatori hanno scoperto che, decenni dopo gli abusi, tre di esse (pari al 16% dei maschi direttamente interessati) si tolsero la vita. Il suicidio fu messo in relazione con gli episodi

di abuso, vuoi dai diretti interessati vuoi dai loro familiari. Nel proprio lavoro, e potendosi basare solo sulle informazioni disponibili, i relatori non sono riusciti a stabilire in via definitiva se e in quale misura esista effettivamente un nesso a tal riguardo.

Età delle parti lese di sesso maschile al primo abuso (n = 18)




Età delle parti lese di sesso femminile al primo abuso (n = 51)

17 33% 10% 10% 10% 10 - 7 8 - 14 15 / 16 16 = < 18 18 - 14

c) Ripartizione per criteri riferiti ai fatti

Basandosi sulla documentazione esaminata, si individuavano complessivamente 67 quadri indiziari di possibili molestie sessuali. Il numero più alto dei fatti, rispetto a quello dei soggetti accusati, si spiega con il fatto che, talvolta, sussistevano svariate notizie o segnalazioni riguardanti un solo sacerdote accusato. Il minor numero di fatti di rilievo, rispetto al numero delle persone offese, deriva dal fatto che singole segnalazioni o denunce avevano per oggetto una pluralità di persone offese. I singoli fatti differiscono tra loro per quanto attiene al genere di sospetti esistenti ma, in misura ampiamente prevalente, rientrano tutti nella sfera di un iniziale sospetto avente rilevanza penale. I relatori, infatti, hanno individuato solo pochi casi isolati collocabili inferiormente alla soglia di possibile reato. Questi pochi casi venivano comunque inseriti nel lavoro di esame dei relatori in conformità all'oggetto del mandato investigativo (cfr. A. I.). E, questo, anche in virtù del fatto che, nei suddetti casi, non era chiaro se il sospetto si collocasse al di sotto della soglia di punibilità penale solo perché espresso con una certa reticenza. Con riferimento all'epoca di accadimento, i 67 quadri così si distribuiscono:



Ai fini di una migliore comprensione dei dati numerici sopra raffigurati è da osservarsi, a titolo esplicativo, quanto segue:

Ad essere rilevato era, singolarmente, il primo (atto di) abuso commesso nei confronti di una persona offesa. Nei casi in cui, tuttavia, le molestie non si limitarono a un episodio isolato, portando invece spesso ad azioni continuate, gli atti commessi non venivano fatti nuovamente rientrare nel grafico che precede. A fare da sfondo a questo approccio è il fatto che dai documenti esaminati dai relatori non emergono indicazioni attendibili delle parti offese circa la frequenza di perpetrazione delle molestie sessuali nel corso dell'intero periodo interessato dai fatti.

Stante questo contesto di fondo, e in considerazione del numero apparentemente decrescente dei casi a partire dai primi anni Ottanta, è da constatare la necessità di evitare di trarre conclusioni affrettate, arrivando magari a pensare che gli abusi sessuali commessi dai rappresentanti del clero siano un fenomeno ampiamente superato e ormai solo marginale. A parte il fatto che il periodo che precede la segnalazione degli atti (commessi nel passato recente) si estende spesso a comprendere anni (decenni) e che, all'interno della Chiesa cattolica, è assolutamente doveroso compiere sforzi volti a evitare ogni singolo caso di abuso, il coordinatore del cosiddetto studio MHG (cfr. B. IV. 2. a)), il Prof. Dr. Harald Dreßing, ha ricordato, almeno con riguardo alla Germania, che gli abusi commessi internamente alla Chiesa non sarebbero un problema storico, bensì un problema che persiste tuttora. Negli anni 2009-2015, a parere del Prof. Dr. Dreßnig, la quota dei sacerdoti accusati non sarebbe infatti diminuita, rispetto agli anni precedenti. I relatori ritengono che questa affermazione sia applicabile, mutatis mutandis, anche alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, poiché anche qui il numero dei sacerdoti è andato diminuendo, in termini assoluti.


Vedasi l'articolo, in lingua tedesca, "MHG-Studienleiter Dreßing erwartet Rücktritte von Bischöfen", disponibile all'indirizzo https://www.katholisch.de/artikel/ 21857-mhg-studienleiter-dressing-erwartet-ruecktritte-von-bischoefen, ultima consultazione: 08.01.2025.

Nell'ottica dei relatori è altresì da considerarsi che, non da ultimo in ragione delle possibilità tecnologiche, è lecito pensare a un possibile trasferimento dei campi di reato, con un allontanamento dai delitti che

implicano un intervento manuale, cd. "hand on", e un avvicinamento a quelli pornografici in particolare.

In 15 dei fatti individuati non è stato possibile determinare chiaramente l'epoca in cui furono commessi. Questo si deve, da un lato, al fatto che nei fascicoli fossero disponibili solo rimandi senza indicazioni di date e luoghi e che anche dai fatti stessi non si riuscivano a ricavare elementi utili a circoscrivere, con la necessaria certezza, il periodo interessato dall'accadimento dei fatti. Al Centro diocesano di ascolto inoltre, sono sì pervenute molteplici segnalazioni, ma la loro documentazione per iscritto non ha consentito di ricostruire l'epoca di accadimento dei fatti, pur essendo contestualmente possibile che le persone coinvolte l'abbiano indicata nei contatti verbali avuti con lo sportello diocesano.

Per quanto attiene invece al momento in cui i singoli fatti vennero a conoscenza, la distribuzione nell'arco del periodo di indagine è la seguente:



La rassegna soprastante evidenzia che la maggioranza dei fatti di rilievo (35, pari al 52,24%) emergeva dopo il 2010. Ne consegue però anche che, per quasi la metà (29), i fatti oggetto dell'indagine erano già dimostrabilmente noti prima dell'anno 2010 che viene spesso apostrofato come momento di svolta. A modo di vedere dei relatori, questo esito conferma la constatazione che la teoria degli "autori isolati dei reati", o delle "pecore nere", alquanto diffusa, non ha invece mai avuto alcun fondamento, dovendo piuttosto essere vista come un tentativo di autodifesa; a maggior ragione quando si consideri l'esplosione degli scandali legati agli abusi sessuali avvenuta all'estero, sia nel continente americano che in quello europeo.

Per quanto riguarda i fatti esaminati, i relatori non ritengono invece opportuno e necessario, per una serie di motivi, procedere a un'ulteriore distinzione in base all'atto compiuto o alla fattispecie di reato. Questi ulteriori elementi, in particolare, non offrirebbero necessariamente un'adeguata

immagine degli effetti avuti dai fatti sulle persone offese. Non è raro osservare che le molestie vengano classificate come non particolarmente gravi dalla prospettiva dei soggetti non coinvolti, quando ad esempio non ci sia penetrazione o non sia forzata con la violenza la diversa volontà di una persona, laddove le parti lese risentano invece a lungo di conseguenze anche assai pesanti. Per il resto, una siffatta ulteriore analisi dei casi indagati non appare inoltre necessaria ai fini delle risposte da dare agli interrogativi posti con l'incarico di indagine, così come illustrati al punto A. I.

d) Valutazione dei fatti in base alla fondatezza delle accuse formulate

A prescindere dal fatto che i relatori mancano delle possibilità e dei mezzi investigativi di cui dispone invece un'autorità giudiziaria statuale, non potendo quindi emettere giudizi comparabili, la documentazione su cui si basa l'indagine e l'esperienza maturata dai relatori nella revisione critica dei casi (presunti) di abuso consentono comunque di esaminare validamente come siano da valutarsi i fatti ai fini della determinazione della fondatezza delle accuse. Un giudizio, questo, che viene sostenuto anche per tramite delle informazioni che i relatori hanno potuto acquisire nell'ambito di colloqui con le persone offese e testimoni dell'epoca.

Un'accusa è ritenuta dai relatori dimostrata nel caso di pronuncia di una condanna statuale, di emanazione di un decreto penale o di una decisione canonica di condanna, purché siano passati in giudicato. Quando dal fascicolo non risulti chiaramente se sia stato promosso un reclamo o se un ricorso sia stato accolto, la decisione del tribunale è considerata a tutti gli effetti come emanata in via definitiva, ai fini della presente valutazione. Qualora il sospettato abbia ammesso l'accusa formulata nei suoi confronti, la stessa è classificata dai relatori come dimostrata anche in assenza di una relativa decisione canonica o dell'autorità giudiziaria dello Stato. Nell'optare per questo

metodo, i relatori sono invero coscienti che una confessione rilasciata in un processo penale statuale è soggetta alla libera valutazione giudiziaria delle prove, non comportando dunque di per sé la condanna dell'imputato, soprattutto quando la confessione appaia dubbia alla luce degli altri esiti delle indagini. I relatori, tuttavia, sono del parere che, nei casi dagli stessi esaminati, non emerga praticamente mai un motivo plausibile per il rilascio di una falsa confessione, come potrebbe avvenire in caso di coercizione da parte di terzi o di tentativo dell'indagato di coprire una persona a lui vicina. Ragionevoli dubbi non sussistevano per nessuna delle confessioni rinvenute, inducendo pertanto i relatori a ritenere dimostrati i fatti ammessi anche in assenza di una conferma giudiziaria.

In mancanza di una decisione giudiziaria, canonica o statuale che sia, o in assenza di una confessione, i relatori procedevano alla verifica della plausibilità in base ai seguenti elementi:

- la sussistenza a giudizio dei relatori, laddove l'accusa sia formulata dalla presunta persona offesa, di una non trascurabile probabilità che la stessa sia fondata, considerato che siffatte esternazioni riguardanti la propria sfera intima fatte al cospetto di terzi, in particolare nei confronti di una persona appartenente a un'organizzazione ecclesiastica, implicano sforzi non irrilevanti di superamento delle resistenze interiori;
- la quota regolarmente bassa di false accuse formulate da presunte parti offese confermata ai relatori non solo da testimoni dell'epoca coinvolti nei casi di abuso, ma anche nel quadro di altre indagini dagli stessi condotte sugli abusi sessuali commessi all'interno della Chiesa cattolica;

- la tipicità dei singoli fatti per quanto attiene allo schema di azione, in particolare il contesto spazio-temporale degli asseriti atti di abuso;
- l'inserimento dell'evento in una concreta situazione esistenziale, in particolare per quanto riguarda le circostanze che resero possibile la perpetrazione dell'atto di abuso;
- la disponibilità di perizie e consulenze tecniche, basate su un esame visivo personale dei soggetti interessati ed esenti da contraddizioni evidenti o altri vizi;
- l'esistenza di molteplici e/o gravi motivi deponenti più a favore che contro l'ipotesi di una commissione del fatto ad opera della persona accusata; fra di essi rientrano, ad esempio, ulteriori dichiarazioni di testimoni o la circostanza che la persona accusata si sia già fatta notare una volta per fatti analoghi, tanto da relegare in secondo piano i dubbi che ancora persistano.

Non depone a priori contro la plausibilità, a parere dei relatori, la non esatta coincidenza fra date e luoghi menzionati dalle presunte parti offese e la sede di incarico del possibile autore dei fatti. Eventuali discrepanze possono essere dovute, in particolare, a una distanza temporale dai fatti di rilievo che, in taluni casi, può anche essere superiore ai 30-50 anni, al fatto che le persone interessate fossero solitamente ancora molto giovani all'epoca degli abusi presunti e al fatto che il ricordo di eventi talvolta traumatici è spesso soggetto a non irrilevanti meccanismi di rimozione.

Laddove un fatto non sia né dimostrato né considerato plausibile secondo i criteri di cui sopra, i relatori hanno classificato i fatti come non definitivamente giudicabili.

Qualora dai fascicoli esaminati dai relatori fosse emerso, in modo netto e al di là di ogni ragionevole dubbio, che un'accusa non era fondata, i relatori avrebbero considerato l'accusa come confutata. Una conclusione, questa, alla quale i relatori non sono tuttavia arrivati nell'ambito della presente indagine. E, questo, nemmeno nei due casi in cui i sacerdoti imputati non furono infine condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato. In un caso, infatti, ciò avvenne per sopraggiunta prescrizione del reato e l'assoluzione fu dichiaratamente pronunciata solo per questo motivo, ma la commissione del fatto e la responsabilità dell'imputato furono comunque espressamente accertata nell'ultimo grado di giudizio. Nell'altro caso, l'imputato veniva assolto per mancanza di prove, senza che la corte potesse però dichiarare di essere convinta della sua innocenza. Decenni dopo si fece infatti avanti un'altra testimone, confermando le accuse e, secondo i relatori, dando quindi plausibilità ai fatti descritti nonostante la sentenza assolutiva della corte.

Sulla base di tali criteri, i relatori sono giunti alla conclusione che nei 67 quadri di rilievo individuati ai fini della determinazione di un abuso sessuale ai sensi del mandato investigativo, la fondatezza dell'accusa sia da considerarsi

- dimostrata in 9 di essi,
- plausibile in 44 di essi,
- non definitivamente giudicabile sulla base degli elementi disponibili in
 14 di essi e

- confutata in nessuno dei casi.

e) Svolgimento di processi statuali/canonici

I procedimenti svoltisi davanti ad autorità giudiziarie dello Stato o canoniche sono da quantificarsi, con riferimento ai sacerdoti accusati, come segue:

Processo penale statuale				
Procedimenti di indagine			7	
Decreti penali di condanna		1	4	
Sentenze penali		3	4	
di cui	di assoluzione		2	
	di condanna alla pena		1	
	pecuniaria		,	
	di condanna alla reclu-			
	sione con sospensione		1	
	condizionale della pena			

Indagini previe ovvero processi penali canonici			
Formali indagini previe	1		
Altre misure di investigazione dei	11		
fatti			
Comunicazioni alla Congregazione	9		
per la Dottrina della Fede	3		
Processi penali	2		
Altri provvedimenti disciplinari	3		

Per quanto concerne i giudizi penali canonici va osservato che uno di essi si svolgeva con procedura amministrativa e che entrambi i processi portarono alla condanna dei rispettivi sacerdoti. Questi processi sono descritti in dettaglio nel contesto della valutazione della responsabilità personale delle autorità diocesane (cfr. caso 17 e caso 21). Cinque delle nove informazioni totali comunicate alla Congregazione per la Dottrina della Fede furono inviate solo diversi anni, e a volte decenni, dopo che la Diocesi aveva avuto notizia delle

accuse, nella maggior parte dei casi tramite una segnalazione riguardante il sacerdote arrivata al Centro diocesano di ascolto. Per la valutazione delle altre misure di investigazione e accertamento dei fatti e degli altri provvedimenti disciplinari si rimanda a quanto esposto al punto C. III. 2.

II.

Misure di prevenzione dei casi di abuso promosse nella Diocesi di Bolzano-Bressanone

1. Attività di prevenzione interna alla Diocesi di Bolzano-Bressanone

Nel 2011 iniziò ad occuparsi di prevenzione un comitato interdisciplinare di esperti, fungente in origine esclusivamente da organo consultivo del Referente del Centro di ascolto. Nel gennaio 2013 veniva istituito il "Gruppo di lavoro per la prevenzione degli abusi sessuali e delle violenze" (di seguito: Gruppo di lavoro prevenzione) incaricato dal Vescovo Muser. Inizialmente era composto da cinque membri. Nello stesso anno, il Vescovo Muser istituiva anche il "Servizio specialistico per la prevenzione e la tutela dei minori da abusi sessuali e altre forme di violenza" (di seguito: Servizio specialistico) affidando al sacerdote e psicologo Gottfried Ugolini il compito di dirigerlo. Gli incarichi del Servizio specialistico coincidevano con quelli del Gruppo di lavoro prevenzione. Con un supporto esterno, già lo stesso anno il Gruppo di lavoro stendeva una prima bozza di un piano di riferimento per la prevenzione all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Questi sviluppi segnarono l'inizio di un approccio sistematico alla prevenzione nel contesto ecclesiale.

Nel 2014 fu condotto un sondaggio tra tutte le associazioni, organizzazioni e istituzioni ecclesiastiche prevalentemente operanti nel contesto infantile e giovanile. La finalità era quella di verificare, sulla scorta di cinque quesiti, in quale misura e in che modo il tema della prevenzione degli abusi sessuali e delle violenze fosse stato affrontato all'interno delle singole strutture ecclesiali. Contemporaneamente si decise di ampliare il Gruppo di lavoro prevenzione portando a dodici il numero dei suoi partecipanti. Al fine di migliorare l'interazione fra i diversi interlocutori allargandone altresì la base specialistica si coinvolsero nelle attività anche esperti provenienti da ambienti non ecclesiali.

All'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, il concetto di prevenzione inizialmente nutrito si evolse con il tempo: ciò che all'inizio era visto come una risposta all'eco mediatica suscitata dai casi di abuso divenne via via parte integrante dell'attività primaria della Chiesa. Alla luce di questa nuova concezione, nel 2017 il Gruppo di lavoro delineò un nuovo quadro di riferimento per l'attività di prevenzione. La cosiddetta "Cornice concettuale" definiva l'organizzazione strutturale delle misure di prevenzione da attuarsi all'interno della Diocesi. Il Gruppo di lavoro prevenzione venne ribattezzato "Tavolo degli esperti": è il comitato interdisciplinare di esperti tuttora esistente, e composto da specialisti interni ed esterni alla Chiesa, che si concepisce come organo consultivo per svariate istanze e luogo di scambio e confronto sulle tematiche, le questioni e gli interessi legati all'attività di prevenzione. Dall'assunzione dell'incarico nel 2018, anche la Referente dello Sportello diocesano siede a questo Tavolo degli esperti.

Un ulteriore passo avanti nell'opera di prevenzione diocesana fu compiuto in occasione della pubblicazione, il 24 giugno 2019, delle Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

I criteri in esse delineati sottolineano l'importanza della protezione dei minori e delle persone vulnerabili quale parte integrante e sostanziale della missione della Chiesa. Nel 2020 la Diocesi di Bolzano-Bressanone adattava il proprio quadro di riferimento a queste Linee Guida creando ulteriori strutture per promuovere ambienti sicuri per i bambini e gli adolescenti. La versione aggiornata della "Cornice concettuale", pubblicata nell'ottobre 2021, è disponibile online alla pagina https://www.bz-bx.net/fileadmin/Missbrauch-Ombudsstelle/2021.10.23._Cornice_concettuale_.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025)

Per un'uniformità terminologica con le Linee Guida, il Servizio specializzato veniva rinominato in questo contesto "Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili".

Un elemento chiave dell'attività di prevenzione interna alla Diocesi di Bolzano-Bressanone è dato dalla cooperazione istituzionale. La Diocesi collabora con le autorità e le istituzioni dello Stato e della società civile. In passato vi è stata un'attiva partecipazione al Tavolo istituzionale della Provincia di Bolzano per il contrasto alla violenza sessuale sui minori. Dal 2015 è in corso una cooperazione con l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tra l'altro per la definizione di linee guida su come procedere nei casi recenti o passati di abusi nella Chiesa. La Diocesi aderisce inoltre alla "Rete di prevenzione della violenza". Un'altra importante collaborazione in atto è con l'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana di Roma. In collaborazione con lo Studio Teologico Accademico di Bressanone si tengono inoltre conferenze ed eventi sul tema della prevenzione. Esponenti del Comitato di esperti partecipano poi agli incontri della fondazione austriaca per la tutela delle vittime (Stiftung Opferschutz) e aderiscono al Gruppo di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per la definizione di una strategia

di creazione, a livello provinciale, di una "Casa della difesa civica" e di iniziative di elaborazione critica.

Negli ultimi anni, l'attenzione si è incentrata anche sulla formazione continua dei collaboratori ecclesiastici. Nell'ambito di eventi in presenza, operatori pastorali, volontari e personale a tempo pieno vengono sensibilizzati a riconoscere le violazioni dei confini e i casi di abuso e a rispondere in modo appropriato. Non esiste tuttavia ancora un programma di formazione capillare e completo: gli eventi formativi si svolgono generalmente su richiesta specifica delle singole istituzioni. L'idea di una professionalizzazione sistematica del programma di formazione continua è stata inizialmente accantonata in favore del progetto "Il coraggio di guardare" (cfr. punto 2 più avanti).

Dal 2012, con l'eccezione del 2014, la Diocesi organizza annualmente anche convegni di esperti, destinati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica degli abusi. Questi eventi includono conferenze e presentazioni, dibattiti, laboratori e racconti di vissuti ed esperienze personali. Durante il periodo della pandemia si è fatto ricorso anche a formati digitali per continuare a garantire il confronto e la formazione continua nel campo della prevenzione.

Anche l'attività di pubbliche relazioni portata avanti dalla Diocesi è andata intensificandosi. Si punta ora a una comunicazione più trasparente, alla regolare pubblicazione di relazioni annuali e all'aggiornamento dell'opinione pubblica su progressi e sviluppi dell'attività di prevenzione.

Il "Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle persone vulnerabili" funge da centrale di coordinamento per l'opera di prevenzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone. È responsabile della pianificazione e dell'attuazione delle misure di prevenzione in collaborazione con il Centro diocesano di

ascolto ed è direttamente insediato presso il Vicariato generale. Il responsabile del Servizio è Gottfried Ugolini, il quale funge inoltre da "Incaricato diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili". Ad affiancare Gottfried Ugolini nel suo lavoro è l'Equipe di esperti.

Dal 2019 le attività del Servizio sono state documentate in un totale di quattro relazioni annuali (consultabili all'indirizzo https://www.bz-bx.net/it/consulenza-e-aiuto/abusi/servizio-diocesano-per-la-tutela-dei-minori.html, ultima consultazione: 08.01.2025).

All'inizio del 2022, il Vicario generale Runggaldier ha istituito inoltre una task force. Composta da quattro professionisti dell'Equipe di esperti, essa affianca con funzioni consultive la Diocesi, ed eventualmente anche gli ordini religiosi, nella gestione di questioni particolarmente complesse riguardanti il tema degli abusi sessuali sui minori. All'occorrenza è possibile invitare a farvi parte anche ulteriori esperti, interni o esterni. I compiti della task force comprendono in particolare la valutazione delle procedure e l'elaborazione di criteri di trasparenza e correttezza su cui basare i contatti con le persone coinvolte.

2. Progetto "Il coraggio di guardare"

Le numerose segnalazioni di persone con esperienze passate di abusi all'interno della Chiesa, così come il crescente interessamento della Diocesi a questa tematica, evidenziano l'urgente necessità di procedere a una elaborazione critica dei fatti ricavandone una base su cui poter fondare un'efficace opera di prevenzione.

A partire dal 2017, il Comitato di esperti iniziava a sviluppare l'idea di realizzare uno studio di indagine dei casi di abuso verificatisi all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Rimanevano tuttavia inattuate le proposte progettuali suggerite nel 2018 dal Prof. Heiner Keupp (dell'Istituto di ricerca pratica e consulenza progettuale con sede a Monaco di Baviera) e poi, nel 2022, da un Gruppo di lavoro instaurato dal Vescovo in collaborazione con la Prof.ssa Ulrike Loch. Nel 2023, l'Istituto di Antropologia della Pontificia Università Gregoriana, guidato da Padre Hans Zollner, si offriva di collaborare a un progetto di nuova ideazione. Nasceva così il "Il coraggio di guardare", un'iniziativa che incontrava infine il consenso degli organismi diocesani. Nell'estate del 2023, il Vescovo Ivo Muser istituiva un Gruppo direttivo incaricato di assumere la direzione del progetto. Il Gruppo affidava poi ai consulenti legali l'incarico di redigere il presente rapporto. Il via ufficiale al progetto veniva dato nel novembre 2023 in occasione di un convegno organizzato a Bolzano.

Il progetto "Il coraggio di guardare" si prefigge di rendere la Diocesi uno spazio sicuro per i minori e le persone vulnerabili spingendosi, in questo, ben oltre gli approcci sinora seguiti nell'affrontare i casi di abuso verificatisi in ambito ecclesiastico. Oltre agli aspetti di diritto canonico, di diritto civile e focalizzati sull'attenzione alle persone offese, l'iniziativa intraprende infatti un nuovo percorso, mirante a rendere possibile una trasformazione profonda delle strutture organizzative. Una novità importante introdotta dal progetto consiste nel coinvolgimento attivo di esperti interni ed esterni alla Chiesa, con lo scopo di garantire la massima accettazione e trasparenza possibile. Una consulta esterna vi assume inoltre il ruolo di istanza critica e indipendente. Il progetto è il primo del suo genere avviato in Italia all'interno della Chiesa cattolica.

Il progetto, di durata triennale, si articola in tre fasi:

Chiarire: la prima fase prevede che si proceda a una raccolta sistematica dei casi di abusi perpetrati dai chierici. L'attenzione si focalizza anche sulla valutazione degli atteggiamenti e delle condotte assunti da responsabili diocesani, istituzioni ecclesiastiche e congregazioni religiose nel trattare con questi episodi. La raccolta dei dati è attuata attraverso ricerche negli archivi, ma anche con un appello pubblico rivolto alle persone direttamente interessate e a eventuali testimoni, a cui farà seguito una serie di interviste.

Elaborare: in una seconda fase si procederà a uno studio e a una revisione critica dei fatti, sia da un punto di vista strutturale che individuale. Questa prevede il coinvolgimento di tutte le persone e istituzioni interessate dai fatti, comprese le persone direttamente offese, e di testimoni, autori degli abusi e strutture ecclesiali. Al fine di dare uno spazio visibile al tema degli abusi nel contesto ecclesiastico, sono altresì previste misure di sensibilizzazione, come la posa di targhe commemorative e l'installazione di elementi che fungano da monito.

Prevenire: la terza e ultima fase sarà incentrata sulla messa a punto di criteri standard per la prevenzione aventi carattere vincolante e sulla definizione di iter procedurali di intervento da seguire in tutte le aree di attività della Diocesi.

Con il presente rapporto, i relatori forniranno primariamente sostegno nella fase iniziale volta a far luce sui fatti. Tuttavia, uno dei punti cardine su cui intende articolarsi il lavoro di studio consiste anche nella formulazione di raccomandazioni da fornire in vista della seconda e terza fase del progetto.

III.

Modalità di procedura nel trattamento dei casi (presunti) di abuso

Fino al 2010 non esistevano nella Diocesi di Bolzano-Bressanone linee guida uniformi per la gestione dei casi (presunti) di abuso. Fino ad allora, il trattamento di questi casi era essenzialmente a discrezione dei soggetti operanti ovvero dei responsabili della direzione. Sia i fascicoli visionati dai relatori che i risultati delle interviste fatte ai testimoni dell'epoca delineano ora un quadro che segnala un processo di cambiamento iniziato nel 2010. Con l'istituzione del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso all'interno della Chiesa, ha infatti preso il via un approccio sempre più professionale nell'affrontare i casi di abusi sessuali, andato ulteriormente sviluppandosi negli anni a seguire. Gli sforzi compiuti in questo senso si osservano in vari ambiti, pur caratterizzati da intensità e ritmi diversi. Essi includono: (1.) la generale gestione dei casi, (2.) l'atteggiamento nei confronti dei chierici sospettati, (3.) le reazioni nei confronti delle persone direttamente interessate, nonché (4.) la comunicazione e le misure di intervento nelle parrocchie, ovvero nelle comunità interessate.

1. Considerazioni generali sulla gestione dei casi (presunti) di abuso

A giudizio dei relatori, (a) prima del 2010, nel contesto della Diocesi di Bolzano-Bressanone, non era individuabile un trattamento strutturato e ordinato dei casi di abuso. Solo con l'istituzione, (b) nel 2010, del Centro diocesano di ascolto fu introdotta una forma di gestione organizzata. Da quel momento in poi, e (c) in particolare a partire dal 2018 e fino al termine del periodo oggetto di indagine, il trattamento è andato acquisendo crescenti livelli di professionalità. I relatori continuano tuttavia a ravvisare necessità di miglioramenti, in

particolare per quanto attiene a una più netta e coerente separazione fra l'attività del Centro diocesano di ascolto, da un lato, e quella dell'amministrazione diocesana ovvero l'attività di prevenzione, dall'altro, e una conseguente chiara ripartizione di funzioni e competenze.

a) La gestione dei casi antecedentemente al 2010

Fino all'istituzione, nel 2010, del Centro diocesano di ascolto, il trattamento dei casi (presunti) di abuso competeva esclusivamente e fondamentalmente ai responsabili della direzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Fino a quel momento, risulta che essi abbiano considerato singolarmente quei casi "isolati", o che li abbiano comunque trattati come tali. Questa modalità di approccio caso per caso si spingeva fino a considerare come isolati persino singoli atti o sospetti riguardanti sacerdoti fattisi ripetutamente notare per episodi del genere. Mancava dunque, in quel periodo, un confronto sui problemi e le possibili cause sistemiche, aspetti che a giudizio dei relatori sarebbero stati invece riconoscibili ormai da tempo.

È tuttavia positivo, a parere degli autori del presente rapporto, che la Diocesi di Bolzano-Bressanone, a partire dalla metà degli anni 2000, abbia iniziato a riflettere sulle possibilità di una gestione sistematica dei casi. Ha infatti individuato il problema ancora prima che fossero emanate le Linee Guida ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, andando così a fungere da apripista in questo campo. Questo riorientamento si intensificò nel 2010, influenzato dalla vicinanza linguistica alla Germania e all'Austria e quindi agli scandali degli abusi che investirono quei Paesi. Con l'istituzione, nel 2010, di un autonomo Centro di ascolto per i casi di abuso, la Diocesi ha quindi anticipato l'avvio di un nuovo modo di affrontare i casi (presunti) di abuso.

Nello specifico:

- aa) Tra il 1964 e il 2009 nella Diocesi di Bolzano-Bressanone venivano documentati e resi pubblici 29 quadri di rilievo per le indagini. A giudizio dei relatori, questo numero fornisce una base sufficiente per passare da una gestione caso per caso a una modalità di approccio sistematico. Cosa che, di fatto, però non avvenne.
- Stando alle risultanze dei relatori, le prime riflessioni su una gestione bb) ordinata dei casi (presunti) di abuso, promosse dai rapporti sugli abusi pubblicati negli Stati Uniti d'America, iniziarono a metà degli anni 2000. I progetti prevedevano di nominare referente diocesano il Vicario generale Josef Matzneller e di coinvolgere nella gestione dei casi due centri di consulenza esterni, fungenti da sportello di riferimento per le persone interessate dagli abusi. Stando a quanto risulta ai relatori, tuttavia, queste idee non furono realizzate, o comunque non trovarono piena attuazione. Vero è che il Vicario generale Josef Matzneller assunse effettivamente il ruolo di referente diocesano, ma non vi fu alcun coinvolgimento di centri di consulenza esterni. Non è stato nemmeno possibile accertare se il ruolo del Vicario generale Josef Matzneller venne allora reso pubblico, se gli siano stati segnalati casi di abuso ed eventualmente quanti. I relatori, quantomeno, non sono riusciti a rinvenire nei fascicoli materiale che documenti segnalazioni in questo senso.
- cc) Mentre la Diocesi, quindi, si mise già in moto a metà degli anni 2000, fu solo nel 2014, con la pubblicazione di linee guida, che la Conferenza Episcopale Italiana contribuì a sensibilizzare sulla problematica dei casi (presunti) di abuso. Queste Linee Guida della CEI costituirono il primo

tentativo formale di stabilire, a livello interdiocesano, criteri e quadri di azione uniformi per la gestione delle accuse di abusi. Queste indicazioni, tuttavia, rappresentarono a giudizio dei relatori uno strumento di fondo alquanto rudimentale e povero di contenuti, soprattutto in termini di prevenzione, sostegno alle persone offese e chiara attribuzione delle competenze (cfr. in dettaglio B. IV. 5.).

b) La gestione dei casi dal 2010 al 2018

A modo di vedere dei relatori, a partire dal 2010 si può dunque osservare un primo, sensibile miglioramento delle procedure di trattamento delle segnalazioni in arrivo. Un andamento analogo si riscontra anche per la maggiore consapevolezza dimostrata dalla dirigenza diocesana nel riconoscere l'importanza che gli atti di abuso hanno per le persone direttamente interessate. Nel marzo del 2010 il Vescovo Karl Golser istituì dunque il Centro diocesano di ascolto. Questi sviluppi si produssero in gran parte sotto l'impressione provocata dalla divulgazione, a fine gennaio 2010, di notizie di abusi sessuali consumatisi al Collegio Canisius di Berlino, del successivo "scandalo degli abusi" scoppiato in Germania e degli eventi paralleli verificatisi in Austria.

aa) Il Centro di ascolto istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone fu inizialmente affidato a una persona di riferimento indipendente, fungente da interlocutore per le vittime di abusi, oltre che all'allora Vicario generale Josef Matzneller, il quale fungeva sia da interlocutore per la Diocesi che da direttore di questo sportello. La persona di contatto indipendente era affiancata da un Comitato interdisciplinare di esperti fungente da organo consultivo del Referente del Centro di ascolto. All'epoca, tuttavia, non esisteva né una descrizione completa della procedura né una documentazione sistematica di un iter procedurale standardizzato. C'erano solo disposizioni rudimentali, il cui rispetto era a

discrezione della persona di riferimento indipendente. La gestione dei casi risentiva dunque fortemente delle decisioni individuali delle persone offese. In questo contesto va osservato, tuttavia, che i relatori non hanno avuto l'opportunità di interpellare il primo interlocutore indipendente della Diocesi, motivo per cui il suo punto di vista non ha potuto confluire nelle considerazioni che seguono.

bb) I relatori sono piuttosto critici nel valutare l'intenso coinvolgimento del Vicario generale Josef Matzneller nella gestione dei casi in questo periodo. Verso l'esterno pareva infatti esserci una netta separazione, con il Vicario generale a fungere da interlocutore per la Diocesi e un'ulteriore persona a disposizione nel ruolo di contatto indipendente. Una divisione che poteva indurre a credere di essere liberi di rivolgersi per una segnalazione, indifferentemente, all'interlocutore diocesano o alla figura indipendente. In realtà, però, non era così, perché questa separazione delle funzioni non esisteva quasi mai, nella pratica, a causa dello stretto coordinamento esistente tra i due soggetti contattabili.

Come si evince dagli atti, il referente indipendente era solito accordarsi regolarmente con il Vicario generale, dopo avere ricevuto una segnalazione. Non è chiaro se questi coordinamenti avessero luogo di routine o se fossero invece promossi, caso per caso, dall'interlocutore contattato. Di norma era quello indipendente a prendere le decisioni finali su come procedere in relazione ai casi, ma sarebbe stata comunque necessaria una separazione più netta e coerente dei due ruoli per garantire effettivamente quell'autonomia dell'interlocutore indipendente tanto propagata all'esterno.

La circostanza risulta particolarmente problematica in relazione al ruolo svolto dal Vicario generale in qualità di responsabile del personale sacerdotale della Diocesi. Questa duplice funzione comportava inevitabilmente un conflitto di interessi. Il Vicario generale, inoltre, veniva spesso coinvolto nel trattamento dei casi all'insaputa delle persone interessate e in molti casi aveva libero accesso alle segnalazioni, spesso anche in forma non anonimizzata.

Molte delle persone offese vennero a sapere solo in seguito di quel coinvolgimento del Vicario generale, ad esempio quando questi le contattava direttamente. Seppure alcune delle persone interessate abbiano avvertito come utile questo contatto diretto, va constatato che dal 2010 al 2018 non esisteva uno sportello realmente in grado di garantire imparzialità e riservatezza.

- Comitato interdisciplinare di esperti, sostanzialmente destinato a fungere da organo consultivo e di coordinamento con il Centro di ascolto.

 Nella maggior parte dei casi, l'interlocutore indipendente rinunciava a
 consultare il Comitato di esperti, preferendo invece coordinarsi primariamente con il Vicario generale Matzneller. Le rudimentali disposizioni
 procedurali, aventi per la maggioranza un mero carattere indicativo,
 portarono a far ricadere la gestione dei casi nel solo ambito di responsabilità della persona di riferimento. Solo in casi sporadici ci fu una
 consultazione del Comitato di esperti.
- dd) Dopo l'uscita di scena del primo interlocutore indipendente, ritiratosi nel 2018, tutti i fascicoli del Centro diocesano di ascolto furono presi in carico dal Vicario generale Eugen Runggaldier, nel cui ufficio sono

tuttora conservati. L'odierna Referente del Centro di ascolto non ha alcun accesso a questi fascicoli. Una circostanza, questa, che i relatori considerano critica sotto un duplice punto di vista.

In primo luogo, le segnalazioni indirizzate al Centro diocesano di ascolto, in particolare i dati personali in esse contenute, non dovrebbero essere trasmesse ai rappresentanti della Diocesi senza l'esplicito consenso delle persone interessate. La tutela della riservatezza dei dati delle persone interessate dovrebbe infatti avere la massima priorità. In vista di decisioni da adottarsi a cura dei dirigenti diocesani, con riguardo ad esempio alla copertura delle spese di terapia, non sono infatti necessarie, di norma, informazioni dettagliate sulle persone in questione. Una trasmissione in forma anonima delle informazioni di rilievo è infatti già sufficiente e idonea allo scopo. In secondo luogo, l'impossibilità dell'attuale Referente di accedere ai precedenti fascicoli ne ostacola, a giudizio dei relatori, la continuità e qualità di lavoro. L'esame dei casi già documentati è infatti essenziale per ottenere un quadro completo delle vicende, per riconoscere eventuali schemi di comportamento e anche per reagire adeguatamente a eventuali nuove segnalazioni.

ee) Nonostante gli aspetti critici evidenziati, va comunque sottolineato che la Diocesi di Bolzano-Bressanone ha avuto in Italia un ruolo propulsivo con l'istituzione del Centro di ascolto per i casi di abuso. Istituzioni analoghe furono create nella maggioranza delle altre diocesi italiane solo verso la fine degli anni 2010. L'istituzione del Centro diocesano di ascolto è stata quindi una decisione significativa e di forte impatto da cui è venuto un notevole contributo al miglioramento della gestione

dei casi di abuso sessuale, non solo all'interno della Diocesi, bensì anche nel contesto della Conferenza Episcopale Italiana.

c) La gestione dei casi dal 2018 fino al termine del periodo di indagine

Nel 2018 intervenne una riorganizzazione del Centro diocesano di ascolto e del Servizio per la prevenzione che comportò l'eliminazione della figura dell'interlocutore diocesano e direttore del Centro di ascolto e l'insediamento di una nuova figura indipendente di riferimento (di seguito: Referente). Stando alle informazioni a disposizione dei relatori, si prevede per il futuro di affiancare all'attuale Referente un'analoga figura maschile in rappresentanza del gruppo di lingua italiana.

Alla riorganizzazione del Centro diocesano di ascolto intervenuta nel 2018 si accompagnò una notevole professionalizzazione e standardizzazione procedurale della gestione. La procedura, nella versione in vigore al termine del periodo di indagine, è consultabile nella sua interezza sul sito della Diocesi.

Cfr. https://www.bz-bx.net/it/consulenza-e-aiuto/abusi/centro-di-ascolto.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

Si rinuncia volutamente, nella parte che segue, a una descrizione dettagliata di questa procedura: rispetto alle modalità ideali, i relatori non hanno infatti riscontrato scostamenti meritevoli di critica. Di seguito si evidenzieranno, invece, solo gli aspetti di rilievo ai fini della valutazione:

aa) Dal 2018 risultano standardizzati per la prima volta i criteri di documentazione e le modalità procedurali del Centro diocesano di ascolto, stilati per iscritto in un'apposita direttiva diocesana. Si tratta di criteri che i relatori giudicano adeguati e, in particolare, funzionali dalla

prospettiva delle persone interessate dagli abusi. Dalla loro emanazione, i resoconti annuali delle attività del Centro di ascolto confluiscono nelle relazioni annuali del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. All'inizio degli anni 2020, il ruolo del Referente veniva ulteriormente ampliato, confermandolo come figura centrale di riferimento e contatto per le persone interessate dagli abusi. Ciò ha contribuito in modo significativo a garantire che i casi venissero gestiti non solo in modo professionale bensì anche con la dovuta empatia.

bb) Le segnalazioni destinate alla Direzione diocesana vengono inoltrate alla stessa in forma non anonimizzata solo previo consenso espresso delle parti interessate. Le Direttive procedurali obbligano inoltre il/la Referente a informare la Direzione diocesana, specialmente nel caso di accuse a sacerdoti in vita, ai fini di procedere all'avvio delle misure canoniche o degli interventi preventivi. In questi casi, la Direzione diocesana viene almeno informata dell'arrivo di una segnalazione, senza necessariamente comportarne l'accesso ai dati della persona interessata. Questa modalità consente di farsi un'idea complessiva delle accuse mosse ai sacerdoti della Diocesi permettendo ai responsabili della direzione diocesana di adottare autonomamente misure di intervento (indagine sui fatti, decisione sull'adozione di eventuali provvedimenti nei confronti del sacerdote, decisione di riconoscimento delle spese per terapia, ecc.). Per i casi che coinvolgano sacerdoti di altre diocesi o comunità religiose, la procedura prevede l'inoltro della segnalazione all'autorità competente, eventualmente in forma anonimizzata.

Parallelamente si svolge un ulteriore processo di coordinamento fra il Centro di ascolto e la direzione diocesana, consiste nel concedere al

Vicario generale la facoltà di prendere visione dei fascicoli dei sacerdoti accusati procedendo, all'occorrenza, a inoltrare contenuti rilevanti al Centro di ascolto. In questo modo, il Centro di ascolto sarà messo nelle condizioni di informare la persona interessata riguardo ad ulteriori accuse mosse nei confronti del sacerdote accusato.

- cc) A partire dal 2018, incontri periodici organizzati tra il/la Referente del Centro di ascolto e il Comitato interdisciplinare di esperti, o singoli membri del dello stesso, garantiscono una più intensa cooperazione tra gli organismi. Questo coordinamento più stretto consente una modalità di approccio più fondata e professionalmente differenziata nel trattamento dei casi presunti di abuso.
- dd) I relatori sono critici riguardo al fatto che il/la Referente del Centro di ascolto coinvolga nel trattamento il Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, organismo originariamente incaricato dell'attività di prevenzione. Questo servizio diocesano viene infatti regolarmente coinvolto nella gestione dei casi, ad esempio ai fini di coordinare le ulteriori linee di azione ma spesso, stando a quanto risulta ai relatori, questo avverrebbe all'insaputa o senza il consenso delle persone interessate. Pare inoltre, dalle informazioni disponibili, che non vi sia alcuna anonimizzazione dei dati degli interessati. Questa pratica contrasta con il principio di una netta separazione istituzionale tra Centro di ascolto e Diocesi e potrebbe compromettere l'indipendenza della persona di riferimento.

Lievemente diversa è invece la situazione nei casi in cui le persone interessate si rivolgano direttamente al responsabile del Servizio diocesano o richiedano espressamente uno scambio di informazioni con lo

stesso, cosa che, stando alle conclusioni dei relatori, avverrebbe regolarmente.

I relatori ritengono che la prassi attuale seguita nel trattamento dei casi (presunti) di abuso necessiti di essere ottimizzata. Da un lato, è necessaria una separazione chiara e coerente tra Centro di ascolto, fungente da punto di contatto indipendente per le persone interessate, e il settore diocesano della prevenzione nonché quello dell'intervento, ancora da istituire (cfr. E. II. 1.). Dall'altro, è necessario definire con chiarezza le assegnazioni di competenze e mansioni. Tutte queste misure di intervento sono essenziali per evitare conflitti di interesse e per garantire una gestione trasparente ed efficiente dei casi (presunti) di abuso. Raccomandazioni dettagliate a tal riguardo sono disponibili al punto E. II.

2. Atteggiamento nei confronti dei chierici sospettati di abusi sessuali

Per quanto riguarda l'approccio tenuto nei confronti dei rappresentanti del clero sospettati di abusi sessuali, occorre distinguere tra le misure adottate nei rapporti con le autorità giudiziarie dello Stato e quelle prese nell'ambito delle reazioni interne alla Chiesa.

a) Denunce alla Procura della Repubblica

Per quanto riguarda l'ipotesi di segnalazione, o meno, dei casi presunti di abuso alle autorità giudiziarie penali dello Stato, va innanzitutto rilevato che né l'ordinamento statuale né le Linee Guida della Conferenza Episcopale Italiana prevedono in questa costellazione (ossia nel contesto ecclesiale) un obbligo di denuncia. Tuttavia, sin dalla revisione introdotta nel 2019, nelle Linee

Guida della CEI si fa esplicito riferimento a un obbligo morale di segnalare tali casi alla Procura della Repubblica, a condizione che la persona interessata ovvero, nel caso di minori, i relativi tutori non si oppongano espressamente alla presentazione dell'esposto. I relatori interpretano questa norma non ravvedendo sostanzialmente un obbligo per il responsabile ecclesiastico di segnalare i casi sospetti di abuso alle autorità civili ma ne riconoscono il dovere di interrogarsi, in ogni singolo caso, sull'adeguatezza di procedere a un siffatto esposto.

Le direttive interne pubblicate dal Centro di ascolto non prevedono invece per la Diocesi alcun obbligo di segnalazione alla Procura della Repubblica. Le persone interessate vengono piuttosto semplicemente informate del proprio diritto a sporgere denuncia e del sostegno loro dato dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Con riferimento al periodo oggetto di indagine, i relatori non hanno individuato alcun caso di presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Basandosi su quanto emerso dalle interviste ai testimoni dell'epoca, ritengono che la possibilità di denuncia alla Procura della Repubblica non abbia avuto alcun ruolo, se non eventualmente solo subordinato.

Da gennaio 2024, e quindi senza rilievo ai fini della valutazione dei casi rientranti nel periodo di indagine, vigono le linee guida sostanziali e procedurali, elaborate in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano, che definiscono come procedere nei casi recenti o passati di abusi in ambito ecclesiale. Secondo l'interpretazione dei relatori, contrariamente alle direttive interne pubblicate dal Centro di ascolto, queste linee guida definite d'intesa con le Procure prevedono un obbligo di denuncia per

i casi (presunti) di abuso. Tuttavia, secondo i relatori, dalle stesse non emerge con chiarezza a chi si rivolga tale obbligo e, in particolare, se la denuncia debba essere sporta d'intesa con la persona interessata. I relatori suggeriscono pertanto di rielaborare, precisandole, tali linee guida, mirando ad armonizzarle con le direttive interne del Centro di ascolto. Oltre all'obbligo di segnalazione, le linee guida prevedono una norma secondo la quale "in casi dubbi e particolarmente complessi ovvero quando vi sia necessità di dibattito" sia possibile rivolgersi ad appositi referenti individuati e concordati presso dette Procure "al fine di ottenere specifiche informazioni sulle modalità e sui tempi dell'esposto, nella misura in cui ciò rientri nei rispettivi ambiti di competenza delle Procure della Repubblica". Stando alle informazioni a disposizione dei relatori, tale possibilità veniva esercitata in un caso nel 2024, e quindi al di fuori del periodo da esaminarsi nell'indagine.

Dalla loro esperienza, i relatori caldeggiano di prevedere sostanzialmente in ogni singolo caso la possibilità di un esposto alle autorità giudiziarie incaricate dell'azione penale. Un passo, questo, da concordarsi ovviamente sempre con la persona interessata. A tal proposito, in particolare, non dovrebbe rilevare l'eventuale sopraggiunta prescrizione dei fatti, dovendo essere infatti lasciato alle autorità giudiziarie penali l'esame giuridico, spesso complesso, della possibilità di avvio di un procedimento.

b) Omesso sanzionamento interno alla Chiesa

Per quanto concerne i sanzionamenti dovuti ai sensi delle norme canoniche datesi dalla Chiesa (cfr. in dettaglio B. IV.), i responsabili ecclesiastici sono spesso rimasti, fino ai tempi più recenti, al di sotto degli standard previsti. In molti casi, le sanzioni canonicamente possibili non venivano applicate nella piena misura prevista arrivando, talvolta, a non essere nemmeno prese in

considerazione. Ne è derivato che gli autori di abusi si ritrovavano a non dover quasi temere conseguenze, se non eventualmente solo minime.

Nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, solo pochissimi casi di sospetto abuso sono stati effettivamente oggetto di interventi ai sensi del diritto canonico. Stando a quanto si evince dagli atti, nella stragrande maggioranza dei casi i dirigenti diocesani non hanno nemmeno fatto considerazioni teoriche su possibili sanzioni o sull'avvio di procedimenti canonici. In singoli casi, si sono meramente limitati ad annunciare conseguenze, nel senso di minacce a vuoto poi mai tradottesi in realtà.

Durante il periodo oggetto di indagine, solo in un caso di abuso sessuale di minori fu condotta nella Diocesi di Bolzano-Bressanone una formale indagine canonica previa. In altri undici casi, in cui i sacerdoti accusati erano ancora in vita, furono prese altre misure di investigazione. Con questo termine i relatori intendono interventi in cui il sacerdote accusato sia stato almeno interpellato e si sia almeno compiuto il tentativo di far chiarezza attraverso l'esame di testimonianze o altre fonti.

In due casi furono inflitte pene canoniche ai chierici accusati, di cui una nell'ambito di un procedimento amministrativo. In altri tre casi furono adottati provvedimenti di tipo disciplinare, come la sospensione temporanea o il procedimento disciplinare, ma sempre al di fuori di un processo penale formale. Nella maggior parte dei casi, il chierico in questione veniva semplicemente trasferito o mandato (provvisoriamente) in pensione, senza però escludere la possibilità di una successiva reintegrazione nella cura pastorale. Siffatte misure non costituiscono, a parere dei relatori, sanzioni formali, non comportando alcuna limitazione dei diritti dei chierici interessati. A posteriori, lo stesso ex Vicario generale Josef Matzneller descrisse questo modo

di procedere, all'inizio degli anni 2020, come un "fallimento della dirigenza diocesana".

Complessivamente, i relatori hanno individuato 39 quadri di indizi almeno probabili di abusi sessuali di minori, commessi da 20 sacerdoti ancora in vita all'epoca della notizia delle accuse. In 25 di questi casi, mancò ogni conseguenza interna alla Chiesa oppure fu adottata, a posteriori, solo anni dopo, spesso in relazione a una segnalazione sporta al Centro diocesano di ascolto. Secondo la stima dei relatori, fino al 2010 il trattamento riservato ai chierici accusati di abusi sessuali era dunque improntato a un'inappropriata clemenza.

Fino al 2010, la gestione delle accuse di abusi interne alla Diocesi era ripetutamente caratterizzata da una prassi che si limitava a sollevare dalle mansioni il sacerdote accusato e reintegrarlo però altrove. Il suggerimento di rivolgersi a uno specialista fu dato solo in casi sporadici, senza peraltro nemmeno controllare che la terapia consigliata venisse effettivamente avviata o che avesse successo.

Degno di nota e, a giudizio dei relatori, con un'accezione negativa, è l'atteggiamento accomodante e comprensivo mostrato dalle autorità diocesane nei confronti dei sacerdoti accusati. Un aspetto, questo, che è emerso con particolare evidenza dalla corrispondenza con gli autori presunti, o addirittura condannati, di abusi: fino al 2010, e malgrado la gravità delle accuse, era caratterizzata da una tendenza a minimizzare, enfatizzando piuttosto una "solidarietà sacerdotale".

c) Permanenza nella pastorale

L'accusa più grave rivolta ai responsabili della Diocesi di Bolzano-Bressanone riguarda l'ininterrotto impiego nella pastorale, talvolta senza restrizione alcuna, dei sacerdoti sospettati di abusi. Un totale di 15 sacerdoti ha continuato a poter prestare servizio nella pastorale nonostante le accuse esistenti, persino plausibili, mosse nei loro confronti, o la loro attività pastorale, quand'anche svolta in via solo ausiliaria, ha continuato comunque ad essere almeno tollerata. È particolarmente grave che, in due casi, addirittura dopo una condanna dell'autorità giudiziaria dello Stato per reati di abuso, siano stati assegnati incarichi sacerdotali, seppure previo coordinamento con la Congregazione per la Dottrina della Fede e, in uno dei due casi, previa informazione della comunità locale (cfr. casi 17 e 18). I relatori ritengono che le misure preventive adottate in questi due casi siano comunque state insufficienti (cfr. D. III.).

Per decenni pare che la direzione diocesana sia stata guidata dall'idea che il semplice trasferimento di un sacerdote fosse una risposta sufficiente alla condotta abusante messa in atto nei confronti dei minori. Una posizione, questa, che nel 2010 venne espressa anche dal Vicario generale Josef Matzneller al cospetto di una persona offesa (cfr. caso 5). Alle segnalazioni di condotte abusanti provenienti dalle parrocchie o alle perplessità e preoccupazioni espresse circa l'insediamento dei sacerdoti fattisi notare per certi comportamenti, i responsabili diocesani rispondevano con reazioni difensive (aggressive) o mostrando un'evidente inettitudine. Ne sono un esempio le reazioni, totalmente insufficienti, mostrate negli anni Novanta dal Vicario generale Josef Matzneller e dal Vescovo Wilhelm Egger nel caso 5: l'allora Vicario generale respinse aspramente i parrocchiani che esprimevano perplessità circa l'impiego del sacerdote, distintosi per molteplici abusi sessuali, spingendosi ad insinuare che fossero mossi da interessi personali. Il Vescovo Wilhelm

Egger rimase sulla difensiva mostrandosi addirittura infastidito e offeso dagli avvertimenti espressi da uno di questi parrocchiani. Pochi anni dopo, rivolgendosi a un'altra testimone, manifestò in una frase tutta la sua rassegnazione, disconoscendo totalmente quanto sostanzialmente dovuto ("Wos soll i tien mit de Mander?" [in dialetto locale, letteralmente: "Cosa dovrei fare, con questi uomini?" N.d.T.]).

Nei casi in cui i sacerdoti continuarono ad essere impiegati nell'attività pastorale nonostante i sospetti o la dimostrazione di abusi, i dirigenti ecclesiastici mancarono di acquisire perizie mediche specialistiche sui sacerdoti accusati. Ciò costituisce una grave omissione, considerato che siffatte perizie avrebbero potuto fornire una prognosi ben fondata del grado di pericolosità dei soggetti, permettendo di valutare obiettivamente i rischi e di prendere, con cognizione di causa, decisioni appropriate circa l'eventuale proseguimento dell'attività sacerdotale. A prescindere dal fatto che, in caso di sospetto, i relatori sconsiglino comunque, in generale, l'impiego nella pastorale dei sacerdoti coinvolti (cfr. in dettaglio E. III.), la rinuncia all'acquisizione di perizie mediche specialistiche nei casi dell'epoca evidenzia che non ci si avvalse nemmeno delle possibilità allora esistenti per poter valutare, in modo fondato e responsabile, i pro e i contro e ridurre al minimo i potenziali rischi connessi. Le autorità ecclesiastiche si fondarono invece su valutazioni personali o sulle raccomandazioni espresse dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Quest'ultima, tuttavia, rimetteva solitamente al giudizio della Diocesi la decisione di adottare eventuali misure. I dirigenti diocesani impartivano semmai condizioni per il futuro impiego dei sacerdoti, prevedendo per esempio di escluderli dal contatto con bambini e adolescenti, ma senza considerare che, nella pratica, e anche in ambiti di attività ristretti come possono essere quella pastorale ausiliaria, l'impiego in cliniche ospedaliere o in

residenze per anziani, un vincolo di questo tipo è difficilmente attuabile, se non sotto stretta sorveglianza.

Anche dopo il 2010, quando in alcuni ambienti iniziò a cambiare la sensibilità verso il problema degli abusi sessuali commessi dai sacerdoti della Diocesi di Bolzano-Bressanone, continuano a persistere notevoli lacune, secondo il giudizio dei relatori. L'interrogativo sull'ipotesi e sulle modalità di un eventuale impiego dei sacerdoti dopo la notizia di casi (presunti) di abuso non trova, in particolare, sufficiente risposta. Nella maggior parte dei casi in cui i sacerdoti vengano sottoposti a vincoli o restrizioni nell'esercizio delle attività pastorali non è infatti chiaro se e, se sì, come tali vincoli o restrizioni siano controllati.

Un altro problema fondamentale è individuato dai relatori nell'opinione, sino a poco fa prevalente tra i responsabili della dirigenza, che i contatti con i minori siano limitati principalmente alla pastorale infantile e giovanile. Una concezione, questa, non coincidente con la realtà. I contatti con i bambini e i giovani avvengono infatti regolarmente anche nell'ambito dell'attività ausiliaria di assistenza pastorale, ad esempio in occasione di battesimi, matrimoni o funzioni religiose e della loro preparazione. I sacerdoti non sono solo a contatto diretto con i parrocchiani, o i fedeli che frequentano la chiesa, ma anche, ad esempio, con i chierichetti, il che accresce il rischio di nuove molestie.

Inoltre, la decisione di continuare a impiegare i sacerdoti fattisi notare per certi comportamenti si fondava, spesso, sul fraintendimento della presunzione di innocenza. I responsabili della direzione mal presumevano che le misure preventive necessitassero di una condanna in sede penale, disconoscendo che a dover essere prioritarie sono invece la protezione dei potenziali

soggetti offesi e un'opportuna ponderazione tra beni da tutelare e rischi da evitare (cfr. C. V. 2. i)).

Reazioni dei responsabili ecclesiastici nei confronti delle persone offese

Contrariamente all'atteggiamento mite e premuroso mostrato dai dirigenti ecclesiastici nei confronti dei sacerdoti accusati di abusi, la reazione degli alti rappresentanti della Diocesi nei confronti delle persone offese, in ogni caso fino al 2010, fu totalmente assente o caratterizzata, semmai, da un'eclatante mancanza di empatia e vicinanza.

Si citerà di seguito, a titolo di esempio, la valutazione tanto impressionante quanto penetrante espressa, da una delle persone offese, in una lettera scritta a un giornale (estratto):

"Per secoli, quasi nessuno si è opposto a quelle azioni abominevoli. Anzi, gli autori venivano protetti, e le vittime lasciate sole. Se nessuno osa farlo, lo dico io: 'Vergognatevi! La contraddizione con il messaggio cristiano non potrebbe essere più grande.'"

a) Il modo di sentire prima del 2010

Per il periodo che precede l'istituzione del Centro diocesano di ascolto nel 2010 non si riscontrano reazioni dirette da parte dei responsabili diocesani. Ciò è ancor più evidente nei casi in cui l'abuso sessuale fu accertato mediante una condanna delle autorità giudiziarie dello Stato oppure quando, in base agli atti, sia da considerarsi dimostrato. Nella gestione di questi casi è

mancato sia un serio interessamento per la situazione delle persone offese che uno sforzo volto a compensare, in qualche modo, il danno subito. I responsabili diocesani non hanno cercato il contatto con le persone direttamente interessate e, fino al 2010, non hanno nemmeno tentato, nell'interesse delle persone offese, di far chiarezza sugli episodi del passato.

Come già osservato in altre (arci)diocesi tedesche esaminate dai relatori, anche qui è forte l'impressione che la sofferenza e le esigenze delle persone offese non avessero notevole peso nel modo di sentire dei responsabili ecclesiastici. Anzi, le persone coinvolte negli episodi rimasero praticamente invisibili, per la direzione diocesana, fino all'avvenuta istituzione del Centro di ascolto.

Argomentare che la Chiesa cattolica abbia gradualmente preso coscienza della gravità degli abusi sessuali e dei loro effetti sulle persone interessate solo a partire dal 2010 non appare convincente, su questo sfondo. I relatori rimandano, a tal proposito, a una lettera scritta al Vicario generale Josef Matzneller da una persona direttamente coinvolta nel caso 5 e la cui eloquenza non ha certo bisogno di ulteriori spiegazioni.

"Sì, ritiene davvero che 20 o 40 anni fa non fosse biasimabile che un uomo adulto – un sacerdote per giunta! – abusasse di qualche bambina?! I miei genitori, gente assai semplice, non avevano difficoltà a capirlo. E per ogni persona con un minimo di decenza e sensibilità, questo è sempre stato chiaro, non serve nessuna particolare conoscenza psicologica!"

A mero titolo di completezza si precisa che le considerazioni fatte al punto B. I. 3. evidenziano che la consapevolezza del peso degli abusi sessuali doveva

essere stata presente, nella Chiesa cattolica, anche molto prima del 2010. I relatori si spingono addirittura ad affermare che una tale consapevolezza fosse effettivamente presente. Presumibilmente, tuttavia, sussistevano motivi per ignorarla.

Su questo sfondo appare ancor più incomprensibile che i responsabili ecclesiastici, fino al 2010, non fossero disposti a curarsi, a titolo personale e pastorale, delle persone interessate dagli abusi né abbiano adottato misure sufficienti a evitare nel migliore dei modi il coinvolgimento di altre persone.

b) Inizio della sensibilità per le persone offese a partire dal 2010

A partire dal 2010, in concomitanza con l'istituzione del Centro di ascolto, si delinea gradualmente una tendenza a prestare maggiore attenzione alle esigenze delle persone offese, oltre che a fornire un migliore sostegno e assistenza pastorale. In questo contesto, il Vicario generale Josef Matzneller, nella sua funzione di direttore del Centro di ascolto e di referente diocesano, iniziò a confrontarsi direttamente con le persone offese.

aa) Dopo la diffusione, a fine gennaio del 2010, di notizie riguardanti lo scandalo degli abusi verificatisi al collegio berlinese Canisius e la conseguente ondata di denunce che ne derivò in Germania e Austria, anche nella Diocesi di Bolzano-Bressanone crebbe nettamente il numero di segnalazioni di abuso (cfr. C. I. 3. c)). A partire da quel momento, i responsabili della direzione diocesana andarono gradualmente sviluppando un approccio pastorale verso i bisogni delle persone offese. Oltre al Vicario generale Josef Matzneller, merita una particolare menzione il Vescovo Ivo Muser che, dopo avere assunto l'incarico, trovò via via il modo di avvicinarsi a queste persone. Anche il Vicario generale Eugen Runggaldier, sin dal suo insediamento, mostrò impegno in

tal senso. Già sotto il Vescovo Karl Golser era andata delineandosi una prima tendenza positiva di interessamento alla sorte delle persone offese; a causa della sua malattia e delle conseguenti dimissioni non si sviluppò però ulteriormente. L'istituzione del Centro diocesano di ascolto, significativo passo avanti nell'interesse delle persone offese, si deve per esempio proprio al Vescovo Karl Golser.

Dai riscontri forniti dalle persone direttamente interessate dagli abusi emerge in prevalenza un giudizio positivo sui colloqui avuti con i responsabili della direzione diocesana e avvertiti sia come espressione di una dedizione pastorale che come occasione per poter esprimere, ai diretti responsabili ecclesiastici, le critiche riguardanti l'atteggiamento assunto dalla Chiesa. Fu questo l'inizio della ricerca di un'adeguata revisione critica dei fatti e del riconoscimento delle proprie colpe.

bb) Per quanto riguarda la sensibilità per le persone offese mostrata dai soggetti direttamente coinvolti nella gestione dei casi, in particolare da parte del Referente del Centro di ascolto, si osserva dall'epoca di introduzione di questo sportello diocesano un crescente impegno a orientarsi verso procedure possibilmente corrette. I relatori non hanno indizi che possano far pensare a segnalazioni trattate con riserva o a priorità date agli interessi ecclesiastici. Decisamente positiva è anche l'istituzione del Comitato di esperti a sostegno e consulenza del Centro di ascolto, da cui deriva un possibile approccio interdisciplinare nel considerare i casi dalla prospettiva delle persone offese. Malgrado le rare consultazioni del Comitato negli anni precedenti il 2018, da allora l'Équipe di esperti riveste un ruolo di forte sostegno e ha fornito spunti preziosi per migliorare l'attività a favore delle persone interessate dagli abusi.

cc) I relatori sono riusciti ad accertare che le persone offese rivoltesi alla Diocesi formulando richieste specifiche hanno ricevuto contributi finanziari a copertura delle spese per terapia. Tra il 2020 e la fine del periodo oggetto di indagine sono stati erogati 55.105,40 Euro per questa forma di sostegno. Per il decennio 2010-2020 mancano invece documentazioni attestanti pagamenti. Dagli atti risulta comunque che, già prima del 2020, furono coperti costi per terapie, seppure in misura minore. Le attuali direttive interne del Centro di ascolto definiscono una procedura dettagliata per la concessione di contributi alle spese per percorsi terapeutici, con finanziamenti che arrivano a coprire fino a 100 ore di sedute, anche pregresse, e la possibilità di incrementare ulteriormente il monte ore nei casi più gravi. I relatori hanno avuto modo di accertare che tali aiuti sono stati concessi tenendo conto delle particolari esigenze della persona offesa e cercando di evitarle il più possibile situazioni di stress. Soprattutto nei casi più complessi, proprio tramite il Comitato di esperti si è riusciti a contattare, in modo rapido e non burocratico, le specifiche figure professionali richieste.

Non sono stati invece concessi altri generi di contributi finanziari, come quelli previsti ad esempio dalle attuali procedure di riconoscimento in atto in Germania e Austria. Stando alle direttive interne del Centro di ascolto, questo genere di risarcimenti non è attualmente nemmeno previsto, giacché una procedura di questo tipo dovrebbe essere decisa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sembrerebbe tuttavia trattarsi, a giudizio dei relatori, di un atteggiamento tendente alla difensiva e da rivedere invece in un'ottica critica. È un aspetto che coinvolge comunque l'intera Chiesa italiana, tanto da non poter contestare alcunché ai dirigenti della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Per completezza si menzionerà in questo contesto che, in un caso (cfr. caso 16), la Diocesi ha corrisposto a una persona offesa una somma ingente, non prima però di avere affrontato una lunga controversia giudiziaria e raggiunto un accordo transattivo sotto forti pressioni.

4. Reazioni dei responsabili diocesani nei confronti delle parrocchie interessate

Allorquando un sacerdote veniva sollevato dai precedenti incarichi in una parrocchia e trasferito altrove, le ragioni di fondo per quella scelta restavano solitamente ignote nelle comunità parrocchiali interessate. Questa scarsa politica di informazione della Curia generava di regola, almeno fino al 2010, un forte disorientamento all'interno delle parrocchie, dando adito a supposizioni e speculazioni. Questo, a sua volta, si traduceva spesso in profonde divisioni della comunità, con i sostenitori del sacerdote, da una parte, e i suoi detrattori dall'altra.

Questa polarizzazione interna alle comunità è stata vividamente descritta ai relatori sia nelle interviste con i testimoni dell'epoca che nei colloqui con le persone offese. Stando a quanto riferito, a dominare era di regola la fazione dei sostenitori del sacerdote, con la conseguenza che le persone offese, e quelle che stavano dalla loro parte, raramente osavano uscire allo scoperto. Una persona direttamente interessata dagli abusi, rivoltasi al Centro diocesano di ascolto solo decenni dopo quegli episodi, così ha descritto la situazione in modo tanto esemplare quanto incisivo:

"[...] Dopotutto, non mi fidavo allora dei miei cari [N.d.A.: abitanti della parrocchia]. Nella nostra famiglia, e più in generale

nella valle, ogni critica verso i chierici — rappresentanti di Dio in Terra — era vista come una specie di reato capitale. Mi avrebbero emarginato, qui in valle, se lo avessi reso pubblico. [...]"

Solo in casi eccezionali i relatori hanno riscontrato tentativi messi in atto dalla Curia per stemperare le voci e tensioni nelle parrocchie attraverso campagne mirate di informazione. A metà degli anni Novanta, dopo il suicidio di una persona offesa e la notizia di gravi accuse di abusi sollevate contro un sacerdote, il Vescovo Wilhelm Egger effettuò una visita pastorale alla parrocchia interessata. In quell'occasione esortò la comunità a metterlo al corrente di eventuali episodi (cfr. caso 5). All'inizio degli anni 2010, anche in questo caso dopo il suicidio di una persona offesa, su iniziativa di un alto funzionario della Diocesi e d'intesa con il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Josef Matzneller, si tenne una serata informativa rivolta al Consiglio comunale e al Consiglio pastorale della parrocchia interessata (cfr. caso 21). L'evento era finalizzato a togliere fiato alle voci che circolavano nella parrocchia e a promuovere la solidarietà con la famiglia coinvolta. Tra le altre cose, fu comunicato con chiarezza che il sacerdote di lunga data operante in quella parrocchia aveva abusato della persona frattanto deceduta. In un altro caso emerso alla fine degli anni 2010 e in cui si era pensato, per l'attività pastorale, di servirsi dell'aiuto di un sacerdote già condannato per possesso di materiale pedopornografico, il Vicario generale Eugen Runggaldier ne informò previamente il parroco e tutti gli organismi parrocchiali illustrando per esteso i trascorsi del sacerdote (cfr. caso 17).

5. Risultato intermedio

Il trattamento e la gestione dei casi (presunti) di abuso emersi all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone conobbe, come descritto, un momento di profonda cesura a seguito degli scandali degli abusi scoppiati nel 2010 in Germania e Austria. Da quel momento, l'interessamento per questi casi ha continuato a crescere, e precisamente in modo indipendente dall'approccio nell'affrontare la tematica, tuttora estremamente criticabile, seguito invece nel resto d'Italia.

a) Rapporti con i chierici sospettati di abusi e condannati

Prima del 2010, secondo i relatori, l'atteggiamento dei responsabili diocesani nei confronti dei chierici sospettati o condannati per abusi sessuali, rimaneva ampiamente al di sotto dei requisiti fissati, non da ultimo, dalle norme del diritto canonico. Anche dopo il 2010, il ricorso alle misure (penali) canoniche continuò ad essere modesto. Nell'intero periodo esaminato ai fini della presente indagine sarebbero stati dunque necessari, a giudizio dei relatori, notevoli miglioramenti per riuscire a dare un'impronta preventiva alle azioni messe in atto nei confronti dei sacerdoti fattisi notare per episodi di quel tipo.

Va tuttavia riconosciuto come positivo il fatto che, a partire dal 2010, si sia iniziato a considerare l'obiettivo della prevenzione, riconoscendone gradualmente la centralità nella scelta degli interventi da attuare. Ciononostante, per l'intero periodo oggetto di indagine, il modo di porsi nei confronti dei sospettati o degli autori di abusi continuò ad essere caratterizzato da un'inappropriata clemenza. Ciò portò a far sì che, soprattutto fino al 2010, i responsabili ecclesiastici mettessero in conto che ci potesse essere una molteplicità di ulteriori persone potenzialmente interessate da atti di abuso.

b) Rapporti con le persone offese

Speculare fu, a partire dal 2010, il graduale cambiamento dell'approccio nei confronti delle persone offese. Prima di allora, i bisogni e interessi di queste persone non erano stati né colti né seriamente considerati dai responsabili della direzione diocesana. Quando capitò che venissero presi in considerazione, ciò avvenne in primis per timore di una possibile minaccia alla reputazione della Chiesa. Mancava, invece, una dedizione pastorale nel rivolgersi a queste persone nonostante il fatto che le gravi conseguenze di un abuso sessuale, contrariamente a quanto diversamente asserito, fossero note anche all'interno della Chiesa già molto prima del 2010.

Con l'introduzione nel 2010 del Centro diocesano di ascolto, le persone direttamente interessate da quegli episodi furono coinvolte per la prima volta nella gestione dei casi di sospetti e abusi. Questo valse, in particolare a livello dei responsabili della direzione diocesana. Dalle interviste con i testimoni dell'epoca, e soprattutto dal confronto con le persone offese, nonché dall'esame degli atti visionati, i relatori hanno ricavato l'impressione che questo maggiore interessamento per le persone direttamente interessate dagli abusi sia stato percepito in modo prevalentemente positivo.

IV.

Gestione di fascicoli e archivi nella Diocesi di Bolzano-Bressanone

Tenuta e gestione dei fascicoli (personali) nella Diocesi di Bolzano-Bressanone

In base alle informazioni a disposizione dei relatori, sin dalla fondazione della Diocesi di Bolzano-Bressanone la tenuta dei fascicoli è di esclusiva competenza dei singoli uffici e variamente gestita da questi ultimi. Non esistono criteri scritti a carattere vincolante in materia di tenuta degli atti. La presente indagine si è principalmente concentrata sui fascicoli personali dei chierici (sacerdoti e diaconi). La tenuta di questi fascicoli personali, e quindi anche la scelta degli atti da inserire, o eventualmente da scartare, compete da sempre al Vicario generale del gruppo di lingua tedesca-ladina, responsabile dell'amministrazione del personale. L'unica eccezione si è avuta dal 2016 al 2019, periodo in cui l'amministrazione del personale era affidata al Vicario Episcopale per il Clero (cfr. C. I. 2. c)).

Un alto funzionario della Curia vescovile riferiva che, negli ambienti diocesani, sarebbe nota da tempo una certa "necessità di intervento" nel campo della gestione documentale. I responsabili avrebbero concordato di attendere gli esiti del progetto "Il coraggio di guardare", ovvero dell'esame degli atti ad opera dei relatori, prima di intervenire in tal senso.

La mole dei documenti contenuti nei fascicoli personali messi a disposizione dei relatori del presente rapporto è sostanzialmente piuttosto modesta, con una tenuta dei fascicoli che, sotto molteplici aspetti, non soddisfa i criteri generalmente riconosciuti in materia (documentabilità, completezza, autenticità e integrità, confidenzialità, prevenzione delle manipolazioni, ecc.).

La gestione degli atti non risponde a criteri di sistematicità chiara e coerente. Ciò è particolarmente evidente nell'eterogeneità dei contenuti: mentre alcuni fascicoli raccolgono un'abbondanza di articoli di giornale, fotografie e altre pubblicazioni, altri mancano dei dati anagrafici fondamentali, come la data di nascita, l'anno di ordinazione del sacerdote o la data di morte. L'impressione che ne deriva è di una certa arbitrarietà.

Molte documentazioni non sembrano inoltre seguire un ordine preciso e mancano ad esempio di una struttura cronologica atta a permettere una ricostruzione sistematica degli eventi. Un altro significativo punto debole è dato dalla mancanza di un'impaginazione continua. Senza una numerazione delle pagine è impossibile verificare la completezza di un fascicolo. Ne deriva un accresciuto rischio di successiva rimozione dei documenti, mettendo potenzialmente a rischio l'integrità dei fascicoli.

A questo si aggiunge il fatto che, in svariati fascicoli, si rinvengono documenti, erroneamente classificati, relativi ad altri sacerdoti.

In alcuni dei fascicoli esaminati dai relatori mancano documenti salienti a cui si fa riferimento altrove nel fascicolo o di cui, stantene la rilevanza, ci si sarebbe aspettati la presenza. Stupisce, a tal riguardo, che solo il Vicario generale attualmente in carica abbia iniziato a documentare per iscritto e conservare nei fascicoli personali i colloqui con i sacerdoti convocati o sentiti in merito alle accuse mosse nei loro confronti. Le conversazioni e gli incontri con i sacerdoti non venivano quasi mai documentati dai suoi predecessori, se non in modo sporadico e con brevi note. Alcuni fascicoli, poi, raccolgono esclusivamente

buste paga. Nel caso dei sacerdoti appartenenti agli ordini religiosi, questa è addirittura la norma.

Alcuni fascicoli, inoltre, si interrompono bruscamente nel bel mezzo di un evento, rendendo impossibile ricostruire interamente lo svolgimento dei fatti.

Queste osservazioni alimentano il sospetto che parti del fascicolo non siano state regolarmente archiviate oppure che, successivamente, siano state smistate ed eventualmente distrutte. Ai relatori non è tuttavia possibile stabilire in modo definitivo se i documenti abbiano mai fatto parte dei fascicoli o siano stati rimossi solo in seguito. Non sussistono, comunque, elementi concreti che facciano pensare a una "pulizia" mirata o a "filtraggi" sistematici dei fascicoli. Tutte queste carenze evidenziano in ogni caso l'inadeguatezza della gestione documentale.

I fascicoli personali visionati non contenevano inoltre alcun riferimento alle considerazioni fatte dalle autorità ecclesiastiche a capo delle azioni intraprese nei confronti dei sacerdoti accusati ovvero dell'omessa adozione dei provvedimenti richiesti. Neppure i verbali delle riunioni sul personale, parimenti forniti ai relatori, presentano informazioni utili e significative al riguardo.

Di fronte all'attuale stato di tenuta dei fascicoli personali, i relatori ritengono sia urgente intervenire riformando i processi di fascicolazione. La revisione della gestione fascicoli, già in fase di progettazione, è accolta con grande favore. In vista di questi interventi di modifica, i relatori offrono il punto E. II. 3 una serie di suggerimenti concreti per una gestione documentale appropriata

e professionale, lungimirante e, al tempo stesso, attenta alle esigenze specifiche dell'organizzazione.

2. Tenuta e gestione degli atti nel Centro diocesano di ascolto

La gestione documentale operata dall'attuale Referente del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso, digitalizzata e continuamente ottimizzata, è conforme secondo i relatori ai principi di regolamentare documentazione dell'azione amministrativa.

3. Gestione degli archivi

La Diocesi di Bolzano-Bressanone dispone di un Archivio Diocesano. La sede ufficiale di questo archivio è a Bressanone, presso l'antico Palazzo vescovile (Hofburg). Si tratta, tuttavia, di un archivio storico che, come dice il nome, conserva principalmente beni archivistici risalenti al Medioevo, della prima Età moderna e, in parte, anche documenti del XIX secolo. Molto modesta è, invece, la mole archivistica di documenti del XX secolo, tra cui i fascicoli personali dei sacerdoti defunti.

Anche i sotterranei del Centro Pastorale di Bolzano ospitano un archivio. Secondo un'istruzione di servizio impartita per iscritto nel 2004 dal Vicario generale Josef Michaeler nel ruolo di Moderatore della Curia, questo archivio è parte integrante dell'Archivio Diocesano e destinato a fungere "per il periodo a venire" da "archivio intermedio". Mentre l'Archivio Diocesano è diretto dall'Archivista Diocesano, carica attualmente ricoperta dalla Direttrice PD Dr. Erika Kustatscher, l'amministrazione di questo archivio di deposito

temporaneo compete invece al Cancelliere ovvero, al termine del periodo di indagine, al Vice-Cancelliere.

Questo archivio intermedio assegna una sezione specifica ai singoli uffici della Curia e all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero (IDSC). Stando alle istruzioni impartite, il deposito dovrebbe raccogliere i fascicoli chiusi e non più necessari. Le modalità di archiviazione si evincono dalle "Regole di base" allegate all'istruzione. La responsabilità della consegna dei fascicoli per l'archiviazione compete ai dirigenti dei singoli dipartimenti. Stando tuttavia alle informazioni dei relatori, i fascicoli dei vari uffici non verrebbero consegnati all'archivio intermedio, bensì conservati negli spazi degli uffici stessi. Ad occuparsi della successiva classificazione di questi fascicoli e del loro inserimento nell'Archivio Diocesano dell'antico Palazzo vescovile è nuovamente l'Archivista diocesano. Questa "post-archiviazione", stando alle informazioni raccolte dai relatori, non funzionerebbe però come previsto, non procedendo gli uffici della Curia, malgrado i solleciti, a consegnare la documentazione. Dall'istruzione messa per iscritto risulta espressamente che l'archivio intermedio non può essere adibito "in nessun caso a deposito e ripostiglio per cose di ogni genere". Tutto quanto vi venga immagazzinato deve almeno essere ordinato, debitamente etichettato ed inventariato, oltre ad essere accessibile. Anche a tal riguardo, durante l'ispezione, i relatori hanno avuto l'impressione che tali criteri non vengano pienamente rispettati.

I fascicoli personali dei chierici sono conservati al quarto piano del Centro Pastorale. I fascicoli dei sacerdoti (appartenenti ad ordini religiosi) e diaconi permanenti ancora in vita sono conservati, non sotto chiave, in armadi collocati nell'ex ufficio, chiuso a chiave, della segretaria del Vicario generale per il gruppo di lingua italiana; i fascicoli dei sacerdoti (e appartenenti ad ordini religiosi) defunti sono invece raccolti in cartelline sospese conservate sotto

chiave nel cosiddetto "magazzino", ossia una stanza attigua all'ufficio del Vice-Cancelliere.

Stando a quanto osservato e sentito dai relatori, pare che le carenze nella gestione degli archivi siano ben note all'interno della Diocesi. Eppure, le competenze specialistiche vantate dalla Direttrice dell'Archivio Diocesano e dal Cancelliere/Vice-Cancelliere in carica consentirebbero, a giudizio dei relatori, di affrontare con professionalità questa problematica. Basterebbe infatti un'istruzione di servizio chiara e vincolante, emanata dalla direzione diocesana e diramata a tutti gli uffici operanti nella gestione di fascicoli e documenti per riuscire ad applicare efficacemente gli standard di archiviazione e garantirne un'osservanza duratura.

۷.

Cause sistemiche delle carenze riscontrate

Pur prescindendo dal fatto che i deficit riscontrati nelle condotte assunte nei confronti di accusati e autori di abusi, nonché dei soggetti direttamente coinvolti negli abusi, si fondano in primis sulle azioni compiute dai singoli soggetti responsabili, non si deve trascurare che questo operato è sempre in rapporto di interrelazione con l'ambiente esterno. In un'ottica di appropriata analisi dei casi di abuso sessuale non va ignorato, in particolare, il quadro delle condizioni sistemiche e/o istituzionali quantomeno corresponsabili di una carente gestione dei casi e dei rapporti con le persone coinvolte. Nell'interesse di un'ottimizzazione delle strutture esistenti e della creazione di spazi protetti per i soggetti coinvolti negli abusi, la considerazione di questi aspetti dovrebbe dunque assumere un ruolo centrale in questo contesto. Da

respingersi con veemenza è ogni tentativo, peraltro non a priori escludibile, teso a indicare gli atti ora venuti alla luce come azioni di singoli "autori isolati" o di "pecore nere". Un respingimento che è ancor più giustificato alla luce della gestione molto carente mostrata dai responsabili diocesani nel trattare siffatti casi. La circostanza che a dette autorità, e non solo limitatamente alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, debbano assolutamente contestarsi gravi carenze commesse in questo contesto (una realtà emersa anche nel quadro di altre indagini condotte dai relatori in tale ambito) non lascia infatti spazio all'ipotesi di trovarsi di fronte al fallimento di singoli individui. La circostanza impone contestualmente di chiedersi, invece, se e in quale misura sia constatabile, almeno fino al 2010, un generale fallimento del sistema (cattolico). Una riflessione di questo tipo non solleva tuttavia i singoli dalle responsabilità, se non in misura solo limitata.

Onde evitare malintesi si precisano in questa sede, a titolo di estrema precauzione, una serie di aspetti di rilievo.

Un certo ambiente, prevalente in un dato momento storico e coinvolgente l'intera società con riferimento agli atti di abuso e alle conseguenze per le persone offese, non esonera di fatto i dirigenti ecclesiastici, lasciandone invece inalterata la responsabilità personale. Nulla, infatti, ha mai vietato che i responsabili adottassero comportamenti diversi e corretti, essendo invece gli stessi senz'altro possibili. Non sussisteva, con tutta evidenza, alcuna "difficoltà di comando" o simili. Anzi, al contrario: le normative in vigore li obbligavano semmai ad agire con severità. Inidoneo è, a tal fine, anche l'asserito spirito del tempo, invocato a loro discolpa anche da alti e altissimi rappresentanti ecclesiastici ma, a giudizio dei relatori, non adatto a fungere da giustificazione.

Vedasi in questo senso: Benedetto XVI: tornare a Dio per superare la crisi degli abusi, disponibile all'indirizzo https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-04/papa-emerito-benedetto-xvi-abusi-minori-chiesa.html, ultima consultazione: 08.01.2025.

Stupisce, in particolare, che lo spirito dei tempi, al quale la Chiesa non è solita sentirsi particolarmente legata e vincolata, venga invocato dai dirigenti ecclesiastici soprattutto quando si provi a relativizzare e a sminuire i propri errori di condotta. Per inciso non va tralasciato che la Chiesa, per un lungo periodo di tempo, ha influito fortemente sulla definizione dei concetti morali della società, in generale, e sull'approccio alla sessualità in particolare. Una realtà che, per l'Italia, è ancor più evidente e marcata.

- Ignorare le cause sistemiche porta a una revisione solo apparente dei fatti. Asserire ad esempio che il contenuto di un fascicolo, atto quantomeno a suggerire il tenore delle accuse formulate, non sia eloquente o rivelatore è tanto inaccurato quanto insufficiente. Rimangono infatti all'oscuro le ragioni per cui i fatti in questione non furono documentati in modo mirato o, eventualmente a causa di un'improprietà di linguaggio o concettuale, con la cura dovuta, evitando in questo modo critiche, richieste di ulteriori informazioni e/o scandali.
- Senza un'analisi delle cause sistemiche risulta a priori impossibile formulare raccomandazioni valide e appropriate che consentano effettivamente di eliminare le precarietà e inadeguatezze segnalate e non limitarsi a mere correzioni cosmetiche e di superficie.

Ciò premesso, nella parte che segue i relatori esamineranno dapprima (1.) le cause sistemiche ovvero i fattori favorenti gli atti di abuso commessi dai chierici, parlando poi di quelli inerenti (2.) all'insabbiamento dei casi ad opera dei responsabili diocesani e, per concludere, (3) ad opera dei soggetti agenti localmente. L'analisi che segue, incentrata a individuare le cause, non ha tuttavia pretese di completezza né di validità definitiva, volendo e dovendo piuttosto esporsi a un confronto critico e incoraggiandolo anzi espressamente. D'altra parte, comunque, non merita di essere screditata adducendo genericamente una presunta mancanza di competenza dei relatori. Le considerazioni che seguono si fondano, piuttosto, non solo su quanto osservato e accertato dai relatori nel contesto della presente indagine bensì anche sui risultati di un gran numero di altri studi che hanno esaminato la posizione tenuta dalla Chiesa cattolica nei confronti dei casi (presunti) di abuso nelle realtà americana, europea e australiana.

Cause sistemiche causanti o quantomeno favorenti le molestie sessuali ad opera dei chierici

Nella parte che segue non ci si chiederà, genericamente, in cosa risiedano le cause delle condotte sessualmente moleste adottate nei confronti dei minori. È un interrogativo, questo, al quale il presente studio non può e non è chiamato a rispondere. Si cercherà piuttosto di individuare, nell'ambito della molteplicità di possibili cause, i fattori favorenti che denotino l'esistenza di un nesso specifico con le strutture e realtà ecclesiastiche e possano pertanto considerarsi, da questo punto di vista, "sistemici". Anche con riguardo ad essi, lo studio è lungi dal voler avanzare pretese di completezza in termini di individuazione e illustrazione dei medesimi. L'indagine è costretta piuttosto a limitarsi ai fattori rispetto ai quali, dall'analisi delle suddette fonti, sia stato

possibile ricavare elementi utili. I relatori, in particolare, sono giunti a convincersi che, per quanto attiene agli abusi sessuali commessi dai chierici nei confronti di minori o adulti vulnerabili, rientrino fra questi fattori quantomeno favorenti (a) una sessualità immatura e la mancanza di strategie di gestione della propria sessualità e (b) la sopraffazione derivante dagli obblighi di servizio e le tendenze all'isolamento, oltre alla mancanza di un ambiente sociale stabile al di fuori della sfera clericale. In questo contesto è altresì doveroso, al fine di evitare possibili fraintendimenti, formulare alcune brevi considerazioni sull'aspetto della (c) "pedofilia", regolarmente menzionata nel contesto dei casi di abuso sessuale.

Sessualità immatura e mancanza di strategie di gestione della propria sessualità

Anche i testimoni dell'epoca intervistati dagli autori individuano come specifico fattore sistemico atto a favorire una condotta sessualmente molesta da parte dei chierici un rapporto con la propria sessualità non cresciuto di pari passo con l'età anagrafica. Le ragioni di questa immaturità, parimenti molteplici, non saranno qui illustrate in modo esaustivo. Le spiegazioni che seguono saranno dunque circoscritte al genere di formazione ricevuta dai sacerdoti e alla posizione assunta dall'educazione sessuale ecclesiastica nei confronti dell'omosessualità. Già sin d'ora, e in linea con tutte le scoperte scientifiche acquisite nel campo, va ribadito con ogni enfasi possibile che un orientamento omosessuale, al pari dello stesso celibato obbligatorio, non (!) è di per sé un fattore di rischio per condotte sessualmente moleste! Con riguardo all'omosessualità va altresì notato che, a differenza di quanto riscontrato in Germania, per esempio, le persone coinvolte negli abusi sono in questo contesto prevalentemente di sesso femminile (cfr. C. I. 3.).

La formazione sacerdotale si svolge, anche nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, nel contesto seminariale, ossia nell'ambito di una comunità di candidati al sacerdozio che presenta strutture analoghe a quelle di un ambiente domestico e familiare. I giovani entrano solitamente in seminario subito dopo il diploma di maturità, ossia in un'età compresa tra i 18 e i 20 anni. Il processo di sviluppo della propria sessualità non si è ancora completato in questa fase della vita. Contemporaneamente si produce, in questo momento, una brusca interruzione di questo sviluppo, dovuta all'orientamento dello stile di vita sacerdotale verso il celibato obbligatorio, dottrinalmente prescritto già nel contesto della formazione. Stando alle descrizioni fornite dai testimoni intervistati, non vi sarebbe stato un confronto intenso e progressivo sulle questioni e problematiche che ne derivano né un adeguato accompagnamento dei seminaristi a tal riguardo. La sessualità e il rapporto con essa erano invece tabuizzati, in conformità con la dottrina della Chiesa in materia sessuale (cfr. di seguito il punto 2. a)); ne è conseguito un significativo incremento del rischio di non essere in grado di sviluppare una sessualità adeguata all'età e una gestione responsabile della stessa.

Un rischio che, indipendentemente dalla predominanza di parti lese di sesso femminile riscontrata nella Diocesi di Bolzano-Bressanone (cfr. C. I. 3.), è accresciuto da un atteggiamento di ostilità, parimenti trattato più dettagliatamente in seguito (cfr. 2. a)), mostrato in modo particolare nei confronti dell'omosessualità. Chi sia omosessuale e voglia diventare sacerdote viene dunque costretto, per raggiungere l'obiettivo, a tenere nascosto il proprio orientamento omosessuale, con la conseguenza che anche per questa ragione diventa impossibile confrontarsi con la propria sessualità e con il modo di gestirla in modo responsabile. L'ipotesi che questo aumenti il rischio che un sacerdote mostri, più avanti, condotte sessualmente immature appare assai plausibile. Ai seminaristi che abbiano tendenze omosessuali, ancora in

fieri e comunque già deprecate, l'obbligo a condurre una vita nel celibato potrebbe inoltre apparire come una possibile soluzione alle diatribe psicologiche interiori, offrendo inoltre la prospettiva di vivere a stretto contatto esclusivamente con gli uomini, almeno durante la formazione sacerdotale. In tal senso, le strutture e regole specifiche della Chiesa cattolica potrebbero avere effettivamente una forte attrattiva sulle persone aventi un'acerba inclinazione omosessuale. Se le tendenze omosessuali vanno dunque tenute nascoste, in una costellazione sfavorevole può capitare che una certa predisposizione di un seminarista o di un sacerdote, unita a una complessa interazione fra immaturità sessuale e tendenze omosessuali negate e respinte in un ambiente dall'atteggiamento ambivalente e talora apertamente omofobo, possa portare ad abbassare la barriera agli atti sessuali con bambini e adolescenti (maschi) offrendo così un'ulteriore spiegazione alla prevalenza dei soggetti di sesso maschile coinvolti negli abusi commessi dai religiosi cattolici.

Cfr. Studio MHG, pag. 258 segg., disponibile all'indirizzo https://www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention/forschung-und-aufarbeitung/studien/mhg-studie, [pagina in tedesco contenente il link a una versione sintetica in lingua italiana N.d.T.], ultima consultazione: 08.01.2025.

b) Sopraffazione derivante dagli obblighi di servizio, tendenze all'isolamento e mancanza di un ambiente sociale stabile al di fuori della sfera clericale

Tra i vari disturbi psicologici riscontrabili nei soggetti accusati di abusi sessuali di minori, quali la tendenza all'abuso di sostanze, le depressioni ecc., rientrano anche la sopraffazione derivante dagli impegni di servizio e le tendenze all'isolamento, entrambi elementi di natura sistemica. Da essi può

derivare la propensione a trasferire i bisogni affettivi e sessuali su bambini o adolescenti affidati alle proprie cure.

Cfr. Kindler, Sexuelle Übergriffe in Schulen, in: Willems/ Ferring (Ed.). Macht und Missbrauch in Institutionen, p. 125 segg., con rimando a Keenan, Child Sexual Abuse and the Catholic Church. Gender, Power and Organisational Culture, Oxford, 2012.

A differenza dei casi citati per primi, è possibile individuare per questo aspetto anche ragioni sistemiche. Sono da cercarsi, a giudizio dei relatori, anche e non da ultimo nello stile di vita sacerdotale. Soprattutto nel caso di affidamento della direzione di una parrocchia, l'attività sacerdotale assorbe pienamente la persona, spingendola a identificarsi nella stessa. Il fatto di dover fungere permanentemente da guida e da modello di riferimento, oltre alla missione sacerdotale di una disponibilità "24 ore su 24", non comporta solo un carico di lavoro di gran lunga superiore alla media. A risentirne ed essere esposta a ulteriori e non irrilevanti difficoltà è infatti anche la creazione, soprattutto al di fuori dell'ambiente clericale, di legami personali che consentano al sacerdote di esprimersi apertamente con un interlocutore adeguato, condividendo bisogni e preoccupazioni, specialmente in relazione alla vita sacerdotale e ai suoi impegni. Tutte possibilità che, a parere dei relatori, sono invece di notevole importanza per una stabilità mentale degli individui.

c) Pedofilia

Non di rado si dà l'impressione che l'abuso sessuale di minori sia dovuto a un'inclinazione pedofila degli accusati. A questo proposito va tuttavia segnalato che, frattanto, è da considerarsi scientificamente accertato che una tendenza pedofila non sia necessariamente riscontrabile in tutte le persone accusate di abusi sessuali di minori; anzi, non lo è nemmeno nella

maggioranza. Il cosiddetto Studio MHG, condotto su incarico della Conferenza Episcopale Tedesca, ha evidenziato per esempio che elementi pedofili erano riscontrabili solo in circa il 28% dei soggetti ivi accusati.

Cfr. Studio MHG, pp. 6, 166, 227, disponibile all'indirizzo https://www.dbk.de/themen/sexualisierte-gewalt-und-praevention/forschung-und-aufarbeitung/studien/mhg-studie, [pagina in tedesco contenente il link a una versione sintetica in lingua italiana N.d.T.], ultima consultazione: 08.01.2025.

Tuttavia, non essendo stato possibile eseguire, nel corso di tale indagine, un esame approfondito su queste persone, il numero indicato non può essere interpretato come prova dell'effettiva esistenza di pedofilia. Adottando un atteggiamento più realistico e tenendo conto dei risultati sopra menzionati, il numero di persone interessate da preferenze pedofile dovrebbe essere invece inferiore.

2. Cause sistemiche della copertura da parte dei responsabili diocesani

Tra le cause sistemiche della copertura da parte diocesana degli abusi sessuali commessi dai chierici si esamineranno di seguito (a) la tabuizzazione e la connotazione negativa, interne alla Chiesa, della sessualità in sé, (b) il clericalismo e il sistema di alleanze maschili, (c) il disinteresse, soprattutto per le conseguenze vissute dalle persone abusate, (d) il diritto penale canonico, (e) mancanza di un sistema sanzionatorio chiaro e univoco, (f) le competenze poco chiare e la mancanza di obblighi di controllo e responsabilizzazione, (g) carente cultura dell'errore, (h) la durata dei mandati dei dirigenti ecclesiastici e (i) un fondamentale fraintendimento della presunzione di innocenza.

a) Tabuizzazione e connotazione negativa della sessualità nell'etica della Chiesa e conseguente perplessità e inettitudine

La tabuizzazione della sessualità attuata dalla Chiesa cattolica limita la capacità d'agire dei dirigenti ecclesiastici nell'affrontare i casi di abuso sessuale di minori; ciò non è dovuto solo a una (aa) mancanza di parole e a un'impotenza imputabili a colpe proprie, bensì anche a una (bb) possibile vulnerabilità propria.

aa) La sessualità ovvero il provare piacere sessuale furono già indicati come sospetti, profondamente disturbanti e negativi dai padri teologici dell'antichità cristiana. Il desiderio sessuale era considerato un male. In quanto forza in ultima analisi minacciosa per l'essere umano, la sessualità era moralmente accettabile solo nell'ottica della riproduzione e, questo, anche solo nel contesto del matrimonio.

Cfr. Goertz, Sexualität und Christentum. Zur Sexualmoral der katholischen Kirche, intervento su sessualità, Cristianesimo e morale sessuale nella Chiesa cattolica presentato al congresso tematico "Sexualität. Leben" tenutosi in occasione del Sinodo nella Diocesi di Treviri, 24.04.2015, disponibile [in lingua tedesca N.d.T.] all'indirizzo https://www.blogs.uni-mainz.de/fb01-kath-moral/fi-

les/2017/11/Sexualitaet.Christen-

tum_Trier2015.pdf&ved=2ahUKEwiK36fku-

2KAxVD0wIHHc0RF5wQFnoECBoQAQ&usg=AOv-

Vaw0fwFzGuwhK9KGfhY4TpnYf, ultima consultazione: 08.01.2025.

A derivarne è anche un atteggiamento fortemente ostile della Chiesa cattolica nei confronti dell'omosessualità e degli atti omosessuali, i quali sono visti come immorali e contrari alla legge naturale. L'etica sessuale cattolica si esplica in dettaglio nella dichiarazione Persona humana, formulata da quella che all'epoca era denominata Congregazione per la Dottrina della Fede. Richiamandosi a suddetta Dichiarazione, il Catechismo della Chiesa cattolica definisce al n. 2357 gli atti di omosessuali come "intrinsecamente disordinati", specificando che "in nessun caso possono essere approvati", e al n. 2358 parla di "tendenze omosessuali profondamente radicate" che costituiscono un'inclinazione "oggettivamente disordinata". Gli omosessuali devono essere accolti "con rispetto, compassione, delicatezza". Il consenso sociale generale e anche scientificamente fondato, chiaramente distanziatosi da questa posizione della Chiesa, giudica invece l'omosessualità come un possibile orientamento sessuale, che in quanto tale è vieppiù accettato. Tale accettazione è anche in linea con la posizione dei relatori. Le attuali esternazioni di Papa Francesco, che potrebbero aprire spiragli a una visione nuova e positiva, nulla cambiano in merito all'atteggiamento magisteriale della Chiesa. I tentativi compiuti in Germania nell'ambito del cosiddetto Cammino Sinodale e miranti a promuovere modifiche della morale sessuale della Chiesa sono rimasti sinora privi di risultati.

La tabuizzazione quasi totale espressa nella posizione della Chiesa sulla sessualità, ovvero una visione latente negativa e pessimistica, oltre che esplicitamente unilaterale della sessualità, genera per la Chiesa e le sue autorità grandi difficoltà a trovare parole con cui esprimersi su quanto accada. L'incapacità di dare un nome e quindi una forma alle cose non limita solo la consapevolezza di quanto accaduto, ma anche

le possibilità di azione nei confronti degli atti commessi, delle persone coinvolte, e degli autori stessi. Questa tesi, già precedentemente sostenuta dai relatori, trova conferma anche nel contesto del rapporto d'indagine della Diocesi tedesca di Hildesheim, nel quale a tal riguardo si asserisce quanto segue:

"Il rifiuto dell'elemento sessuale genera il silenzio che lo circonda e protegge. Contaminando l'intero ambito della sessualità umana con allusioni sinistre, metafore e ambiguità, la Chiesa cattolica l'ha relegata in uno spazio linguistico che concorre significativamente all'occultamento della violenza sessualizzata. La sessualità non va praticata affatto oppure, semmai, nel solo contesto del matrimonio cristiano, laddove si vieta di renderla accessibile a una rappresentazione linguistica. L'intera cultura linguistica della sessualità, sviluppatasi in conseguenza dell'approccio cattolico alla sessualità, è una cultura del silenzio (prolisso) (Hackenschmied und Mosser 2017a). Questo linguaggio serve soprattutto a non dover chiamare per nome le cose di cui si parla. La correlazione psicologica di questo linguaggio non parlato è data dalla vergogna (Wilson et al. 2006; Paolo 2016). [...] La vergogna rende muti e incapaci di agire. Bisogna ricordarsi che questa vergogna paralizzante non è di per sé un correlato della sessualità, ma che il profondo intreccio tra vergogna e sessualità è culturalmente formato, saldamente inscritto nella morale sessuale cattolica." (Hackenschmied et al., *ibidem*, p. 123 seg.) [trad. lib. N.d.T.]

I testimoni ed esperti intervistati hanno confermato ai relatori che, per gran parte del periodo oggetto di indagine, la sessualità era un argomento di cui, in Alto Adige, non si parlava nemmeno in famiglia, ancor meno in pubblico, non facendone in alcuni casi menzione che al momento delle nozze. Non vi sono elementi che suggeriscano l'esistenza, nell'ambiente ecclesiastico, di una realtà diversa, specialmente nell'ambito della formazione sacerdotale. Anzi, fino agli anni 2000, non esisteva nel contesto della formazione seminariale una trattazione dettagliata e approfondita del tema della "sessualità" e delle implicazioni e sfide che il celibato comportava.

Ciò è coerente anche con la constatazione che i dettagli dei casi esaminati emergono dai fascicoli visionati solo quando i fatti siano stati oggetto di indagini delle autorità giudiziarie statuali. Per il resto, in relazione agli episodi, si trovano solo, nella migliore delle ipotesi, parafrasi tendenti a minimizzare e che non consentono nemmeno di capire cosa sia realmente accaduto. Ne sono un esempio, espressioni del tipo:

- "problemi con il celibato",
- "modo di porsi con le giovani/i giovani",
- "problemi coniugali",
- "atteggiamenti familiari",
- "non sempre molto saggio nel rapportarsi",
- "scopi illegali",

- "a volte sembra avere le sue difficoltà",
- "assai familiare con i giovani",
- "gravi accuse".

A volte, nei testi altrimenti scritti in tedesco, si trovano inserimenti in latino con rimandi, questa volta molto espliciti, ai fatti o alle loro descrizioni.

Questa incapacità espressiva e questa verecondia volute dalla Chiesa ne comportano sì una limitazione autoindotta, ma senza spingersi ad annullare le possibilità di azione e di reazione dei responsabili ecclesiastici, sia nei confronti dei fatti che degli agenti e delle persone offese. Questa impotenza, anche da parte dei dignitari di alto rango, è documentata in modo tanto impressionante quanto scioccante dalla già più sopra menzionata dichiarazione del Vescovo Egger, il quale a colloquio con una testimone dei fatti ammetteva di non sapere proprio come comportarsi con quel sacerdote accusato (cfr. caso 5).

bb) Un'ulteriore implicazione di questo atteggiamento ecclesiastico piuttosto distante nei confronti della sessualità, e che arriva ad essere rigidamente ostile verso l'omosessualità, riguarda i rapporti tra gli stessi
chierici. Nelle sue Istruzioni del 04.11.2005, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ribadì nuovamente con forza che la Chiesa non può
ammettere agli ordini sacri coloro che pratichino l'omosessualità, presentino tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengano
la cosiddetta "cultura gay". Le temporanee tendenze omosessuali
vanno quindi superate almeno tre anni prima dell'ordinazione

diaconale. In altre parole, l'omosessualità manifesta è inconciliabile con il sacerdozio e, questo, a prescindere dal fatto che sia fisicamente vissuta o si pratichi la rinunzia.

Diversamente da quanto emerso in altre indagini condotte dai relatori, sia nei fascicoli esaminati che nelle interviste fatte ai testimoni dell'epoca sono emersi solo indizi sporadici di un orientamento omosessuale dei sacerdoti. A questo elemento si aggiunge una prevalenza del sesso femminile fra i soggetti coinvolti negli abusi, risultato che si discosta dagli esiti di altri studi (cfr. C. I. 3.). Sono pochi anche gli indizi emersi in relazione all'eventuale esistenza di reti di preti omosessuali. A parere dei relatori, questo esito non consente tuttavia di trarre conclusioni definitive con riguardo all'inesistenza, all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, dell'omosessualità e delle correlate strutture interne al clero. Ai relatori, piuttosto, pare probabile che in Alto Adige, quantomeno in buona parte del territorio provinciale, l'omosessualità continui a costituire un tabù in maniera molto più marcata che, ad esempio, in un contesto di tipo urbano. Non sussistono motivi fondati per ritenere che il numero di persone omosessuali all'interno del clero della Diocesi di Bolzano-Bressanone sia inferiore rispetto alla media della società. È evidente che, in considerazione del rigido atteggiamento mostrato dalla Chiesa cattolica nei confronti delle questioni relative all'omosessualità, sapere dell'esistenza di tendenze omosessuali in un dato confratello sacerdote conferisce alla persona che ne è a conoscenza una notevole possibilità di influenza, se non addirittura un potenziale potere (eventualmente anche reciproco) di ricatto. Nel valutare le tendenze di insabbiamento e copertura, indubbiamente prevalenti, va quindi tenuta in debita considerazione anche questa circostanza.

b) Clericalismo e sistemi di alleanze maschili

Il fatto che la Chiesa, in passato, abbia ampiamente mancato di indagare sugli abusi e di sanzionare adeguatamente i soggetti che li commettevano è da ricondurre, secondo la convinzione dei relatori che, su questo punto, concordano con numerosi altri studi condotti soprattutto a livello internazionale, non certo alla mancata conoscenza delle enormi conseguenze che tali atti hanno per le parti lese. Come noto ai relatori già da altre indagini condotte dagli stessi nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca, i notevoli effetti negativi (a lungo termine) derivanti alle parti lese dagli atti sanzionati confluivano, già negli anni Cinquanta, nelle valutazioni di commisurazione della pena attuate nel contesto delle sentenze penali. I relatori non hanno motivo di presumere che una tale consapevolezza del problema non sia esistita, in Alto Adige, almeno nella stessa misura, essendo anzi convinti del contrario. Un'intervista rilasciata dal Vicario generale Matzneller induceva per esempio una delle persone offese a rivolgersi pubblicamente allo stesso, nell'ambito di una lettera aperta inviata al giornale locale, toccando fra l'altro i seguenti aspetti:

"Non ci sarebbero state 'Dio sa quali molestie'!? Per amor del cielo, signor Vicario generale, cosa sono per Lei 'Dio sa quali molestie'? Dove, per favore, intende tracciare il limite? [...] Egregio Vicario generale, sono davvero senza parole!! Sì, ritiene davvero che 20 o 40 anni fa non fosse biasimabile che un uomo adulto – un sacerdote per giunta! – abusasse di qualche bambina?! I miei genitori, gente assai semplice, non avevano difficoltà a capirlo. E per ogni persona con un minimo di decenza e sensibilità, questo è sempre stato chiaro, non serve nessuna particolare conoscenza psicologica! Solo che il Vescovo [N.d.A.: Wilhelm Egger] pensava che tutto questo non lo riguardasse. [...]

Che non è stata usata violenza, La sento dire. Se, per violenza, Lei intende la mera violenza fisica, allora lo confermo. Ma chiunque abbia mai avuto a che fare con abusi sessuali sui bambini sa che la violenza fisica è rarissimamente necessaria, essendoci forme di violenza molto più sottili per costringere un minore, per tentarlo, sedurlo... [...]".

La consapevolezza della dannosità dei contatti sessuali dei minori con soggetti adulti è andata aumentando, in modo costante e rapido, non solo negli ambienti specialistici ma, almeno a partire dagli anni Novanta, anche in Alto Adige, nel pubblico sentire. Gli abusi sessuali sui minori e le conseguenze di tali atti per le parti lese, erano di fatto tematiche già discusse all'interno della Chiesa, come risulta ai relatori. A titolo di esempio ci si limiterà qui a citare il caso "Groër" che, come ripetutamente segnalato da testimoni dell'epoca, anche e soprattutto in Alto Adige aveva avuto notevole eco. In un fascicolo si trova ad esempio un appunto del seguente tenore:

"Gli faccio presente che dopo il caso Groër e [...] anche qui da noi la gente è diventata molto sensibile e sono arrivate al Vescovo lettere su vicende passate. Lo esorto ad evitare qualsiasi contatto con le ragazzine."

I relatori sono pertanto convinti che, al più tardi a partire momento, ogni tentativo di discolpa basato su una (presunta) ignoranza sia privo di fondamento.

Escludendo dunque la mancata (possibilità di) conoscenza dagli ipotizzabili schemi esplicativi dell'inazione dei dirigenti diocesani, la causa è dunque solo ravvisabile, a giudizio dei relatori, nel fatto che i responsabili ecclesiastici

si sentissero molto più strettamente legati agli autori degli abusi, ma anche all'istituzione stessa e ai loro rispettivi interessi, che ai soggetti abusati e alle sofferenze loro inflitte dai rappresentanti della Chiesa. Questo legame interno al clero, dipinto come "fraternità" e tale da impedire anche un'opportuna valutazione dei crimini (sessuali) più gravi e delle conseguenze assolutamente necessarie, sfociò in una sorta di "mentalità di barricamento" e in tendenze a serrare le file di fronte ai tentativi di riesame critico del proprio operato e all'eventuale necessario sanzionamento dei responsabili.

Un siffatto fenomeno è osservabile anche per altre istituzioni, costituendo pertanto un modello di comportamento non prettamente ecclesiastico. Eppure non sarebbe lecito evocarlo con leggerezza a discolpa dei responsabili ecclesiastici. Si pensi, a titolo di esempio, ai tentativi spesso infruttuosi promossi per indagare sulle violenze fisiche commesse da agenti di polizia e denunciare i responsabili. Le indagini di questo tipo, condotte da poliziotti su altri poliziotti, restano spesso inconcludenti. Come dimostrano questo, ma anche altri esempi comparabili, lo stretto legame intimo con il sospettato o con l'autore del reato sembra basarsi in larga misura su due elementi, ossia un'istituzione gerarchicamente strutturata e arroccata in se stessa che, soprattutto a beneficio della propria reputazione (sociale) o del prestigio sociale e dei suoi poteri (sovrani), si distanzia e distingue dal resto della comunità per una concezione elitaria in cui si riconoscono i suoi membri. Questa tesi, già in precedenza sostenuta dai relatori, non risulta essere stata sinora contraddetta. Il coordinatore del cosiddetto Studio MHG realizzato su incarico della Conferenza Episcopale Tedesca, Prof. Dr. Harald Dreßing, responsabile della sezione di Psichiatria forense dell'Istituto centrale di salute mentale di Mannheim, è del parere che gli sforzi di insabbiamento compiuti dai responsabili ecclesiastici siano addirittura più intensi e pronunciati rispetto a quanto riscontrabile in costellazioni analoghe riguardanti gli abusi sessuali.

Cfr. Dreßing, Das Ausmaß der Vertuschung, Herder Korrespondenz, ottobre 2020, pp. 13-16.

Nell'opinione dei relatori non è rilevante stabilire se tale stima sia corretta. Il fatto che le modalità di condotta erronea in questione siano riscontrabili anche in altri contesti non solleva, di per sé, dalle responsabilità. Un discorso, questo, che vale a maggior ragione per un'istituzione che, soprattutto sul piano morale, si arroga il diritto di formulare indicazioni superiori e vincolanti e di esigere dagli esterni, anche con forza, il loro rispetto.

Nel caso dei chierici vi si aggiunge poi una visione del proprio status tendente a promuovere un'identità, individuale e collettiva, quantomeno problematica quando Papa *Giovanni Paolo II*, nell'esortazione post-sinodale "*Pastores dabo vobis*", scrive letteralmente:

"Ciascun sacerdote, sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri di questo presbiterio, sulla base del sacramento dell'Ordine, da particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità. Tutti i presbiteri infatti, sia diocesani che religiosi, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo Capo e Pastore, «lavorano per la stessa causa, cioè per l'edificazione del corpo di Cristo, la quale esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi», e si arricchisce nel corso dei secoli di sempre nuovi carismi.

[...]

Il sacerdozio ministeriale conferito dal sacramento dell'Ordine e quello comune o «regale» dei fedeli, che differiscono tra loro per

essenza e non solo per grado, sono tra loro coordinati, derivando entrambi – in forme diverse – dall'unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdozio ministeriale, infatti, non significa di per sé un maggiore grado di santità rispetto al sacerdozio comune dei fedeli; ma, attraverso di esso, ai presbiteri è dato da Cristo nello Spirito un particolare dono, perché possano aiutare il Popolo di Dio ad esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune che gli è conferito."

(Esortazione post-sinodale "Pastores dabo vobis" del 25.03.1992, punto 17, disponibile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabovobis.html, ultima consultazione: 08.01.2025)

E ancora:

"Mediante la consacrazione sacramentale, il sacerdote è configurato a Gesù Cristo in quanto Capo e Pastore della Chiesa e riceve in dono un «potere spirituale» che è partecipazione all'autorità con la quale Gesù Cristo mediante il suo Spirito guida la Chiesa." (Esortazione post-sinodale "Pastores dabo vobis" del 25.03.1992, n. 21, ibidem)

La rilevanza del sacerdozio conferito dal sacramento dell'Ordine viene dunque chiaramente sottolineata specificando, da una parte, il valore particolarmente alto riconosciuto alla forte coesione intersacerdotale al servizio della Chiesa e, dall'altra, la netta demarcazione da tracciare tra sacerdoti consacrati e laici non ordinati. Mentre il sacerdozio conferito dal sacramento

dell'Ordine, o ministeriale, ha un "particolare dono", i laici in quanto Popolo di Dio necessitano di aiuto per poter esercitare con fedeltà e pienezza il sacerdozio comune loro conferito. A integrazione di queste osservazioni è opportuno richiamare, a tal riguardo, anche gli aspetti del clericalismo precedentemente toccati nell'illustrare gli sviluppi del diritto universale della Chiesa e nel valutare i rapporti di indagine già disponibili, ricordandone i fondamenti, l'evoluzione e le conseguenze che ancor oggi persistono (cfr. B. IV. e B. VI.).

Vedasi per un approfondimento anche Zollner, Wandel durch Bruch? – Mentalitätsgeschichtliche Betrachtungen zum Missbrauch in der katholischen Kirche, in: Aschmann (Ed.), Katholische Dunkelräume – Die Kirche und der sexuelle Missbrauch, 2022, Brill Schöningh, Paderborn, pp. 43-62.

Sul fatto che il clericalismo sia da vedersi come una delle cause principali non solo degli abusi sessuali dei minori bensì anche dell'inadeguatezza mostrata dai responsabili ecclesiastici nell'affrontare siffatti casi non ha lasciato dubbi nemmeno Papa *Francesco* nella sua *Lettera al Popolo di Dio* quando afferma quanto segue:

"[...] ogni volta che abbiamo cercato di soppiantare, mettere a tacere, ignorare, ridurre a piccole élites il Popolo di Dio abbiamo costruito comunità, programmi, scelte teologiche, spiritualità e strutture senza radici, senza memoria, senza volto, senza corpo, in definitiva senza vita. Ciò si manifesta con chiarezza in un modo anomalo di intendere l'autorità nella Chiesa – molto comune in numerose comunità nelle quali si sono verificati comportamenti di abuso sessuale, di potere e di coscienza – quale è

il clericalismo, quell'atteggiamento che «non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente". Il clericalismo, favorito sia dagli stessi sacerdoti sia dai laici, genera una scissione nel corpo ecclesiale che fomenta e aiuta a perpetuare molti dei mali che oggi denunciamo. Dire no all'abuso significa dire no con forza a qualsiasi forma di clericalismo."

(Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio del 20.08.2018, disponibile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html, ultima consultazione: 08.01.2025)

Il peso del clericalismo con riguardo ai casi di abuso sessuale di minori veniva ripetutamente sottolineato e ribadito da Papa *Francesco* anche successivamente alla pubblicazione di questa lettera.

Strettamente correlate alla questione del "clericalismo" e della confraternità sono anche le "strutture di alleanza maschile" frequentemente criticate – giustamente, secondo il parere dei relatori – anche da esponenti di spicco interni alla Chiesa.

c) Disinteresse per gli effetti sulle persone abusate e timore di uno scandalo

Alla luce della suddetta identità in cui il clero tende a riconoscersi come sistema e della conseguente assolutizzazione indifferenziata della Chiesa, anche nella sua accezione laica, non sorprende che alla sua incondizionata

difesa e conservazione sia assegnata, dai responsabili ecclesiastici, una priorità maggiore che agli interessi di singoli individui. L'immagine di una "Chiesa macchiata" andava evitata a tutti i costi. Il fatto che non sia la notizia del crimine, bensì il crimine stesso a macchiare la Chiesa, viene però deliberatamente trascurato e sarà menzionato, in questa sede, solo marginalmente. In questo contesto si intuisce anche l'insistenza mostrata dalla gerarchia ecclesiastica a mantenere il più stretto riserbo sui casi, soprattutto allo scopo di evitare uno scandalo, la quale con tratti che *Doyle* in

The 1962 Vatican instruction "Crimen sollicitationis" promulgated on March 16, 1962 2008, al punto 15 e segg., disponibile all'indirizzo http://archives.weirdload.com/docs/doyle-crimen-4-10-8.pdf (ultima consultazione: 08.01.2025)

definisce come pressoché paranoidi, si spinge ben oltre la tutela giuridica dei sospettati.

Totale è stato invece il disinteresse mostrato dai responsabili ecclesiastici per la situazione delle persone direttamente coinvolte negli abusi. Un disinteresse che, i relatori ne sono convinti, non è sufficientemente giustificato, come già precedentemente spiegato e da ribadire nuovamente, né da una scarsa conoscenza degli effetti degli abusi sessuali né da una generale distanza nei confronti della sessualità. Seppure la conoscenza degli effetti psicologici (traumatici) degli abusi sessuali sia andata significativamente aumentando nel corso del periodo oggetto d'esame, in particolare a partire dagli anni Ottanta, un dato di fatto fondamentale non è mai stato messo seriamente in discussione, ossia la sofferenza patita dai minori per gli atti sessuali commessi su di loro, tanto meno sulla base dell'etica sessuale della Chiesa che qualifica comunque come dannosi la sessualità e gli atti sessuali. Questo

disinteresse per la situazione delle persone abusate si spiega semmai con la preoccupazione per l'immagine pubblica dell'istituzione e delle persone che la rappresentano quando si consideri che i dirigenti ecclesiastici abbiano perso di vista buona parte della missione e della concezione in cui la Chiesa si riconosce, individuando come competente non già la Chiesa gerarchicamente costituita, bensì le sue organizzazioni benefiche, come ad esempio la Caritas, e un gran numero di istituti religiosi caritativi, non di rado comunità femminili. Il fatto che questo riscontro non possa essere respinto a priori emerge anche guardando agli accorati appelli e all'insistenza costante e continua mostrata da Papa Francesco, sin dall'inizio del suo pontificato, nell'invocare una Chiesa dei poveri e una Chiesa che si spinga fino ai margini della società. L'enfasi di Papa *Francesco* sulla necessità di un riorientamento e una maggiore focalizzazione dell'operato della Chiesa è stata ed è tuttora ampiamente vista come una rottura rispetto alla concezione nutrita dai suoi predecessori per quanto riguarda il ruolo della Chiesa e del ministero e focalizzata in precedenza più su una concentrazione della Chiesa su se stessa, le proprie strutture e i propri insegnamenti e, specialmente nel passato più recente, sull'applicazione più o meno rigorosa dei dogmi e contenuti della fede ovvero, in altre parole, sulla disciplina della Chiesa. La preoccupazione per i bisogni degli individui ha invece, in questo contesto, un ruolo piuttosto subordinato.

d) Diritto (penale) canonico

Le stesse norme canoniche vigenti in materia sono regolarmente citate tra le cause sistemiche delle insufficienti azioni legali avviate nei casi (presunti) di abuso. Ad essere determinante in tal senso è, a parere dei relatori, il fatto che (aa) per la maggior parte non fosse sufficiente la consapevolezza della rilevanza e del carattere vincolante delle norme giuridiche e (bb) che lo stesso diritto (penale) canonico presenti in misura considerevole carenze che

ostacolano gli interventi volti a far chiarezza sulle vicende. Questi aspetti sono ulteriormente accentuati (cc) dalle carenti esperienze pratiche maturate nell'applicazione delle norme previste in materia.

aa) Problematica, in termini sistemici, e corresponsabile degli insufficienti interventi di indagine, perseguimento e sanzionamento dei casi (presunti) di abuso è stata, a giudizio dei relatori, la mancanza di sensibilità della Chiesa, vista in un'ottica universalistica, per il valore e il peso delle norme giuridiche in generale e del diritto penale in particolare.

Il diritto canonico non è mai stato indiscusso, per quanto attiene alla sua compatibilità con la natura stessa della Chiesa.

Cfr. Müller, "Recht und Kirchenrecht", in: HdkathKR, 3a ed. (2015), § 2 II (p. 16 segg.).

Pur non essendo andati in ultima analisi a buon fine, questi attacchi dimostrano che l'indispensabile necessità di norme giuridiche e, soprattutto, della loro osservanza all'interno della Chiesa, non era data per scontata, quantomeno nel contesto fattuale e locale che rileva ai fini della presente indagine. A questo si aggiunge(va) altresì la mancanza di quei meccanismi atti a garantire il rispetto delle norme esistenti, oggi ad esempio in voga sotto il nome di "compliance". Diversamente dalle contravvenzioni al magistero della Chiesa, le violazioni delle norme avevano comunque conseguenze solo in rare eccezioni. Non c'è dunque da stupirsi che, in un siffatto contesto, non si sia potuta sviluppare un'adeguata consapevolezza del carattere vincolante delle norme giuridiche. Una presa di coscienza del fatto che il rispetto delle norme non sia meramente fine a se stesso e non sia a discrezione dei

responsabili ecclesiastici, servendo invece a prendere decisioni strutturate, e quindi logiche e trasparenti, che tengano debitamente conto della complessità degli interessi toccati, che siano accettate dai destinatari e quindi, attraverso la certezza, favoriscano la convivenza pacifica, non sembra essere stata particolarmente pronunciata all'interno della Chiesa. La preferenza pare piuttosto essere stata unilateralmente accordata a un "approccio pastorale" che, pur avendo un certo fondamento nell'interazione con le norme vigenti, rischia di diventare arbitrario in caso di assolutizzazione dello stesso. Frattanto, però, anche la Costituzione Apostolica "*Pascite gregem Dei*",

pubblicata su L'Osservatore Romano, numero 23/2021,

sottolinea giustamente l'importanza che il rispetto delle norme giuridiche riveste anche ai fini di un'azione pastoralmente efficace.

Una conseguenza dell'eccessiva enfasi data al cosiddetto "approccio pastorale", spesso riconducibile a un'insufficiente comprensione del funzionamento e dell'efficienza di un ordinamento giuridico funzionante, è data anche dal fatto che il diritto penale canonico è stato e continua tutt'oggi ad essere piuttosto trascurato, sia nella formazione che nella pratica. A confermarlo è il fatto che, in relazione ai casi di abuso di minori, nella Diocesi di Bolzano-Bressanone si sia avuto solo nel 2009, come già descritto, un unico procedimento penale canonico.

bb) Al di là di queste considerazioni di carattere generale, furono le stesse fattispecie penali previste dal diritto canonico e vigenti in materia nel periodo oggetto di indagine ad essere di forte ostacolo a un chiarimento dei fatti; ciò vale, non da ultimo, in relazione alle loro finalità di

tutela ((1)). Gli obblighi di riservatezza, frattanto inconsistenti, devono invece valutarsi in modo differenziato, a parere dei relatori ((2)).

(1) Fino a un passato molto recente, l'integrità della parte lesa non era un fattore determinante nel contesto del diritto penale canonico. Nel CIC/1917, le norme penali al riguardo figuravano nella sezione intitolata "Delitti contro la vita, libertà, proprietà, buona fama e costumi" e nel CIC/1983 nella sezione dei "Delitti contro gli obblighi speciali" ovvero dei delitti connessi alla celebrazione dei sacramenti. Dal punto di vista del diritto penale canonico, la salute psicofisica della parte lesa non aveva alcuna rilevanza, se non solo secondaria; ciò valeva anche nell'ambito del CIC/1917 in cui non era predominante la difesa della vita bensì del buon costume. Solo con la Costituzione Apostolica "Pascite gregem Dei", promulgata il 23.05.2021 e con la quale entrò in vigore la riforma del diritto penale canonico con effetto a decorrere dal 08.12.2021, vi fu una modifica in tal senso. L'attuazione, solo incompleta, di questo cambio di paradigma in favore di un maggiore orientamento verso le parti lese dei delitti di abuso, la quale porta, nella migliore delle ipotesi, a qualificarlo come mosso da scarso entusiasmo,

> a criticare la riforma è anche Reisinger, Freiheit und Selbstbestimmung oder Sittlichkeit und Heil – Beobachtungen zur Divergenz säkularer und kirchlicher Systemlogik und ihren Auswirkungen auf das Sexualstrafrecht, in: Schattner-Rieser/Rees (Ed.), Religion Macht Strukturen Missbrauch, Innsbruck, 2024, pp. 301-331),

è evidenziata in modo esemplare dalla posizione riconosciuta alle parti lese nell'ambito dei procedimenti penali canonici, la quale continua ad essere limitata alla funzione probatoria senza prevedere alcuna possibilità di partecipazione attiva. Un atteggiamento di questo tipo assunto nei confronti delle persone interessate dagli abusi appare tanto più problematico in considerazione del fatto che nuovamente, come già con l'abuso stesso, le rende oggetto del potere esercitato da altri. La persistente mancanza di sensibilità, a giudizio dei relatori invece dovuta nei confronti dei bisogni delle persone coinvolte negli abusi, emerge con evidenza, ad esempio, nel corso di un'escussione delle parti, quando queste persone siano costrette a sedersi nuovamente di fronte a un religioso e, laddove questi sia riconoscibile come rappresentante della Chiesa in virtù dell'abito sacerdotale che indossa, riaffiorino i ricordi del molestatore.

Il disinteresse per le persone toccate dagli abusi, fino a poco tempo fa esistente nel diritto penale canonico, trova espressione ed (iper)intensificazione anche nell'"approccio pastorale", fondato su una serie di norme del diritto penale canonico ed eccessivamente accentuato nella sua applicazione pratica. Quando, nel perseguire questo "approccio pastorale" e senza mostrare riguardo per le persone direttamente interessate dagli abusi, la Chiesa difende l'idea di dover trattare con misericordia l'autore degli abusi e di evitare in tutti i modi possibili un procedimento penale, ciò è realizzabile solo a spese dei bisogni e degli interessi delle persone abusate, per le quali la cessazione dell'attività sacerdotale degli autori degli abusi e la conseguente eliminazione del rischio di reiterazione è invece, spesso, di grande importanza.

Ad aggiungersi alle carenze presenti nei testi normativi, se non addirittura ad esacerbarle, vi è un altro aspetto che, per amor di completezza, merita di essere menzionato in questo contesto, ossia il fatto che, partendo dalle delineate finalità delle norme penali e da un "approccio pastorale", per gli stessi relatori è piuttosto difficile capire che, persino nei casi più gravi di abuso sessuale, i responsabili ecclesiastici non abbiano avuto, di regola, nulla da ridire sul fatto che l'autore degli abusi continuasse a presiedere le celebrazioni liturgiche, ad amministrare i sacramenti e che, anche per il resto, continuasse a operare indisturbato.

(2) Con riferimento al coinvolgimento delle autorità giudiziarie penali dello Stato si sostiene spesso, come già avuto modo di spiegare, che le severe norme vigenti internamente alla Chiesa per quanto attiene alla segretezza si sarebbero rivelate di enorme ostacolo all'esercizio dell'azione penale. A parere dei relatori, e quantomeno con riferimento all'istruzione "Crimen sollicitationis" e alle norme in essa contenute in materia di riservatezza, nel valutare questo aspetto è necessario differenziare. Seguendo l'idea, a parere dei relatori piuttosto criticabile, che essa e le norme nella stessa contenute fossero sconosciute, il discorso dovrebbe conseguentemente valere anche per gli obblighi di segretezza ivi statuiti. In altre parole: i responsabili ecclesiastici, almeno fino alla promulgazione dell'istruzione "Secreta continere", non possono sostenere, se non con difficoltà, di essere stati ostacolati, per legge, a informarne le autorità giudiziarie statuali e, contestualmente, di non avere avuto conoscenza dell'istruzione "Crimen sollicitationis" e delle fattispecie ivi menzionate. Nel corso dell'indagine non è stato nemmeno possibile accertare che i responsabili ecclesiastici abbiano ritenuto, stanti gli indizi di abuso sessuale, di dover darne comunicazione

alle autorità giudiziarie, o abbiano valutato di farlo, per poi vedersi però ostacolati in ragione degli obblighi di segretezza esistenti ovvero delle relative norme vigenti in materia. Ad essere decisivo, nell'ottica dei relatori, non è tanto sapere se determinate disposizioni giuridiche abbiano o meno vietato la notifica alle autorità giudiziarie dello Stato in un caso specifico. Determinante sarebbe, piuttosto, stabilire se complessivamente, all'interno della Chiesa, prevalesse un'atmosfera di riservatezza condizionata anche dall'esistenza di norme in tale senso.

cc) La scarsa considerazione del diritto penale canonico mostrata nel periodo oggetto di indagine comporta altresì che manchi quell'esperienza in ambito processuale penale, in generale, e nell'ambito per molti versi complesso dei casi di abuso sessuale, in particolare, che è assolutamente necessaria per una sua sicura applicazione. La questione diventa particolarmente problematica nel campo degli abusi sessuali, stanti le particolari sfide derivanti in questo contesto in ragione della tipicità dei fatti, soprattutto per quanto attiene alla dimostrazione degli stessi, e affrontabili solo disponendo di approfondite conoscenze psicologiche e non affidandosi interamente alle perizie di consulenti medici. Quando manchino tuttavia le competenze specialistiche non c'è da sorprendersi che sia scarsa la propensione dei responsabili ecclesiastici a condurre processi (penali) aventi per oggetto pratiche provenienti da un settore caratterizzato, per i chierici in particolare, dal dettame della rinuncia e legato, in generale, a un certo disagio. Così, quella modesta e oscura presenza del diritto penale canonico, almeno per quanto riguarda gli abusi sessuali, innesca un "circolo vizioso", derivante dal fatto che la mancanza di pratica (giudiziaria) provoca un ulteriore allontanamento dalla materia. Questo sviluppo è poi ulteriormente rafforzato dal fatto che, ai sensi delle norme

procedurali vigenti, fatta salva la possibilità di dispensa di cui finora si è fatto un uso comunque molto cauto, solo i sacerdoti possono esercitare la funzione di giudici. Non è richiesto, tuttavia, che gli stessi vantino una particolare esperienza maturata nel campo dei processi penali canonici.

e) Mancanza di un sistema sanzionatorio chiaro e univoco

Di particolare rilievo è l'assenza di un sistema sanzionatorio ben definito e concludente che, in caso di cattive condotte ritenute accertate dai responsabili della direzione diocesana, renda giustizia sia all'accusato che alle parti lese, avendo altresì un effetto deterrente e preventivo. Questa lacuna non mette infatti solo in pericolo la fiducia riposta nell'affidabilità della Diocesi, ma evidenzia anche la necessità di disporre di principi fondamentali a regolare un intervento trasparente dello Stato di diritto, ripetutamente invocato da molti responsabili diocesani in relazione alla gestione dei casi presunti di abuso.

La mancanza di carattere vincolante delle sanzioni mina altresì la credibilità della direzione diocesana. Senza un approccio sistematico e trasparente, il trattamento dei casi di abuso rischia di essere percepito come arbitrario. Le persone interessate, sia accusati che parti offese, hanno diritto a un processo chiaro e trasparente che si traduca in misure adeguate e contribuisca anche all'esame e alla prevenzione degli abusi. Attualmente manca, tuttavia, un catalogo vincolante di interventi e misure che definisca chiaramente le conseguenze di una determinata cattiva condotta e il modo in cui tali misure vengano collegate a strategie di prevenzione.

Un problema fondamentale consiste nel fatto che misure come la sospensione di un soggetto accusato non sono al momento chiaramente classificate

come misure preventive o, piuttosto, disciplinari. La mancanza di chiarezza circa la finalità della sospensione, ovvero se la stessa serva a prevenire ulteriori potenziali minacce o sia invece imposta come punizione per una comprovata cattiva condotta evidenzia un insufficiente coordinamento tra gli approcci preventivi e sanzionatori. Questo mescolamento delle finalità non solo rende difficile valutare adeguatamente le misure, ma genera anche disorientamento tra le persone offese e nell'opinione pubblica in generale.

Un altro aspetto oggetto di critica è dato dall'insufficiente comunicazione interna alla diocesi. Non esistono linee guida o standard chiari e, soprattutto, trasparenti sul modo di documentare o comunicare in pubblico le decisioni adottate per sanzionare o prevenire. Sorgono dunque lacune informative e incertezze che indeboliscono ulteriormente la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche.

f) Concentrazione delle competenze e mancanza di obblighi di controllo e responsabilizzazione

A incidere sensibilmente sul carattere fortemente carente delle indagini, del perseguimento e sanzionamento degli atti di abuso è, a giudizio dei relatori, anche la circostanza che, per la stragrande maggioranza del periodo oggetto di indagine e fino al passato più recente, siffatti casi furono trattati e gestiti solo ed esclusivamente dal Vicario generale e dal Vescovo diocesano. Ultimamente vi sono coinvolti anche il/la Referente del Centro diocesano di ascolto, il/la Responsabile del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili e il Comitato interdisciplinare di esperti.

Pur ovviamente riconoscendo la necessità di trattare con la dovuta riservatezza i casi di questo tipo, i relatori ritengono che circoscrivere le competenze a una cerchia ristretta di individui comporti purtroppo problematiche che

impediscono di fare chiarezza. A parte il conflitto di interessi istituzionalizzato esistente a questo riguardo in ragione dell'appartenenza di entrambi i soggetti allo stesso organismo ecclesiastico, vanno ricordate in questa sede soprattutto la mancanza di conoscenze specialistiche sul modo di trattare i casi di abuso e le carenze delle risorse temporali necessarie per un'adeguata gestione dei casi. A questo si aggiunge inoltre il pericolo che la decisione, in assenza di apposito controllo, possa venire influenzata da considerazioni estranee all'oggetto e alla materia, non di rado anche da simpatie o antipatie personali. In questo contesto va anche considerato che la concentrazione di competenze decisionali in capo a un'autorità o un individuo, in assenza di un'adeguata possibilità di controllo, può portare a un'autorità di sapere, indiscutibile e indiscussa, e a una posizione non efficacemente controllabile. Questo timore è tanto più fondato quanto più è ampia la sfera di conoscenza, e quindi di influenza, così concentrata in singoli individui.

L'istituzione di un soggetto di riferimento per il Centro diocesano di ascolto, del Servizio diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nonché dell'équipe interdisciplinare di esperti rappresentano, a giudizio dei relatori, un primo e importante passo per evitare problematiche di questo tipo. Tuttavia, secondo i relatori, i regolamenti vigenti in materia si sono rivelati solo limitatamente idonei a definire in modo chiaro e inequivocabile le attribuzioni di responsabilità e competenze, nonché le procedure standardizzate da seguire all'interno dell'amministrazione diocesana per l'esame dei casi (presunti) di abuso. I fascicoli esaminati dai relatori delineano piuttosto un'immagine di procedure poco standardizzate e coordinate, caratterizzate invece da un'elevata necessità di coordinamento, oltre che da misure individuali o ad hoc, senza con questo voler essere però fraintesi e tacciati di critica aprioristica dell'insufficienza delle decisioni e misure in questo modo adottate.

In stretta correlazione con le considerazioni di cui sopra vi è anche la mancanza di un obbligo di responsabilizzazione e controllo indipendente per coloro che, d'ufficio o di fatto, erano coinvolti nella gestione dei casi di abuso ovvero nel trattare con gli autori dei fatti. Non avevano infatti da temere che l'operato dei responsabili ecclesiastici nei confronti degli abusatori venisse criticato e messo in discussione e che potessero per certi versi derivarne conseguenze negative per i membri della dirigenza. A parte la possibilità, totalmente remota, di un intervento delle autorità investigative statuali, anche internamente alla Chiesa mancavano regolamenti in materia, oltre alla disponibilità a esercitare un controllo. Non c'era, in tal senso, un'esposizione alla pubblica critica. Solo in tempi recenti, le nuove norme emanate per la Chiesa universale, come ad esempio il già citato Motu proprio "Vos estis lux mundi", hanno determinato un cambiamento del quadro normativo. Resta però ancora da vedere, a parere dei relatori, se queste modifiche, come non di rado accade nel contesto ecclesiale, restino solo sulla carta o consentano invece di ottenere anche risultati pratici.

g) Carente cultura dell'errore

L'esame dei casi (presunti) di abuso interni alla Diocesi non è ostacolata solo da carenze strutturali e organizzative, ma anche da una non-cultura dell'errore, profondamente radicata a livello dirigenziale e presente soprattutto fino alla metà degli anni 2010. Ciò si manifesta in particolare nell'incapacità o nella non volontà dei responsabili diocesani a riconoscere come tali e correggere i propri errori o le decisioni errate prese dai propri predecessori. Questo atteggiamento ha gravi ripercussioni che minano fortemente non solo la fiducia nell'istituzione, ma anche la protezione delle parti lese.

Un esempio lampante di questa non-cultura dell'errore è fornito dal modo di trattare con i sacerdoti dimostratamente accusati per decenni di abusi o nei

confronti dei quali sussistessero fondati sospetti (cfr. il caso 5). Anziché intervenire in modo coerente, si permise infatti a molti dei sacerdoti accusati plausibilmente di abusi di continuare a rimanere indisturbati in servizio. Vi furono inoltre casi in cui, nonostante evidenti indizi di abusi, non si afflisse sanzione alcuna. Si ha l'impressione che la preoccupazione di dover ammettere precedenti errori di condotta – commessi in prima persona o dai predecessori – pesasse molto di più della necessità di tutela delle persone coinvolte o del mantenimento della credibilità dell'istituzione ecclesiastica. Questo comportamento innesca una sorta di reazione a catena in cui gli abusatori o i sacerdoti oggetto di forti sospetti poterono continuare ad operare per anni, talvolta addirittura per decenni, riuscendo spesso ad avere accesso a nuove potenziali vittime. La problematica che ne consegue per i dirigenti ecclesiastici consiste, a giudizio dei relatori, nella costrizione a riconoscere, a partire da un certo momento, che le azioni (di trasferimento) messe in atto, in prima persona o dai propri predecessori, non sono sostenibili. Da questo istante in poi sussiste, dalla prospettiva dei responsabili, il pericolo che una non condivisibile decisione presa in precedenza, consistente nel limitarsi a trasferire o mantenere in servizio il sacerdote fattosi notare per atti di abuso, diventi di dominio pubblico e quindi oggetto di critiche. A questo punto è forte e virulento il rischio che il responsabile coinvolto nella questione possa subire pressioni dal (presunto) autore di abusi sessuali. Da questo punto in poi, pertanto, il dirigente responsabile non è più pienamente libero nelle proprie decisioni, dovendo ora tenere conto delle potenziali conseguenze negative di una dura azione nei confronti dell'abusatore. E questo, spesso, può portare a una complicità involontaria con il sacerdote sessualmente abusante.

Le ripercussioni di questa assenza di una cultura dell'errore sono gravi anche sotto altri punti di vista. Da un lato si assiste a una nuova violazione delle persone abusate, costrette a vedere le proprie accuse ignorate o non prese

in seria considerazione nel procedere contro gli autori degli abusi. Dall'altro, la fiducia dei fedeli nella Diocesi viene perennemente scossa quando diventa chiaro che le misure di protezione e trasparenza vengono trascurate a tutto vantaggio del presunto mantenimento della facciata istituzionale. L'inazione nei confronti degli autori di abusi e dei sospettati accresce inoltre significativamente il rischio di ulteriori casi di abuso.

Va tuttavia sottolineato come aspetto positivo il fatto che gli odierni responsabili della dirigenza diocesana, in prese di posizione ufficiali o colloqui individuali, abbiano mosso i primi passi verso una migliore cultura dell'errore. In svariati casi, gli errori sono stati esplicitamente ammessi e, cosa ancor più importante, sono state adottate misure di adeguamento della propria condotta nel corso delle indagini. Questo è un chiaro segnale, secondo i relatori, di un miglioramento nella gestione degli errori commessi e dimostra l'esistenza di una volontà, da parte della Diocesi, di imparare dal passato e di riconoscere in quanto tali gli eventuali errori commessi, traendone insegnamenti per la futura gestione dei casi (presunti) di abuso.

h) Durata del mandato

Il problema della mancanza di controllo dei responsabili diocesani è intensificato anche dal fatto che, soprattutto nel caso del Vescovo diocesano e del Vicario generale, i mandati sono di durata sostanzialmente illimitata, non disconoscendo comunque, i relatori, che il Vescovo diocesano può in qualsiasi momento, e senza obbligo di indicarne i motivi, sollevare dall'incarico il Vicario generale.

Tali mandati a tempo indeterminato si rivelano estremamente problematici sotto molteplici punti di vista. Da un lato, va segnalata in questo contesto la circostanza che, stante un'eccessiva lunghezza del mandato, si consolidano

a livello amministrativo peculiarità operative e conseguenti critici sviluppi tali da lasciare sempre più inascoltate eventuali critiche a questi andamenti e da rendere possibili solo con grande sforzo, incontrando eventualmente enormi resistenze da parte di coloro che beneficiano degli stati che ne derivano, o rendendo addirittura impossibili i cambiamenti e miglioramenti strutturali. I mandati a tempo indeterminato sono inoltre anch'essi di ostacolo alla revisione critica, rendendo infatti difficoltosa la correzione degli errori commessi. Il Vicario generale che abbia semplicemente trasferito un sacerdote fattosi notare per atti compromettenti dovrà vedersi contestare quantomeno una corresponsabilità morale, nel caso di una nuova aggressione. È quindi tutt'altro che improbabile che detto Vicario generale cerchi di evitare che siano resi pubblici entrambi i casi di abuso, sottraendo a tal fine all'accesso di terzi ogni elemento di prova disponibile.

i) Fondamentale fraintendimento della presunzione di innocenza

Quando emergano notizie di casi (presunti) di abuso, i dirigenti ecclesiastici tendono, quasi di riflesso, a richiamarsi alla presunzione di innocenza valevole per il chierico accusato e a vedersi impossibilitati, proprio in virtù di questo rimando, a procedere con risolutezza nei confronti del sospettato, persino in un'ottica di prevenzione delle possibili ulteriori molestie. È già di per sé curioso che la Chiesa, altrimenti restia ad integrare i principi del moderno Stato di diritto definiti dalla filosofia giuridica e solitamente pronta a rivendicare la propria autonomia e differenza dallo Stato, non mostri difficoltà di accettazione, quando a beneficiarne possano esserne i propri chierici. Di fatto, l'atteggiamento dei responsabili ecclesiastici fondato sulla presunzione di innocenza si basa su una concezione sostanzialmente errata dei fondamenti e della portata della presunzione di innocenza. Il suo ambito di applicazione è limitato ai procedimenti penali ed esige che il soggetto sospettato non venga trattato come colpevole senza che ne sia provata la colpevolezza

in un processo precisamente disciplinato dalla legge. È violata quando si dia l'impressione che la commissione del reato sia stata accertata, seppure non sia stata pronunciata alcuna sentenza in tal senso, e richiede un trattamento imparziale dell'imputato nel corso del giudizio. La presunzione di innocenza non esclude tuttavia la possibilità di procedere penalmente, in presenza di un dato sospetto, e nemmeno di adottare misure volte a scongiurare un pericolo. Mentre le azioni giudiziarie mirano a chiarire la contestazione di un fatto, il diritto alla difesa dai pericoli mira a evitare possibili lesioni del bene giuridico, senza farla dipendere dalla dimostrazione in sede giudiziaria della colpevolezza dell'imputato.

Alla luce di ciò, la presunzione di innocenza non si oppone dunque all'adozione di misure miranti principalmente a prevenire possibili ulteriori violazioni degli interessi giuridici da tutelare e quindi i pregiudizi che ne derivino a terzi. Ciò vale in ogni caso quando le misure siano il risultato di un processo di ponderazione tra l'esigenza di prevenzione del pericolo costituito da ulteriori possibili molestie sessuali e la concentrazione di sospetti esistente, volto ad evitare di spingersi oltre la misura necessaria al conseguimento dell'obiettivo.

3. Cause sistemiche della copertura a livello locale

Le cause sistemiche dell'insabbiamento dei casi di abuso non si individuano però solo nel quadro della gerarchia ecclesiastica, e quindi della direzione diocesana, bensì anche a livello locale, ossia di parrocchia. Attenendosi a quanto più sopra illustrato al punto 1, sono da esaminarsi in primis le cause specificatamente determinate dalle strutture e realtà ecclesiali. A queste si aggiungono ovviamente anche ragioni indipendenti dalla Chiesa, anch'esse

possibile fattore di insabbiamento dei casi (presunti) di abuso. Sono le cause legate a gruppi di interesse, a rischio di vedere quantomeno direttamente compromesse le proprie esigenze nell'eventualità di un'indagine condotta senza riserve sui casi (presunti) di abuso. Per quanto riguarda la specifica situazione altoatesina, è facilmente immaginabile che la diffusione di notizie su casi (presunti) di abuso in determinate località o aree possa ripercuotersi negativamente sul turismo locale e quindi su un settore economico essenziale per l'Alto Adige. In questo contesto, gli operatori turistici, o coloro che ne difendano gli interessi, potrebbero ritenere importante che un'indagine sui casi di abuso non sia accompagnata da un eccessivo impatto mediatico, arrivando a tentare di influenzare in tal senso le decisioni dei responsabili ecclesiastici. In assenza di uno specifico riferimento ecclesiastico con riguardo a un siffatto tentativo di intervento, si eviterà nella parte che segue di entrare ulteriormente nel merito di costellazioni di questo tipo e circostanze analoghe. La loro trattazione dovrebbe essere riservata, a giudizio dei relatori, a un contesto di dibattito pubblico che, auspicabilmente, veda coinvolta l'intera società, portando a interrogarsi sull'opportunità di intervenire con coerenza e pubblicamente nei casi di abuso sessuale che vedano coinvolti minori e persone vulnerabili. Nelle righe che seguono si esamineranno quindi dapprima (a) gli aspetti del "clericalismo laicale" e (b) di una prospettiva spesso localmente ristretta dei fedeli.

a) Clericalismo laicale

Il fenomeno sopra descritto del clericalismo non è ristretto alla sola cerchia dei chierici, ma è osservabile anche tra i laici. In questo contesto, con il termine "clericalismo laico" non si intende indicare uno specifico comportamento clericale dei laici nell'ipotesi e nella misura in cui sia loro affidato l'esercizio di poteri (di comando) all'interno della Chiesa cattolica. Nel contesto in esame, il riferimento è piuttosto al rapporto esistente tra chierici e laici,

stavolta però dal punto di vista dei secondi. Per una serie di ragioni che, nel contesto della presente relazione, non possono e non necessitano di essere descritte, né tantomeno valutate, è possibile talvolta constatare tra i laici una tendenza alla glorificazione della persona del sacerdote, esaltata fino a livelli di soprannaturalità. I testimoni dell'epoca e gli esperti intervistati dai relatori hanno unanimemente confermato l'alta considerazione in cui i sacerdoti erano tenuti dalla popolazione, prevalentemente rurale, dell'Alto Adige e l'aura di santità e inviolabilità che li circondava. Finanche all'interno delle famiglie di appartenenza, i sacerdoti dovevano essere trattati, e così succedeva, con il massimo rispetto e timore reverenziale dagli stessi familiari. La trasfigurazione ontologica del sacerdote seguente alla sua consacrazione era davvero "palpabile" in quei contesti.

Una siffatta esaltazione dell'immagine del sacerdote si associa all'evidente rischio che realtà non compatibili con questa visione, come ad esempio il mero sospetto di abusi sessuali di minori, vengano semplicemente rimosse e allontanate. Ne consegue, quindi, che gli interventi dovuti nei confronti del sacerdote accusato non solo vengano rifiutati e respinti, bensì talvolta addirittura attivamente contrastati. Non è raro che, per questo motivo, si arrivi a una profonda spaccatura della parrocchia interessata. Dove gli indizi di condotte sessualmente moleste da parte di un sacerdote fossero così forti e gravi da non poter più essere negati e contrastati, la fissazione sulla persona del sacerdote determinò uno spostamento di prospettiva, portando ad allontanarsi dalle persone coinvolte negli abusi e dalle sofferenze loro arrecate dal sacerdote e a volgere invece lo sguardo agli autori degli abusi. A fornirne un esempio è una segnalazione pervenuta a metà degli anni Settanta all'allora Vicario generale e relativa al caso 15. Vi si legge:

"Ho ricevuto dalle responsabili del gruppo femminile [della parrocchia] la seguente comunicazione: il [sacerdote] sta attraversando un momento difficile: ha molte difficoltà a controllarsi sessualmente al cospetto delle ragazze – scolare. Le donne gliene hanno parlato. Ha avuto un lungo colloquio con [...]. Dovrebbe essere mandato da un medico. Bisognerebbe aiutarlo affinché non finisca in difficoltà ancora maggiori."

Nell'ottica delle responsabili del gruppo femminile della parrocchia è dunque il sacerdote, con tutta evidenza fattosi ripetutamente notare e anche pesantemente per certi atti, a trovarsi in una situazione di bisogno – da aggiungersi: in relazione all'obbligo di celibato dallo stesso assunto. La situazione delle giovani, interessate con tutta evidenza da numerose molestie, e il dolore loro inflitto, non riveste evidentemente alcun ruolo per il comitato femminile della parrocchia. Di rilievo è solo ed esclusivamente la situazione in cui versa il sacerdote. Non furono dunque solo i responsabili della direzione ecclesiastica a negare costantemente la prospettiva delle persone abusate e a mostrarsi completamente disinteressati alle loro sorti, bensì anche i fedeli stessi. Sia come istituzione che come persona, il sacerdote godeva di protezione assoluta.

b) Prospettiva localmente ristretta dei fedeli

Questa forte fissazione sulla persona del sacerdote o del parroco a capo di una parrocchia si frappone al chiarimento dei casi anche nella misura in cui l'interesse della comunità locale di fedeli sia ristretto, principalmente, ai propri bisogni e al desiderio di sbarazzarsi del sacerdote chiacchierato. Nei (pochi) casi in cui le reazioni dei parrocchiani alla notizia di casi (presunti) di abuso siano documentate nei fascicoli, le loro richieste si limitavano solitamente a invocare un trasferimento del sacerdote in un'altra parrocchia. Se

ciò avveniva, i fedeli della parrocchia interessata erano solitamente soddisfatti e il "loro" problema risolto. Non vi era fra i credenti la consapevolezza che un tale trasferimento non costituisse di fatto una soluzione bensì, nella migliore delle ipotesi, solo uno spostamento del problema. Pur non essendo questo scaricamento dei propri problemi su terzi un fenomeno prettamente e necessariamente ecclesiastico, e soprattutto cattolico, nel contesto in questione l'atteggiamento presenta tratti di questo tipo. A prescindere dall'identità della Chiesa cattolica che si concepisce come una comunità mondiale di credenti, questa coscienza non risulta particolarmente pronunciata tra fedeli a livello locale. Già la stessa Diocesi costituisce per molti credenti un'entità difficile da concepire. La ragione, secondo i relatori, non è da ricercare solo nella struttura geografica alpina dell'Alto Adige. Da considerarsi fondamentale è infatti anche la particolare posizione di cui la parrocchia gode nel contesto del diritto canonico. Rispetto ad essa, le diocesi furono rivalutate solo con il Concilio Vaticano II che le elevò ecclesiologicamente a chiese particolari. Non sorprende, dunque, che l'impronta tramandata persista ancora a lungo.

D.

Esiti specifici dell'indagine relativi all'operato e alle responsabilità della direzione diocesana

I.

Orientamenti generali dei relatori

Alle trattazioni che seguono in merito alle responsabilità personali è opportuno anteporre una serie di osservazioni di fondo.

La citazione per nome dei soggetti personalmente responsabili non mira a scaricare la responsabilità di una inadeguata gestione degli abusi sessuali su pochi individui con potere decisionale, mettendoli alla gogna o finendo per stigmatizzarli. L'indagine e revisione critica delle responsabilità individuali dovrebbero tendere piuttosto a permettere un confronto obiettivo e differenziato sulla questione favorendo, attraverso la conoscenza dei fatti, una presa di coscienza e promuovendo cambiamenti duraturi.

La problematica degli abusi sessuali, alquanto complessa e articolata, esige da parte di tutti coloro che si occupano della questione una disponibilità a trarre i necessari insegnamenti dagli errori del passato e riconoscere le conseguenze che ne derivano. La descrizione delle diverse responsabilità dovrebbe cioè far capire ai dirigenti ancora in vita che le condotte messe in atto in passato, pur alla luce del livello di conoscenze dell'epoca e delle possibilità di acquisizione delle informazioni allora esistenti, sono da considerarsi quantomeno problematiche, laddove non addirittura errate. Questa retrospettiva critica intende dunque offrire loro l'occasione di interrogarsi sulle azioni del passato, beneficiando del distacco permesso dalla distanza temporale, compiendo così una seria autocritica.

Il confronto autoriflessivo con il passato è però solo uno degli aspetti. L'analisi delle responsabilità individuali serve soprattutto a indicare alle attuali figure dirigenti una via per affrontare in futuro con maggiore appropriatezza i (presunti) casi di abusi sessuali. La tutela delle persone offese dovrà essere al centro di tutti gli sforzi. Un processo, questo, già avviato all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Nell'ambito dell'indagine, gli autori del presente rapporto hanno proposto alle singole persone interpellate di integrare i confronti scritti con successivi contraddittori orali. Sia il Vescovo in carica che il suo Vicario generale si sono avvalsi di questa possibilità. I colloqui individuali di confronto non miravano principalmente a ribadire nuovamente condotte erronee commesse in passato. Queste conversazioni sono servite, piuttosto, da spazio per una riflessione più approfondita e un ulteriore chiarimento di quanto dichiarato per iscritto, nonché a definire congiuntamente approcci per una gestione dei casi (presunti) di abuso più idonea e attenta alle esigenze delle parti offese (per i dettagli vedasi D. III. 5. a) e D. III. 9. a)).

Da ultimo, ma aspetto non meno importante, gli autori del presente rapporto sono fermamente convinti che un reale cambiamento nella gestione dei casi (presunti) di abuso sessuale imponga una revisione senza remore e sistematica del passato. Tanto più alla luce del fatto che, a tutt'oggi, vi sono ancora alti rappresentanti della Chiesa cattolica che si ostinano a negare totalmente o quantomeno a relativizzare il carattere sistemico degli abusi sessuali interni alla Chiesa. Un atteggiamento, questo, irresponsabile e pericoloso, in quanto passibile di infliggere, anche dopo molto tempo dagli abusi subiti, nuove e ulteriori sofferenze, oltre che danni gravissimi. L'individuazione delle responsabilità, in particolare, serve anche a soddisfare (non solo da un punto di vista morale) il legittimo interesse della persona offesa a vedersi riconosciuta la sofferenza patita.

1. Criteri di selezione dei casi da presentare nel rapporto d'indagine

Dopo un intenso processo di valutazione dei pro e contro, i relatori hanno deciso di presentare tutti i casi esaminati che evidenzino errori o omissioni commessi dai dirigenti responsabili della Diocesi di Bolzano-Bressanone e ne comprovino la responsabilità di una gestione manchevole dei casi di abuso e presunto abuso. Nell'agire in questo modo, gli autori del presente rapporto sono consapevoli dei potenziali rischi che una presentazione anche in chiave anonima dei casi può portare con sé, in particolare il rischio di ritraumatizzare chi riveda e riconosca tra gli altri proprio il "suo" caso. Un pericolo, questo, tanto più concreto in una realtà come quella altoatesina in cui le interrelazioni personali sono molto strette e gli individui, spesso, si conoscono personalmente.

Nonostante la delicatezza di queste circostanze, i relatori hanno comunque preferito optare per una descrizione completa dei casi. La ragione di questa scelta risiede principalmente nella volontà di evidenziare le omissioni sistematiche commesse nel periodo esaminato. I 24 casi descritti si ripartiscono nell'arco di tempo preso in considerazione interessando generalmente duetre figure responsabili. A giudizio dei relatori è pertanto necessario rendere pubblici tutti i casi al fine di illustrare con dovizia di particolari e valenza rappresentativa la responsabilità delle varie autorità.

Partendo da queste premesse, avvalendosi dei risultati emersi dalle fonti visionate ed esaminate (vedasi a tal riguardo, nello specifico, in particolare i punti A. IV. 1. e A. IV. 2.) e tenendo soprattutto in considerazione le prese di posizione rilasciate dai dirigenti ecclesiastici ancora in vita, gli autori del presente rapporto hanno dunque individuato e successivamente illustrato i casi rispetto ai quali siano arrivati a convincersi che le azioni delle autorità ecclesiastiche non sono conformi ai criteri vigenti in materia di trattamento dei

casi di abuso sessuale di minori e persone vulnerabili, come parimenti illustrati nel dettaglio più sopra. A tal riguardo è doveroso ribadire nuovamente anche in questa sede che il presente esame, secondo quanto indicato nell'incarico di affidamento dell'indagine, non avrebbe dovuto ridursi a una mera verifica formale della conformità degli atti, ossia a valutare se le azioni dei dirigenti responsabili fossero a norma degli articoli di legge. Piuttosto, era dovere e compito esplicito dei relatori valutare l'appropriatezza delle risposte date agli episodi di abuso, considerandole in modo particolare dal punto di vista dell'adeguata assistenza (preventiva) data alle parti lese. Solo una siffatta considerazione e valutazione complessiva dei relatori è infatti idonea a fornire un'immagine concretamente rivelatrice della condotta dei responsabili ecclesiastici e quindi a gettare solide basi da cui partire per formulare le raccomandazioni espressamente richieste al fine di eliminare le carenze e i deficit accertati con l'indagine. Proprio l'adeguatezza delle azioni delle autorità ecclesiastiche valutata alla luce dell'aspirazione, dalle stesse ripetutamente difesa con veemenza nel dibattito pubblico, ovvero dell'immagine avocata dalla Chiesa, costituisce infatti la misura (minima) di giudizio da applicare nella valutazione della propria condotta; in caso contrario, i responsabili ecclesiastici si troverebbero a dover spiegare per quale ragione, proprio nel trattare i casi di abuso sessuale, si debba/possa discostarsi da questi alti standard morali. Le deduzioni formulate in questo contesto con riguardo alle responsabilità personali sono comunque volutamente circoscritte alla descrizione delle modalità di condotta erronea che, in considerazione della loro frequenza e gravità, siano di un certo peso, non potendo infatti essere compito della presente relazione illustrare ogni minima violazione (formale), rischiando altrimenti di relativizzare, o finanche sminuire, le problematiche effettive e salienti (cfr. a tal proposito anche A. I.).

Stanti le competenze parallele, individuabili in alcuni dei casi anche presso gli ordinari facenti funzione, i relatori non hanno supposto, con riguardo ai casi specifici, un automatico scarico di responsabilità del Vicario generale, neppure quando fosse il Vescovo diocesano ad agire in ultima istanza. Questo approccio valutativo si fonda anche sul fatto che gli attori aventi ugualmente competenze e responsabilità sono almeno tenuti a segnalare con vigore all'autorità che infine decide, spesso solo in via formale, quale sia la condotta nello specifico dovuta e ad adoperarsi affinché la adotti. Solo allorquando l'istanza con potere decisionale agisca contro la volontà dichiarata del subordinato ne consegue per quest'ultimo uno sgravio dalla responsabilità. Nei casi esaminati, tuttavia, non si è riscontrato alcun atteggiamento documentato di un Vicario generale che evidenziasse un attivo dissenso.

Nei casi di abuso verificatisi durante il mandato di precedenti responsabili ecclesiastici, i relatori hanno presunto una responsabilità del successore (successivo) solo qualora quest'ultimo avesse adottato una decisione e sussistessero elementi atti a indicare la conoscenza del precedente caso di abuso. Gli autori del presente rapporto si sono comunque astenuti dal presumere, ai fini della loro analisi, un obbligo attivo di procedere a una verifica approfondita di qualsivoglia decisione (inerente al personale) adottata in assenza di indizi specifici di abusi precedenti.

Per arrivare a concludere che ai responsabili diocesani potesse essere effettivamente addebitata una condotta erronea, non era necessario ai relatori, come accade del resto anche nell'ambito di un processo penale, che sussistesse una certezza matematica e che ogni dubbio, anche remoto, fosse escluso. Necessario, ma anche sufficiente ai fini del convincimento dei relatori era invece, piuttosto, che non sussistesse alcun ragionevole dubbio e che vi fosse una certezza soggettiva fattuale con riguardo all'effettiva sequenza

degli eventi. A tale scopo si includevano nelle considerazioni anche esperienze acquisite in fatti analoghi, o almeno comparabili, oltre che in sequenze di eventi tipiche, ovvero regolarmente ricorrenti, risultanti dalla visione d'insieme dei fascicoli.

Non venivano invece inclusi nella trattazione dei relatori quei casi in cui non si fosse riscontrato alcun errore nettamente imputabile a un dirigente nel senso sopra descritto. Gli autori del rapporto ritengono infatti che un siffatto approccio non sia indispensabile a dimostrare l'inadeguata gestione dei casi di abuso sessuale in passato e che pertanto non sia richiesto ai fini dell'obiettivo perseguito con il presente rapporto di inchiesta.

Esposizione dei fatti e citazione per nome dei responsabili ecclesiastici e dei sacerdoti accusati di abusi sessuali

Nel presente rapporto di indagine, i relatori si sono generalmente astenuti dal fornire descrizioni particolareggiate dei casi (presunti) di abuso. In quest'ottica è sempre stato necessario soppesare accuratamente in quale misura la descrizione dei fatti di abuso fosse necessaria ai fini della descrizione e comprensione del problema nel suo complesso e ai fini della motivazione delle responsabilità personali. Un fattore di particolare rilievo in questo processo di ponderazione era dato dall'esigenza di evitare una possibile ritraumatizzazione delle persone offese. Al fine di contenere al minimo tale rischio, nelle descrizioni dei fatti si è rinunciato volutamente a fornire indicazioni sui luoghi. Le indicazioni temporali, dal canto loro, venivano generalizzate fino al punto di parlare solo dell'inizio, della metà e della fine di un dato decennio, contribuendo anche attraverso questo accorgimento a evitare, per quanto possibile, un'identificazione dei soggetti direttamente interessati dai fatti. Nei

casi in cui anche queste generalizzazioni temporali non consentissero di escludere il rischio della riconduzione a un dato sacerdote o alle persone offese, le indicazioni venivano ulteriormente astratte.

Per quanto attiene alla questione dell'ammissibilità della menzione dei nomi dei responsabili andava esaminato, da un punto di vista giuridico, se e in che misura i soggetti agenti fossero alti rappresentanti della Diocesi che, in virtù della posizione occupata, avessero un particolare rilievo ai fini della trattazione pubblica dei casi di abuso sessuale. I relatori hanno proceduto a un'accurata valutazione dei pro e contro che è servita quindi da base per decidere se, e in quale misura, i nomi delle autorità responsabili potessero essere indicati nel rapporto destinato alla pubblicazione.

All'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone sono solo i Vescovi e i Vicari generali del gruppo linguistico ladino-tedesco operanti nel periodo di indagine (dal 1964 al 2024) a costituire l'insieme dei dirigenti ecclesiastici potenzialmente menzionabili per nome. Fatta eccezione per il periodo dal 2016 al 2019, in cui la responsabilità per il clero competeva al Vicario episcopale, i Vicari generali tedesco-ladini fungevano infatti da principali responsabili del personale. I Vicari generali del gruppo di lingua italiana, esistenti fino al 2016, non sono per contro da classificarsi, a giudizio dei relatori e alla luce dei loro limitati poteri (cfr. C. I. 2. b)), quali soggetti rilevanti per la storia contemporanea e, come tali, non necessitano di essere menzionati per nome nel rapporto di indagine. Per il resto, i relatori non hanno identificato ulteriori alti rappresentanti della Diocesi dotati di un tale potere decisionale o di possibilità di guida e influenza da farli considerare personaggi pubblici contemporanei. Sono comunque indicati per nome, nell'ambito della cosiddetta "Management Letter", due responsabili di alto rango a cui, secondo la valutazione dei relatori, è possibile contestare errori di condotta, pur non potendoli

classificare come figure di interesse pubblico della storia contemporanea, ossia gli attuali responsabili diocesani (Vescovo e Vicario generale). Spetterà ad essi decidere se esigere conseguenze, quali, ed eventualmente anche di natura disciplinare. I relatori non hanno invece accertato alcun tipo di responsabilità per i lavoratori subordinati della Diocesi di Bolzano-Bressanone in relazione alla gestione di casi (presunti) di abusi sessuali. Nel contesto degli abusi sessuali non sono emersi, in particolare, indizi di un deliberato insabbiamento o inganno messo in atto dalle persone investite del potere decisionale attraverso il ricorso ai loro subordinati.

Con riferimento agli autori dei fatti (di abuso) è da considerarsi che la citazione dei nomi non è sostanzialmente ammessa. Malgrado i notevoli sforzi compiuti per garantire l'anonimato, in ciascuno dei singoli casi illustrati sussiste il rischio che i sacerdoti possano essere eventualmente identificati. Ciò si correla anche alle peculiarità della società altoatesina e alla prassi giornalistica diffusa che comprende spesso la citazione per nome dei religiosi accusati. In singoli casi, quindi, nonostante gli accorgimenti di anonimizzazione adottati dai relatori, l'identificabilità dei sacerdoti non è totalmente escludibile.

3. Valutazione delle azioni delle autorità diocesane

Fedeli all'incarico di indagine affidato, i relatori intendono ora esprimere, nelle righe che seguono, un proprio esaustivo parere circa la valutazione da dare all'operato dei dirigenti diocesani da menzionarsi per nome. Nel prendere posizione su tale aspetto, essi fanno riferimento sia alle pertinenti norme del diritto canonico e civile che all'adeguatezza del comportamento rispetto alla concezione in cui la Chiesa si riconosce. I criteri di valutazione applicati

per esprimere un giudizio venivano già esposti e spiegati in dettaglio nella sezione B.

Stante l'assenza, nell'ordinamento statale, di un obbligo di denuncia, l'attenzione non può che focalizzarsi sulle norme generali e particolari del diritto canonico. A porsi è quindi principalmente una domanda, ossia se siano state o meno adottate le misure richieste dal diritto canonico per indagare sui fatti e, all'occorrenza, sanzionare i casi (presunti) di abuso. Significa chiedersi, in concreto, se sia stata avviata un'indagine canonica previa e, a seconda dell'esito, se siano state adottate ulteriori misure. Fra di esse rientra anche il coinvolgimento della Congregazione del Sant'Uffizio (fino al 1965) ovvero della Congregazione per la Dottrina della Fede (fino al 2022) o del Dicastero per la Dottrina della Fede (dal 2022) che, ad eccezione del periodo compreso tra l'entrata in vigore del CIC/1983 e il Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 2001, era comunque richiesto nei casi di crimen pessimum.

Un importante criterio di valutazione ai fini del giudizio sulla condotta dei responsabili diocesani è dato dall'immagine in cui si riconosce la Chiesa. Sebbene l'attenzione principale fosse nettamente e inequivocabilmente rivolta agli interessi delle persone direttamente o indirettamente coinvolte, anche quelli dei (possibili) autori dei fatti hanno trovato considerazione nell'operato dei responsabili. Nel rapportarsi con le parti offese rilevano, nell'ottica dei relatori, due prospettive essenziali: da un lato la retrospettiva, orientata all'assistenza verso coloro che, direttamente o indirettamente, abbiano vissuto sofferenze per via degli abusi perpetrati dagli autori. In quest'ottica la Chiesa ritiene di avere il dovere fondamentale di alleviare nel migliore dei modi le sofferenze arrecate, fornendo attivamente sostegno alle persone offese nell'elaborazione delle esperienze vissute, sempre che lo desiderino. Dall'altro, i relatori hanno individuato la prospettiva preventiva, che

include il dovere della Chiesa di evitare sofferenze future e proteggere le potenziali vittime da ulteriori abusi. Nell'opinione dei relatori, entrambi i punti di vista, ossia l'assistenza a posteriori alle persone interessate e la tutela preventiva da danni futuri, costituiscono elementi integranti e sostanziali dell'identità della Chiesa. L'immagine che essa avoca, così come si presenta ai relatori e come è stata descritta al punto B. V., è principalmente orientata a evitare, per quanto possibile, privazioni e sofferenze del corpo e dell'anima e, laddove ciò non riesca, quantomeno ad alleviarle, dovendo così diventare la massima che guida l'azione di ogni responsabile ecclesiastico. Non si ha tuttavia compatibilità con questo postulato, secondo il parere degli autori, quando non siano riconoscibili seri sforzi compiuti per dare attenzione e sostegno alle persone offese, e si sia cercato piuttosto, unilateralmente ed esclusivamente, di offrire una "seconda possibilità" al soggetto diventato autore di abusi. Uno squilibrio che si sposti a favore degli interessi e delle esigenze dell'autore dei fatti contraddice, a giudizio dei relatori, l'immagine che la Chiesa ha di sé e le massime di azione che ne derivano. È indispensabile quindi che la Chiesa, nel prendere decisioni, metta in primo piano il bene delle persone offese. I relatori riconoscono, quantunque, che anche gli autori dei reati abbiano bisogno di una qualche forma di accompagnamento e sostegno. Questo aiuto, tuttavia, dovrà essere sempre in un rapporto equilibrato con gli interessi e le preoccupazioni delle persone loro malgrado coinvolte, il cui bisogno di protezione e guarigione pesa nettamente di più.

4. Nessuna quantificazione delle azioni erronee e/o inappropriate

A parere dei relatori sussistono notevoli riserve, in ultima analisi convincenti, riguardo a una valutazione meramente quantitativa delle condotte erronee e/o inappropriate messe in atto nella gestione dei casi (presunti) di abuso.

Per questa ragione, il presente rapporto d'indagine non contiene dati assoluti sulle possibili "violazioni degli obblighi" commesse dai responsabili ecclesiastici. I motivi risiedono nel fatto che, in questo contesto, i numeri non riescono, se non in modo deficitario, a riflettere la realtà. Una mera indicazione di numeri senza il loro inserimento in un contesto complessivo più ampio, definito da diversi parametri, non ha inoltre una reale valenza espressiva, nell'opinione dei relatori. Un numero elevato di casi non segnalati alle autorità giudiziarie e caduti in prescrizione secondo le norme del diritto nazionale potrebbe ad esempio generare l'impressione che vi siano state gravi omissioni. Nella realtà pratica, tuttavia, ciò non avrebbe pressoché conseguenze per l'azione penale, o ai fini della prevenzione, giacché in siffatti casi le indagini verrebbero spesso archiviate con una mera istanza formale. Una mancanza di risposte coerenti e di azioni preventive, al contrario, può avere serie ripercussioni se, in conseguenza di ciò, risulta possibile la commissione di ulteriori abusi: anche pochi nuovi casi possono già gravare pesantemente.

II.

Casi con modalità di condotta erronea accertate

Nella sezione che segue si illustrano i 24 casi di abusi sessuali di minori o adulti vulnerabili, rispetto ai quali i relatori sono giunti a concludere, sulla base dei criteri di giudizio precedentemente definiti ai punti B. II.-V., che si configuri una condotta erronea di almeno uno o di una pluralità di esponenti della direzione diocesana, con conseguente non chiarimento, ed eventuale sanzionamento, dei fatti di abuso e mancata considerazione, nelle modalità dovute, degli interessi delle persone offese. I casi vengono presentati in ordine cronologico in base alle prime notizie di abusi documentate agli atti.

Caso 1

Il sacerdote, di lingua tedesca, apparteneva a un'arcidiocesi italiana ed era stato consacrato sacerdote a metà degli anni Cinquanta. All'inizio degli anni Sessanta, quando il sacerdote era cooperatore in una parrocchia oggi facente capo alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, pervenivano all'arcidiocesi del sacerdote diverse notizie di relazioni del sacerdote con donne, alcune delle quali minorenni secondo il diritto vigente all'epoca e anche attualmente. Il sacerdote ammetteva svariate di queste relazioni, compresi atti sessuali con una donna minorenne secondo la legge dell'epoca. L'allora Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi italiana e poi Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Joseph Gargitter, comunicava quindi al sacerdote che non poteva più rimanere nella sede sino a quel momento assegnatagli (oggi rientrante nel territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone) e che avrebbe dovuto andare in ritiro, fino al suo trasferimento in un luogo indicato dall'allora Amministratore diocesano dell'Arcidiocesi italiana. Il sacerdote così rispondeva, fra le altre cose, a Joseph Gargitter:

"[...] ringrazio sinceramente per la Vostra comprensione e condiscendenza nella modalità di ammenda. [...] Posso sapere [...] se e in quale misura il superiore della casa per i sacerdoti è informato della mia permanenza. Si potrebbe indicare come motivo "ritiro spirituale e studio"? Mi rallegro di poter avere questo periodo di introspezione e cambiamento e Vi prometto che, con l'aiuto di Dio, condurrò una nuova vita sacerdotale nell'attività di cura pastorale. Confido nelle Vostre preghiere e nel Vostro aiuto nel (tacito) desiderio di poter rimanere a [...]."

Pochi mesi più tardi, nell'arcidiocesi italiana veniva presa la decisione di collocare il sacerdote in un convento. Lì avrebbe dovuto stare "a disposizione"

dell'abate locale "principalmente per la scuola". Contemporaneamente, il sacerdote operava anche nella cura pastorale delle parrocchie circostanti, oggi rientranti nel territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Due anni dopo il suo trasferimento in convento, operava nuovamente come cooperatore in una parrocchia della sua diocesi di incardinazione in quello che è oggi territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Anche durante questo periodo, il parroco affidatario esprimeva perplessità riguardo al suo modo di rapportarsi con le giovani. L'ordinariato dell'arcidiocesi italiana segnalava espressamente al parroco che il sacerdote era fuori discussione per la cura dei gruppi giovanili femminili. Anche successivamente al trasferimento della sede diocesana da Bressanone a Bolzano e la conseguente istituzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone, egli continuò a svolgere per altri quattro anni attività pastorali nel territorio facente capo alla stessa. Durante questo periodo, i parrocchiani di una delle comunità seguite dal sacerdote si lamentarono presso l'ordinariato episcopale della Diocesi di Bolzano-Bressanone che il sacerdote non fosse "semplicemente in grado di celare il suo interesse per il sesso femminile". Sul finire degli anni Sessanta, il sacerdote passava a una diocesi estera, dove rimase fino al suo decesso. Nell'ultimo rapporto sui cooperatori, con riferimento all'attività dallo stesso svolta all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, si legge, fra l'altro, quanto segue:

"A causa di una condotta talvolta non sacerdotale nei confronti delle giovani, questo signore, altrimenti assolutamente capace e zelante, non ha la reputazione richiesta per un operato benefico. [...]".

Un parroco con lui operante così si esprimeva a tal proposito:

"[...] A mio parere, ha troppi legami con persone di sesso femminile [...] una certa ragazza di 13-18 anni di [...], pur tenendolo molto segreto. So troppo poco per dire se abbia personalmente incontri da qualche parte. Non sapendo nulla per certo, non ne ho neanche mai parlato con lui. [...]."

Nella diocesi estera, subito dopo l'arrivo del sacerdote, si verificavano abusi nei confronti di una bambina di 11-12 anni, successivamente ammessi dal sacerdote decenni più tardi.

All'inizio degli anni 2020, una diretta interessata segnalava allo Sportello della Diocesi di Bolzano-Bressanone di avere subito abusi dal sacerdote all'epoca di frequentazione della scuola. Negli anni Sessanta, il prete avrebbe accompagnato lei e altre allieve minorenni a casa in automobile e toccato loro i genitali. Dagli atti non emergono indicazioni esatte del periodo di accadimento degli abusi. Tuttavia, stando ai dettagli biografici dell'interessata, si può presumere che l'abuso sia avvenuto durante il periodo oggetto dell'indagine.

Caso 2

Già durante il primo incarico svolto in qualità di cooperatore all'inizio degli anni Sessanta, la condotta del sacerdote era stata classificata come anomala. L'allora Vicario generale avvertiva il parroco responsabile che il cooperatore affidatogli era "non particolarmente intelligente e quindi suscettibile di compiere stupidaggini". A quanto consta, l'avvertimento si riferiva in primis ai contatti con donne, i quali potevano rappresentare un "rischio per la sua professione".

Alcuni mesi dopo questo avvertimento, l'ordinariato di Trento riceveva il seguente rapporto dal decano responsabile del sacerdote:

"La sua ingenuità cum mulieribus è molto sospetta. Le giovani rimangono spesso nella sua stanza più a lungo di quanto ammissibile; gli inviti a fare uscite in slitta in inverno non sono stati rari, come ho avuto modo solo ora di constatare. Le uscite con le ragazze si ripetono continuamente, recentemente sarebbe stato visto a Corvara in Passiria in abiti civili [...]."

Già il giorno successivo, seguiva una rimostranza del parroco responsabile. Questi lamentava che i "modi di comportarsi" del sacerdote nei confronti – a quanto consta – di donne maggiorenni dessero "alla gente motivo di chiacchierare". Il sacerdote, inoltre, avrebbe compiuto "continue stupidaggini e goffaggini".

Nel rapporto sui cooperatori della metà degli anni Sessanta, in merito alla questione del suo "atteggiamento verso il sesso femminile e gli scolari", si annotava che il sacerdote mantenesse "troppo poca distanza" e che fosse "poco riservato verso le giovani". Ben due volte sarebbe stato sorpreso dal preside trattenersi "nella [sua] classe di scuola media (femminile)" pur non avendo "nulla da fare" lì. Il preside aveva sentito provenire "grandi risate delle ragazze" dall'aula.

Stando a quanto emerge, il sacerdote sarebbe stato trasferito già lo stesso anno in un'altra parrocchia con l'incarico di cooperatore. Non si evince dal fascicolo personale la ragione di questo trasferimento.

A metà degli anni Settanta, quando il sacerdote aveva già cambiato parrocchia altre tre volte, un parroco si rivolgeva al Vicario generale Josef Michaeler con la seguente segnalazione:

"2. Sono venuto a sapere che [il sacerdote] va ben oltre la giusta misura nelle sue interazioni sociali, con il verificarsi di situazioni che rovinano totalmente la reputazione sacerdotale.

3. Già l'anno scorso [il sacerdote] intratteneva rapporti amichevoli con ragazze di [...], cugine, con la governante del signor parroco [...], rapporti di cui la gente di [...] si è stupita quando è stato visto in loro compagnia lì a [...]."

L'età delle "ragazze" non emerge con chiarezza dalla suddetta lettera.

Dopo un ennesimo trasferimento, il consiglio parrocchiale della nuova comunità si lamentava con il Vicario generale Josef Michaeler, a metà degli anni Settanta, circa il fatto che il sacerdote "[sperperasse] senza senso considerevoli somme di denaro in costose bevande [imposte], con ripugnante insistenza, principalmente a 'giovani signorine'."

Se questa rimostranza abbia avuto conseguenze per il sacerdote non è deducibile dal fascicolo.

All'inizio degli anni Ottanta, il Vicario generale Josef Michaeler intervenne presso il sacerdote. Nel corso del colloquio fu concordato che il medesimo si sarebbe sottoposto, in Austria, a una cura disintossicante. Seguivano anni di vivace corrispondenza tra i due. Il Vicario generale Michaeler ricordava ripetutamente al sacerdote gli accordi pattuiti. Il sacerdote, dal canto suo,

rispondeva solo sporadicamente e, quando lo faceva, piuttosto tardivamente. Chiedeva però in più occasioni che gli venisse affidata una parrocchia.

A metà degli anni Ottanta, il sacerdote attirava nuovamente l'attenzione per la sua "condotta spudorata" con le donne. Negli anni a seguire, veniva gradualmente privato di funzioni e competenze, primariamente a causa del massiccio consumo di alcolici. Alla fine degli anni Ottanta, un alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone fu incaricato, con decreto, dal Vescovo Wilhelm Egger di avviare la procedura per la rimozione del sacerdote dall'ufficio. Questi tuttavia lo anticipava, rinunciando alla parrocchia a quel tempo affidatagli e sottoponendosi, su disposizione dei vertici diocesani, a cure psichiatriche. Tuttavia, dopo ulteriori difficoltà emerse nel corso della terapia, il sacerdote veniva alloggiato per alcuni mesi nel Convento dei Cappuccini di Bressanone. I dieci anni successivi furono segnati da ricoveri ospedalieri in psichiatria e vani tentativi dei vertici diocesani di affidare al sacerdote incarichi adatti. Nel verbale della Commissione per il personale diocesano riunita in seduta sul finire degli anni Ottanta, si legge a tal proposito:

"Quando è di buon umore, è completamente fuori controllo, soprattutto nei confronti di donne e ragazze; e questo non tanto nei fatti, quanto piuttosto nelle parole e negli scherzi, ecc."

A partire dalla metà degli anni Novanta seguiva una lunga disputa interna alla diocesi con riguardo alle aspettative pensionistiche del sacerdote. All'inizio degli anni 2010, il Vicario generale Matzneller minacciava il sacerdote di ridurlo allo stato laicale a causa delle persistenti mancanze. Di che genere fossero queste mancanze non è dato sapere, da quanto risulta dal fascicolo.

Caso 3

A partire dagli anni Settanta, il sacerdote fungeva da cooperatore in una parrocchia. In una relazione sui cooperatori, redatta in quel periodo dal parroco incaricato, si legge, fra le altre cose quanto segue:

"Ha approfittato di una studentessa. fortiter tangendo eius pudendu super vestem (in schola). [N.d.A.: le toccava con forza la zona pubica sopra i vestiti (a scuola)] Questo scandalum e [...] depongono a favore di un trasferimento. Cosa che il sottoscritto umilissimamente richiede."

A quanto pare, il trasferimento richiesto è anche avvenuto, perché la relazione sui cooperatori presentata l'anno successivo sul sacerdote proveniva già da un'altra comunità parrocchiale.

Alla fine degli anni Settanta, il Vescovo Joseph Gargitter veniva raggiunto da diverse lettere di rimostranze sul sacerdote. All'epoca questi era apparentemente preside di una scuola media. Tra le altre cose si considerava preoccupante la tematizzazione in classe di argomenti di carattere sessuale.

Un anno più tardi, in una lettera con destinatario e mittente non chiaramente riconoscibili (presumibilmente il sindaco del comune in cui operava il sacerdote), si comunicava, tra l'altro, quanto segue:

"[...]

5) Sua condotta nei confronti delle giovani:

- Alla sposa di [...] il sacerdote, in una locanda, ha pubblicamente infilato la mano sotto la camicetta affermando: qui c'è un mondo bellissimo...

Un'altra volta ha fatto lo stesso a una ragazza in negozio... Il [...] ha quindi preso di petto il sacerdote: se non lasci in pace le nostre giovani, ti do un sacco di botte che ti faccio andare all'ospedale... dopodiché le cose sono andate meglio.

- Ha palpeggiato più volte la nipote del [...] in biblioteca [...]... La ragazza se ne è lamentata con la madre e non è mai più andata in biblioteca.

[...]."

L'età esatta delle donne in questione non emerge con chiarezza dai documenti. Tuttavia, alla luce dell'uso del termine "ragazza" e del fatto che una delle interessate se ne sia lamentata con la madre, si può presumere che almeno una delle interessate fosse minorenne.

Subito dopo, il Vicario generale Michaeler veniva raggiunto da nuove lamentele sul sacerdote. In un documento non firmato si attesta quanto segue:

"[...]

4) La sua condotta con le giovani è scandalosa. Le tocca ovunque.

[...]".

Cinque anni più tardi, a metà degli anni Ottanta, arrivavano ulteriori lamentele con riguardo al sacerdote. In una lettera non datata, senza mittente e destinatario identificabili, si legge tra le altre cose quanto segue:

"[...]

5) Di problemi coniugali o questioni sessuali non parla, "saprà bene perché...". Si parla di un suo rapporto con la governante."

Segue una nota scritta a mano: "Il vescovo [N.d.A.: Vescovo Joseph Gargitter] ha parlato con [il sacerdote] il [...]."

Dagli atti emerge che il sacerdote avrebbe insegnato in una scuola elementare fino agli anni Novanta. Stando ai registri locali e del personale della Diocesi di Bolzano-Bressanone, il sacerdote sarebbe stato impiegato come parroco in varie parrocchie fino al suo pensionamento, a metà degli anni 2000.

Caso 4

A metà degli anni Sessanta, il decano responsabile del sacerdote riferiva alla Curia diocesana di Bolzano-Bressanone che il sacerdote girava per locali notturni in compagnia di "fanciulli". Si diceva che, di notte, avesse anche fatto visita a una ragazza, in due occasioni, rimanendo fino alle 4 del mattino. Questa segnalazione è documentata nel fascicolo personale del sacerdote. Il Vicario generale Johann Untergasser rispondeva di aver preso atto della notizia e che il sacerdote avrebbe dovuto essere quindi trasferito. Non risultano tuttavia provvedimenti presi dalla Diocesi di Bolzano Bressanone a seguito di questa segnalazione.

Caso 5

Metà-fine anni Sessanta: i primi quattro incarichi come cooperatore

Il sacerdote aveva già attirato l'attenzione, in senso negativo, durante il suo primo incarico svolto in qualità di cooperatore, a metà degli anni Sessanta. In risposta alla domanda di rito prevista nella relazione sui cooperatori per verificare se questi mostrasse tatto nel trattare con il sesso femminile e con le alunne, il parroco responsabile del sacerdote rispondeva "non così con preadolescenti". Durante il secondo incarico come cooperatore, il parroco responsabile lasciava invece senza risposta questa domanda. Il parroco del terzo incarico come cooperatore annotava, accanto al quesito, le parole "spesso non saggio". Quanto al quarto incarico del sacerdote, non risultano agli atti evidenze di condotte improprie.

Fine anni Sessanta - Metà anni Settanta: quinta, sesta e settima sede di incarico e ulteriore posizione del sacerdote in qualità di cooperatore

All'inizio degli anni Settanta, epoca in cui il sacerdote era già da oltre un anno cooperatore e catechista nella sede del suo quinto incarico, al Vescovo Joseph Gargitter giungeva una lettera di un gruppo di interesse cattolico avente sede in quella parrocchia. L'associazione chiedeva l'immediato allontanamento del sacerdote dalla parrocchia "per prevenire mali peggiori". La richiesta si basava su diverse segnalazioni fatte da genitori che denunciavano molestie perpetrate nei confronti di scolarette in età compresa tra i 7 e i 12 anni. Il Vicario generale Johannes Untergasser chiedeva quindi al parroco interessato di verificare le accuse. Dopo aver inizialmente dichiarato di non credere che il suo collaboratore, che a suo dire agiva semplicemente "in modo poco saggio e imprudente", potesse avere "fatto qualcosa di

immorale", il parroco rivide pochi giorni dopo la propria dichiarazione, informando il Vicario generale Untergasser di quanto segue:

"In allegato alla presente, il sottoscritto trasmette gli esiti dell'indagine richiesta dal reverendissimo ordinariato sul signor cooperatore. Senza voler sostituirsi nella decisione del reverendissimo ordinariato, il sottoscritto, contrariamente a quanto in precedenza affermato, si sente ora indotto, a fronte dello stato delle cose, a sostenerne un pronto trasferimento. Non è invero da presumersi che sussista una reale ferita morale, ma la sua condotta maldestra e altamente sconsiderata ha generato grande tumulto."

A questa comunicazione, il parroco allegava quattro dichiarazioni di genitori con accuse concrete di abusi del sacerdote sulle loro figlie. Fra le altre cose, il sacerdote avrebbe baciato le bambine, le avrebbe accarezzate e, in un caso, avrebbe toccato anche i genitali. Da quanto si evince dal fascicolo personale, furono almeno sette gli abusi concretamente commessi nei confronti delle alunne (di scuola elementare) segnalati da questa parrocchia, cioè dalla quinta sede di attività del sacerdote con l'incarico di cooperatore.

Parallelamente veniva avviata una raccolta firme tra i genitori degli alunni della parrocchia. Complessivamente 151 persone confermavano che non sussistevano "minime ragioni" che potessero "intaccare la reputazione" del sacerdote "come valido catechista".

Da quanto si evince, il sacerdote veniva poco dopo allontanato dalla parrocchia e sistemato in un'altra. Il parroco di quest'ultima sede aveva acconsentito a una sua temporanea permanenza, chiarendo però in modo

inequivocabile al Vicario generale che il sacerdote non avrebbe potuto rimanervi permanentemente, argomentando la posizione come segue:

"[...] succederebbe molto presto quanto già accaduto a [la sua quinta posizione come cooperatore]: un turbinio e, subito dopo, una burrasca contro di lui. Le ragioni delle accuse nei suoi confronti e dell'allontanamento si fonderebbero su verità; – egli non è in grado di fare diversamente: impeto, foga e una certa incapacità di autocontrollo! – È piuttosto immaturo per un incarico in autonomia – ha bisogno di una mano forte."

Poco tempo dopo, il sacerdote veniva assegnato come cooperatore a un'altra parrocchia ancora. Da quanto risulta, in precedenza era stata presa in considerazione un'altra possibile sede di incarico, ma ad impedirlo era stata evidentemente una lettera scritta da un parrocchiano e trasmessa al Vicario generale Untergasser:

"[...] Avevo già sentito dire in precedenza che il nominato [N.d.A. il sacerdote] era stato improvvisamente richiamato da [il quinto luogo di incarico in qualità di cooperatore]. Non ne conoscevo il motivo. Dopo aver ricevuto la notizia che era stato scelto come Coop. per [la parrocchia frattanto presa in considerazione], nel corso di una visita a [la quinta sede di incarico del sacerdote con le funzioni di cooperatore] ho chiesto ragguagli a persone di mia fiducia, scoprendo quanto segue: il rev. parroco [...] ha espresso serie perplessità giacché [il sacerdote] si sarebbe reso spesso colpevole di abusi su bambine; avrebbe frequentemente invitato le piccole fanciulle nella sua stanza, le avrebbe spogliate, toccate e avrebbe giocato con loro in modo sconcio; il parroco lo

avrebbe spesso rimproverato, intimandogli di smettere, ma [il sacerdote] non si sarebbe lasciato dire nulla. Sarebbero andate anche diverse madri dal parroco a denunciare quegli episodi. [...] ha detto che un anno e mezzo prima dell'allontanamento del [sacerdote], stavano accadendo e si venivano a sapere cose che non andavano bene. Il caso sarebbe stato discusso in seno al gruppo [N.d.T.: parrocchiale] femminile, ma pare non si volesse procedere contro un sacerdote e quindi [N.d.T.: le donne] si rivolsero al curato, il quale ammonì poi [il sacerdote]. [...] ha detto che la condotta del [sacerdote] nei confronti delle bambine presentava caratteri patologici [sic.]. Ha menzionato diversi casi in cui [il sacerdote] ha tolto gli indumenti intimi alle bambine, le ha guardate e toccate, convincendole che non fosse sbagliato; in seguito avrebbe scritto lettere a queste bambine per rimanere in contatto con loro. Quando si iniziarono a sentire le lamentele, avrebbe parlato di queste cose davanti ai bambini a scuola, interpellato le singole con cui aveva avuto qualcosa e poi spiegato a tutti che non c'era niente di male. In risposta alle rimostranze dei genitori, avrebbe dichiarato che potevano stare tranquilli, non aveva fatto nulla di sbagliato e ne avrebbe risposto davanti a Dio. Si sarebbe anche scusato con i genitori e li avrebbe dissuasi dai loro dubbi, ma poi la cosa sarebbe andata avanti. Una volta che stava facendosi fare benzina da [...], [il sacerdote] vide sua figlia [...] (classe terza), la condusse in fretta dietro la casa e la baciò con passione. Quella scena fu vista. Tutti concordavano nell'asserire che a [nel luogo del quinto incarico del sacerdote come cooperatore] è parere comune che [il sacerdote] non sia idoneo all'insegnamento scolastico. Le affermazioni fatte sono da considerarsi veritiere. [...]"

Qualche tempo dopo, il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia. Questo fu il suo settimo e ultimo incarico in qualità di cooperatore. Senza che i consulenti possano evincere ragioni concrete dagli atti a loro disposizione, risulta che l'allora Vicario generale Josef Michaeler si rivolse al sacerdote, a metà degli anni Settanta, con la seguente richiesta:

"Con riferimento al nostro colloquio di qualche tempo fa nel mio ufficio, La pregherei di rivolgersi con le Sue difficoltà a [uno psichiatra]."

Da quanto consta, il sacerdote avrebbe acconsentito a questa richiesta, presentandosi dallo psichiatra. Tuttavia, non è chiaro dagli atti se si sia effettivamente sottoposto a terapia. Nel corso di una conversazione intervenuta con il Vescovo Wilhelm Egger nel 1995, il sacerdote stesso dichiarava a tal proposito che "dal consulto con lo psichiatra che gli era stato consigliato, [...] non era arrivato poi molto."

Metà anni Settanta - metà anni Novanta: il primo incarico come parroco

A metà degli anni Settanta, al sacerdote veniva assegnato, in un'altra parrocchia ancora, il primo incarico come parroco. Veniva inoltre nominato parroco pro tempore nella parrocchia vicina.

Qualche tempo dopo il suo trasferimento, l'allora Vicario generale Josef Michaeler veniva raggiunto dalla seguente segnalazione:

"Ho ricevuto dalle responsabili del gruppo femminile [della parrocchia] la seguente comunicazione: il [sacerdote] sta attraversando un momento difficile: ha molte difficoltà a controllarsi

sessualmente al cospetto delle ragazze – scolare. Le donne gliene hanno parlato. Ha avuto un lungo colloquio con [...]. Dovrebbe essere mandato da un medico. Bisognerebbe aiutarlo affinché non finisca in difficoltà ancora maggiori."

Poco tempo dopo, un parroco si rivolgeva al Vicario generale Michaeler, facendo notare la condotta impropria del sacerdote e chiedendo che fossero messe in atto i provvedimenti ritenuti necessari. Il Vicario generale Michaeler inoltrava queste accuse al sacerdote, il quale poi si giustificava, assicurando al tempo stesso che avrebbe preso un appuntamento con lo psichiatra. Se ciò sia avvenuto, non risulta con chiarezza dal fascicolo.

Alla fine degli anni Settanta pervenivano altre due segnalazioni con riguardo alla condotta del sacerdote nei confronti di bambine. Il Vescovo Joseph Gargitter avviava quindi un colloquio con il sacerdote. Il contenuto e gli esiti di questo colloquio non si evincono però dagli atti, e nemmeno le eventuali conseguenze.

Dagli atti risulta altresì che, all'inizio degli anni Novanta, ci fu un nuovo colloquio tra il sacerdote e il Vicario generale Josef Michaeler, il quale così riassumeva la conversazione avvenuta:

"Gli impartisco verbalmente, in modo inequivocabile e con la massima chiarezza, le seguenti istruzioni: 1) Non deve toccare nessuna bambina e alunna. Se dovesse accadere di nuovo, ci saranno conseguenze immediate. 2) Non deve portare alunne in macchina, né gli è permesso giocare con loro. Se succede ancora, i genitori toglieranno le figlie dalle lezioni di religione. 3) Non prendere solo femmine come chierichetti, ma anche

maschi. 4) Non potrà più portare l'organista [di una parrocchia] a [un'altra parrocchia] [...]. [Il sacerdote] mi promette tutto questo."

Il successivo colloquio tra il sacerdote e il Vicario generale Michaeler ebbe luogo, stando agli atti, circa sei mesi dopo. In una nota, il Vicario generale così stabilisce:

"Dopo una lunga conversazione, [il sacerdote] ha accettato di essere inserito nell'elenco delle richieste di trasferimento."

Metà anni Novanta - metà anni 2000: il secondo incarico come parroco

Poco dopo, il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia. Lì, però, vi fu inizialmente una certa resistenza promossa da due parrocchiani. Stando a quanto dichiarato da testimoni dell'epoca, questa sarebbe stata tuttavia circoscritta a pochi individui, mentre la stragrande maggioranza dei parrocchiani si sarebbe schierata dalla parte del sacerdote. Questi sarebbe stato un grande manipolatore, capace di conquistarsi l'appoggio delle persone. Il sacerdote, con il suo stuolo di sostenitori, sarebbe infine riuscito a reprimere il dissenso, non senza esporre ad attacchi personali coloro che l'avevano osteggiato. Due parrocchiani si sarebbero anche rivolti al decano responsabile del sacerdote nella sua prima sede di incarico parrocchiale. Questi si sarebbe inizialmente espresso in modo poco chiaro, pur essendo evidentemente al corrente delle vicende, avendo egli stesso suggerito di affidare in futuro a un'altra persona, diversa dal sacerdote, l'assistenza del gruppo di chierichetti. Una parrocchiana avrebbe inoltre cercato, all'epoca, un contatto con il Vescovo Wilhelm Egger per informarlo degli accadimenti. Il Vescovo avrebbe però assunto nei suoi confronti un atteggiamento ostile,

mostrandosi offeso da quei suoi avvertimenti. Molti anni più tardi, si sarebbe nuovamente rivolta al Vescovo Egger, questa volta per un'altra faccenda. Anche nel corso di quel colloquio il Vescovo si sarebbe mostrato piuttosto ostile, dandole a intendere di essersela presa per il modo in cui si era posta allora nei suoi confronti.

Anche il Vicario generale Michaeler era coinvolto nel caso e documentava, a tal riguardo, quanto segue:

"La signora [...] riferisce di avere informazioni secondo cui [il sacerdote] si sarebbe "dato da fare" con bambine a [la sede del suo primo incarico come parroco]. Ecco perché il parroco le (alla donna [...]) avrebbe sottratto le chierichette, per averle intorno a sé durante la Messa... Attesto di avere esaminato in dettaglio la questione, ma che [il sacerdote] non ha mai abusato delle bambine, pur essendosi comportato in modo maldestro. La signora [...] pretende che il parroco si sottoponga a una terapia."

"Sono però ben disposto a mandare [il sacerdote] altrove; [la parrocchia] resta però senza un sacerdote. Il signor [...] mi dica se se ne assume la responsabilità. Il signor [...] declina ogni responsabilità. La mia impressione personale: il signor [...] e sua moglie vorrebbero essere loro a prendere in mano la parrocchia; basterebbe solo l'ordinazione per la donna [...]".

Qualche tempo dopo, il Vicario generale Michaeler, intervenendo in una seduta del Consiglio parrocchiale, asseriva secondo testimoni dell'epoca che una parrocchia avrebbe dovuto tollerare un sacerdote del genere, come parroco, per almeno 10 anni.

A metà degli anni Novanta, una persona di [luogo del quinto incarico del sacerdote come cooperatore], testimone dell'epoca, così scriveva in una lettera indirizzata al Vescovo Wilhelm Egger:

"Stimato signor Vescovo,

sono a conoscenza di tali molestie da 26 anni e da allora mi trascino questo senso di colpa. Con questa mia lettera, rimetto però ora a Lei, Rev. signor Vescovo, la grande responsabilità e questione di coscienza, liberandomi da ogni senso di colpa. Non riesco a immaginarmi che la Curia non sappia nulla di questa offesa, dal momento che questo problema era stato sollevato, con grande enfasi, già 26 anni fa presso l'allora Vicario generale [N.d.A.: Johannes Untergasser]. All'epoca – per quanto ne sappia - la Curia non fece altro, a maggio!!, che rimuovere il cooperatore in questione dalle sue funzioni di catechista e cooperatore - di punto in bianco. Personalmente, non ho notizie di alcuna terapia. In autunno il cooperatore in questione veniva insediato in una nuova parrocchia. A partire dall'anno successivo, ha sempre svolto funzioni di parroco. Il parroco in questione è [nome del sacerdote], attualmente parroco di [luogo del secondo incarico come parroco]."

Di lì a poco si tenne un colloquio tra il Vescovo Wilhelm Egger e il sacerdote. Il vescovo scriveva in proposito quanto segue:

"Arrivo poi a parlare di alcuni problemi, ripetutamente menzionati nel corso degli anni, e parlo del fatto che lui fosse insistente, sessualmente parlando, con le bambine. Non dica così, mi dice.

Prima dice: "Non mi ritengo colpevole". Ammette, fra l'altro, di aver fatto alcune cose in modo poco saggio, ad esempio la ginnastica, anche delle femmine, durante le lezioni, con le capriole ecc., e di averle sorrette mentre le facevano. Di episodi accaduti a [luogo del suo quinto incarico come cooperatore] non si ricorderebbe bene. Dal consulto con il Dottor Frick, che gli era stato raccomandato, non è venuto poi molto. Ho l'impressione che non sia consapevole del suo comportamento e che non riesca a ricordare correttamente; dice che ci rifletterà."

Poco tempo dopo, il Vescovo Wilhelm Egger riceveva un'altra lettera della testimone [riguardante il luogo del quinto incarico del sacerdote come cooperatore] (estratto):

"[Alla fine degli anni Sessanta/inizio degli anni Settanta], quand'ero [...] a [luogo del quinto incarico del sacerdote come cooperatore], ho iniziato, mossa da un grande idealismo, il mio primo [impiego] nella locale [...]. Già dopo pochi mesi sono stata però testimone degli abusi sessuali commessi sulle bambine da [il sacerdote]."

Stando a una dichiarazione rilasciata nel 2022 da questa testimone dell'epoca presso il Centro di ascolto istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone, all'epoca la donna si presentò anche personalmente dal Vescovo Wilhelm Egger per riferirgli degli episodi. La sua reazione sarebbe stata di impotenza. Si sarebbe passato le mani tra i capelli dicendo:

"Cosa dovrei fare, con questi uomini?".

Lei gli avrebbe risposto che era una sua responsabilità. In seguito, tuttavia, non succedeva nulla.

Poco tempo dopo, si svolse un altro colloquio tra il sacerdote e il Vicario generale Michaeler. Il Vicario generale così ammoniva il sacerdote di fronte all'accresciuta attenzione della gente:

"Gli faccio presente che dopo il caso Groer [N.d.A.: l'arcivescovo di Vienna, ritiratosi nel 1995, Cardinale Hans Hermann Groër] e [...] [N.d.A.: un caso della Diocesi di Bolzano-Bressanone divenuto noto al pubblico poco prima], anche qui da noi la gente è diventata molto sensibile e sono arrivate al Vescovo lettere su vicende passate. Lo esorto ad evitare qualsiasi contatto con le ragazzine."

E anche il Vescovo Wilhelm Egger avrebbe colto ancora una volta l'occasione per rammentare per iscritto al sacerdote gli accordi presi nel corso dell'incontro avuto alcuni mesi prima:

"Vorrei ritornare sul discorso del [...] e comunicarLe anche per iscritto a cosa dovrà prestare attenzione in futuro 1. La canonica resta chiusa per i bambini che arrivano non accompagnati. [...]"

Stando a quanto è possibile ricostruire dagli atti, gli ammonimenti dei vertici diocesani restarono tuttavia infruttuosi giacché, poco tempo dopo, diverse persone si presentavano dal Vicario generale Michaeler lamentandosi del comportamento del sacerdote. Il Vicario generale lo riconvocava dunque nuovamente. Così riepilogava poi la conversazione avuta:

"Gli dico [al sacerdote] tutti quelli che sono venuti da me il [...] e quello che hanno portato alla mia attenzione. Lo esaminiamo punto per punto. Lo esorto [il sacerdote] a prendere in seria considerazione la faccenda. Poi torno su due aspetti: [...] 2) Mettere le mani addosso alle bambine. Gli faccio presente gli episodi accaduti quest'anno a [un'altra parrocchia] [N.d.A.: da quanto è possibile desumere si tratterebbe di un caso della Diocesi di Bolzano-Bressanone diventato poco prima di dominio pubblico] e [un'altra parrocchia]. Se succede di nuovo qualcosa, [il sacerdote] deve aspettarsi che la gente, oggi, lo renda subito pubblico. [Il sacerdote] mi promette di migliorare e di evitare ogni cosa che possa creare problemi a questo riguardo."

Segnalazioni di abusi presentate allo Sportello diocesano e processo nel 2010

Poco dopo l'istituzione, da parte della Diocesi di Bolzano-Bressanone, del Centro di ascolto per i casi di abuso, diretto da un referente unitamente al Vicario generale Josef Matzneller, pervenivano a questo sportello diverse segnalazioni riguardanti il sacerdote, all'epoca operante, già dalla metà degli anni 2000, nel ruolo di amministratore parrocchiale in due parrocchie. Da quanto si evince, le accuse di abusi riportate si riferivano al periodo in cui era al suo quinto incarico di cooperatore e al suo primo incarico come parroco.

Nel maggio 2010, una persona interessata dalle vicende riferiva allo Sportello diocesano di allora, in un'e-mail, che il sacerdote aveva abusato per mesi o addirittura anni di diverse bambine, all'epoca fra i 6 e gli 8 anni. Molti avrebbero girato la faccia dall'altra parte; alcuni genitori si sarebbero invece presentati dal vescovo. Questi, tuttavia, non avrebbe ritenuto necessario fare

alcunché. Solo quando si minacciò che la banda musicale non avrebbe più accompagnato la processione del Corpus Domini, si sarebbe mosso qualcosa e il sacerdote sarebbe stato trasferito. Questa persona scrive di stare "come la maggior parte delle vittime di abuso", di essersi dimenticata di tutto per molto tempo e racconta che il ricordo è tornato, "violento e fortissimo", in età adulta. Sono seguiti "molti anni di psicoterapia", "per elaborare in qualche modo il tutto." In definitiva, però, la rielaborazione "è e rimane il lavoro di una vita". Il fatto che il sacerdote "aveva certamente continuato ad abusare altrove di altre bambine e forse lo stesse facendo ancora" le causava spesso mal di pancia. Dice di sperare "che nel frattempo sia troppo vecchio per questo" e di non avere di fatto saputo, fino a quel momento, a chi potersi rivolgere.

Altre due persone si presentarono direttamente al Centro di ascolto diocesano riferendo di essere state pesantemente abusate sessualmente dal sacerdote nei primi anni Ottanta. Una delle due persone offese, che all'epoca dei fatti aveva 10 anni, era allora completamente impossibilitata a muoversi, a causa di un handicap, e sarebbe state quindi totalmente indifesa di fronte al sacerdote. Ci sarebbero stati diversi testimoni di quei fatti. Le due persone dichiaravano inoltre di avere sentito parlare di un altro grave abuso sessuale, di cui già allora si sarebbe parlato parecchio in parrocchia.

Il Vescovo Karl Golser rispondeva alle segnalazioni pervenute allo Sportello diocesano inviando la seguente e-mail:

"[...] Le sono grato di aver organizzato il colloquio con le vittime di [...] rimaste sinora anonime. Che sofferenza indicibile ha causato [il sacerdote]. Sono scioccato. La settimana prossima dovrebbe uscire un decreto della Congregazione per la Dottrina

della Fede. Penso che [...], che conosco molto bene e stimo, sia una persona valida a cui rivolgersi per l'assistenza psicoterapeutica."

Agli atti si trovano anche documenti relativi a un procedimento penale avviato dinanzi a un tribunale provinciale nei primi anni 2010 e nel quale il Vicario generale Josef Matzneller veniva convocato come teste e invitato a produrre una copia del fascicolo personale del sacerdote. Stando alle dichiarazioni di una testimone dell'epoca, il processo avrebbe riguardato atti di abuso commessi dal sacerdote. Dai documenti messi a disposizione dei relatori non emergono tuttavia né dettagli sull'oggetto del procedimento né sull'esito dello stesso.

Rimozione del sacerdote dall'incarico a inizio degli anni 2010

Poco dopo aver ricevuto le segnalazioni, il Vescovo Karl Golser contattava il sacerdote informandolo delle notizie pervenute e dell'avvenuto coinvolgimento della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il vescovo disponeva inoltre che il sacerdote, con effetto immediato, rinunciasse alle funzioni di amministratore parrocchiale astenendosi altresì da ogni servizio e attività pastorale. Il vescovo concludeva con le parole:

"In riparazione delle azioni, La incoraggio ad accettare questi necessari passi con spirito di penitenza e pazienza cristiana. Nella fede sappiamo che il Signore ci è vicino in tutte le necessità, soprattutto nelle ore difficili."

Nel contesto di queste vicende, la Diocesi di Bolzano-Bressanone diramava in lingua italiana il seguente comunicato stampa pubblicandolo altresì sul sito della Diocesi:

"Abusi sessuali: sacerdote esonerato da incarico

[...] sacerdote della Diocesi di Bolzano-Bressanone di [...] anni, deve lasciare l'incarico come amministratore parrocchiale di [...] e [...] per l'accusa di abusi sessuali. Non può più celebrare in pubblico e deve vivere in una struttura in cui non è possibile alcun contatto con minori. Tali casi di abusi sessuali risalgono a 20 anni fa. Le vittime sono state ascoltate con attenzione e così anche il sacerdote colpevole è stato sentito dal vicario generale e dal vescovo. Il sacerdote accusato deplora il suo comportamento e intende vivere la sua vecchiaia in penitenza. Abusi sessuali: sacerdote rimosso dall'incarico."

Presa di posizione del Vescovo diocesano Karl Golser, parimenti pubblicata in lingua italiana sulla pagina della Diocesi:

Ogni singola accusa di abuso sessuale mi colpisce profondamente ed è vergognosa. Sgomento, smarrimento e vergogna sollecitano un'azione coerente della Diocesi. Desidero far piena luce su tali accuse di abuso e per questo non ci deve essere un falso riguardo. Il chiarimento di questi fatti è in primo luogo un atto dovuto alle vittime. Non si può più tornare indietro, ma vogliamo fare tutto il possibile perché il dolore subìto diventi più sopportabile. Un chiarimento lo dobbiamo anche a tutti i fedeli, in particolar modo ai collaboratori e le collaboratrici, ai sacerdoti

e ai diaconi. Per quanto riguarda il sacerdote esonerato dal suo incarico, per noi vescovi vale la regola che ogni accusa fondata di abuso sessuale venga segnalata alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In casi gravi si può arrivare anche alla laicizzazione del sacerdote. Per i casi gravi il diritto canonico prevede inoltre dei termini di prescrizione più lunghi rispetto al diritto civile e questo è decisamente importante, in quanto molte vittime riescono a parlare degli abusi subiti soltanto decenni dopo l'accaduto. Una rielaborazione attenta e tolleranza zero sono le uniche risposte possibili, poiché soltanto la verità e la giustizia possono aiutare a guarire le ferite subite."

Poco dopo la pubblicazione del comunicato stampa, il sacerdote si rivolgeva al Vicario generale Josef Matzneller scrivendogli in una missiva quanto segue:

"Il sottoscritto [...] desidera ribadire nuovamente per iscritto che deporrà il mandato per le parrocchie di [...] e [...]. Il sottoscritto avrebbe dovuto, del resto, chiedere già da tempo di poter andare in pensione per ragioni di salute. 47 anni di attività pastorale e ora questo triste epilogo. Chiede sinceramente perdono per ogni pena e danno arrecato alla nostra Diocesi. È molto, molto dispiaciuto. Soprattutto a causa della stampa, si è rifugiato nella solitudine. In pieno silenzio ha avuto modo di riflettere sui propri demeriti e percorrere la via della penitenza fino a Canossa".

Ma solo pochi mesi più tardi, il Vicario generale Josef Matzneller riceveva dal Centro di ascolto diocesano la segnalazione che, in occasione di una grigliata

organizzata presso la residenza per anziani, il sacerdote aveva "dato spettacolo". Il responsabile dello Sportello scriveva a questo proposito:

"Proprio il colmo! E, questo, persino nel "locus delicti"! [...] Che cosa dice il vescovo a tal riguardo? [...] Sono forse questi i frutti dei nostri sinceri sforzi per le vittime?"

Dopo che, di lì a poco, giungeva anche una segnalazione esterna sulle apparizioni pubbliche del sacerdote al centro anziani, il Vicario generale Josef Matzneller gli chiedeva di astenersi dalle apparizioni alla residenza anziani.

Il Vescovo Karl Golser pare non aver condotto, a quel tempo, altre investigazioni e indagini di propria iniziativa sul sacerdote. Una testimone dell'epoca riferiva di essere stata invitata a colloquio dal Vescovo, il quale l'avrebbe pregata di raccontargli delle esperienze avute con il sacerdote per poi chiederle personalmente che cosa avrebbe dovuto fare con quel chierico. La testimone gli avrebbe risposto che era suo dovere sollevare il sacerdote dagli incarichi. Cosa che il Vescovo poi fece, attirandosi però forti critiche. L'intervento deciso dal Vescovo sarebbe stato comunque liberatorio per la testimone, la quale avrebbe avuto così conferma di avere fatto la cosa giusta.

Copertura mediatica sul caso del sacerdote

All'inizio degli anni 2010, il caso del sacerdote fu argomento di vari reportages dei media. L'allora Vicario generale Josef Matzneller rilasciò diverse interviste sulla vicenda. In un'intervista rilasciata a un giornale locale, questi esprimeva il parere che non vi fosse, per la Chiesa, alcuna prescrizione, dal momento che una vittima non è meno vittima se la sciagura vissuta risale a 40 anni prima. Egli ammetteva, inoltre, che i vertici diocesani dell'epoca

erano al corrente "dell'inclinazione che si diceva avesse il sacerdote". Mentre oggi la Chiesa "si schiera chiaramente e inequivocabilmente dalla parte delle vittime", avrebbe considerato "all'epoca primariamente l'autore dei fatti" ritenendo che, "spostando il 'problema'", questo potesse risolversi, tanto più che il sacerdote si sarebbe "sottoposto a una terapia". Se si fosse avuto "allora l'odierno livello di conoscenze psicologiche", si sarebbe potuta "evitare molta sofferenza". Alla domanda sul perché si fosse deciso di compiere quel passo tanto spettacolare rendendo pubblica l'intera vicenda, il Vicario generale Josef Matzneller citava le parole del Vescovo Karl Golser:

"Sensibilità di indagine e tolleranza zero verso ogni forma di abuso sono le uniche risposte possibili, perché solo la veridicità e la giustizia possono contribuire alla guarigione dalle ferite subite."

A commento di un'altra intervista rilasciata dal Vicario generale Josef Matzneller, e in particolare dell'esternazione con cui questi si domandava "Dio sa quali molestie" ci fossero state, una delle persone offese, che già in precedenza si era rivolta allo Sportello di ascolto diocesano, scriveva in una lettera:

"Non ci sarebbero state 'Dio sa quali molestie'!? Per amor del cielo, signor Vicario generale, cosa sono per Lei 'Dio sa quali molestie'? Dove, per favore, intende tracciare il limite? [...] Egregio signor Vicario generale, sono davvero senza parole!! Sì, ritiene davvero che 20 o 40 anni fa non fosse biasimabile che un uomo adulto – un sacerdote per giunta! – abusasse di qualche bambina?! I miei genitori, gente assai semplice, non avevano difficoltà a capirlo già allora. E per ogni persona con un minimo

di decenza e sensibilità, questo è sempre stato chiaro, non serve nessuna particolare conoscenza psicologica! Solo che il Vescovo pensava che tutto questo non lo riguardasse. [...] Che non è stata usata violenza, La sento dire. Se, per violenza, Lei intende la mera violenza fisica, allora lo confermo. Ma chiunque abbia mai avuto a che fare con abusi sessuali sui bambini sa che la violenza fisica è rarissimamente necessaria, essendoci forme di violenza molto più sottili per costringere un minore, per tentarlo, sedurlo... [...]"

A seguito della pubblicazione di questa lettera su un quotidiano locale, il Vescovo Karl Golser, internamente alla Diocesi, si rivolgeva ad alcune persone, tra cui anche il Vicario generale Josef Matzneller, osservando quanto segue:

"Hai letto la lettera di una vittima pubblicata sul quotidiano? Cosa possiamo fare adesso? È possibile ottenere dal giornale l'indirizzo e invitare la vittima a un colloquio? So esattamente come ci si sente quando si viene intervistati dal vivo. Si possono fare dichiarazioni di cui poi pentirsi."

Il Vicario generale Josef Matzneller si rivolgeva quindi, con il seguente messaggio, alla persona interessata, invitandola a un colloquio:

"[...] Ho appreso leggendo la Sua e-mail quanto sia rimasta esterrefatta e delusa da una delle mie affermazioni fatte nell'intervista al [un'emittente locale]. Vorrei assicurarLe che non intendo banalizzare o sminuire queste vicende, anzi. Quando però, da un'intervista più lunga, si estrapolano e citano solo singoli passaggi in risposta a una domanda specifica, il quadro che ne

emerge è univoco, perché manca il contesto più ampio. Se avesse l'occasione di leggere, ad esempio, la mia intervista al [una rivista locale] o le interviste riportate su altri giornali, si farebbe un'immagine ben diversa delle mie dichiarazioni. Mi scuso se si è sentita tanto offesa da una delle mie affermazioni. Dalle conversazioni che ho avuto con varie vittime, so piuttosto bene quanto questi episodi possano perseguitare e affliggere qualcuno per tutta la vita. Al fine di poter discutere e chiarire la questione, vorrei invitarLa a un colloquio privato."

Il processo canonico nei primi anni 2010

Per quanto è possibile ricostruire dagli atti, all'inizio degli anni 2010 venivano trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede i seguenti documenti riguardanti il caso in questione:

- un curriculum vitae del sacerdote,
- il decreto del Vescovo Karl Golser, con il quale il sacerdote veniva rimosso dalle cariche di amministratore parrocchiale a [...] e [...] e allo
 stesso tempo obbligato ad astenersi da ogni servizio e attività pastorale,
- una sintesi di tutti i provvedimenti adottati dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone, sostanzialmente in linea con la presa di posizione ufficiale del Vescovo Karl Golser sopra riportata, nonché
- la seguente "Decisione del vescovo" (in italiano):

"Il sacerdote [...] ha eseguito le richieste del Vescovo, ha concluso il suo servizio come amministratore parrocchiale e si è ritirato a vita privata (momentaneamente vive presso la propria sorella). Gli risulta difficile non poter presiedere alla liturgia in pubblico, ma si attiene comunque a questa limitazione. Il contatto con le vittime è avvenuto positivamente attraverso il referente interno ed il Vicario generale. Dal punto di vista materiale si è provveduto al sostentamento del sacerdote. In attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte del CDF, porgo cordiali ossequi."

Le accuse mosse al sacerdote venivano riassunte, in questa comunicazione, come segue:

"Abuso sessuale di bambine preadolescenti (6-10 anni). Fatti accaduti negli anni 1968-1970 e 1981. Toccamenti immorali nell'area genitale. Dal punto di vista civile i fatti sono ormai prescritti."

Qualche tempo dopo, la Congregazione per la Dottrina della Fede annunciava di approvare le misure prese dal Vescovo Karl Golser, pur dovendo tenersi in particolare considerazione età piuttosto avanzata del sacerdote e il tanto tempo trascorso dall'accadimento dei fatti. Nel documento si specificava che la Diocesi avrebbe dovuto vigilare sul comportamento del sacerdote, informando prontamente la Congregazione per la Dottrina della Fede in caso di ogni nuova rimostranza.

50° Anniversario di sacerdozio

Con la lettera che segue, il Vicario generale Josef Matzneller si congratulava con il sacerdote in occasione dei suoi cinquant'anni di sacerdozio:

"Caro confratello, ricorre quest'anno il cinquantesimo anniversario della Tua ordinazione sacerdotale. In questa occasione, desidero porgerti i miei più cordiali auguri e felicitazioni, esprimendo altresì la mia gratitudine per tutto il bene che hai fatto nella cura d'anime in questi lunghi anni di sacerdozio. Hai usato i talenti, che il Signore ti ha donato, per il Regno di Dio. Che il Signore ti accompagni con la sua benedizione."

Segnalazione allo Sportello diocesano a inizio anni 2020

All'inizio degli anni 2020 si rivolgeva al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone anche la testimone dell'epoca che già a metà degli anni Novanta aveva contattato il Vescovo Wilhelm. Questa descriveva in dettaglio gli abusi perpetrati dal sacerdote su scolare e, in un caso, su minori frequentanti l'asilo, a cui aveva assistito in prima persona. La medesima dichiarava inoltre di essersi successivamente presentata dal Vicario generale Josef Matzneller per un incontro. Questi le avrebbe spiegato di non aver capito bene, in precedenza, e di essersi limitato a trasferire il sacerdote. La donna dichiarava di essere rimasta sbigottita e di avere minacciato di rendere pubblica la cosa se non si fosse fatto nulla. Il Vicario generale Matzneller le avrebbe assicurato di voler verificare meglio la faccenda. La donna riferiva di essere stata spesso furente "perché non succedeva nulla". Quella rabbia, però, era diretta "più contro la diocesi che contro [il sacerdote], il quale era semplicemente un maiale. Ma la Diocesi non ha agito." Asseriva inoltre di avere scritto una

lettera anche a Ratzinger [N.d.A.: Papa Benedetto XVI] in occasione della sua visita a Bressanone. Non l'avrebbe infine spedita, pur mandando comunque in altro modo un segnale. La testimone dell'epoca riferiva inoltre di aver sentito parlare di abusi da gente di altre quattro parrocchie in cui il sacerdote aveva operato. Conoscerebbe persone direttamente offese, le quali si rifiuterebbero però di parlare.

Dopo aver ricevuto questa segnalazione, il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Eugen Runggaldier si rivolgevano alla testimone dell'epoca con una lettera. Su suggerimento del Vicario generale Eugen Runggaldier, anche l'ex Vicario generale Josef Matzneller scrisse alla donna la lettera che segue:

"Gentile signora [...]!

Ha perfettamente ragione: la Diocesi avrebbe dovuto prendere sul serio, allora, le Sue segnalazioni riguardo [al sacerdote]. È stato commesso un errore, nei vertici diocesani, e ne è conseguito che [il sacerdote] sia stato solo trasferito, continuando dunque ad avere la possibilità di soddisfare altrove la sua tendenza a commettere abusi sessuali, arrecando tanta sofferenza ad altre persone.

Avendo svolto le funzioni di Vicario generale (1996-2016) in quel periodo, ammetto di dover assumermi la responsabilità personale di tali mancanze e di pentirmene, anche dell'eccessivo ritardo con cui ho maturato la consapevolezza delle terribili conseguenze che l'abuso ha avuto per le vittime.

Sotto il Vescovo Karl Golser, nel 2010 abbiamo inoltrato a Roma le accuse formulate contro [il sacerdote], rimuovendolo seduta stante dall'incarico di parroco.

Negli ultimi 10-20 anni è cresciuta l'attenzione per la tutela dei minori e la consapevolezza di quanto sia importante considerare seriamente le accuse di abuso e prendere subito le giuste decisioni. Oggi sono consapevole che, fin da subito, avrei dovuto agire diversamente. Rimpiango molto di non averlo fatto dall'inizio e me ne scuso.

All'epoca Lei si è attivata, con coraggio civile, affinché ci fosse un giusto intervento; così facendo, Lei ha concorso in maniera decisiva a contrastare, con la dovuta fermezza, il male degli abusi. Merita grande riconoscimento per questo."

Dall'analisi complessiva degli atti risultano contro il sacerdote accuse di abuso mosse in sette delle dieci sedi ufficiali di incarico e nei confronti di un numero considerevole di minori. I relatori sono venuti inoltre a sapere da credibili dichiarazioni rilasciate da testimoni dell'epoca che il sacerdote si avvicinò anche a due donne adulte con l'intenzione di abusarne sessualmente.

Caso 6

Il sacerdote, che svolgeva altresì l'attività di insegnante di religione, veniva indagato nei primi anni Settanta per atti di abuso su ragazzine non ancora quattordicenni. La Procura della Repubblica ne dava notizia all'Ordinariato diocesano e al Vescovo Joseph Gargitter. Su decisione della sovrintendenza

scolastica statale, il sacerdote veniva in seguito temporaneamente sospeso dall'insegnamento.

Un anno dopo l'incriminazione, il sacerdote veniva assolto. Nelle motivazioni della sentenza si legge che sarebbero mancate le prove della sussistenza del fatto, giacché le dichiarazioni dei bambini di 10 anni (pressoché l'intera classe, e non solo le quattro bambine presumibilmente offese, confermava che il sacerdote aveva toccato le bambine sotto la gonna) non sarebbero state supportate da nessun altro elemento di prova e pertanto non erano da ritenersi credibili. Le affermazioni fatte dai bambini sarebbero state spiegabili, in parte, con una dinamica di gruppo innescata dalla maestra. Il sacerdote veniva quindi successivamente reintegrato nel servizio scolastico. Dagli atti non risultano provvedimenti eventualmente adottati nei confronti del sacerdote, come ad esempio una verifica dell'idoneità all'insegnamento.

Il sacerdote moriva alla fine degli anni 2010. Solo pochi giorni prima era pervenuta una segnalazione al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Una diretta interessata aveva riferito che, alla fine degli anni Sessanta, sarebbe stata portata dal sacerdote alla cattedra e lì toccata sotto al vestito. Dagli atti non si evince se questa donna rientrasse tra le presunte persone offese del processo di accusa svoltosi nei primi anni Settanta. La descrizione dei fatti collima comunque con le dichiarazioni rilasciate dalle testimoni negli anni Settanta.

Caso 7

All'inizio degli anni Settanta il sacerdote, operante all'epoca come insegnante di religione, veniva accusato dalla madre di un'allieva di quarta elementare

di aver preso più volte in grembo la figlia e di averla toccata nelle parti intime. La fanciulla sarebbe stata anche costretta a toccare il sacerdote nelle parti intime. Convocato dalla direzione scolastica, il sacerdote spiegava di non avere agito "con cattive intenzioni" e prometteva di tenere in futuro un atteggiamento meno "familiare" con le allieve. Dopo aver sentito la maestra della bambina, che minimizzava l'accaduto, e in seguito a una dichiarazione scritta in cui la madre relativizzava quanto successo, il caso veniva messo agli atti senza che venisse sporta denuncia, pur inizialmente ipotizzata, all'autorità giudiziaria. Il Vescovo Joseph Gargitter veniva informato delle accuse dalla direzione scolastica.

Agli atti risulta esservi un compendio cronologico, di autore sconosciuto, da cui emerge che sulla madre della ragazza in questione, "una donna buona e credente", "che aveva sempre collaborato", potrebbero esservi state pressioni volte a indurre "questa [...] a relativizzare l'accaduto e a dichiarare che l'episodio non fosse grave o non fosse stato commesso con cattivi intenti". La dichiarazione sarebbe stata inoltre legata "alla preghiera" di "non procedere".

Agli inizi degli anni Novanta, il sacerdote andava in pensione dall'attività di insegnamento della religione. Da quanto si evince da una segnalazione presentata allo Sportello diocesano sul finire degli anni 2010, a motivare questo provvedimento sarebbe stata una rimostranza presentata da una giovane al Vescovo Wilhelm Egger nei primi anni Novanta. La stessa metteva a conoscenza il Vescovo del fatto che lei e altri compagni erano stati costretti a sedersi in grembo al sacerdote e a strofinarsi contro il suo membro. Gli abusi sarebbero iniziati sul finire degli anni Settanta, all'epoca in cui la bambina aveva 7 o 8 anni, e sarebbero terminati solo dopo un infortunio del sacerdote durante un'escursione.

A metà degli anni Novanta, il sacerdote veniva accusato di andare regolarmente a prendere due ragazze delle superiori e di accompagnarle in macchina fino a casa. Stanti le male lingue che giravano in paese, il sacerdote veniva convocato e sentito dal Vicario generale Josef Matzneller. Il sacerdote prometteva di astenersi in futuro da questi viaggi in automobile.

Alla fine degli anni 2010, la donna che aveva già contattato il Vescovo Wilhelm Egger all'inizio degli anni Novanta, si rivolgeva allo Sportello istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone raccontando nuovamente degli abusi subiti da lei e dalle sue compagne delle elementari e anche del fatto che il fratello, allora studente delle superiori, le avrebbe raccontato che il sacerdote, anche lì, aveva allungato le mani sulle ragazze. La nuova segnalazione sarebbe stata motivata dalla notizia, giunta all'orecchio dell'interessata, che il sacerdote viveva in due case parrocchiali in cui erano ospitate anche famiglie con bambini piccoli.

Poco dopo l'arrivo della segnalazione, il Vicario generale Eugen Runggaldier confrontava il sacerdote con le accuse mosse nei suoi confronti. Il parroco dichiarava di non averne "minima idea" e di non riuscire a ricordare nulla, risalendo quei "presunti episodi" ad oltre 40 anni prima. Con riguardo alle famiglie, confermava che nelle due abitazioni parrocchiali in cui viveva risiedevano famiglie con bambini piccoli, dichiarando però al tempo stesso di non avere contatti con loro per via della diversa lingua parlata.

Su iniziativa del Vescovo e del Vicario generale seguiva quindi, poco dopo, una segnalazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede. L'alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone incaricato della questione così riassumeva il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede:

"A causa dell'età [...] i ricordi sono limitati. Con riguardo alla condotta sospetta del sacerdote nel corso dell'attività di insegnamento della religione [primi anni Settanta] vi sono gli allegati documenti della direzione scolastica [...]. Risultato: abusi non dimostrati. Un'altra denuncia relativa a quell'epoca [fine degli anni Settanta], presentata al Vescovo Wilhelm Egger [primi anni Novanta], portava a un sollevamento del [sacerdote] dall'incarico di insegnante di religione. Ulteriori sospetti venivano segnalati [a metà degli anni Novanta] inducendo il Vicario generale Matzneller a convocare [il sacerdote] per ammonirlo alla prudenza (cfr. Promemoria del [...]). Tuttavia, né le persone che avevano fatto le segnalazioni né le possibili "vittime" si sono più fatte avanti. Da allora non è più stata intentata alcuna azione. La stessa donna che aveva presentato denuncia al Vescovo Wi-Ihelm [all'inizio degli anni Novanta] muove ora allo Sportello diocesano [fine degli anni 2010] la stessa accusa sui fatti di allora [fine degli anni Settanta]. Dalla fine degli anni 2000, [il sacerdote] non è più parroco, ma svolge servizi pastorali a [...] e [...]. In queste parrocchie è "di casa", stimato dalla gente, leggermente affetto da demenza e un po' trascurato nell'aspetto esteriore. Il Vicario generale Runggaldier ha confrontato [il sacerdote] sulle accuse; "l'autore" risponde di non averne "minima idea perché risalgono a oltre 40 anni fa (cfr. Promemoria del [...])."

Il riepilogo in questione veniva trasmesso, unitamente ad alcuni documenti, alla Congregazione per la Dottrina della Fede allegandovi altresì la seguente comunicazione del Vescovo Ivo Muser:

"Non sussistono prove evidenti di abusi, i sospetti sono stati a

suo tempo presi in seria considerazione e affrontati con coe-

renza".

Circa sei mesi più tardi, la Congregazione per la Dottrina della Fede annun-

ciava di avere esaminato in dettaglio il caso decidendo, "particolarmente in

considerazione dell'età molto avanzata dell'indagato, di non derogare alla

prescrizione e di non ordinare un'ulteriore indagine o un processo penale".

La questione veniva invece rimessa alla "saggia decisione" del Vescovo in-

vitandolo, alla luce della presenza di bambini nell'abitazione parrocchiale, a

prodursi per "chiarire la situazione abitativa dell'accusato" essendo "assolu-

tamente da garantire che la protezione dei minori sia sempre assicurata e che

non si produca pubblico scandalo."

Per quanto si evince dagli atti, si sarebbe successivamente tentato di collo-

care il sacerdote presso una struttura residenziale.

Caso 8

Negli atti relativi al sacerdote si ritrova la seguente nota manoscritta, risa-

lente alla metà degli anni Settanta, di autore non meglio identificabile:

"Il parroco di [...] riferisce:

La signora [...], vedova [...], si presentava da lui segnalando

quanto segue:

- 369 -

La signora [...] sarebbe stata bambinaia al Kinderdorf [lett. "villaggio dei fanciulli" N.d.T.] di Bressanone. Ha una figlia di 14 anni. [Il sacerdote] avrebbe tentato di violentare la figlia, ma lei sarebbe intervenuta. Pare che lo sappia tutta Bressanone, solo il clero non saprebbe nulla. [Il sacerdote] conterebbe [sic!] in giro che le giovani avrebbero molti problemi e che avrebbe appuntamenti prenotati per colloqui fino a Natale. Parlato il [...] con il Decano [N.d.A.: il decano responsabile]. [Il decano] dà poco credito a quanto detto, ma ne parlerà con [il sacerdote]."

Due anni più tardi, alla fine degli anni Settanta, il sacerdote, allora cooperatore nella sede di servizio, si rivolgeva alla famiglia di un'altra persona interessata. Lo scritto sarebbe stato inviato "per conoscenza al signor Decano", secondo la nota appuntata a mano [N.d.A.: il decano competente per il sacerdote].

Nella lettera, il sacerdote comunicava alla famiglia dell'interessata di non riuscire a tollerare, alla Vigilia di Natale, di vivere in discordia con qualcuno. Il decano gli avrebbe chiesto un colloquio e riferito che la famiglia lo aveva denunciato alla polizia "perché io volevo apparentemente qualcosa dalla loro figlia [...]". Alla richiesta di delucidazioni da parte del decano, questi gli avrebbe descritto la situazione. La giovane gli avrebbe chiesto di poter salire in macchina con lui per fare commissioni. Durante il viaggio si sarebbe arrivati a parlare delle esperienze sessuali sino a quel momento vissute dall'interessata. Per consigliare in seguito l'interessata sugli aspetti della morale sessuale, il sacerdote le avrebbe preso la mano affinché ella potesse arrivare ai genitali di lui. Lo avrebbe fatto perché era molto convinto che non fosse nulla di male, bensì un diritto umano. Le avrebbe prima chiesto il permesso di farlo, ottenendo anche il consenso. Se ne sarebbe poi andato con la

consapevolezza di aver aiutato la ragazza; a maggior ragione sarebbe ora sorpreso di essere stato accusato di aver voluto qualcosa. Sarebbe tutto un grande equivoco, all'interessata non rimprovererebbe nulla, bensì ai suoi genitori, i quali sono subito corsi alla polizia anziché parlargliene. Alla Vigilia di Natale, tuttavia, vorrebbe tendere loro la mano per una riconciliazione. L'età dell'interessata non risulta dai documenti. Tuttavia, dalle formulazioni utilizzate dal sacerdote e dalla circostanza che si sia rivolto ai genitori dell'interessata, si potrebbe presumere che si trattasse di una minorenne.

Alla lettera è allegato un promemoria non datato del decano responsabile per il sacerdote. In esso, questi afferma di aver ricevuto una segnalazione circa il fatto che il sacerdote avrebbe preso a bordo dell'automobile una quindicenne e che l'avrebbe toccata sessualmente. Il decano competente per il sacerdote avrebbe quindi dapprima parlato con il sacerdote e poi con la famiglia dell'interessata. Si tratterebbe della famiglia contattata dal sacerdote tramite lettera. Il decano avrebbe trovato questa lettera del sacerdote alla famiglia, notando con rammarico che il sacerdote l'aveva effettivamente spedita. Ci sarebbe poi stata una telefonata fra il sacerdote e la madre dell'interessata. Questa avrebbe comunicato al sacerdote che il responsabile delle accuse era un parente "ostile alla chiesa". Non è valutabile in via definitiva se con ciò si intendesse esprimere che la condotta del sacerdote non si sarebbe verificata nei modi ammessi dallo stesso.

Quattro mesi dopo, il sacerdote veniva "autorizzato" dall'allora Vicario generale Josef Michaeler a indicare sul passaporto la professione di "insegnante". Altri due mesi più tardi, l'allora Vicario generale Josef Michaeler intimava al sacerdote di lasciare la sede di servizio sino a quel momento occupata. Il sacerdote si rifiutava di dare seguito alla richiesta, appellandosi alla sua buona attività di assistenza giovanile. Non risulta dagli atti quali fossero i retroscena

di quel previsto trasferimento. Nella corrispondenza scambiata in proposito con il Vicario generale Josef Michaeler, il sacerdote parlava di "superamento interiore di un problema personale, oltre che dell'insorta "discordia". In una relazione sui cooperatori redatta dal decano competente nell'anno del previsto trasferimento del sacerdote si legge, tra le altre cose, che il sacerdote sarebbe stato "non sempre esattamente saggio nel trattare con le ragazze adolescenti che lo aiutavano guidando i gruppi giovanili". Il trasferimento del sacerdote sarebbe avvenuto solo nove anni dopo, su richiesta del medesimo. Il sacerdote è deceduto a metà fra il 2010 e il 2020.

All'inizio degli anni 2020 si rivolgeva allo Sportello diocesano di Bressanone un'altra persona riferendo che il sacerdote le aveva ripetutamente parlato di tematiche sessuali nel corso di passeggiate. Gli episodi sarebbero avvenuti alla metà degli anni Settanta, quando l'interessata aveva 12 anni. La medesima riferiva altresì che, oltre dieci anni dopo queste conversazioni, sarebbe venuta a sapere che, durante un campo vacanze, il sacerdote avrebbe cercato di infilarsi nel letto di una chierichetta. Riferiva inoltre di essere a conoscenza del fatto che il sacerdote, nell'ambito dell'insegnamento religioso, avrebbe fatto allusioni sessuali nei confronti di 14-15enni. Dopo che l'interessata acconsentiva a inoltrare la propria denuncia alla Diocesi, il Vicario generale Runggaldier l'avrebbe contattata per esprimerle il suo sgomento e la sua empatia. In quel contesto segnalava all'interessata che, malgrado il decesso del sacerdote, la segnalazione era importante per la Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Caso 9

Da quanto si emerge dal fascicolo personale, l'ordinariato veniva a conoscenza del caso riguardante il sacerdote solo alla fine degli anni Settanta. All'epoca, lo stesso sindaco del comune si era occupato personalmente della questione, iniziando a informare il Vicario generale Josef Michaeler in merito alle proprie scoperte e attività. Da un promemoria della fine degli anni Settanta conservato nel fascicolo personale, proveniente a quanto pare dal menzionato sindaco, risulta che il sacerdote, all'epoca già gravemente provato nel corpo e nello spirito, già anni prima avrebbe attirato l'attenzione, nella parrocchia in cui presumibilmente operava allora come parroco, a causa di condotte moleste nei confronti di donne (maggiorenni). Da quanto risulta, non si fece inizialmente nulla in quella parrocchia. Alla fine degli anni Settanta, tuttavia, il sacerdote estendeva le sue molestie a ragazze e ragazzi minorenni, con il conseguente intervento diretto del sindaco.

Dal suddetto promemoria della fine degli anni Settanta emerge in particolare quanto segue (estratto):

"Da maggio di quest'anno, non più solo chierichetti maschi, ma anche fanciulle. Già da tre settimane avrebbe iniziato ad abbracciare e baciare maschi e femmine.

[...]

leri [...] ha fatto spogliare il chierichetto [...], mentre gli altri giocavano a calcetto nella stanza accanto, e si è spogliato anche lui. Il ragazzo è stato costretto a prendergli in mano i genitali e il sacerdote ne ha propriamente abusato. Gli altri chierichetti sono scappati via quando l'hanno visto.

Sabato, però, mentre gli altri giocavano nella stanza accanto, ha abbracciato e continuato a baciare la chierichetta [...].

leri ha chiamato una studentessa di infermieristica [...] invitandola a guardare [sic.] la televisione con lui. Quello che voleva era chiaro.

Sul balcone ha disposto una piscinetta di plastica per far nuotare i bambini. Cosa intenda fare è altrettanto evidente.

I bambini sarebbero stufi e non vorrebbero più andarci. Sono tutti sintomi di un certo stato di cose."

Interpellato dal sindaco in merito alle accuse, il sacerdote negava ogni cosa. Il sindaco annotava a tal riguardo quanto segue:

"Non intendo esaminare le questioni di colpevolezza o non colpevolezza. Ma se in paese girano queste voci, l'esercizio dell'attività non è più possibile."

Nel giro di pochissimo tempo arrivavano al sindaco altre segnalazioni sul sacerdote. Una madre riferiva che il figlio tredicenne le avrebbe rivelato quanto segue:

"Il parroco voleva che mi spogliassi. lo non l'ho fatto. Allora mi ha aperto la camicia e mi ha toccato dietro i pantaloni [...] mi ha ordinato di scendere, davanti a lui [...], fino ai peli [...] io non volevo [...] allora il parroco si è aperto la patta dei pantaloni e io ho dovuto prendere in mano il suo membro con due dita [...]. Lui ha

fatto lo stesso con me [...]. Fino a quando non è arrivata la governante."

Un'altra madre riferiva di un episodio analogo avvenuto con il figlio di 10 anni. Il sacerdote avrebbe inoltre costretto anche una quindicenne a baciarlo.

In seguito a una conversazione telefonica intercorsa poco dopo con il sindaco, il Vicario generale Josef Michaeler annotava quanto segue (estratto):

"Risposta [...]: [il sacerdote] ha ricevuto istruzioni di farsi curare [all'estero] con ricovero in una struttura. Solo a cura avvenuta, verrebbe presa da parte competente una decisione in merito. [...] L'8.8. colloquio con il reverendissimo Vescovo [N.d.A.: Joseph Gargitter]."

Di lì a poco la situazione degenerava. Il sindaco informava il vescovo che il sacerdote era "fuori di testa". Da quanto consta, il sacerdote veniva in seguito condotto in una clinica all'estero.

Poco dopo, il decano locale veniva sentito in ordinariato. A tal proposito si annotava quanto segue:

"Il decano è del parere che [il sacerdote] non possa più essere impiegato nell'assistenza spirituale. All'occorrenza, il convento sarebbe disposto ad accoglierlo (se non è troppo in [...]). Il decano ritiene che non si possa mandare a [...] perché i [...] sono un popolo a sé stante."

Poco dopo il ricovero, il medico curante comunicava che i "reati sessuali" erano una conseguenza della perdita della capacità di controllo e della disabilità intellettiva del sacerdote e che a causa delle sue condizioni di salute non sarebbe stato "[più] in grado quest'anno di esercitare". Poco tempo dopo, il parroco fuggiva dalla clinica per recarsi nella sua ex parrocchia, dove compiva ulteriori tentativi di farvi ritorno. Da quanto si evince dal fascicolo personale, il sindaco cercava di riportare la situazione sotto controllo. Stando a una nota presente nel fascicolo personale, il sacerdote continuava tuttavia a minimizzare la propria malattia e le molestie sui minori. La documentazione contenuta nel fascicolo personale termina senza che sia chiaro come si sia proceduto con questo sacerdote.

Caso 10

Alla fine degli anni Settanta, il Vescovo Joseph Gargitter veniva informato che, di notte, il sacerdote si intratteneva regolarmente a bordo della propria automobile nei pressi della stazione ferroviaria, "in cerca di giovani per scopi illegali". Un non meglio identificato addetto dell'ordinariato consigliava al vescovo di procedere come segue:

"Segretezza, confronto personale con l'interessato, comunicazione delle informazioni ricevute e del rischio imminente, richiesta di rinuncia alla parrocchia, cercare di aiutarlo e redimerlo mantenendo il segreto [...]."

Poco dopo, un alto funzionario della Curia, proponeva all'autorità scolastica di Bolzano di impiegare il sacerdote come catechista in una scuola. Più tardi, il sacerdote veniva allontanato dalla parrocchia in cui aveva operato fino ad

allora e nominato assistente religioso presso il Centro Pastorale di Bolzano. Parallelamente si occupava della preparazione alla Cresima.

Caso 11

Tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Novanta, il sacerdote operava in qualità di parroco in una parrocchia. Nel suo fascicolo personale si trova un documento dattiloscritto, non datato ma probabilmente dei primi anni Ottanta, con il seguente contenuto:

"P.H.H.I.

[...]: [...] era a [nella parrocchia in cui il sacerdote era allora in servizio] per una conferenza su argomenti sessuali. Nel corso del dibattito, venivano mosse gravi accuse contro [il sacerdote]: alcuni volevano sporgere denuncia, altri esortavano alla calma, dicendo che bisognava appurare, ecc.

Chiamo dunque il presidente del Consiglio pastorale della parrocchia perché [il sacerdote] era in ospedale. Il presidente dice: va avanti già da anni. Nella stanza delle confessioni, [il sacerdote] espliciterebbe troppe cose, mostrando anche riviste, ecc., sì, si sarebbe anche addirittura denudato, ecc.

Dal 9 al 24 aprile, ci sarebbe stata una missione popolare [...] e ai missionari si sarebbe illustrata la faccenda da diverse prospettive. I missionari avrebbero parlato con [il sacerdote] ..."

Come si sia proceduto con riguardo a tali accuse, evidentemente note alla Curia, non risulta dal fascicolo personale. Certo, però, è che il sacerdote continuò a svolgere servizio nella parrocchia fino a quando, a metà degli anni Novanta, non venne incaricato di fungere da referente per le ispezioni.

Alla fine degli anni 2010, un diretto interessato riferiva che il sacerdote, all'epoca nuovo parroco, aveva abusato di lui alle elementari e forniva indizi che rimandavano ad altre presunte vittime del sacerdote. Stando alle risultanze, l'abuso si sarebbe verificato all'inizio degli anni Sessanta; tra i primi anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, il sacerdote in questione era parroco della parrocchia indicata dal soggetto interessato. Nel corso dell'inchiesta interna alla diocesi e subito dopo essere pervenuta la segnalazione, il referente del Servizio per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, su iniziativa del Vicario generale Eugen Runggaldier, si recava personalmente in visita al sacerdote, allora ultranovantenne e affetto da demenza progressiva, presso la residenza per anziani che lo ospitava. Nel promemoria relativo a questo incontro, il referente annotava, tra le altre cose, che il sacerdote non aveva riconosciuto né lui né il direttore della casa di riposo e si era ripetutamente perso nei suoi pensieri. Si sarebbe ricordato di essersi occupato, in una parrocchia, dell'educazione dei giovani. Il sacerdote aveva inoltre raccontato al referente che c'erano stati anche dei giovani che gli avevano voluto molto bene e si erano fidati molto di lui e che anche lui aveva voluto bene a loro.

Poco dopo quella visita, il Vicario generale Eugen Runggaldier e il Vescovo Ivo Muser incaricavano un alto funzionario della Curia di segnalare i fatti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il fascicolo tenuto da questo alto funzionario contiene una "sintesi" dattiloscritta, non datata e non firmata, redatta dall'alto funzionario sul caso del sacerdote. Tale sunto comprende,

fra l'altro, una breve descrizione della carriera del sacerdote e informazioni sulle accuse di abuso mosse nei suoi confronti ("violenza fisica e psicologica" e "abuso sessuale"). Non vi trovano tuttavia menzione le affermazioni fatte dal sacerdote, in occasione del colloquio con il referente, con riguardo alla "educazione sessuale" e ai giovani che, corrisposti, gli avrebbero voluto bene. Né dalla sintesi si può evincere che il soggetto interessato abbia menzionato altre vittime nell'ambito della sua segnalazione.

Pochi mesi dopo la trasmissione della segnalazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede annunciava che, dopo aver esaminato la questione, si era giunti alla conclusione che, stante l'età avanzata e la demenza del sacerdote indagato, non si dovesse derogare alla prescrizione dei reati risalenti a molto tempo prima e quindi nemmeno intentare alcun processo penale. La Congregazione per la Dottrina della Fede affidava piuttosto il caso, così come le cure della presunta vittima, alla "saggia decisione" del Vescovo Ivo Muser nell'ambito della sua competenza in qualità di Ordinario.

Caso 12

Stando a una nota dell'ufficio parrocchiale, nei primi anni Sessanta il sacerdote si intratteneva "troppo a lungo con le giovini". Dopo l'orazione quaresimale, trascorreva ore con le ragazze più grandi, davanti alla canonica, e non le lasciava andare a casa. Ci sarebbero già stati genitori che erano andati in cerca dei bambini.

Non emerge dagli atti se nell'ordinariato, alla luce di queste notizie, siano state prese misure (di indagine).

Il fascicolo personale del sacerdote raccoglie anche la seguente missiva indirizzata da un decano al Vicario generale Josef Untergasser:

"Facendo seguito al colloquio ieri intercorso con riguardo al [sacerdote], ho pensato che potrebbe essere più saggio scrivergli piuttosto ancora una lettera, con tutto l'amore fraterno, affinché non pensi che se ne parli alle spalle, per pettegolezzo, ma segnalandogli al tempo stesso che, se non cambierà atteggiamento, il caso andrà portato all'attenzione del reverendissimo ordinariato di B. Pertanto chiedo che per il momento, da lì, non si faccia nulla."

Quale sia questo "atteggiamento" del sacerdote da cambiare non emerge dal fascicolo. Sul finire degli anni Sessanta si teneva un incontro tra il Vicario generale Josef Untergasser e il sacerdote. Nel suo promemoria, il Vicario generale così riassume la conversazione:

"Appena gli ho rivolto la domanda sul rapporto con la sedicenne [...] si è adirato, chiedendomi chi ne avesse parlato. Asseriva di sapere già che si trattava del [...] di [...]; non se ne starebbe mai a casa e andrebbe in giro a spiare ovunque. Avrebbe anche vietato i contatti con la ragazza. Lo ammonii di rinunciare, appunto, a questi contatti con le ragazze. Lui rispose: 'Devo farlo, è stato vietato. Non mi resta altra scelta.'"

Come sia andata dopo questa conversazione, non risulta documentato agli atti.

A metà degli anni Ottanta, il sacerdote richiamava nuovamente l'attenzione, in negativo, questa volta a causa delle ripetute violenze fisiche nei confronti dei suoi allievi. Il Vicario generale Josef Michaeler lo sollecitava ad "astenersi da qualsiasi punizione corporale a scuola" e a "non picchiare i bambini" perché questo, altrimenti, [avrebbe potuto] "portare a grosse difficoltà se i genitori fanno una denuncia [...]". Il sacerdote rispondeva che si sarebbe sforzato di "stare il più calmo possibile."

Caso 13

Negli anni Settanta, e poi una seconda volta negli anni Ottanta/Novanta, il sacerdote svolgeva funzioni di educatore presso un istituto di formazione.

Durante questo periodo si sarebbe arrivati, nei confronti di un minore, a una condotta oltre il limite. Stando a quanto ricostruibile dagli atti, pare che la persona offesa si sia confidata, poco dopo l'accaduto, con un altro dipendente dell'istituto, il quale informava in seguito, tra gli altri, anche il responsabile dell'ente formativo. Ad essere messi al corrente dell'accusa mossa nei confronti del sacerdote furono altresì il Vescovo Wilhelm Egger e il Vicario generale Josef Michaeler.

Mentre negli atti messi a disposizione dei legali incaricati non risultano documentate le modalità con cui i vertici diocesani avrebbero gestito tali accuse, da una dichiarazione del dirigente dell'istituto rilasciata sul finire degli anni 2010 nel corso di un'intervista emerge quanto segue.

Avuta notizia dell'abuso, sarebbe stata convocata una seduta straordinaria della Commissione del personale per esaminare il caso in questione.

Inizialmente si sarebbe valutata la possibilità di un trasferimento del sacerdote, decidendo infine di non procedervi, onde evitare di alimentare voci e speculazioni interne e arrecare eventualmente danno alla persona coinvolta. La Commissione del personale avrebbe quindi deciso di mantenere in servizio come insegnante, ancora per qualche tempo, il sacerdote in questione, incaricando il dirigente dell'istituto di formazione di sorvegliarlo e monitorarne attentamente l'operato. In vista di questa riunione della Commissione del personale, il Vicario generale Josef Michaeler si sarebbe informato presso la Procura della Repubblica sul comportamento da tenere in questa vicenda. Alla Procura si sarebbe preso atto della segnalazione, registrandola, e si sarebbe reso noto al Vicario generale che i magistrati si sarebbero attivati solo in seguito a una denuncia da parte dei genitori. Espressamente interpellati, i genitori dell'alunno interessato avrebbero a loro volta comunicato al Vicario generale di aver avuto colloqui riservati con il padre spirituale e con il sacerdote e di aver deciso di non sporgere denuncia.

Gli atti a disposizione non documentano né la corrispondenza scambiata tra Vicario generale e Procura della Repubblica né quella con i genitori. Nell'anno in cui, stando alle dichiarazioni del dirigente dell'istituto, questa seduta della Commissione del personale avrebbe dunque avuto luogo, ci furono complessivamente tre riunioni. Da nessuno dei verbali di queste riunioni risulta che vi sia stato affrontato il caso del sacerdote.

Dopo qualche tempo, il sacerdote lasciava in ogni caso l'istituto, assumendo l'incarico di seguire due parrocchie. In una delle parrocchie svolgeva anche attività di insegnamento in una scuola elementare.

Alla fine degli anni 2000, nell'ambito di un procedimento per lesioni personali, il sacerdote (allora parroco di un totale di tre parrocchie, nonché

insegnante di religione) veniva condannato a una pena detentiva di 3 mesi e al pagamento di 3.500 Euro (pari 38,80 Euro di valore giornaliero moltiplicato per 90 giorni) con sospensione condizionale della pena. La vicenda penale veniva chiusa con un patteggiamento.

Il Procuratore Aggiunto comunicava al Vescovo Wilhelm Egger che, nell'ambito dell'insegnamento della religione, il sacerdote aveva abusato di mezzi di disciplina e correzione nei confronti di alunni di età compresa fra i 6 e i 10 anni. Questa circostanza sarebbe stata nota a svariate persone dell'ambiente scolastico già da otto mesi, le quali non si sarebbero ritenute responsabili e non avrebbero fatto nulla, ovvero si sarebbero limitate a intrattenere un colloquio amichevole con il sacerdote. Solo mesi più tardi ne sarebbe stato informato il Direttore dell'Ufficio Catechistico. Il Procuratore Aggiunto suggeriva al vescovo di adottare misure preventive.

Da un verbale di interrogatorio risulta che il sacerdote avrebbe giustificato le proprie azioni asserendo di essere stato irritato dagli alunni. Dopo avere vanamente provato a rimproverare, ammonire e minacciare, avrebbe quindi dato ai bambini una pacca sul corpo e talvolta anche uno scappellotto sulla nuca. Di fronte al magistrato inquirente, il sacerdote ammetteva di avere fatto solletico ai bambini più piccoli e di averli presi in grembo. Non avrebbe tuttavia mai toccato i bambini in modo osceno o nelle parti intime.

Dalle note stenografiche raccolte agli atti risulta che la Curia diocesana venne altresì informata, all'epoca, che il sacerdote non si limitava a maltrattamenti fisici nei confronti dei propri allievi ma mostrava altresì condotte trasgressive, sfiorando i bambini (di seconda elementare) o facendo loro il solletico "sotto la maglietta".

Successivamente alla vicenda, il sacerdote concludeva la propria attività come insegnante di religione, continuando però ad essere impiegato come parroco.

All'inizio degli anni 2010, un ex dipendente dell'istituto di formazione si rivolgeva al Vescovo Ivo Muser con la seguente lettera, riportata [tradotta] per stralci:

"[...] In un recente convegno dedicato al tema de "L'abuso sessuale nella Chiesa", Lei affermava che è Suo serio e sincero interesse far luce e rivedere criticamente i casi di questo genere verificatisi in Alto Adige, indipendentemente da quanto tempo sia ormai trascorso. La prendo dunque in parola, signor Vescovo, descrivendoLe un caso risalente a oltre 20 anni fa, già sintetizzato in una comunicazione che io stesso [...] ho inviato a [...] – un caso che è dunque sostanzialmente noto da [...] anni. Le chiedo: fino a dove è pronto a spingersi? È pronto a convocare collaboratori di lunga data e di alto rango ([...]) e sanzionarli per connivenza e insabbiamento [...].

"P.S. È ancora vivo il vecchio [...]? Ruffiani tirolesi lecca-clero!" [Nota: Aggiunto a mano dallo scrivente della lettera]

Poco dopo aver ricevuto la lettera, il Vicario generale Josef Matzneller ne contattava l'autore spiegando, in qualità di responsabile del Centro diocesano di ascolto dei casi di abuso, di essere stato incaricato dal vescovo di approfondire il caso risalente a due decenni prima. Il Vicario generale comunicava allo scrivente che il caso poteva essere trattato solo se fosse il diretto interessato a rivolgersi a detto sportello, esistente già dalla primavera del

2010. Sentito direttamente, il Vescovo Muser aggiungeva di aver portato il contenuto della lettera all'attenzione del Vicario generale Josef Matzneller e di due ex dirigenti dell'istituto di formazione. Il medesimo avrebbe altresì avuto un colloquio con l'autore della lettera, nell'ambito del quale apprendeva da quest'ultimo che le parti coinvolte si sarebbero lasciate alle spalle la vicenda, non volendo averne più nulla a che fare. Nel corso del colloquio, malgrado le ripetute sollecitazioni, l'autore della lettera non avrebbe rivelato al vescovo il nome della persona interessata. Sempre nel contesto del confronto con il vescovo, questi dichiarava che, qualche mese dopo l'arrivo della lettera, il Vicario generale Matzneller lo aveva informato di aver cercato di contattare l'interessato, il quale aveva però rifiutato qualsiasi contatto sia con lui che con il Centro di ascolto.

In un'intervista della fine degli anni 2010 relativa alla questione degli abusi e delle violenze, si chiedeva al Vescovo Muser a che punto stesse la trattazione del caso del sacerdote in questione. Il vescovo affermava di non riuscire più a ricordarlo e di volerne parlare con un alto rappresentante dell'ufficio competente. Il Vicario generale Eugen Runggaldier contattava quindi in seguito il funzionario incaricato, giungendo insieme alla conclusione che si dovesse procedere a indagare sul caso. Il Vicario generale prendeva quindi in esame il fascicolo personale del sacerdote informandosi altresì presso lo Sportello diocesano sugli aspetti inerenti alla vicenda. Dopo un ennesimo coordinamento con il Vescovo, il funzionario competente veniva incaricato di contattare le "persone interessate" al fine di raccogliere ulteriori informazioni. Questi conduceva quindi colloqui con due ex dipendenti dell'istituto di formazione con un ex compagno di classe dell'interessato. Stando alle dichiarazioni del Vicario generale Eugen Runggaldier, sentito in quanto testimone dell'epoca, sia lui che il vescovo avrebbero parlato al telefono con

l'interessato. Con riguardo alla faccenda, questi avrebbe chiesto di metterci una pietra sopra.

Poco tempo dopo, il Vicario generale e il funzionario competente convenivano di definire assieme al vescovo i successivi passi da compiere. Stabilivano inoltre, d'intesa con l'alto responsabile diocesano, di dover inviare a Roma la documentazione riguardante il caso.

Di lì a poco si svolgeva un colloquio della durata di mezz'ora tra il sacerdote e il Vicario generale, il quale così riassumeva lo scambio intercorso:

"[...] Il Vicario generale ha convocato il sacerdote per un incontro con l'intenzione di sentirlo sugli episodi che si sarebbero verificati nell'anno scolastico [...]. Il sacerdote era all'epoca [educatore in un istituto di formazione]. Il Vicario generale ha elementi per presumere che tra questi e un [minore] ci siano stati contatti fisici. Interpellato con riguardo a tale vicenda, il sacerdote riesce a ricordare il [minore]. [...], questo il suo nome, gli era diventato particolarmente caro. [Il sacerdote] ammette di aver avuto contatti stretti con [...]. Ammette anche di essersi avvicinato fisicamente a lui e di averlo "palpeggiato". Nient'altro è successo tra lui e [...]."

In seguito al colloquio, il sacerdote si rivolgeva nuovamente per iscritto al Vicario generale, ammettendo di "avere mancato", ma relativizzando al tempo stesso l'espressione "palpeggiare", usata nell'incontro con il Vicario generale, affermando che "si era meramente trattato di sfioramenti con la mano e di nient'altro! Nessun contatto corpo a corpo!". Il sacerdote ribadiva altresì che "questi sfioramenti [sarebbero] avvenuti di comune intesa".

"[L'interessato aveva] già 17 anni" e il sacerdote lo avrebbe lasciato andare dalla sua ragazza in città. La sua azione non sarebbe stata "un atto imposto". Chiedeva clemenza di giudizio.

In quel periodo, l'alto responsabile della Diocesi incaricato del caso segnalava i fatti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Parte integrante di questa segnalazione anche un decreto vescovile in cui si proponeva di sollevare il sacerdote dalle funzioni di parroco. Avrebbe dovuto ritirarsi in pensione, lasciando all'Ordinario di stabilire il luogo di destinazione.

Poco dopo, la Congregazione per la Dottrina della Fede comunicava al Vescovo Muser che la presunta vittima del sacerdote aveva già compiuto sedici anni all'epoca dei fatti, negli anni [...], e che quindi, a norma del Can. 1395 § 2 CIC vigente all'epoca in materia, non era data la competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede ai fini della trattazione del caso. Si rimandava pertanto all'originaria competenza propria del vescovo in quanto ordinario, nella quale sarebbero rientrate anche le eventuali cure da riservare alla presunta vittima.

A seguito di questa comunicazione, il sacerdote veniva sollevato dai propri doveri di parroco nelle due parrocchie affidategli, ma mantenuto nelle funzioni di assistente alla cura pastorale sia in queste due che in altre quattro parrocchie. Con riguardo a queste attività non venivano disposte eventuali restrizioni né imposti vincoli di alcun genere. Sentito in ordine alla vicenda, il Vescovo Muser dichiarava che, dopo il sollevamento del sacerdote dall'incarico, la persona interessata si sarebbe rivolta a lui chiedendo insistentemente che il suo nome non venisse associato a quello del sacerdote.

Nella sua dichiarazione, il Vescovo aggiungeva che anche il sacerdote lo avrebbe contattato telefonicamente e di persona pregandolo di non occuparsi ulteriormente di quella "vecchia storia". Il vescovo avrebbe quindi dato a intendere al sacerdote che egli non poteva, né voleva farlo.

All'inizio degli anni 2020, il Vicario generale Runggaldier veniva contattato telefonicamente da una donna interessata a sapere come stesse procedendo la Diocesi con riguardo a quel sacerdote. Questa riferiva che, all'epoca in cui era stato cooperatore, il sacerdote aveva molestato suo fratello e altri maschietti. Sentiti riguardo alla vicenda, il Vescovo Muser e il Vicario generale Runggaldier spiegavano che, successivamente a quella telefonata, si sarebbe scoperto che il fratello della donna che aveva telefonato era più che ventenne all'epoca dei fatti e che con riguardo alla vicenda non aveva intenzione di fare nulla né voleva averne più niente a che fare.

Poche settimane dopo questa telefonata, si svolgeva un colloquio tra il Vicario generale Runggaldier e la task force da lui istituita per casi di questo tipo, composta da due membri del comitato di esperti, del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso e da un alto responsabile dell'autorità competente. Nel promemoria per questa conversazione venivano dapprima riportate le accuse mosse in passato al sacerdote, in parte ammesse o giudizialmente accertate, ossia le molestie nei confronti dell'interessato minorenne, i maltrattamenti nei confronti degli alunni delle scuole elementari alla fine degli anni 2000 e la più recente segnalazione riguardante il periodo di attività del sacerdote in qualità di cooperatore, tra l'inizio e la fine degli anni Ottanta. I partecipanti all'incontro giungevano a concludere che sarebbe importante che il sacerdote ammettesse con onestà a se stesso la sua predisposizione sessuale. Il fatto di sentirsi attratto anche dai bambini ne indicherebbe una tendenza patologica. Questo renderebbe il caso particolarmente grave

giacché, così facendo, egli non lavorerebbe sulla propria tendenza patologica. Non essendo il sacerdote collaborante, non riconoscendo questi la propria inclinazione e non volendo fare alcuna terapia, è necessario che una netta decisione venga presa invece dall'Ordinario. Quest'ultimo dovrebbe innanzitutto prendere chiaramente le distanze da un siffatto comportamento. Resterebbe da chiarire con quali modalità e a chi comunicare la decisione dell'ordinario.

A seguito del colloquio, il sacerdote veniva quindi sollevato anche dagli incarichi pastorali. Il Vicario generale Runggaldier gli offriva un posto nella residenza per anziani di una delle parrocchie precedentemente affidate alle sue cure. Al sacerdote veniva concesso di stare a disposizione per servizi pastorali interni alla casa di riposo, vietandogli però al tempo stesso, fino a nuovo avviso, di svolgere attività di assistenza pastorale nell'ex decanato di appartenenza. Sentito in merito a queste decisioni, il Vicario generale Runggaldier aggiungeva che, al fine di garantire l'osservanza del divieto, egli stesso aveva incontrato i due parroci interessati e la presidente del Consiglio parrocchiale per informarli sui fatti e sulle misure adottate e incaricandoli di vigilare in loco sul rispetto di tali provvedimenti.

A metà degli anni 2020, il Vicario generale Runggaldier veniva informato che, malgrado il divieto impostogli, il sacerdote continuava a svolgere funzioni all'interno del decanato, quali celebrazioni di anniversari di matrimonio, battesimi, deposizione di urne, unzione degli infermi, eccetera. Il Vicario generale si rivolgeva dunque ai due parroci dallo stesso incaricati di vigilare sull'osservanza delle misure impartite segnalando che il divieto di assistenza nella cura pastorale era ancora vigente e che i due parroci avrebbero dovuto vigilare affinché fosse osservato. Al sacerdote non sarebbe tuttora consentito svolgere celebrazioni pubbliche al di fuori della casa di riposo. Sarebbero

tuttavia permessi limitati servizi pastorali individuali, come l'unzione dei malati a domicilio, la visita agli infermi, la confessione degli infermi presso il proprio domicilio.

Caso 14

All'inizio degli anni Novanta, il sacrestano della comunità parrocchiale in cui esercitava il sacerdote informava il Vicario generale Josef Michaeler di considerare critico il modo di porsi del sacerdote nei confronti delle fanciulle. Tre anni più tardi, il sacrestano segnalava al Vicario generale Michaeler che il sacerdote metteva le mani nei pantaloni delle giovani e che bambini e genitori se ne lamentavano. Il Vicario generale Michaeler chiedeva quindi al sacrestano di fare anzitutto i nomi delle fanciulle interessate. Agli atti non risulta alcuna ulteriore corrispondenza in merito alla questione. Il sacerdote veniva trasferito altrove già lo stesso anno.

All'inizio degli anni 2010, una delle persone interessate si rivolgeva allo Sportello istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone riferendo di essere stata toccata dal sacerdote sotto i pantaloni, a metà degli anni Ottanta, nelle ore di religione, alle elementari, mentre era seduta sulle sue ginocchia. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato, stando alle sue osservazioni, ad altri bambini. Diceva però di sospettare che questi casi fossero ormai caduti tutti in prescrizione. Il Vicario generale Josef Matzneller rispondeva alla persona interessata che il sacerdote era frattanto in pensione e che gli episodi, come ipotizzato dall'interessata, erano ormai prescritti, secondo la legge dello Stato. Il medesimo segnalava poi la propria disponibilità a un colloquio con l'interessata. Dagli atti non risulta tuttavia se vi sia stato un incontro in tal senso.

Pochi mesi più tardi, si rivolgeva alla Diocesi di Bolzano-Bressanone un'altra persona. Ringraziando il Vicario generale Matzneller per il colloquio, lo informava dei costi sostenuti per la terapia, resa necessaria a causa degli abusi perpetrati dal sacerdote nell'ora di religione a metà degli anni Ottanta.

Tre anni dopo, si rivolgeva allo Sportello della Diocesi Bolzano-Bressanone una nuova persona, raccontando di essere stata molestata sessualmente dal sacerdote – probabilmente sempre negli anni Ottanta – durante l'ora di religione. La persona interessata segnalava inoltre di sospettare che il sacerdote fosse stato trasferito, a metà degli anni Novanta, proprio a causa di fatti analoghi. Il Vicario generale Matzneller dichiarava di non poter dire nulla con riguardo a questo trasferimento, non essendo stato ancora nominato, a quell'epoca, Vicario generale. Questi esprimeva il suo rammarico per l'accaduto, suggerendo un contatto diretto tra l'interessata e il sacerdote. In seguito, il Vicario generale informava l'interessata di essersi messo in contatto con il sacerdote e di averlo messo al corrente della segnalazione. Il sacerdote gli avrebbe detto di avere intenzione di contattare la persona coinvolta, di volersi prodigare per una riconciliazione e di voler farsi carico delle spese della terapia. Se questo incontro abbia poi avuto luogo non risulta con chiarezza dagli atti.

All'epoca della prima segnalazione negli anni 2010, il sacerdote, ormai ultrasettantenne, era già stato sollevato dall'incarico di parroco per motivi di età. Egli continuava però a svolgere attività pastorale nella sua ex parrocchia. Sette anni dopo l'ultima segnalazione, il sacerdote è deceduto. Dagli archivi non risulta se, in quel periodo, vi siano state restrizioni all'attività svolta o siano stati adottati provvedimenti, in particolare di natura canonistica.

Caso 15

In una Relazione sui Cooperatori concernente il sacerdote e risalente alla metà degli anni Sessanta, nel riquadro intitolato "Bemerkungen" [ital.: "osservazioni" N.d.T.] è riportato quanto segue (estratto):

"A volte sembra avere le sue difficoltà con i giovani maschi di 14-17 anni. Finora, non c'è stato nessun "caso". Spero vivamente che funzioni."

A metà degli anni Novanta, un giovane insegnante si tolse la vita e in seguito a quell'episodio si levarono in parrocchia voci che sostenevano che il suicidio fosse da ricondurre ad abusi subiti da bambino ad opera del sacerdote.

In un promemoria delle conversazioni avute alla vigilia del funerale con il sacerdote e un altro religioso, il Vicario generale Josef Michaeler così osservava:

- "1) "Domani [...] si svolge a [...] il funerale di un giovane che ha scelto il suicidio. Chiedo a [...] [N.d.A.: il sacerdote] di non celebrare personalmente il funerale, affidandolo piuttosto a un cooperatore o un confratello di [...].
- 2) Per domenica, che [...] mandi un sostituto e che questo rilasci una dichiarazione spiegando che un'attività pastorale del [...] [N.d.A.: del sacerdote] è pressoché ormai incompatibile, stanti le circostanze, e che per tale ragione questi avrebbe chiesto [...] di potersi dimettere.

3) Se il [...] [N.d.A.: il sacerdote] intende rilasciare personalmente una dichiarazione per iscritto, sotto forma di ammissione di colpa o di invocazione di perdono, che il relativo testo venga prima assolutamente discusso con un legale, di modo che non possa esserne fatto un uso improprio."

Malgrado le disposizioni del Vicario generale, il sacerdote presiedette i funerali del giovane insegnante, portando così a un'escalation delle controversie
interne alla parrocchia, fino ad allora solo latenti. Nel bollettino della parrocchia si susseguirono, a breve distanza temporale dalle esequie, diversi comunicati che esprimevano, da una parte, una posizione di critica e, dall'altra, di
difesa della condotta del sacerdote.

A quell'epoca, il sacerdote operava già da oltre un decennio nella parrocchia, in qualità di decano, parroco e insegnante di religione. A metà degli anni Sessanta vi aveva già lavorato per 5 anni in qualità di cooperatore.

Secondo testimoni dell'epoca, il sacerdote aveva presto attirato l'attenzione per via delle sue tendenze omosessuali e le sue relazioni con uomini (maggiorenni). Tuttavia, già durante la sua attività in qualità di cooperatore, anche i ragazzi minorenni della parrocchia erano già stati messi in guardia riguardo alle sue molestie. Per via della scuola o della chiesa, conosceva tutti i ragazzi. Nel collegio docenti si sarebbe saputo della sua inclinazione alla pedofila e si sarebbe cercato in qualche modo di "canalizzarla". Quando alcuni parrocchiani iniziarono a parlare delle molestie messe in atto dal sacerdote ai danni dei minori, questi sarebbero stati attaccati, e talvolta persino minacciati, da chi lo sosteneva. A poco a poco, la comunità parrocchiale si divise in due fazioni contrapposte.

A metà degli anni Novanta, un confratello scrisse una lettera al Vescovo Wilhelm Egger riferendo la reazione mostrata dal sacerdote (estratto):

"Il giorno [...] il [...] [sacerdote] mi ha parlato a lungo, al telefono, di quel vociferare, dicendo di essere molto sorpreso e deluso dal fatto che proprio io sostenessi e alimentassi questo gran parlare. Riguardo alla questione, tuttavia, due giorni più tardi si rifiutò di avere un incontro a quattr'occhi, intimandomi di stare calmo, ché la cosa si sarebbe presto placata.

[...]

Queste sono le mie esperienze con riguardo a questa problematica. [...] Se questa predisposizione e inclinazione è ed è stata la sua croce, allora mi augurerei che, semplicemente, lo ammetta. Perché indirettamente, con ammonimenti che suonavano come ricatti, ha già segnalato che la mia particolare amicizia sacerdotale con il cooperatore [...] e con [...] potrebbe ugualmente essere interpretata in questo modo e raccontata in giro. Una persona di [...] gli avrebbe detto di quanto io sia andato giù pesante con i bambini di [...]. Non posso che sorridere di fronte a queste affermazioni, perché non corrispondono in alcun modo alla realtà dei fatti. Né mi lascio impressionare da queste frasi, perché la mia coscienza pulita su questo punto è davvero un cuscino su cui poter dormire realmente sonni tranquilli. Sono io il primo a non credere che non sia vero tutto quanto asserito sinora. [...]."

Pochi mesi dopo il funerale del giovane insegnante, il Vescovo Wilhelm Egger andava in visita pastorale alla parrocchia del sacerdote. Il relativo protocollo riporta (in estratto) quanto segue:

"Si è parlato delle voci che girano in paese sul [sacerdote] e le sue inclinazioni omosessuali per i giovani maschi. Dall'imbarazzante predica tenuta dal [sacerdote] in occasione dei funerali del giovane che aveva commesso suicidio, le voci sono andate crescendo - anche nelle scuole ("perché non avrebbe alcuna ragione di incolpare qualcuno"). Nel Consiglio parrocchiale vi sono persone convinte che ci sia del vero; altri si rifiutano di crederci, dal momento che non è mai emerso nulla di concreto. Uno di loro diceva che le voci proverrebbero meramente dagli adulti e che si tratterebbe di vicende risalenti a molto tempo fa. Le persone coinvolte dovrebbero quindi parlare chiaro o tacere per sempre. I rapporti interni alla comunità parrocchiale si sarebbero nel complesso assai guastati, tanto da indurre alcuni a dire di non voler più presenziare alla Messa del [...]. Il Vescovo è grato di queste informazioni, di cui in alcuni casi aveva già sentito parlare. Un problema di fondo viene dagli atteggiamenti assunti talvolta dai rappresentanti del clero nei confronti dei minori, che vanno dagli sfioramenti innocui a quelli che superano nettamente il limite. Il Vescovo è interessato a risolvere in modo chiaro e pulito eventuali casi concreti. Per questa ragione chiede dunque alla gente di scrivergli, ma non in forma anonima, per poter chiarire i casi nell'ambito di colloqui diretti con tutte le persone interessate. Il Consiglio parrocchiale è consapevole che un sacerdote è pur sempre anche un essere umano con dei difetti. Auspica tuttavia ardentemente che la popolazione scelga un

approccio discreto, ossia che tutte le persone eventualmente interessate cerchino prima un colloquio e confronto diretto con il [sacerdote].

Il signor Vescovo ringrazia per il tanto impegno e per la buona volontà, presupposti validi per una soluzione del problema."

Poco dopo, presso la sede delle associazioni della parrocchia interessata, si svolgeva un incontro fra il Vescovo Wilhelm Egger e i rappresentanti delle autorità, associazioni e realtà locali. Dal verbale dell'incontro si evince quanto segue (estratto):

"Con riferimento alle voci circolanti sulle inclinazioni sessuali [del Padre], qualcuno riferisce che sarebbero soprattutto i giovani del paese a risentire delle chiacchiere ed allontanarsi dalla chiesa. La questione dovrebbe essere pertanto presa molto sul serio. Altri, invece, difendono il [sacerdote], sostenendolo appieno e rammaricandosi che abbia infine annunciato di avere chiesto il trasferimento. Si dice anche che nei suoi confronti vi sarebbero manifestazioni di grande tolleranza, che non ci sarebbe nulla da rimproverargli e che tutti ne apprezzerebbero in modo particolare il grande impegno pastorale. Il Vescovo invita chiunque sia concretamente coinvolto a scrivergli. Sarebbe un passo necessario, pur essendo una decisione gravosa, perché solo in questo modo potrebbe andare a fondo della questione, rendendo giustizia a tutte le persone coinvolte, vittime e accusati. Tuttavia, non sarebbe prevista alcuna udienza pubblica. Chiede inoltre che tutti facciano uno sforzo per evitare dissidi in paese e fare in modo che, nel parlare di altri e con altri, si

rispettino certe regole. Poiché nel caso concreto [...] molti equilibri sarebbero stati compromessi da quanto sinora avvenuto all'interno della parrocchia, la direzione diocesana non ha nulla da obiettare a una richiesta di trasferimento da parte del [sacerdote] stesso."

Il fascicolo raccoglie anche il seguente documento intitolato "Stellungnahme" [ital.: "presa di posizione", parere N.d.T.]:

"In due occasioni ufficiali, il [...] a [...], il Vescovo diocesano Wilhelm Egger veniva informato di voci circolanti al riguardo. In quel contesto, il signor Vescovo invitava i presenti all'incontro a metterlo al corrente di eventuali episodi, così da permettergli di andare a fondo della questione, rendendo giustizia a tutte le persone coinvolte, le eventuali vittime e gli accusati. Sottolineava tuttavia che le accuse anonime non sarebbero servite a fare chiarezza e che non era prevista un'udienza pubblica."

A mano è annotato quanto segue:

"Trasferimento 1. Su richiesta (su richiesta propria) 2. Nessun trasferimento punitivo 3. No commissione arbitrale, bensì Officialato."

Per quanto ricostruibile dalle dichiarazioni dei testimoni dell'epoca, vi sarebbe stato un gruppo di parrocchiani che, nell'immediato contesto temporale dei funerali del giovane insegnante, avrebbe cercato di spingere a un'ammissione di colpe il sacerdote, con il fine di mettere da parte le scissioni venutesi a creare all'interno della parrocchia. A fare da retroscena a questi sforzi

erano state svariate circostanze, ripetutesi nel corso del tempo, in cui il sacerdote, al cospetto di singoli individui o in ambiti ristretti, aveva parlato apertamente delle proprie azioni. Alcuni mesi dopo il funerale, sarebbe stato programmato un incontro, al quale avrebbero dovuto prendere parte, oltre ad alcune vittime del sacerdote, anche il sindaco del comune. Dopo che il sacerdote aveva inizialmente accettato di parteciparvi, non si sarebbe però presentato all'appuntamento concordato e anche gli altri partecipanti avrebbero disdetto la partecipazione. In seguito a ciò, diversi parrocchiani avrebbero fatto visita al sacerdote in canonica chiedendo un confronto diretto. Dopo quel colloquio, questi avrebbe scritto una lettera in cui intendeva ammettere gli atti di abuso e chiedere scusa alle persone offese per le sofferenze loro inflitte. Questa lettera non fu tuttavia mai pubblicata, poiché pochi giorni dopo il sacerdote scomparve dalla parrocchia.

Nella sua lettera di commiato dalla parrocchia, di cui veniva in seguito data lettura durante le funzioni religiose, prima dal cooperatore e più tardi anche dal parroco ausiliario, il sacerdote motivava infine il suo allontanamento con le seguenti parole:

"[...]

Ho avuto l'opportunità di operare qui a [nella parrocchia] per [svariati] anni in qualità di cooperatore e quasi [ben oltre la decina] anni in qualità di parroco [...]. Ho cercato di fare del mio meglio e con il vostro aiuto sono riuscito a fare tanto del bene.

Sono sacerdote da [...] anni. In tutti questi anni sono riuscito a fare tante cose buone, ma mi è anche capitato di incorrere in errori. Mi dispiace se con la mia condotta posso avere offeso o

ferito qualcuno. Mi sono state mosse accuse per vicende accadute molto tempo fa. Se all'epoca non mi sono comportato in modo corretto, non ne ero certo consapevole. Se allora ho peccato, oggi chiedo sinceramente perdono. Perdonatemi! Anche un sacerdote è solo un essere umano, con le sue mancanze e i suoi difetti. La Chiesa di Gesù non è solo santa, ma anche una chiesa di peccatori. Con le parole del Beato Vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer ammetto: 'Siamo tutti poveri peccatori'.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sopportato malgrado i miei errori, che malgrado tutto mi sono stati vicini vedendo in me i lati positivi. Ringrazio in particolare chi mi ha aiutato in questi giorni, compreso il gruppo [...] che vengono considerati miei oppositori, e che invece hanno avuto un confronto con me, dispensando preziosi consigli. Questi colloqui hanno aiutato me e la comunità parrocchiale e mi hanno convinto a ravvedermi e palesare quanto detto poc'anzi.

Vi prego dal profondo del cuore, non accusiamoci a vicenda. Per favore, non accusate nessuno qui a [...]. Per favore, niente chiamate o lettere anonime, niente minacce, nei confronti di nessuno. Torniamo a porgerci la mano in segno di riconciliazione. Accettatemi così come sono, con i miei lati buoni e meno buoni. Chi è mai senza difetti? Nessuno di noi può permettersi di scagliare la prima pietra su un altro.

Credo che come pastore non sarei più in grado di dare alla comunità parrocchiale ciò di cui ha bisogno; e voglio anche

contribuire alla pace e all'armonia. Ecco perché ho deciso di andarmene volontariamente. Mi atterrò a questa decisione perché la ritengo giusta e appropriata. Non la cambierei di una virgola, nemmeno se qualcuno si scusasse con me. Nessuna pressione dovrebbe indurre qualcuno a farlo.

La famiglia [...] ha avuto modo di esternarsi con il [sacerdote] e lo ha perdonato. Per favore, non incolpate questa famiglia.

[La parrocchia] avrà presto di nuovo un buon pastore. Che dopo la mia partenza possano tornare la pace e l'armonia a [nella parrocchia]

[...]."

In seguito alle visite episcopali di Mons. Egger alla parrocchia, un giornalista si rivolgeva allo stesso Vescovo chiedendo quanto segue:

"[...] Avrei diverse domande sulla sua visita pastorale a [...], ma la più importante riguarda una voce che da mesi interessa [...] e che Lei ha sollevato in seno al Consiglio parrocchiale di [...] 14 giorni fa e in un incontro con i rappresentanti delle associazioni e autorità locali domenica scorsa, e cioè:

Ha ricevuto in quella occasione indizi dai fedeli che possano far pensare che il [sacerdote] [...] abbia assunto comportamenti immorali nei confronti di minori, seducendoli o molestandoli sessualmente in qualche modo? [...]"

Lo stesso giorno, il giornalista riceveva dalla Curia il seguente riscontro:

"[...] Il Vescovo ha appreso solo dal Suo fax l'argomento di Suo interesse. Come già comunicato Le dall'Ufficio Stampa in occasione della precedente conversazione telefonica, il medesimo desidera attenersi alla condizione dallo stesso fissata, esponendosi cioè con una presa di posizione solo dietro presentazione del Suo articolo così come uscirà sul Suo giornale. [...]"

Di lì a poco, sulla rivista che aveva posto il quesito al Vescovo, veniva pubblicato un reportage dettagliato. Nel servizio si parlava delle vicende occorse negli ultimi giorni che avevano preceduto la partenza del sacerdote, della spaccatura profonda che le sue azioni avevano causato nella comunità locale, e del modo in cui i sostenitori del sacerdote si erano posti nei confronti di coloro "che avevano osato accusare pubblicamente il sacerdote dopo anni di silenzio". Dal servizio emerge che la Procura della Repubblica competente per territorio aveva avviato un procedimento di indagine nei confronti del sacerdote. L'esito delle indagini non è noto.

Qualche mese dopo la sua partenza, il sacerdote si rivolgeva al Vicario generale Josef Michaeler con le seguenti parole (estratto):

"La ringrazio per la benevolenza che mi ha dimostrato in tanti anni e, in particolare, nella fase critica degli ultimi mesi. Spero che a [nella parrocchia] torni gradualmente la quiete quando sarò lontano. Grazie anche per la realizzazione del nuovo brevetto confessionale."

Nella stessa lettera, egli informava il Vicario generale che, dopo essersene andato, aveva trovato impiego all'estero e, contemporaneamente, svolgeva attività pastorale in un convento femminile, oltre che aiutare la domenica in una delle parrocchie dei dintorni.

A metà degli anni 2000, stando alle dichiarazioni dei testimoni, un parrocchiano contattava il Vicario generale Josef Michaeler, all'epoca non più attivo in queste sue funzioni. Quest'ultimo avrebbe sì ricevuto lo studente, ma i toni della conversazione si sarebbero presto inaspriti e lo studente sarebbe stato minacciato di vedersi rovinare il futuro se non avesse interrotto quelle ricerche.

Poco dopo l'istituzione del Centro diocesano di ascolto per i casi di abuso interni alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, guidato dal referente dello sportello unitamente al Vicario generale Josef Matzneller, un interessato si rivolgeva a questo ufficio segnalando di essersi recato alcuni giorni prima presso l'ufficio del Vicario generale Matzneller chiedendo un appuntamento ma che nessuno fino a quel momento lo aveva ancora richiamato. La persona riferiva che dopo le pubbliche esternazioni del Vicario generale Matzneller con riguardo a un altro caso di abusi intervenuto nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, aveva finalmente trovato il coraggio di rendere pubbliche le sue esperienze. Raccontava quindi di essere stato abusato da diversi frati, all'età di 13/14 anni durante un soggiorno di vacanza in un convento. Nell'immediato contesto temporale di questo soggiorno, da quanto si evince dal rapporto, egli avrebbe chiesto un passaggio in macchina e sarebbe stato preso a bordo dal sacerdote in questione. Durante il tragitto, il sacerdote gli avrebbe posato una mano sulle cosce e si sarebbe recato con lui su un prato, in un luogo appartato. Quel che successe, diceva, era facile da immaginare. Il sacerdote gli avrebbe dato del denaro in cambio, esattamente come avevano fatto i frati

del convento. L'interessato riferiva inoltre di aver osservato molto spesso il sacerdote bazzicare in abiti civili nella zona della stazione ferroviaria o nel parco di Bolzano e caricare a bordo giovani con cui vivere avventure sessuali. A quanto è dato vedere, questa persona avrebbe anche riferito di queste esperienze di abuso, via e-mail, al Vicario generale Matzneller e al Vescovo Karl Golser. In questa e-mail, avrebbe invitato i vertici diocesani a non tenere nascoste queste storie, riconoscendole invece pubblicamente. Dagli atti non risulta come si sia proceduto con questa segnalazione.

In una lettera datata febbraio 2024, un ex abitante della parrocchia in cui il sacerdote aveva operato per oltre 20 anni si rivolgeva con la seguente lettera al Vescovo Ivo Muser (estratto):

"Sì, e poi è arrivato [il sacerdote]. Per oltre vent'anni ha abusato dei ragazzini. La gente del paese non credeva ai propri figli – no – dicevano di non poterci credere e, se anche fosse stato, che erano i bambini a sedurre [il sacerdote]. Ma sono tutti impazziti? Per me, [il prete] era un poveraccio [letteralmente: "ein armer Hund", ital.: "un povero cane" N.d.T.], come si dice colloquialmente, che molto probabilmente aveva già avuto lui stesso esperienze di abuso, da bambino o da adolescente – cioè vittima e carnefice allo stesso tempo. Per me, la colpa è principalmente del sistema. [...]"

Caso 16

All'inizio degli anni 2000 la Procura della Repubblica notificava alla Diocesi di Bolzano-Bressanone che il sacerdote, indagato per reati sessuali, si trovava

in custodia cautelare. La persona offesa era una giovane di cui il sacerdote avrebbe abusato per cinque anni, alla fine degli anni Ottanta. Al sacerdote si contestava inoltre di aver indotto un ragazzo ad avere rapporti sessuali con la persona offesa, poi filmati o fotografati dallo stesso sacerdote. Gli episodi sarebbero avvenuti all'interno della parrocchia in cui il sacerdote era cooperatore all'epoca degli abusi. Nell'ambito delle indagini, veniva sentito dalla Procura l'allora Vicario generale italiano Gabriele Pedrotti. All'epoca dei presunti reati, Gabriele Pedrotti era il parroco responsabile del sacerdote. Stando ai fascicoli delle indagini, già due anni prima che venisse dato avvio all'inchiesta della Procura, una testimone con cui la persona offesa si era confidata aveva messo al corrente il Vicario generale Pedrotti delle accuse mosse nei confronti del sacerdote.

Pochi giorni dopo la notifica delle misure cautelari adottate nei confronti del sacerdote, la Procura chiedeva alla Diocesi di Bolzano-Bressanone di consegnare ogni atto riguardante il sacerdote. Il Vicario generale Josef Matzneller eccepiva successivamente alla Procura che era suo diritto rifiutarne la consegna. Poco dopo, lo stesso Vicario generale Josef Matzneller comunicava altresì per iscritto alle autorità inquirenti che nel fascicolo del sacerdote non vi erano documenti che non fossero già pubblicamente visionabili nei bollettini ufficiali della Diocesi. Su iniziativa della Procura, pochi giorni dopo veniva conseguentemente emanato un decreto di sequestro in relazione ai documenti richiesti. In un verbale di consegna redatto qualche giorno dopo si annotava che il Vicario generale aveva messo a disposizione della Procura della Repubblica i documenti concernenti il sacerdote.

Un mese dopo, il Vescovo Wilhelm Egger spiegava in una missiva, con destinatario poco chiaro, che al sacerdote erano stati contestati reati di natura sessuale. Aggiungeva inoltre che, dopo la custodia cautelare in carcere e agli

arresti domiciliari, il medesimo si trovava ora a piede libero. Il Vescovo Wilhelm Egger affermava di essere interessato a un rapido chiarimento della vicenda e all'accertamento della verità, asserendo contestualmente di essere vicino al sacerdote e di non avere intenzione di cambiare espressamente per l'accaduto la decisione di nomina del sacerdote a cooperatore di una parrocchia, pensata per prepararlo ad assumere in futura la guida di una propria parrocchia. Quand'erano ancora in corso le indagini delle autorità giudiziarie, il Vescovo Wilhelm Egger disponeva quindi che il sacerdote prestasse servizio per un mese e mezzo fuori dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone e poi, in misura ridotta, nella parrocchia alla quale era stato assegnato con il ruolo di cooperatore.

Un mese dopo che la Procura della Repubblica aveva informato la Diocesi di Bolzano-Bressanone sulle indagini in corso contro il sacerdote, la Congregazione romana per il Clero, che asseriva di essere venuta a conoscenza dell'accaduto tramite la stampa, scriveva al Vescovo Wilhelm Egger chiedendogli di far sapere se il sacerdote in questione fosse stato effettivamente reintegrato e si trovasse a lavorare a contatto con bambini di età compresa tra i due e i nove anni. Pochi giorni dopo, il Vescovo Wilhelm Egger rispondeva alla Congregazione per il Clero descrivendo la vicenda e sottolineando di non aver saputo nulla fino al giorno dell'arresto e che il sacerdote non aveva mostrato comportamenti che potessero destare sospetti.

Sei mesi dopo, il Vescovo Wilhelm Egger veniva sentito dalla Procura. In una sua "memoria" sintetizzava l'interrogatorio affermando di avere fatto espresso richiamo al "segreto professionale". Poco dopo aver sentito il Vescovo Wilhelm Egger, la Procura della Repubblica segnalava alla Diocesi di Bolzano-Bressanone la chiusura delle indagini preliminari.

Pochi mesi dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la parte offesa avanzava per la prima volta pretese di natura civile nei confronti della Diocesi di Bolzano-Bressanone. L'ex Vicario generale Josef Michaeler si recava quindi a Roma per coordinarsi con la Conferenza Episcopale Italiana. Con riferimento alle responsabilità penali e civili, la Conferenza Episcopale Italiana suggeriva alla Diocesi di attendere l'esito del processo intentato contro il sacerdote.

Due mesi più tardi si teneva a Roma un altro incontro di coordinamento tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'ex Vicario generale Josef Michaeler per discutere delle pretese di natura civile rivendicate dalla parte offesa. Anche nell'ambito di questo confronto, i rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana consigliavano di attendere la conclusione del processo avviato nei confronti il sacerdote, con riguardo a un'eventuale responsabilità civile della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Un mese dopo, e trascorso ormai un anno e mezzo da quando la Procura della Repubblica aveva informato la Diocesi di Bolzano-Bressanone delle indagini in corso sul sacerdote, si apriva il processo penale che lo vedeva imputato. I consulenti tecnici incaricati dalla difesa mettevano in dubbio i ricordi della parte offesa avanzando l'ipotesi che si trattasse dei cosiddetti pseudoricordi comparsi solo nell'ambito del trattamento psicoterapeutico. Nel corso del procedimento veniva interrogato anche il Vicario generale italiano Gabriele Pedrotti, il quale dichiarava di essere venuto a sapere, già due anni prima dell'avvio delle indagini, di un possibile abuso commesso dal sacerdote e di non aver dato però credito alla notizia. Anche il Vescovo Wilhelm Egger veniva ascoltato in qualità di teste. Interpellato circa l'essere stato precedentemente informato sui fatti dal Vicario generale Pedrotti, il Vescovo Egger si avvaleva della facoltà di non rispondere al fine di non compromettere,

come egli stesso dichiarava, il clima di fiducia regnante all'interno della Curia vescovile. Nella sua deposizione in qualità di imputato, anche lo stesso sacerdote respingeva le accuse. Il processo in primo grado si concludeva con l'assoluzione del sacerdote. La Procura ricorreva tuttavia in appello. A tal riguardo va osservato che gli atti giudiziari relativi al procedimento penale, in particolare la sentenza, non risultano raccolti nel fascicolo. L'assoluzione si deduce solo indirettamente dai documenti disponibili agli atti e dal confronto con interviste rilasciate da testimoni dell'epoca e informazioni raccolte in articoli di giornale. In una nota aggiunta a mano un anno dopo l'inizio del giudizio di primo grado, il Vicario generale Josef Matzneller si congratulava con l'avvocato del sacerdote per l'esito del procedimento, ringraziandolo per l'impegno personale profuso.

Durante il processo di appello, a quasi due anni dalla sentenza di primo grado nel processo penale e, frattanto, a quasi quattro anni e mezzo dalla prima notifica della Procura della Repubblica, ci fu almeno un'altra nuova segnalazione di sospetti nei confronti del sacerdote. Una famiglia informava per iscritto che avrebbe voluto incontrare il Vescovo Wilhelm Egger per discutere di una delicata questione privata riguardante la figlia. Alla lettera era allegata la fotografia di una giovane in compagnia del sacerdote. Dagli atti emerge un altro elemento da cui si deduce che i genitori della quattordicenne si lamentassero del fatto che, nei primi anni 2000, il sacerdote aveva abbracciato la figlia in modo non consono. Da quanto documentato agli atti non si evince tuttavia se abbia avuto luogo un incontro tra gli esponenti della Diocesi di Bolzano-Bressanone e la famiglia. Né vi sono documentate misure di altro tipo adottate dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Nel giudizio penale di secondo grado, il sacerdote veniva infine condannato, sul finire degli anni 2000, a una pena di reclusione di sette anni e sei mesi.

Nel processo di appello si stabiliva inoltre che, nei confronti della parte offesa, il sacerdote era tenuto al risarcimento danni in ragione degli abusi commessi. Poco dopo la sentenza d'appello, la Congregazione per la Dottrina della Fede richiedeva che venisse trasmessa la documentazione inerente al caso. L'amministratore diocesano Matzneller dava seguito alla richiesta sei mesi più tardi, comunicando di ritenere importante non già trasmettere solo i fascicoli bensì condividere anche una sua valutazione del caso, la quale per estratti così recitava in italiano:

"La vicenda è decisamente strana, per le sue particolarità, quasi unica, di aver visto formare ed acquisire al processo un materiale probatorio, derivato da ricordi repressi, rimossi, attenuti a fatti del [...], ricordi recuperati terapeuticamente (oltre 500 sedute!), con l'immaginazione distensiva."

Nella risposta non vi è menzione della segnalazione frattanto pervenuta in merito al comportamento del sacerdote nei confronti della ragazza quattor-dicenne. Un anno dopo questa comunicazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede così rispondeva al Vescovo Karl Golser:

"Riscontro la lettera del [...] con la quale l'Amministratore Diocesano Mons. Josef Matzneller trasmetteva a questo Dicastero gli atti del procedimento penale svolto dall'autorità italiana a carico del Rev. [...], accusato di abuso sessuale di minori. Esaminando il caso, non è stato possibile raggiungere con certezza morale a proposito dello svolgimento dei fatti di cui il Rev. [...] è accusato. Tuttavia dalla sentenza [...], emergerebbe una presunta violazione del sigillo sacramentale commessa dal Rev. [...] in sede processuale. [...]"

Passati diversi mesi da questo comunicato, la decisione della corte d'appello veniva infine annullata dalla Corte Suprema di Cassazione per sopraggiunta prescrizione del reato. Anche questo dettaglio non emerge direttamente dagli atti, ma solo da interviste a testimoni dell'epoca e da articoli di giornale, oltre che da una versione anonimizzata della sentenza pubblicata in una banca dati giurisprudenziale. La Corte di Cassazione confermava altresì espressamente la responsabilità civile del sacerdote nei confronti della parte offesa, come accertato nel giudizio penale di appello. Dagli atti disponibili non risulta che la Congregazione per la Dottrina della Fede sia stata informata della decisione della Corte di Cassazione e dell'accertamento definitivo della responsabilità civile del sacerdote. Per i tre gradi di giudizio del procedimento penale a carico del sacerdote venivano fatturate alla Diocesi di Bolzano-Bressanone spese legali e peritali per un importo complessivo di circa mezzo milione di Euro.

Dieci mesi dopo la sentenza della Corte di Cassazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede trasmetteva la decisione presa con riguardo al sacerdote:

"Mi riferisco al caso del Rev. [...] del Clero della Sua Diocesi, accusato di abuso di minore e di presunta violazione del sigillo sacramentale. Esaminato attentamente il caso, mi pregio di comunicarle che – come già in occasione dell'emissione della sentenza civile di primo grado [N.d.A.: si intende la sentenza di primo grado nei procedimenti penali] – questo dicastero ritiene che non sia possibile individuare con certezza morale elementi che definiscano la colpevolezza del Rev. [...].

Altrettanto si può dire a proposito della violazione del sigillo sacramentale.

Pertanto, questo Dicastero ritiene che si possa archiviare il caso. La prego, tuttavia, di voler paternamente invitare il Rev. [...] ad una maggiore prudenza nel suo rapporto con le fedeli a lui affidate; La esorto quindi a vigilare con attenzione sull'operato del predetto sacerdote, perché siano evitate future occasioni di scandalo."

Trascorsi sei mesi da questo comunicato, il Vescovo Karl Golser nominava il sacerdote in questione cooperatore di una parrocchia. Interpellato a tal riguardo, il Vescovo Ivo Muser dichiarava che sia la Congregazione per la Dottrina della Fede che la Conferenza Episcopale Italiana erano state informate di questa assegnazione del sacerdote. Indizi di eventuali misure di sorveglianza, come quelle suggerite dalla stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, non emergono tuttavia dai fascicoli messi a disposizione degli autori del presente rapporto.

Successivamente, la parte offesa agiva in sede civile chiedendo di accertare che, oltre al sacerdote, anche l'ex parrocchia del sacerdote e la Diocesi di Bolzano-Bressanone fossero tenute in solido al pagamento del risarcimento danni. Alcuni anni dopo l'insediamento del sacerdote nel ruolo di cooperatore, il tribunale condannava in solido sia il sacerdote che la sua ex parrocchia, nonché la Diocesi di Bolzano-Bressanone, al risarcimento danni, quantificato in un importo a sei cifre, a favore della parte offesa. Dalla sentenza, anch'essa non presente nel fascicolo del sacerdote, ma consultabile in formato anonimizzato in una banca dati di giurisprudenza, risulta che la sezione civile ha ritenuto che la parrocchia e la Diocesi dovessero rispondere in solido anche per il sacerdote, al pari di un datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente. Stando al parere della corte, gli atti di abuso commessi dal sacerdote sarebbero stati quindi accertati in via definitiva dalla Corte di Cassazione, avendo la stessa riaffermato la responsabilità civile del sacerdote, il

che inevitabilmente implicherebbe la conferma della configurazione del reato e la sua commissione ad opera del sacerdote. Il tribunale respingeva ogni obiezione sollevata dai legali della Diocesi di Bolzano-Bressanone, in particolare riguardo alla sussistenza di atti di abuso commessi dal sacerdote. Nella sentenza si stabiliva inoltre espressamente che gli episodi di abuso, accertati in via definitiva dalla Corte di Cassazione, si sarebbero verificati solo in virtù del fatto che il sacerdote aveva conosciuto la vittima nell'esercizio delle proprie funzioni e che in questo contesto gli era stata affidata.

Dalla bozza di comunicato stampa della Diocesi [in tedesco, trad. lib. N.d.T.] si rileva quanto segue:

"A seguito del procedimento penale nei confronti di [il sacerdote], [il tribunale] [...] ha stabilito in sede civile che non solo [il sacerdote], ma anche [la parrocchia del sacerdote] e la Diocesi di Bolzano Bressanone siano condannate al risarcimento dei danni.

[...]

La direzione diocesana è tuttora convinta dell'innocenza [del sacerdote]. Questo veniva più volte nettamente ribadito dai vertici diocesani e dai tre vescovi a capo della Diocesi di Bolzano-Bressanone sin dall'incriminazione nei confronti [del sacerdote]. Anche la Congregazione per la Dottrina della Fede ha avviato, dal canto suo, una rigida procedura canonica, arrivando il [...] a dichiararsi convinta dell'innocenza [del sacerdote]. Riguardo a tale convinzione [...] nulla è cambiato, nemmeno nella Diocesi di Bolzano-Bressanone.

La direzione diocesana è altresì convinta che né la Diocesi di Bolzano-Bressanone né [l'ex parrocchia del sacerdote] possano essere chiamate a rispondere. Contestualmente non è da rifiutarsi l'offerta di un terzo, quand'anche tale offerta non costituisca un'ammissione di corresponsabilità né un indennizzo."

Non è chiaro se questo comunicato stampa sia mai stato pubblicato.

La Diocesi di Bolzano-Bressanone ricorreva quindi in appello contro la sentenza civile di primo grado. Nella relativa memoria, il rappresentante in giudizio della Diocesi di Bolzano-Bressanone specificava, fra le altre cose, che la Corte di Cassazione aveva accertato e confermato la sussistenza di un reato (seppur prescritto). Parallelamente si susseguivano, da parte della Diocesi, tentativi di dirimere la disputa con una proposta di conciliazione. In una nota non datata scritta a mano, che descrive possibili strategie da seguire nei tentativi di mediazione nel processo civile, si legge [in italiano N.d.T.] a tal riguardo:

- "1) Premessa fondamentale è che dall'eventualità di esito positivo non deve emergere un riconoscimento di responsabilità da parte di Diocesi e Parrocchia.
- 2) Intervenuta la disponibilità di un soggetto terzo di intervenire a titolo di solidarietà con l'offerta di una somma; si fa in sostanza promotore a titolo volontario.

[...]."

Nel contesto della composizione bonaria perseguita dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone, seguivano quindi trattative con un soggetto terzo, il quale un anno dopo la sentenza civile pronunciata in primo grado così si rivolgeva [in italiano N.d.T.] al Vescovo Muser:

"[...], constato che da anni la Diocesi di Bolzano-Bressanone si trova angustiata da una causa contro un suo sacerdote, che da parte mia ritengo perfettamente innocente, ma vedo che questa diatriba ha ripercussioni sulla stessa vita diocesana e pertanto nella mia titolarità di [...] ossia di fratello "maggiore" chiamato a condividere, fraternamente e con pieno rispetto dell'autonomia diocesana, le responsabilità pastorali in casi di emergenza, proporrei di offrire la mia mediazione per una transazione extragiudiziaria che ponga fine alla vertenza. [...]

Ovviamente né io [N.d.A.: Il rappresentante del terzo] né [il terzo] intendiamo riconoscere con ciò una colpevolezza del sacerdote in questione né una qualsiasi responsabilità della Diocesi di Bolzano-Bressanone o in qualche modo della [parte terza] verso la cosiddetta vittima, ma solo agire per riportare pace, di fronte alle molte attività che già svolgete per il bene di tutto il popolo.

[...]"

Un mese dopo la missiva del terzo, si giungeva infine a un accordo di transazione conforme alle aspettative della Diocesi di Bolzano-Bressanone e degli altri soggetti ecclesiastici coinvolti. Le parti riunite nell'accordo erano la Diocesi di Bolzano-Bressanone, l'ex parrocchia del sacerdote, la persona offesa e il soggetto terzo. Nelle osservazioni preliminari si riconosceva che, in sede

penale, la Corte di Cassazione aveva condannato in via definitiva il sacerdote a un risarcimento danni a sei cifre e che in sede civile, con sentenza di primo grado non definitiva perché impugnata, era stato accertato che anche la Diocesi di Bolzano-Bressanone e la parrocchia dovessero rispondere in solido del risarcimento danni. L'accordo di conciliazione prevedeva l'assegnazione alla parte offesa di un importo a sei cifre, a liquidazione di ogni possibile pretesa nei confronti del sacerdote, della Diocesi di Bolzano-Bressanone e dell'ex parrocchia del sacerdote. Interpellato a tal riguardo, il Vescovo Ivo Muser aggiungeva che la conciliazione era stata concordata con la Conferenza Episcopale Italiana. Con riguardo alla parte offesa, il Vescovo Ivo Muser asseriva nell'ambito del confronto di avere tentato più volte di mettersi in contatto con la donna, avvicinamento che la stessa non aveva tuttavia gradito.

Non risulta dagli atti che, dopo la stipula dell'accordo di conciliazione, siano state adottate nei confronti del sacerdote misure di qualche genere, in particolare forme di vigilanza approfondita e continua.

Caso 17

Alla fine degli anni 2000 il sacerdote veniva condannato in primo grado alla pena della reclusione per possesso di materiale pedopornografico. I giornali altoatesini avevano riferito del caso già due anni prima, seppure in forma anonima.

Da un promemoria del Vescovo Wilhelm Egger emerge che due anni prima della condanna in primo grado era venuto a sapere da un giornalista di sospetti contro il sacerdote. Aveva così tenuto un colloquio con quest'ultimo.

Dopo la condanna, il Vescovo Egger affermava pubblicamente in un'intervista di averne avuto contezza sin dall'inizio ma, vista l'intelligenza e la reputazione del sacerdote, si era comunque fidato di lui, consigliandogli di farsi difendere da un avvocato. Il sacerdote avrebbe tuttavia rifiutato. Il vescovo deplorava che si fosse arrivati a quel punto, affermando che, di fronte a reati di una tale gravità, egli pensava "sempre anche alle vittime, oltre che al responsabile degli atti."

Dopo la condanna in primo grado, la Diocesi di Bolzano-Bressanone rendeva noto in un comunicato stampa di avere appreso "con dolore e sgomento [...] della condanna [del sacerdote] [...]", biasimando severissimamente l'acquisto, il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico. [Il sacerdote], che aveva sempre ribadito la propria innocenza, veniva sollevato da ogni incarico. Si affermava di voler rispettare il giudizio della corte, pur rimanendo in attesa delle motivazioni della sentenza e pur riservandosi l'eventuale ricorso in cassazione.

Poco dopo, con decreto, il sacerdote veniva rimosso, fino a nuovo ordine, dall'esercizio di tutte le funzioni diocesane.

Stando alle risultanze emerse dagli atti forniti ai relatori in merito al caso del sacerdote, il Vescovo Karl Golser avrebbe denunciato il caso alla Congregazione per la Dottrina della fede circa due anni dopo la condanna del primo da parte dell'autorità giudiziaria statuale. La Congregazione comunicava quindi di avere esaminato i documenti ai sensi del M. P. Sacramentorum Sanctitatis tutela e di avere quindi deciso di avviare, a norma dei Cann. 1721-1728 CIC, il processo penale canonico a carico del sacerdote. Per il primo grado di giudizio sarebbe stata da decretarsi la competenza del Tribunale Regionale Lombardo.

Un alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone sentito come testimone dell'epoca dichiara di avere agito in tale processo nelle funzioni di patrocinante ecclesiastico, e di avere ricevuto poco dopo la notizia dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo che si sarebbe rimasti in attesa del procedimento di secondo grado davanti alla Corte d'Appello, stante la possibilità che potessero derivarne elementi utili ai fini della decisione nel processo canonico.

Contemporaneamente, il difensore penale del sacerdote informava l'alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone, nonché avvocato ecclesiastico, che l'udienza nel processo di appello si sarebbe svolta di lì a un mese e che sarebbe presto intervenuta la prescrizione del reato. Come si ebbe modo di riconoscere in seguito, questa supposizione dell'avvocato difensore relativa alla decorrenza dei termini di prescrizione, dallo stesso reiterata per anni, era invece errata.

Poco dopo, il patrocinante ecclesiastico informava il Vicario giudiziale di Milano che era stata rinviata l'udienza nel processo d'appello e che anche il Vescovo Karl Golser era del parere che bisognasse attendere prima di dare avvio al processo canonico.

Solo circa mezzo anno più tardi si svolgeva infine l'udienza nel processo d'appello, nel corso della quale la pena veniva ridotta di sei mesi.

Un quotidiano locale riferiva all'epoca che il sacerdote non aveva avuto un difensore nel giudizio di primo grado e che era stato condannato. In secondo grado, la Diocesi di Bolzano-Bressanone avrebbe assunto "uno dei migliori penalisti della Repubblica", il quale nell'ambito della difesa avrebbe asserito che le fotografie dei bambini sarebbero finite sul computer del sacerdote a

causa di un virus. Questa tesi non sarebbe però stata sposata dalla Corte d'appello perché il sacerdote avrebbe avuto immagini fotografiche anche su un CD e le fotografie su Internet sarebbero state criptate.

Circa un anno più tardi, la Corte Suprema di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello per vizio di motivazione in relazione all'entità della pena, rinviando la causa a un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo giudizio in tema di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

La Diocesi diramava successivamente, in lingua tedesca, un comunicato stampa del seguente tenore:

"Accolto il ricorso di [il sacerdote]

Apprendiamo con sollievo la notizia dell'avvocato [...]. il quale riferisce che ieri, [...], è stato accolto in Corte di Cassazione il ricorso avverso la sentenza di secondo grado pronunciata dalla Corte di Appello di [...] nei confronti del sacerdote. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza di secondo grado della Corte di Appello di [...] e rinviato la causa alla stessa autorità giudiziaria, la Corte di Appello di [...], la quale dovrà però riunirsi in una nuova composizione. Non appena tale Corte riceverà il fascicolo con la motivazione della sentenza, la causa risulterà prescritta ai sensi delle norme di legge in vigore. A partire da tal momento, [il sacerdote] sarà civilmente [N.d.A.: ai sensi dell'ordinamento giuridico secolare] libero per intervenuta prescrizione."

Lievemente diversa è la versione italiana ufficialmente pubblicata sulla pagina Internet della Diocesi:

"Accolto il ricorso di [il sacerdote]

Apprendiamo con sollievo la notizia dell'avvocato [...] che [il sacerdote] è stato ieri, [...], sottoposto a giudizio davanti alla Corte di Cassazione a Roma in relazione alla nota sentenza che lo aveva condannato davanti alla Corte di Appello di Catania. La Corte di Cassazione ha annullato questa sentenza e ha rinviato alla Corte di Appello di Catania, davanti ad una Sezione diversa da quella che aveva emesso la sentenza di condanna dichiarata nulla. L'avvocato [...] comunica anche che il processo davanti alla Corte di Catania potrà concludersi soltanto positivamente ed in favore di [...], in quanto per male che possa andare, dovrà essere dichiarata in ogni caso l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione."

Poco dopo la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, la Congregazione per la Dottrina della Fede notificava al vescovo Ivo Muser la sentenza emanata nel processo canonico informandolo che il sacerdote era stato dichiarato colpevole ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 n. 2 normae de delictis reservatis. Da quanto risulta, sarebbe stato bandito per cinque anni dall'esercizio dell'attività didattica ed educativa, nonché dall'attività pastorale con i minori. Decorso tale termine, ogni ulteriore azione veniva rimessa alle decisioni dell'Ordinario.

Poco dopo, l'avvocato ecclesiastico informava il Vicario giudiziale di Milano che il sacerdote avrebbe voluto rinunciare all'appello nel procedimento

penale canonico. Nella stessa missiva, il patrocinante ecclesiastico ringraziava il Vicario giudiziale di Milano "anche a nome di [il sacerdote]" per il lavoro svolto" e gli inviava un "sincero grazie".

Sei mesi dopo la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione, l'avvocato ecclesiastico trasmetteva tale sentenza al Vicario giudiziale di Milano, comunicandogli che bisognava ancora attendere per l'accertamento della prescrizione, perché la Corte di Appello era oberata di lavoro.

Pochi mesi dopo, il penalista che difendeva il sacerdote informava nuovamente l'avvocato ecclesiastico che il procedimento dinanzi alla Corte di Appello non poteva che concludersi con la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Dopo un altro mezzo anno, contrariamente alle previsioni del difensore, la Corte di Appello pronunciava tuttavia una sentenza di condanna nei confronti del sacerdote. Il suo difensore riferiva a tal riguardo all'avvocato ecclesiastico che era stata irrogata solo una pena pecuniaria e che un'impugnazione non avrebbe avuto senso. A sostegno della sua affermazione, il penalista che lo difendeva affermava quanto segue:

"[Originale in italiano N.d.T.] Peraltro, l'unica lontana speranza potrebbe essere legata al probabile, ma non certo, provvedimento di clemenza (amnistia), che pur essendo oggetto di discussione attuale, mi pare molto improbabile, data la contingente situazione politica del nostro Paese."

Questa informazione veniva in seguito trasmessa dall'avvocato canonista al Vicario giudiziale di Milano.

Stando a un comunicato stampa pubblicato dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone circa un anno e mezzo dopo la condanna, trascorsi cinque mesi dalla pronuncia di condanna del sacerdote in ultimo grado, questi sarebbe stato sollevato dagli incarichi svolgi fino a quel momento. Allo stesso tempo veniva adibito a nuove funzioni presso l'Ufficio pastorale.

Stando a quanto documentato da una lettera di un alto funzionario del suddetto ufficio inviata all'allora responsabile del personale circa sei anni dopo la condanna del sacerdote in ultima istanza, a quel tempo (fine degli anni 2010) questi avrebbe dovuto essere reintegrato nella cura pastorale. La missiva veniva inviata, per conoscenza, anche al Vescovo Ivo Muser e al Vicario generale Eugen Runggaldier. In essa, il suddetto alto funzionario riferiva le perplessità nutrite dalla direzione del Consiglio pastorale parrocchiale riguardo al reinserimento del sacerdote e suggeriva di procedere come segue:

"Questi i passi necessari:

- Colloquio del [allora responsabile del personale] con [il presidente del Consiglio pastorale parrocchiale] per chiarimenti generali sulla situazione [del sacerdote], la motivazione e la responsabilità della decisione
- Un colloquio con il responsabile dell'unità pastorale, don [...], con [l'allora responsabile del personale] sugli aspetti di interesse (anche di sua tutela) e sulle modalità, eventualmente anche sull'ipotesi di rinvio dell'inizio dell'attività [del sacerdote]

- 3. Un colloquio con [il sacerdote] da parte del [allora responsabile del personale] per discutere con lui degli aspetti di interesse e delle modalità e anche per dargli occasione di prendere una chiara posizione (potrebbe essere per esempio avvicinato e incalzato con domande da persone e rappresentanti dei media...)
- 4. Un incontro con il Consiglio pastorale unitario e con i membri del Consiglio pastorale parrocchiale (ed eventualmente altri) con il [allora responsabile del personale] e il direttore dell'Ufficio pastorale e/o un membro (possibilmente donna) della Consulenza parrocchiale,
 - per informarli sulla vicenda
 - per metterli al corrente dei motivi della decisione, e
 - per concordare condizioni quadro nell'ambito delle quali gli stessi possano farsi vivi in qualsiasi momento nell'eventualità in cui qualcosa non coincida con le finalità e i valori pastorali.

[...]"

In una nota agli atti, scritta pochi mesi dopo, l'alto funzionario dell'Ufficio competente stabiliva che le parrocchie in questione avessero un diritto previo ad essere informate in merito al passato del sacerdote. Poco prima, inoltre, tra il sacerdote e l'allora responsabile del personale avrebbe avuto luogo un colloquio nel quale il primo non aveva dimostrato ravvedimento. La sua

condanna, asseriva il sacerdote, sarebbe stata un errore ed egli vittima di massoni. In questo incontro, inoltre, il sacerdote avrebbe avanzato la pretesa che, in quanto professore, gli spettasse una degna canonica.

Da un'altra nota appuntata agli atti dall'alto funzionario dell'Ufficio competente dell'epoca emerge che la conversazione tra l'allora responsabile del personale e il sacerdote sarebbe stata molto breve, giacché il sacerdote avrebbe rifiutato l'appartamento che si era pensato si assegnargli ("[...] se è così, non verrò."). Gli incontri successivi sarebbero stati quindi annullati. Si sarebbe previsto di destinare il sacerdote a un'altra unità pastorale. Dalla nota risulta anche che il funzionario avrebbe parlato della situazione con la presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale della località.

Grazie a un intervento di mediazione del Vicario generale Eugen Runggaldier, il sacerdote presta oggi assistenza in un decanato, oltre a svolgere l'attività di professore. Sentito come testimone dell'epoca, il Vicario generale dichiarava di aver informato il parroco locale, e tutti i consessi, sulla situazione del sacerdote. Nell'ambito del confronto con i consulenti legali, il Vicario generale dichiarava a tal riguardo di avere informato i responsabili locali riguardo alle accuse mosse nei confronti del sacerdote, riguardo al processo aperto dinanzi alle autorità civili, al processo canonico, ai vincoli imposti da Roma e riguardo al fatto che fosse poi a discrezione del Vescovo decidere di insediarlo o affidargli incarichi. Lo stupore di queste persone, tuttavia, non sarebbe stato grande, essendo già tutte ben informate.

Nel registro aggiornato del personale e delle sedi non è annotata alcuna assegnazione.

Interpellato dai consulenti legali sulla vicenda, il Vicario generale Runggaldier aggiungeva altresì che al sacerdote sarebbe stato ordinato di non trattenersi mai, da nessuna parte, da solo in compagnia di minori. Questa condizione sarebbe stata concordata anche con il parroco localmente responsabile. L'attività del sacerdote sarebbe stata limitata alla pastorale degli adulti, in particolare alla celebrazione delle funzioni liturgiche domenicali e festive, oltre che dei funerali. Il sacerdote non avrebbe ricevuto un decreto di nomina.

Caso 18

Alla fine degli anni 2000 veniva avviato un procedimento di indagine nei confronti del sacerdote, allora parroco di due parrocchie, per sospetta detenzione di materiale pedopornografico. Parallelamente, la stampa altoatesina ne dava notizia.

Dopo l'apertura del procedimento di indagine e la pubblicazione della notizia, il sacerdote veniva rimosso per decreto dalle funzioni esercitate.

Circa un anno più tardi, il sacerdote veniva condannato, con la condizionale, a una pena detentiva e pecuniaria per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. Stando alla motivazione della sentenza, gli sarebbero stati trovati, fra gli altri, svariati libri e file contenenti immagini pedopornografiche.

La segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, prevista dal diritto canonico, veniva in quel momento omessa.

Successivamente, al sacerdote veniva affidata un'attività amministrativa.

All'inizio degli anni 2010, il sacerdote proponeva alla Curia di farsi carico di una parrocchia, in aggiunta all'attività amministrativa.

Mons. Karl Golser prendeva atto del desiderio del sacerdote di riprendere le celebrazioni, ma intendeva lasciare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la decisione in merito al suo reintegro. In una lettera indirizzata a un alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone, "J.M" [N.d.A.: Josef Matzneller] si esprime come segue:

"Caro [...],

oggi [il sacerdote] è stato dal Vescovo. Una delle sue richieste riguardava la possibilità di tornare in qualche modo a lavorare come sacerdote. Attualmente sta portando avanti [l'attività amministrativa]. Ha chiuso il processo con un patteggiamento. A Roma non abbiamo mai segnalato il suo caso. Mons. Vescovo è del parere che potrebbe riprendere a operare come sacerdote solo dopo una decisione positiva di Roma, cosa che aveva però poche possibilità di successo [sic.]. Ciononostante bisognerebbe coinvolgere Roma. [Il sacerdote] si metterà in contatto con Te. Per favore, occupati del caso.

Cordialmente

J.M."

In un ulteriore documento dell'epoca [in lingua italiana N.d.T.] si legge, a tal riguardo, quanto segue:

"[Il sacerdote] ha eseguito le richieste dell'amministratore diocesano lasciando ogni impegno parrocchiale e qualsiasi celebrazione liturgica in pubblico. [...] Dato che l'imputato se ne intende di riprese fotografiche è stato incaricato di [attività amministrative]. In questo lavoro si dedica con diligenza. Ultimamente [il sacerdote] si è rivolto a me per chiedere se non fosse possibile essere riammesso, non come parroco, ma come celebrante di volta in volta in qualche parrocchia, dove fosse richiesto. Sono sicuro che l'intenzione di [...] sia sincera e attendibile, ma non ho potuto prendere una decisione al riguardo. Gli ho detto di dover prima inviare la causa alla CDF e di dovermi attendere alla decisione della Congregazione. In attesa di decisioni e provvedimenti da parte della Congregazione, porgo cordiali ossequi."

Il giorno successivo, l'alto responsabile della Diocesi di Bolzano-Bressanone, in conformità alle norme "de delictis gravioribus", trasmetteva alla Congregazione per la Dottrina della Fede i documenti riguardanti il caso del sacerdote. La Congregazione per la Dottrina della Fede rispondeva che, trascorsi circa tre anni, il sacerdote avrebbe potuto richiedere l'estinzione del reato. Per la ripresa dell'attività celebrativa sarebbe stato opportuno aspettare fino a quel momento, "onde evitare uno scandalo".

Scaduto il "periodo di aspettativa" ordinato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, a metà degli anni 2010 il sacerdote veniva assunto, senza incarico pubblico, a svolgere le funzioni di sacerdote ausiliario. Da quanto risulta, avrebbe operato come ausiliario in due parrocchie, collaborando altresì in diversi decanati le domeniche e i giorni festivi. Oltre a ciò si occupava, seppure raramente, di celebrare battesimi.

All'inizio degli anni 2020, un'anziana signora si rivolgeva al Centro di ascolto istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone esprimendo indignazione per il fatto che il sacerdote, di cui aveva letto sul giornale essere stato in possesso di immagini pedopornografiche sul computer, avesse battezzato suo nipote alla fine degli anni 2000 e, due anni prima, anche la nipotina. Al pranzo per il battesimo, il sacerdote aveva allora raccontato delle sue vacanze in Tailandia, cosa che alla signora sarebbe apparsa già allora quanto strana. Si chiedeva quindi cosa avesse mai fatto in Tailandia.

Poco dopo l'arrivo della segnalazione, e in reazione alla stessa, veniva organizzato un incontro tra il Centro diocesano di ascolto e, fra gli altri, membri selezionati del Comitato di esperti. Riguardo ai contenuti del colloquio si annotava quanto segue:

"Argomento Caso [del sacerdote]

Patteggiamento [termine riportato in italiano nell'originale tedesco N.d.T.]

Pena di reclusione... con sospensione condizionale, decade dopo 5 anni.

Il "credito" rimane, ovvero è esaurito, per ulteriori casi

Sospeso dalla Chiesa fino [metà degli anni 2010] – poi responsabilità del vescovo...

Nessun incarico, ma assistenza nelle parrocchie circostanti – di tanto in tanto nei battesimi.

Abita a [] - autonomo
Nessun supporto psicologico
[]:
Limitare i battesimi?
Vietare i contatti con i bambini?
[]:
Ci sono casi in cui abbia toccato bambini? – No
Se fosse disposto a collaborare e ad andare in terapia, potrebbe continuare a lavorare.
Se si rifiuta, non va bene!!
Idea/Proposta: che [un alto responsabile dell'autorità competente] lo incontri e ne discuta con lui, chiedendogli se è disposto ad andare in terapia.
Come si potrebbe fare?
Eugen [Runggaldier] lo contatta, gli riferisce della segnalazione annunciandogli che [l'alto responsabile dell'autorità competente] lo contatterà. Proposta di un colloquio a tre."

Poco dopo questo incontro, si svolgeva un colloquio con il sacerdote, organizzato su iniziativa del Vicario generale Runggaldier. Nel corso di questa conversazione, il sacerdote riferiva, tra le altre cose, di aver fatto "molti anni" prima un "corso di Tantra di un mese" e che ora non ci sarebbe stato più "alcun problema con la sessualità". Raccontava inoltre di aver soggiornato in una residenza psicoterapeutica all'estero, immediatamente dopo la segnalazione. Il sacerdote respingeva la proposta di un colloquio congiunto con il Vicario generale e l'alto responsabile dell'ufficio competente. Anche un incontro con un altro psicologo sarebbe stato per lui fuori discussione.

Il Vicario generale Runggaldier e il sacerdote concordavano infine che questi non celebrasse più battesimi. Avrebbe inoltre dovuto evitare ogni contatto fisico con i bambini. Interpellato dai consulenti legali, il Vicario generale Runggaldier aggiungeva di averne messo al corrente, in loco, il decano responsabile dei battesimi, onde garantire l'osservanza di questa restrizione.

Caso 19

All'inizio degli anni 2010 l'interessato si rivolgeva allo Sportello della Diocesi di Bolzano-Bressanone riferendo di abusi perpetrati dal sacerdote già sul finire degli anni Cinquanta e protrattisi per un periodo di circa due anni. L'interessato aveva 16 anni all'inizio di quegli episodi. Anche dopo avere raggiunto la maggiore età ci sarebbero stati atti sessuali, in parte dietro compenso. L'interessato affermava di non volere che ci fossero conseguenze penali per il sacerdote, ma di chiedere che il sacerdote, frattanto in pensione, venisse "ammonito". Con riguardo alla ragione per cui non si sarebbe rivelato a nessuno all'epoca degli abusi, asseriva quanto segue:

"[...] Dopotutto, non mi fidavo allora dei miei cari [...]. Nella nostra famiglia, e più in generale nella valle, ogni critica verso i chierici — rappresentanti di Dio in Terra — era vista come una specie di reato capitale. Mi avrebbero emarginato, qui in valle, se lo avessi reso pubblico. [...]"

Tre mesi dopo l'arrivo della segnalazione, il Vicario generale Josef Matzneller e il Vescovo Karl Golser convenivano di doverne parlare con il sacerdote. Il colloquio veniva condotto dal Vicario generale Josef Matzneller. Il sacerdote ammetteva le accuse mossegli dall'interessato. Il Centro di ascolto lo comunicava all'interessato, il quale dichiarava di poter considerare chiuso il caso, per quanto lo riguardava. Non sono evidenziabili ulteriori interventi da parte della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Il sacerdote, all'epoca ottantottenne, decedeva pochi anni più tardi.

Caso 20

Nei primi anni 2010, un diretto interessato si rivolgeva al Vicario generale Josef Matzneller con una lettera in cui asseriva che, sul finire degli anni Sessanta, aveva ricevuto regolarmente visite del sacerdote al maso agricolo e, all'età di 13 anni, era stato vittima di ripetuti abusi sessuali da parte del sacerdote.

Non risultano interventi del Vicario generale Josef Matzneller e della Diocesi di Bolzano-Bressanone a seguito di questa segnalazione. Dagli atti emerge inoltre che l'interessato avrebbe chiesto informazioni in giro per il paese in questione, scoprendo che in zona erano note le tendenze pedofile del sacerdote. Proprio per questa ragione il sacerdote sarebbe stato più volte

trasferito. Nel fascicolo personale del sacerdote si ritrovano, fra gli anni Cinquanta e Novanta, ripetute osservazioni sul suo modo di rapportarsi con i bambini, senza che questi vengano però ulteriormente specificati. All'epoca di questa segnalazione, il sacerdote era già molto anziano. Se e in che misura il sacerdote fosse allora ancora attivo nella pastorale – ad esempio come aiuto temporaneo – non è ricostruibile dagli atti a disposizione.

Solo pochi mesi più tardi, un altro diretto interessato si rivolgeva al Centro di ascolto istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone riferendo di condotte moleste tenute dal sacerdote nei confronti suoi e di terzi. Il responsabile dello sportello diocesano rispondeva poco dopo che gli sarebbe piaciuto avere un colloquio. Tuttavia, non ci furono ulteriori contatti con questa persona. Né risultano ulteriori provvedimenti adottati a tal riguardo dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Il sacerdote moriva tre anni dopo.

Trascorsi oltre nove anni, alla fine degli anni 2010, il primo diretto interessato si rivolgeva al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone descrivendo le esperienze di abuso, già precedentemente comunicate, all'inizio degli anni 2010, all'allora Vicario generale Josef Matzneller. Riferiva inoltre che il Vicario generale non aveva inizialmente reagito alla sua segnalazione e che quindi lo avrebbe interpellato per strada. Nel corso di quel colloquio, il Vicario generale Josef Matzneller non avrebbe inizialmente creduto al diretto interessato perché non era convinto che il sacerdote potesse esserne l'autore. Il Vicario generale gli avrebbe inoltre rammentato, in quell'occasione, anche il dovere di perdonare, nonostante tutto.

Poco tempo dopo, tra il diretto interessato e il Vescovo Muser si teneva un incontro, in occasione del quale il secondo porgeva ufficialmente le scuse alla persona offesa. L'interessato si mostrava soddisfatto. Nel contesto di quel colloquio e della copertura mediatica che ne era derivata, la persona offesa riceveva altresì da Mons. Ivo Muser una lettera, ancor più lunga, in cui questi chiedeva nuovamente perdono, entrando più dettagliatamente nel merito delle sofferenze della persona offesa.

Alcuni anni più tardi e dopo ulteriori confronti tra il diretto interessato e Mons. Ivo Muser, un alto funzionario della Curia si rivolgeva quindi, su auspicio dell'interessato, all'ex Vicario generale Josef Matzneller con la richiesta di un colloquio. Questi si dichiarava disposto a incontrare l'interessato. Pochi mesi dopo, si svolgeva un incontro preparatorio tra l'ex Vicario generale Josef Matzneller e un alto funzionario della Curia. Quest'ultimo annotava in proposito quanto segue:

"Riferisco brevemente quali siano le richieste di [l'interessato]:

riconoscimento della sofferenza patita

scuse per non essere stato preso sul serio quando aveva raccontato dell'abuso al Vicario generale, il quale aveva reagito "incredulo" e non disposto a consegnare [al sacerdote] la lettera che aveva scritto, asserendo che non si potesse pretendere una cosa del genere da quell'uomo ormai anziano. E anche per il fatto di non avere poi ottenuto dalla segretaria un appuntamento per chiarire la questione.

Il signor Matzneller si rammarica di non riuscire a ricordare più i dettagli di quanto avvenuto allora... la memoria starebbe peggiorando parecchio. Afferma di sapere, grosso modo, di cosa si sia trattato, ma di non riuscire più a rammentare i particolari.

[...]

È disposto ad avere un colloquio; io mi occuperò di organizzare l'appuntamento con [l'interessato] e di prenotare la stanza e poi mi metterò in contatto con lui."

Cinque giorni prima della data concordata, l'ex Vicario generale Josef Matzneller però decedeva.

Caso 21

Poco prima del trasferimento della sede diocesana da Bressanone a Bolzano [N.d.A..: al di fuori del periodo oggetto di indagine], un decano segnalava che sarebbe stato opportuno procedere a un trasferimento del sacerdote, all'epoca cooperatore presso il proprio decanato. Il medesimo decano trasmetteva contemporaneamente una Relazione sui cooperatori, presentata dal parroco responsabile del sacerdote in questione, accompagnandola con la seguente nota:

"Cum pueris satis familiaris [N.d.A: tradotto dal latino: "Assai familiare con i giovani"]; li porta in camera sua da soli o in gruppo, anche dopo essere stato ripreso dal parroco. Cum puellis [N.d.A.: tradotto dal latino: "Con le giovani"] nulla da dire".

Nello stesso anno, il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia. Dagli atti messi a disposizione dei relatori in ordine al caso riguardante questo sacerdote non emerge con chiarezza se questa comunicazione sia stata seguita da ulteriori provvedimenti o abbia avuto eventuali conseguenze per il sacerdote.

All'inizio degli anni 2010, raggiunta l'età di 75 anni, il sacerdote rinunciava al posto di parroco, pur continuando a rendersi disponibile per attività di supporto e assistenza.

Dopo circa due anni dal pensionamento del sacerdote, si rivolgeva al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone un uomo, segnalando di avere subito abusi sessuali dal sacerdote. Gli abusi si sarebbero verificati a metà degli anni Novanta: la persona interessata avrebbe avuto allora dodici anni e avrebbe fatto da chierichetto per il sacerdote. Sarebbe stato in buoni rapporti con il sacerdote, era il suo "coccolo". Poi si sarebbe verificato l'abuso. Sarebbe cominciato con palpeggiamenti alle parti intime del sacerdote e poi sfociato nella penetrazione. L'interessato pregava il Centro diocesano di ascolto di mantenere il riserbo sui propri dati e di non comunicare alla Curia né il nominativo del sacerdote né il luogo di accadimento dei fatti poiché temeva che si potesse stabilire un collegamento con l'autore di quegli atti e che questi potesse ricontattarlo. Il Centro diocesano di ascolto riferiva quindi al Vicario generale Josef Matzneller la segnalazione ricevuta, omettendo però, da quanto consta, il nominativo del sacerdote e chiedendo di avere un colloquio. Il colloquio richiesto non risulta documentato agli atti ma, poco dopo, il Vicario generale Matzneller contattava la terapeuta della persona lesa. Si concordava che la Diocesi di Bolzano-Bressanone si facesse carico dei costi della terapia, mantenendo l'anonimato della persona coinvolta. Circa un anno più tardi, la terapeuta dell'interessato comunicava al Centro diocesano

di ascolto che il percorso terapeutico si era concluso e che l'interessato aveva accettato che il Vicario generale e il Vescovo venissero messi al corrente del nome del sacerdote e che il caso venisse "trattato internamente alla Chiesa". Lo sportello diocesano informava quindi in dettaglio il Vicario generale Josef Matzneller sul caso e questi invitava quindi il sacerdote a saldare dal canto proprio le spese della terapia, cosa che il medesimo gli assicurava di fare.

Quasi contemporaneamente alla prima segnalazione arrivava al Centro diocesano di ascolto il messaggio di una seconda persona offesa, la quale all'epoca degli abusi era evidentemente già maggiorenne. Stando agli atti, tuttavia, questi era allora un soggetto comunque vulnerabile e bisognoso di tutela. Poco dopo l'arrivo della segnalazione si arrivava ad un colloquio tra la famiglia dell'interessato e il Vescovo Ivo Muser, avente per oggetto le richieste di indennizzo avanzate dall'interessato. Dagli atti risulta inoltre che vi fu anche un colloquio tra l'interessato e il sacerdote. Dai documenti forniti da un addetto della Diocesi su richiesta dei relatori emerge a tal proposito che, in seguito all'incontro, il sacerdote si rivolgeva per iscritto all'interessato, chiedendo scusa per tutte le ferite procurategli e impegnandosi a donare un importo a cinque cifre in favore di un progetto caritativo.

Circa sei mesi dopo l'incontro con il vescovo, l'interessato gli scriveva per informarsi sullo stato delle richieste di indennizzo.

Pochi mesi dopo, questa persona si toglieva la vita.

Interpellato a tal riguardo, Mons. Ivo Muser dichiarava di averla incontrata per un colloquio privato poche settimane prima che si desse la morte.

Poco tempo dopo, il Vicario generale Matzneller scriveva alla famiglia del defunto per esprimere il suo profondo rammarico e il suo cordoglio.

Pochi mesi più tardi, presso la parrocchia interessata si svolgeva, su iniziativa di un alto responsabile della Curia diocesana di Bolzano, una serata informativa, coordinata con il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Josef Matzneller, rivolta agli esponenti del consiglio comunale e di quello pastorale. L'evento era finalizzato a informare queste rappresentanze, con l'obiettivo di contrastare le voci che circolavano in paese e accrescere la solidarietà nei confronti della famiglia colpita dal lutto. Si rivelava che il sacerdote ne aveva abusato, illustrando anche come e da quando fosse stata affiancata e quali misure fossero state prese dalla Diocesi.

Poco dopo la serata informativa, e trascorso un anno dal ricevimento della segnalazione dell'interessato frattanto deceduto, la Diocesi di Bolzano-Bressanone adottava misure canoniche. Il vescovo Ivo Muser impartiva innanzitutto al sacerdote il divieto di svolgere attività sacerdotali, ordinando che questi si ritirasse. Contemporaneamente, un alto funzionario della Diocesi di Bolzano-Bressanone denunciava entrambi i fatti alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il riscontro di questa autorità arrivava cinque mesi dopo, autorizzando il Vescovo Ivo Muser a infliggere una pena in via amministrativa. Pochi giorni dopo, il Vescovo Muser emanava un decreto penale che vietava definitivamente al sacerdote qualsiasi attività pastorale e la celebrazione pubblica. Al sacerdote veniva inoltre imposto di lasciare il luogo di residenza e trasferirsi, da quel momento in poi, in un luogo stabilito dal vescovo, ovvero in una residenza per anziani. Sei mesi dopo, la Congregazione per la Dottrina della Fede chiedeva di comunicare se il sacerdote si attenesse a quanto impartito nel decreto di sanzionamento, cosa che il Vescovo Ivo Muser confermava pochi giorni dopo.

A metà degli anni 2020, quando il sacerdote era frattanto deceduto, una terza persona contattava il Centro di Ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone affermando di essere stato abusato più volte dal sacerdote all'epoca in cui era stato chierichetto. Pochi mesi prima della segnalazione allo sportello diocesano si sarebbe aperto, fra gli altri, con la zia, rivelando di essere stato vittima del sacerdote. Questa avrebbe asserito che gli atti di abuso compiuti nel luogo in cui il sacerdote aveva precedentemente operato erano noti a chiunque. L'interessato manifestava inoltre il desiderio di potersi sottoporre a terapia, chiedendo alla Diocesi di Bolzano-Bressanone di farsi carico delle spese. Nel corso dell'indagine condotta dai relatori non risultava ancora adottata nessuna delibera in merito.

Caso 22

Il sacerdote, originario di un Paese estero e appartenente a un ordine religioso, operava come cooperatore a Bolzano sin dalla metà degli anni 2010. Da un documento riepilogativo del caso, redatto all'inizio degli anni 2020 da un autore non identificato, emerge che il sacerdote aveva informato sin dall'inizio il Vescovo Ivo Muser che nel Paese di origine non gli era permesso esercitare il sacerdozio poiché negli anni Novanta, precedentemente alla sua ordinazione, aveva avuto un rapporto con un novizio diciassettenne dell'ordine di appartenenza. Egli stesso avrebbe comunicato questa circostanza ai suoi superiori ancora prima di essere ordinato sacerdote. Ai sensi della legge in vigore all'epoca, il 17enne era maggiorenne e la relazione consensuale. Tuttavia, in ragione del rapporto educativo esistente fra i due, si trattava pur sempre di un "soggetto sotto tutela" essendo il novizio sottoposto alla supervisione del sacerdote. L'accaduto non sarebbe stato rilevante ai sensi del diritto canonico, dal momento che all'epoca il soggetto fungeva da assistente

del Maestro dei novizi e non era pertanto un chierico. Non risulterebbe inoltre alcuna denuncia mossa dalla persona offesa.

In una lettera di un dirigente responsabile dell'ordine di appartenenza del sacerdote, redatta nel contesto temporale del trasferimento di quest'ultimo alla Diocesi di Bolzano-Bressanone, si descrive esaurientemente quanto avvenuto nel Paese di origine del sacerdote, sottolineando espressamente che all'epoca egli non era ancora sacerdote e che la Congregazione per la Dottrina della Fede, informata dei fatti, non era pertanto competente. Il Vescovo Ivo Muser decideva comunque di ordinarlo sacerdote per un periodo di prova di 5 anni. Il Vescovo Ivo Muser prendeva quindi contatti con la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale gli confermava la possibilità di impiegare il sacerdote, contro il quale non vi era alcun procedimento canonico o penale ed era quindi ritenuto idoneo ad esercitare il ministero.

A quell'epoca, quattro anni dopo l'insediamento del sacerdote, il Vicario generale Eugen Runggaldier informava del caso l'alto funzionario competente dell'ordinariato, il quale comunicava che non sarebbe stato aperto alcun procedimento, non essendo il sacerdote un chierico all'epoca dei fatti ed essendo la persona interessata comunque maggiorenne, secondo la legge vigente allora nel Paese di origine del sacerdote. Secondo le indicazioni del Vicario generale Eugen Runggaldier, tuttavia, il sacerdote avrebbe dovuto limitarsi, per il momento, a svolgere le sole funzioni di assistenza spirituale, astenendosi da incarichi "in cui potesse entrare principalmente in contatto con i giovani". Mancano tuttavia elementi idonei a confermare che questo vincolo sia stato rispettato.

Due mesi più tardi, gli antefatti erano diventati infine di dominio pubblico, perché l'ordine di appartenenza del sacerdote, a seguito di vari scandali,

aveva pubblicato sulla propria homepage i nomi di tutti i membri dell'ordine coinvolti in accuse di abusi. La pubblicazione non è oggi più disponibile sulla homepage e nemmeno documentata agli atti. Sulla base di una ricerca condotta in Internet, la formulazione originale riferita al rapporto del sacerdote con il novizio sarebbe stata la seguente:

"[...] Minore di anni 18, ma al termine dell'età della tutela legale [...]" [N.d.A..: tradotto dalla lingua originale di redazione del comunicato]

Successivamente, il Vescovo Ivo Muser rinnovava alla Congregazione per la Dottrina della Fede la richiesta di idoneità del sacerdote all'insediamento. Questa rimaneva fedele al parere precedentemente espresso, confermando la possibilità di nomina del sacerdote.

Altri due mesi dopo, un alto responsabile dell'ordinariato si dichiarava costernato, al cospetto del Vicario generale Eugen Runggaldier, per il fatto che il sacerdote, sia nel Paese di origine che in Italia, avesse continuato a lavorare con i giovani. Di lì a poco il Vicario generale Eugen Runggaldier rispondeva all'alto funzionario dell'ordinariato informandolo che il sacerdote aveva ricevuto dal medesimo l'istruzione di non lavorare mai da solo a contatto con i giovani. Questi confermava altresì che il sacerdote aveva informato sin da subito la Diocesi di Bolzano-Bressanone riguardo a quegli antefatti, senza tenere nascosto nulla. Dispensato, di lì a poco, dagli incarichi precedentemente assunti all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, il sacerdote la lasciava e si trasferiva in un alloggio privato fuori dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone in cui, a quanto consta, non assumeva in seguito alcuna funzione sacerdotale.

Caso 23

Sul finire degli anni 2010, un addetto della Caritas muoveva accuse nei confronti del sacerdote. Nell'ambito dell'attività dallo stesso svolta per la Caritas, questi si sarebbe intrattenuto nella zona delle docce riservate ai minori, avrebbe abbracciato persone minorenni, si sarebbe intrattenuto con loro in modo compromettente e isolato in compagnia di minori. Sarebbe stato altresì visto a passeggio con una ragazza di 13 anni, metterle un braccio sulle spalle e toccarle il petto. Gli episodi si sarebbero verificati già quattro anni prima della segnalazione.

Stando a quando risulta da un promemoria di un alto funzionario della Curia, il sacerdote sarebbe stato di lì a poco interpellato dal Vicario generale Runggaldier con riguardo alle accuse. Senza nemmeno entrare nel merito di queste accuse, il sacerdote avrebbe dal canto suo presentato rimostranze generiche nei confronti della dirigenza della colonia di villeggiatura. Per il resto avrebbe asserito di essere intenzionato a procedere con un avvocato contro queste "diffamazioni". Il medesimo avrebbe altresì riferito di aver ospitato in casa propria, su richiesta delle autorità, un rifugiato minorenne. Il Vicario generale Runggaldier avrebbe ribadito che nei suoi confronti non sussisteva alcuna denuncia e che si era cercato un colloquio con lui nell'ambito dell'attività diocesana di prevenzione, altresì utile alla sua tutela.

Mons. Ivo Muser veniva informato del caso dal Vicario generale Eugen Runggaldier, che riferiva anche del colloquio intercorso con il sacerdote. Il Vescovo conduceva dunque, da parte sua, un ulteriore colloquio con il sacerdote: messo di fronte alle accuse, questi le contestava. Il vescovo Ivo Muser invitava il sacerdote, nel corso del colloquio, ad astenersi da qualsiasi condotta

ambigua ed equivoca nei confronti di bambini e adolescenti. Il Vescovo Ivo Muser disponeva inoltre che il sacerdote venisse tenuto sotto osservazione nella comunità parrocchiale di appartenenza. Dai documenti disponibili non si evince l'adozione di ulteriori provvedimenti né la portata e il controllo della sorveglianza ordinata.

Caso 24

All'inizio degli anni 2020, la presidente del Consiglio Pastorale della parrocchia in cui si operava il sacerdote riferiva telefonicamente a un alto funzionario della Curia che le erano arrivate all'orecchio notizie secondo cui il sacerdote avrebbe avuto condotte inappropriate con le bambine. Un ragazzo le avrebbe inoltre raccontato che era così già all'epoca in cui il sacerdote era stato cooperatore in un'altra parrocchia. In concreto, questi sarebbe stato "visto, circa 2-3 anni fa, nella sala per la preparazione alla Prima Comunione, in atteggiamenti inappropriati nei confronti delle bambine". Una bambina sarebbe stata seduta sulle ginocchia del sacerdote e da lui baciata sulle guance. Successivamente, i Carabinieri della località avrebbero avviato un'indagine perché un giovane e le famiglie si sarebbero rivolti alle autorità. Ma poi non sarebbe successo nulla. Il sacerdote non si sarebbe però più visto in quella parrocchia. Nell'attuale sede di esercizio sarebbe arrivato solo nell'autunno e la presidente del Consiglio pastorale locale non avrebbe sinora notato nulla di simile.

Di fronte alla segnalazione della presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, l'alto funzionario dell'Ordinariato si ricordava di un vecchio riferimento del decano a condotte anomale del sacerdote. Interpellato, il decano confermava quell'accenno. Circa una decina d'anni prima, in un'altra

parrocchia, il sacerdote avrebbe cercato spesso il contatto con minori, invitando a fare colloqui privati. All'epoca, tuttavia, non ci sarebbero state lamentele.

Su sollecito dell'alto funzionario della Curia, il Vicario generale Eugen Runggaldier parlava, poco dopo, con i parroci che erano stati superiori del sacerdote all'epoca in cui questi aveva svolto in due parrocchie l'attività di cooperatore. Nessuno dei due si diceva sorpreso del fatto che al Centro di ascolto fosse arrivata una segnalazione; entrambi affermavano invece di avere notato più di qualcosa di singolare nel comportamento del sacerdote. Allo stesso tempo concordavano però nell'asserire che non ci sarebbero mai stati inconvenienti, denunce o rimostranze. Uno dei due avrebbe notato che, nell'ambito della catechesi, il sacerdote portava singolarmente i bambini/adolescenti in camera. Lo avrebbe interpellato sulla questione, ricevendo per risposta che l'attività di catechismo dovesse passare per l'accompagnamento individuale e che per questa ragione il sacerdote portava "singolarmente i bambini/adolescenti in camera". Il parroco gli avrebbe quindi proibito di farlo e da allora il sacerdote avrebbe condotto i colloqui nelle stanze ufficialmente adibite a questo scopo. L'altro ex superiore aveva notato che il sacerdote, la sera, si intratteneva spesso in giro con singoli giovani. Anche questo parroco avrebbe preteso fin da subito che tutti i colloqui pastorali si svolgessero nelle stanze appositamente previste, cosa a cui il sacerdote si sarebbe di seguito attenuto.

Sei mesi dopo, con un messaggio via e-mail, il Vicario generale Eugen Runggaldier informava il Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone, e l'alto funzionario dell'Ordinariato, di aver parlato con il sacerdote. Così sintetizza il Vicario generale la conversazione avuta:

"[...]

Oggi [...] ho avuto un colloquio con [il sacerdote]. L'ho informato che ci è pervenuta notizia che [il sacerdote] mostra talvolta condotte anomale nei confronti di minori. Gli ho detto che sappiamo di quanto accaduto a [...], che aveva tenuto in grembo una ragazzina che lo stava baciando quando qualcuno è entrato nella stanza. Ha affermato di non saperne nulla. Se mai ha avuto un rapporto confidenziale con i bambini, è stato eventualmente nell'ambito dei battesimi, sempre alla presenza dei genitori.

L'ho messo di fronte all'evidenza che a [...] la gente sa del suddetto fatto presunto e che si sente ora disorientata. Gli ho chiesto se riusciva a immaginare che qualcuno potesse trovare qualcosa di insolito nel suo comportamento con i minori. Al che rispondeva che poteva senz'altro essere. Ha detto letteralmente [originale in italiano contenente errori N.d.T.] "Persone, che non mi conosconi, potrebbero avere l'impressione, che il mio comportante quallhe volta sia ambiguo". Contemporaneamente ha aggiunto che quelli che lo conoscono sanno che ha sempre rapporti affabili con chiunque, sono in grado di inquadrare il suo comportamento e non hanno l'impressione che sia insolito. Per finire gli ho detto di avere contattato [...] e [...], i quali avevano confermato entrambi di poter capire che qualcuno potesse definire insolito il comportamento di [il sacerdote] nei confronti dei minori, ma che non c'erano mai stati incidenti segnalati. Ha ammesso che [...] l'aveva istruito di non portare più adolescenti nella parte residenziale della canonica e di incontrarli, piuttosto, nei locali della parrocchia.

[...]

Concludendo, puntualizzo quanto segue

- Era importante parlare con lui. Così ora sa che il suo comportamento è sotto osservazione e che ci sono cose che risultano strane.

[...]

- Personalmente lui non vede la necessità di lavorare su di sé, dice di avere un modo di fare molto confidenziale con la gente.
- Ho sottolineato che non si tratta di una segnalazione di abuso, ma della segnalazione che il suo comportamento è talvolta insolito.

[Il sacerdote] ha assicurato che a [...] si incontra con i bambini e i ragazzi solo nei locali parrocchiali. Se ci sono incontri individuali, i genitori ne sono informati.

[...]"

Il Vescovo Ivo Muser veniva messo al corrente dal Vicario generale Eugen Runggaldier. Il vescovo teneva quindi un colloquio con il sacerdote, mettendolo nuovamente di fronte alle accuse. Il sacerdote contestava queste accuse al cospetto del Vescovo Muser, il quale lo sollecitava ad astenersi in futuro dall'adottare comportamenti ambigui e fraintendibili nei confronti di bambini

e adolescenti. Il Vescovo Ivo Muser disponeva inoltre la sorveglianza del sacerdote nella sua parrocchia. Non risulta agli atti fin dove si sia spinta questa vigilanza e in che misura sia stata controllata. Dagli atti disponibili non risulta nemmeno l'adozione, da parte della Diocesi, di ulteriori provvedimenti nei confronti del sacerdote.

Giudizio complessivo dei relatori

Alla luce dei 24 casi sopra descritti (inizialmente senza citazione del nominativo dei responsabili), per i quali si accertavano modalità di condotta erronee da par-te dei dirigenti ecclesiastici, e considerando in particolare le informazioni fornite nelle interviste dai testimoni dell'epoca, i relatori ritengono che, in merito agli stessi, sia da rilevare quanto segue:

a) Frequenza dei casi di abuso sessuale rilevanti ai fini dell'indagine

L'esame dei 24 casi descritti si articola, in base all'epoca della notizia dei fatti, in quattro distinti periodi temporali: il primo periodo si estende dal 1964 alla fine degli anni Settanta, seguito da un secondo periodo che va dall'inizio degli anni Ottanta all'inizio degli anni 2000. Segue quindi il periodo che dagli anni 2000 arriva fino al 2015. L'ultimo periodo copre infine gli anni a partire dal 2015 fino al termine del periodo oggetto di indagine.

Periodo dal 1964 alla fine degli anni Settanta

Già in questo arco di tempo, nella Diocesi di Bolzano-Bressanone affiorarono notizie di dieci dei 24 (presunti) casi di abusi qui descritti (casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). A dimostrare che la tematica degli abusi sessuali fosse percepita dai sacerdoti della Diocesi come tale già in questa prima fase è, in particolare, il caso 3, nel quale la circostanza annotata con riferimento al sacerdote nella

Relazione sui cooperatori, ovvero il fatto che questi avesse abusato di un'alunna, portò semplicemente a un suo trasferimento. In uno di questi casi, il caso 6, si svolse nei confronti del sacerdote un procedimento penale conclusosi con l'assoluzione di quest'ultimo per impossibilità, almeno a giudizio della corte, di dimostrare i fatti. In relazione a questo primo periodo va altresì evidenziato che, in sette di questi casi, la Diocesi disponeva di sufficienti indizi di atti di abuso e che, nei restanti tre casi, fu omessa l'adozione delle necessarie misure di indagine a verifica delle accuse. Tutti i sacerdoti continuarono a svolgere attività nell'ambito della pastorale. In due casi (casi 5 e 7), una segnalazione delle vicende alla Congregazione per la Dottrina della Fede arrivò solo decenni più tardi.

Vi è inoltre il **caso 5**, riguardante un sacerdote fattosi ripetutamente notare, nel corso di molti decenni, per comportamenti di abuso. Già in questa prima fase temporale, la sua condotta era riconoscibile come tale dai responsabili della Diocesi. Le misure adottate consistettero in molteplici trasferimenti, prima che gli venisse assegnata, a metà degli anni Settanta e dopo sette precedenti sedi di incarico in qualità di cooperatore, la sua prima parrocchia.

Periodo dagli anni Ottanta ai primi anni 2000

Durante questo secondo periodo divennero noti altri cinque casi all'interno della Diocesi (i casi 11, 12, 13, 14 e 15). In quattro casi, la Diocesi disponeva di elementi sufficienti a indicare specifiche situazioni di abuso già alla prima notizia dei fatti. In uno dei casi, la Diocesi omise di ricorrere alle misure di investigazione necessarie ai fini di una valutazione obiettiva dei fatti. In quattro casi, i sacerdoti continuarono a svolgere senza alcuna restrizione l'attività pastorale, mentre in un caso (caso 15) il sacerdote fu trasferito all'estero, a causa delle contestazioni di abuso. In due dei casi (casi 11 e 13), le accuse

emerse in questo periodo furono segnalate alla Congregazione per la Dottrina della Fede solo decenni dopo.

Periodo dal 2000 al 2014

In questa terza fase i responsabili diocesani vennero a sapere, per la prima volta, di altri sei casi (casi 16, 17, 18, 19, 20 e 21). I casi 16, 17 e 18 furono oggetto di procedimenti penali, alcuni dei quali durati molti anni, attraverso vari gradi di giudizio. Due dei sacerdoti (casi 17 e 18) furono condannati a una pena detentiva con la condizionale, ovvero a una pena pecuniaria, per possesso di materiale pedopornografico. Nel caso 16, la pena della reclusione inflitta al sacerdote nel procedimento penale di appello per violenza sessuale su minore fu annullata dalla Corte di Cassazione per sopraggiunta prescrizione, accertandone però espressamente la responsabilità civile del sacerdote per accertata commissione del fatto. La conseguente controversia giudiziaria in sede civile tra la parte offesa e la Diocesi si concluse con un accordo, in virtù del quale fu corrisposto alla parte offesa un ingente importo a sei cifre. Tutti i casi emersi in questo periodo furono segnalati dalla Diocesi alla Congregazione per la Dottrina della Fede; in un caso (caso 17) si svolse un processo penale canonico, l'unico che è stato possibile accertare per il periodo oggetto di indagine. Uno dei sacerdoti (caso 18) fu rimosso per decreto penale da tutte le funzioni esercitate. Previo coordinamento con la Congregazione per la Dottrina della Fede, tutti e tre i sacerdoti condannati furono tuttavia reintegrati nella cura pastorale senza adottare, stando a quanto accertato dai relatori, sufficienti misure preventive e di controllo della loro attuazione.

Rientra in questo periodo anche l'istituzione, nel 2010, del Centro diocesano di ascolto ad opera del Vescovo Karl Golser. Correlato ad essa vi fu un

accumulo di notizie di casi (presunti) di abuso riferite in via prevalente, ma non esclusiva, a eventi verificatisi molto tempo prima e a sacerdoti già deceduti. Un'eccezione in questo senso è rappresentata dal **caso 20**, nel quale il soggetto interessato era stato trattato ancora con diffidenza nel 2010 ma, alla fine dello stesso decennio, riuscì infine a ottenere il dovuto ascolto.

In un caso (caso 21) fu informata la Congregazione per la Dottrina della Fede e con un successivo decreto penale fu interdetta al sacerdote ogni attività in pubblico, sia pastorale che celebrativa. Anche per quanto riguarda il sacerdote più volte distintosi, nel corso di vari decenni, in relazione a questo genere di comportamenti, e le cui vicende sono descritte in dettaglio al caso 5, vi fu in questo periodo, da parte dei responsabili diocesani, per la prima volta, un confronto critico con gli episodi risalenti al passato. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede furono conseguentemente segnalate le accuse di abusi risalenti a decenni prima. Il sacerdote fu infine rimosso, con decreto penale, da tutti gli incarichi, interdicendolo altresì da ogni attività pastorale.

Periodo dal 2015 al 2023

Durante questo periodo si ebbe una prima notizia di tre dei 24 casi descritti (casi 22, 23 e 24). Il graduale cambiamento in atto in questa fase per quanto riguarda la gestione dei casi al livello della dirigenza diocesana comportò una più coerente verifica delle accuse. Non sempre, tuttavia, queste investigazioni si svolsero nei modi formali di indagine preliminare previste dal diritto canonico. Le modalità di condotta erronea accertate per questo periodo si limitano principalmente a misure preventive spesso adottate, seppure con le migliori intenzioni, in misura frequentemente non sufficiente, ma a cui non conseguì comunque alcun ulteriore caso (presunto) di abuso.

b) Conclusioni generali dei relatori

L'analisi dei 24 casi documentati mostra che la problematica particolare degli abusi sessuali di minori, e soprattutto le gravi conseguenze che ne derivano per le persone offese, erano note ormai da tempo all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Le sole informazioni disponibili sin dagli anni Sessanta su una molteplicità di (presunti) casi di abuso e il numero conseguentemente alto di persone offese avrebbero dovuto necessariamente implicare, a giudizio dei relatori, l'avvio di un processo di sensibilizzazione e di acquisizione di consapevolezza sull'argomento già ben prima del 2010. Anche volendo tener conto del fatto che sia cambiato, rispetto agli anni Cinquanta, l'approccio della società nei confronti della questione degli abusi sessuali di minori, questo non dovrebbe in alcun modo giustificare, a parere dei relatori, il trattamento descritto per i casi di abuso sessuale del passato. Un'argomentazione di questo tipo appare infatti particolarmente discutibile alla luce dei severi criteri morali, per non dire delle dottrine, e delle posizioni che la Chiesa cattolica ha sempre avuto riguardo alla sessualità.

A considerare anche la concezione in cui la Chiesa si riconosce, mirante in particolare a prendersi cura dei più deboli e dei più bisognosi, soprattutto dei bambini, emerge chiaramente che il rimando a un mutato spirito del tempo paia mirare principalmente a respingere una certa responsabilità. Spiegazioni di questo tipo sono dunque alquanto difficili da seguire.

Alla luce di queste considerazioni e degli esiti dell'esame dei 24 casi descritti, con riferimento alla gestione dei casi (presunti) di abuso messa in atto dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone, e a prescindere dalla responsabilità individuale dei dirigenti diocesani separatamente analizzata di seguito, è da rilevarsi quanto segue:

Assistenza agli autori degli abusi e quasi totale assenza di premure per le vittime

Dagli atti emerge che fino al 2010 non ci fu, da parte della Diocesi, pressoché alcuno sforzo volto a fornire assistenza pastorale alle persone abusate sessualmente. Una realtà, questa, che risulta ancora più sorprendente alla luce del fatto che la missione della Chiesa non solo raccomanda una premura in tal senso ma, a giudizio dei relatori, la esige imperativamente.

Nei confronti degli accusati e degli autori di abusi, l'atteggiamento mostrato dalla Diocesi è invece completamente diverso. Fino a metà degli anni 2010 (una volontà in questo senso si osserva già a partire dal 2010 ma mancava ancora della coerenza necessaria a tradurla in realtà) si riservava a questi sacerdoti una clemenza che, a parere dei relatori, non è condivisibile. Un'indulgenza evidenziata soprattutto dal fatto che, anche in presenza di pesantissimi sospetti o persino dopo una condanna (casi 17 e 18), i sacerdoti abbiano continuato ad essere impiegati nell'attività pastorale senza che venissero adottate adeguate misure di prevenzione.

Fino al 2010, l'atteggiamento di fondo regnante in questo contesto portò in una molteplicità di casi a mettere in conto l'eventualità che potessero verificarsi abusi ai danni di altre persone. Ciò è particolarmente evidente nei casi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16.

Per decenni e, occasionalmente, anche all'inizio degli anni 2010 (ad esempio anche nel caso 18) è evidente che i responsabili della direzione diocesana non si siano posti una precisa domanda: nel caso di un educatore

dell'infanzia e/o di un insegnante di scuola accusato o addirittura condannato per abusi sessuali di minori, nessuno avrebbe seriamente pensato di continuare a impiegarlo in quelle funzioni educativo/didattiche. In cosa dovrebbe dunque consistere la differenza nel decidere invece di reintegrare nella pastorale un sacerdote fattosi notare per abusi sessuali di minori? La maggior parte dei testimoni intervistati ha dichiarato di non riconoscere alcun elemento di differenziazione. In questo contesto, alcuni testimoni dell'epoca asserivano anche che, soprattutto con riguardo alle misure di prevenzione, dovesse essere prima accertata la colpa del sacerdote, essendo dovuta la presunzione di innocenza. Un'affermazione, questa, che a parere dei relatori si fonda tuttavia su un'errata concezione della prevenzione e su una fraintesa presunzione di innocenza che porta a trascurare completamente il fatto che, dal punto di vista della prevenzione, una prognosi di rischio, ossia una ponderazione tra una possibile messa in pericolo di bambini e adolescenti e le conseguenze di una restrizione dell'attività del sacerdote interessato, deve tenere conto, anche e precisamente, degli elementi di sospetto esistenti, e non solo della prova fattuale dell'atto (cfr. A. I. 4.). Anche gli stessi responsabili odierni della dirigenza diocesana, il Vescovo Ivo Muser e il Vicario generale Eugen Runggaldier, hanno peraltro ammesso questo aspetto nel confrontarsi con i relatori nell'ambito dell'indagine (cfr. D. III. 5. a) e D. III. 9. a)), promettendo anche di valutare eventuali casi futuri tenendo conto di questo aspetto e confermando, così facendo, la correzione di rotta in atto nel trattamento dei casi (presunti) di abuso, una tendenza riconoscibile già dal 2010 ma attuata con crescente coerenza a partire dal 2015.

Casi di trasferimento

Gli esempi di casi descritti evidenziano che, da parte diocesana, la procedura consisteva principalmente nel rimuovere semplicemente il singolo sacerdote

sospettato, o addirittura già riconosciuto colpevole, dalla posizione fino a quel momento occupata, per poi reintegrarlo altrove nell'attività pastorale. La drammaticità di tutte queste modalità di azione è resa evidente dal fatto che, così facendo, non solo si tollerava di fatto il rischio che potessero esserci nuove vittime di abusi sessuali, ma questo pericolo si è poi anche concretizzato, nel corso dei decenni, in un gran numero di casi (cfr. in particolare i casi 1, 5, 13 e 15). Ciononostante, si continuò a operare seguendo questo modello di comportamento; in due casi ci fu anche un trasferimento del sacerdote all'estero (casi 1 e 15), dove gli abusi in parte continuarono (caso 1). Ad aggravare la situazione si aggiunge il fatto che, in misura preponderante, si sia rinunciato ad informare degli episodi anche solo gli assistenti pastorali cooperanti con il sacerdote in questione nella nuova sede di incarico e i dirigenti responsabili. Operando in questo modo si finiva con l'accettare, ad occhi aperti, che in loco non ci fosse neanche un minimo di controllo sociale.

Asserita difesa della Chiesa mediante tentativi di insabbiamento

Ad accomunare tutti gli atti, seppure con gradi di intensità variabile, è l'intento diocesano, in parte dichiarato, fino ai primi anni 2010, e in parte presumibile con sufficiente certezza, di evitare che i casi di abuso sessuale diventassero pubblici, o almeno noti in tutta la loro portata. Un atteggiamento, questo, che risulta particolarmente evidente nel caso 16, con la Diocesi che, in conseguenza degli atti di abuso commessi dal sacerdote, si adoperava per impedire che ne venisse accertata in via definitiva la responsabilità nei confronti della persona offesa. All'epoca, ma anche tutt'oggi, inoltre, l'interpretazione che viene data pubblicamente della decisione della Corte di Cassazione, la quale ai fini della determinazione della responsabilità civile accertava in via definitiva gli abusi commessi dal sacerdote, nonostante la pronuncia di assoluzione per sopraggiunta prescrizione dei termini, è che le accuse

siano infondate. Asserendo di voler proteggere l'istituzione si è subordinato molto, per non dire tutto, a questo obiettivo. A parere dei relatori, questa modalità di azione è, da un lato, fondamentalmente incompatibile con le esigenze della missione della Chiesa. Dall'altro, è un atteggiamento che, proprio nell'ottica dell'istituzione ecclesiastica, e ancor più alla luce degli sviluppi intercorsi negli ultimi due decenni, necessita di una revisione critica. Tanto più che non appare evidente come un atteggiamento teso a nascondere un'ingiustizia così grave come l'abuso sessuale dei bambini possa consentire di proteggere, nel lungo periodo, l'istituzione.

Inosservanza delle norme (penali) datesi dalla Chiesa

Nel guardare alla gestione dei casi di abuso sessuale commesso dai sacerdoti stupisce, inoltre, che non sia stato rispettato nemmeno il diritto (penale) canonico proprio della Chiesa. Solo a metà degli anni 2000 si individuano sporadici provvedimenti canonici, intensificatisi poi a partire dal 2010, seppure inizialmente in misura modesta. Anche a partire da questo momento, tuttavia, la procedura seguita non era sempre coerente, mantenendosi fino all'ultimo al di sotto di quanto richiesto dal diritto canonico. Nel rispondere alle critiche avanzate in tal senso dai relatori, un alto funzionario della Curia argomentava che la valutazione canonistica dell'atteggiamento dei responsabili diocesani nei confronti dei casi (presunti) di abuso, fatta dai relatori sulla base delle norme processuali (penali), sarebbe un criterio errato, essendoci già stato in questi casi un intervento amministrativo. A modo di vedere dei relatori, e considerando le norme di diritto canonico precedentemente illustrate al punto B. IV., questa asserzione rivela la profonda mancanza di cultura giuridica che, in ogni caso per il passato e fino al 2010, ha caratterizzato l'amministrazione della Diocesi.

Obblighi di ponderazione e loro insufficiente considerazione fino alla metà degli anni 2010

Come evidenziato dai 24 casi descritti, con riferimento al periodo oggetto della presente indagine (anni dal 1964 al 2023), era generalmente da valutarsi, ad opera dei responsabili diocesani, se e a partire da quale grado di concentrazione, ovvero di probabilità dei sospetti di abuso sessuale diventasse prevalente la necessità di evitare nel miglior modo possibile eventuali coinvolgimenti futuri a danno di altre persone. Nel caso di condanne in via definitiva di sacerdoti, una ponderazione in tal senso può e poteva essere omessa, a parere dei relatori, solo quando, in via primaria, sia o fosse da garantire la massima tutela possibile delle presunte parti offese. Laddove non fossero sussistite condanne definitive in merito, la ponderazione descritta avrebbe dovuto considerare in ogni caso la gravità dell'accusa e la concentrazione dei sospetti, nel definire le misure preventive da adottarsi al fine di evitare il possibile coinvolgimento di ulteriori persone. Dai casi sopra descritti non risulta tuttavia che si sia posta la questione della ponderazione sopra descritta. Ciò evidenzia, a parere dei relatori, che la fondamentale problematica insita nel soppesare, da un lato, le esigenze delle (presunte) persone offese e, dall'altro, gli interessi dei (presunti) autori non è stata ancora messa a fuoco nella misura dovuta. Questa questione di principio andrà in ogni caso chiarita nel quadro di un urgente e necessario dibattito, aperto e trasparente. In vista di questo confronto, i 24 casi esaminati e la successiva valutazione delle responsabilità personali possono e dovrebbero servire da utile spunto.

III.

Valutazione dell'operato della direzione diocesana

Considerazioni introduttive sulla competenza e l'attribuzione di responsabilità

Partendo dalle premesse formulate al punto A. I. con riguardo alle finalità delle considerazioni che seguono, nonché dalle considerazioni introduttive generali espresse a tal riguardo (cfr. di seguito D. I.), si illustrerà nel prosieguo quali alti funzionari della dirigenza diocesana, da citarsi per nome, abbiano agito nel periodo oggetto di indagine, e con riferimento alla gestione dei casi di abuso sessuale ad opera di chierici, in un modo che a giudizio dei relatori sia da ritenersi erroneo e/o inappropriato in una misura tale da imporne una menzione nel presente rapporto. Onde facilitarne la comprensione, si anteporrà alla valutazione dei relatori un riepilogo sommario dei singoli casi di rilievo per lo specifico responsabile diocesano. Ne consegue che i riepiloghi (sommari) dei fatti possono differire tra i singoli responsabili diocesani a seconda del loro grado di coinvolgimento. Seguirà quindi la valutazione dei relatori, la quale nel caso dei responsabili diocesani ancora in vita sarà inizialmente provvisoria, basata sulla visione degli atti e sugli esiti delle interviste ai testimoni dell'epoca. Ai due esponenti ancora in vita della massima dirigenza diocesana, individuati dai relatori quali soggetti responsabili da citarsi per nome, veniva data l'opportunità di prendere posizione con riguardo a quanto accertato dai relatori e alla valutazione provvisoria dagli stessi formulata. Le dichiarazioni costitutive rilasciate a tal riguardo da questi responsabili diocesani figurano immediatamente dopo la valutazione provvisoria dei relatori. Il risultato della verifica di confronto vien quindi successivamente presentato sotto forma di valutazione conclusiva dei relatori sul singolo caso.

La ripartizione del potere tra i responsabili della direzione diocesana si presentava sostanzialmente come segue: conformemente alla gerarchia canonica, anche con riguardo alla gestione dei casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti, il potere decisionale era sempre dei due Ordinari del luogo, ossia Vescovo e Vicario generale. In generale, per quanto attiene al rapporto fra i due Ordinari del luogo, ossia Vescovo e Vicario generale, va notato che, stando all'esperienza dei relatori, anche nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, lo stesso si esprimeva nella classica forma della concertazione, ossia con il peso della mera gestione amministrativa dei casi di abuso sessuale individuabile a livello del Vicario generale, potendo però comunque assumersi in linea di principio che i Vescovi fossero regolarmente informati sui casi in questione. La conseguente competenza parallela non implica tuttavia che la conoscenza dei fatti, da parte dell'istanza gerarchicamente superiore, sollevi di per sé dalla responsabilità il soggetto che ricopre una carica gerarchicamente inferiore. La responsabilità in solido rimane infatti sostanzialmente inalterata. Ad essere determinante è esclusivamente il fatto che il funzionario di grado inferiore non agisce contro la volontà dichiarata, o almeno riconoscibile, dell'autorità gerarchicamente superiore. Tale volontà può tuttavia riguardare non solo la decisione sul merito della cosa bensì anche quella con cui l'istanza superiore riserva a sé stessa, oppure no, tale decisione. Se ciò infatti non avviene, anche il funzionario di rango inferiore può e deve occuparsi della questione, facendo valere nei confronti dell'istanza gerarchicamente superiore, in ottemperanza al dovere di rimostranza, eventuali riserve esistenti, qualora questi nutra perplessità circa la legittimità e regolarità dell'operato della stessa.

2. Vescovo Joseph Gargitter (1964 - 1986)

Joseph Gargitter ricoprì la carica di Vescovo di Bolzano-Bressanone sin dalla fondazione della Diocesi, nel 1964, e la mantenne fino al 1986. Una responsabilità personale dell'ex Vescovo Joseph Gargitter è pertanto eventualmente ipotizzabile per il solo arco di tempo sopra menzionato.

Dopo aver esaminato i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interessate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in sette casi (presunti) di abuso (i casi 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10) sia da contestare al primo Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso.

a) Caso 1

Riepilogo sommario dei fatti

A inizio degli anni Sessanta il sacerdote, appartenente a un'arcidiocesi italiana, era cooperatore in una parrocchia oggi rientrante nella Diocesi di Bolzano-Bressanone. A quell'epoca, alla diocesi di incardinazione del sacerdote pervennero svariate notizie di relazioni intrattenute dal sacerdote con donne, alcune delle quali anche minorenni ai sensi della legge vigente allora e anche odierna. Il sacerdote ammetteva diverse di queste relazioni, compresi atti sessuali avuti con una giovane che, secondo la legge dell'epoca, era ancora minorenne. L'allora Amministratore apostolico dell'arcidiocesi italiana e successivamente Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Joseph Gargitter, comunicò quindi al sacerdote che non avrebbe più potuto trattenersi presso la sede in cui stava svolgendo incarico (oggi rientrante nel territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone). Due anni dopo il suo conseguente trasferimento in un convento, il sacerdote riprese l'attività di cooperatore in una

parrocchia della sua diocesi di incardinazione in quello che è oggi territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Anche durante questo periodo, il parroco competente per il sacerdote espresse preoccupazioni per il modo in cui questi si porgeva nei confronti delle giovani. Anche dopo il trasferimento della sede diocesana da Bressanone a Bolzano e l'istituzione della Diocesi di Bolzano-Bressanone, il sacerdote continuò a svolgere attività pastorale sul suo territorio per altri quattro anni. In quell'arco di tempo, i fedeli di una delle parrocchie affidate al sacerdote si lamentarono con la Curia vescovile della Diocesi di Bolzano-Bressanone che il sacerdote non fosse "semplicemente in grado di nascondere il suo debole per il gentil sesso". Sul finire degli anni Sessanta, il sacerdote passò a una diocesi straniera, dove rimase fino alla sua morte. Nella diocesi estera, subito dopo il suo insediamento, si verificarono atti di abuso nei confronti di una ragazzina di 11-12 anni, confessati dal sacerdote solo decenni più tardi. All'inizio degli anni 2020, una persona interessata dai fatti segnalava al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone di avere subito abusi dal sacerdote all'epoca in cui frequentava la scuola. Il sacerdote avrebbe accompagnato in macchina lei e altre allieve fino a casa, negli anni Sessanta, approfittandone per toccarle nelle parti intime.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato in qualità di Amministratore apostolico dell'arcidiocesi italiana, il Vescovo Joseph Gargitter intimò al sacerdote di lasciare la sede in cui aveva svolto funzioni sino a quel momento indicando fra gli altri come motivo gli atti sessuali, dallo stesso ammessi, avuti con una donna che, secondo la legge dell'epoca, era minorenne. I relatori partono quindi dal presupposto che egli fosse a conoscenza di questa condotta abusante messa in atto dal sacerdote e che quindi anche durante il suo mandato di Vescovo della

Diocesi di Bolzano-Bressanone fosse quantomeno informato con riguardo ad ogni altra misura e procedura riguardante il sacerdote, tanto più che dopo l'istituzione dell'odierna Diocesi di Bolzano-Bressanone il sacerdote operava proprio lì, continuando a dare nell'occhio. Detto questo, pur essendo al corrente degli atti sessuali consumati dal sacerdote con una giovane allora minorenne secondo la legge dell'epoca, e prodottisi durante il periodo di suo mandato in qualità di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Joseph Gargitter non adottò, stando a quanto documentato nei fascicoli visionati e quanto deducibile dai relatori, nessun intervento mirato né, quantomeno, si adoperò affinché esso venisse disposto al fine di prevenire, per quanto possibile, ulteriori abusi del sacerdote su minori. Pertanto, secondo la valutazione dei relatori, egli è corresponsabile del fatto che si siano potuti verificare ulteriori atti di abuso, perpetrati dal sacerdote nell'ambito dell'attività svolta all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Pare proprio che il Vescovo Joseph Gargitter non si sia chiesto come si sarebbe proceduto, in un caso analogo, con un maestro d'asilo o un insegnante, e per quale ragione la condotta del sacerdote, nel caso specifico, dovesse essere valutata in modo diverso. A giudizio dei relatori, egli non avrebbe pertanto agito in conformità con la concezione che la Chiesa ha di sé, la quale è definita tra l'altro dalla cura dei bisognosi e degli oppressi, non limitandosi però solo ad alleviare bisogni e preoccupazioni esistenti, bensì spingendosi a prevenire nuove sofferenze, e avrebbe altresì chiaramente dato la priorità agli interessi ecclesiali e sacerdotali anziché alle esigenze delle persone offese.

b) Caso 3

Riepilogo sommario dei fatti

Dalla metà degli anni Sessanta il sacerdote svolgeva le funzioni di cooperatore in una parrocchia. In un rapporto sulla sua attività svolta in quel periodo

è riportato che, a scuola, avrebbe approfittato delle sue allieve, toccandole sopra agli abiti nella zona pubica. Il sacerdote veniva successivamente trasferito in un'altra parrocchia, dove svolgeva parimenti l'attività di cooperatore. Alla fine degli anni Settanta giunsero al Vescovo Joseph Gargitter segnalazioni riguardanti il fatto che il sacerdote parlasse in classe, durante le lezioni, di argomenti a sfondo sessuale. Un anno dopo, la Curia vescovile fu messa al corrente del fatto che il sacerdote palpeggiava con intenti sessuali le fanciulle minorenni. Il Vicario generale Josef Michaeler veniva raggiunto subito dopo da un'altra rimostranza in cui si definiva scandaloso il modo in cui il sacerdote si comportava con le bambine. Altri cinque anni più tardi, sullo sfondo delle modalità con cui questi trattava il tema della sessualità a scuola, il Vescovo Joseph Gargitter ebbe con lui un colloquio. Il sacerdote continuò a insegnare in una scuola elementare fino alla fine degli anni Novanta, diventando poi parroco responsabile di diverse parrocchie a metà degli anni 2000.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

I relatori presumono che il Vescovo Joseph Gargitter sia stato coinvolto nella gestione del caso in questione, essendogli state espresse lamentele con riguardo alla trattazione da parte del sacerdote di argomenti a sfondo sessuale nel contesto scolastico e avendo avuto, anni più tardi, una conversazione con il sacerdote proprio con riguardo a una tematica sessuale. A parere dei relatori, pertanto, vi sarebbero molti elementi a suggerire che gli fossero note anche accuse specifiche, pervenute in diocesi durante il suo mandato. E questo anche in virtù del fatto che una accusa in tal senso era stata espressamente comunicata all'allora Vicario generale Josef Michaeler. Con riguardo a queste accuse, il Vescovo Joseph Gargitter non ha attuato, secondo i

relatori, le misure imposte dal diritto canonico, quali l'avvio di un'indagine previa e la segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ai relatori non risulta possibile evincere dagli atti nemmeno l'adozione di altre misure finalizzate a far luce sulle vicende. Pur essendo, secondo i relatori, a conoscenza delle accuse, il Vescovo Joseph Gargitter non avrebbe realizzato alcuna attività tesa a impedire al sacerdote di avere nuovi contatti con le bambine e adolescenti, e pertanto a evitare i rischi che ne derivavano. A giudizio dei relatori, egli diede dunque nettamente la priorità agli interessi ecclesiali e sacerdotali, in questo contesto, mettendo invece in secondo piano le esigenze delle persone già note come offese o di eventuali potenziali parti lese

c) Caso 5

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote aveva evidenziato comportamenti problematici nel rapportarsi con le giovani già a metà degli anni Sessanta, durante il suo primo incarico in qualità di cooperatore.

All'inizio degli anni Settanta, quando questi era frattanto alla sua quinta sede di incarico, un gruppo di interesse cattolico locale ne chiese al Vescovo Joseph Gargitter l'immediata rimozione al fine di "prevenire mali peggiori". La richiesta si fondava sulle segnalazioni di alcuni genitori che avevano riferito di condotte oltre il limite assunte dal sacerdote nei confronti di bambine e adolescenti di età compresa fra i 7 e i 12 anni. Diversi genitori avevano descritto accuse concrete, denunciando almeno sette molestie. Poco tempo dopo, il sacerdote veniva allontanato dalla parrocchia. Il responsabile della nuova parrocchia di destinazione, pur acconsentendo a una permanenza temporanea del sacerdote, segnalava al Vicario generale Johannes

Untergasser che questi non avrebbe potuto rimanervi in via permanente. Il parroco temeva infatti che potessero sorgere problemi analoghi a quelli emersi nella precedente sede di impiego. Il trasferimento a un'altra possibile destinazione di impiego falliva a seguito dell'opposizione della comunità locale, venuta a conoscenza dei gravi atti commessi dal sacerdote nei confronti delle minorenni.

A metà degli anni Settanta, l'allora Vicario generale Josef Michaeler si rivolgeva al sacerdote consigliandogli di rivolgersi a uno psichiatra per le sue "difficoltà". Pare che il sacerdote abbia consultato uno psichiatra, ma dagli atti non emerge con chiarezza se si sia anche sottoposto a una terapia. In un successivo colloquio, lo stesso sacerdote affermava che "non molto" fosse venuto dalla consultazione dello psichiatra.

Poco dopo, al sacerdote veniva assegnato il primo incarico a capo di una parrocchia. Ben presto, però, alcuni parrocchiani riferirono al Vicario generale Josef Michaeler che il sacerdote aveva problemi a controllarsi sessualmente con le allieve. Anche un parroco segnalò al Vicario generale la sua condotta impropria, esigendo che si intervenisse. Il Vicario generale Josef Michaeler inoltrò le accuse al sacerdote, dandogli istruzioni di recarsi a un altro appuntamento con lo psichiatra. Se ciò sia effettivamente avvenuto non risulta con chiarezza dagli atti a disposizione.

Alla fine degli anni Settanta arrivarono altre rimostranze sul comportamento del sacerdote nei confronti delle adolescenti. Il Vescovo Joseph Gargitter conduceva quindi un colloquio con il sacerdote, il cui contenuto ed esito non è tuttavia documentato. Dagli atti non risulta nemmeno se vi siano state eventuali conseguenze.

Nonostante le continue segnalazioni di abusi e condotte improprie in varie comunità parrocchiali, il sacerdote veniva ripetutamente trasferito da una sede all'altra. Le accuse di abusi si estendevano complessivamente a sette delle dieci sedi di attività del sacerdote e interessavano un notevole numero di minorenni.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vescovo Joseph Gargitter era informato delle accuse mosse nei confronti del sacerdote e fu coinvolto nella gestione del caso. Nonostante le numerose notizie giunte alla sua attenzione, le quali segnalavano condotte di abuso messe in atto dal sacerdote nei confronti delle minorenni, ai relatori non risulta che siano state adottate dal vescovo misure volte a far luce sulle accuse. Il Vescovo, in particolare, non avrebbe avviato un'indagine previa, prevista dal diritto canonico, e avrebbe omesso di informarne la Congregazione per la Dottrina della Fede, come invece richiesto in questi casi. Anzi, il Vescovo Joseph Gargitter continuò a lasciare il sacerdote in servizio nella pastorale, affidandogli anche incarichi nel contesto dell'insegnamento della religione nelle scuole, nonostante le continue accuse provenienti da più parti. Dagli atti non si evince nemmeno l'adozione di misure valide e appropriate, tese e idonee a prevenire il ripetersi di abusi sessuali su minori, atti che a priori non era possibile escludere, alla luce delle informazioni disponibili, e poi anche effettivamente verificatisi. In tal senso, a giudizio dei relatori, il Vescovo Joseph Gargitter è da ritenersi corresponsabile di avere esposto altre persone al rischio di abuso sessuale e del fatto che ne siano poi risultate parti lese.

Il fascicolo evidenzia inoltre che il Vescovo non svolse in nessun momento attività idonee a indagare sulle cause della condotta del sacerdote e a

contrastarle al fine di evitare ulteriori vittime. Si limitò invece, al pari della Curia vescovile, a indirizzare il sacerdote da uno psichiatra, senza assicurarsi che la terapia venisse portata a termine con risultati. Sembra, piuttosto, che il Vescovo Joseph Gargitter, così come altri responsabili ecclesiastici, fosse principalmente preoccupato di tenere il più possibile nascoste all'opinione pubblica le azioni commesse dal sacerdote.

Alla luce del comportamento messo in atto dal Vescovo, si può presumere che questi non si sia evidentemente chiesto come si sarebbe proceduto, in un caso analogo, nei confronti di un maestro di scuola (materna) contro il quale fossero mosse accuse simili. Nel caso di specie, questa riflessione sarebbe stata ancor più logica, alla luce del fatto che il sacerdote operava effettivamente in qualità di insegnante (di religione). Il proseguimento dell'attività pastorale da parte del sacerdote evidenzia, a giudizio dei relatori, che il Vescovo diede chiaramente la priorità agli interessi ecclesiali e sacerdotali rispetto alle esigenze delle parti interessate dagli abusi.

Il comportamento documentato del Vescovo non mostra inoltre alcun interessamento per le persone interessate dagli abusi, sebbene alcune di esse fossero note per nome. Non emergono nemmeno indizi di un'assistenza generale fornita alle parti offese né proposte di aiuto e sostegno in tal senso. Rileva in modo particolare anche il fatto che il Vescovo Joseph Gargitter, a dispetto delle vicende note, abbia affidato al sacerdote una parrocchia. Nell'ottica dei relatori, questo dimostrerebbe che egli era pronto a ignorare i pericolosi vizi di personalità del sacerdote, non ritenendo evidentemente che la sua condotta fosse sufficientemente deprecabile. Ciò evidenzierebbe anche una sua indifferenza per le esigenze dei fedeli delle comunità interessate, non essendosi preoccupato, dopo i trasferimenti, di verificare come si evolvesse la situazione presente in zona.

Nel complesso, a parere dei relatori, le modalità di azione del Vescovo Joseph Gargitter non sono in linea con l'immagine che la Chiesa ha di sé, improntata a prendersi cura dei bisognosi e degli oppressi. Una cura che impone non solo di alleviare le sofferenze esistenti, ma anche di vigilare affinché non se ne arrechino di nuove, come invece è avvenuto nel caso delle reiterate molestie commesse dal sacerdote.

d) Caso 6

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote, che operava anche come insegnante di religione, veniva indagato nei primi anni Settanta per atti di abuso su quattro ragazzine non ancora quattordicenni. La Procura della Repubblica ne dava notizia alla Curia vescovile e al Vescovo Joseph Gargitter. Un anno dopo l'incriminazione, il sacerdote veniva assolto. La sentenza assolutoria veniva pronunciata dal tribunale motivandola con l'insufficienza di elementi atti a provare la sussistenza del fatto, sebbene l'intera classe, e non solo le quattro allieve e presunte parti offese, avesse confermato che il sacerdote aveva toccato le giovani sotto la gonna. Secondo il parere della corte, le dichiarazioni dei compagni di classe erano da spiegarsi con una dinamica di gruppo innescata dall'insegnante. Il sacerdote veniva quindi successivamente reintegrato nel servizio scolastico. Moriva alla fine degli anni 2010. Solo pochi giorni prima del suo decesso era pervenuta una segnalazione al Centro di ascolto della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Una persona offesa aveva riferito di abusi commessi dal sacerdote, verificatisi a suo dire nei primi anni Settanta e secondo lo stesso schema dei casi su cui si era fondato il procedimento penale. Dagli atti non si evince se si trattasse di uno dei soggetti coinvolti nelle accuse oggetto del procedimento svoltosi nei primi anni Settanta.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

l relatori ritengono che, su informazione della Procura della Repubblica e in ragione del procedimento penale avviato nei confronti del sacerdote, il Vescovo Joseph Gargitter fosse a conoscenza delle accuse mosse nei confronti del sacerdote e dell'esito del processo. Le misure preventive comunque dovute nonostante la sentenza di assoluzione, consistenti nell'evitare i contatti del sacerdote con bambini e adolescenti e i pericoli che ne derivavano, o quantomeno nel disporre apposite misure di vigilanza e controllo, non venivano tuttavia adottate dal Vescovo Joseph Gargitter. Tali misure, secondo il parere dei relatori, erano necessarie perché l'assoluzione era stata pronunciata solo in ragione di una dimostrabilità che, almeno secondo la valutazione dell'autorità giudiziaria, non era acquisibile ma, al tempo stesso, era accaduto che l'intera classe di allora del sacerdote aveva confermato le accuse avanzate dalle parti offese. Come in precedenza illustrato al punto A. III. 4., una siffatta misura preventiva non avrebbe violato la presunzione di innocenza, non trattandosi nel caso specifico di una sanzione, bensì di un provvedimento da assumersi in risultanza di un processo di valutazione dei pro e contro, volto a prevenire le molestie a danno di minori. Nonostante l'assoluzione, infatti, non potevano essere escluse, con la necessaria sicurezza, eventuali ulteriori molestie del sacerdote sulle alunne, stanti le dichiarazioni effettivamente rilasciate da una molteplicità di testimoni. Il Vescovo Joseph Gargitter avrebbe pertanto commesso l'errore di non considerare la vicenda da un'ottica ponderativa e di non avere nemmeno evidentemente valutato l'adozione di misure di sicurezza

e) Caso 7

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni Settanta il sacerdote, operante all'epoca come insegnante di religione, veniva accusato dalla madre di un'allieva di quarta elementare di aver fatto avances sessuali alla figlia in diverse occasioni. Convocato dalla direzione scolastica, il sacerdote spiegava di non aver agito "con cattive intenzioni" e prometteva di tenere in futuro un atteggiamento meno "familiare" con le allieve. Dopo aver sentito la maestra della bambina, che minimizzava l'accaduto, e in seguito a una dichiarazione scritta in cui la madre relativizzava quanto successo, il caso veniva archiviato senza che, seppure inizialmente ipotizzata, venisse sporta denuncia alle autorità giudiziarie. Il Vescovo Joseph Gargitter veniva informato delle accuse dalla direzione scolastica. Da un atto raccolto nel fascicolo sul sacerdote è possibile evincere che sulla madre della bambina ci sarebbero state pressioni della Curia vescovile volte a indurla a relativizzare le molestie e non approfondire ulteriormente la questione. Il sacerdote continuò a operare sia come parroco che come insegnante (di religione). Nel corso del suo operato venivano mosse contro di lui ulteriori accuse di abusi che vedevano coinvolti minori.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vescovo Joseph Gargitter è stato coinvolto nella gestione del caso, ma non ha adottato alcuna misura idonea a fare ulteriore chiarezza sui fatti, e questo pur disponendo, a giudizio dei relatori, di informazioni sufficienti a darvi adito. Il fatto, in particolare, che la madre della minore in questione abbia relativizzato le avances del sacerdote non toglieva fondamento alla necessità che la Diocesi di Bolzano-Bressanone, in quanto istituzione responsabile del

sacerdote, adottasse misure interne volte a far luce sulle vicende. E, questo, indipendentemente dal fatto che il Vescovo conoscesse o meno i retroscena delle relativizzazioni fatte dalla madre.

Il Vescovo Joseph Gargitter non ha inoltre avviato alcuna indagine canonica previa, omettendo inoltre di informare, come richiesto in questi casi, la Congregazione per la Dottrina della Fede. Nonostante le accuse mosse al sacerdote, il Vescovo lo ha lasciato proseguire l'attività pastorale, continuando a impiegarlo nell'attività didattica nelle scuole, senza che dagli atti disponibili risulti l'adozione di misure opportune e mirate, idonee a prevenire nuove molestie a danni dei minori. Molestie che non potevano escludersi a priori e che di fatto si ripeterono nuovamente, comportando ulteriori pregiudizi. Secondo il parere dei relatori, il Vescovo Joseph Gargitter sarebbe quindi da ritenersi corresponsabile dell'aver esposto altre persone al rischio di molestie sessuali da parte del sacerdote.

Pare inoltre che il Vescovo non si sia chiesto come sarebbe stato da comportarsi, in un caso analogo, con un insegnante, e per quale ragione la condotta del sacerdote operante come insegnante dovesse essere valutata diversamente. Nel complesso, dunque, il vescovo di allora avrebbe dato priorità agli interessi ecclesiastici e sacerdotali piuttosto che alle esigenze delle parti offese.

f) Caso 9

Riepilogo sommario dei fatti

Sul finire degli anni Settanta si venne a sapere, in Curia, che il sacerdote, all'epoca già gravemente provato nel corpo e nello spirito, aveva assunto condotte sessualmente moleste, prima nei confronti di donne (maggiorenni)

e successivamente anche nei confronti di minorenni di entrambi i sessi. Stando a quanto risulta, nella parrocchia in questione non si procedette inizialmente ad alcun genere di intervento.

Secondo quanto convenuto tra il Vicario generale Josef Michaeler e il Vescovo Joseph Gargitter, si sarebbe dovuto istruire il sacerdote a farsi ricoverare e sottoporsi alle terapie necessarie. A conclusione della terapia si sarebbe quindi deciso in merito ai successivi passi da compiere. Tuttavia, a seguito di un rapido peggioramento delle condizioni del sacerdote, questi fu condotto in una clinica all'estero. Poco dopo il ricovero, il medico curante comunicava che i "reati sessuali" erano una conseguenza della perdita della capacità di controllo e della disabilità intellettiva del sacerdote e che a causa delle condizioni di salute non sarebbe stato "[più] in grado quest'anno di esercitare". Poco tempo dopo, il parroco fuggiva dalla clinica per recarsi nella sua ex parrocchia, dove compiva ulteriori tentativi di farvi ritorno. La documentazione contenuta nel fascicolo personale termina senza che sia chiaro come si sia proceduto con riguardo a questo sacerdote.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Mons. Joseph Gargitter era informato delle accuse mosse contro il sacerdote e venne coinvolto nella gestione del caso. Sotto la sua responsabilità si garantì, invero, che il sacerdote venisse rimosso dall'attività pastorale e ricoverato in una clinica. Evidentemente, tuttavia, il sacerdote riuscì a lasciare la clinica senza grosse difficoltà e a fare inoltre ritorno nella sua parrocchia. A giudizio dei relatori, pertanto, il ricovero non fu, nel caso specifico, una misura sufficiente a escludere a priori, stanti le condizioni mentali del sacerdote

e le accuse sollevate nei suoi confronti, il ripetersi di una condotta sconveniente del sacerdote nei confronti di minori.

Né si individuano attività realizzate dal Vescovo miranti a fornire adeguata assistenza alle vittime, di cui era noto il nome, o a offrire forme di aiuto. Il Vescovo mancò altresì di informare la Congregazione per la Dottrina della Fede o di avviare procedimenti penali interni alla Chiesa. A parere dei relatori, tuttavia, questa contestazione passa in secondo piano rispetto alle altre, giacché a causa dell'avanzato decadimento mentale del sacerdote è presumibile, secondo la stima dei relatori, che non si sarebbe comunque arrivati a una condanna in sede canonica.

g) Caso 10

Riepilogo sommario dei fatti

Alla fine degli anni Settanta, Mons. Joseph Gargitter veniva informato che, di notte, il sacerdote si intratteneva regolarmente a bordo della propria automobile nei pressi della stazione ferroviaria alla ricerca di giovani per scopi illegali. Un dipendente della Curia consigliò al Vescovo di mantenere il segreto sulla vicenda, di cercare il dialogo con il sacerdote, di metterlo al corrente delle informazioni ricevute e dei rischi connessi, e di chiedergli di rinunciare volontariamente alla parrocchia. Si sarebbe dovuto inoltre tentare di aiutarlo, con discrezione, e di redimerlo. Poco dopo, la Curia proponeva all'autorità scolastica di Bolzano di impiegare il sacerdote come catechista in una scuola. Il sacerdote veniva infine allontanato dalla sua parrocchia di allora e nominato assistente religioso presso il Centro Pastorale di Bolzano, in cui parallelamente si occupava anche della preparazione alla Cresima.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Mons. Joseph Gargitter era informato delle inclinazioni del sacerdote e coinvolto nella gestione del caso. Mancò tuttavia di adottare le misure richieste in questi casi dal diritto canonico, quali l'avvio di un'indagine previa o l'informazione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nell'ottica dei relatori, l'attenzione del Vescovo si focalizzava soprattutto sul tenere possibilmente nascosta all'opinione pubblica la condotta sconveniente del sacerdote. Così facendo, mise gli interessi della Chiesa e del sacerdote sopra a quelli delle persone offese. Pur avendo allontanato il sacerdote dalla pastorale parrocchiale, continuò ad affidargli incarichi catechistici nelle scuole e attività di preparazione alla Cresima. Con tutta evidenza non furono adottate misure efficaci per impedire che, alla luce dei rischi noti, potessero riproporsi condotte inopportune nei confronti dei minori. Continuando a impiegare il sacerdote in queste aree sensibili, il Vescovo avrebbe pertanto accettato, a giudizio dei relatori, di incorrere nel rischio di ulteriori possibili minacce per i minori.

3. Vescovo Wilhelm Egger (1986 - 2008)

Wilhelm Egger ricoprì la carica di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone dal 1986 e al 2008. Ai fini dell'esame in oggetto, una responsabilità personale del Vescovo Wilhelm Egger è pertanto eventualmente ipotizzabile per il solo arco di tempo sopra menzionato.

Dopo aver esaminato i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interessate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in

sei casi (presunti) di abuso (i casi 5, 7, 13, 15, 16 e 17) sia da contestare al Vescovo Wilhelm Egger una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso.

a) Caso 5

Riepilogo sommario dei fatti

Sin dal suo primo incarico in qualità di cooperatore, a metà degli anni Sessanta, nei confronti del sacerdote venivano regolarmente mosse accuse di abusi, a cui conseguirono svariati trasferimenti. A metà degli anni Settanta gli veniva infine affidato il suo primo incarico di parroco, che mantenne fino alla metà degli anni Novanta. All'inizio degli anni Novanta, il Vicario generale Josef Michaeler redigeva verbale di un colloquio avuto con il sacerdote, al quale aveva impartito le seguenti istruzioni: non avere alcun genere di contatto fisico con fanciulle e allieve di scuola, non dare passaggi in macchina a nessuna alunna e permettere anche ai ragazzi di servire da chierichetti. Nonostante queste istruzioni, circa sei mesi più tardi si teneva un nuovo incontro, nel corso del quale il sacerdote accondiscendeva a un suo trasferimento.

Poco dopo, il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia. All'emergere, nella parrocchia di destinazione, di resistenze contro il suo trasferimento, il Vicario generale Josef Michaeler respingeva le accuse mosse al sacerdote riducendole a mere forme di "comportamento maldestro" e accusando i promotori di quelle resistenze di stare agendo per un proprio tornaconto personale. Anche il Vescovo Wilhelm Egger, stando a una testimone dell'epoca, sarebbe stato contattato e avvisato. Avrebbe reagito però a quegli avvertimenti mostrandosi ugualmente ostile e addirittura risentito.

A metà degli anni Novanta, una testimone dell'epoca si rivolgeva con una lettera al Vescovo Wilhelm Egger segnalandogli gli episodi di abuso verificatisi presso la quinta sede di incarico del sacerdote e dicendogli di esserseli trascinati dietro per ben 26 anni. La donna accusava la Curia di non aver fatto nulla, allora, se non trasferire il sacerdote altrove. Poco dopo, si teneva un incontro tra il Vescovo Wilhelm Egger e il sacerdote. Quest'ultimo negava ogni colpa, pur ammettendo di essersi comportato in modo poco saggio. Aggiungeva che dal colloquio suggeritogli con uno psichiatra non sarebbe venuto poi molto. Il Vescovo annotava con riguardo a quella conversazione di aver l'impressione che il sacerdote non fosse consapevole della propria condotta e che non riuscisse a ricordare correttamente.

In una successiva lettera inviata al Vescovo Wilhelm Egger, la testimone dell'epoca riferiva ancora una volta degli abusi sessuali commessi dal sacerdote sui minori. In una successiva segnalazione fatta al Centro diocesano di ascolto, la stessa testimone riferiva di avere avuto, all'epoca, un colloquio personale con il Vescovo e descriveva come impotente e inerte la risposta data da questi.

Nel corso di un ennesimo colloquio, il Vicario generale Josef Michaeler faceva notare al sacerdote che, dopo il caso dell'arcivescovo Groër, la sensibilità della gente per queste vicende era cresciuta, ammonendolo a evitare qualsiasi contatto con le ragazzine. Anche il Vescovo Wilhelm Egger ribadiva questi avvertimenti per iscritto, ordinandogli che la canonica rimanesse inaccessibile per i bambini.

Malgrado questi avvertimenti, si susseguivano nuove rimostranze riguardo alla condotta del sacerdote. Il Vicario generale Josef Michaeler riconvocava quindi il sacerdote, facendogli nuovamente notare che, vista l'attenzione

dell'opinione pubblica, incorreva nel rischio di conseguenze immediate, qualora avesse nuovamente molestato qualcuno.

Dall'esame generale del fascicolo emergono accuse di abusi sollevate in sette delle sue dieci sedi di incarico e interessanti un numero cospicui di minori. Nei confronti del sacerdote furono altresì sollevate accuse di abusi sessuali su due donne maggiorenni.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Wilhelm Egger era coinvolto nella gestione del caso. Essendosi comprovatamente occupato del sacerdote e alla luce di quanto dichiarato, ovvero delle istruzioni impartite al suo cospetto, è da presumere che fosse anche a conoscenza delle accuse mosse precedentemente al suo mandato. Eppure, malgrado le accuse sollevate contro il sacerdote, non risulta che il Vescovo abbia avviato alcuna investigazione riconoscibile come tale o quantomeno idonea, e in particolare nessuna indagine canonica previa, dovuta nonostante la possibile prescrizione ai sensi del diritto canonico.

Il Vescovo Wilhelm Egger permise al sacerdote di continuare a operare nella pastorale nonostante le ripetute e gravi accuse mosse nei suoi confronti e senza prendere misure idonee a prevenire nuove possibili molestie sessuali a danno dei minori. Queste, di fatto, si verificarono e, a giudizio dei relatori, il Vescovo detiene pertanto una certa corresponsabilità, non avendo adottato misure a scopo preventivo. In nessun frangente il Vescovo si sforzò di indagare sulle cause della condotta del sacerdote o di prendere provvedimenti che avrebbero potuto prevenire il coinvolgimento di ulteriori persone, e

questo anche quando il sacerdote gli aveva rivelato che la terapia psichiatrica ordinatagli non aveva dato frutti.

Contattato da testimoni dell'epoca e messo di fronte agli abusi commessi dal sacerdote e all'inerzia mostrata dai responsabili diocesani nel trattare la vicenda, il Vescovo Wilhelm Egger reagiva in modo ostile e piccato, oppure mostrandosi totalmente inetto. Nemmeno il fatto che il sacerdote ignorasse i suoi ordini fu per il Vescovo Wilhelm Egger motivo sufficiente a ricorrere all'adozione di provvedimenti idonei, in particolare repressivi, come ad esempio l'emanazione di un precetto penale nel caso di violazioni reiterate (cfr. Can. 1319 CIC/1983). In nessun momento è sembrato chiedersi come si sarebbe proceduto, in un caso analogo, con un educatore per l'infanzia o un insegnante di scuola fattosi notare per delitti a sfondo sessuale e per quale ragione, nello specifico, egli avesse trattato il sacerdote in modo diverso.

Continuando a mantenere il sacerdote operativo nella pastorale, il Vescovo Wilhelm Egger, a giudizio dei relatori, poneva gli interessi ecclesiali e sacerdotali al di sopra delle esigenze delle parti lese, oltre che delle parrocchie interessate e dei fedeli. La sua condotta, documentata, denota in particolare l'assenza di un interessamento concreto e riconoscibile per le persone offese, di cui in alcuni casi conosceva il nome, né si riescono a intravvedere sforzi volti a proporre forme di aiuto e sostegno alle persone interessate. Nell'opinione dei relatori, le azioni del Vescovo non sono dunque in linea con l'immagine che la Chiesa si prefigge di avere, improntata alla cura dei bisognosi e degli oppressi. Questa visione avrebbe dovuto obbligarlo non solo ad alleviare le sofferenze esistenti, ma anche ad assicurarsi che non ne venissero arrecate di nuove, come invece è effettivamente accaduto con le ulteriori molestie sessuali messe in atto dal sacerdote.

b) Caso 7

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni Settanta il sacerdote, all'epoca insegnante di religione, veniva accusato dalla madre di un'alunna di quarta elementare di avere fatto ripetutamente avances sessuali alla figlia. Convocato dalla direzione scolastica, il sacerdote dichiarava di non aver agito "con cattive intenzioni" e prometteva per il futuro di trattare in modo meno "familiare" le allieve. Dopo avere sentito l'insegnante della bambina, la quale minimizzava però l'accaduto, e in seguito a una dichiarazione scritta in cui la madre relativizzava quanto successo, il caso veniva archiviato senza che venisse sporta denuncia, pur inizialmente ipotizzata, all'autorità giudiziaria. Il Vescovo Joseph Gargitter veniva informato delle accuse dalla direzione della scuola. Da un fascicolo inerente al caso del sacerdote si evince che sulla madre della bambina in questione ci sarebbero state pressioni da parte della Curia vescovile per indurla a relativizzare le molestie ed evitare ulteriori approfondimenti della vicenda. Il sacerdote continuava in seguito a operare, sia come parroco che come insegnante (di religione); all'inizio degli anni Novanta si ritirava dall'attività di insegnamento, andando in pensione. Stando a quanto risulta da una segnalazione pervenuta al Centro diocesano di ascolto sul finire degli anni 2010, a motivare questo suo pensionamento sarebbe stata una precedente segnalazione, sporta all'inizio degli anni Novanta da una giovane donna, la quale aveva informato il Vescovo che lei e altri scolari sarebbero stati costretti a sedersi in grembo sacerdote e a strofinarsi sul suo membro. Gli abusi sarebbero cominciati alla fine degli anni Settanta, quando la bambina aveva 7 o 8 anni, per terminare solo dopo un infortunio accaduto al sacerdote durante un'escursione.

A metà degli anni Novanta, il sacerdote veniva rimproverato di dare regolarmente passaggi in macchina a due ragazze delle superiori per accompagnarle a casa. Stanti le voci che giravano in paese, il sacerdote veniva convocato dal Vicario generale Josef Matzneller, al quale prometteva per il futuro di astenersi da quei tragitti in automobile.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Wilhelm Egger veniva a sapere di abusi commessi negli anni Settanta dal sacerdote nei confronti di minori. Ciononostante non adottava misure idonee e valide a far luce sui fatti, non svolgendo in particolare alcuna indagine canonica preliminare, sebbene le informazioni di cui disponeva avrebbero richiesto questo tipo di intervento, a giudizio dei relatori, anche malgrado una possibile prescrizione ai sensi del diritto canonico.

Il Vescovo si limitava in ogni caso a rimuovere il sacerdote dall'attività di insegnamento, permettendogli però di continuare ad operare nella pastorale della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Dagli atti non emergerebbero, secondo i relatori, elementi che dimostrino il ricorso a interventi idonei e miranti a prevenire il contatto del sacerdote con i minori e i potenziali pericoli ad esso associati. Dopo essere stato sollevato dall'incarico di insegnante, il sacerdote avrebbe evidentemente approfittato dell'ulteriore attività svolta in ambito pastorale per continuare a entrare in contatto con minorenni.

c) Caso 13

Riepilogo sommario dei fatti

Tra gli anni Settanta e Novanta, il sacerdote svolgeva diversi incarichi di educatore presso un istituto di formazione nel quale si verificò un abuso. Poco dopo l'episodio, il giovane coinvolto nella vicenda si confidava con un dipendente dell'istituto di formazione, il quale informava quindi dell'accusa sia il dirigente dell'istituto che il Vescovo Wilhelm Egger e il Vicario generale Josef Michaeler. Dagli atti non risulta quale sia stata, allora, la reazione delle autorità diocesane, ma il responsabile dell'ente formativo comunicava, alla fine degli anni 2010, che sarebbe stata convocata una riunione straordinaria della Commissione del personale. Inizialmente, si sarebbe valutata l'ipotesi di un trasferimento del sacerdote, idea infine però respinta per evitare voci e non danneggiare l'immagine della persona offesa. La Commissione decideva invece di mantenere il sacerdote in servizio come educatore, seppure sotto una più stretta sorveglianza del dirigente dell'istituto. Prima di quella seduta, il Vicario generale Josef Michaeler si sarebbe informato presso la Procura della Repubblica su come ulteriormente procedere e gli sarebbe stato detto che una denuncia sarebbe stata esaminata solo se sporta dai genitori del diretto interessato. Interpellati dal Vicario generale, i genitori avrebbero però comunicato di essersi risolti a non sporgere denuncia. Agli atti mancano tuttavia elementi atti a documentare la corrispondenza intercorsa tra il Vicario generale Josef Michaeler, la Procura della Repubblica e i genitori. Qualche tempo dopo, il sacerdote lasciava comunque l'istituto di formazione e prendeva in mano due parrocchie. In una di esse operava anche come insegnante di religione.

Alla fine degli anni 2000, nell'ambito di un procedimento penale per lesioni personali, il sacerdote (frattanto parroco di tre parrocchie e insegnante di

religione) veniva condannato a una pena detentiva e a una sanzione pecuniaria, seppure con sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Aggiunto informava il Vescovo Wilhelm Egger che il sacerdote, nell'ambito dell'insegnamento della religione, aveva abusato dei mezzi di disciplina e correzione a danno di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Il Procuratore Aggiunto raccomandava al Vescovo di adottare misure preventive. Il sacerdote giustificava le proprie azioni asserendo di sentirsi provocato dagli alunni e di aver dato loro uno scappellotto dopo avere vanamente tentato di rimproverarli e ammonirli. Ammetteva di avere fatto il solletico ai bambini e di averli presi in grembo, ma negava di averli toccati in modo osceno. Dagli atti risulta che, in questo contesto, la Curia vescovile era stata messa altresì al corrente del fatto che il sacerdote, oltre ai maltrattamenti fisici, si era spinto ad assumere atteggiamenti a sfondo sessuale, palpeggiando i bambini durante le ore di lezione e facendo loro il solletico sotto agli indumenti. In seguito a questi episodi, il sacerdote cessava la propria attività come insegnante di religione, continuando però ad essere impiegato come parroco.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Wilhelm Egger era coinvolto nella gestione del caso. Nonostante gli elementi di sospetto nei confronti del sacerdote, non risulta che abbia tuttavia adottato alcuna misura evidente e idonea a far chiarezza sulla vicenda. Malgrado il rischio che potesse essere indagato per molestie sessuali su un allievo minorenne, si permise al sacerdote di continuare a insegnare nell'istituto di formazione, prevedendo solo una sua sorveglianza ad opera del dirigente dell'istituto. A parere dei relatori, non furono prese misure idonee a prevenire nuove possibili molestie sessuali sui minori.

Sebbene il sacerdote fosse sospettato di molestie sessuali, cessata la sua attività didattica nell'istituto di formazione, il Vescovo Wilhelm Egger lo impiegò nella pastorale e, nuovamente, nell'insegnamento della religione senza prendere accorgimenti idonei a impedire future molestie. Solo dopo l'avvenuta condanna del sacerdote in sede giudiziaria civile per violenze fisiche sugli alunni, veniva rimosso dal servizio scolastico. E sebbene in questo contesto si parlasse, nuovamente, anche di accuse di molestie sessuali, il sacerdote fu mantenuto in servizio nell'attività pastorale. Nonostante l'urgente raccomandazione dell'autorità statale incaricata di esercitare l'azione penale, il Vescovo nemmeno allora adottò misure preventive documentate per prevenire ulteriori possibili aggressioni.

Inoltre, in nessun momento si osservano da parte del Vescovo Wilhelm Egger attività volte a chiarire le cause del comportamento del sacerdote o a contrastarlo, così da prevenire ulteriori vittime. Evidentemente il Vescovo non si è chiesto come si sarebbe agito, in un caso analogo, con un educatore per l'infanzia o un'insegnante di scuola accusato di un reato sessuale: un interrogativo che sarebbe stato ancor più necessario alla luce del fatto che il sacerdote in questione era anch'egli un insegnante. Continuando a impiegarlo nella pastorale, il Vescovo ha dato una chiara priorità, secondo i relatori, agli interessi ecclesiali e sacerdotali anziché alle esigenze dei diretti interessati, delle parrocchie coinvolte e dei fedeli.

A giudizio dei relatori, dunque, il comportamento del Vescovo Wilhelm Egger non denota alcun evidente interessamento per la persona offesa, conosciuta anche per nome, dell'istituto di formazione e nemmeno uno sforzo teso a offrirgli sostegno a fronte delle molestie subite. Nel complesso, le azioni del vescovo non sono in linea con l'immagine in cui si riconosce la Chiesa, includente la cura dei bisognosi e degli oppressi. Una concezione di sé che non

obbliga solo ad alleviare le sofferenze esistenti, ma chiede di assicurarsi che non sia arrecato nuovo dolore, come invece realisticamente prevedibile in caso di nuove molestie del sacerdote.

d) Caso 15

Riepilogo sommario dei fatti

A metà degli anni Novanta, un giovane insegnante si toglieva la vita. In seguito all'episodio si levarono accuse secondo cui il suicidio sarebbe stato da ricondurre ad abusi subiti nell'infanzia ad opera di un sacerdote, che era anche insegnante di religione. In una lettera inviata a questo sacerdote, il Vicario generale Josef Michaeler gli consigliava di non celebrare personalmente le esequie e di dichiarare pubblicamente che, stanti le circostanze, una sua attività pastorale non sarebbe stata più compatibile. Il Vicario generale suggeriva inoltre al sacerdote, qualora volesse rilasciare una dichiarazione di ammissione di colpa, di discuterne preliminarmente con un legale. Nonostante questa raccomandazione, il sacerdote presiedeva le celebrazioni del funerale, provocando forti reazioni e un'escalation delle controversie interne alla parrocchia. In un comunicato ufficiale pubblicato nel bollettino della parrocchia, il corpo docente criticava il sacerdote e la predica tenuta durante le esequie, mentre il Consiglio parrocchiale e altri organismi ecclesiali continuavano a sostenerlo pubblicamente, respingendo le critiche.

Testimoni dell'epoca riferirono che il sacerdote si faceva notare da molti anni per le tendenze omosessuali mostrate verso adulti e minorenni. Questa sua inclinazione sarebbe stata nota anche al collegio docente, e si sarebbero presi accorgimenti per "canalizzarla" in qualche modo. Il suo modo di comportarsi avrebbe causato una profonda spaccatura nella comunità parrocchiale, con

alcuni membri della comunità pronti a sostenerlo ed altri invece che ne criticavano apertamente la condotta, risultando per questo oggetto di minacce.

Qualche mese dopo i funerali del giovane insegnante, il Vescovo Wilhelm Egger si recava in visita pastorale nella parrocchia. Nel corso della visita, incontrava il Consiglio parrocchiale e altri parrocchiani affrontando la questione delle accuse mosse al sacerdote. Il Vescovo chiedeva di fornire indizi precisi con riguardo a eventuali episodi, premurandosi però di sottolineare che un'indagine non si poteva basare su accuse anonime e che non era prevista alcuna pubblica udienza. Un ulteriore confronto con i rappresentanti locali confermava le divisioni interne alla comunità parrocchiale, con alcuni a difendere il sacerdote e altri a chiederne il trasferimento.

Per quanto ricostruibile dalle dichiarazioni di testimoni dell'epoca, pare che il sacerdote abbia fatto un'ammissione di colpa nel corso di un incontro con alcuni parrocchiani. Si dice inoltre che abbia anche scritto una lettera indirizzata a una persona offesa in cui si scusava con gli interessati per le sofferenze arrecate. Questa lettera, tuttavia, non veniva mai resa pubblica.

Nel lasciare infine la comunità parrocchiale, il sacerdote scriveva una lettera di commiato alla parrocchia in cui, con parole generiche, prendeva posizione con riguardo alle accuse. Ammetteva di avere commesso errori, pur non menzionando fatti specifici e chiedeva perdono, sottolineando al tempo stesso il sostegno e la comprensione mostratigli da molti parrocchiani.

A seguito della visita pastorale del Vescovo, usciva un articolo di giornale riguardante le accuse mosse al sacerdote e le reazioni avute dalla comunità parrocchiale. Dalla lettura del servizio pubblicato si evince che la Procura

della Repubblica aveva avviato un procedimento di indagine nei confronti del sacerdote. L'esito dell'inchiesta non è noto.

Dopo aver lasciato la parrocchia, il sacerdote continuava a svolgere attività all'estero, operando come cappellano per gli infermi e altresì in un convento femminile.

A metà degli anni 2000, stando alle testimonianze, un parrocchiano si sarebbe rivolto al Vicario generale Josef Michaeler, all'epoca non più attivo in queste funzioni. Chiedeva notizie sul caso del sacerdote con l'intento di scrivervi nell'ambito di una tesi di laurea. Il Vicario generale Josef Michaeler avrebbe invero ricevuto lo studente, ma l'atmosfera della conversazione si sarebbe ben presto surriscaldata e lo studente sarebbe stato minacciato di vedersi il futuro rovinato, se non avesse interrotto quelle sue ricerche.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vescovo Wilhelm Egger era al corrente delle inclinazioni del sacerdote e coinvolto nella gestione del caso, eppure non prese misure sufficienti a fare chiarezza sulle accuse sollevate nei confronti del sacerdote. Ometteva, in particolare, di avviare un'indagine canonica previa, o almeno di promuove un procedimento penale interno alla Chiesa, interventi che a giudizio dei relatori sarebbero stati necessari alla luce delle pertinenti norme del diritto penale canonico.

Pur valutando sostanzialmente in positivo la visita pastorale fatta alla parrocchia, i relatori non la ritengono sufficiente. Il Vescovo sapeva infatti del suicidio e della profonda divisione interna alla parrocchia. Propria questa contezza

avrebbe dovuto indurlo, nell'opinione dei relatori, a offrire concretamente sostegno alla comunità locale. Avrebbe dovuto assicurarsi che nella parrocchia fossero disponibili specifiche e sufficienti forme di aiuto. Al Vescovo, inoltre, era noto che nella parrocchia era probabile ci fossero altre persone interessate dai fatti commessi dal sacerdote. Gli atti non contengono tuttavia indizi di azioni intraprese dal Vescovo con l'intento di offrire attivamente supporto alle persone offese e ai loro familiari. Nell'ottica dei relatori, questa risposta data dal Vescovo non è in linea con la concezione propria della Chiesa, impegnata a servizio dei bisognosi e degli oppressi. I principi su cui si fonda impongono non solo di alleviare le sofferenze esistenti, ma anche di evitare nuovo dolore. In questo caso, ciò avrebbe significato adottare misure destinate a fornire sostegno alle potenziali parti offese e ai parrocchiani.

e) Caso 16

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2000 il sacerdote veniva indagato dalla Procura della Repubblica per un atto di abuso sessuale. Nonostante le indagini in corso, il Vescovo Wilhelm Egger insistette espressamente, anche durante il processo, per continuare a servirsi del sacerdote nelle funzioni di cooperatore. Nel giudizio di primo grado, il sacerdote veniva successivamente assolto. Nel corso di questo processo, il Vescovo Egger era stato sentito come testimone, dopo essersi inizialmente appellato, nel corso delle indagini della Procura, al "segreto professionale", peraltro probabilmente esistente. Durante il successivo processo di appello, perveniva un'altra segnalazione di sospetti sul sacerdote. I genitori della quattordicenne presunta parte offesa chiedevano espressamente di poter avere un colloquio con il Vescovo Wilhelm Egger. Dagli atti non emerge, tuttavia, se un tale incontro abbia avuto luogo. Con riferimento a questa nuova segnalazione non risultano documentate

nemmeno altre misure eventualmente prese dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone. Nel giudizio di appello, il sacerdote veniva condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. La Corte d'Appello stabiliva inoltre che, in ragione dell'abuso commesso, il sacerdote era obbligato a risarcire i danni alla persona offesa.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vescovo Wilhelm Egger era già stato coinvolto nella gestione del caso nel corso delle indagini preliminari della Procura ed era stato poi inoltre ascoltato come testimone nel processo di primo grado. I relatori ritengono pertanto di poter presumere che egli avesse ampia conoscenza delle accuse sollevate nei confronti del sacerdote. Nonostante questa contezza, nel corso del suo mandato egli non adottava le misure canoniche, a giudizio dei relatori dovute, quali la segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, e questo sebbene alla luce delle pertinenti norme del diritto (penale) universale canonico le stesse sarebbero state invece necessarie, secondo il parere dei relatori. Fu piuttosto la Congregazione per la Dottrina della Fede a chiedere in autonomia al Vescovo Wilhelm Egger di essere informata sul caso. Pur essendo al corrente delle accuse mosse al sacerdote, il Vescovo Wilhelm Egger non avviava nemmeno azioni mirate che siano state documentate negli atti visionati, e quindi individuabili dai relatori come tali, volte ad assicurarsi che il sacerdote non avesse più alcun contatto pastorale con bambini e adolescenti, almeno temporaneamente, fino ad avvenuto chiarimento delle accuse. Al contrario, il Vescovo insisteva a impiegare il sacerdote nei servizi senza che ai relatori risultino chiari validi motivi a sostegno di questa decisione. Azioni del tipo sopra menzionato o interventi di altro genere, comunque individuabili dai relatori come tali, non venivano adottati dal Vescovo

nemmeno alla luce della nuova segnalazione di sospetto sul sacerdote pervenuta nel corso del processo penale di appello. E, questo, sebbene i genitori della persona offesa avessero espressamente richiesto di poter avere un incontro con lui. Per questa ragione, le risposte del Vescovo risultanti ai relatori, prescindendo dalla questione della suddetta inosservanza delle norme canoniche, non si ritengono essere in linea con la concezione che la Chiesa ha di sé, definita tra l'altro dalla cura data ai bisognosi e agli oppressi e che obbliga non solo ad alleviare il più possibile le sofferenze e i bisogni esistenti, ma anche a garantire che non sia inflitta nuova sofferenza.

f) Caso 17

Riepilogo sommario dei fatti

Alla fine degli anni 2000, il sacerdote veniva condannato in primo grado a una pena detentiva di 1 anno e 6 mesi per possesso di materiale pedopornografico. I giornali altoatesini avevano parlato del caso, seppure in forma anonima, già due anni prima.

Dopo la sentenza di condanna, la Diocesi di Bolzano-Bressanone rendeva noto attraverso un comunicato stampa di avere appreso "con dolore e sgomento [...] della condanna [del sacerdote] in secondo grado [...]" biasimando severissimamente l'acquisto, il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico. [Il sacerdote], che aveva sempre ribadito la propria innocenza, veniva sollevato da ogni incarico. Si affermava di voler rispettare il giudizio della corte, pur rimanendo in attesa delle motivazioni della sentenza e pur riservandosi l'eventuale ricorso in Cassazione. Poco dopo, con decreto, il sacerdote veniva rimosso, fino a nuovo ordine, dall'esercizio di tutte le funzioni diocesane.

La segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tuttavia, veniva fatta dal Vescovo Karl Golser solo quasi due anni dopo la condanna del sacerdote.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato in qualità di Vescovo della Diocesi di Bolzano-Bressanone, Wilhelm Egger era coinvolto nella gestione del caso in questione. Vero è che dopo la condanna del sacerdote per reato sessuale nel processo penale avviato davanti alle autorità giudiziarie dello Stato, questi veniva rimosso dagli incarichi, ma l'allora Vescovo Wilhelm Egger ometteva di informarne la Congregazione per la Dottrina della Fede con una segnalazione invece prescritta in siffatti casi. Né disponeva l'avvio di un procedimento penale interno alla Chiesa, a giudizio dei relatori invece dovuto, e sebbene a loro parere un tale intervento fosse comunque necessario ai sensi delle vigenti norme del diritto penale canonico universale.

4. Vescovo Karl Golser (2008 - 2011)

Karl Golser ricoprì la carica di Vescovo di Bolzano-Bressanone dal 2008 fino al 2011, quando una malattia lo costrinse alle dimissioni. Un'eventuale responsabilità personale del Vescovo Karl Golser è pertanto individuabile solo nell'ambito del suddetto periodo.

Dopo aver esaminato i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interessate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in due casi (presunti) di abuso sia ravvisabile per il Vescovo Karl Golser una

condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso, collocabile tuttavia nel livello più inferiore dei possibili gradi di responsabilità.

Entrambi i casi riguardano comunque l'ultimo anno del suo mandato e quindi un periodo in cui, stando a un testimone dell'epoca, il Vescovo Karl Golser era già fortemente compromesso dalla malattia. I relatori non possono escludere che tale compromissione abbia potuto impedire la regolare gestione dei casi in questione ed essere pertanto causa delle modalità di condotta accertate.

Va inoltre considerato che, stando agli atti, il Vescovo delegò la gestione di entrambi i casi quasi interamente all'allora Vicario generale Josef Matzneller. Questo trasferimento di responsabilità si discosta nettamente da quanto avvenuto in altri casi, noti ai relatori dal fascicolo, nei quali il Vescovo Karl Golser mantenne il pieno comando. Con riguardo ad essi, i relatori non hanno riscontrato alcun indizio di azione erronea o impropria da parte del Vescovo Karl Golser. Il conferimento della delega indicherebbe dunque che, nei casi qui esaminati, egli stesso non si ritenesse più in grado di trattare le questioni con la dovuta autonomia e competenza.

Alla luce dei fattori menzionati, ossia la salute compromessa del Vescovo, il trasferimento quasi totale della gestione dei casi in capo al Vicario generale, la particolarità di questa delega di poteri rispetto alla trattazione degli altri casi, nonché il fatto che le modalità di condotta impropria siano da individuarsi anche a livello del Vicario generale Matzneller, i relatori si astengono dal formulare accuse specifiche contro il Vescovo Karl Golser.

In questo contesto va ancora una volta riconosciuto al Vescovo Karl Golser il merito di avere significativamente contribuito al continuo miglioramento

della gestione dei casi (presunti) di abuso all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, istituendo in particolare nel 2010 il Centro diocesano di ascolto. Inoltre, come unanimemente riferito da numerosi testimoni dell'epoca, in ogni sua condotta e azione e nella posizione chiara dallo stesso assunta con riguardo a questo delicato argomento, ha avuto un impatto duraturo sulla maggiore sensibilizzazione e sul senso di responsabilità oggi mostrati dalla Diocesi.

5. Vescovo Ivo Muser (2011 - oggi)

Il 09.10.2011 Mons. Ivo Muser assumeva le funzioni di Vescovo di Bolzano-Bressanone, carica che ricopre ancora oggi. Un'eventuale responsabilità del Vescovo Ivo Muser è pertanto considerabile solo dall'ottobre del 2011.

Dopo aver letto i fascicoli, sentito i testimoni dell'epoca e le persone direttamente interessate, e interpellato per un confronto i funzionari ancora in vita, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in otto casi (presunti) di abuso (13, 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24) sia da contestare al Vescovo lvo Muser una condotta erronea e/o quantomeno inappropriata nella gestione del caso. Con lettere del 12.08.2024 e del 18.09.2024, il Vescovo lvo Muser veniva quindi contattato per iscritto esponendo i fatti di rilievo e dandogli l'opportunità di prendere posizione in merito. In questo contesto, il medesimo aveva inoltre la possibilità di visionare in qualsiasi momento gli atti e fascicoli su cui si fondava il confronto. Con lettera del 29.08.2024, nonché con la partecipazione a un colloquio in data 11.09.2024, il Vescovo lvo Muser si esprimeva quindi in merito ai casi in questione.

L'inadempimento degli obblighi canonici (di documentazione) a carattere meramente formale, non ritenuti dai presenti autori rilevanti ai fini della contestabilità di un errore di condotta, non veniva inserito fra gli elementi oggetto del confronto. Stando a quanto noto ai relatori, non ci sarebbe nemmeno stata, a tal riguardo, alcuna contestazione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, ossia dell'autorità competente in relazione a questa procedura canonica. Pare, a tutti gli effetti, che né il Vescovo Ivo Muser né il Vicario generale Runggaldier siano stati richiamati dagli esperti in relazione ai requisiti formali previsti dal diritto canonico. Ciò attiene, nello specifico, all'obbligo di avviare e concludere la procedura di indagine canonica previa, da ordinarsi con formale decreto (Can. 1719 CIC/1983). Il formale avvio e la formale conclusione della procedura di indagine canonica previa si sarebbero avuti, stando a quanto risulta ai relatori e con riferimento al periodo di mandato del Vescovo Ivo Muser, in un solo caso e precisamente in relazione a fatti poi effettivamente segnalati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Fintanto che il Vescovo o il Vicario generale si siano visibilmente adoperati per fare luce sui sospetti segnalati di abuso sessuale di minori o persone vulnerabili, informandone in seguito la Congregazione per la Dottrina della Fede, non è da ritenersi, a giudizio dei relatori, che l'inosservanza dei requisiti formali dia adito alla contestazione di un errore di condotta. Diversamente sarebbe nell'ipotesi in cui non fossero osservabili, nell'operato delle autorità, sforzi volti a fare chiarezza sulle vicende oppure nel caso in cui i fatti non fossero stati portati all'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Circostanze che, nel caso del Vescovo Ivo Muser, non si configurano.

In seguito alla presa di posizione del Vescovo Ivo Muser comunicata nel quadro del confronto, è venuta a decadere in due casi la valutazione provvisoria formulata dai relatori.

In un caso in cui il vescovo Ivo Muser, su richiesta del diretto interessato, aveva già avuto diversi colloqui con la persona offesa, questa non si mostrava soddisfatta di quanto espresso dal Vescovo in uno degli incontri. Dopo avere avuto l'occasione di parlarne con il diretto interessato, i relatori interpellavano quindi il Vescovo su quanto esposto dalla persona offesa. Il Vescovo spiegava di avere vissuto i contatti personali intercorsi con la parte offesa come bei segnali di un avvicinamento riuscito e di una riconciliazione in corso e di conservare un ricordo diverso del suddetto colloquio e di quanto affermato in quella circostanza. Il Vescovo esprimeva quindi il desiderio di poter parlare nuovamente con l'interessato, asserendo di essere intenzionato a chiedergli un colloquio tramite il Centro diocesano di ascolto. Poche settimane dopo, i relatori ricevevano, sia dal Vescovo che dall'interessato, un messaggio in cui si diceva che l'incontro aveva portato a chiarimenti.

a) Dichiarazioni generali di costituzione del Vescovo Ivo Muser

Nella dichiarazione scritta del 29.08.2024 con cui prendeva posizione, il Vescovo Ivo Muser anteponeva alle sue considerazioni sulle singole ricostruzioni dei fatti una preliminare osservazione di carattere generale. Interveniva altresì in merito alle valutazioni dei relatori anche con dichiarazioni rilasciate nell'ambito di un ulteriore confronto personale tenutosi in data 11.09.2024. Tali dichiarazioni costitutive saranno ora di seguito illustrate e, all'occorrenza, debitamente valutate dagli autori del presente rapporto.

Il Vescovo ammetteva di non avere prestato sufficiente attenzione, in passato, alla verifica, alla pretesa e alla coerente applicazione dei provvedimenti inflitti ai sacerdoti fattisi notare per atti impropri. Riconosceva inoltre che avrebbe dovuto spingere, con maggiore fermezza, all'introduzione di misure di prevenzione ancora più chiare ed efficaci. In questo contesto, il Vescovo sottolineava la necessità di adottare, in futuro, un approccio più severo,

duraturo e coerente, focalizzando costantemente l'attenzione sulla protezione e sul benessere delle persone offese. I relatori specificano a questo riguardo che è fondamentale non solo imporre misure in tal senso, ma anche garantire che il loro rispetto sia sottoposto a regolari controlli ad opera di soggetti indipendenti. La mera esistenza di obblighi e restrizioni non è infatti sufficiente se, nella pratica, non ne è garantita la coerente applicazione.

Nei casi su cui veniva chiamato a esprimersi, il Vescovo ribadiva di non essersi mai preoccupato, in via principale, di proteggere e difendere l'istituzione ecclesiastica. Ogni singolo caso lo avrebbe, invece, profondamente scosso e impensierito, soprattutto di fronte alla sofferenza delle persone offese. Il Vescovo evidenziava di essersi incontrato con le persone offese che avessero desiderato un contatto personale. Spiegava di essere disposto ad ammettere apertamente gli errori in cui avrebbe potuto essere incappato nell'ambito di questi incontri e a chiedere perdono. Allo stesso tempo, rimarcava di avere una certa responsabilità anche nei confronti dei sacerdoti resisi colpevoli. Una responsabilità che scaturirebbe direttamente dal suo ministero episcopale. I relatori prendono atto che il Vescovo attribuisce importanza al raggiungimento di un valido equilibrio tra la responsabilità verso le parti offese e il dovere di assistenza nei confronti dei sacerdoti accusati. Nell'approccio complessivo, tuttavia, è ancora necessario un orientamento ancor più chiaro verso le parti lese, al fine di garantire che i loro bisogni e la loro protezione debbano sempre costituire il punto da cui partire per ulteriori riflessioni. Solo dopo è possibile procedere alla dovuta ponderazione tra interessi e diritti delle persone offese e quelli degli accusati. Ciò vale nello specifico, e in modo particolare, con riferimento alle misure di prevenzione occorrenti nei casi di sospetto. Contestualmente, il supporto agli autori dei reati nel contesto della loro responsabilità e in vista delle possibilità di

riabilitazione in un'ottica preventiva dovrebbe continuare a svolgere un ruolo estremamente importante, ma comunque subordinato.

Con riferimento alla "questione dei maestri d'asilo" sollevata in alcuni casi dai relatori, con cui si chiedeva al Vescovo se si fosse interrogato su come si sarebbe proceduto nell'ipotesi in cui fosse stato un educatore dell'infanzia o insegnante di scuola ad avere richiamato l'attenzione o destato sospetti in ordine a reati a sfondo sessuale e per quale ragione in un siffatto caso un sacerdote dovesse essere giudicato in modo diverso, il Vescovo evidenziava che era ben lungi dal valutare la condotta abusante di un sacerdote in modo diverso da quella di un educatore o insegnante. Per lui non vi sarebbe differenza tra la cattiva condotta di un sacerdote e quella di un altro individuo. L'unico elemento distintivo risiederebbe nella prova della colpevolezza. Sarebbe tuttavia altrettanto importante mettere in campo modi per venire a patti con il passato e rendere possibile la remissione dei peccati. Nel contesto dell'incontro personale di confronto, il Vescovo riconosceva che la guestione della colpevolezza, intesa nel senso di conseguimento della piena prova della colpa, non può avere un ruolo decisivo nella determinazione delle misure preventive da adottarsi. La tutela delle persone potenzialmente coinvolte negli atti di abuso e la prevenzione di ulteriori situazioni di rischio devono essere infatti in primo piano, e questo a prescindere dal fatto che la colpevolezza di una persona sia già stata stabilita in modo chiaro e definitivo (vedasi a tal riguardo anche il punto A. III. 4.). Le misure preventive servono esclusivamente a scongiurare il pericolo e devono quindi essere adottate, a titolo precauzionale e coerente, sulla base di fatti plausibili e della dovuta valutazione dei rischi, con lo scopo di ridurre conseguentemente al minimo i rischi.

Nel riprendere e riesaminare i fatti illustrati in sede di confronto, il Vescovo Ivo Muser ammetteva di non aver documentato a sufficienza l'approccio

seguito nel trattare le segnalazioni di abusi sessuali. Riconosceva, comunque, che una documentazione accurata e continua è indispensabile, sia al fine di tutelare il proprio operato che in un'ottica di efficace attività di prevenzione. Solo registrando in modo strutturato e preciso le misure adottate, o non adottate in ogni singolo caso, sarà infatti possibile prendere decisioni fondate e assumersi le dovute responsabilità. Questo vale non solo per sé stessi, ma anche per altri responsabili ecclesiastici e, non da ultimo, per il proprio successore. Una documentazione completa e priva di lacune definisce inoltre la base da cui imparare dai casi precedenti, evitando errori e rendendo ancora più efficaci le misure di protezione future.

Nel quadro della (re)integrazione nell'attività pastorale dei sacerdoti accusati di abusi, nella sua dichiarazione scritta del 29.08.2024 il Vescovo argomentava in merito, con riferimento a due casi specifici, che i sacerdoti in questione non sarebbero più attivi nella pastorale di bambini e adolescenti. Un'argomentazione, questa, ampiamente contestata dai relatori nell'ambito del colloquio di confronto, dibattuta e analizzata criticamente, facendogli presente che i contatti con i minori non si limitano affatto alla sola cura pastorale dei bambini e ragazzi. Il contatto con i minori, piuttosto, è una componente frequente e irrinunciabile della generale attività pastorale, che si concretizza sia nei battesimi, che nella celebrazione delle funzioni religiose, nella pastorale familiare o negli incontri della vita quotidiana della parrocchia. I relatori argomentavano altresì che i minori sono onnipresenti nell'ambiente ecclesiale, il che rende necessario estendere le misure preventive di protezione ben oltre gli specifici ambiti pastorali. Meramente escludere i sacerdoti, accusati e giudicati colpevoli, dalla sola attività pastorale infantile e giovanile non è quindi sufficiente, se non si prendono accorgimenti più completi, atti a tenere conto dell'intera quotidianità pastorale. Durante il colloquio, il Vescovo ammetteva la correttezza di questa valutazione, riconoscendo inoltre

la necessità di considerare maggiormente l'esigenza di tutela dei minori anche nella pastorale generale.

Sostanzialmente, con riguardo ai casi di seguito presentati e rispetto ai quali i relatori arrivavano ad accertare una condotta erronea da parte di Mons. Ivo Muser, è da rilevarsi che tale errore di condotta si circoscrive, a giudizio dei relatori, prevalentemente alle misure preventive non considerate adeguate in base ai suddetti criteri. In questo contesto va constatato, a favore del Vescovo Ivo Muser, che furono comunque prese in considerazione e poi anche adottate misure di prevenzione. Per tutti i casi in questione, inoltre, non seguì nessun'altra segnalazione di sospetti riguardanti l'esistenza di altre persone offese e, tantomeno, di persone effettivamente interessate da abusi. Guardando a Mons. Muser ne va altresì riconosciuto uno sforzo sincero rivolto a migliorare e promuovere l'ottimizzazione costante del modo di procedere nei confronti delle persone offese. Le modalità di azione dallo stesso assunte nei confronti dei sacerdoti accusati e/o giudicati colpevoli sono state guidate, a giudizio dei relatori, da un sincero impegno e una battaglia per un adeguato approccio in questa difficile situazione. Non da ultimo, a parere dei relatori, va ricordato in questa sede, quantunque da non considerarsi nella specifica valutazione dei singoli casi, che la presente relazione e le ricerche sulla gestione dei casi (presunti) di abuso all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone sono state possibili proprio solo con il Vescovo Ivo Muser. Questi, inoltre, come già in precedenza descritto, si è confrontato in modo aperto e autoriflessivo sulle contestazioni mossegli e sui propri errori di condotta riconoscendoli altresì, senza indugi e riserve, come tali. Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta, a parere dei relatori, un dato da giudicarsi senz'altro positivamente in vista della futura gestione dei casi (presunti) di abuso.

b) Caso 13

Riepilogo sommario dei fatti

Sebbene il sacerdote si fosse già fatto notare per condotte improprie assunte nei confronti di un minore presso un istituto di formazione, negli anni Novanta gli veniva comunque affidato l'incarico di insegnante di religione in una scuola elementare. Alla fine degli anni 2000 si verificavano episodi di violenza e abusi del sacerdote nei confronti di alunni della scuola primaria. Dopo avere assunto il mandato, il Vescovo Ivo Muser veniva interpellato da terzi sulla questione, una prima volta a inizio degli anni 2010 e una seconda volta alla fine dello stesso decennio. In seguito a un secondo confronto con intervista sulla vicenda in questione, venivano avviate ampie misure volte a far luce sull'accaduto e il caso veniva anche segnalato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. In un incontro personale con il Vicario generale Eugen Runggaldier, il sacerdote confessava i fatti, pur non mostrandosi resipiscente. Il chierico veniva infine rimosso dall'incarico di parroco, ma continuò ad essere adibito all'attività di assistenza pastorale. Fu solo all'inizio degli anni 2020, quando emersero nuove accuse per un episodio risalente alla fine degli anni Ottanta, riguardante questa volta una persona adulta, che il sacerdote fu rimosso anche dalla funzione di ausiliario. Gli fu interdetta, fino a nuovo ordine, ogni attività di assistenza pastorale. Il sacerdote non si attenne però a questo divieto. A partire dalla fine degli anni 2010, il soggetto coinvolto nell'episodio verificatosi presso l'istituto di formazione si rivolgeva ripetutamente al Vescovo Ivo Muser pregandolo di lasciar stare la vicenda affinché fosse tutelata la sua identità.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Nella sua dichiarazione, oltre a fare ammissioni di carattere generale, il Vescovo Ivo Muser entrava nel merito di questo caso specifico affermando

- di avere saputo del caso, per la prima volta, all'inizio degli anni 2010;
- che il caso era diventato per lui particolarmente impegnativo e complesso quando la persona offesa lo aveva contattato telefonicamente
 sul finire degli anni 2010 lasciandogli chiaramente intendere che il suo
 nome non avrebbe dovuto essere associato al caso del sacerdote;
- che la persona interessata lo avrebbe nuovamente ricontattato, all'epoca in cui il sacerdote venne destituito dalla carica di parroco, esigendo che si evitasse ogni azione che potesse in qualche modo associarlo al caso in questione;
- che la decisione di mantenere il sacerdote, ancora per qualche tempo,
 nell'attività pastorale avrebbe avuto a che fare anche con il soggetto
 direttamente coinvolto nei fatti;
- che oggi sarebbe però consapevole che questa decisione fu poco coerente e chiara, ma che all'epoca avrebbe contribuito a evitare che il nome della persona interessata potesse diventare di dominio pubblico;
- di essere stato convinto, allora, che questa decisione fosse giusta;
- di non aver voluto, con questo, tutelare il sacerdote ma di essersi preoccupato, piuttosto, di evitare ogni cosa che potesse danneggiare la persona offesa;
- che una volta emerso che il sacerdote non si atteneva al divieto impartitogli, il Vicario generale Eugen Runggaldier avrebbe rammentato al

sacerdote e al parroco responsabile della sua sorveglianza quanto congiuntamente discusso nonché il divieto ancora vigente;

- che il rispetto delle misure inflitte e dei divieti dovrebbe essere controllato e verificato più nettamente, cosa che soprattutto in questo caso sarebbe accaduta solo in misura eccessivamente modesta.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Secondo il parere dei relatori, il Vescovo Ivo Muser avrebbe dovuto adottare misure già all'inizio degli anni 2010, quando per la prima volta veniva messo di fronte al caso, così da impedire qualsiasi ulteriore contatto del sacerdote con i minori nello svolgimento della sua attività pastorale. Ciò sarebbe stato necessario al fine di escludere sin dall'inizio, o almeno ridurre al minimo i rischi correlati. Sebbene la rimozione del sacerdote dall'incarico di parroco, avvenuta verso la fine degli anni 2010, sia stata fondamentalmente un passo compiuto nella giusta direzione, in un'ottica preventiva, essa non fu comunque sufficiente, dal punto di vista dei relatori. Alla luce della gravità delle accuse confermate nei confronti del sacerdote, soprattutto in combinazione con l'assenza di rimorsi e di un ravvedimento da parte sua, non più tardi di quel momento sarebbe stato imperativamente necessario, a giudizio dei relatori, allontanarlo totalmente da qualsiasi attività pastorale.

L'argomentazione avanzata dal Vescovo, secondo cui le misure adottate sarebbero servite a proteggere l'identità della persona offesa è invero plausibile, ma non giustifica la mancanza di misure preventive chiare e coerenti. La tutela dell'identità dell'interessato non deve infatti spingersi a comportare la mancata adozione delle misure preventive necessarie a proteggere altre

potenziali parti offese. Entrando nel merito della sensibilità dimostrata nel voler tener conto del desiderio della persona interessata di rimanere nell'anonimato, ciò è da valutarsi comunque, in linea di principio, come positivo. Sostanzialmente si tratta di uno dei punti di cui tenere conto nell'ambito della scelta delle misure di prevenzione idonee da adottare.

Solo all'inizio degli anni 2020 il sacerdote veniva definitivamente rimosso dalla cura pastorale interdicendolo da ogni ulteriore attività in quest'ambito. Dopo avere preso questa decisione, tuttavia, non furono adottate iniziative sufficienti a monitorare e garantire efficacemente l'osservanza di tale divieto. Non veniva dunque meno il rischio che il sacerdote potesse aggirare le restrizioni imposte, cosa che alla fine in effetti fece.

Concludendo, va notato che il Vescovo ha riconosciuto a posteriori la scarsa coerenza evidenziata nella gestione di questo caso. Ha inoltre sottolineato di voler trarre insegnamento da questi errori e di essere intenzionato ad agire, in futuro, in modo più risoluto e preventivo, al fine di evitare questi demeriti e mettere in primo piano la protezione dei minori.

c) Caso 16

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2000 il sacerdote, accusato di abusi sessuali su una minorenne, veniva assolto in primo grado e poi condannato, in appello, a sette anni e sei mesi di reclusione. La Corte d'Appello stabiliva inoltre che il sacerdote era tenuto a risarcire i danni che, con l'abuso, aveva arrecato alla persona offesa. La Congregazione per la Dottrina della Fede, messa al corrente della condanna del sacerdote in secondo grado, comunicava successivamente al Vescovo Karl Golser che non le era possibile determinare, con

certezza morale, la colpevolezza del sacerdote. Raccomandava comunque di vigilare sull'attività del sacerdote onde evitare ulteriori scandali. Alla fine degli anni 2000 la Corte Suprema di Cassazione annullava la sentenza di condanna in secondo grado esclusivamente in ragione della sopraggiunta prescrizione, confermando però la responsabilità civile del sacerdote nei confronti dell'interessata. Già a quell'epoca si tennero colloqui tra i rappresentanti della Diocesi di Bolzano-Bressanone e la Conferenza Episcopale italiana volti a evitare una responsabilità civile della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Successivamente, nei primi anni 2010, la persona offesa intentava una causa civile di risarcimento danni nei confronti del sacerdote, della sua ex parrocchia e della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Due anni più tardi, e successivamente all'insediamento in carica del Vescovo Ivo Muser, il tribunale adito in sede civile condannava il sacerdote, la sua ex parrocchia e la Diocesi di Bolzano-Bressanone a pagare alla persona offesa un risarcimento danni quantificato in un importo a sei cifre. La corte statuiva espressamente che gli atti di abuso commessi dal sacerdote erano stati accertati in via definitiva dalla sentenza di pronuncia della Corte di Cassazione, confermando inoltre esplicitamente anche la responsabilità civile dell'ex parrocchia del sacerdote e della Diocesi di Bolzano-Bressanone, la quale impugnava in seguito tale sentenza.

Parallelamente, si svolgevano trattative di conciliazione con la parte offesa. Dell'importo proposto per la composizione bonaria della vertenza avrebbe dovuto farsi carico un terzo, così da evitare un'ammissione di responsabilità della Diocesi di Bolzano-Bressanone, e dell'ex parrocchia, per le azioni commesse dal sacerdote. Quando era ancora in corso il giudizio di appello civile, trascorso un anno dalla sentenza in sede civile, veniva stipulato un accordo di transazione conforme a queste aspettative, firmato dal Vescovo lvo Muser in nome e per conto della Diocesi di Bolzano-Bressanone. L'accordo era stato

coordinato anche con la Conferenza Episcopale Italiana. Alla parte offesa veniva corrisposto, da parte di un soggetto terzo, un importo a sei cifre. Sin dall'avvio delle indagini della Procura della Repubblica e per tutta la durata dei processi e delle trattative di conciliazione, il sacerdote aveva continuato ad operare nella pastorale senza essere sottoposto ad alcuna forma di vigilanza. Anche dopo la conclusione dell'accordo di conciliazione, e malgrado le diverse raccomandazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, il sacerdote continuava ad essere operativo nella pastorale, fino almeno alla stesura finale del presente rapporto, senza essere sottoposto a restrizioni né a vigilanza sul proprio operato.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Oltre a formulare osservazioni di carattere generale, nella sua presa di posizione il Vescovo Ivo Muser entrava nel merito di questo caso dichiarando

- che, stando a quanto a sua conoscenza, tutte le iniziative intraprese dai Vescovi Wilhelm Egger e Karl Golser sarebbero state concordate con la Conferenza Episcopale Italiana;
- che anche l'accordo di transazione dallo stesso firmato per la Diocesi di Bolzano-Bressanone sarebbe stato concordato con la Conferenza Episcopale italiana;
- di avere cercato di contattare l'interessata, ricevendo però un suo rifiuto;

- sia la Congregazione per la Dottrina della Fede che la Conferenza Episcopale Italiana sarebbero al corrente della permanenza del sacerdote in servizio;
- di essere consapevole che il sacerdote dovrebbe vivere e lavorare sotto costante osservazione pubblica;
- di essere convinto sia del fatto che la persona offesa abbia subito gravi abusi e sia anche del fatto che il sacerdote non sia colpevole.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

I relatori partono dal presupposto che, stante la sua partecipazione all'accordo di conciliazione stipulato, il Vescovo Ivo Muser sia pienamente al corrente delle accuse mosse al sacerdote e della loro trattazione in sede penale e civile. Circostanza, questa, che il Vescovo Ivo Muser non ha del resto contestato nell'ambito del confronto.

Le accuse di abuso sollevate nei confronti del sacerdote venivano accertate in via definitiva nell'ambito della decisione della Corte Suprema di Cassazione tanto da portare tale istanza a confermare la responsabilità civile del sacerdote nei confronti della persona offesa. Nel quadro del colloquio personale di confronto, il Vescovo Ivo Muser asseriva in modo logico e plausibile di averne preso realmente coscienza, in questa forma, solo dopo che i relatori gli avevano fatto presente detta circostanza.

Il coordinamento continuo in corso con la Congregazione per la Dottrina della Fede e la Conferenza Episcopale Italiana è da valutarsi inoltre in un'ottica di

sgravio delle responsabilità, potendo il Vescovo Ivo Muser, in ragione di esso, anche lecitamente supporre che il sacerdote potesse sostanzialmente continuare ad essere impiegato nelle attività.

Eppure è da rimproverargli di avere mantenuto operativo il sacerdote nell'attività pastorale senza sottoporlo a restrizioni o altre misure preventive, sebbene gli fossero note le accuse mosse contro di lui. L'adozione di siffatte misure permane nel suo ambito di responsabilità anche nonostante l'avvenuta comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede della colpevolezza del sacerdote. E vi rientrerebbe quand'anche il Vescovo non fosse stato a conoscenza dell'accertamento dell'abuso, avvenuto in via definitiva nel contesto della pronuncia della Corte di Cassazione, e della raccomandazione di sorvegliare il sacerdote emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Quand'anche avesse semplicemente saputo che la condanna penale del sacerdote era stata annullata per sopraggiunta prescrizione dei termini e che le accuse non erano state confutate, già solo per ragioni di prevenzione questo avrebbe dovuto almeno portare a limitare o monitorare l'azione del sacerdote nello svolgimento del suo incarico e anche a controllare il rispetto di questa restrizione o della sorveglianza richiesta sul sacerdote. Una valutazione dei rischi stante alla base di ogni misura preventiva, attuata a prescindere dall'accertamento inequivocabile e definitivo della colpevolezza personale di un sospettato, avrebbe infatti dovuto comunque portare, di fronte a sospetti poco chiari, ad adottare misure a protezione di bambini e adolescenti.

d) Caso 17

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote veniva condannato in triplice grado per possesso di materiale pedopornografico, comminandogli da ultimo una sanzione pecuniaria. Durante il giudizio in corso, il sacerdote e il suo difensore sostenevano che il materiale rinvenuto fosse arrivato sul computer del sacerdote a causa di un virus. In seguito, il sacerdote asseriva di essere stato vittima di massoni. Dopo la prima condanna, il Vescovo Karl Golser avviava un processo penale canonico. Il sacerdote veniva giudicato colpevole anche in questo giudizio penale e condannato a cinque anni di interdizione dall'attività didattico-educativa nonché dalla pastorale per i minori. Decorso questo termine, la decisione su come procedere veniva rimessa all'Ordinario. Circa due anni dopo la condanna in sede canonica e trascorso un anno dalla condanna in ultimo grado, il sacerdote veniva rimosso dagli incarichi fino ad allora affidatigli e, contestualmente, adibito a nuove funzioni presso l'Ufficio. Circa sette anni dopo la condanna canonica e sei anni dopo la condanna civile in ultimo grado, il sacerdote avrebbe dovuto essere reintegrato nella cura pastorale ma, inizialmente, ciò non avvenne. Il secondo tentativo ebbe invece successo e il sacerdote opera oggi, con restrizioni, nell'assistenza pastorale.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Nel prendere posizione per iscritto con riguardo a questo caso, il Vescovo Ivo Muser dichiarava, oltre a quanto dallo stesso osservato in via generale,

- che il caso gli era noto fin dall'inizio;
- che del caso avrebbero parlato i vari mezzi di comunicazione;

- di non riuscire a ricordare il comunicato stampa diramato dalla Diocesi in relazione alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, ma di avere l'impressione che suonasse come molto tecnico, secco e distante;
- di ricordare invece bene la sentenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, inoltratagli per iscritto, e del cui contenuto aveva personalmente portato a conoscenza il sacerdote;
- di essere stato coinvolto nella decisione di affidare al sacerdote, dalla fine degli anni 2010, l'incarico di ausiliario;
- che nelle parrocchie in cui il sacerdote operava con funzioni ausiliarie,
 in assenza di un decreto in tal senso, si sarebbero tenuti incontri introduttivi e di informazione;
- che l'insediamento del sacerdote sarebbe avvenuto d'intesa con l'alto responsabile dell'ufficio competente in materia;
- che le sedi di incarico del sacerdote sarebbero state avvisate ufficialmente e informate sul suo passato;
- che il sacerdote non verrebbe impiegato nella pastorale dei bambini e dei giovani;
- che la Congregazione per la Dottrina della Fede sarebbe a conoscenza degli incarichi affidati al sacerdote.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Il Vescovo e il suo Vicario generale hanno agito, in questo caso, con un approccio di tipo preventivo, informando delle vicende i responsabili locali prima di procedere all'insediamento del sacerdote, sensibilizzandoli in questo modo sui rischi a ciò correlati, oltre che prevedendo alcuni limiti allo svolgimento dell'attività. Questo modus operandi, a giudizio dei relatori, andrebbe visto come un primo intervento, necessario e positivo, in un quadro di accorgimenti volti a ridurre al minimo i rischi.

Eppure, con riferimento all'odierno incarico svolto dal sacerdote l'effetto preventivo della misura di protezione non è sufficientemente garantito. Non va infatti trascurato il fatto che non solo il sacerdote è stato condannato con riguardo a questi aspetti ma anche che, almeno in passato, non ha mostrato di saper cogliere e rendersi conto dell'ingiustizia arrecata con le sue azioni. Alla luce di queste circostanze, la mera messa al corrente dei responsabili locali non è sufficiente, secondo i relatori. Dovrebbe piuttosto esserci una vigilanza costante e attiva, da parte del Vescovo o del Vicario generale, sull'osservanza dei limiti imposti. Ciò include l'obbligo di garantire che il sacerdote adempia ai propri doveri senza dare adito a contestazioni e senza avere contatti a rischio con soggetti minorenni.

Come già esposto dal vescovo nelle sue osservazioni generali e come dallo stesso riconosciuto, rinunciare a impiegare il sacerdote nella pastorale dei bambini e dei giovani non garantisce di per sé che un sacerdote non abbia poi effettivamente contatti con i minori. Anche in altri campi di attività esiste la possibilità che il sacerdote entri in contatto con essi. Questa circostanza richiede misure che vadano oltre la mera informazione dei responsabili locali.

Dovrebbe essere cioè posta particolare attenzione ad assicurare una vigilanza e controllo continui al fine di garantire che i rischi potenziali possano essere ridotti al minimo.

In questo contesto, è da giudicarsi insufficiente anche l'affermazione generica con cui il vescovo asserisce che la Congregazione per la Dottrina della Fede sia informata degli incarichi affidati al sacerdote. Il semplice fatto che la Congregazione per la Dottrina della Fede sia al corrente degli incarichi non esonera infatti il Vescovo dalla sua responsabilità personale. Egli rimane, in ultima analisi, l'istanza chiamata a decidere e tenuta a garantire, con idonee misure, che nel conferire incarichi al sacerdote siano presi in considerazione i dovuti criteri di prevenzione e che dal suo operato non derivino ulteriori rischi per i minori.

e) Caso 18

Riepilogo sommario dei fatti

Dopo la condanna del sacerdote per possesso e diffusione di materiale pedopornografico, d'intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede di Roma, gli veniva affidato un incarico amministrativo per un periodo di cinque anni. Dalla metà degli anni 2010, il sacerdote riprendeva nuovamente le funzioni pastorali, pur in assenza di un incarico ufficiale. All'inizio degli anni 2020 veniva imposto al sacerdote di rinunciare a celebrare i battesimi e di evitare ogni forma di contatto fisico con i bambini. Al fine di vigilare sul rispetto di queste restrizioni ne veniva informato il decano responsabile. A spingere a questo nuovo provvedimento era stata una lamentela in cui si era criticato il fatto che, malgrado la condanna, il sacerdote continuasse a battezzare.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Nella sua presa di posizione, oltre a fare ammissioni di carattere generale, il Vescovo Ivo Muser dichiarava, con riguardo a questo caso,

- di esserne venuto inizialmente a conoscenza attraverso i media;
- di essersene occupato solo a metà degli anni 2010 a seguito della risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede;
- che la decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede avrebbe reso possibile affidare al sacerdote incarichi di assistenza pastorale;
- che, soprattutto in un'ottica di tutela delle possibili parti lese, sarebbe stato meglio sottoporre il sacerdote a controlli più coerenti, stretti e rigorosi;
- di non avere ritenuto giustificata, per via del parere espresso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, una sua rigida interdizione da tutti i servizi pastorali;
- che non si sarebbe mai previsto di impiegare il sacerdote nella pastorale dei bambini e dei giovani e che, anche in futuro, questi non riceverà alcun incarico ufficiale nell'ambito della pastorale;
- che il caso sarebbe pubblicamente noto e che tutti i sacerdoti e tutte le parrocchie in cui il sacerdote svolga servizi ausiliari senza ufficiale incarico saprebbero dei suoi trascorsi dalle notizie diffuse dai media.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

I relatori sono del parere che la reintegrazione del sacerdote nell'assistenza pastorale cinque anni dopo la sua condanna avrebbe dovuto essere accompagnata, sin dall'inizio, da adeguate misure preventive. Questa valutazione è condivisa anche dal Vescovo, nella sua presa di posizione. Come già spiegato nelle considerazioni generali, e riconosciuto dallo stesso Vescovo, l'esclusione del sacerdote dalla cura pastorale dei bambini e dei giovani non offre una protezione sufficiente dal fatto che egli possa comunque avere contatti con i minori. Questa circostanza evidenzia che una mera assegnazione formale ad altri ambiti della pastorale non è sufficiente a escludere completamente i rischi potenziali. È pertanto necessario che il vescovo adotti misure concrete, al di là dei vincoli formali, per garantire che il sacerdote non abbia con i minori contatti potenzialmente a rischio.

A parere dei relatori, il Vescovo non può basarsi, a tal riguardo, sulle sole decisioni della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il coinvolgimento della Congregazione per la Dottrina della Fede è senz'altro parte integrante e sostanziale della procedura, ma non solleva il Vescovo dalla propria responsabilità. Egli è tenuto, in ogni specifico caso, a ponderare accuratamente la decisione di (re)inserire il sacerdote nel servizio pastorale, considerando sia il "se" che il "come". La prima valutazione attiene a una decisione di fondo, ovvero se l'opzione di impiegare il sacerdote nell'attività pastorale sia una scelta in qualche modo responsabile, alla luce della condanna subita e della condotta tenuta. Nel rispondere a questo interrogativo devono essere prese in considerazione sia la tutela delle persone potenzialmente a rischio che la fiducia della comunità parrocchiale nella Chiesa e nei suoi rappresentanti. La decisione riguardo alle modalità di una sua eventuale integrazione si riferisce

invece al quadro di esatte condizioni e restrizioni entro cui un siffatto inserimento possa prodursi escludendo, o quantomeno riducendo al minimo, qualsiasi pericolo. Ciò include, in particolare, la vigilanza e il controllo delle attività del sacerdote nonché la garanzia che lo stesso non abbia con i minori alcun contatto, o comunque alcun contatto non soggetto a controllo. In questo contesto è indispensabile che il Vescovo stabilisca misure che vadano ben oltre il mero obbligo di informazione. Deve essere cioè istituito un sistema di monitoraggio strutturato al fine di garantire una vigilanza e un accompagnamento continui del sacerdote. Questo è l'unico modo per assicurare che la (re)integrazione del sacerdote avvenga in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione previsti e riducendo al minimo i possibili rischi per i minori. Inoltre, dopo un'apposita valutazione dei rischi, è da considerarsi sempre anche la possibilità di una totale esclusione dall'attività pastorale.

f) Caso 21

Riepilogo sommario dei fatti

Dopo che il sacerdote aveva già attirato l'attenzione, durante il periodo di attività come cooperatore, per i contatti troppo stretti intrattenuti con i ragazzi minorenni, almeno fino a poco dopo il suo pensionamento non pervenivano altre segnalazioni alla Diocesi di Bolzano-Bressanone. Poco tempo dopo (il sacerdote operava ancora, all'epoca, nell'assistenza pastorale), si facevano avanti due persone offese, riferendo di abusi subiti ad opera del sacerdote. Trascorso quasi un anno da quella segnalazione, uno dei diretti interessati si toglieva la vita. Solo dopo la morte di quest'ultimo, e quindi un anno dopo l'arrivo della segnalazione, il sacerdote veniva rimosso dall'attività pastorale e si avviavano ulteriori provvedimenti canonici nei suoi confronti.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Oltre a fornire considerazioni di carattere generale, nella sua presa di posizione il Vescovo dichiarava, con riguardo a questo caso,

- di non riuscire più a ricordare tutti i dettagli del caso e di essersi quindi consultato con un alto funzionario della Curia vescovile coinvolto nella gestione del caso;
- che la terapeuta della persona offesa e successivamente deceduta gli aveva fatto notare che l'interessato poteva essere messo di fronte al suo doloroso passato solo procedendo per piccoli passi e senza troppo stress e che quindi, prima di adottare provvedimenti pubblici nei confronti del sacerdote, era importante attendere che la persona interessata raggiungesse almeno una certa stabilità;
- di non avere ricordi della lettera che l'interessato avrebbe scritto alcuni mesi prima della propria dipartita e, anche dopo averne riflettuto a lungo, di non poter dire se l'avesse ricevuta o se vi avesse risposto;
- di essere molto dispiaciuto per questo vuoto di memoria;
- che per lui sarebbe sempre una cosa ovvia rispondere personalmente a tutte le lettere che riceve;
- che i colloqui intercorsi tra la persona offesa e successivamente deceduta, la sua terapeuta, il Centro diocesano di ascolto e altri soggetti coinvolti sarebbero per lui l'unica spiegazione plausibile del motivo per

il quale aveva adottato i provvedimenti nei confronti del sacerdote solo trascorso un anno dalla segnalazione dell'abuso;

- che la domanda su cosa fosse corretto fare per la persona offesa, e in quale momento intervenire, si poneva spesso in quei mesi, assillandolo anche personalmente;
- che nessuna delle autorità all'epoca responsabili avrebbe nutrito dubbi sugli abusi effettivamente commessi dal sacerdote e sulla necessità di prendere ogni misura canonica prevista;
- che il dolore per la tragica morte della persona offesa lo accompagnerà probabilmente per tutta la vita.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Anche in questo caso, i relatori riconoscono l'urgenza sentita dal Vescovo di non fare nulla che potesse infliggere ulteriori sofferenze alla persona offesa. È comprensibile che il Vescovo abbia sentito il bisogno di proteggere la persona interessata, soprattutto quando la potenziale rivelazione dell'abuso avrebbe potuto significare arrecarle ulteriore grave danno. Lo stesso Vescovo afferma tuttavia di non aver avuto dubbi sul fatto che il sacerdote accusato avesse effettivamente commesso l'abuso. In un siffatto caso, secondo i relatori, la prevenzione di ulteriori abusi deve avere la massima priorità. Il sacerdote avrebbe dovuto essere rimosso senza indugio da tutte le attività pastorali. L'esigenza di tutelare una persona offesa da ulteriori stress non dovrebbe spingersi, in assenza di un'intensa ponderazione dei pro e contro, a rischiare di mettere potenzialmente in pericolo altre persone. La tutela delle persone

offese va sempre adeguatamente considerata, in questo contesto, ma non mancherebbero comunque modi per difendere entrambi gli interessi da tutelare.

Anche quando, in singoli casi specifici, non appaia possibile attuare l'immediato allontanamento del sacerdote dall'attività pastorale, devono comunque essere prese misure idonee a ridurre al minimo i possibili rischi. Ciò include, ad esempio, che i responsabili locali siano adeguatamente informati e che siano avviate misure di stretta vigilanza al fine di garantire che il sacerdote non abbia alcun contatto con i minori. Da un punto di vista preventivo, è indispensabile attivarsi comunque, anche quando le misure possano essere inizialmente limitate. Questi interventi non solo servono a proteggere altre potenziali vittime, ma concorrono anche a mantenere e rafforzare la fiducia nelle istituzioni ecclesiastiche.

g) Caso 22

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote, originario di un Paese estero e appartenente a un ordine religioso, operava come cooperatore nella Diocesi di Bolzano-Bressanone sin dalla metà degli anni 2010. Ancor prima della sua ordinazione, aveva avuto un rapporto sessuale con un novizio diciassettenne, quindi ancora minorenne, dell'ordine di appartenenza. A metà degli anni 2010 il Vescovo Ivo Muser, a conoscenza di questi trascorsi, lo insediava in qualità di cooperatore nella Diocesi di Bolzano-Bressanone prevedendo un periodo di prova di cinque anni. La Congregazione per la Dottrina della Fede confermava al Vescovo Ivo Muser, su sua espressa richiesta, che il sacerdote poteva essere impiegato nell'attività giacché, nei suoi confronti, non ci sarebbe stato alcun procedimento canonico o penale.

Quattro anni dopo l'insediamento del religioso, il suo passato diventava di dominio pubblico. Al sacerdote sarebbe stato inizialmente impartito l'ordine di evitare sostanzialmente i contatti con bambini e giovani. Se questo vincolo sia stato rispettato non emerge con chiarezza dagli atti. Il Vescovo Ivo Muser contattava inoltre nuovamente la Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale ribadiva il parere espresso in precedenza, confermando la possibilità di affidare incarichi al sacerdote. Poco dopo, però, il sacerdote veniva rimosso dalle funzioni e lasciava la Diocesi.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Oltre a formulare considerazioni di carattere generale, il Vescovo Ivo Muser entra nel merito specifico del caso nella sua presa di posizione, dichiarando a tal proposito

- che, prima di dare inizio alla sua attività nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, il sacerdote lo avrebbe informato sul suo passato;
- che la Congregazione per la Dottrina della Fede gli aveva assicurato, su sua richiesta, che il sacerdote poteva essere insediato;
- che, dopo l'assunzione del sacerdote, egli avrebbe chiesto nelle parrocchie a cui era stato assegnato, come lavorasse il sacerdote in questione, ricevendo solo massime lodi sul suo operato;
- che, successivamente alla divulgazione delle notizie sul passato del sacerdote, egli avrebbe nuovamente chiesto un parere alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale sarebbe rimasta della stessa

opinione, asserendo che il sacerdote poteva essere impiegato nell'attività;

- che, soprattutto alla luce delle rassicurazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, egli non avrebbe mai avuto dubbi riguardo all'impiego del sacerdote;
- che oggi, con le conoscenze di cui attualmente dispone, non acconsentirebbe più a un insediamento del sacerdote, nemmeno con il consenso della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Il Vescovo Ivo Muser ha inserito il sacerdote nelle attività della Diocesi di Bolzano-Bressanone sapendo dei contatti sessuali dallo stesso avuti con un minorenne. Nel farlo, il Vescovo non adottava misure preventive specifiche volte a prevenire ulteriori episodi del genere. Di conseguenza, il sacerdote operò nella Diocesi di Bolzano-Bressanone per quattro anni senza essere sottoposto a supervisione. Limitarsi a chiedere, nelle parrocchie in cui operava, come lavorasse il sacerdote in questione non è misura sufficiente, a parere dei relatori, a ridurre al minimo i rischi.

Misure di questo tipo sarebbero state invece necessarie, secondo i relatori, in quanto il fatto che il diretto interessato avesse già 17 anni e fosse quindi quasi maggiorenne deve considerarsi come più o meno fortuito e quindi, nell'opinione dei relatori, si deve ritenere di non poter escludere o considerare improbabili eventuali molestie a ragazzi più giovani. Secondo i relatori, il Vescovo non sembra essersi chiesto come si sarebbe proceduto con un

insegnante che avesse una relazione con un minore allo stesso affidato e per quale ragione, nel caso specifico, la condotta del sacerdote dovesse essere valutata in modo diverso.

Anche il riscontro positivo dato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo all'impiego del sacerdote nelle attività nulla cambia a riguardo. Nelle sue comunicazioni, la Congregazione per la Dottrina della Fede si è limitata a dare una valutazione secondo il diritto penale ecclesiastico, senza esprimersi sui possibili rischi e sulla loro minimizzazione. Aspetti, questi, che continuano a rientrare nell'ambito di responsabilità del Vescovo.

I relatori non hanno nemmeno riscontrato elementi che attestino l'avvenuta attuazione delle misure preventive previste poco prima che il sacerdote venisse sollevato dalle sue funzioni.

Lo stesso Vescovo Ivo Muser ammetteva inoltre che, con il sapere di oggi, non acconsentirebbe più ad affidare incarichi, anche solo di prova, al sacerdote e, questo, indipendentemente dal parere positivo della Congregazione per la Dottrina della Fede.

h) Caso 23

Riepilogo sommario dei fatti

Sul finire degli anni 2010 veniva mossa al sacerdote l'accusa di essersi intrattenuto, nell'ambito dell'attività svolta per la Caritas, nella zona delle docce riservate ai minori e di avere toccato al seno una ragazzina di 13 anni. In un colloquio intercorso con il Vicario generale Eugen Runggaldier, il sacerdote descriveva queste accuse come diffamatorie. Il Vicario generale sottolineava, dal canto suo, che l'incontro aveva una funzione preventiva. Il Vescovo Ivo

Muser veniva in seguito informato dal Vicario generale Eugen Runggaldier sulle accuse mosse al sacerdote e sull'incontro intervenuto con lo stesso. Dagli atti a disposizione non si evince l'adozione di ulteriori misure. Il sacerdote continua ad operare nella pastorale parrocchiale della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

Nella sua dichiarazione, oltre a fare considerazioni con valenza generale, il Vescovo Muser afferma, riguardo a questo caso,

- di esserne stato informato dal Vicario generale Eugen Runggaldier, il quale gli riferiva anche tutti i passi intrapresi;
- di avere parlato con il sacerdote delle accuse mosse nei suoi confronti;
- che il sacerdote avrebbe contestato le accuse ed egli si sarebbe raccomandato di evitare ogni atteggiamento fraintendibile e ambiguo nei confronti di bambini e adolescenti;
- di avere disposto osservazioni sulla condotta del sacerdote in loco e che si tenesse a tal riguardo un colloquio con il presidente del Consiglio parrocchiale;
- di non avere pensato, in questo caso, di informarne la Congregazione per la Dottrina della Fede ma di avere intenzione, in futuro, di disporre un'indagine preliminare e una segnalazione anche in caso di accuse di questo tipo.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

A giudizio dei relatori va innanzitutto notato che il Vescovo Ivo Muser avrebbe dovuto disporre una comunicazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sussistendo a tal riguardo il grado di sospetto richiesto per una segnalazione di questo tipo. Aspetto, questo, non contestato dal Vescovo Ivo Muser e, dallo stesso, anche di fatto ammesso, nel dichiarare di avere intenzione per il futuro di segnalare eventuali casi analoghi.

Pur essendo a conoscenza delle accuse, il Vescovo Ivo Muser non ha inoltre intrapreso attività sufficienti e tempestive indirizzate a prevenire contatti, a priori non escludibili, del sacerdote con bambini/adolescenti e i pericoli da ciò derivanti. Il sacerdote ha continuato a svolgere attività pastorale nonostante le accuse non nettamente confutate e senza essere sottoposto, almeno temporaneamente, a controllo e vigilanza. Le iniziative adottate si limitano ai colloqui avuti con il sacerdote, nei quali questi veniva ammonito, e all'idea di sorvegliare il sacerdote all'interno della sua parrocchia informandone il presidente del Consiglio parrocchiale. A parere dei relatori, questo non è sufficiente. Piuttosto, sarebbe stato necessario limitare l'attività del sacerdote in modo concreto e formale, almeno per un periodo di tempo circoscritto, e garantire un regolare controllo dell'osservanza di questa restrizione.

i) Caso 24

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2020, nella parrocchia di attività del sacerdote si iniziò a vociferare che in una precedente sede di incarico questi si sarebbe comportato in modo inopportuno con le bambine. Un alto funzionario della Curia

esortava il Vicario generale Eugen Runggaldier a raccogliere informazioni sul conto del sacerdote chiedendone notizia ai parroci precedentemente responsabili. Entrambi i parroci dichiaravano che non si sarebbero mai verificati episodi specifici, ma che c'era comunque stata una vicinanza inopportuna con bambini e adolescenti, tanto da avere indotto entrambi a proibire al sacerdote di assumere siffatti atteggiamenti. Il Vicario generale Eugen Runggaldier parlava in seguito con il sacerdote di questo suo comportamento. Nel corso del colloquio, il sacerdote non ravvisava la necessità di modificare la propria condotta, asserendo di essere molto affabile nel trattare con le persone. Assicurava tuttavia che gli incontri individuali con i bambini e i giovani avvenivano solo quando i genitori ne fossero informati. Il Vicario generale Eugen Runggaldier informava il Vescovo Ivo Muser delle accuse e del colloquio intervenuto con il sacerdote. Dagli atti non si evince che siano state adottate da parte della Diocesi altre misure nei confronti del sacerdote.

Dichiarazione del Vescovo Ivo Muser

Nel prendere posizione, oltre a fare osservazioni di carattere generale, il Vescovo Muser dichiarava, con riguardo a questo caso,

- di esserne stato informato dal Vicario generale Eugen Runggaldier, il quale lo metteva altresì al corrente dei passi compiuti;
- di avere parlato con il sacerdote delle accuse mosse nei suoi confronti,
 le quali sarebbero state dallo stesso contestate;
- di avere ammonito il sacerdote, esortandolo ad astenersi da qualsiasi atteggiamento ambiguo e fraintendibile nei confronti di bambini e adolescenti;

- di avere disposto che il sacerdote, nella parrocchia di appartenenza, venisse messo sotto osservazione e che a tal riguardo si tenesse un colloquio con il presidente del Consiglio parrocchiale;
- di non avere pensato, in questo caso, di informarne la Congregazione per la Dottrina della Fede ma di avere intenzione, in futuro, di disporre un'indagine preliminare e una segnalazione anche in caso di accuse di questo tipo.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vescovo Ivo Muser

A giudizio dei relatori, il Vescovo Ivo Muser avrebbe dovuto disporre una comunicazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sussistendo a tal riguardo il grado di sospetto richiesto per una segnalazione di questo tipo. Aspetto, questo, non contestato dal Vescovo Ivo Muser. Il quale, anzi, lo riconosceva nel dichiarare di avere intenzione, per il futuro, di segnalare eventuali casi analoghi.

Pur essendo a conoscenza delle accuse, il Vescovo Ivo Muser non avrebbe inoltre intrapreso, secondo la valutazione dei relatori, attività sufficienti e tempestive indirizzate a prevenire contatti, a priori non escludibili, del sacerdote con bambini/adolescenti e i pericoli da ciò derivanti. Il sacerdote ha continuato a svolgere attività pastorale nonostante le accuse non nettamente confutate e senza essere sottoposto, almeno temporaneamente, a sufficiente controllo e vigilanza. Le azioni intraprese si limitano ad avere ammonito il sacerdote, esortandolo ad adeguare il proprio comportamento, e ad avere pensato di vigilare sul sacerdote, all'interno della sua parrocchia, informandone il presidente del Consiglio parrocchiale. Un'iniziativa, questa, che

nell'opinione dei relatori non è sufficiente. Si sarebbe dovuto, piuttosto, sottoporre a restrizioni esplicite e formali l'attività del sacerdote, eventualmente per un periodo limitato, nonché a periodico controllo l'osservanza delle stesse.

6. Vicario generale Johannes Untergasser (1964 - 1971)

Johannes Untergasser fu il primo Vicario generale della neonata Diocesi di Bolzano-Bressanone e mantenne la carica dal 1964 al 1971. Una responsabilità personale del Vicario generale Johannes Untergasser è pertanto eventualmente ipotizzabile per il solo arco di tempo sopra menzionato.

Dopo aver letto i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interessate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in tre casi (presunti) di abuso (i casi 4, 5 e 12) sia da contestare al Vicario generale Johannes Untergasser una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso.

a) Caso 4

Riepilogo sommario dei fatti

A metà degli anni Sessanta, il decano competente per il sacerdote riferiva alla Curia vescovile della Diocesi di Bolzano-Bressanone che il sacerdote frequentava locali notturni in compagnia di "ragazzi". In orario notturno avrebbe altresì fatto visita, in due occasioni, a una ragazza, intrattenendosi fino alle 4 del mattino. Questa segnalazione è documentata nel fascicolo personale del sacerdote. Il Vicario generale Johann Untergasser rispondeva

dicendo di avere preso atto della notizia e asserendo che il sacerdote avrebbe dovuto essere trasferito. Non risultano tuttavia elementi che comprovino l'adozione di provvedimenti da parte della Diocesi di Bolzano Bressanone a seguito di questa notizia.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

I relatori ritengono che dalla risposta data dal Vicario generale Johannes Untergasser al decano responsabile del sacerdote si evinca che il primo sia venuto a conoscenza delle accuse. Il Vicario generale Johannes Untergasser non si adoperò tuttavia per dare avvio a un'indagine previa, indicata in questo caso come necessaria dal diritto canonico. Né è riscontrabile, secondo i relatori, il ricorso ad altre misure volte a fare chiarezza sui fatti. Ne è conseguita pertanto la mancata adozione delle misure preventive eventualmente dovute, nell'ipotesi di accuse risultate poi fondate, senza che sia sussistita la base fattuale necessaria a decidere in merito all'esecuzione di tali interventi.

b) Caso 5

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote aveva evidenziato comportamenti problematici, nel rapportarsi con le giovani, già a metà degli anni Sessanta, durante il suo primo incarico in qualità di cooperatore.

All'inizio degli anni Settanta, quando questi era frattanto alla sua quinta sede di incarico, un gruppo di interesse cattolico locale ne chiese al Vescovo Joseph Gargitter l'immediata rimozione al fine di "prevenire mali peggiori". La richiesta si fondava sulle segnalazioni di alcuni genitori che avevano riferito

di condotte oltre il limite assunte dal sacerdote nei confronti di bambine e adolescenti di età compresa fra i 7 e i 12 anni. Diversi genitori avevano mosso accuse specifiche, denunciando almeno sette molestie. Poco tempo dopo, il sacerdote veniva allontanato dalla parrocchia. Il responsabile della nuova parrocchia di destinazione, pur acconsentendo a una permanenza temporanea del sacerdote, segnalava al Vicario generale Johannes Untergasser che questi non avrebbe potuto rimanervi in via permanente. Il parroco temeva infatti che potessero sorgere problemi analoghi a quelli emersi nella precedente sede di impiego. Il trasferimento a un'altra possibile destinazione falliva a seguito dell'opposizione della comunità locale, venuta a conoscenza dei gravi atti commessi dal sacerdote nei confronti delle minorenni.

Nonostante le continue segnalazioni di abusi e condotte improprie in varie comunità parrocchiali, il sacerdote veniva ripetutamente trasferito da una sede all'altra. Le accuse di abusi si estendevano complessivamente a sette delle dieci sedi di attività del sacerdote e interessavano un notevole numero di minorenni.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Johannes Untergasser era informato delle accuse mosse nei confronti del sacerdote e veniva coinvolto nella gestione del caso. Pur essendogli noti molteplici indizi di condotte abusanti messe in atto dal sacerdote, questi non adottò alcuna misura chiaramente destinata a indagare sulle vicende. Il Vicario generale mancò in particolare di adoperarsi affinché il Vescovo Joseph Gargitter avviasse un'indagine canonica previa o disponesse la dovuta informazione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Nonostante le ripetute accuse provenienti da diverse fonti, egli continuò a

mantenere il sacerdote nell'attività pastorale, affidandogli finanche incarichi nel contesto scolastico. Dai documenti esaminati non si riesce ad evincere l'adozione di alcuna misura appropriata e valida che fosse idonea a prevenire abusi sessuali sui minori. A giudizio dei relatori, Johannes Untergasser è da ritenersi pertanto corresponsabile del fatto che altre persone siano state esposte al rischio e abbiano subito molestie e abusi da parte del sacerdote.

Stando a quanto risulta agli atti, il Vicario generale Johannes Untergasser non ha mai esperito, in nessun momento, iniziative volte a indagare sulle cause delle condotte del sacerdote o a contrastarle. Non risulta che abbia intrapreso alcun tentativo volto a evitare nuove parti lese. La sua attenzione, come quella di altri responsabili ecclesiastici, sembrava piuttosto rivolta a tenere possibilmente l'opinione pubblica all'oscuro delle azioni commesse dal sacerdote. Nell'operare in questo modo non si chiese evidentemente come si sarebbe proceduto nei confronti di maestri d'asilo o insegnanti eventualmente soggetti ad accuse analoghe. Un interrogativo, questo, che sarebbe stato ancor più opportuno in considerazione del fatto che il sacerdote in questione svolgeva altresì le funzioni di insegnante di religione.

Consentendo il proseguimento dell'attività del sacerdote nell'ambito della cura pastorale, il Vicario generale Johannes Untergasser ha chiaramente dato la priorità agli interessi ecclesiali e sacerdotali piuttosto che alle esigenze delle persone offese. Nell'opinione dei relatori, il comportamento messo in atto e documentato non lascia intravvedere alcun orientamento verso le parti lese, note in parte anche per nome, o alcun interesse per le conseguenze dalle stesse subite in conseguenza delle azioni del sacerdote. Non emergono nemmeno indizi di un'assistenza generale fornita alle persone interessate né proposte di aiuto e sostegno in tal senso. Nel complesso, a parere dei relatori, la condotta dell'allora Vicario generale non è in sintonia

con l'immagine che la Chiesa ha di sé, improntata a prendersi cura dei bisognosi e degli oppressi. Sono mancate dunque misure volte a prevenire ulteriori sofferenze derivanti da nuove molestie commesse dal sacerdote, non solo realisticamente prevedibili ma anche poi effettivamente verificatesi.

c) Caso 12

Riepilogo sommario dei fatti

Nei primi anni Sessanta, un sacerdote richiamò l'attenzione per i suoi atteggiamenti inappropriati nei confronti di bambine e adolescenti. Non risulta con chiarezza, dagli archivi, se la Curia abbia all'epoca adottato provvedimenti in merito.

Sta di fatto che, a metà degli anni Sessanta, un decano scriveva una lettera al Vicario generale Johannes Untergasser, suggerendogli di contattare per iscritto il sacerdote e ammonirlo fraternamente. Il decano accennava al fatto che il sacerdote dovesse modificare il proprio "atteggiamento" senza tuttavia specificare con chiarezza a cosa esattamente si riferisse. Questi pregava contestualmente al Vicario generale di non compiere per il momento ulteriori azioni. Non risulta documentato agli atti alcun riscontro pervenuto dal Vicario generale in risposta a questa missiva.

Alla fine degli anni Sessanta, nell'ambito di un incontro personale con il sacerdote, il Vicario generale Johannes Untergasser gli intimava di porre fine alla relazione con una ragazza di 16 anni. Il sacerdote reagiva infastidito e stizzito, accusando gli altri di spiarlo e dichiarando di non avere altra scelta. Malgrado queste vicende, fino agli anni Ottanta il sacerdote continuò ad essere impiegato nelle funzioni di insegnante, richiamando in seguito l'attenzione per episodi di violenze fisiche commesse ai danni degli allievi.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Johannes Untergasser era informato delle tendenze problematiche del sacerdote e fu attivamente coinvolto nella gestione del caso. Nonostante l'evidente pericolo che il sacerdote costituiva per i minori, non si riscontra alcuno sforzo compiuto con l'intento di far luce sugli episodi. Al contrario, il sacerdote continuò ad essere destinato ad attività di cura pastorale e di insegnamento (della religione). Non fu evidentemente adottata alcuna misura idonea a prevenire nuovi abusi nei confronti dei minori, nonostante il fatto che il rischio non potesse essere escluso, alla luce delle informazioni sino a quel momento disponibili. Continuando a servirsi del sacerdote per lo svolgimento dell'attività pastorale, il Vicario generale accettò il rischio, asseriscono i relatori, che ci potessero essere (ulteriori) parti lese. Successivamente il sacerdote attirò nuovamente l'attenzione per episodi di maltrattamenti fisici nei confronti degli allievi, circostanza che nell'ottica dei relatori potrebbe ricondursi al fatto che questi, stante l'assenza di conseguenze, credesse di potersi comportare liberamente e impunemente con i minorenni.

7. Vicario generale Josef Michaeler (1971 - 1996)

Josef Michaeler ricoprì la carica di Vicario generale della Diocesi di Bolzano-Bressanone tra il 1971 e il 1996, cosicché un'eventuale responsabilità personale dell'ex Vicario generale Josef Michaeler è ovviamente individuabile nel solo arco di tempo sopra indicato.

Dopo aver esaminato i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interessate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in nove casi (presunti) di abuso (i casi 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 14 e 15) sia da contestare all'ex Vicario generale Josef Michaeler una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso.

a) Caso 2

Riepilogo sommario dei fatti

Già durante il primo incarico svolto in qualità di cooperatore all'inizio degli anni Sessanta, la condotta del sacerdote era stata classificata come anomala. L'allora Vicario generale avvertiva il parroco responsabile che il cooperatore affidatogli era "non particolarmente intelligente e quindi suscettibile di compiere stupidaggini". A quanto consta, l'avvertimento si riferiva in primis ai contatti con donne, i quali potevano rappresentare un "rischio per la sua professione".

Alcuni mesi dopo questo avvertimento, i responsabili locali del sacerdote si rivolgevano alla Curia di Trento contestando condotte inappropriate del sacerdote nei confronti di donne e ragazze della parrocchia. Le accuse di contatti ravvicinati e inappropriati del sacerdote con allievi di scuola e giovani fanciulle venivano ripetute, alcuni anni dopo, anche in un Rapporto sui cooperatori. Già lo stesso anno il sacerdote veniva trasferito, sempre con le funzioni di cooperatore, in un'altra parrocchia.

A metà degli anni Settanta, quando il sacerdote aveva cambiato parrocchia già altre tre volte, un altro parroco si rivolgeva al Vicario generale Josef Michaeler lamentandosi delle interazioni improprie intrattenute dal sacerdote

con ragazze e giovani donne, condotte che ne avrebbero rovinato totalmente la "reputazione sacerdotale" e generato stupore nella parrocchia.

Dopo un ennesimo trasferimento, il Consiglio parrocchiale della nuova comunità si lamentava con il Vicario generale Josef Michaeler, a metà degli anni Settanta, circa il fatto che il sacerdote "[sperperasse] senza senso, in eventi di intrattenimento, considerevoli somme di denaro in costose bevande [imposte], con ripugnante insistenza, principalmente a 'giovani signorine'". Se questa rimostranza abbia avuto conseguenze per il sacerdote non è deducibile dal fascicolo.

All'inizio degli anni Ottanta, il Vicario generale Josef Michaeler interveniva presso il sacerdote. Nel corso del colloquio si concordava che il medesimo si sarebbe sottoposto a una cura all'estero. Seguivano anni di vivace corrispondenza tra i due. Il Vicario generale Josef Michaeler rammentava ripetutamente al sacerdote gli accordi pattuiti. Il sacerdote, dal canto suo, rispondeva solo sporadicamente e, quando lo faceva, piuttosto tardivamente. Chiedeva però, in più occasioni, che gli venisse affidata una parrocchia.

A metà degli anni Ottanta, il sacerdote attirava nuovamente l'attenzione per la sua "condotta spudorata" con le donne.

Negli anni a seguire, veniva gradualmente privato di competenze e responsabilità, invero primariamente a causa del suo massiccio consumo di alcolici. Alla fine degli anni Ottanta veniva avviata una procedura di rimozione dagli incarichi, che il sacerdote però prevenne rinunciando alla parrocchia e sottoponendosi a terapia psichiatrica. Seguivano anni di tentativi infruttuosi di affidamento al sacerdote di incarichi adatti, oltre che di ricoveri ospedalieri. A partire dagli anni Novanta seguiva una disputa incentrata sulle aspettative

pensionistiche del sacerdote. All'inizio degli anni 2010, il sacerdote fu minacciato di venire ridotto allo stato laicale a causa del perpetrarsi della cattiva condotta, la cui esatta natura non è tuttavia documentata negli archivi.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Michaeler era informato delle inclinazioni del sacerdote e attivamente coinvolto nella gestione del caso. Per anni, tuttavia, non si riscontra alcuno sforzo compiuto con l'intento di fare luce sulla vicenda. Il Vicario generale Josef Michaeler, pur avendo approfondite conoscenze di diritto canonico essendone un esperto in materia, mancò di adoperarsi presso il Vescovo affinché questi procedesse a un'indagine canonica e a informarne, come richiesto in tali casi, la Congregazione per la Dottrina della Fede. Nonostante il pericolo, a lui noto, che il sacerdote rappresentava per i minori, il Vicario generale Josef Michaeler continuò a mantenere il sacerdote in servizio nell'attività pastorale. Pare inoltre, a tutti gli effetti, che non siano state prese misure adeguate e mirate a prevenire possibili nuovi comportamenti scorretti del sacerdote nei confronti dei minori, seppure accadimenti di questo tipo non fossero da escludere. Il Vicario generale Josef Michaeler contribuì altresì a fare in modo che al sacerdote venisse affidata una parrocchia, malgrado i noti episodi. Ciò evidenzia, a giudizio dei relatori, che egli era disposto a ignorare i gravi vizi di personalità del sacerdote, ritenendo che la sua condotta non fosse evidentemente sufficientemente grave e quindi accettando il rischio eventuale di nuove persone offese.

b) Caso 3

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote svolgeva l'attività di cooperatore dalla metà degli anni Sessanta. In un Rapporto sui cooperatori si legge, con riferimento, all'attività svolta all'epoca, che aveva abusato di alcune alunne, toccandole a scuola, sopra ai vestiti, nella zona pubica. Il sacerdote veniva quindi trasferito in un'altra parrocchia, dove continuava a svolgere attività di cooperatore. Alla fine degli anni Settanta, il Vescovo Joseph Gargitter veniva raggiunto da lettere di rimostranze sul sacerdote in cui si criticava la trattazione di tematiche a sfondo sessuale durante le ore di lezione. Un anno più tardi, alla Curia vescovile arrivavano notizie di episodi in cui il sacerdote avrebbe toccato con intenti sessuali ragazze minorenni. Immediatamente a seguire, arrivava al Vicario generale Josef Michaeler una nuova lamentela in cui si descriveva come scandaloso l'atteggiamento del sacerdote nei confronti delle giovani. Altri cinque anni più tardi, il Vescovo Joseph Gargitter aveva un colloquio con il sacerdote alla luce del modo in cui questi si poneva nei confronti di tematiche a sfondo sessuale. Il sacerdote svolgeva attività di insegnamento in una scuola elementare fino alla fine degli anni Novanta e a metà degli anni 2000 era parroco in diverse parrocchie.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

I relatori presumono che il Vicario generale Josef Michaeler fosse coinvolto nella gestione del caso perché diretto destinatario delle lamentele sollevate sul comportamento scandaloso del sacerdote nei confronti delle giovani. Per questa ragione i relatori ritengono di poter altresì supporre che, stante il suo dimostrabile coinvolgimento nel caso del sacerdote, Josef Michaeler fosse a

conoscenza, durante il suo mandato, di tutti gli indizi inerenti. I relatori non dispongono tuttavia di elementi concreti atti a dimostrare che il Vicario generale fosse a conoscenza dell'abuso sessuale direttamente documentato nel Rapporto sui cooperatori redatto prima del suo mandato. In ogni caso avrebbe dovuto adottare o quantomeno disporre misure idonee ad approfondire ulteriormente i fatti, dato che le informazioni disponibili al riguardo davano motivo di farlo. Inoltre, avrebbe dovuto adoperarsi presso il Vescovo affinché fosse avviata un'indagine canonica previa e informata la Congregazione per la Dottrina della Fede, come richiesto in tali casi. Il Vicario generale Josef Michaeler non ha nemmeno svolto azioni mirate a evitare nuove possibilità di contatto del sacerdote con bambini e adolescenti e prevenire i pericoli che ne derivavano, tollerando invece, durante il suo mandato, che il sacerdote continuasse a operare presso una scuola elementare.

c) Caso 5

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote aveva già evidenziato a metà degli anni Sessanta tratti problematici nel rapportarsi con le preadolescenti, durante il suo primo incarico in qualità di cooperatore.

All'inizio degli anni Settanta, quando il sacerdote era frattanto al suo quinto incarico, un gruppo di interesse cattolico locale chiedeva al Vescovo Joseph Gargitter di allontanarlo immediatamente dalla parrocchia per "prevenire mali peggiori". Questa richiesta si basava su segnalazioni di genitori che avevano denunciato molestie perpetrate dal sacerdote nei confronti di scolarette di età compresa fra i 7 e i 12 anni. Diversi genitori avevano circostanziato le accuse, segnalando almeno sette abusi. Poco tempo dopo, il sacerdote veniva allontanato dalla parrocchia. Nella nuova sede di incarico, il parroco

acconsentiva a una temporanea permanenza del sacerdote, chiarendo però al Vicario generale Johannes Untergasser che non avrebbe potuto rimanervi in pianta stabile. Temeva che potessero verificarsi problemi simili a quelli già emersi nella precedente sede di incarico. Un'altra possibile assegnazione del sacerdote veniva impedita da un intervento della comunità locale, allarmatasi in seguito alla notizia di gravi atti commessi dal sacerdote nei confronti di ragazze minorenni.

A metà degli anni Settanta, l'allora Vicario generale Josef Michaeler si rivolgeva al sacerdote raccomandandogli di rivolgersi a uno psichiatra per le sue "difficoltà". Da quanto consta, il sacerdote avrebbe consultato uno psichiatra, ma dagli atti non è chiaro se si sia sottoposto a terapia. Nel corso di un successivo colloquio, lo stesso sacerdote asseriva che dal consulto con lo psichiatra "non [era arrivato] poi molto".

Poco dopo, veniva assegnato al sacerdote il suo primo incarico come parroco. Di lì a poco, i parrocchiani riferivano al Vicario generale Josef Michaeler che il sacerdote aveva difficoltà a controllarsi sessualmente con le scolare. Anche il parroco ne segnalava la condotta impropria al Vicario generale, sollecitando provvedimenti. Il Vicario generale Josef Michaeler inoltrava le accuse al sacerdote, ordinandogli di andare a un nuovo appuntamento con lo psichiatra. Se ciò sia effettivamente avvenuto non emerge con chiarezza dagli atti.

Alla fine degli anni Settanta pervenivano altre segnalazioni sulla condotta mostrata dal sacerdote nei confronti delle giovani. Il Vescovo Joseph Gargitter teneva quindi un colloquio con il sacerdote, di cui non risultano però documentati né il contenuto né gli esiti. Nemmeno delle possibili conseguenze si trovano tracce agli atti.

All'inizio degli anni Novanta, il Vicario generale Josef Michaeler annotava un colloquio, intercorso con il sacerdote, nel quale gli aveva dato istruzione di non avere alcun contatto fisico con bambine e alunne, di non portare in macchina con sé nessuna studentessa e di permettere anche ai ragazzi di servire come chierichetti. Nonostante queste istruzioni, circa sei mesi dopo si teneva già un altro incontro, nel quale il sacerdote accettava il trasferimento.

Poco dopo, il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia. Al prodursi di resistenze all'interno della nuova parrocchia di destinazione, il Vicario generale Josef Michaeler respingeva le accuse mosse contro il sacerdote, qualificando come "maldestro" il suo comportamento e accusando invece i promotori della rivolta di agire per interessi personali. Alcuni anni più tardi, Stando a una testimonianza, qualche anno più tardi, intervenendo in una riunione del Consiglio parrocchiale, il Vicario generale Michaeler avrebbe osservato che una parrocchia dovrebbe tollerare un tale sacerdote, come parroco, per almeno dieci anni.

A metà degli anni Novanta, una testimone dell'epoca scriveva al Vescovo Wilhelm Egger segnalandogli episodi di abuso, risalenti al quinto incarico del sacerdote, che diceva averla segnata per 26 lunghi anni. La donna rimproverava alla Curia di non aver fatto nulla, all'epoca, se non disporre il trasferimento del sacerdote. Poco dopo si teneva un colloquio fra il Vescovo Wilhelm Egger e il sacerdote. Quest'ultimo negava ogni colpevolezza, pur ammettendo comportamenti poco saggi. Dal consulto con lo psichiatra, che gli era stato raccomandato, non sarebbe venuto molto. Il Vescovo annotava, con riguardo a quella conversazione, di aver avuto l'impressione che il sacerdote non fosse consapevole del proprio comportamento e che non riuscisse a ricordare correttamente.

In una successiva lettera inviata al Vescovo Wilhelm Egger, la testimone dell'epoca riferiva ancora una volta degli abusi sessuali commessi dal sacerdote sui minori. In una successiva segnalazione fatta al Centro diocesano di ascolto, la stessa testimone riferiva di avere avuto, all'epoca, un colloquio personale con il Vescovo e descriveva come impotente e inerte la risposta data da questi.

Nel corso di un ennesimo colloquio, il Vicario generale Josef Michaeler faceva notare al sacerdote che, dopo il caso dell'Arcivescovo Groër, la sensibilità della gente per queste vicende era cresciuta, ammonendolo a evitare qualsiasi contatto con le ragazzine. Anche il Vescovo Wilhelm Egger ribadiva questi avvertimenti per iscritto, ordinandogli che la canonica rimanesse inaccessibile per i bambini.

Malgrado questi avvertimenti, si susseguivano nuove rimostranze sulla condotta del sacerdote. Il Vicario generale Josef Michaeler riconvocava quindi il sacerdote, facendogli nuovamente notare che, vista l'attenzione dell'opinione pubblica, incorreva nel rischio di conseguenze immediate, qualora avesse nuovamente molestato qualcuno.

Dall'esame generale del fascicolo emergono accuse di abusi sollevate in sette delle sue dieci sedi di incarico e interessanti un numero cospicui di minori. Nei confronti del sacerdote furono altresì sollevate accuse di abusi sessuali su due donne maggiorenni.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Michaeler era al corrente delle accuse mosse al sacerdote e coinvolto nella gestione del caso. Nonostante i numerosi dettagli allo stesso noti che rimandavano a condotte abusanti assunte dal sacerdote, non risulta che abbia preso alcuna evidente misura idonea a fare luce sulle vicende. Anzi, reagì con ostilità alle resistenze sollevatesi nelle parrocchie nei confronti del sacerdote. In particolare, egli non si adoperò presso il Vescovo affinché fosse avviata un'indagine canonica previa o dispostane la comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Nonostante le reiterate accuse provenienti da varie fonti, continuò a mantenere il sacerdote in servizio nell'attività pastorale, oltre che nell'insegnamento scolastico. Dagli atti visionati non si evince l'adozione di alcuna azione specifica, idonea e finalizzata a prevenire ulteriori abusi sessuali sui minori. Di conseguenza, si ritiene corresponsabile del fatto che altre persone siano state esposte alle molestie del sacerdote, riportandone danno.

Stando agli atti, il Vicario generale non avrebbe adottato in nessun momento misure adeguate a indagare sulle cause del comportamento del sacerdote o contrastare tali condotte. Si limitò, piuttosto, a raccomandare al sacerdote un consulto con uno psichiatra. Non risulta che abbia fatto tentativi per prevenire ulteriori atti, e quindi ulteriori persone offese. La sua attenzione, come del resto quella di altri responsabili ecclesiastici, sembrava piuttosto rivolta a tenere possibilmente nascoste all'opinione pubblica le azioni commesse dal sacerdote. Evidentemente non si chiese come si sarebbe proceduto con un educatore dell'infanzia o un insegnante di scuola contro cui fossero sollevate accuse analoghe. Questa riflessione sarebbe stata tanto più importante

alla luce del fatto che il sacerdote in questione operava altresì nelle funzioni di insegnante di religione.

Continuando a impiegare il sacerdote nella pastorale, il Vicario generale Josef Michaeler antepose quindi nettamente gli interessi ecclesiali e sacerdotali alla considerazione delle esigenze delle persone offese. Il comportamento evidenziato non rivela, a giudizio dei relatori, alcuna forma di interessamento per le persone lese, note in alcuni casi per nome, o per le conseguenze patite a causa degli abusi del sacerdote. Non emergono elementi di assistenza completa fornita alle parti offese o proposte di aiuto in tal senso. Nel complesso, a parere dei relatori, il comportamento tenuto dall'allora Vicario generale non è in sintonia con l'identità a cui aspira la Chiesa, possibilmente improntata alla cura dei bisognosi e degli oppressi. Sono mancate misure atte a prevenire ulteriori sofferenze derivanti dalle molestie del sacerdote, abusi che erano realisticamente attendibili e che si sono poi effettivamente verificati.

d) Caso 8

Riepilogo sommario dei fatti

A metà degli anni Settanta, la Diocesi di Bolzano-Bressanone riceveva una nota in cui si segnalava che il sacerdote avrebbe tentato di violentare una ragazza quattordicenne, fatto sventato da una testimone. Due anni più tardi, alla fine degli anni Settanta, il sacerdote scriveva alla famiglia, conosciuta personalmente, di un'altra minorenne interessata dagli abusi. Alla vigilia di Natale, diceva di voler tendere loro la mano per una riconciliazione. Questa lettera si inseriva nel contesto di una precedente molestia sessuale ammessa dal sacerdote sulla minorenne. Da un promemoria risalente a quel periodo si evince che il decano responsabile del sacerdote era stato informato dell'accaduto. Sei mesi dopo, l'allora Vicario generale Josef Michaeler intimava al

sacerdote di lasciare la sede di servizio. In questo contesto, il sacerdote comunicava al Vicario generale Josef Michaeler di stare affrontando un problema personale. Nel Rapporto sui cooperatori stilato dal decano responsabile nell'anno del previsto trasferimento, si legge che il sacerdote sarebbe stato "non sempre esattamente saggio nel trattare con le ragazze adolescenti che lo aiutavano guidando i gruppi giovanili". Il trasferimento del sacerdote avveniva solo nove anni dopo, su richiesta del medesimo. Il sacerdote è deceduto a metà degli anni 2010.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato, il Vicario generale Josef Michaeler era coinvolto nella gestione del caso. I relatori presumono che fosse a conoscenza dell'abuso sessuale ammesso dal sacerdote alla fine degli anni Settanta, poiché solo pochi mesi più tardi si sarebbe preoccupato di trasferire il sacerdote e quest'ultimo gli comunicava, in questo contesto, di stare affrontando un problema personale. Nonostante questa conoscenza della molestia, a giudizio dei relatori dunque esistente, il Vicario generale non si adoperò in favore dell'esecuzione di un procedimento penale interno alla Chiesa né per l'adozione di provvedimenti a ciò correlati o, quantomeno, per il ricorso a provvedimenti disciplinari, seppure necessariamente richiesto, nell'opinione degli autori, ai sensi delle pertinenti norme del diritto penale canonico universale. Il Vicario generale Josef Michaeler non adottò inoltre alcuna azione, documentata nel fascicolo visionato e quindi individuabile come tale dai relatori, che fosse destinata a prevenire possibilmente ulteriori molestie, peraltro non escludibili, del sacerdote a danno di minori. La sua risposta alle vicende, stando a quanto si evince dagli atti esaminati, non è nel complesso compatibile con la visione che la Chiesa ha di sé, determinata fra l'altro dalla

cura dei bisognosi e degli oppressi e che obbliga non solo ad alleviare, possibilmente, i bisogni e i patimenti esistenti ma anche ad assicurarsi che non si infliggano nuove sofferenze. In questo contesto sembra proprio che il Vicario generale Josef Michaeler non si sia nemmeno chiesto come ci si sarebbe dovuti comportare con un maestro d'asilo o un insegnante in un caso analogo e per quale ragione il comportamento del sacerdote dovesse essere valutato in questo caso in modo diverso.

e) Caso 9

Riepilogo sommario dei fatti

Sul finire degli anni Settanta si venne a sapere, negli ambienti della Curia, che il sacerdote, all'epoca già gravemente provato nel corpo e nello spirito, aveva assunto condotte sessualmente moleste, prima nei confronti di donne (maggiorenni) e successivamente anche nei confronti di minorenni di entrambi i sessi. Stando a quanto risulta, nella parrocchia in questione non si procedette inizialmente ad alcun genere di intervento.

Secondo quanto convenuto tra il Vicario generale Josef Michaeler e il Vescovo Joseph Gargitter, si sarebbe dovuto istruire il sacerdote a farsi ricoverare e sottoporsi alle terapie necessarie. A conclusione della terapia si sarebbe quindi deciso in merito ai successivi passi da compiere. Tuttavia, a seguito di un rapido peggioramento delle condizioni del sacerdote, questi fu condotto in una clinica all'estero. Poco dopo il ricovero, il medico curante comunicava che i "reati sessuali" erano una conseguenza della perdita della capacità di controllo e della disabilità intellettiva del sacerdote e che a causa delle condizioni di salute non sarebbe stato "[più] in grado quest'anno di esercitare". Poco tempo dopo, il parroco fuggiva dalla clinica per recarsi nella sua ex parrocchia, dove compiva ulteriori tentativi di farvi ritorno. La

documentazione contenuta nel fascicolo personale termina senza che sia chiaro come si sia proceduto con riguardo a questo sacerdote.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Michaeler era informato delle accuse mosse al sacerdote e coinvolto nella gestione del caso. Pare invero che si sia adoperato affinché il sacerdote venisse rimosso dall'attività e ricoverato in una clinica, ma i relatori valutano queste misure come insufficienti. Stanti le conoscenze disponibili sui fatti, gli interventi non sarebbero stati sufficienti a prevenire in modo sicuro nuove condotte improprie del sacerdote nei confronti di minori, dal momento che il sacerdote riuscì, con tutta evidenza, a lasciare senza difficoltà la clinica, per fare ritorno nella sua parrocchia.

Non si individuano neppure azioni di sorta messe in atto dall'allora Vicario generale con lo scopo di fornire ampia assistenza alle persone offese, conosciute per nome, o quantomeno offrire aiuto in tal senso. Inoltre, malgrado le competenze personali nel campo del diritto canonico, questi non si adoperò affinché venisse fatta la necessaria comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede o venisse avviato un procedimento penale interno alla Chiesa. Questa contestazione, a giudizio dei relatori, passa comunque in secondo piano rispetto ad altre, giacché visto l'avanzato decadimento mentale del sacerdote è presumibile che non fosse più possibile la pronuncia di una condanna in sede canonica.

f) Caso 11

Riepilogo sommario dei fatti

Intorno all'inizio degli anni Ottanta, arrivavano in Curia notizie che segnalavano che nella parrocchia in cui il sacerdote era parroco-decano e prevosto, questi si sarebbe fatto notare, già da anni, per comportamenti inopportuni, assunti fra l'altro nella stanza delle confessioni, nell'ambito dei quali si sarebbe anche denudato durante un colloquio. Stando a quanto risulta dal fascicolo personale, la Curia chiedeva conferma di queste accuse al Consiglio pastorale della parrocchia in questione. Se ne siano derivate conseguenze, non risulta tuttavia dagli atti raccolti nel fascicolo personale. Il sacerdote continuò a svolgere servizio nella parrocchia fino alla metà degli anni Novanta, quando divenne referente per l'ispezione dell'amministrazione patrimoniale.

Alla fine degli anni 2010, un diretto interessato riferiva di essere stato abusato dal sacerdote all'epoca in cui aveva frequentato le elementari. Stando alle risultanze, l'abuso si sarebbe verificato all'inizio degli anni Sessanta.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Le accuse mosse al sacerdote sono documentate nel fascicolo personale che lo riguarda. La circostanza induce a pensare che l'allora Vicario generale Josef Michaeler fosse a conoscenza di queste accuse. I relatori lo deducono, in particolare, dal fatto che i vicari generali del gruppo linguistico tedesco-ladino fungevano al tempo stesso anche da responsabili del personale, aggiornando e conservando i fascicoli personali dei sacerdoti. Pur al corrente di questi aspetti, non risulta che il Vicario generale Josef Michaeler abbia compiuto passi idonei a far luce sui sospetti segnalati. Stando alle risultanze del

fascicolo, il suo intervento si limitò esclusivamente a chiedere al Consiglio parrocchiale di confermare se le accuse mosse nei confronti del sacerdote fossero da anni argomento di discussione in quella parrocchia. Nonostante le sue elevate competenze in ambito giuridico (canonico), in particolare, non si attivò in alcun modo con il Vescovo affinché venisse avviata un'indagine canonica previa.

Il Vicario generale non intraprese inoltre alcuno sforzo concreto volto a evitare quei contatti tra sacerdote e minori che normalmente avvenivano nell'ambito dello svolgimento dell'attività pastorale, comportando potenziali rischi per le presumibili vittime. Il sacerdote, al contrario, continuò ad essere impiegato nella pastorale. Evidentemente il Vicario generale non si chiese nemmeno se, in un caso analogo che avesse coinvolto un educatore infantile o un insegnante di scuola, si sarebbero prese misure diverse e perché mai la condotta del sacerdote dovesse essere valutata in modo differente.

Nel complesso, il comportamento messo in atto dal Vicario generale, così come si evince dagli atti, contraddice l'immagine che la Chiesa ha di sé, improntata all'assistenza dei bisognosi e degli oppressi e fedele al principio consistente nel non limitarsi ad alleviare sofferenze esistenti, adoperandosi invece a prevenire nuovi patimenti. Il Vicario generale Josef Michaeler, in ultima analisi, antepose chiaramente gli interessi della Chiesa e del sacerdozio rispetto ai bisogni delle persone offese.

g) Caso 13

Riepilogo sommario dei fatti

Tra gli anni Settanta e Novanta, il sacerdote svolgeva diversi incarichi di educatore presso un istituto di formazione nel quale si verificò un abuso. Poco

dopo l'episodio, il giovane coinvolto nella vicenda si confidava con un dipendente dell'istituto di formazione, il quale informava quindi dell'accusa sia il dirigente dell'istituto che il Vescovo Wilhelm Egger e il Vicario generale Josef Michaeler. Dagli atti non risulta quale sia stata, allora, la reazione delle autorità diocesane, ma il responsabile dell'ente formativo comunicava, alla fine degli anni 2010, che era stata convocata una riunione straordinaria della Commissione del personale. Inizialmente, si sarebbe valutata l'ipotesi di un trasferimento del sacerdote, idea infine però respinta per evitare voci e non danneggiare l'immagine della persona offesa. La Commissione decideva invece di mantenere il sacerdote in servizio come educatore, seppure sotto una più stretta sorveglianza del dirigente dell'istituto. Prima di quella seduta, il Vicario generale Josef Michaeler si sarebbe informato presso la Procura della Repubblica su come ulteriormente procedere e gli sarebbe stato detto che una denuncia sarebbe stata esaminata solo se sporta dai genitori del diretto interessato. Interpellati dal Vicario generale, i genitori avrebbero però comunicato di essersi risolti a non sporgere denuncia. Agli atti mancano elementi documentanti la corrispondenza intercorsa tra il Vicario generale Josef Michaeler, la Procura della Repubblica e i genitori. Qualche tempo dopo, il sacerdote lasciava comunque l'istituto di formazione e prendeva in mano due parrocchie. In una di esse operava anche come insegnante di religione.

Alla fine degli anni 2000, nell'ambito di un procedimento penale per lesioni personali, il sacerdote (frattanto parroco di tre parrocchie e insegnante di religione) veniva condannato a una pena detentiva e a una sanzione pecuniaria, seppure con sospensione condizionale della pena. Il Procuratore Aggiunto informava il Vescovo Wilhelm Egger che il sacerdote, nell'ambito dell'insegnamento della religione, aveva abusato dei mezzi di disciplina e correzione a danno di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Il Procuratore Aggiunto raccomandava al Vescovo di adottare misure preventive. Il sacerdote

giustificava le proprie azioni asserendo di sentirsi provocato dagli alunni e di aver dato loro uno scappellotto dopo avere vanamente tentato di rimproverarli e ammonirli. Ammetteva di avere fatto il solletico ai bambini e di averli presi in grembo, ma negava di averli toccati in modo osceno. Dagli atti risulta che, in questo contesto, la Curia vescovile era stata messa altresì al corrente del fatto che il sacerdote, oltre ai maltrattamenti fisici, si era spinto ad assumere atteggiamenti a sfondo sessuale, palpeggiando i bambini durante le ore di lezione e facendo loro il solletico sotto agli indumenti. In seguito a questi episodi, il sacerdote cessava la propria attività come insegnante di religione, continuando però ad essere impiegato come parroco.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato, il Vicario generale Josef Michaeler era coinvolto nella gestione del caso, ma non prese alcuna misura idonea a indagare sui sospetti esistenti nei confronti del sacerdote. Malgrado l'esistenza di accuse, al sacerdote fu permesso di continuare a operare presso l'istituto di formazione, sottoposto alla sola vigilanza del responsabile dell'istituto ma a nessun genere di restrizione.

A parere dei relatori, non furono disposte misure opportune e mirate a prevenire nuove possibili molestie sessuali a danno dei minori. Nonostante le accuse esistenti, il sacerdote continuò altresì ad essere impiegato come parroco e insegnante di religione, senza che dagli atti si possano evincere elementi attestanti l'adozione di accorgimenti volti a prevenire aggressioni di questo tipo.

Il Vicario generale Josef Michaeler non intraprese evidentemente alcuno sforzo volto ad approfondire le cause del comportamento del sacerdote o a contrastare tali condotte al fine di proteggere altre possibili vittime. Non pare nemmeno che si sia chiesto come si sarebbe proceduto, in una situazione analoga, nei confronti di un educatore/insegnante fattosi notare per reati comparabili, sebbene il sacerdote fosse, nel caso specifico, egli stesso un insegnante. Su questa base, i relatori giungono a concludere che il Vicario generale, continuando a impiegare il sacerdote nella pastorale, abbia chiaramente dato la priorità agli interessi della Chiesa e del sacerdozio, rispetto alle esigenze delle parti lese, oltre che delle parrocchie e dei fedeli interessati.

La condotta del Vicario generale Josef Michaeler documentata agli atti non lascia intravvedere, a giudizio degli autori, alcun interessamento per la persona offesa, pur conosciuta per nome, dell'istituto di formazione, né segnali di possibili offerte di aiuto. La sua modalità di azione non è quindi conforme al modo in cui la Chiesa si concepisce, contraddistinto dalle cure ai bisognosi e agli oppressi, una visione che impone non solo di alleviare i disagi esistenti, ma anche di prevenire l'insorgere di nuove sofferenze, come sarebbe accaduto con ulteriori molestie sessuali perpetrate ad opera del sacerdote.

h) Caso 14

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni Novanta, il sacrestano della parrocchia in cui esercitava servizio il sacerdote informava il Vicario generale Josef Michaeler di considerare critico il modo di porsi del sacerdote nei confronti delle fanciulle. Tre anni più tardi, il sacrestano contattava nuovamente il Vicario generale Josef Michaeler riferendogli che il sacerdote infilava le mani nei pantaloni delle giovani e che bambini e genitori se ne erano lamentati. Il Vicario generale

Michaeler chiedeva quindi al sacrestano di fare anzitutto i nomi delle fanciulle interessate. Dagli atti non risulta che siano state intraprese altre azioni al riguardo. Il sacerdote veniva trasferito in un'altra parrocchia già lo stesso anno.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Michaeler era coinvolto nella gestione del caso in ragione della comunicazione del sacrestano ed era quindi a conoscenza delle accuse mosse al sacerdote. Stando a quanto risulta dagli atti, egli non si adoperò affinché venissero attuate misure canoniche, in particolare l'avvio di un'indagine preliminare, sebbene un intervento di questo tipo, secondo il parere dei relatori, sarebbe stato richiesto ai sensi delle pertinenti norme del diritto (penale) canonico universale. A prescindere dalle disposizioni canoniche, il Vicario generale Josef Michaeler non ha nemmeno attuato o disposto, a giudizio dei relatori, altre misure di investigazione, nonostante la presenza di chiari indizi di reati a sfondo sessuale messi in atto dal sacerdote, e ciò porta a interpretare la sua condotta come un tentativo volto piuttosto a mettere in dubbio le dichiarazioni delle persone offese.

i) Caso 15

Riepilogo sommario dei fatti

A metà degli anni Novanta, un giovane insegnante si toglieva la vita. In seguito all'episodio si levarono accuse secondo cui il suicidio sarebbe stato da ricondurre ad abusi subiti nell'infanzia ad opera del sacerdote, che era anche insegnante di religione della parrocchia. In una lettera inviata al sacerdote, il Vicario generale Josef Michaeler gli consigliava di non celebrare personalmente le esequie e di dichiarare pubblicamente che, stanti le circostanze, una

propria attività pastorale non sarebbe stata più compatibile. Il Vicario generale suggeriva inoltre al sacerdote, qualora volesse rilasciare una dichiarazione di ammissione di colpa, di discuterne preliminarmente con un legale. Nonostante questa raccomandazione, il sacerdote presiedeva le celebrazioni del funerale, provocando forti reazioni e un'escalation delle controversie interne alla parrocchia. In un comunicato ufficiale pubblicato nel bollettino della parrocchia, il corpo docente criticava il sacerdote e l'omelia tenuta durante le esequie, mentre il Consiglio parrocchiale e altri organismi ecclesiali continuavano a sostenerlo pubblicamente, respingendo le critiche.

Testimoni dell'epoca riferirono che il sacerdote si faceva notare da molti anni per le tendenze omosessuali mostrate verso adulti e minorenni. Questa sua inclinazione sarebbe stata nota anche al collegio docente, e si sarebbero presi accorgimenti per "canalizzarla". Il suo modo di comportarsi avrebbe causato una profonda spaccatura all'interno della parrocchia, con alcuni membri della comunità pronti a sostenerlo ed altri invece che ne criticavano apertamente la condotta, incorrendo per questo motivo in minacce.

Qualche mese dopo i funerali del giovane insegnante, il Vescovo Wilhelm Egger si recava in visita pastorale nella parrocchia. Nel corso della visita, incontrava il Consiglio parrocchiale e altri parrocchiani affrontando la questione delle accuse mosse al sacerdote. Il Vescovo chiedeva di fornire indizi precisi con riguardo a eventuali episodi, premurandosi però di sottolineare che un'indagine non si poteva basare su accuse anonime e che non era prevista alcuna pubblica udienza. Un ulteriore confronto con i rappresentanti locali confermava le divisioni interne alla comunità parrocchiale, con alcuni a difendere il sacerdote e altri a chiederne il trasferimento.

Per quanto ricostruibile dalle dichiarazioni di testimoni dell'epoca, pare che il sacerdote abbia fatto un'ammissione di colpa nel corso di un incontro con alcuni parrocchiani. Si dice inoltre che abbia anche scritto una lettera indirizzata a una persona offesa in cui si scusava con gli interessati per le sofferenze arrecate. Questa lettera, tuttavia, non veniva mai resa pubblica.

Nel lasciare infine la comunità parrocchiale, il sacerdote scriveva una lettera di commiato alla parrocchia in cui, con parole generiche, prendeva posizione con riguardo alle accuse. Ammetteva di avere commesso errori, pur non menzionando fatti specifici e chiedeva perdono, sottolineando al tempo stesso il sostegno e la comprensione mostratigli da molti parrocchiani.

A seguito della visita pastorale del Vescovo, usciva un articolo di giornale riguardante le accuse mosse al sacerdote e le reazioni avute dalla comunità parrocchiale. Dalla lettura del servizio pubblicato si evince che la Procura della Repubblica aveva avviato un procedimento di indagine nei confronti del sacerdote. L'esito dell'inchiesta non è noto.

Dopo aver lasciato la parrocchia, il sacerdote continuava a svolgere attività all'estero, operando come cappellano per gli infermi e altresì in un convento femminile.

A metà degli anni 2000, stando alle testimonianze, un parrocchiano si sarebbe rivolto al Vicario generale Josef Michaeler, all'epoca non più attivo in queste funzioni. Chiedeva notizie sul caso del sacerdote con l'intento di scrivervi nell'ambito di una tesi di laurea. Josef Michaeler avrebbe invero ricevuto lo studente, ma l'atmosfera della conversazione si sarebbe ben presto surriscaldata e lo studente sarebbe stato minacciato di vedersi il futuro rovinato, se non avesse interrotto quelle sue ricerche.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Michaeler era informato delle tendenze del sacerdote e coinvolto nella gestione del caso. Eppure non prese alcuna opportuna misura finalizzata a fare chiarezza sulle accuse mosse al medesimo. In particolare, malgrado le notevoli conoscenze in materia giuridica (canonica), omise di avviare un'indagine preliminare o, eventualmente, un procedimento penale interno alla Chiesa, oltre che di sollecitare il Vescovo ad attivarsi in tal senso. A giudizio dei relatori, ciò sarebbe stato invece richiesto, ai sensi delle pertinenti norme del diritto (penale) canonico universale.

All'emergere di accuse contro il sacerdote nel contesto del suicidio della persona offesa, il Vicario generale Josef Michaeler era in stretto contatto con il sacerdote, stando a quanto risulta dagli atti. La sua attenzione sembra tuttavia che fosse principalmente rivolta a tenere il più possibile nascosti all'opinione pubblica i fatti contestati al sacerdote. Gli interessi dei familiari del defunto, di eventuali altre persone offese e la difficile situazione interna alla parrocchia, sembrano invece averlo interessato di meno. Non emerge dagli atti alcun elemento che indichi una sua qualche vicinanza a queste persone. Anche a distanza di oltre un decennio da quegli eventi, il Vicario generale mostrava di preoccuparsi di insabbiare il più possibile, rifiutandosi di parlare con un parrocchiano e persino minacciandolo.

Il comportamento assunto dall'allora Vicario generale, lasciando da parte la questione dell'inosservanza delle norme canoniche, non è in linea con la visione fondante della Chiesa, che la spinge a prendersi cura dei bisognosi e degli oppressi. Una concezione che non impone solo di alleviare bisogni e sofferenze esistenti, ma chiede di garantire che non vengano inflitte nuove

sofferenze, come sarebbe accaduto nel caso di nuove molestie, realisticamente attendibili, commesse dal sacerdote. Nel complesso, dunque, il Vicario generale Josef Michaeler ha chiaramente anteposto gli interessi ecclesiali e sacerdotali ai bisogni e alle esigenze delle persone offese.

8. Vicario generale Josef Matzneller (1996 - 2016)

Josef Matzneller ricoprì la carica di Vicario generale della Diocesi di Bolzano-Bressanone tra il 1996 e il 2016. Fino all'insediamento del Vescovo Karl Golser, nel 2009 diresse una prima volta la Diocesi nelle funzioni di Amministratore diocesano e, dopo la morte del Vescovo Golser nel 2011, una seconda volta fino alla consacrazione episcopale dell'attuale Vescovo Ivo Muser. Un'eventuale responsabilità personale del Vicario generale e Amministratore diocesano Josef Matzneller è quindi considerabile, nel contesto del periodo di indagine, per gli anni che vanno dal 1996 fino al 2016.

Dopo aver esaminato i fascicoli, interpellato i testimoni dell'epoca e le persone interesate, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in otto casi (presunti) di abuso (i casi 5, 7, 14, 16, 17, 18, 19 e 20) sia da contestare all'ex Vicario generale Josef Matzneller una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso.

a) Caso 5

Riepilogo sommario dei fatti

Sin dagli anni Sessanta si ripetevano accuse aventi per oggetto condotte esecrabili tenute dal sacerdote e che nel corso dei decenni portarono a molteplici

trasferimenti. Nonostante queste accuse, al sacerdote veniva affidato un primo incarico di parroco già a metà degli anni Settanta, a cui se ne aggiungeva un altro negli anni Novanta.

Nel 2010 la Diocesi di Bolzano-Bressanone istituiva un Centro di ascolto per i casi di abuso, al quale arrivarono svariate segnalazioni sul sacerdote in questione. Le accuse riguardavano principalmente i periodi di attività svolta in qualità di cooperatore e di parroco, dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

Una delle persone offese riferiva allo Sportello diocesano che il sacerdote aveva abusato a lungo di bambine che all'epoca dei fatti avevano tra i 6 e gli 8 anni. Malgrado le lamentele dei genitori, il Vescovo dell'epoca non reagì se non a seguito di una pressione dell'opinione pubblica, che portò infine a un trasferimento del sacerdote. La persona offesa riferiva che le erano stati necessari molti anni per riuscire a elaborare i ricordi.

Altre due persone riferivano di essere state costrette dal sacerdote a subire gravi abusi, all'inizio degli anni Ottanta, con una delle due totalmente indifesa, durante l'atto, a causa di un handicap.

In risposta a queste segnalazioni, il Vescovo Karl Golser destituiva il sacerdote dall'incarico di amministratore parrocchiale, interdendolo inoltre da tutte le attività pastorali. Del caso veniva altresì informata la Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa confermava le misure già adottate dalla Diocesi, avuto particolare riguardo per l'età avanzata del sacerdote e del tanto tempo frattanto trascorso dall'accadimento dei fatti, e dava ordine alla Diocesi di vigilare sulla condotta del sacerdote e di informare prontamente la Congregazione per la Dottrina della Fede di ogni nuova rimostranza.

Nel comunicato stampa ufficiale diramato dalla Diocesi si legge che al sacerdote non sarebbe stato più consentito di apparire in pubblico e che il medesimo intendeva trascorrere la vecchiaia in penitenza.

Nonostante questo ordine, il sacerdote continuava però a presentarsi in pubblico in occasione di eventi, come accadde a una grigliata organizzata presso la residenza anziani. Su intervento dell'allora responsabile del Centro diocesano di ascolto e di una terza persona presso il Vicario generale Josef Matzneller, queste attività del sacerdote venivano infine troncate.

All'epoca, i media riferirono del caso del sacerdote. Il Vicario generale Josef Matzneller ne parlò in svariate interviste dichiarando, fra l'altro, che la prescrizione dei fatti non avrebbe rilievo per la Chiesa, dato che la sofferenza delle vittime non si riduce con il passare del tempo. Ammetteva però anche che, in passato, la Chiesa era solita concentrarsi principalmente sull'autore dei fatti, cercando di risolvere il problema ricorrendo a semplici trasferimenti. Spiegava questo modo di procedere asserendo che all'epoca mancavano le conoscenze attuali sui risvolti psicologici. Una persona offesa reagiva indignata a una delle dichiarazioni in cui il Vicario generale aveva minimizzato le molestie. Scriveva dunque una lettera, indirizzata a Josef Matzneller, in cui criticava in particolare che gli abusi sessuali non sono mai, in realtà, accettabili, indipendentemente dal livello di conoscenze disponibili in una data epoca. La lettera veniva pubblicata su un giornale locale. Su disposizione del Vescovo Karl Golser, il Vicario generale Matzneller invitava la persona offesa a un incontro, scusandosi per i malintesi a cui avevano potuto dar adito le sue dichiarazioni.

In occasione del cinquantesimo anniversario di sacerdozio, il Vicario generale Josef Matzneller si congratulava calorosamente con il sacerdote,

ringraziandolo per tutto il bene fatto nella cura pastorale nei tanti anni di attività sacerdotale.

All'inizio degli anni 2020, una delle testimoni dei fatti, che già aveva contattato il Vescovo Wilhelm Egger negli anni Novanta, si rivolgeva al Centro diocesano di ascolto descrivendo la propria delusione per il fatto che le segnalazioni fossero state all'epoca ignorate, limitandosi semplicemente a disporre un trasferimento del sacerdote. Riferiva inoltre di aver parlato del caso con il Vicario generale Josef Matzneller all'epoca del suo mandato. Questi le avrebbe spiegato di non aver ben capito, allora, e di avere semplicemente trasferito il sacerdote. Esterrefatta, la donna avrebbe minacciato di rendere pubblica la vicenda, se non si fosse fatto nulla. Su iniziativa del Vicario generale Eugen Runggaldier, l'ex Vicario generale Josef Matzneller scriveva quindi una lettera alla testimone dell'epoca, ammettendo l'errore commesso allora dalla direzione diocesana e asserendo di essere frattanto consapevole delle proprie responsabilità. Se ne scusava, aggiungendo che le carenti risposte date allora dalla direzione diocesana avrebbero fatto sì che il sacerdote potesse continuare ad arrecare danno.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato di Vicario generale, Josef Matzneller era coinvolto nella gestione del caso. Su ordine del Vescovo Karl Golser, all'inizio degli anni 2010 il sacerdote veniva allontanato dall'attività pastorale della Diocesi. Quando tuttavia, di propria iniziativa, questi assunse nuovamente compiti pastorali, fu necessario l'intervento dell'allora responsabile del Centro diocesano di ascolto, e di un terzo esterno alla Diocesi, per porre definitivamente fine ad ogni altra attività pastorale del sacerdote.

Quando il caso del sacerdote diventò di dominio pubblico, il Vicario generale Josef Matzneller si mise a disposizione dei media, scegliendo però anche formulazioni difficili da digerire per le persone offese. È comunque da giudicarsi positivo il fatto che, su suggerimento del Vescovo Karl Golser, si sia scusato con l'interessata per le parole che potevano averla offesa e le abbia proposto di avere un colloquio.

È da considerarsi invece criticabile il fatto che, in occasione del cinquantesimo anniversario di attività del sacerdote, il Vicario generale Josef Matzneller gli abbia inviato una lettera di congratulazioni in cui non faceva minima
menzione dei gravi abusi, a lui noti, commessi e in buona parte anche ammessi dal sacerdote, sperticandosi invece in lodi nei suoi confronti. A giudizio
dei relatori, le parole scelte dal Vicario generale evidenziano che, fino all'ultimo, questi non avrebbe riconosciuto che le molestie di un sacerdote sui
minori erano sempre state qualcosa di inaccettabile e avrebbero dovuto essere evitate con la massima severità.

Gli va dato merito, comunque, di essersi rivolto all'inizio degli anni 2020, su suggerimento del suo successore, il Vicario generale Eugen Runggaldier, a una testimone e persona offesa, facendo ammenda dei propri errori.

b) Caso 7

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni Settanta, il sacerdote veniva accusato di avere molestato sessualmente un'allieva minorenne. Dopo che la madre della bambina, probabilmente su suggerimento della Curia vescovile, ebbe relativizzato le accuse, la questione fu accantonata.

All'inizio degli anni Novanta, il sacerdote andava in pensione dall'attività di insegnamento della religione. Da quanto si evince da una segnalazione arrivata allo Sportello diocesano alla fine degli anni 2010, a motivare questa misura sarebbe stata una rimostranza presentata da una giovane al Vescovo Wilhelm Egger all'inizio degli anni Novanta. La stessa informava il Vescovo del fatto che lei e altri compagni erano stati costretti a sedersi in grembo al sacerdote e a strofinarsi contro il suo membro. Gli abusi sarebbero iniziati sul finire degli anni Settanta, all'epoca in cui la bambina aveva 7 o 8 anni, e sarebbero terminati solo dopo un infortunio del sacerdote durante un'escursione.

A metà degli anni Novanta, il sacerdote veniva accusato di andare regolarmente a prendere due ragazze delle superiori e di accompagnarle in automobile fino a casa. Stanti le voci negative che giravano in paese, il Vicario generale Josef Matzneller convocava il sacerdote. Questi prometteva di astenersi in futuro dai tragitti in macchina.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Durante il suo mandato, il Vicario generale Josef Matzneller era coinvolto nella gestione del caso. I relatori presumono quindi che sapesse di tutte le precedenti accuse mosse nei confronti del sacerdote, avendo provatamente dimestichezza con il caso. Eppure, stando agli atti, il Vicario generale non adottò a metà degli anni Novanta nessuna misura idonea a tenere lontano il sacerdote, che già aveva fatto parlare di sé, dal contatto con i minori né a contrastare i rischi a ciò correlati. Si limitò, invece, a proibire al sacerdote solo i tragitti in macchina, continuando a permettergli di svolgere l'attività pastorale.

Nell'occuparsi personalmente del caso, il Vicario generale avrebbe dovuto adoperarsi presso il Vescovo affinché sulle precedenti accuse sollevate nei confronti del sacerdote fosse avviata un'indagine canonica previa, indipendentemente da una possibile prescrizione ai sensi del diritto canonico.

c) Caso 14

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni Novanta, il sacrestano della parrocchia di appartenenza del sacerdote informava il Vicario generale Michaeler delle modalità di condotta improprie messe in atto dal sacerdote nei confronti dei bambini, riferendogli che vi erano già state anche rimostranze articolate da parte di genitori.

All'inizio degli anni 2010, epoca in cui il sacerdote era frattanto in pensione continuando a cooperare, in via ausiliaria, all'attività pastorale, una persona direttamente coinvolta nei fatti si rivolgeva al Centro di ascolto istituito dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone riferendo che quando era alle elementari, a metà degli anni Ottanta, nell'ora di religione il sacerdote l'aveva toccata sotto i pantaloni, mentre sedeva sulle sue ginocchia. Lo stesso trattamento sarebbe stato riservato, stando alle sue osservazioni, anche ad altri bambini. Il Vicario generale Josef Matzneller rispondeva alla persona che aveva fatto la segnalazione. Pochi mesi dopo, si rivolgeva alla Diocesi di Bolzano-Bressanone un'altra persona interessata. Ringraziando il Vicario generale Matzneller per il colloquio, lo informava dei costi sostenuti per la terapia, resasi necessaria a causa degli abusi perpetrati dal sacerdote nell'ora di religione a metà degli anni Ottanta. Tre anni dopo, si rivolgeva allo Sportello della Diocesi di Bolzano-Bressanone una nuova persona, raccontando di essere stata molestata sessualmente dal sacerdote, probabilmente sempre negli anni

Ottanta, durante l'ora di religione. La persona offesa segnalava inoltre di sospettare che il sacerdote fosse stato trasferito, a metà degli anni Novanta, proprio a causa di fatti analoghi. Anche con questa persona il Vicario generale Matzneller corrispondeva per iscritto.

Sette anni dopo l'ultima segnalazione, il sacerdote è deceduto. Dagli archivi non risulta se, in quel periodo, vi siano state restrizioni all'attività svolta o siano stati adottati provvedimenti, in particolare canonici.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

In ragione dei contatti con le persone interessate, il Vicario generale Josef Matzneller risulta essere stato coinvolto nella gestione del caso, essendo dunque a conoscenza delle singole accuse mosse al sacerdote. Nonostante questa contezza, egli non si adoperò affinché venisse disposta la segnalazione, in questi casi dovuta, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, e venisse avviato un processo penale canonico, iniziative che i relatori ritengono essere invece richieste ai sensi delle pertinenti norme del diritto (penale) canonico della Chiesa Universale. L'età piuttosto avanzata del sacerdote all'epoca della notizia delle accuse, così come la possibile prescrizione ai sensi del diritto canonico, non erano di ostacolo all'adozione delle dovute misure canoniche. Secondo i relatori, inoltre, il Vicario generale Josef Matzneller, pur essendo a conoscenza delle accuse mosse contro il sacerdote, non prese né dispose alcuna iniziativa mirata, e documentata agli atti, al fine di assicurarsi che il sacerdote non avesse più alcun contatto pastorale con bambini e adolescenti, cosa che nonostante l'età avanzata del sacerdote non era a priori escludibile. A suo favore va comunque riconosciuto di essersi

esposto direttamente con le persone offese e di avere cercato di venire incontro ai loro interessi e bisogni.

d) Caso 16

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2000 il sacerdote veniva indagato dalla Procura della Repubblica per un atto di abuso. Nell'ambito delle indagini, la Procura della Repubblica contattava il Vicario generale Josef Matzneller con la richiesta di accesso ai fascicoli riguardanti il sacerdote, documenti che questi inizialmente si rifiutava di consegnare. Dopo l'imputazione, il sacerdote veniva assolto in primo grado e poi condannato, in appello, a sette anni e sei mesi di reclusione. La Corte d'Appello stabiliva inoltre che il sacerdote era obbligato a risarcire alla persona offesa i danni arrecati con l'abuso. La Congregazione per la Dottrina della Fede veniva informata dall'allora amministratore diocesano Josef Matzneller della condanna del sacerdote in secondo grado, dopo che la stessa aveva richiesto alla Diocesi di Bolzano-Bressanone di aggiornarla a tal riguardo. Alla fine degli anni 2000 la Corte Suprema di Cassazione annullava la condanna in secondo grado, esclusivamente per sopraggiunta prescrizione dei termini, confermando però la responsabilità civile del sacerdote nei confronti della persona offesa. Pochi mesi dopo questa decisione, la Congregazione per la Dottrina della Fede comunicava che non le era possibile stabilire con certezza morale la colpevolezza del sacerdote. Raccomandava tuttavia di vigilare il sacerdote nello svolgimento del proprio lavoro al fine di evitare ulteriori scandali. Pochi mesi dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il sacerdote veniva nominato cooperatore di una parrocchia. Non risultano documentati eventuali controlli o altre misure preventive. Già all'epoca erano in corso colloqui tra i rappresentanti della Diocesi di Bolzano-

Bressanone e la Conferenza Episcopale Italiana con l'obiettivo di evitare una responsabilità civile della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

All'inizio degli anni 2010 la persona offesa intentava una causa civile di risarcimento danni nei confronti del sacerdote, della sua ex parrocchia e della Diocesi di Bolzano Bressanone. Due anni dopo, il tribunale adito in sede civile condannava il sacerdote, la sua ex parrocchia e la Diocesi di Bolzano-Bressanone a pagare alla persona offesa un risarcimento danni quantificato in un importo a sei cifre. La corte statuiva espressamente che gli atti di abuso commessi dal sacerdote erano stati accertati in via definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione. Veniva inoltre espressamente confermata la responsabilità civile dell'ex parrocchia del sacerdote e della Diocesi di Bolzano-Bressanone, la quale impugnava in seguito tale sentenza.

Parallelamente, si svolgevano trattative di transazione con la parte offesa. Dell'importo proposto per la composizione bonaria della vertenza avrebbe dovuto farsi carico un terzo, così da evitare un'ammissione di responsabilità della Diocesi di Bolzano-Bressanone, e dell'ex parrocchia, per le azioni commesse dal sacerdote. Quando era ancora in corso il giudizio civile di appello, e trascorso un anno dalla sentenza in sede civile, veniva raggiunto un accordo, coordinato anche con la Conferenza Episcopale Italiana. Alla parte offesa veniva corrisposto, da un soggetto terzo, un importo a sei cifre. Sin dall'avvio delle indagini della Procura della Repubblica e per tutta la durata dei processi e delle trattative di conciliazione, il sacerdote aveva continuato ad operare nella pastorale senza essere sottoposto ad alcuna forma riconoscibile di sorveglianza. Anche dopo la stipula dell'accordo di transazione, e malgrado le diverse raccomandazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, il sacerdote continuava a lavorare nella pastorale fino al termine del mandato del Vicario generale Josef Matzneller e anche oltre, fino al

termine del periodo oggetto della presente indagine, senza essere sottoposto a restrizioni né a vigilanza sul proprio operato pastorale.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Matzneller veniva coinvolto nella gestione del caso già nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica. Alla luce della segnalazione fatta alla Congregazione per la Dottrina della Fede dopo la chiusura del processo penale di appello, i relatori presumono che egli fosse informato anche degli ulteriori sviluppi del caso e, in particolare, della sentenza della Corte di Cassazione, nonché della conciliazione raggiunta in sede civile. Nel ruolo di Amministratore diocesano svolto a quell'epoca, egli si limitò inoltre a informare la Congregazione per la Dottrina della Fede solo dopo che quest'ultima aveva chiesto notizie dell'esito del processo penale di appello. Stando a quanto risulta dagli atti, pur essendo a conoscenza delle accuse esistenti nei confronti del sacerdote e nemmeno dopo l'accertamento in via definitiva degli atti di abuso, non prese né dispose mai alcuna misura idonea, che risulti documentata nel fascicolo visionato e quindi sia riconoscibile dai relatori come tale, finalizzata ad assicurarsi che il sacerdote non avesse più alcun contatto pastorale con bambini e adolescenti. Il sacerdote, al contrario, continuava ad operare nella cura pastorale, senza alcuna restrizione, anche fino al termine del mandato del Vicario generale Josef Matzneller, sebbene la Congregazione per la Dottrina della Fede avesse espressamente richiesto provvedimenti di questo tipo. Pare dunque, a tutti gli effetti, che il Vicario generale non si sia chiesto come si sarebbe proceduto con un educatore dell'infanzia o un insegnante nei cui confronti esistesse un'analoga concentrazione di sospetti ovvero equivalenti accertamenti giudiziari e per quale ragione, in questo caso, la condotta del sacerdote avrebbe dovuto essere

valutata diversamente. Stante la pronuncia in cui la Congregazione per la Dottrina della Fede asserisce l'impossibilità di stabilire con certezza morale la colpevolezza del sacerdote, non si può contestare al Vicario generale di non essersi adoperato per l'avvio di un processo penale interno alla Chiesa o, quantomeno, per l'adozione di altre misure disciplinari. In ultima analisi, però, furono anche le sue iniziative e i suoi sforzi a portare alla stipula dell'accordo di conciliazione raggiunto durante il suo mandato. Lo scopo primario risiedeva nel tutelare esclusivamente gli interessi della Chiesa e nell'evitare alla Diocesi di Bolzano-Bressanone una responsabilità a livello giuridico. Gli atti non lasciano invece trasparire, secondo i relatori, alcuna attenzione per la persona offesa o interessamento per gli effetti dalla stessa subiti in conseguenza degli atti di abuso. Le azioni messe in atto dal Vicario generale Josef Matzneller con riguardo a questo caso non si conciliano dunque, nel complesso, con l'immagine della Chiesa così come essa, nell'ottica dei relatori, si presenta. Essa è contraddistinta, tra l'altro, dalla cura dei bisognosi e degli oppressi e impone non solo di alleviare, nella misura del possibile, i bisogni e le preoccupazioni esistenti, ma anche di evitare nuove sofferenze.

e) Caso 17

Riepilogo sommario dei fatti

Alla fine degli anni 2000, il sacerdote veniva condannato in primo grado a una pena detentiva per possesso di materiale pedopornografico. I giornali altoatesini avevano parlato del caso, seppure in forma anonima, già due anni prima.

Dopo la sentenza di condanna, la Diocesi di Bolzano-Bressanone rendeva noto attraverso un comunicato stampa di avere appreso "con dolore e sgomento [...] della condanna [del sacerdote]", biasimando severissimamente

l'acquisto, il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico. Il sacerdote, che aveva sempre ribadito la propria innocenza, sarebbe stato sollevato da ogni incarico. Si affermava di voler rispettare il giudizio della corte, pur rimanendo in attesa delle motivazioni della sentenza e pur riservandosi l'eventuale ricorso in Cassazione.

Poco dopo, con decreto, il sacerdote veniva rimosso, fino a nuovo ordine, dall'esercizio di tutte le funzioni diocesane. La segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, tuttavia, veniva fatta dal Vescovo Karl Golser solo quasi due anni dopo la condanna del sacerdote.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Considerato che la condanna del sacerdote diventò di dominio pubblico è da presumere che il Vicario generale Josef Matzneller fosse coinvolto, durante il suo mandato, nella gestione del caso. Il sacerdote fu invero sollevato dalle sue funzioni dopo la condanna, ma l'allora Vicario generale mancò anche in questo caso di disporne la comunicazione alla Congregazione per la Dottrina della Fede, prevista in siffatti casi, nonché l'avvio di un processo penale interno alla Chiesa.

f) Caso 18

Riepilogo sommario dei fatti

Alla fine degli anni 2000 veniva avviato un procedimento di indagine nei confronti del sacerdote, allora parroco di due parrocchie, per sospetta detenzione di materiale pedopornografico. Parallelamente, la stampa altoatesina ne dava notizia.

Dopo l'apertura del procedimento di indagine e la pubblicazione della notizia, il sacerdote veniva rimosso da Josef Matzneller, per decreto, dalle funzioni esercitate.

Circa un anno più tardi, il sacerdote veniva condannato a una pena detentiva e pecuniaria per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. La pena detentiva veniva sospesa con la condizionale.

Successivamente, al sacerdote veniva affidato l'incarico di inventariare opere d'arte ecclesiastiche. La segnalazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, prevista dal diritto canonico, veniva all'epoca omessa, per poi essere eseguita più tardi, solo nel 2010, su iniziativa del Vescovo Karl Golser, procedura che ebbe infine, come risultato, una condanna penale del sacerdote in sede canonica.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Matzneller era coinvolto nella gestione del caso. Sebbene fosse stato avviato il procedimento di indagine nei confronti del sacerdote e ne fosse stata resa pubblica la notizia e il sacerdote fosse stato sollevato dalle funzioni, il Vicario generale omise di segnalare il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede e di avviare il procedimento canonico. Iniziative, queste, che secondo i relatori sarebbero state invece richieste a norma delle disposizioni del diritto canonico, come più tardi riconosciuto anche dal Vescovo Karl Golser.

g) Caso 19

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2010, la persona offesa si rivolgeva allo Sportello della Diocesi di Bolzano-Bressanone riferendo di abusi commessi dal sacerdote già sul finire degli anni Cinquanta. L'interessato aveva 16 anni all'inizio di quegli episodi. Diceva di non volere che ci fossero conseguenze penali per il sacerdote. Chiedeva però che il sacerdote, frattanto in pensione, venisse "ammonito". Tre mesi dopo l'arrivo della segnalazione, il Vicario generale Josef Matzneller e il Vescovo Karl Golser convenivano di doverne parlare con il sacerdote. Il colloquio veniva condotto dal Vicario generale Josef Matzneller. Il sacerdote ammetteva le accuse mossegli dalla persona offesa. Non sono evidenziabili ulteriori interventi messi in atto dalla Diocesi di Bolzano-Bressanone. Il sacerdote, all'epoca ottantottenne, moriva tre anni più tardi.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il Vicario generale Josef Matzneller era coinvolto nella gestione del caso, avendo condotto una conversazione con il sacerdote, dopo essersi consultato con il Vescovo Karl Golser, e avendogli il sacerdote confessato l'abuso proprio nel corso di questo colloquio. Al Vicario generale Josef Matzneller va pertanto contestato di non essersi adoperato presso il Vescovo Karl Golser affinché fosse avviato un processo penale canonico e fossero adottate le iniziative correlate, quali la comunicazione del caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Queste misure, dovute ai sensi del diritto canonico, non potevano in ogni caso omettersi in virtù del semplice desiderio della persona offesa che affermava di non volere che venissero intraprese ulteriori azioni. Anche l'età piuttosto avanzata del sacerdote al momento della notizia

dell'abuso, così come l'eventuale prescrizione prevista dal diritto canonico, non si frapponevano a priori all'adozione di provvedimenti canonici. In ogni caso, pur essendo al corrente dell'abuso sessuale commesso dal sacerdote, e dallo stesso anche ammesso, il Vicario generale Josef Matzneller non si adoperò nemmeno per far sì che venissero presi almeno provvedimenti disciplinari nei confronti del sacerdote. Anche l'età avanzata del sacerdote non sarebbe stata di ostacolo, potendosi infatti scegliere misure che tenessero debitamente conto di questa circostanza. Inoltre, pur sapendo della molestia sessuale ammessa dal sacerdote, il Vicario generale non prese né dispose alcuna misura mirata, che risulti documentata nel fascicolo visionato e che quindi sia riconoscibile come tale dai relatori, destinata ad assicurarsi che il sacerdote non avesse più alcun contatto pastorale con bambini e adolescenti, cosa che malgrado l'età avanzata del sacerdote non era a priori escludibile.

h) Caso 20

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2010, una persona offesa si rivolgeva al Vicario generale Josef Matzneller con una lettera in cui asseriva che, alla fine degli anni Sessanta, aveva ricevuto regolarmente visite del sacerdote al maso agricolo e, all'età di 13 anni, era stato vittima di ripetuti abusi sessuali da parte del sacerdote. Non risultano interventi, riconoscibili come tali, messi in atto dal Vicario generale Josef Matzneller a seguito di questa segnalazione. Il sacerdote moriva tre anni dopo.

Diversi anni più tardi la stessa persona, che nel frattempo si era rivolta anche al Centro di ascolto della Diocesi, ricevendo aiuto, raccontava la sua storia di sofferenze al Vescovo Ivo Muser. Nel farlo, gli riferiva che, all'inizio degli anni 2010, il Vicario generale Josef Matzneller non aveva inizialmente reagito alla

sua segnalazione e che quindi lo aveva avvicinato per strada. Nel corso di quello scambio di battute, il Vicario generale Josef Matzneller non gli avrebbe inizialmente creduto, dubitando che il sacerdote potesse aver commesso quegli atti. In quell'occasione, inoltre, il Vicario generale Matzneller gli aveva ricordato l'obbligo di perdonare, nonostante tutto.

Qualche anno dopo, su richiesta del diretto interessato, un alto funzionario della Curia si rivolgeva all'allora Vicario generale Josef Matzneller con la richiesta di un colloquio. Questi si dichiarava disposto ad avere un incontro con la persona offesa. Cinque giorni prima della data concordata, l'ex Vicario generale Josef Matzneller però moriva.

Valutazione dei relatori basata sulla lettura dei fascicoli e sulle interviste di testimoni dell'epoca e parti offese

Il coinvolgimento del Vicario generale Josef Matzneller nella gestione di questo caso risulta dal fatto che la persona interessata si rivolse direttamente a lui, portandolo dunque a conoscenza degli abusi sessuali commessi dal sacerdote. Nonostante la descrizione dei fatti fornita dalla persona direttamente interessata, il Vicario generale non prese né dispose, stando agli atti, alcun provvedimento mirante a fare chiarezza sulla vicenda sebbene, secondo i relatori, avesse avuto motivo di farlo, alla luce delle informazioni disponibili. In particolare, non si adoperò ai fini dell'avvio di un'indagine preliminare, che a giudizio dei relatori era invece richiesta dalle norme del diritto canonico, né a segnalare il caso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. L'età piuttosto avanzata raggiunta dal sacerdote all'epoca in cui si ebbe notizia delle accuse di abusi e la possibile prescrizione ai sensi del diritto canonico, non avrebbero dovuto frapporsi a priori all'adozione delle misure canoniche dovute. Inoltre, pur essendo a conoscenza delle molestie sessuali riferitegli sul

conto del sacerdote, il Vicario generale Josef Matzneller non prese né dispose alcuna misura valida, documentata nel fascicolo visionato e quindi riconoscibile dai relatori come tale, finalizzata ad assicurarsi che il sacerdote non avesse più alcun contatto pastorale con bambini e adolescenti, cosa che nonostante l'età avanzata del sacerdote non era comunque escludibile a priori. Il Vicario generale, inoltre, non rispose alle segnalazioni fatte dalla persona direttamente coinvolta, occupandosene solo dopo averlo incontrato di persona, peraltro su iniziativa della stessa parte offesa, trattandolo però con diffidenza e ricordandogli la necessità di perdonare il sacerdote. A suo beneficio va tuttavia riconosciuto, in questo contesto, che a distanza di oltre dieci anni dalla prima insufficiente risposta data alla persona offesa, e poco prima di morire, si mostrava disposto ad avere un colloquio con l'interessato, al quale voleva esprimere il proprio rammarico per come si era comportato in precedenza. Nel complesso, comunque, la condotta del Vicario generale Josef Matzneller non evidenzia, a giudizio dei relatori, un sufficiente interessamento nei confronti della persona offesa né un'adeguata valutazione delle conseguenze del reato, esistenti non solo dal punto di vista della persona offesa, ma anche oggettivamente. Stando a quanto risulta dagli atti, dunque, la sua risposta non fu in linea con l'immagine che la Chiesa ha di sé, improntata in larga misura all'assistenza dei bisognosi e degli oppressi.

9. Vicario generale Eugen Runggaldier (2016 - oggi)

Il 01.09.2016 Eugen Runggaldier assumeva le funzioni di Vicario generale, carica che ricopre tutt'oggi. È responsabile del personale dal 1° settembre 2019. Un'eventuale responsabilità del Vicario generale Eugen Runggaldier è pertanto considerabile solo a partire dal settembre del 2019.

Dopo aver letto i fascicoli, sentito i testimoni dell'epoca e le persone interessate e interpellato per un confronto i funzionari ancora in vita, i relatori del presente rapporto sono giunti a stimare che in cinque casi (presunti) di abuso (i casi 13, 17, 18, 23 e 24) sia da contestare al Vicario generale Johannes Untergasser una condotta erronea e/o quantomeno impropria nella gestione del caso. Con lettera del 12.08.2024, il Vicario generale Eugen Runggaldier veniva quindi contattato per iscritto esponendo i fatti di rilievo e dandogli la possibilità di prendere posizione in merito. In questo contesto, il medesimo aveva pieno e libero accesso, in qualsiasi momento, agli atti e fascicoli su cui si fondava il confronto. Con lettera del 31.08.2024, nonché con la partecipazione a un colloquio in data 10.09.2024, il Vicario generale Eugen Runggaldier si esprimeva quindi in merito ai fatti oggetto di esame.

L'inadempimento degli obblighi canonici (di documentazione) a carattere meramente formale, non ritenuti dai presenti autori rilevanti ai fini della contestabilità di un errore di condotta, non veniva inserito fra gli elementi oggetto del confronto. Stando a quanto noto ai relatori non ci sarebbe nemmeno stata, a tal riguardo, alcuna contestazione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, ossia dell'autorità competente in relazione a questa procedura canonica. Pare, a tutti gli effetti, che né il Vicario generale Runggaldier né il Vescovo Ivo Muser siano stati richiamati dagli esperti in relazione ai requisiti formali previsti dal diritto canonico. Ciò attiene, nello specifico, all'obbligo di avviare e concludere la procedura di indagine canonica previa, da ordinarsi con formale decreto (Can. 1719 CIC/1983). Il formale avvio e la formale conclusione della procedura di indagine canonica previa si sarebbero avuti, stando a quanto risulta ai relatori e con riferimento al periodo di mandato del Vicario generale Runggaldier, in un solo caso e precisamente in relazione a fatti poi effettivamente segnalati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Fintanto che Vicario generale o il Vescovo si siano

visibilmente adoperati per fare luce sui sospetti segnalati di abuso sessuale di minori o persone vulnerabili, informandone in seguito la Congregazione per la Dottrina della Fede, non è da ritenersi, a giudizio dei relatori, che l'inosservanza dei requisiti formali dia adito alla contestazione di un errore di condotta. Diversamente sarebbe nell'ipotesi in cui non fossero osservabili, da parte delle autorità, sforzi volti a fare chiarezza sulle vicende o i fatti non fossero stati portati all'attenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede. Circostanze che, nel caso del Vicario generale Eugen Runggaldier, non si configurano.

In seguito alla presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier comunicata nel quadro del confronto, è venuta a decadere in quattro casi la valutazione provvisoria formulata dai consulenti legali.

a) Dichiarazioni generali di costituzione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Nella dichiarazione scritta del 31.08.2024 con cui prendeva posizione, il Vicario generale Eugen Runggaldier anteponeva alle sue considerazioni sulle singole esposizioni dei fatti una preliminare osservazione di carattere generale. Interveniva altresì in merito alle valutazioni dei relatori anche con dichiarazioni rilasciate nell'ambito di un ulteriore confronto personale tenutosi in data 10.09.2024. Nel quadro delle sue osservazioni con riguardo alle singole narrative dei fatti forniva altresì elementi di validità generale. Tali dichiarazioni costitutive saranno ora di seguito illustrate e, ove ritenuto necessario, debitamente valutate dagli autori del presente rapporto.

Con riferimento alla "questione dei maestri d'asilo" sollevata in alcuni casi dai relatori, con cui si chiedeva al Vicario generale se si fosse interrogato su come si sarebbe proceduto nell'ipotesi in cui fosse stato un educatore

dell'infanzia o insegnante di scuola ad avere richiamato l'attenzione o destato sospetti in ordine a reati a sfondo sessuale e per quale ragione in un siffatto caso un sacerdote dovesse essere giudicato in modo diverso, il Vicario generale spiegava di non ravvedere differenze nel valutare la cattiva condotta di un sacerdote rispetto a quella di un educatore/insegnante, non essendo rilevante la persona dell'accusato, quanto piuttosto la tutela della persona interessata dai fatti. Contestualmente richiamava tuttavia la questione della presunzione di innocenza, sottolineando che tutti verrebbero trattati allo stesso modo, non appena comprovatane la colpa. Nel contesto dell'incontro personale di confronto, il Vicario generale riconosceva che la questione della colpevolezza, intesa nel senso di conseguimento della piena prova della colpevolezza, non può avere un ruolo decisivo nella determinazione delle misure preventive da adottarsi. La tutela delle persone potenzialmente coinvolte negli atti di abuso e la prevenzione di ulteriori situazioni di pericolo devono essere infatti in primo piano, e questo a prescindere dal fatto che la colpevolezza di una persona sia già stata stabilita in modo chiaro e definitivo (vedasi a tal riguardo anche il punto A. I. 4.). Le misure preventive servono esclusivamente a scongiurare il pericolo e devono quindi essere adottate, a titolo precauzionale e coerente, sulla base di fatti plausibili, con lo scopo di ridurre conseguentemente al minimo i rischi.

Quanto al (re)inserimento, nella cura pastorale, dei sacerdoti accusati di abusi, nella sua dichiarazione scritta del 31.08.2024 il Vicario generale asseriva, con riguardo a due casi specifici, che i sacerdoti in questione non sarebbero più attivi nella pastorale di bambini e adolescenti. Un'argomentazione, questa, ampiamente messa in discussione dai relatori nell'ambito del colloquio di confronto, dibattuta e analizzata criticamente insieme al Vicario generale Eugen Runggaldier. In questo incontro, il Vicario generale riconosceva infine che i contatti con i minori non si limitano affatto alla sola cura pastorale

dei bambini e ragazzi. Il contatto con i minori, piuttosto, è una componente frequente e irrinunciabile della generale attività pastorale, che si concretizza sia nei battesimi, che nella celebrazione delle funzioni religiose, nella pastorale familiare o negli incontri della vita quotidiana della parrocchia. I relatori gli rammentavano che i minori sono onnipresenti nell'ambiente ecclesiale, il che rende necessario estendere le misure preventive di tutela ben oltre gli specifici ambiti pastorali. Escludere i sacerdoti dalla sola attività pastorale infantile e giovanile non è infatti sufficiente, se non si prendono misure più complete atte a tenere conto dell'intera quotidianità pastorale. Durante il colloquio, il Vicario generale ammetteva la correttezza di questa valutazione, riconoscendo inoltre la necessità di considerare maggiormente l'esigenza di tutela dei minori anche nella pastorale generale.

Nella sua presa di posizione, il Vicario generale Eugen Runggaldier affermava di archiviare nel fascicolo personale ogni documento di rilievo riguardante un sacerdote, quali lettere, e-mail e altre comunicazioni scritte. Aggiungeva inoltre di tenere notizia dei collogui importanti redigendo promemoria o brevi verbali, in caso di passi rilevanti. Eppure, nel prendere posizione su un caso specifico, il Vicario generale dichiarava di non riuscire a spiegarsi per quale ragione la documentazione al riguardo non fosse completa. Sia il Vicario generale Eugen Runggaldier che il Vescovo Ivo Muser confermavano nell'ambito del confronto che il Vicario generale aveva informato il Vescovo su ogni singolo caso e sulle misure adottate. Una circostanza, questa, non in tutti i casi riscontrabile dai relatori, stante la documentazione solo parziale disponibile al riguardo. In questo contesto va notato che, sebbene il Vicario generale si occupi sostanzialmente di redigere documentazioni, non esiste apparentemente una gestione sistematica e completa degli atti che garantisca di poter documentare e ricostruire tutti i passaggi e colloqui salienti. Nell'opinione dei relatori, queste lacune non solo rendono più difficile

ripercorrere gli iter decisionali seguiti, ma rappresentano anche un rischio per la trasparenza e la prevenzione. Occorre quindi ottimizzare la prassi documentale. Un affinamento del sistema dovrebbe mirare a garantire che ogni passo, intervento e confronto sia documentato integralmente e senza lasciare adito a equivoci.

Con riguardo ai casi rispetto ai quali i relatori arrivavano ad accertare condotte erronee da parte del Vicario generale Eugen Runggaldier, è da rilevarsi - come per il Vescovo Ivo Muser - che tale errore di condotta si circoscrive prevalentemente a misure preventive giudicate dai relatori non adeguate. In questo contesto va constatato, anche a favore del Vicario generale Eugen Runggaldier, che furono comunque prese in considerazione e poi anche adottate misure di prevenzione. Per tutti i casi in questione, inoltre, non seguì nessun'altra segnalazione di sospetti riguardanti eventuali ulteriori persone offese e, tantomeno, di persone effettivamente interessate da abusi. Anche per il Vicario generale Eugen Runggaldier va altresì riconosciuto uno sforzo sincero rivolto a migliorare e promuovere l'ottimizzazione costante del modo di procedere nei confronti delle persone offese. Anche le modalità di azione dallo stesso assunte nei confronti dei sacerdoti accusati e/o giudicati colpevoli sono state guidate, a giudizio dei relatori, da un sincero impegno e una battaglia per un adeguato approccio in questa difficile situazione. Non da ultimo, a parere dei relatori, va ricordato in questa sede, quantunque da non considerarsi nella specifica valutazione dei singoli casi, che la presente relazione e le ricerche sulla gestione dei casi (presunti) di abuso all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone sono state possibili anche grazie al Vicario generale Eugen Runggaldier. Questi, inoltre, come già in precedenza descritto, si è confrontato in modo aperto e meditato sulle contestazioni mossegli e sui propri errori di condotta riconoscendoli altresì, senza indugi e riserve, come tali. Proprio quest'ultimo aspetto rappresenta, a parere dei

relatori, un dato da giudicarsi senz'altro positivamente in vista della futura gestione dei casi (presunti) di abuso.

b) Caso 13

Riepilogo sommario dei fatti

Sebbene il sacerdote si fosse già fatto notare per condotte improprie assunte nei confronti di un minore presso un istituto di formazione, negli anni Novanta gli veniva comunque affidato l'incarico di insegnante di religione in una scuola elementare. Alla fine degli anni 2000 si verificavano episodi di violenza e abusi del sacerdote nei confronti di alunni della scuola primaria. In seguito a un'intervista rilasciata dal Vescovo Ivo Muser sul finire degli anni 2010, in cui gli si chiedevano notizie sul caso in questione, venivano avviate ampie misure volte a far luce sull'accaduto e il caso veniva anche segnalato a Roma. In questo contesto, si svolgeva anche un incontro personale tra il sacerdote e il Vicario generale Eugen Runggaldier. Nel corso della conversazione, il sacerdote confessava, pur non mostrando resipiscenza riguardo alla sua colpevolezza. Il chierico veniva infine rimosso dall'incarico di parroco, ma continuò ad essere adibito all'attività di assistenza pastorale. Fu solo all'inizio degli anni 2020, quando emersero nuove accuse per un episodio risalente alla fine degli anni Ottanta, riguardante comunque una persona adulta, che il sacerdote fu rimosso anche dalla funzione di assistente pastorale. Gli fu interdetta, fino a nuovo ordine, ogni ulteriore attività di assistenza pastorale. Il sacerdote non si attenne però a questo divieto. A partire dalla fine degli anni 2010, il soggetto coinvolto nell'episodio verificatosi presso l'istituto di formazione si rivolgeva ripetutamente al Vescovo Ivo Muser pregandolo di lasciar stare la vicenda affinché fosse tutelata la sua identità.

Presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Nella sua dichiarazione, oltre a fare ammissioni di carattere generale, il Vicario generale Eugen Runggaldier entrava nel merito di questo caso specifico affermando

- di essere venuto in contatto con il caso solo alla fine degli anni 2010;
- di ricordare bene la conversazione avuta con il sacerdote alla fine degli anni 2010, nella quale il sacerdote aveva sì ammesso in generale i fatti, pur non mostrando alcun rimorso per l'accaduto;
- di non essere stato espressamente invitato, nella risposta data dalla Congregazione per la Dottrina della Fede alla segnalazione del caso fatta alla fine degli anni 2010, a dare seguito al suggerimento del Vescovo, il quale riteneva che il sacerdote dovesse ritirarsi in pensione, e di averlo quindi lasciato a svolgere attività di "cura delle anime";
- di essersi impensierito con riguardo al caso, non da ultimo perché il sacerdote non si era mostrato pentito;
- di avere avuto perplessità riguardo al proseguimento dell'attività del sacerdote, "quantunque anche solo in qualità di pastore d'anime";
- di avere espresso queste preoccupazioni anche al Vescovo, tanto che all'inizio degli anni 2020 il sacerdote veniva infine sollevato dai suoi incarichi di "pastore";

- che in quel periodo la persona interessata dai fatti avvenuti nell'istituto di formazione si era rivolta in più occasioni al Vescovo segnalandogli in modo chiaro e inequivocabile di non desiderare che venissero adottati ulteriori provvedimenti nei confronti del sacerdote, temendo altrimenti che il proprio nome potesse diventare di dominio pubblico;
- che questa richiesta avanzata dall'interessato sarebbe stata il motivo per cui il sacerdote avrebbe continuato ad essere impiegato nella cura pastorale, quantunque fosse chiaro al Vicario generale che ciò non era giusto;
- di non avere imposto alcuna restrizione all'attività di pastore e di non avere ricevuto da Roma richieste in tal senso;
- di non avere ritenuto necessario stabilire restrizioni, essendo trascorso molto tempo dall'accadimento dei fatti e non essendo pervenuta da allora alcuna segnalazione riguardo a condotte improprie nei confronti di minori;
- di ritenere un errore il non aver posto restrizioni all'attività pastorale;
- che i fatti segnalati all'inizio degli anni 2020 avrebbero riguardato un giovane maggiorenne e che non sarebbero quindi pertinenti ai fini della presente indagine.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Innanzitutto va constatato che il Vicario generale Eugen Runggaldier prendeva in carico il caso non appena esserne venuto a conoscenza. Nella sua dichiarazione, egli chiarisce in modo inequivocabile che il sacerdote non resipiscente avrebbe dovuto essere allontanato già allora, prontamente e interamente, dall'attività pastorale o quantomeno sottoposto a severe restrizioni. Il motivo degli omessi interventi viene indicato dal Vicario generale Eugen Runggaldier nella tutela dell'identità della persona offesa. Pur ritenendola sostanzialmente plausibile, i relatori sono del parere che questa affermazione sia poco convincente a giustificare il tutto. La mera tutela dell'identità di un individuo non dovrebbe infatti spingersi a lasciar sussistere un rischio potenziale di danno a carico di altri soggetti presumibilmente interessabili. La tutela dell'identità della persona direttamente interessata è piuttosto solo uno dei criteri di valutazione, da ponderarsi a confronto della necessaria tutela preventiva di ulteriori potenziali vittime e spesso costretta, nella sua assolutezza, a passare in secondo piano. Resta comunque il fatto che, con una certa frequenza, sono senz'altro pensabili misure preventive destinate a garantire la tutela dell'identità della persona offesa.

Il Vicario generale Eugen Runggaldier giustifica inoltre in parte questa omissione appellandosi al fatto che la Congregazione per la Dottrina della Fede non avrebbe dato alcuna istruzione in tal senso. A questo proposito va osservato che la responsabilità ultima dell'attuazione delle misure di prevenzione ricade esclusivamente sugli ordinari del luogo. Sono loro ad essere responsabili, nel singolo caso specifico, di decidere se e come un ulteriore impiego del sacerdote sia ancora possibile, stanti le circostanze date, o se lo stesso vada invece interamente evitato. Solo i responsabili in loco, a conoscenza

dell'esatto contesto e delle circostanze, possono infatti prendere questo genere di decisioni. Il rimanere semplicemente in attesa di eventuali istruzioni da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede non è giustificazione sufficiente a spiegare la mancata adozione delle necessarie misure di prevenzione. Se i sacerdoti distintisi a tar riguardo non possono più essere responsabilmente impiegati nell'attività pastorale, rimane pur sempre la possibilità di affidare loro, ad esempio, incarichi di tipo meramente amministrativo, e quindi di evitare nel contesto dell'esercizio dell'attività professionale qualsiasi contatto con i minori.

Con riferimento a quanto asserito dal Vicario generale Eugen Runggaldier nella sua dichiarazione a proposito del caso segnalato all'inizio degli anni 2020, interessante un soggetto maggiorenne, i relatori fanno presente che anche una siffatta segnalazione debba trovare considerazione come elemento di riferimento per l'adozione di eventuali misure preventive. Una molestia a danno di giovani, quantunque maggiorenni, dovrebbe essere piuttosto vista come circostanza fortuita, tale da non indurre a escludere la possibilità che episodi analoghi possano avere interessato anche minorenni.

c) Caso 17

Riepilogo sommario dei fatti

Il sacerdote veniva condannato in triplice grado per possesso di materiale pedopornografico, comminandogli da ultimo una sanzione pecuniaria. Durante il giudizio in corso, il sacerdote e il suo difensore sostenevano che il materiale rinvenuto fosse arrivato sul computer del sacerdote a causa di un virus. In seguito, il sacerdote asseriva di essere stato vittima di massoni. Dopo la prima condanna, il Vescovo Karl Golser avviava un processo penale canonico. Il sacerdote veniva giudicato colpevole anche in questo giudizio

penale e condannato a cinque anni di interdizione dall'attività didattico-educativa nonché dalla pastorale per i minori. Decorso questo termine, la decisione su come procedere veniva rimessa all'Ordinario. Circa due anni dopo la condanna in sede canonica e trascorso un anno dalla condanna in ultimo grado, il sacerdote veniva rimosso dagli incarichi e, contestualmente, adibito a nuove funzioni presso l'Ufficio pastorale. Circa sette anni dopo la condanna canonica e sei anni dopo la condanna civile in ultimo grado, il sacerdote avrebbe dovuto essere reintegrato nella cura pastorale ma, inizialmente, ciò non avvenne. Nel frattempo il sacerdote opera, con restrizioni, nell'assistenza alla cura pastorale.

Presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Nel prendere posizione per iscritto con riguardo a questo caso, il Vicario generale Eugen Runggaldier dichiara, oltre a quanto osservato in via generale, che

- il sacerdote è occupato, con restrizioni, nella cura pastorale;
- il sacerdote gli avrebbe inizialmente dichiarato che il materiale gli era stato ingiustamente attribuito dalla polizia;
- sarebbe stato concordato con il parroco locale di non affidare al sacerdote incarichi nella pastorale dei bambini e giovani e di non permettere che si trovasse mai da solo con i bambini;
- l'incarico del sacerdote sarebbe circoscritto alla pastorale degli adulti,
 in particolare alla celebrazione delle funzioni domenicali e festive, nonché ai funerali;

- il sacerdote non avrebbe ricevuto alcun decreto di nomina e si limiterebbe ad operare solo come assistente in un decanato.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

I relatori valutano positivamente il fatto che i preposti del luogo, prima che venisse affidato al sacerdote l'odierno incarico, siano stati informati dai responsabili, con trasparenza, sui trascorsi di questa persona, decidendo di sottoporlo ad alcuni vincoli nell'esercizio delle nuove funzioni. Alla luce dell'insieme delle circostanze del caso, ciò non è tuttavia sufficiente. Non da ultimo anche in considerazione del fatto che il sacerdote aveva sostenuto, almeno fino alla fine degli anni 2010, che la sua condanna fosse stata un errore, occorre infatti sottoporre a vigilanza attiva e costante l'osservanza delle condizioni imposte.

Come già ammesso dal Vicario generale, escluderlo dalla cura pastorale dei bambini e dei giovani o insediarlo nella sola pastorale degli adulti non è infatti sufficiente a evitare interamente ogni contatto di un sacerdote con i minori. Anche in altri ambiti, infatti, sono possibili questi incontri. Si richiedono pertanto misure aggiuntive e un monitoraggio continuo per riuscire a ridurre efficacemente al minimo i possibili rischi.

d) Caso 18

Riepilogo sommario dei fatti

Dopo la condanna del sacerdote per possesso e diffusione di materiale pedopornografico, d'intesa con la Congregazione per la Dottrina della Fede di Roma, gli veniva affidato un incarico amministrativo per un periodo di cinque

anni. Dalla metà degli anni 2010, il sacerdote riprendeva nuovamente le funzioni pastorali, pur senza un incarico ufficiale. All'inizio degli anni 2020 veniva ordinato al sacerdote di rinunciare a celebrare i battesimi e di evitare ogni forma di contatto fisico con i bambini. Al fine di vigilare sul rispetto di queste restrizioni ne veniva informato il decano responsabile. A spingere a questo nuovo provvedimento era stata una lamentela in cui si era criticato il fatto che, malgrado la condanna, il sacerdote continuasse a battezzare.

Presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Nella sua presa di posizione, oltre a fare ammissioni di carattere generale, il Vicario generale Eugen Runggaldier dichiarava, con riguardo a questo caso,

- di essersi occupato dalla questione solo a seguito della segnalazione pervenuta all'inizio degli anni 2020;
- che la rimostranza pervenuta all'inizio degli anni 2020 non aveva per oggetto né un crimine né una condotta allarmante del sacerdote bensì, piuttosto, il fatto che il sacerdote amministrasse il sacramento del battesimo e che, nel farlo, fosse venuto a contatto con un neonato generando una sensazione di fastidio nella persona che aveva presentato la lamentela;
- che il sacerdote non opererebbe nell'attività rivolta a bambini e giovani, limitandosi a celebrare funzioni religiose pubbliche domenicali e festive e occupandosi dei funerali;
- che il sacerdote avrebbe lavorato sulla propria condotta in una struttura psicoterapeutica sotto l'assistenza di professionisti;

- di avere preferito che il sacerdote si incontrasse con uno specialista in psicologia, ma di avere comunque ritenuto che il sacerdote avesse effettivamente lavorato su sé stesso;
- di essere informato sugli ambiti di impiego del sacerdote e di conoscere in quali decanati il sacerdote svolga servizio ausiliario;
- che né prima della rimostranza mossa a inizio degli anni 2020 né successivamente ad essa sarebbero state segnalate condotte improprie del sacerdote e che il medesimo si atterrebbe al divieto di amministrare battesimi.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

I relatori valutano positivamente il fatto che i preposti del luogo, prima che venisse affidato al sacerdote l'odierno incarico, siano stati informati dai responsabili, con trasparenza, sui suoi trascorsi e che l'attività fosse soggetta a restrizioni a scopo preventivo. Da sole, tuttavia, queste misure non sono sufficienti nel caso specifico. In considerazione del fatto che il sacerdote abbia continuato a sostenere fino alla fine degli anni 2010 che la sua condanna era stata un errore, avrebbe dovuto obbligatoriamente imporsi una vigilanza attiva e costante sull'osservanza dei limiti posti. Asserzioni di questo tipo denotano infatti una scarsa resipiscenza e accettazione delle proprie colpe, elemento che accresce il rischio di inosservanza dei vincoli. Limitarsi a informare i responsabili locali e attivare controlli occasionali non è sufficiente in questo specifico caso. Serve, piuttosto, un sistema di monitoraggio continuo che segua strettissimamente lo svolgimento dell'attività pastorale del sacerdote e garantisca che non si verifichi alcun genere di violazione delle misure

imposte. Solo un siffatto controllo attivo consente di ridurre stabilmente al minimo i rischi potenziali e assicurare la tutela dei minori.

I relatori sono particolarmente critici riguardo al fatto che il sacerdote, dopo il soggiorno in una struttura psicoterapeutica, non abbia mostrato alcuna disponibilità ad avere un ulteriore colloquio con uno psicologo. Anche questa decisione denota una carenza di resipiscenza e autoriflessione, aspetti fondamentali per la riuscita di una terapia o una riabilitazione. A questo si aggiunge inoltre il riferimento fatto dal sacerdote alla frequentazione di un corso di Tantra che, stante la professione svolta e la condanna subita, appare quantomeno discutibile. A giudizio dei relatori, il Vicario generale avrebbe dovuto indagare criticamente su queste circostanze con l'obbligo di adottare, all'occorrenza, anche misure repressive. Gli ordinari del luogo dispongono degli strumenti legali e istituzionali per sottoporre il sacerdote a perizia psichiatrica o a una supervisione. Questi provvedimenti non mirano solo a verificare le condizioni psico-emotive del sacerdote ma servono anche da mezzo di prevenzione per ridurre al minimo rischi futuri. Alla luce di questi aspetti, i relatori ritengono dunque che sarebbe stato necessario prendere almeno in seria considerazione queste possibilità, valutando eventuali ulteriori misure di garanzia. Nei casi in cui si siano già verificate gravi mancanze non possono in definitiva prendersi decisioni e provvedimenti senza richiedere verifiche costanti. Sarebbero stati necessari confronti periodici fra il Vicario generale, i responsabili locali e professionisti esterni, quali psicologi e terapisti, al fine di garantire una fondata valutazione del rischio. È questo l'unico modo per evitare che una persona, fattasi notare in passato per condotte improprie legate alla sfera sessuale, continui a rappresentare un rischio per i gruppi potenzialmente vulnerabili.

e) Caso 23

Riepilogo sommario dei fatti

Sul finire degli anni 2010 veniva mossa al sacerdote l'accusa di essersi intrattenuto, nell'ambito dell'attività svolta per la Caritas, nella zona delle docce riservate ai minori e di avere inoltre toccato al seno una ragazzina di 13 anni. In un colloquio intercorso con il Vicario generale Eugen Runggaldier, il sacerdote descriveva queste accuse come diffamatorie. Il Vicario generale sottolineava, da parte sua, che l'incontro aveva una funzione preventiva. Il Vescovo Ivo Muser veniva in seguito informato dal Vicario generale Eugen Runggaldier sulle accuse mosse al sacerdote e sull'incontro intervenuto con lo stesso. Dagli atti a disposizione non si evince l'adozione di ulteriori misure. Il sacerdote continua ad operare nella pastorale parrocchiale della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Oltre a formulare osservazioni generali, nella sua presa di posizione sul caso in questione il Vicario generale Eugen Runggaldier dichiarava

- di avere informato del caso il Vescovo Ivo Muser, riferendogli altresì del colloquio intervenuto con il sacerdote;
- che il caso non veniva segnalato alla Congregazione per la Dottrina della Fede;
- di essersi attivato personalmente, con riguardo a tale caso, solo nel contesto della conversazione avuta con il sacerdote e di avere altrimenti lasciato la trattazione del caso a un alto funzionario della Curia;

- che le accuse avevano riguardato l'attività svolta dal sacerdote per la
 Caritas, presso la quale non avrebbe più operato;
- che nessuna accusa sarebbe stata avanzata nella Parrocchia del sacerdote.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

A giudizio dei relatori, va innanzitutto osservato che il Vicario generale Eugen Runggaldier, oltre a darne notizia al Vescovo, avrebbe dovuto adoperarsi presso quest'ultimo affinché ne informasse la Congregazione per la Dottrina della Fede, sussistendo a tal proposito il grado di sospetto richiesto per una segnalazione di questo tipo. Aspetto, questo, non contestato dal Vicario generale Eugen Runggaldier.

Pur avendo avuto contezza delle accuse, il Vicario generale Eugen Runggaldier non avrebbe inoltre intrapreso azioni sufficienti e tempestive volte a impedire i contatti, non escludibili a priori, tra il sacerdote e i bambini/adolescenti e i pericoli che ne derivavano. Provvedimenti, questi, che non possono
omettersi nemmeno richiamando il fatto che le accuse si riferissero solo alle
attività svolte dal sacerdote per la Caritas. Per ragioni di prevenzione, nella
necessaria valutazione del rischio sono infatti da considerarsi anche gli eventuali punti di contatto con bambini e giovani prevedibili nel contesto della più
generica pastorale parrocchiale. Il sacerdote ha continuato a svolgere attività
pastorale nonostante le accuse non nettamente confutate e senza essere sottoposto, almeno temporaneamente, a controllo e vigilanza. Evidentemente,
a tal riguardo, il Vicario generale Eugen Runggaldier non si è chiesto come ci
si sarebbe comportati nei confronti di un educatore/insegnante accusato di

fatti analoghi e per quale ragione la condotta del sacerdote dovesse essere valutata, nello specifico, in modo diverso.

f) Caso 24

Riepilogo sommario dei fatti

All'inizio degli anni 2020, nella sede di attività del sacerdote si iniziò a vociferare che questi si sarebbe comportato in modo inopportuno con le bambine. Un alto funzionario della Curia esortava il Vicario generale Eugen Runggaldier a raccogliere informazioni sul conto del sacerdote chiedendone notizia ai parroci precedentemente responsabili. Entrambi i parroci dichiaravano che non si sarebbero mai verificati episodi specifici, ma che c'era comunque stata una vicinanza inopportuna con bambini e adolescenti, tanto da avere indotto entrambi a proibire al sacerdote di assumere siffatti atteggiamenti. Il Vicario generale Eugen Runggaldier avrebbe in seguito parlato con il sacerdote di questo suo comportamento. Nel corso del colloquio, il sacerdote avrebbe affermato di non vedere la necessità di modificare il proprio comportamento, dichiarando di essere appunto molto affabile nel trattare con le persone. Assicurava tuttavia che gli incontri individuali con i bambini e i giovani avvenivano solo quando i genitori ne fossero informati. Il Vicario generale Eugen Runggaldier informava il Vescovo Ivo Muser delle accuse e del colloquio intervenuto con il sacerdote. Dagli atti non si evince che siano state adottate da parte della Diocesi altre misure nei confronti del sacerdote.

Presa di posizione Vicario generale Eugen Runggaldier

Nella sua presa di posizione, oltre a fare ammissioni di carattere generale, il Vicario generale Eugen Runggaldier dichiarava, con riguardo a questo caso,

- di averne messo al corrente il Vescovo Ivo Muser e di avergli consegnato un riepilogo dei fatti;
- che il caso non veniva segnalato alla Congregazione per la Dottrina della Fede perché non riguardava abusi bensì condotte che attiravano l'attenzione;
- il caso sarebbe stato in gran parte gestito da un alto funzionario della Curia;
- ai responsabili locali si sarebbe chiesto di tenere sotto osservazione il comportamento del sacerdote;
- il sacerdote avrebbe assicurato di non portare bambini e adolescenti nelle sue stanze private e di avere colloqui individuali solo con il consenso dei genitori.

Valutazione conclusiva dei relatori alla luce della presa di posizione del Vicario generale Eugen Runggaldier

Anche nel caso di specie, i relatori sono del parere che il Vicario generale Eugen Runggaldier avrebbe dovuto insistere con il Vescovo Muser affinché ne venisse informata la Congregazione per la Dottrina della Fede, sussistendo anche in questo caso il grado di sospetto richiesto, per il quale non è importante che un atto di abuso sia accertato al di là di ogni dubbio sin dall'inizio, ma che i sospetti esistenti siano portati a conoscenza della Congregazione per la Dottrina della Fede affinché la stessa possa decidere come procedere.

Inoltre, secondo i relatori, le misure preventive adottate non sono sufficienti, non essendone garantiti l'attuazione e il controllo. I rappresentanti operanti in loco erano invece gli unici ad avere la responsabilità di decidere se e in che misura segnalare i comportamenti anomali del sacerdote. Inoltre, a giudizio dei relatori, sarebbe stato necessario non solo cercare il dialogo con il sacerdote, ma anche assoggettarlo ufficialmente a limiti nella gestione dei contatti con bambini e adolescenti, verificandone altresì regolarmente l'osservanza.

10. Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

Nel visionare i documenti della Caritas della Diocesi di Bolzano-Bressanone, i relatori hanno trovato indizi di quattro (presunti) casi di abuso. Due di essi riguardano sacerdoti della Diocesi di Bolzano-Bressanone, operanti in passato in colonie di villeggiatura organizzate dalla Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone. I restanti due casi si riferiscono invece a collaboratori (volontari) laici della Caritas della Diocesi di Bolzano-Bressanone e, come tali, pertanto non rientranti nell'ambito del presente mandato di indagine.

In uno dei due casi riguardanti sacerdoti della Diocesi di Bolzano-Bressanone (cfr. il caso 23 precedentemente descritto), i relatori hanno accertato estremi di condotte erronee da parte dei responsabili diocesani (cfr. caso 23). Nessuna condotta erronea si è invece ravvisata per la direzione della Caritas.

Nell'altro caso riguardante un sacerdote della Diocesi di Bolzano-Bressanone, i relatori non ravvisavano invece gli estremi di alcuna condotta erronea per i dirigenti diocesani e la direzione della Caritas, decidendo così di escludere il caso in questione dalla descrizione, precedentemente riportata, di valutazione dell'operato dei responsabili della dirigenza diocesana.

E.

Raccomandazioni

Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'inchiesta e in conformità al mandato di indagine ricevuto, si illustrano ora di seguito i suggerimenti per un miglioramento della gestione dei casi di abuso sessuale all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone. Le raccomandazioni suggerite riguardano in primis (I) il rafforzamento della posizione delle persone offese, secondariamente (II) gli aspetti amministrativi, quindi (III) l'approccio nei confronti degli autori degli abusi e infine (IV) altri aspetti, non da ultimi relativi all'istituzione ecclesiastica nel suo insieme. A questo riguardo va sottolineata l'urgenza di intervenire attuando le modifiche di seguito caldeggiate. Non vi è motivo di subordinare l'attuazione delle raccomandazioni a ulteriori indagini sulla situazione attualmente esistente in Italia in merito alla gestione dei casi di abuso. I numerosi studi già condotti in quest'ambito, soprattutto a livello internazionale (cfr. quanto in precedenza illustrato al punto B. VI.), concordano infatti sugli aspetti salienti. Queste analisi e la presente indagine forniscono elementi sufficientemente validi a chiarire le circostanze che hanno almeno facilitato la commissione e l'insabbiamento di atti di abuso nel contesto ecclesiastico. Questi risultati possono dunque senz'altro utilizzarsi come base di riferimento per un'azione tempestiva e mirata. Nell'affermare quanto precede, i relatori sono naturalmente consapevoli del fatto che alcune delle raccomandazioni presentate di seguito possano avere implicazioni per l'intera istituzione ecclesiastica e che quindi non siano attuabili, non almeno senza ulteriori indugi, ad opera di un vescovo diocesano o da una conferenza episcopale nazionale. Al tempo stesso, tuttavia, un siffatto ostacolo all'attuazione non dovrebbe trattenere dal formulare raccomandazioni e proposte di dibattito; questo, quantomeno, nella speranza che trovino ascolto e sostegno nel prosieguo delle riflessioni sull'idoneo operato della Chiesa a tal riguardo.

Per quanto attiene alle singole misure di intervento illustrate di seguito, è doveroso sottolineare tuttavia sin d'ora, in modo inequivocabile, che sussiste effettivamente il rischio che possano rimanere prive di effetti, se non accompagnate da un atteggiamento radicalmente nuovo assunto da tutti i responsabili ecclesiastici nei confronti delle esigenze delle vittime di abusi. I loro interessi devono collocarsi concretamente al centro dell'attenzione della Chiesa. Le relativizzazioni, o anche solo i tentativi di farlo, sono assolutamente fuori luogo. Alla luce del ruolo e della (cor)responsabilità, più sopra descritti, di altre parti della società, sussiste infatti la necessità di un cambio di atteggiamento esteso anche a questi contesti e che vada di pari passo con un confronto che coinvolga l'intero insieme sociale.

Considerata la struttura del progetto "Il coraggio di guardare", che nella fase a seguire si occuperà in dettaglio dell'aspetto della "prevenzione", nella presente sezione i relatori si limiteranno volutamente a formulare solo alcune considerazioni di carattere generale al riguardo, riservando alla successiva fase del progetto l'ulteriore approfondimento di questi argomenti.

Un'illustrazione ed articolazione dettagliate delle raccomandazioni non appare infatti indicata, ai relatori, alla luce della molteplicità di implicazioni dei singoli suggerimenti, né del resto sarebbe fattibile nel contesto del presente rapporto. Le osservazioni che seguono si limitano dunque intenzionalmente a pochi aspetti generali riguardanti gli interventi consigliati.

I.

Rafforzamento della posizione delle persone offese

1. Creazione di un consiglio/comitato dei diretti interessati

Si può ormai ritenere generalmente accettato che il coinvolgimento e la partecipazione delle persone direttamente interessate dagli abusi sia da considerarsi presupposto fondamentale per la riuscita del processo di revisione critica. Una siffatta partecipazione non dovrebbe solo mirare ad evitare che le persone offese si ritrovino nuovamente ad affrontare un'esperienza, come quella già vissuta durante gli abusi, di eterodirezione, nel momento in cui vi siano soggetti terzi ad occuparsi degli eventi degradanti che li hanno interessati e a stabilire, in modo magari paternalistico, di cosa abbia bisogno chi ha vissuto queste esperienze, per riuscire almeno ad alleviare una sofferenza e disagio spesso protrattesi per decenni e tuttora sentiti. La finalità di rendere partecipi le persone interessate dagli abusi è anche quella di far affluire nel processo di rielaborazione critica anche la conoscenza acquisita da queste persone in conseguenza dell'esperienza diretta e che, in virtù di questo, li configura come esperti nel campo.

L'istituzione di un comitato o consiglio dei diretti interessati può vedersi come uno strumento mirato a garantire e istituzionalizzare la partecipazione di queste persone. La sua funzione non dovrebbe solo consistere nell'affiancare, da una prospettiva critica, gli ulteriori sforzi di rielaborazione degli eventi passati, includendone in questo processo il patrimonio di esperienze dirette, in una sorta di coinvolgimento a titolo di co-ricercatori. Questo consiglio o comitato delle persone offese dovrebbe bensì contribuire a far ulteriormente evolvere il trattamento degli aspetti concernenti le forme di violenza a sfondo sessuale, rilasciando ad esempio dichiarazioni e pareri sulle misure esistenti e previste che le autorità ecclesiastiche intendano adottare a

tal riguardo. Allo stesso organismo andrebbe dunque riconosciuto un ruolo fondamentale in relazione a tutti gli sviluppi di rilievo nei settori della prevenzione, dell'intervento e della sensibilizzazione sui casi di abuso sessuale. Riunirà quindi gli interessi delle persone direttamente coinvolte negli abusi, rappresentandole anche nell'ambito del confronto e dibattito pubblico sull'argomento e garantendo pertanto una sensibilità collettiva nei confronti della situazione vissuta da queste persone nel contesto ecclesiale, ma non solo. Un comitato consultivo delle persone direttamente interessate offrirebbe inoltre la possibilità, per quelle che ancora non ne abbiano avuto la forza, di parlare del proprio vissuto, di esprimersi in una cerchia di persone accomunate dall'aver conosciuto esperienze analoghe, progredendo in questo modo sia nel processo di rielaborazione individuale del vissuto che nella presa di coscienza e integrazione esistenziale dell'ingiustizia subita. La necessità di creare spazi protetti per le persone direttamente interessate dagli abusi, finalizzata a contrastarne l'isolamento, è giudicata di particolare importanza dai relatori che riconoscono, in particolare, il contributo che potrebbe venirne alla luce delle peculiarità geografiche e delle strutture sociali altoatesine, in certi contesti ancor oggi caratterizzate da una forte impronta rurale. Strettamente correlata a questo è anche la necessità di fare rete e di favorire il confronto tra le diverse rappresentanze dei soggetti interessati, così da rafforzarne il potenziale di assertività nel contesto del confronto sociale.

In considerazione dell'eterogeneità del gruppo di persone offese, gli obiettivi di cui sopra non sono conseguibili con la partecipazione di una cerchia selezionata di individui, potenzialmente soggetti al rischio di essere sospettati di non avere l'atteggiamento critico e la distanza dovuti nei confronti delle autorità ecclesiastiche. I relatori sono senz'altro consapevoli che sia l'istituzione che l'attività di un comitato consultivo degli interessati costituiscano una vera impresa, alla luce della già menzionata eterogeneità delle persone facenti

parte di questo gruppo di soggetti interessati dagli abusi, e che richieda pertanto un alto grado di sensibilità. È inoltre da evitarsi anche solo l'impressione che il comitato consultivo possa essere strumentalizzato per scopi propri (ecclesiastici/diocesani), un rischio nel quale si incorrerebbe, ad esempio, individuando una selezione di interessati "filoistituzionali".

Un elemento saliente di un valido comitato/consiglio delle persone direttamente interessate è dato dalla massima indipendenza possibile nei confronti dell'istituzione ecclesiastica. Il presupposto di questa autonomia consiste in una dotazione di risorse, anche finanziarie, necessarie a consentirgli di assolvere con efficacia alle proprie funzioni. A rientrarvi è anche l'accompagnamento e il supporto di esperti a sostegno dei membri del comitato durante lo svolgimento delle proprie attività che, a tratti, potrebbero comportare situazioni di stress psicologico.

2. Indennizzi di riconoscimento

Le conseguenze di un abuso sessuale hanno spesso un impatto drammaticamente negativo non solo sullo stato psico-fisico delle persone abusate, bensì anche sulla propria biografia professionale. In una molteplicità di casi, le persone coinvolte negli abusi restano indietro, non raramente anche di parecchio, rispetto alle possibilità di crescita scolastica e lavorativa, con risultati scolastici, formativi e di studio peggiori, rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare in assenza di abusi, e con difficoltà ad affermarsi in campo lavorativo. Ne possono conseguire condizioni di vita precarie. Quanto argomentato in precedenza, d'altra parte, ha permesso di riconoscere che gli atti di abuso non possono in alcun modo essere considerati casi isolati commessi da qualche "pecora nera". Le evidenziate cause sistemiche, piuttosto, rientranti

nell'ambito di responsabilità dell'istituzione, hanno quantomeno contribuito a rendere possibile e/o facilitare la commissione del reato; in taluni casi, trasferendo di sede i sacerdoti fattisi notare per certi comportamenti, si è addirittura messo in conto, e quindi tollerato, che altre persone, poi direttamente interessate, potessero essere esposte al rischio di abusi sessuali. Pur non potendo individuarsi, dal punto di vista giuridico, un rapporto causale, resta il fatto che l'istituzione non è comunque totalmente estranea agli eventi di abuso. I principi fondamentali di giustizia inducono ad aspettarsi che un'istituzione in questo modo coinvolta, oltre ai percorsi terapeutici già contemplati nelle direttive del Centro diocesano di ascolto, fornisca anche un contributo sostanziale di attenuazione delle sofferenze e dei disagi economici individuali, riconoscendo corrispondenti indennizzi, seppure il "riconoscimento" dell'ingiustizia e della sofferenza inflitte nel contesto ecclesiale non possa essere e non sia solo una questione di denaro (cfr. di seguito il punto 5).

Per quanto concerne l'attuazione e determinazione di siffatti indennizzi "di riconoscimento", si delineeranno di seguito solo alcuni dei tratti caratteristici fondamentali:

la decisione relativa alla concessione, e in che misura, di un "riconoscimento" dovrà essere presa, per quanto possibile, da un organismo indipendente;

nel quantificare le prestazioni da concedere a titolo "di riconoscimento" si dovranno considerare soprattutto gli effetti degli atti compiuti; ciò include anche la possibilità di riconoscere indennizzi per molestie classificabili al di sotto della soglia di punibilità, ma tali da avere comunque comportato notevoli pregiudizi alle persone offese;

ai fini della dimostrazione del fatto presunto, delle sue conseguenze e del nesso di causalità non dovranno fissarsi requisiti eccessivamente severi; non si potrà esigere, in particolare, la stessa intensità richiesta nell'ambito di un procedimento giudiziario. Se l'entità dei "riconoscimenti" concessi resta al di sotto del livello di risarcimento danni dovuto in base ai criteri giuridici, inclusi i danni morali, non potranno essere richiesti gli stessi criteri di prova previsti nei procedimenti giudiziari. Ciò vale, ad esempio, per l'eventuale richiesta a consulenti tecnici di una perizia psicologica di valutazione della testimonianza delle persone abusate, destinata ad appurarne la credibilità.

3. Continuità di contatto

È indispensabile, dal punto di vista dei relatori, che tutti (!) i responsabili ecclesiastici che si trovino ad occuparsi dei casi di abusi sessuali e della loro rielaborazione critica entrino in contatto diretto con le parti lese, esponendosi alla sofferenza che queste ultime hanno dovuto sperimentare e che ha segnato per sempre la vita e, adempiendo alla loro funzione originaria di assistenti spirituali, si lascino toccare da questo dolore. Siffatte esperienze, dolorose per la totalità dei soggetti interessati, sono assolutamente irrinunciabili affinché i responsabili ecclesiastici possano accorgersi, anche solo in minima parte, della portata devastante delle conseguenze di quei fatti e perché possano tenerne debitamente conto nell'adottare le decisioni da prendere. Il contatto diretto con gli alti dirigenti ecclesiastici può inoltre rappresentare, per le parti lese che si sentano di averlo, un segnale dell'umiltà con cui la Chiesa, in quanto istituzione, intende andare loro incontro, con la volontà di coglierne la situazione e contribuire in questo modo ad alleviarne il dolore.

Stando alle informazioni acquisite dai relatori nel contesto della presente indagine, l'attuale Vescovo diocesano e il suo Vicario generale hanno già preso iniziative in tal senso, assumendo così un atteggiamento diverso rispetto ai casi di abuso e alla posizione mostrata della Chiesa nei confronti degli abusi e delle persone abusate. I relatori ritengono sia imperativo che altri responsabili diocesani seguano questo esempio, che questi contatti vengano resi permanenti e che i loro futuri successori si comportino allo stesso modo e portino avanti questa prassi. È pertanto da considerare un'iniziativa di istituzionalizzazione e consolidamento nel tempo delle possibilità di scambio e confronto attualmente esistenti.

4. Facilità di accesso a una rappresentanza di interessi

Secondo l'esperienza dei relatori, le persone direttamente interessate da abusi incontrano spesso notevoli difficoltà a cercare e trovare aiuto nel far valere i propri legittimi interessi. Anche il ricorso all'assistenza legale è spesso associato a enormi e insormontabili ostacoli per le persone coinvolte in casi di abuso. È quindi necessaria la possibilità di un facile accesso a una rappresentanza, decisamente di parte per gli interessi delle persone abusate, che consenta loro di confrontarsi con la Diocesi su un piano di parità, facendo valere e rivendicando con forza le loro richieste; questo, inoltre, va promosso tenendo altresì conto del fatto che le persone che abbiano vissuto un'esperienza di abuso si trovano, per forza di cose, in uno sostanziale e difficilmente risolvibile conflitto di interessi con l'istituzione ecclesiastica e che necessitano di essere protette anche dalle tendenze di monopolizzazione messe in atto dalla stessa, così da non divenire nuovamente oggetto di un esercizio di potere altrui e non esserne strumentalizzate. A questo proposito, appare assolutamente indispensabile, a giudizio dei relatori, una netta separazione

dalle autorità della Diocesi di Bolzano-Bressanone incaricate di occuparsi del trattamento dei casi di abuso. Questo vale, di fatto, anche per la stessa Referente del Centro diocesano di ascolto. La sua attività è assolutamente indispensabile, ma interviene sulla Diocesi e le sue strutture. Nonostante l'attuale indipendenza e a prescindere dalla questione delle competenze professionali richieste ai fini dell'esercizio di questo incarico, è infatti scontato, in base all'esperienza maturata dai relatori nell'ambito di altre indagini condotte sull'argomento, che le persone interessate dagli abusi la percepiscano come parte dell'istituzione. E questo deve essere invece evitato, prestando particolare cura a separare nettamente le funzioni.

5. Cultura della memoria

Riportare la giustizia implica anche, quale elemento essenziale, avere una memoria collettiva degli atti di abuso e degli errori grossolani commessi dai responsabili ecclesiastici nel trattare questi casi. Essa è necessaria per mantenere una coscienza pubblica del fatto che, nell'ambito di competenza della Diocesi di Bolzano-Bressanone, ci sono state persone costrette a vivere enormi sofferenze e ingiustizie e che queste esperienze di dolore devono essere evitate, in futuro, con tutti i mezzi disponibili. Si contrastano così i tentativi di negare o relativizzare l'ingiustizia commessa, lanciando al tempo stesso il segnale che l'ingiustizia arrecata viene anche riconosciuta e percepita pubblicamente e perennemente come tale. Un'efficace cultura della memoria è composta da elementi diversi e complementari fra loro. Oltre a una seria ammissione di colpa da parte dei responsabili diocesani, c'è bisogno di segni visibili e permanenti di pentimento e ricordo. Quest'ultimo è ottenibile, non da ultimo, anche per mezzo di rappresentazioni artistiche pubbliche, intendendo con ciò non solo l'installazione di monumenti o analoghe forme di

commemorazione bensì includendo anche, ad esempio, altre forme di espressione artistica al fine di inaugurare nuove possibilità di accesso alla tematica e di confronto sulla stessa, oltre che di rielaborazione del vissuto a livello individuale e istituzionale.

Particolarmente importante è, a questo proposito, che tutti gli elementi dell'ammissione di colpa e della memoria siano definiti in collaborazione con le parti offese, al fine di evitare sin da subito malintesi e delusioni. Nello specifico è richiesta molta cautela per fare in modo che un'ammissione di colpa non si riduca a un mero esercizio formale, traducendosi in un'espressione stereotipata e inflazionata, e quindi solo vuota e priva di contenuto.

6. Diritto alla consultazione dei fascicoli

Le persone coinvolte in episodi di abuso erano interessate, spesso, a scoprire i retroscena di come fosse stato trattato il loro caso specifico e chi ne fosse stato specificamente coinvolto nella gestione. In un rapporto destinato al pubblico, come il documento presente, non è possibile fornire che informazioni solo molto limitate al riguardo. Ecco dunque la necessità di esaminare e valutare se e, in caso affermativo, in quale misura le persone direttamente interessate dagli abusi possano avere accesso al contenuto dei fascicoli rilevanti, compresi i fascicoli personali dei soggetti accusati. Un siffatto diritto all'informazione o alla visione dei fascicoli dovrebbe essere sancito in un apposito complesso di norme e non lasciato alla discrezione dei singoli soggetti responsabili. Anche in questo caso, naturalmente, soprattutto quando si tratta di fascicoli personali e di dati sensibili di terzi, sono da considerarsi e rispettarsi le posizioni giuridiche altrove tutelate, incorrendo magari nel rischio di essere accusati di tenere nascosti elementi fondamentali. In relazione

a ciò si potrebbe ad esempio valutare, partendo dalle relative norme dell'ordinamento statale, se la consultazione dei fascicoli possa essere attuata con il coinvolgimento di terzi, in particolare della rappresentanza di interessi sopra descritta oppure con l'aiuto di professionisti tenuti al segreto professionale, che possano confermare la completezza della documentazione esaminata. Parimenti da considerarsi è, inoltre, che questa visione dei fascicoli può essere talvolta un'esperienza gravosa per le persone direttamente interessate dagli abusi e che quindi potrebbe essere opportuno ammettere alla consultazione, eventualmente, anche altre persone (di fiducia).

II.

Aspetti amministrativi

1. Responsabile indipendente preposto/a all'intervento

Un'adeguata strutturazione dell'intervento diocesano nel campo degli abusi sessuali di minori esige una separazione strutturale dei due ambiti di prevenzione e di intervento, ossia delle attività di contrasto e di risposta ai casi (presunti) di abuso. Per essere efficace, questa separazione funzionale dovrebbe essere attuata con coerenza anche sul piano personale; in altre parole, gli addetti diocesani operanti nell'ambito della prevenzione non dovrebbero essere coinvolti nel trattamento di casi specifici di abuso, pur non dovendosi escludere a priori una cooperazione sul singolo caso. Stando alla prassi corrente nella Diocesi di Bolzano-Bressanone, l'intervento è esclusivamente nelle mani del Vicario generale. Questi riceve dal/la Referente del Centro diocesano di ascolto la notizia di una segnalazione di un caso (presunto) di abuso pervenuta al suddetto sportello ed è chiamato a decidere come procedere. Non è previsto in tal senso, né corrisponde alla prassi, il coinvolgimento

di altri soggetti od organismi. Una procedura, questa, che nell'interesse di un intervento rapido e deciso non appare appropriata e nemmeno funzionale, e non solo in considerazione del notevole carico di lavoro che già in altri ambiti grava sulle spalle del Vicario generale, bensì anche alla luce della non rara complessità delle situazioni e, altresì, del conflitto di interessi che, almeno strutturalmente, affligge la figura del Vicario generale in ragione della sua appartenenza allo stesso organismo ecclesiastico, nel caso di accusa di un chierico. Sembrerebbe preferibile riunire in un soggetto, il più possibile indipendente, le azioni necessarie nell'eventualità della notizia di un caso di abuso, in particolare con riguardo alle ulteriori verifiche dei fatti e delle posizioni da tenere nei confronti dell'accusato. Il vantaggio di questo raggruppamento consiste, in ultima analisi, nell'instaurazione di una certa pratica, in virtù della quale non è più necessario riflettere caso per caso sulla procedura idonea da seguire e decidere singolarmente in merito. Spetta dunque alla persona preposta all'intervento esaminare gli elementi pervenuti, illustrarli e munirli di una proposta di decisione da sottoporre al Vicario generale affinché questi sia messo nelle condizioni di decidere, a breve termine, in merito a come ulteriormente procedere. A tal fine, la persona preposta all'intervento dovrà avere ad esempio anche libero accesso ai fascicoli, in modo da poter svolgere le verifiche preliminari richieste. In caso di indizi sufficienti, la persona preposta all'intervento potrà essere incaricata dal Vicario generale di procedere all'indagine canonica previa. La funzione del soggetto preposto all'intervento è associata non solo al possesso del know-how relativo al trattamento dei casi di abuso sessuale all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone, ma anche a un ruolo di interlocutore competente e professionale a cui possano rivolgersi altre (arci)diocesi italiane e che in virtù delle esperienze acquisite, potrà affiancare e fornire consulenza alle stesse nelle procedure di intervento da attuarsi nei casi di abuso sessuale. A parere dei relatori, non è conveniente collegare la funzione della persona preposta all'intervento con

quella del/la Referente del Centro di ascolto. Quest'ultima figura dovrebbe continuare a fungere principalmente da opportunità di contatto per le persone interessate dagli abusi ed essere percepita come tale. A tal riguardo appare anzi opportuno promuovere una separazione ancor più netta dalla Diocesi.

L'insediamento della figura del/la responsabile preposto/a all'intervento implica, oltre alla definizione degli ambiti di competenza, anche la specificazione del profilo richiesto per lo svolgimento di questo incarico, ossia delle qualifiche professionali e delle esperienze richieste. Anche in questo caso è necessario stabilire in anticipo una serie di criteri vincolanti così da poter selezionare adeguatamente un candidato o una candidata professionalmente idoneo/a a svolgere questa attività di responsabile. Nel complesso, per quanto riguarda il dettame di indagare, senza riserve, sui casi (presunti) di abuso, i relatori ritengono opportuno riflettere seriamente sulla possibilità di collocare al di fuori delle strutture diocesane la figura del soggetto preposto all'intervento, individuando cioè per l'affidamento di questo incarico una persona esperta che non sia però in un rapporto di lavoro dipendente con la Diocesi di Bolzano-Bressanone o con un'altra istituzione ecclesiastica. Se non si volesse compiere questo passo, indicato dai relatori come opportuno, sarebbe quantomeno necessario disporre di una figura preposta all'intervento paragonabile a quella di un revisore interno e contraddistinta principalmente da un'indipendenza istituzionalizzata. Di conseguenza, anche la posizione indipendente (da istruzioni) e le mansioni e i poteri del soggetto preposto all'intervento andrebbero sanciti in un regolamento. Una caratteristica saliente dell'indipendenza del soggetto preposto all'intervento, analoga a quella del revisore, dovrebbe consistere ad esempio nel suo inquadramento diretto nell'ambito del vicariato generale, ma senza il vincolo di istruzioni nella materia di competenza. Al fine di evitare che la persona preposta all'intervento

svolga il proprio lavoro in assenza di controllo, appare utile e opportuno prevedere infine per questo soggetto l'obbligo di rendere ufficialmente conto del proprio operato, a intervalli regolari di non più di due anni, pubblicando ad esempio un rapporto di attività sulla pagina Internet della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

2. Definizione di un regolamento procedurale diocesano per i casi di abuso

Come già illustrato (cfr. C. I. – C. III.), la Diocesi di Bolzano-Bressanone dispone di

- un piano di riferimento, denominato in italiano "Cornice concettuale per la prevenzione e la tutela dei minori da abuso sessuale e da altre forme di violenza" nella versione datata 23.10.2021,
- Direttive per le modalità procedurali del Centro di ascolto, attualmente in vigore nella versione del 26.02.2023 e
- linee guida sostanziali e procedurali che definiscono come procedere nei casi recenti e passati di abuso in ambito ecclesiastico, nella versione [in lingua tedesca N.d.T.] datata 09.01.2024.

Pur riconoscendo la graduale creazione, per questo tramite, di una base normativa di assoluta necessità per le strutture diocesane e le modalità di procedura da seguire nel trattamento dei casi di abuso sessuale, resta il fatto che alcuni settori, ovvero alcuni degli aspetti toccati in questo complesso normativo, non risultano ancora sufficientemente definiti, rendendo pertanto

necessario sottoporli a un processo di ottimizzazione. Nella parte che segue si segnaleranno, a titolo esemplificativo, alcuni dei possibili punti di intervento in tal senso.

Almeno per quanto riguarda il quadro concettuale di riferimento e le direttive del Centro di ascolto, persistono tuttora perplessità in relazione alla loro natura giuridica e al carattere vincolante. Manca infatti per entrambi l'indicazione di una paternità, nonché una qualche pubblicazione ufficiale nel Bollettino della Diocesi. Stando alle informazioni a disposizione dei relatori, si tratterebbe di documenti interni di lavoro. Interpellato sulla questione, il Vescovo diocesano in carica negava l'esistenza, a livello diocesano, di ulteriori norme vincolanti ai fini della gestione dei casi di abuso. È pertanto da presumersi che i suddetti documenti, indipendentemente dalla denominazione utilizzata per indicarli come "cornice concettuale" o "direttive", manchino di un qualsiasi carattere vincolante, con la conseguenza che la loro osservanza non può essere all'occorrenza imposta. I relatori ritengono quindi doveroso conferire a tali regolamenti o direttive, nella forma di una legge diocesana, il carattere vincolante di un atto episcopale, con una loro promulgazione nell'organo di pubblicazione ufficiale della Diocesi di Bolzano-Bressanone.

Le direttive del Centro di ascolto descrivono come ulteriormente procedere dopo la segnalazione di una persona interessata dagli abusi. Nell'ambito di queste regole non si considera però, ad esempio, come si produca tale segnalazione. A giudizio dei relatori non v'è dubbio che la Referente attualmente in carica segua una procedura attenta e sensibile alle esigenze delle persone direttamente coinvolte. Eppure queste direttive dovrebbero riportare e definire almeno i requisiti minimi e i punti salienti dell'iter di segnalazione, considerando ad esempio la partecipazione di persone di fiducia al colloquio che porta alla segnalazione, o prevedendo per le autorità giudiziarie la

possibilità di accedere al verbale di questi colloqui, o indicando la cerchia di persone che affiancano la Referente, oppure esplicando maggiormente le competenze dei religiosi appartenenti agli ordini, rispetto a quanto attualmente solo accennato nelle direttive in questione. Da considerarsi in questi casi è senz'altro anche una competenza del Vescovo diocesano e le modalità di una sua messa al corrente; questo aspetto, in particolare, acquisisce ancora più rilevanza alla luce dello svolgimento di un'indagine canonica previa e/o dell'adozione di una decisione sul proseguimento di un eventuale mandato episcopale.

Conformemente con la versione attualmente vigente del motu proprio "Vos estis lux mundi", le Linee guida del gennaio 2024 stabiliscono ora un obbligo di comunicazione per tutti i dipendenti ecclesiastici che, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di possibili casi di abuso, senza tuttavia prevedere con sufficiente chiarezza chi sia il destinatario di tale comunicazione. Queste Linee guida disciplinano oggi anche la cooperazione con le autorità giudiziarie che esercitano l'azione penale. Il rapporto con altre autorità, ad esempio nel campo della tutela dei minori, non è comunque ulteriormente precisato, così come mancano indicazioni più dettagliate con riguardo ad eventuali misure da adottarsi fino al chiarimento del caso o nell'eventualità di accuse infondate, nonché con riferimento agli obblighi di informazione nei confronti delle persone offese, all'approccio da seguire nei confronti delle parrocchie interessate o al comportamento da tenere nei confronti degli autori degli abusi e dell'opinione pubblica.

Ai relatori appare dunque opportuno e funzionale, nell'interesse di un migliore orientamento e di una semplificazione delle procedure, riunire in un unico testo consolidato tutti questi documenti, facendolo entrare in vigore con carattere vincolante.

3. Tenuta dei fascicoli

Come descritto in dettaglio nella parte che precede (cfr. C. IV.), l'attuale tenuta degli atti soffre di gravi carenze, risultando di gran lunga al di sotto degli standard professionalmente riconosciuti. A tal riguardo va ricordato che una corretta tenuta dei fascicoli non è un esercizio fine a sé stesso, servendo invece a fornire trasparenza e tracciabilità amministrativa e contribuendo pertanto a presentare il proprio operato in modo plausibile e coerente. Consente inoltre di difendersi da accuse eventualmente infondate rivolte ai responsabili diocesani. Per questa ragione servono criteri vincolanti per la tenuta documentale, idonei a garantire il rispetto dei principi fondamentali della fascicolazione. Stando a quanto risulta ai relatori, e almeno per quanto riguarda i fascicoli personali dei chierici, nell'ambito della Diocesi di Bolzano-Bressanone non vigono vincoli di questo tipo.

In questo contesto è solo possibile tratteggiare alcune considerazioni di fondo in merito ai requisiti di una regolare tenuta dei fascicoli. Essa implica innanzitutto che vi sia chiarezza su quali fascicoli siano disponibili e quale debba essere il contenuto dei singoli atti, in particolare dei fascicoli personali. Che questi debbano contenere almeno tutti i dati personali fondamentali degli individui operanti al servizio della Diocesi, e in particolare sui sacerdoti, è certamente un'ovvietà: nella pratica, tuttavia, è rimasta spesso disattesa. Oltre a ciò è necessario garantire l'immodificabilità del contenuto dei fascicoli. Un risultato, questo, facilmente ottenibile, ad esempio, con l'impaginazione dei documenti. Assolutamente indispensabile, in questo contesto, è anche una strategia di concessione delle autorizzazioni di accesso agli archivi e la loro conservazione al sicuro da accessi non autorizzati. Questi e altri aspetti dovrebbero essere disciplinati in un complesso di norme vincolanti aventi per oggetto la tenuta dei fascicoli (personali) all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone e andando così a garantire, per questo ambito, anche la

necessaria certezza del diritto. Ricorrendo a un siffatto regolamento è possibile ottenere un approccio uniforme alla gestione dei fascicoli e quindi una migliore tracciabilità dell'operato (amministrativo) diocesano.

Inoltre, occorre garantire che l'intero complesso di atti riguardanti una persona sia acquisibile senza grandi sforzi, così da ricavare in breve tempo un quadro completo del suo agire, evitando una perdita di informazioni nella valutazione dell'operato. Questo risultato potrebbe essere ottenuto, ad esempio, mediante un indice dei documenti pertinenti, da conservarsi a parte rispetto al fascicolo personale.

In generale, si potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di passare a una tenuta elettronica dei fascicoli, così da allinearsi ai moderni standard vigenti nel campo della fascicolazione e gestione documentale.

4. Valutazione periodica e peer review

Al fine di garantire un'adeguata struttura amministrativa, atta ad assicurare anche un appropriato trattamento dei casi (presunti) di abuso, i relatori ritengono sia opportuno e consigliabile sottoporre a revisione periodica, a intervalli regolari ma non eccessivamente lunghi, le principali procedure applicate, verificandone l'adeguatezza e funzionalità e, ove necessario, intervenendo per modificarle od ottimizzarle. Elemento essenziale di una tale valutazione dovrebbe essere, a giudizio dei relatori, anche una comparazione con i metodi e processi applicati in altre (arci)diocesi, in particolare nei Paesi esteri più vicini. La finalità di un tale confronto consiste nel beneficiare delle esperienze acquisite altrove e quindi addivenire a un miglioramento continuo delle proprie strutture. Senza entrare ulteriormente nel merito, va comunque

evidenziato che, a parere dei relatori, non solo uno scambio interdisciplinare, ma anche uno scambio intra-ecclesiale è da ritenersi quantomeno insoddisfacente. Nulla appare ai relatori più ingannevole, anche e soprattutto nel contesto dei casi di abusi sessuali, della pretesa che il proprio operato non necessiti di interventi migliorativi.

5. Stabilimento di un sistema chiaro e univoco di sanzionamento

Per andare efficacemente incontro alle sfide legate alla gestione dei casi di abuso interni alla Diocesi è imprescindibile introdurre un sistema di sanzionamento vincolante e trasparente per le condotte improprie di cui i responsabili della direzione diocesana siano convinti sia accertata la sussistenza (cfr. C. V. 2. e)).

È necessario mettere a punto un catalogo vincolante di misure che preveda chiare conseguenze per i diversi tipi di cattive condotte accertate come definitive e con convinzione delle autorità diocesane. Detto catalogo dovrebbe avere carattere vincolante, fornendo ai responsabili sicurezza d'azione. Contestualmente dovrà presentare un sufficiente grado di flessibilità, atto a tenere conto delle circostanze specifiche del singolo caso. Le decisioni in merito alle sanzioni da infliggere dovranno essere documentate e comunicate con trasparenza, sia all'interno della Diocesi che anche nei confronti delle persone offese ed eventualmente della pubblica opinione. Ciò serve non solo all'obbligo di responsabilizzazione bensì anche a rafforzare la fiducia. Una comunicazione chiara, logica e trasparente è fondamentale per evitare malintesi e l'impressione di arbitrarietà. Un sistema di sanzionamento trasparente dovrebbe essere integrato dalla cooperazione con organismi indipendenti o esperti esterni, allo scopo di garantire neutralità e imparzialità. Le

verifiche esterne possono concorrere a una valutazione oggettiva dei casi, oltre che ad accrescere la credibilità delle decisioni (cfr. a tal riguardo, più sopra, C. V. 2 e)).

Il sistema di sanzionamento dovrebbe altresì rendere possibile una netta distinzione fra misure preventive e disciplinari, così da eliminare incertezze al riguardo, come nel caso della sospensione di un soggetto accusato, e assicurare in questo modo un comportamento trasparente e sostenibile nei confronti degli accusati, delle persone direttamente interessate ed eventualmente dell'opinione pubblica.

Un sistema di sanzionamento, infine, non dovrà rimanere un insieme statico di norme, dovendo invece crescere ed evolversi mediante valutazioni e revisioni periodiche. Idealmente dovrebbero confluirvi esperienze pratiche e riscontri degli esperti così da assicurare un miglioramento continuo del sistema.

III.

Approccio nei confronti degli autori di abusi

Da non sottovalutarsi ai fini di un appropriato trattamento dei casi (presunti) di abuso è anche la questione della condotta da tenere nei confronti dei soggetti sospettati o degli autori di abusi. Come già emerso in altre (arci)diocesi, anche all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone questo interrogativo si accompagna a un alto grado di incertezza dei responsabili diocesani. Un'insicurezza che finisce con l'ostacolare un'azione risoluta e professionale.

Un possibile strumento utilizzabile in questo campo è dato, ad esempio, dalla vigilanza sulla condotta degli individui, chierici in particolare, sospettati o condannati per abusi sessuali ai danni di minori o di adulti vulnerabili. A tale scopo, può essere istituito, ad esempio, un gruppo di lavoro interdisciplinare che mantenga stretti contatti con la persona in questione e, oltre a fornire supporto psicologico e/o spirituale, garantisca anche il rispetto delle restrizioni (p.es. limitazione dei contatti) che le sono state imposte, eventualmente con la minaccia di una punizione canonica, a protezione dei soggetti vulnerabili. Nel definire i regolamenti di disciplina è importante assicurarsi di stabilire in modo inequivocabile l'ambito di applicazione individuale. In virtù dello stesso, andranno assoggettate a vigilanza sulla propria condotta non solo le persone condannate per reati di questo tipo bensì anche quelle sottoposte, per ragioni preventive, a restrizioni alla propria attività. Uno strumento rimasto sinora inutilizzato all'interno della Diocesi di Bolzano-Bressanone è quello della perizia psicologica dei sospettati. Un intervento che, nel contesto della vigilanza sulla condotta, merita di essere vagliato al fine di poter meglio valutare, ad esempio, il genere e l'intensità delle misure idonee da adottare nell'ambito della vigilanza e di poterle adeguare alla specifica situazione del soggetto in questione. Nel quadro delle regole da definirsi per la vigilanza sulla condotta sono da stabilire nello specifico anche le dimensioni del gruppo di lavoro e le qualifiche richieste ai suoi membri, oltre che le modalità operative, come ad esempio la frequenza delle riunioni e la possibilità di coinvolgere esperti esterni. È inoltre consigliabile prevedere, per il gruppo di lavoro, un obbligo di presentare rapporto alla direzione diocesana onde consentire in questo modo un certo controllo sull'attività ed efficacia di questo organismo operativo.

I relatori sono sostanzialmente critici nel considerare la possibilità di concedere il proseguimento dell'attività pastorale, territoriale o categoriale che sia,

a un soggetto condannato per abusi sessuali di minori o persone vulnerabili, ma anche a un soggetto che non sia stato condannato solo in virtù della sopraggiunta prescrizione dei termini; nell'asserirlo, ritengono di essere in linea con la richiesta di "tolleranza zero", pubblicamente avanzata a novembre 2024 da ECA e IADC.

Cfr. https://www.ecaglobal.org/an-unlikely-alliance-survivors-and-clergy-demand-one-strike-and-youre-out-church-mandate-on-abuse-and-cover-ups/, ultima consultazione: 08.01.2025.

Contestualmente, i relatori hanno l'impressione che non in tutti i casi la dimissione dallo stato clericale sia un mezzo adeguato. In tal senso appare in qualche modo fondata l'obiezione, spesso sollevata, secondo cui la dimissione dallo stato clericale porterebbe i sacerdoti e i diaconi a sentirsi abbandonati a sé stessi, generando un rischio pressoché ingestibile di ulteriori aggressioni. La conseguenza da trarsi non può però consistere nel continuare a impiegare nell'attività pastorale un autore di abusi. La Diocesi, piuttosto, dovrebbe adoperarsi affinché questa persona continui ad essere nelle condizioni di svolgere altre valide attività, al di fuori della cura pastorale. Ove non sia possibile individuare siffatte mansioni nel contesto diocesano, si potrebbe pensare anche all'acquisizione di qualifiche aggiuntive. Il criterio da considerare nel concedere aiuto all'autore degli abusi deve essere, da un lato, quello di mantenere sentita, anche dallo stesso, l'ingiustizia arrecata e prestandogli, dall'altro, il necessario sostegno nell'affrontare le carenze psicologiche e di altro tipo. Quando poi, su questa base, siano inflitte le dovute sanzioni e adottate misure precauzionali destinate a prevenire ulteriori molestie sessuali, si può facilitare l'imposizione di provvedimenti che risultino adeguati anche dal punto di vista delle persone abusate. Anche a tal riguardo si

raccomanda vivamente di elaborare quanto prima un'apposita strategia al fine di poter all'occorrenza intervenire in un breve arco di tempo.

IV.

Altri aspetti, segnatamente concernenti la Chiesa nel suo complesso

Accompagnamento delle parrocchie e delle altre istituzioni ecclesiastiche interessate

La presente indagine ha confermato le esperienze acquisite dai relatori nel corso di altre indagini, in particolare per quanto attiene all'impatto che un caso (presunto) di abuso ha non solo sulle persone direttamente interessate dall'abuso e sulle loro famiglie, bensì anche sul più ampio contesto sociale in cui tali atti sono avvenuti. Nell'ambito ecclesiastico, l'interessamento riguarda solitamente le parrocchie. Anche per il periodo che precede gli atti di abuso, è possibile riscontrare in un certo numero di casi che l'autore, dall'atteggiamento non raramente carismatico, riesce a radunare intorno a sé una schiera di assoluti sostenitori che poi lo difendono incondizionatamente e senza riserve dai sospetti che emergono. Se, come spesso accade, sussistono indizi di possibili abusi, ne consegue frequentemente una profonda spaccatura della parrocchia, divisa in fazioni inconciliabilmente contrapposte, tra chi nega ostinatamente ogni sospetto e chi invoca invece chiarimenti. Queste tendenze possono consolidarsi a tal punto che, persino nel caso di condanna penale di un sacerdote abusante, se ne attribuisce la colpa al gruppo degli "indagatori". Questi "sistemi confusi" non sono pressoché più in grado di comporre da soli le controversie scoppiate al loro interno. Ne consegue la necessità di un intervento esterno di moderazione e accompagnamento nell'affrontare la situazione di conflitto. Si tratta di un processo piuttosto

lungo. Non basta una sola visita pastorale del Vescovo. Il processo deve essere almeno avviato su iniziativa della Diocesi, per poi essere portato avanti con l'aiuto di esperti esterni, qualora necessario. Per l'attivazione di un processo di questo tipo si raccomanda di elaborare sin d'ora una strategia di intervento, anche senza che vi sia attualmente una ragione concreta per farlo, così da poter agire, all'occorrenza, in tempi brevi. L'esperienza ha dimostrato che i rappresentanti delle parrocchie locali ritengono importante, per la riuscita del processo, che vi sia coinvolta la stessa direzione diocesana e che, almeno, mostri con regolarità di essere presente. Una precoce pacificazione dei conflitti esistenti appare importante, non da ultimo, alla luce del fatto che le strutture ecclesiali locali permettono un grado particolarmente alto di identificazione e, in ultima analisi, costituiscono la base per l'intera attività della Chiesa.

2. Formazione del personale ecclesiale e precipuamente dei responsabili ecclesiastici, operanti a titolo principale od onorario

Sullo sfondo del contesto normativo e fattuale in costante evoluzione e delle nuove conoscenze scientifiche acquisite nel campo degli abusi sessuali, in particolare di minori e adulti vulnerabili, i relatori ritengono che, in linea con l'esigenza di garantire la qualità nel trattamento dei casi (presunti) di abuso nel contesto ecclesiastico, sia necessario e imperativo introdurre la formazione continua del personale appartenente a tutti i livelli gerarchici, ma soprattutto dei soggetti investiti di responsabilità, che svolgano l'incarico a titolo principale od onorario, tenendo opportunamente conto dei livelli di qualifica esistenti. Ciò richiede, almeno per i soggetti svolgenti funzioni a titolo principale, un piano di specializzazione e crescita personale da aggiornarsi periodicamente. Con riguardo ai casi di abuso sessuale, ciò vorrebbe dire, ad

esempio, aggiornare regolarmente i dipendenti, operanti in quest'ambito, sulle previsioni normative di diritto civile e canonico, sugli aspetti salienti che ne derivano in ordine alla gestione dei casi e su ogni altro aspetto, informandoli ad esempio sulle strategie messe in atto dagli autori degli abusi e sul cosiddetto selfguarding, alla luce delle conoscenze più recenti acquisite nel settore, ma anche documentando adeguatamente la partecipazione a questi corsi di aggiornamento. Vista la dinamica evolutiva in atto in questo settore, sarà necessario ripetere questi aggiornamenti a intervalli regolari.

3. Stabilimento di una cultura permanente dell'errore

Onde affrontare le sfide derivanti da una carente cultura dell'errore sinora presente nella Diocesi, e particolarmente nel passato antecedente al 2010, è necessario stabilire un approccio sistematico teso a promuovere franchezza e responsabilità (cfr. C. V. 2 g)). Dovrebbe istituirsi una procedura fissa, destinata a verificare regolarmente decisioni e loro effetti. Andranno analizzate in modo sistematico anche le decisioni malriuscite, individuandone così le cause e traendone insegnamento. Un presupposto fondamentale per una valida e funzionante cultura dell'errore è dato da una comunicazione interna alla diocesi che sia aperta e trasparente. Attraverso il proprio atteggiamento, i dirigenti sono chiamati a evidenziare che l'ammissione di errori non corrisponde a un fallimento, costituendo invece un passo verso soluzioni responsabili. Gli attuali responsabili diocesani, a parere dei relatori, hanno già dimostrato, con la posizione assunta nell'ambito della presente indagine, che un tale atteggiamento è senz'altro possibile e può offrire spunti utili e positivi per gli approcci richiesti in futuro. Questa cultura dell'errore deve divenire parte della filosofia di direzione della Diocesi. Con il loro comportamento, i responsabili della direzione dovrebbero fungere da modello, mostrando

attivamente come affrontano decisioni errate eventualmente prese. Oltre ad accrescere la credibilità della Diocesi, questo approccio definisce un chiaro standard a cui fare riferimento nell'affrontare gli errori a tutti i livelli.

4. Rafforzamento del ruolo delle donne nelle funzioni dirigenziali

In relazione agli sviluppi indesiderati prodottisi all'interno della Chiesa, si osserva non di rado, a ragione, che una possibile causa potrebbe risiedere anche nella natura di un sistema manifestamente intriso di cameratismo maschile. A una constatazione di questo tipo si potrebbe ovviare, a giudizio dei relatori e finanche con una discreta prospettiva di successo, trasferendo intenzionalmente in capo a donne funzioni dirigenziali in ambito ecclesiastico, dotandole dei corrispondenti poteri decisionali, anche nei rapporti con i chierici, e quindi quantomeno forzando con decisione, se non ancora avviando, almeno a livello amministrativo, un cambiamento culturale all'interno della Chiesa. Nel contesto della Diocesi di Bolzano-Bressanone non si riscontrano tuttavia, sinora, significative attività in questo senso. Stando alle informazioni acquisite dai relatori, sussisterebbe invece un motivo in più per farlo, dal momento che la stragrande maggioranza delle persone fattesi avanti come testimoni dell'epoca in seguito all'appello fatto, ossia alla proposta avanzata, erano donne impegnate e coraggiose. Nelle conversazioni e nei resoconti delle loro esperienze, queste donne hanno saputo individuare, con la dovuta pregnanza e risolutezza, i vari aspetti e le necessità di intervento che ne derivano. Nell'interesse di ottimizzare il trattamento dei casi di abuso si dovrebbe quindi, o meglio si deve valorizzare infine questa "risorsa" tanto preziosa, anche e soprattutto nel contesto a forte predominanza maschile della Chiesa cattolica.

5. Limitazione della durata dei mandati

Un'altra questione da porsi riguarda la durata delle cariche e il dubbio che un mandato eccessivamente lungo possa, in certe figure, promuovere livelli di attaccamento non più consoni alla missione e tali da ostacolare il riconoscimento di eventuali storture e l'assunzione di atteggiamenti appropriati e utili al bene dell'istituzione. Inoltre, come dimostrato in particolare dalla presente indagine, esiste il pericolo che precedenti decisioni (errate) prese in un dato contesto impediscano, nell'adottare misure future, di agire in modo pienamente libero e con la dovuta obiettività per il timore che risulti altrimenti evidente l'errore commesso in passato. Una durata adeguata dei mandati, ossia non troppo breve, offre anche l'opportunità di prendere decisioni fondamentali da una prospettiva diversa e basandosi su un livello di conoscenze quantomeno relativamente aggiornato, quando i responsabili ecclesiastici non si siano già "accomodati" nella posizione occupata o, dopo aver assunto molteplici incarichi nella gerarchia ecclesiastica, non risultino frattanto allineati e "uniformati". Vale dunque quantomeno la pena di vagliare l'ipotesi di limitare la durata di certe cariche dirigenziali sottostanti al livello del Vescovo diocesano Non si disconosce a tal riguardo il fatto che, soprattutto la carica di Vicario generale, è assegnata sì in conformità al diritto vigente ma in base al libero giudizio del Vescovo diocesano, con la possibilità di revoca in qualsiasi momento, e che una restrizione temporale del mandato comporterebbe dunque una possibilità di revoca circoscritta alla presenza di gravi e giustificati motivi. Una modifica in tal senso potrebbe essere introdotta solo a livello di diritto universale. È quantomeno ipotizzabile, tuttavia, che il Vescovo diocesano si auto-assuma un impegno a riflettere sulla possibilità di una nuova nomina a intervalli almeno quinquennali e a decretarla, di norma, dopo il termine di due "periodi di mandato".

Revisione critica dell'identità sacerdotale e della formazione dei sacerdoti

L'identità dei sacerdoti, al pari della formazione e dell'aggiornamento sacerdotale, sembra necessitare sotto alcuni aspetti di una revisione e, per certi versi, anche di una riforma.

Fermo restando che una valutazione sostanziale e un posizionamento dei relatori con riguardo all'identità sacerdotale non sono indicati, appare comunque doveroso, per la Chiesa, procedere a una riflessione critica sull'argomento. Un'immagine differenziata e realistica del ministero sacerdotale e della sua collocazione all'interno della Chiesa cattolica può infatti promuove il contrasto, l'indagine e la repressione degli abusi che, non di rado, arrecano danni gravi e permanenti al corpo e all'anima delle persone abusate, e può concorrere in questo modo a rendere giustizia, oltre che alle parti lese, anche alla Chiesa. In questo contesto si pone, non da ultima, anche la questione del nesso tra potestà di ordine e potestà di governo. Troncare sbrigativamente riflessioni e confronti su questo argomento appellandosi al magistero sacerdotale e alla tradizione non è peraltro ammissibile, alla luce del collocamento della figura sacerdotale nel contesto degli sviluppi storici.

Le riflessioni su come riorientare la formazione e l'aggiornamento sacerdotale dovrebbero iniziare, a parere dei relatori, già nella fase di selezione dei possibili candidati al sacerdozio. Gli studi hanno dimostrato che un numero significativo di persone successivamente almeno sospettate di avere commesso abusi sessuali su minori evidenzia problematiche, talvolta di natura psichica, ben specifiche. Sono problematiche che vanno individuate quanto prima nel corso della formazione sacerdotale. Particolarmente utili in questo contesto possono essere anche test psicologici a cui sottoporre il prima possibile i candidati al sacerdozio. Il presupposto per ricavare risultati

significativi e affidabili da questo genere di test è dato da una definizione preliminare degli obiettivi perseguiti in termini di elementi caratteristici del ministero sacerdotale e requisiti specifici per il suo responsabile esercizio, a partire dai quali va definito il profilo del candidato ideale. Siffatti test sono frattanto divenuti lo standard nella selezione dei candidati destinati a ricoprire figure professionali in cui soggetti terzi e il loro benessere sono affidati in modo particolare a un dipendente, come avviene ad esempio nel caso dei piloti. La formazione e qualificazione sacerdotale dovrebbe inoltre mirare a lavorare, con reale attenzione, a una crescita complessiva della personalità del candidato, mettendo a punto strategie di soluzione individuali, con la partecipazione di esperti esterni, che mettano il soggetto interessato nelle condizioni di avere un controllo sui propri impulsi e bisogni. Ciò richiede, non da ultimo, anche un approccio continuo, differenziato e realistico al tema della sessualità durante l'intero processo formativo.

7. Rafforzamento della personalità nei minori

A dominare il dibattito pubblico sono ancora l'autore degli abusi e il fallimento istituzionale e personale dei responsabili ecclesiastici nel reagire a questo genere di atti. Ancora troppo scarso è invece l'interessamento per ciò che sarebbe da fare per evitare che i minori diventino parti lese. Gli interventi in questo senso possono andare dal riconoscimento di cambiamenti, che possono evidenziare il delinearsi di situazioni di abuso, allo sviluppo di una forte personalità infantile che metta nelle condizioni di opporsi al superamento di certi confini e, per quanto possibile, di prevenire ed evitare questo genere di minacce. In questo contesto, la Chiesa può e deve dare un contributo significativo e stabile, sentendosi chiamata a spingersi oltre la propria sfera di azione e sensibilizzando la società nel suo insieme. È pertanto

evidente la necessità di integrare volutamente e potenziare questo aspetto dello sviluppo della personalità nell'ambito delle attività educative proposte dalla Chiesa nel contesto prescolare o scolastico, in particolare negli ambienti educativi-didattici diretti e gestiti da organismi ecclesiali.

8. Posizione delle parti lese nel processo penale (canonico)

Come già precedentemente illustrato (cfr. B. IV. 3.), con la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei, il legislatore universale interveniva, dopo anni di preparazione, riformando radicalmente dal punto di vista sostanziale il diritto penale canonico; mancava tuttavia di introdurre l'auspicabile precisazione linguistica della fattispecie dell'abuso sessuale, lasciandone invariata la problematica definizione come "violazione del sesto comandamento del Decalogo". I casi di abuso sessuale di minori e persone equiparabili sono ora disciplinati nella sezione riguardante i delitti contro la vita, la dignità e la libertà umana e non più, come nella versione precedente, in quella attinente ai doveri speciali dei chierici. Veniva così fondamentalmente ridefinito l'oggetto della tutela. Il legislatore universale non ha però ancora tratto la conseguenza (cogente) che ne deriva. Resta da vedere se e quando ciò accadrà. Se si vuole che la ridefinizione dell'interesse da tutelare con la previsione di questa fattispecie penale non si limiti a rimanere sulla carta, andando invece ad assumere contorni reali, è necessario concedere alle persone offese anche diritti processuali che ne consentano l'effettiva partecipazione in un processo. Tali diritti processuali/di partecipazione delle parti lese possono spaziare dal mero diritto di informazione e visione dei fascicoli fino ai diritti di presenziare e partecipare al processo esercitando il diritto di formulare domande, rilasciare dichiarazioni e fare richiesta di incidente probatorio. Il grado di rafforzamento della posizione delle parti offese nel contesto di un processo penale

(canonico) riguardante casi di abuso è una decisione politico-giuridica da prendersi tenendo conto di una molteplicità di fattori e un interrogativo al quale non è possibile dare una risposta esaustiva nel contesto del presente rapporto d'indagine. In ogni caso, un potenziamento dei diritti dei partecipanti contribuirebbe a una maggiore trasparenza dei processi penali canonici e all'eliminazione di una giustizia segreta avente la fama, non sempre senza fondamento, di non essere totalmente indipendente, bensì intrappolata in un conflitto di interessi.

9. Ordinamento giudiziario, in particolare professionalizzazione dei giudici

I relatori ritengono sia doveroso accrescere la specializzazione dei tribunali canonici per quanto riguarda la valutazione dei casi di abuso. Dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario, un progresso di questo tipo è conseguibile, cumulativamente, seguendo le diverse raccomandazioni suggerite dai relatori. A guidare questo approccio è l'idea che acquisire esperienza nel trattamento dei casi di abuso sia essenziale per poter decidere con appropriatezza e riveste dunque un'importanza da non sottovalutarsi. Ciò vale sia per quanto riguarda il diritto penale canonico in generale, nel quale i tribunali diocesani mancano evidentemente di apprezzabili livelli di esperienza e pratica, sia per quanto attiene, in particolare, al diritto penale in materia sessuale, nel cui contesto emerge un gran numero di questioni di prassi giudiziaria, riguardanti ad esempio le tecniche di interrogatorio e la valutazione delle prove, che richiedono un alto grado di esperienza e competenza. Poiché il numero di procedimenti svolti nelle singole (arci)diocesi non è sufficiente a permettere di raggiungere un tale livello di esperienza e a mantenerlo nel tempo, si consiglia l'istituzione di tribunali specializzati per più (arci)diocesi o

per l'intera area di competenza della Conferenza Episcopale Italiana. A condizione che il tribunale disponga di personale sufficiente, questa misura consentirebbe infatti anche di ottenere un'accelerazione, altrettanto urgentemente necessaria, di quei procedimenti che, dilungandosi, gravano considerevolmente sia sulle persone offese che, anche, sugli accusati.

Dovrebbero essere inoltre nominati giudici di questi tribunali professionisti, non appartenenti al clero, muniti di competenze specifiche, preferibilmente di soggetti provenienti dall'ambito giudiziario statuale, al fine di avvalersi della loro esperienza professionale nella valutazione dei casi di abuso, per loro natura complessi sotto molteplici aspetti. A deporre a favore della scelta di non chierici a cui affidare la funzione di giudice non è però solo l'aspetto dell'esperienza e competenza professionale specifica, bensì anche la circostanza del conflitto di interessi che, stante l'identità sacerdotale e i sistemi di marcata alleanza maschile interni al clero, risulta invece istituzionalizzato quando i sacerdoti, appartenenti alla stessa classe ecclesiastica, sono chiamati a giudicare. Una siffatta possibilità è già contemplata per il Dicastero per la Dottrina della Fede con il riconoscimento della facoltà di rinuncia (dispensa), già prevista dalle vigenti Normae de gravioribus delictis, al requisito dell'appartenenza sacerdotale dei giudici. Gli autori del presente rapporto mancano però di informazioni circa il grado con cui il Dicastero abbia fatto ricorso a questa misura. Sarebbe senz'altro da sorprendersi, osservano comunque i relatori, se questo fosse successo in un numero considerevole di casi.

Astenendosi tuttavia dall'affidare anche a giuristi che non siano sacerdoti un ruolo di giudici nei tribunali penali canonici, incarico che da un punto di vista tecnico-giudiziario è senz'altro giustificato, sarebbe quantomeno imperativo assicurare che il personale impiegato nei tribunali canonici vanti la migliore

qualificazione professionale possibile nel campo dei reati a sfondo sessuali. Ciò implica, in particolare, la loro partecipazione ad appositi eventi di specializzazione, anche in ambito non canonico e, per quanto possibile, il completamento di appositi tirocini presso le autorità giudiziarie dello Stato. Da verificare è anche se, e in che modo, ad esempio nell'ambito di uno studio scientifico, sia possibile eseguire una valutazione dei processi penali canonici e delle relative sentenze, al fine di poter individuare, in ordine ai casi di abuso sessuale, eventuali carenze nello svolgimento degli stessi.

10. Pubblicazione della giurisprudenza

Senz'altro utile alla necessaria e urgente professionalizzazione dei collegi giudicanti e all'uniformazione della prassi giurisprudenziale è anche la possibilità di rendere accessibili almeno a un pubblico di professionisti del settore, in forma opportunamente idonea e in particolare anonimizzata, le sentenze emanate in materia, al pari di quanto viene praticato da sempre, a ragion veduta, nella giurisdizione statuale. Uno strumento in tal senso potrebbe essere costituito dalle raccolte ufficiali delle sentenze pubblicate dalla Conferenza Episcopale Italiana. La giurisprudenza pubblicata può fungere da riferimento per la trattazione del caso, aiutando a difenderla da critiche e richieste di chiarimenti. Le sentenze pubblicate servono inoltre all'evoluzione e al progresso del diritto, per esempio con riguardo a questioni nuove e non ancora giudicate. La trasparenza associata alla pubblicazione dei dispositivi consolida al tempo stesso anche la legittimità delle sentenze emesse, contrastando anche l'accusa di giustizia segreta.

Dr. Ulrich Wastl

Dr. Martin Pusch, LL.M.

Nata Gladstein

Philipp Schenke